BIBL. NAZ.
Vitt. Emanuele III.
RACCOLTA
VILLAROSA
C
34(2
NAPOLI

605512 Racc. Vill. C. 234

DEL DIRITTO LIBERO

DELLA CHIESA

DI ACQUISTARE, E DI POSSEDERE

BENI TEMPORALI

SÌ MOBILI, CHE STABILI

LIBRI III.

Contro gl' impugnatori dello ſteſſo diritto, e ſpecialmente contro l'Autore del *Ragionamento intorno ai beni temporali poſſeduti dalle chieſe &c. ſtampato in Venezia l'anno 1764.*

LIBRO SECONDO

TOM. II. PART. I.

* * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

Biblioteca Nazionale Marciana

MDCCLXIX.

CON LICENZA DE' SUPERIORI.

LIBRO II.

Con qual diritto acquiſtino, e poſſeggano beni temporali, e ſpecialmente fondi le chieſe: e ſe un tal diritto ſia libero, aſſoluto, e non impedibile da qualunque poteſtà ſecolare.

INTRODUZIONE.

I. *De' ſentimenti degli Avverſarj intorno al diritto della chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali; e de' fonti, onde ricavano gli argumenti per confermargli; e dell'arte da eſſi uſata per circonvenire i ſemplici.*

II. *In queſto genere ſi è ſopra ogni altro ſegnalato il Ragionatore, ſicchè confutato ch' egli ſia, rimangono pure confutati gli altri, che ſono con lui d' accordo.*

III. *De' principj del Ragionatore, e della loro vani-*

INTROD.

tà, e insussistenza. IV. *La massima, che il diritto di possedere, che ha la chiesa, sia tutto dipendente dall' autorità del Sovrano, non è nuova; ma ella è stata detestata da' SS. Padri, e dagli altri Dottori cattolici.* V. *Divisione di questo secondo libro.*

De' sentimenti degli Avversarj intorno al diritto della chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali, e de' fonti, onde ricavano eglino gli argumenti per confermargli, e dell' arte da essi usata per circonvenire i semplici.

I. Ebbene in certi punti (come osservammo nell'Avvertimento prefisso al primo volume di questa opera) non sono fra loro d' accordo i nostri contradittori; tutti però convengono nel sostenere, che non per altro diritto le chiese acquistino beni terreni specialmente stabili, che per concessione de' Sovrani del secolo; o se pel diritto comune, questo sia nientedimeno soggetto a' Sovrani medesimi in guisa, che lo possano ristrignere, e anche torre, quando ciò paja loro opportuno. Non vi è tra loro chi non ispacci un tal sentimento per fondato sulle sacre lettere, e sulle divine tradizioni. Tutti si vantano di averne consultati i fonti; e di averne senza prevenzione, o passione alcuna investigato il vero senso, e di averlo religiosamente seguitato, ed esposto con somma accuratezza. Ma a' loro vantamenti contradicon eglino stessi co' fatti. Perciocchè non cercan eglino i testi delle sacre lettere ne' sacri volumi; nè i passi de' Padri nelle opere di essi Padri; nè i decreti de' concilj negli Atti de' concilj medesimi, ne' quali monumenti trove-

reb-

rebbero ſenza dubbio chiaramente propoſta la comune cattolica dottrina intorno al diritto, che ha la chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali anche ſtabili. I fonti loro ſono i libri di certi ſcrittori moderni per lo più Proteſtanti. In queſti vanno eglino ripeſcando quelle ſentenze ſcritturali, quelle teſtimonianze de' Padri, quelle determinazioni de' ſacri Sinodi, quelle narrazioni degli Storici antichi, quelle leggi mal copiate, e peggio inteſe, che pajono loro adattabili al rovinoſo loro ſiſtema, e avidamente per così dire le afferrano, e le inſeriſcono ne' loro opuſcoli, cantando vittoria, e inſultando a chiunque loro non acconſente, come a colui, che dominato ſia dalla paſſione, e pieno di pregiudizj, e imbevuto di mal fondate, e di antiquate, e rancide opinioni. Tutto ciò coſterà evidentemente in queſto ſecondo libro, in cui ſon eglino impugnati. INTROD.

II. Ma ſe queſta o traſcuratezza di ricorrer a' fonti, o piuttoſto arte d' ingannare chi non è punto verſato in queſto genere di controverſie, è di tutti loro comune; ella però in modo particolare ſi ſcorge uſata dall'Autore del *Ragionamento intorno a' beni temporali poſſeduti dalle chieſe &c.* Coſtui, che ci fa ſapere dal ſuo Stampatore, eſſere i ſuoi principj (1) tutti *dedotti, e fondati ſopra la Scrittura divina, ſopra la cattolica tradizione de' Santi Padri, ſopra i Canoni ſinceri della chieſa univerſale, ſopra le leggi comuni ricevute nell' uno, e nell'* altro

In queſto genere ſi è ſopra ogn'altro ſegnalato il Ragionatore; laonde confutato ch' egli ſia, tutti inſieme vimangono confutati gli Avverſarj medeſimi.

(1) Nell' *Avviſo* prefiſſo al *Ragionamento* medeſimo.

INTROD.

altro foro; ſembra, che altro non abbia fatto, che di ſcartabellare i libri degli eterodoſſi Grozio, e Gotofredo, e di Fra Paolo non meno di que' due alieno dal cattoliciſmo, e di varj altri ſcrittori di ſimil ſorta; e di ricavare quindi, e di unire inſieme tutti que' paſſi de' libri del Teſtameuto nuovo, e de' Santi Dottori, e degli Storici, che diviſamente dagli altri noſtri avverſarj ci vengono obbiettati, e co' quali ſi luſinga di poter raffermare i detti ſuoi principj, e di poter eſſere in grado d' inſultare non ſolamente a' ſuoi contraddittori, ma, come appreſſo vedremo, a tutti eziandio i Canoniſti, e Teologi, e a' Papi, e fin anche a' Santi Martiri: laonde confutati che ſieno gli argumenti di lui, non vi ha dubbio, che abbiano a rimanere inſieme confutate tutte almeno le principali ragioni degli altri, che con eſſo lui ne' ſentimenti ſi accordano, e che hanno in queſti noſtri infeliciſſimi tempi pubblicati per le ſtampe de' libri ſu di tali materie. Per la qual coſa ho io ſtimato di prendere di mira principalmente le oſſervazioni di lui, e di moſtrare la inſuſſiſtenza di quanto egli ci ha obbiettato come dedotto da' ſacri monumenti, e dalle leggi eccleſiaſtiche, e civili sì nel ſuo *Ragionamento*, come anche nella prima, e ſeconda parte della ſua *Confermazione*. Or poichè ci dà egli per fondati ſulle divine ſcritture, e tradizioni que' ſuoi principj, e ſi gloria di avere quindi formato una evidentiſſima dimoſtrazione della ſua ſentenza, fa d' uopo di proporli qui ordinatamen-

tamente, affinchè veggano i miei lettori in che consistano, e quanto sieno distanti dal vero senso de' Padri, e delle sacre lettere.

III. Egli nella pag. 10. dello stesso *Ragionamento* promette di stabilire 1. *Che la chiesa cristiana, come tale, è stata da Cristo Signor nostro fondata, e istituita senza alcun dominio, o possesso di beni temporali, e similmente i presidenti, e i ministri preposti a reggerla, e a servirla sono stati nella istituzione loro ordinati senza alcun determinato assegnamento di fondi, o di altri beni temporali, ma colla semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerito, e alle chiese portato per loro congruo sostentamento.* Questa proposizione è quella, ch' egli in più luoghi della *Confermazione del suo Ragionamento* chiama un *puro fatto* (1)., e il suo *primo principio* (2). Or io vorrei, ch' egli qui mi mostrasse 1. quali eran *le chiese* nella *istituzione de' Presidenti ecclesiastici*, alle quali *era portato ciò*, che dovea servire pel *congruo loro sostentamento*. Io trovo ne' Santi Evangelj mentovata l' *istituzione de' presidenti* medesimi, ma non trovo già rammemorate più *chiese*, alle quali si portassero le oblazioni. 2. Desidererei, ch' ei mi facesse intendere, come i *presidenti* suddetti non abbiano avuto altro nella *istituzione* loro, che la *semplice amministrazione di ciò, che veniva loro offerto, e alle chiese portato per loro congruo sostentamento*. Per verità non è cosa facile a capire

Insussistenza de' principj del Ragionatore.

(1) Vedi *il* 1. *libro di quest' opera c.* 1. *p.* 22. (2) *Ivi*.

INTROD.

re in un *principio* decantato per così *facile*, e contenente un puro *fatto*, che l'uomo non abbia, che la *sola amministrazione* di ciò, che ha diritto di consumare, e di distruggere (1), e che non abbia il diritto di mangiare, e in conseguenza di consumare, e distruggere ciò, che gli è offerto pel suo congruo sostentamento. 3. Bramerei sapere, se i presidenti della chiesa non aveano, che la SEMPLICE amministrazione delle cose offerte pel congruo loro sostentamento, e se nè pur la chiesa avea il possesso, e il dominio delle cose medesime, essendo ella stata fondata *senza alcun dominio, o possesso di beni temporali*; a chi mai il diritto di dominio, e possesso delle cose suddette apparteneſse? All'Imperatore per avventura? Che se un dominio, e possesso tale apparteneva all' Imperatore, come senza il consenso dell' Imperatore medesimo, e del Senato Romano i *presidenti* della chiesa ne prendean l' amministrazione? Finalmente spieghi, che cosa abbia mai voluto esprimere per le parole: *Che la chiesa cristiana, come tale, è stata da Cristo Signor nostro fondata, e istituita senza alcun dominio, o possesso di beni temporali*? So, ch' egli

(1) Và qui a proposito ciò, che scrisse Gio: XXII. nella Costituzione *Ad conditorem Canonum. Extrav. tit.* XIV. *de verbor. significatione c.* ul. *Quis* SANÆ MENTIS CREDERE *poterit, ovi, seu casei, aut frusti panis, & aliorum usu consumabilium, quæ ad consumandum e vestigio conferuntur, dominium ad Romanam ecclesiam* (o ad altri), *usum vero* (o la sola amministrazione) *ad fratres* (o præsides ecclesiæ) *pertinere*? Chi può mai pensare in sì fatta guisa, senza aver rinunziato al senso comune?

egli nella pag. XVI. *della Confermazione del ſuo Ragionamento* dopo di avere malmenato il ſuo contradittore, ci avviſa, che per *chieſa criſtiana* intende *tutto il ceto de' fedeli, che aderivano alla predicazione del Salvatore*. Vuol egli adunque, che *TUTTO IL CETO DE' FEDELI, che aderivano alla predicazione del Salvatore, come tale*, cioè come ceto *de' fedeli, ſia ſtato fondato, e iſtituito ſenza alcun dominio, o poſſeſſo di beni temporali*. Ma Gesù Criſto ordinò, che i *predicatori del Vangelo vivano dal Vangelo* (1), e diſſe che *ſia degno l'operajo della ſua mercede* (2). E' conceduto pertanto, ſecondo l'iſtituzione di Criſto, e perciò *jure divino*, a' ſacri miniſtri di vivere del Vangelo, e ciò è loro dovuto per mercede. Or da chi era, ed è loro dovuto? Da' Gentili forſe, o dagli Ebrei, che contradicevano alla fede? Da' Criſtiani certamente, a' quali ſcrive San Paolo, *ſi ſpiritualia vobis ſeminavimus, magnum eſt, ſi carnalia veſtra metamus* (3)? Dimando ora, come debbano i fedeli a' miniſtri della parola di Dio una sì fatta mercede, come *tali*, o come *quali*? Credo, ch' ei dirà, come *tali*, cioè come fedeli, eſsendo certo, che *ſic diſcipulos mittebat* Chriſtus, *ut eis hæc DEBERI demonſtraret ab ILLIS IPSIS, quibus EVANGELIUM CREDENTIBUS annunciarant, tamquam STIPENDIA MILITANTIBUS* (4). Ma avendo i fedeli dovuto come

INTROD.

(1) S. Paul. 1. *ad Cor.* IX. *v.* 14.
(2) Lucæ *c.* X. *evang. v.* 7.
(3) S. Paul. *loc. cit. v.* 11.
(4) *S. Auguſt. lib.* II. *De conſenſu Evangeliſtar. c.* XXX. *n.* 73. *p.* 45. *T.* III. *Opp. p.* 1.

INTROD.

come tali somministrare a' ministri dell' evangelio quanto era necessario pel loro sostentamento ; perchè anche *come tali* non avean dominio di proprietà , e non possedeano , o non aveano a posseder quelle robe , parte delle quali doveano somministrare a' ministri medesimi ; o que' fondi , parte de' frutti de' quali eran obbligati a dare a essi ministri pel loro mantenimento ? Or se anche come tali avean dominio di proprietà , e possedevano que' fedeli de' beni terreni fino dalla istituzione *della chiesa cristiana* ; bisognerà confessare , che parte del ceto degli stessi fedeli anche come tale fin d' allora avesse dominio di proprietà , e possedesse beni temporali . Sarà dunque falso il *fatto semplice* ; e il *primo principio* del Ragionatore , che la chiesa , vale a dire , *TUTTO il ceto de' fedeli , COME TALE , è stato istituito da Cristo Signor nostro senza alcun dominio , o possesso di beni temporali* ; mentre parte di esso ceto , anche come tale , ne avea *dominio di proprietà , e ne possedea* . Stiamo a vedere , che il Ragionatore escluderà dal ceto de' fedeli , che *aderivano alla predicazione del Salvatore, il ricco* (1) *Giuseppe* d'Arimatea , detto per altro dagli Evangelisti *giusto , e buon discepolo* (2) del Signore (3) ; e Maria Maddalena , e Giovanna moglie del Procuratore di Erode , e Susanna , e le altre molte , che seguitavano il Redentore , *& ministrabant ei de facultati-*

(1) *Matth.* XXVII. *v.*57. (2) *Luce* XXIII. *v.*50.
(3) *Joh.*XIX. *v.*38.

tatibus ſuis (1); poichè poſsedeano quelle facoltà, e ſu di quelle aveano qualche dominio; altrimenti ſe non le aveſsero poſsedute, e ſe non vi aveſsero avuto ſopra il dominio di proprietà, da quelle certamente non avrebbero potuto *miniſtrare ei* (2).

Dirà, ch' egli *pel ceto de' fedeli* intenda il *pubblico* de' fedeli medeſimi; e voglia, ch' eſſi fedeli in *comune* non poſsedeſsero, cioè non aveſsero delle facoltà comuni, benchè alcuni di loro ne poſsedeſsero privatamente. Ma ancor queſto è falſo. *I loculi*, de' quali ſi fa menzione nell' evangelio di S. Giovanni (3), erano *comuni*. Quindi S. Girolamo (4) chiama il contenuto ne' *loculi* ſteſſi, *rem pauperum*: e S. Agoſtino oſserva, ch' eſſi *loculi* furono *il fiſco*, ovvero il *facco pubblico della Repubblica* del Signore (5). Poſsedeva adunque in comu-

(1) *Luc.*VII. *v.*3.

(2) Vedi S. Epifanio *hæreſ.* LX. *n.*3. *ſeq. pag.*508. *ſeqq. Edit. Pariſ. Opp. Tom.* I. *an.*1622.

(3) *Cap.*XII. *v.*6. *e cap.*XIII. *v.*25.

(4) *In c.*XVII. *Evang. Matth. l.*III. *pag.*81. *Tom.* IV. *Opp. Edit. Pariſ. an.* 1706.

(5) *In Pſalm.*XL. *n.*17. *Tom.*IV.
„ Si non habet rempublicam ſuam
„ Chriſtus, non habet fiſcum ſuum.
„ Fiſcus enim ſcitis quid ſit?...
„ FISCUS SACCUS EST PUBLI-
„ CUS. Ipſum habebat Dominus hic
„ in terra, quando loculos habebat,
„ & ipſi loculi Judæ erant commiſſi.
„ Judam traditorem patiebatur Do-
„ minus, & furem, & in ipſo oſten-
„ dens ubique patientiam ſuam; ta-
„ men iſti, qui conferebant, in locu-
„ los Domini conferebant. Niſi for-
„ te putatis, quia Dominus ibat, &
„ petebat, aut indigebat, cui Ange-
„ li ſerviebant. Quare ergo egere
„ voluit, niſi ut daret exemplum
„ montibus, ut parerent fœnum, ne
„ contra pluviam ſterilitatem redde-
„ rent. Præcidite ERGO aliquid, &
„ deputate aliquid fixum ex AN-
„ NUIS FRUCTIBUS, vel ex quo-
„ tidia-

INTROD.

comune la chieſa criſtiana fino da quando fu ella iſtituita da Gesù Criſto, avendo poſseduto i loculi ; e avea *alcun dominio* ſu di quello , che poſsedea . Inoltre dagli Atti Apoſtolici noi abbiamo , come appreſso dimoſtreremo , che i fedeli poſsedevano in comune anche caſe, *erant illis omnia communia* . Il Ragionatore per provare il ſuo *primo principio* , che la chieſa, come tale , non avea nella ſua iſtituzione poſseſso , nè dominio alcuno di coſe temporali ; e che i preſidenti di eſsa non aveano , che la ſola amminiſtrazione di ciò , ch' era loro offerto ; ſtabiliſce (1) , che i miniſtri , e paſtori allora pure doveano, ſecondo che ſcrive l'Apoſtolo (2) , trovarſi contenti di ciò , che al vitto e al veſtito è neceſsario . Stende dunque fino a' tempi apoſtolici la iſtituzione , di cui egli ragiona . Forza è pertanto , che , ſecondo lui, la chieſa , anche nella iſtituzione ſua , poſsedeſse beni terreni in comune , s'ella ne' tempi apoſtolici li poſsedea . Sicchè egli è falſo il *fatto puro* coſtituente il *primo principio* del noſtro Ragionatore , non potendoſi accordare col Vangelo , e cogli Atti de' Santi Apoſtoli .

Il ſecondo principio, ch'ei propone nella ſteſsa pag. 10. del

„ tidianis quæſtibus veſtris . . . Exi-
„ me aliquam partem reddituum
„ tuorum . Decimas vis ? Decimas
„ exime , quamquam PARUM SIT .
„ Dictum eſt enim quia Phariſæi de-
„ cimas dabant . . . Et quid AIT
„ DOMINUS? Niſi abundaverit ju-
„ ſtitia veſtra pluſquam Scribarum ,
„ & Phariſæorum , non intrabitis in
„ regnum cælorum . Et ille , SUPER
„ QUEM DEBET ABUNDARE JU-
„ STITIA TUA , DECIMAS DAT ;
„ tu autem nec milleſimam das . „

(1) Vedi *il primo lib. di queſt'opera p.* 132. *ſeq.*

(2) 1. *Ad Timoth. c.* VI. *v.* 8.

del *Ragionamento* è queſto: „ Che gli aſsegnamenti „ de' beni, e de' fondi temporali, de' quali così le „ chieſe criſtiane, come i paſtori, e i miniſtri delle „ medeſime ſono ſtati in progreſso arricchiti, ſono in „ eſſi pervenuti per conceſſione, e facoltà, che die- „ dero loro i Principi ſecolari di poſsederli; onde la „ pietà de' fedeli laici ha potuto ne' modi legali in eſſi „ traſmetterli „. A fine di ſtabilire un sì fatto princi- pio, così egli ragiona nella pag. 40. „ Eſsendo *CERTO*, „ come *ABBIAMO DIMOSTRATO*, che il *DOMI- „ NIO, E LA POSSESSIONE* delle coſe tempo- „ rali nella chieſa, e ne' chierici *NON E' D' ISTI- „ TUZIONE DIVINA*, o come parlano i Canoniſti „ *de jure divino*; dee per neceſsità dirſi, ch' ella ſia „ per conceſsione umana „. Egli ſi abuſa della ſoffe- renza de' ſuoi lettori, ſpacciando con prodigioſa fran- chezza di avere dimoſtrato quel, che non ha mai nè pure impreſo a provare con ſemplici congetture. Per- ciocchè quantunque abbia egli tentato (ſebbene in va- no, come gli ſi è fatto vedere nel 1. libro di queſt' opera) di raffermare l' errore de' Waldeſi, e de' Wi- clefiſti, che ſia ſtato vietato da Gesù Criſto a' ſacri miniſtri del nuovo Teſtamento, e alla chieſa l' avere dominio, o poſseſso di coſe terrene; non ſi è però in verun luogo preſo la briga, nè ſi è propoſto di prova- re, che *la chieſa, e gli eccleſiaſtici, non eſſendo loro il- lecito di poſſedere, e di aver dominio ſu de' beni tempo- rali*,

INTROD.

rali, e anche ſu de' fondi; ſe poſſeggono tali beni, e ne hanno il dominio, non li poſſeggano, e non ne abbiano il dominio per divin diritto. Or non avendo egli procurato, o tentato di ciò provare, con qual coraggio oſa di conchiudere, che *debba per neceſſità dirſi, che il dominio, e la poſſeſſione delle coſe temporali nella chieſa ſia per conceſſione umana; poichè non può eſſere per altro canale; da cui poſſa derivare, quando con beſtemmia* (1) *dir non ſi voleſſe, che vi foſſe un altra poteſtà trà l' umana, e la divina, da cui poſſa immediatamente procedere* (2)? Ma oltre l' intollerabile diſinvoltura, con cui egli dà per dimoſtrato ciò, che non ha procurato, e, ſe aveſſe procurato, non avrebbe potuto provare; deeſi anche notare in lui l' arditezza di conculcare, e di ſconvolgere le nozioni comuni dell' uman genere, eziandio da lui medeſimo altrove approvate, e ammeſſe; purchè poſſa

(1) A buon conto, ſe non ha egli eſpreſſamente detto, ha *voluto* però ſupporre una sì fatta beſtemmia. Egli per iſtabilire, che gli eccleſiaſtici non *debbano poſſedere beni terreni*, obbietta loro il teſto evangelico, in cui leggiamo, che il Signore diſſe al diàvolo (il quale gli avea proferti tutti i regni del mondo, ſe l' aveſſe adorato) *vade ſatana*. Se vale una tal obbiezione per provare, come vuol il Ragionatore, che il noſtro divin Maeſtro abbia col ſuo eſempio fatto capire non a' ſecolari, ma agli eccleſiaſtici, che non debbano poſſedere beni terreni; biſognerà, che ſi ſupponga, che ciò s' intenda de' beni temporali proferti dal diavolo; laonde a' *ſecolari* converrà di ricevere dal diavolo ſteſſo, e di poſſedere per un *tal canale* gli ſteſſi beni. Ha pertanto *voluto* ſupporre il Ragionatore medeſimo la poteſtà diabolica tra la divina, e l' umana, e che i ſecolari poſſano lecitamente acquiſtare, e poſſedere i beni ſuddetti *jure diabolico*.

(2) *Ivi pag.* 40.

poſsa egli giugnere al termine, a cui ſi è prefiſso di arrivare. „ Se dunque, *proſegue egli a ſcrivere*, per conceſſione umana, da qual altra può ella mai venire, ſe non dalla poteſtà di chi tiene la ſovranità ſopra le coſe medeſime temporali, che ſi ſono concedute? Questa ſovranità per tutte le teſtimonianze della Scrittura, e de' Padri abbiamo pieniſſimamente conoſciuto, ch' ella è preſso i principi del ſecolo (1); adunque per una neceſsaria deduzione conviene confeſsare, che gli aſsegnamenti de' beni temporali pervenuti nelle chieſe criſtiane, e ne' paſtori, e ne' miniſtri di eſse ſono derivati per conceſſione de' principi „. O il concludente modo di ragionare! Se l'Avverſario tira innanzi, arriverà certamente, a forza delle ſtrane ſue conſeguenze, a negare il diritto eccleſiaſtico. Egli ſtabiliſce, che non da altra poteſtà poſsa immediatamente procedere un diritto, che dalla divina, e dalla umana. Quindi conchiude, che non procedendo un diritto immediatamente dalla divina, debba procedere dalla umana. Ripiglia, non vi eſsere altra poteſtà umana, che quella de' Sovrani del ſecolo; onde deduce, che ſe la chieſa ha diritto di acquiſtare, e di poſsedere, non l'abbia, che per conceſſione dalla poteſtà ſteſsa de' ſecolari Sovrani. Non riconoſce egli pertanto la

(1) Egli, come coſta dal noſtro libro, nè dalla Scrittura, nè da' Padri ha mai provato, che ne' principi del ſecolo riſieda o pieniſſimamente, o altrimenti la ſovranità ſu de' beni eccleſiaſtici, o ſia ſu de' beni offerti a Dio. Ma è proprio de' ciarponi il dare per dimoſtrato da loro ciò, che nè hanno provato, nè potranno mai provare.

INTROD.

la potestà ecclesiastica. Che se vale quel tale argomento di lui, varrà anche senza fallo quest' altro. Non vi è potestà, da cui possa immediatamente procedere una ordinazione, la quale obblighi, che la divina, e l'umana. La chiesa fece ne' tempi degli Apostoli una ordinazione imponente il carico, o sia l' obbligo a' fedeli di astenersi dal suffocato, e dal sangue (1). Questa ordinazione non procedette immediatamente dalla potestà divina, e non fu di istituzione, o di diritto divino. Dunque procedette dalla umana, e fu d'istituzione, e diritto umano. Or non v' è altra potestà umana, che quella de' Sovrani del secolo. Adunque non procedè quella ordinazione immediatamente, che dalla potestà de' Sovrani del secolo. Si può dare raziocinio più stravolto? Dirà, che tal ordine immediatamente procedette dalla potestà ecclesiastica, e fu perciò d' istituzione, o di diritto ecclesiastico, e non divino. Dunque oltre il diritto de' Sovrani del secolo, vi è il diritto ecclesiastico; e oltre quella de' Sovrani del secolo, vi è la potestà della chiesa. Ma la potestà del Sovrano secolare è da Dio. E la ecclesiastica da chi è stata data alla chiesa, se non da Cristo Dio, e Salvator nostro?

Nè solamente pare, ch' egli in vigore de' suoi raziocinj si avanzi a torre il diritto ecclesiastico; ma il natu-

(1) *Act.* xv. *v.* 29. e 41. „ Peram- „ bulabat Paulus Syriam, & Cili- „ ciam confirmans ecclesias, præci- „ piens custodire PRÆCEPTA APO- „ STOLORUM, ET SENIORUM.

naturale ancora, e quel delle genti. Perciocchè qui egli dà a divedere di non riconoſcere altro diritto divino, che quel ſolo, con cui s' immagina di aver dimoſtrato, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici non competa verun dominio, o poſſeſſo di beni temporali; e queſto diritto, ſecondo lui, non è, che il divin poſitivo, mentre (come ſi è veduto) ei ſi è ingegnato di ſtabilire tutte le ſue prove ſulle ordinazioni, e ſugli eſempli di Gesù Criſto, e de' ſanti Apoſtoli, e non mai ſulle leggi della natura. Oltre queſto divin poſitivo diritto, per l' unico motivo, che non vi è altra poteſtà, che la divina, e la umana, egli non ammette altro, che quello, che naſce dalla conceſſione del principe, e che, com' ei ſoggiugne *nel ſuo terzo principio, al principe ſpetta di ampliare, di moderare, e di toglier affatto*. E' queſto certamente il diritto civile. Non riconoſcendo egli pertanto altro diritto, che il divin poſitivo, e il civile; forza è, che, contro ciò, ch'ei dice altrove, non vi ſia diritto della natura, nè delle genti, nè della chieſa. INTROD.

Col terzo principio, di cui abbiam ora fatto menzione, (1) egli s'impegna a dimoſtrare: „ Che queſte „ conceſſioni, e riſpettive abilità ſi ſono fatte (agli ec- „ cleſiaſtici, e alla chieſa) ſenza derogare ai diritti di „ quel ſupremo dominio, che in QUALUNQUE „ MANO PASSINO (*le ſudette coſe temporali*) ne- „ ceſſa-

(1) *Ragionam. p. 10. ſeq. e 51.*

„ ceſſariamente devono intenderſi riſervate al Sovrano „ per ampliarle, per *RISTRIGNERLE*, per *MODE-* „ *RARLE*, o *PER TOGLIERLE* (1) „.

Il quarto principio è da lui concepito in queſti termini: „ Che in forza della *mentovata ESSENZIALE* „ riſerva, ogni Sovrano per uffizio di principe, ha un „ obbligo indiſpenſabile (2), quando la neceſſità, *o* „ *le convenienze dello ſtato* (3), il richieggono, di venire „ agl' indicati provvedimenti „.

Col quinto ed ultimo ſuo principio egli decide, „ che per dare ne' proprj ſtati i predetti regolamenti, „ non ha biſogno il Sovrano di altra poteſtà, che del- „ la propria: anzi, che non potrebbe, ſenza offeſa „ della ſovranità, crederſi obbligato a ricercare, o a „ laſciare, che altri vi prenda ingerenza „.

Così ha egli l' ardimento di tacciare quali offenſori della ſovranità tanti Principi ortodoſſi per pietà, per ſapere, per prudenza, e per mille altri pregi illuſtri, che ſi crederono, e ſi credono obbligati *a ricercare*, e a *laſciare*, che i Sommi Pontefici *s'ingeriſſero*, e *s'ingeriſcano* in tali regolamenti. Dagli

(1) Ecco per ſentenza del Ragionatore ſoggettati al principe tutti i beni de' cittadini in guiſa che poſſa toglierli loro lecitamente. Monſignor Boſſuet nel *lib.* VIII. della ſua *Politica a.* 2. *Prop.* 1. riguarda il preteſo diritto attribuito da certi falſi politici a' Principi ſecolari di diſporre a lor piacimento de' beni de' ſudditi, come contrario alla umanità, e alla ſocietà, e che non è poſſibile, che ciò faccia parte di un governo legittimo. Vedi il libro intitolato: *Suite de la réponſe aux lettres contre l' immunité des biens eccleſiaſtiques: lettre* 4. *p.* 11. *Edit. an.* 1750.

(2) *Ragionam. p.* 11.

(3) *Ragionam. p.* 71.

Dagli eſpoſti ſentimenti del Ragionatore evidentemente ſi ſcorge, ſoſtenerſi da lui, che i beni sì mobili, che immobili della chieſa, e degli eccleſiaſtici ſieno dalla chieſa ſteſſa, e da' medeſimi eccleſiaſtici e acquiſtati, e poſſeduti non per diritto divino o naturale, o poſitivo, ma per diritto puramente civile; e che ſu di eſſi beni non abbia la chieſa diritto aſſoluto, e libero, e non impedibile dalla poteſtà ſecolare, ma che anzi ne abbia *SOVRANITA'* il principe laico, in guiſa, che i diritti, ch' ella ha ſu de' beni medeſimi, ſieno eſſenzialmente riſervati a eſſo principe per ampliarli, e riſtrignerli, ed eziandio per toglierli. INTROD.

III. Queſta maſſima non è nuova. Fino dal quarto ſecolo gli Ariani, e certi loro partigiani adulatori del giovane Imperatore Valentiniano II. dogmatizarono, *in poteſtate Imperatoris eſſe omnia*, e in conſeguenza i templi, e i beni eccleſiaſtici. Ma ſi oppoſe loro, come appreſſo vedremo, S. Ambrogio gran Dottore in divinità, e verſatiſſimo nella ſcienza di ogni diritto. *Queſta maſſima non è nuova; ma ella è ſtata deteſtata da' noſtri maggiori.*

Nel nono ſecolo ancora vi furono de' falſi politici, i quali ſi ſtudiarono di perſuadere al Re Luigi III. che le facoltà eccleſiaſtiche ſieno in poter del Sovrano, talchè queſti lecitamente le poſſa donare a chiunque ſtimerà a propoſito. Appena n' ebbe l' avviſo Incmaro Arciveſcovo di Reims, che ſi oppoſe loro, e ſcriſſe al Re medeſimo, come ſegue: „ Sunt, qui dicunt, ut „ audivi, quia res eccleſiaſticæ epiſcoporum in veſtra „ ſint

INDROD. „ ſint poteſtate, ut cuicumque volueritis eas donetis. „ Quod ſi ita eſt, ille *MALIGNUS SPIRITUS*, *QUI* „ *PRIMOS PARENTES NOSTROS PERDIDIT*, „ *PERDITIONEM VESTRAM IN AURES VE-* „ *STRAS SUSURRAT*„. Quindi per moſtrare, che non abbiano altrimenti i Sovrani verun potere ſu di eſſe facoltà della chieſa: „ *SANCTUS* namque *SPIRITUS*, „ *ſoggiugne*, *PER EOS*, *QUI CUM CHRISTO IN* „ *CÆLO REGNANT*, & in terra miraculis coru- „ ſcant, dixit, & uſque ad nos ſcriptis pervenire fe- „ cit dicens: res, & facultates eccleſiaſticæ oblationes „ appellantur, quia Domino offeruntur, & vota ſunt „ fidelium, ac pretia peccatorum, atque patrimonia „ pauperum: ſi quis illa rapuerit, reus eſt damnatio- „ nis Ananiæ, & Saphiræ, & oportet hujuſmodi trade- „ re ſatanæ, ut ſpiritus ſalvus ſit in die Domini (1)„. Al qual propoſito ſi può anche trarre ciò, che ivi ſoggiugne quell' Arciveſcovo, della cui autorità fanno sì gran pregio coloro, che ſi vantano di ſoſtenere le libertà gallicane: „ Satis doleo, & multum timeo, quia, ut „ cum venia veſtra dicam, quantum in hac cauſa, de „ qua agitur, paret, plus intenditis ſequi propriam vo- „ luntatem, quam divinam auctoritatem; & plus eo- „ rum, de quibus dicit Apoſtolus, *quoniam neſciunt* „ *quid loquuntur*, *neque de quibus affirmant*, *ADULA-* „ *TIONIS FAVOREM*, quam veſtram ipſam ſalu- „ tem.

(1) *Epiſt.* XII. *cap.* III. *pag.* 190. *Tom.* II. *Edit. Pariſ. Opp. an.* 1645.

„ tem (1) „ . Nello ſteſſo tenore ſcriſſero l'anno 858. i veſcovi delle provincie di Reims, e di Roven a Luigi Re di Germania: „ Res, & facultates eccleſiaſticas, „ quæ ſunt vota fidelium, pretia peccatorum, ſtipendia „ ancillarum, & ſervorum Dei ... ab *ECCLESIIS* „ *DISCINDI* nolite ſuſtinere... Eccleſiæ ſiquidem nobis „ commiſſæ *NON TALIA SUNT BENEFICIA*, „ *ET HUJUSMODI REGIS PROPRIETAS*, ut pro „ libito ſuo inconſulte illas poſſit dare, vel *TOLLE-* „ *RE* : quoniam omnia, quæ eccleſiæ ſunt, *DEO* „ *CONSECRATA SUNT*; unde qui eccleſiæ aliquid „ *TOLLIT, SACRILEGIUM SECUNDUM SCRIPTU-* „ *RAM FACERE NOSCITUR* (2)„. Uniformemente a ciò ſeguitan eglino a ſcrivere intorno a'beni de'monaſterj, e delle chieſe canonicali; e moſtrano, ch' eſſi beni, quando anche per una certa neceſſità ſieno ſtati dal Sovrano tolti, e alienati, ſi debbano ad ogni modo reſtituire (3).

INTROD.

Verſo la metà del dodiceſimo ſecolo viſſe Giovanni patriarca Antiocheno. Queſti, benchè ſciſmatico, non avendo potuto ſoffrire, come un abuſo, e un'empietà proveniente dagl'Iconoclaſti (4), che gl' Imperatori, o altri (ſecondo che ſtimavano, ch'eſſer poteſſe utile a' loro

 ſtati)

(1) *Ibid. c.VI. p.195.*

(2) Apud Baluzium *T.II. Capitular. reg. Francor. c.VII. p.108.*

(3) *Ibid. c.VIII. p.110.*

(4) *Lib. De impie agentibus iis, qui monaſteria per dona ſive Præſulum, ſive Regum accipiunt, ac e monaſteriis lucra capiunt. Apud Cotelerium T.I. Monumentor. eccl. græcæ p.159. ſeqq.*

INTROD.

ſtati) donaſſero or a queſto, e or a quell'altro ſecolare i beni eccleſiaſtici, così ſcriſſe: „ Eſſendo tu uomo cor„ ruttibile, mortale, e di corta vita, oſi di dare a un „ altro uomo un monaſtero? . . . Chiunque dona, dona „ quello, che ha, non quello, che non ha. Or tu, „ ſe dici di donare ciò, che hai; e penſi, che ſieno tue „ le coſe di Dio, fai ancora Dio te ſteſſo . . . Se doni „ ciò, che non è tuo, dimmi che fai (1)„? Ma poichè ſi riſpondeva, che tali coſe, per una certa provvidenza, e utilità ſi commendavano a' ſecolari (2): „ Qual uomo „ dotato di ſenno, *egli dice*, chiamerà ciò . . . prov„ videnza, e utilità, e non piuttoſto traſgreſſione, „ diſobbedienza eſtrema, e pernicioſiſſima iniquità? .. „ Come può eſſere, e dirſi criſtiano chi profana le co„ ſe, ſieno quali ſi vogliano, dedicate, e conſacrate „ al noſtro Dio, e ſopraceleſte Re Criſto„? Nel tredicesimo ſecolo verſo l' anno 1260. Aleſſandro IV. dichiarò

(1) *Ibid. n.x. p.173.* ἄνθρωπος ὢν φθαρτὸς, καὶ θνητὸς, καὶ ἐφήμερος, τολμᾷς . . . ἀνθρώπῳ χαρίσασθαι; .. πᾶς ὁ δωρούμενος ὃ ἔχει δωρεῖται, οὐχ ὃ οὐκ ἔχει. σὺ δὲ εἰ μὲν ὃ ἔχεις χαρίζει ὃ ἔχεις, καὶ σὰ εἶναι τὰ τοῦ θεοῦ νομίζεις, ὁμόθεον σαυτὸν πεποίηκας .. εἰ δὲ οὐκ ἔχεις, τί πράττεις, λέξον;

(2) *Ibid. n.13. p.178.* τίς ἂν λογισμοῦ κύριος καλέσῃ . . . προμήθειαν, ἢ ὠφέλειαν . . . ἀλλ' οὐχὶ μᾶλλον παράβασιν, καὶ παρανομὴν, καὶ παρανομίαν ἐσχάτην, καὶ ὀλεθρίαν; .. ὁ τὰ τῷ ἐπουρανίῳ βασιλεῖ χριστῷ τῷ θεῷ ἡμῶν ἀνατεθεικὼς τὰ θεῖα, καὶ ἱερὰ πράγματα, οἷα δ' ἂν εἴη, . . . πῶς δύναται εἶναι, καὶ λέγεσθαι χρισταὶς;

chiarò contro quei *nonnullos alcuni* politici, che così allora operavano, come or pensa il nostro Ragionatore: *Non liceat* (agli aventi secolar potestà) *ecclesias ad distrahendum, vel alienandum, aut extra manum suam ponendum acquisita jam, vel quæ deinceps acquirent, aliquatenus coarctare* (1). INTROD.

Troppo mi diffonderei, se avessi a numerare tutti que' vescovi, e scrittori della chiesa, che si opposero alla opinione asserente la potestà de' Sovrani del secolo sulle facoltà ecclesiastiche, qualunque volta venne a qualcuno mente di riprodurla alla luce, e di rimetterla all' avventura. Basterà l' accennare, che avendola sostenuta i Wiclefisti, e gli Ussiti a fine di conciliarsi la benevolenza de' principi, furono da' nostri maggiori pubblicamente riprovati ne' sinodi anche generali. Tra gli articoli del Wiclefo condannati dal concilio di Costanza si legge il seguente, ch' è il sedicesimo: „ Domini temporales possunt ad arbitrium suum au„ ferre bona temporalia ab ecclesia possessionariis ha„ bitualiter delinquentibus, id est ex habitu, non so„ lum actu delinquentibus (2). „ Il motivo, per cui i Wiclefisti, e gli Ussiti così pensavano, era l'aver eglin creduto, che „ bona ecclesiastica sint subjecta Regi (3) „: e che

(1) *In* VI. *Decretal. Tit.* XXIII. *de immunitate eccles. cap.* I. *Quia nonnulli.*

(2) *Sess.* VIII. *Tom.* VIII. *p.*300. *Concilior. Edit. Paris. an.*1714.

(3) Jo. Hus *lib. De ablatione bonorum temporalium a clericis Tom.* I. *Opp. p.*148. *seq. Edit. Norimb. an.*1715. & Petrus Hussita apud Polemar. *Orat. de civili dominio Clericor. p.*1947. *seq. T.* VIII. *Concilior.*

INTROD.

e che *clerici ratione poſſeſsionum ſint obnoxii Regi*. E per verità, ſe il principe laico ha *pieniſſima ſovranità*, come dice il Ragionatore, ſu de'beni medeſimi; non veggo, perchè non poſsa toglierli, *poſſeſſionariis habitualiter delinquentibus*; particolarmente ſe mancano in coſe gravi. Ma il Pontefice Martino V. nella coſtituzione *Inter cunctas* (1) pubblicata *ſacro approbante concilio Conſtantienſi*, ci dà a divedere, che l'addotto articolo del Wiclefo fu riprovato dallo ſteſso concilio, perchè in eſso articolo ſi ſuppone, che al Signor temporale di *propria poteſtà* ſia lecito di torre in qualunque caſo le poſseſsioni, e i beni temporali della chieſa. Perciocchè tralle interrogazioni da farſi a' ſoſpetti di Wiclefiſmo, e Uſsiſmo, ſi trova pur la ſeguente: *Utrum credat, quod laicis ipſa ab eccleſiaſticis auferre POTESTATE PROPRIA NON LICEAT: immo, quod ſic AUFERENTES, tollentes, invadentes bona ipſa eccleſiaſtica, ſint tamquam SACRILEGI puniendi, etiamſi male viverent perſonæ eccleſiaſticæ* (2). Non diſcordano punto dal concilio di Coſtanza, e da Martino V. i due concilj di Londra degli anni 1382., e 1396.

Non vi mancarono de' novatori, che intorno a queſta materia dopo il Wiclefo, e gli Uſsiti, per facilitare l'introducimento degli eretici loro dogmi, a' ſimili inter-

(1) *Tom.* VIII. *Concilior. p.* 916.

(2) Vedi anche ciò, che ſcrive intorno al Concilio di Coſtanza l'autore *de la Réponſe aux lettres contre l'immunité des biens eccleſiaſtiques lettr.* IV. *p.* 71. *Ed. an.* 1750.

intereſsati ſentimenti ſi atteneſsero. Io ne paſso ſotto ſilenzio i nomi, a fine di non eſſere di noja per la proliſſità ai miei lettori. Riferirò ſolo quel che ſcriſse il P. Gretſero nel ſuo 1. *libro delle Conſiderazioni* (1). „ Ab Huſsi veſtiiis non recedunt hujus temporis hæretici, qui miniſtros eccleſiæ, eorumque facultates, peræque ac opifices manuarios politico magiſtratui ſubjiciunt, uſque adeo, ut initio ſui enthuſiaſmi, non modo quoad temporalia, ſed etiam quoad doctrinam, *chriſtiano magiſtratui*, ut loquuntur, ſe ſubdiderint, & bona eccleſiaſtica in fiſcum inferenda, miniſtriſque ſtipendia ex publico ærario perſolvenda cenſuerint. Cujus tamen liberalitatis hodiernos prædicantes pœnitet...& graviſsime conqueruntur, quam arcte, & contente a ſecularibus habeantur, quam indigne tractentur, quam tenuia, & hæc ipſa quam maligne perſolvantur ſalaria. Cælum & terram clamoribus implent ob rapacitatem ſecularium, & diſsipationem bonorum eccleſiaſticorum, & ob egeſtatem ſuam „. Baſta leggere l' opera di Adriano Saravia predicante Calviniſta Olandeſe intitolata, *De diverſis Evangelicorum Miniſtrorum gradibus* (2), per reſtarne pienamente perſuaſi. Il P. Gretſero ne apporta ivi alcuni ſquarci, da' quali ben ſi può ſcorgere, quali ſieno i trattamenti fatti a' miniſtri della falſa riforma da' lor magiſtrati, e quanto eſsi mini-

INTROD.

(1) *Lib.* I. *Conſiderat.* VI. *T.* VII. *Opp. p.* 453. *Ed. Ratisb. an.* 1736.
(2) *Lib.* II. & III. Vide etiam *Guſt. p.* 374.

INTROD.

miniſtri ſi pentano della facilità da loro uſata nel cedere al fiſco i beni della chieſa, che per altro non eran loro. A propoſito di ciò riferiremo pure in altro luogo le teſtimonianze degli ſteſsi ereſiarchi Lutero, e Calvino, e di molti de' lor ſeguaci.

Soggiugne quindi il Gretſero (1): *Ex his, quæ de novatoribus noſtri ſeculi retulimus, apparet, quo ſpiritu agantur, qui hoc tempore contra omnia jura divina, & humana, & contra Summi Paſtoris decretum.. bona eccleſiaſticorum magiſtratui civili ſubſternere tanto conatu ſtudent. Spiritus nimirum iſte lutherizat, & calvinizat.* Fa quindi egli menzione di Marſilio da Padova uomo di *dannata memoria*, come dice Gregorio XI. nel Breve diretto l'anno 1378. a Riccardo Re d' Inghilterra, e dipoi così proſegue a ſcrivere: „ Accedit & „ hoc ad laudem Marſilii, quod diſcipulum habet Wi„ clefum, quantum bone Deus virum!... Num hodie „ nullos Marſilius habet diſcipulos, & Wiclefus condi„ ſcipulos? Immo vero fratrem Paulum „ (ch' è uno de' Santi del noſtro (2) Ragionatore „ utrumque fratrem „ Fulgentium „ (uno de' quali Fulgenzj è pure aſcritto al cata-

(1) *Ivi p.*453.

(2) *Conferm. del Ragionamento p.*LXVIII. „ Io crederei, che F. Paolo „ IN CIELO, DOV'E', ne aveſſe con„ cepita indignazione contro di voi.„ In cielo? Intanto al celebre paſſo di Monſignor Boſſuet da noi recato nel primo Tomo di queſt' opera *Avver. tim. pag.* V. *not.* I., eſtratto dal num. CIX. del VII. libro della Storia *delle*

catalogo de'Beati dal Ragionatore (1) medeſimo) „ Mar-
„ ſilium novum, ſed ex Neapoli, & alios, præſertim
„ F. Antonium Capellum, cujus Marſilianum ſcriptum
„ he-

delle Variazioni delle chieſe proteſtanti, nel qual num.CIX. egli fa il carattere di queſto Santo di nuova ſtampa, ſoggiungeremo quì ciò, ch' egli ne dice anche al fine del num.CX., dove riſtrigne in poche parole lo ſteſſo carattere, dicendo di Fra Paolo, che „ ſous un froc il cachoit un cœur „ Calviniſte, & il travailloit ſourde- „ ment a décrediter la Meſſe, qu' il „ diſoit tous les jours „. Ma queſti paſſi medeſimi, che ſi leggono nel luogo citato della Storia *delle Variazioni* in tutte l'edizioni fattene in lingua franceſe, cioè nella prima di Parigi del 1688., nell' altra di Parigi del 1749. *Tom.*III. *Opp.*, e in quella dell'Albrizzi pur in franceſe fatta in Venezia colla data di Argentina nel 1738. *Tom.*III. *Opp.*, queſti paſſi medeſimi, io dico, ſono ſtati ſoppreſſo l'uno, e mozzato l'altro nelle edizioni della medeſima *Storia delle Variazioni* traddotta in lingua italiana, fatte in Venezia, e in Padova, eſſendovi ſtato omeſſo a bella poſta, e ſaltato di pianta tutto il num.CIX., e nel n.CX. invece del nome di Fra Paolo, poſto in ſuo luogo N.N., ſicchè i lettori non ſapeſſero di chi vi ſi parlaſſe. Evvi però tra la prima dell'edizioni italiane fatta in Padova del 1721., e l'ultima fatta l'anno 1764. in Venezia, queſta differenza, che in quella danno qualche indizio dell' alterazione del teſto originale i numeri ſteſſi poſti al margine, al num. CVIII. ſuccedendo immediatamente il CXI., e perciò ſcorgendoſi mancare i numeri CIX., e CX.; laddove in quella del 1764. con franchezza maggiore ſono ſtati tolti anche queſti indizj di alterazione, affinchè i lettori non ſe ne poteſſero avvedere, e mutati i numeri dell'originale, il CX. in CIX., il CXI. in CX. &c.; dond'è avvenuto, che il libro VII., il quale fu terminato dall' autore col num. CXIV., nella edizione ſteſſa del 1764. finiſce al num. CXIII. Trattanto all' ombra di tali edizioni, che, perchè italiane, girano per le mani di tutti, ſi ſeguita a celebrare il nome di Fra Paolo, e a rimettere in campo come cattoliche le ſue dottrine, e come ſe queſto non baſtaſſe, a mettere lui ſteſſo in cielo; e così il popolo, che inorridirebbe a ravviſare Fra Paolo nel ſembiante, in cui lo dipinſe il Boſſuet, reſta ingannato dall' impoſtura.

(1) *Ivi p.* XXXIII. „ *F. Fulgenzio* „ *dal cielo* ſi burla delle voſtre ſpie- „ gazioni. „ Avrà due buoni avvocati il Ragionatore, F. Paolo, e F. Fulgenzio, uno per la rabbia, e l' altro per la burla.

INTROD.

„ heſterno die, hoc eſt Januarii an. 1607. ad manus „ meas pervenit, qui totus ex *Pacificatore* damnati „ Marſilii contextus videtur. A cap. v. uſque ad xxviii. „ omnia vel ex Marſilio, vel ex hæreticis hujus æta„ tis deſumta ſunt, vel, ſi auctor hic fortaſſis nec „ Marſilium, ut ipſe teſtatur fol. 151. ſui libri, nec „ hæreticos legit, omnia tamen cum Marſilio, & hæ„ reticis concordant, ut lib. 2. & 3. planum fiet. „

Dopo il Capello, e gli altri qui mentovati dal Gretſero, andò a poco a poco creſcendo il numero degl' impugnatori del diritto eccleſiaſtico intorno a queſto punto. Saremmo nojoſi a' noſtri lettori ſe voleſſimo deſcriverne il catalogo. Fra queſti dobbiam numerare Gaſparo Schmid, il quale, finchè viſſe, non ebbe il coraggio di pubblicare la ſua Problematica diſcuſſione intorno alla legge dell'amortizazione, che per qualche tempo dopo la di lui morte l'anno 1695. fu ſtampata ſenza l'approvazione dell'Ordinario, contro i decreti de' concilj di Laterano, e di Trento, e contro l' uſo de' cattolici paeſi della Germania (1). Avrà pure luogo tra' medeſimi l' anonimo autore dell' opuſcolo intitolato *Lettres*, con di ſotto un paſso di Seneca, che incomincia, *Ne repugnate*, il qual opuſcolo comparve prima alla luce colla falſa data di Londra an. 1750. e benchè ſia ſtato ſoppreſſo per

(1) Vedi Agoſtino Michel *Diſcuſſ. legem amortizationis. Introduct. p. 4. theolog. jurid. diſcuſſionis immerito ſeq. Ed. Rem. an. 1699. aſſertæ problematicæ ad decantatam*

per un arreſto dal conſiglio del Re Criſtianiſſimo pubblicato il dì primo di Giugno dello ſteſſo anno ; fu nientedimeno riſtampato l' anno medeſimo colla falſa data di Amſterdam. L'Autore nella II. lettera (*pag.* 95. della ſeconda edizione) ſoſtiene le ſteſſe dottrine del Ragionatore. Di parecchi altri ſcrittori di tal calibro avremo noi l'occaſione di parlare a ſuo luogo opportunamente. Varj ne numera il P. Guſi dotto Monaco Benedettino nella prefazione, o *Ragione* dell' opera da lui intitolata: *Demonſtratio jurium ſtatus eccleſiaſtici* (*della edizione dell'anno* 1767.): e gli opuſcoli di alcuni altri riferiſce, e approva, e loda il Signor Senatore Filippo Adami nella *Raccolta di leggi, e ſtatuti ſu i poſſeſſi, e acquiſti delle mani morte, con varie Diſſertazioni di celebri Autori*, ſtampata *in Venezia l'anno ſteſſo* 1767. Non vi ha però fra queſti autori chi nella inſolenza, e mala fede, e franchezza di aſſerire falſità manifeſte, ed erronee propoſizioni abbia ſuperato lo ſcrittore del libro intitolato: *Oſſervazioni ſulla carta di Roma &c.* ſtampate *in Napoli* l'anno 1768. INTROD.

V. Ma poichè le ragioni di coſtoro tutte ſi poſſono ridurre a quattro claſſi, in altrettanti capi noi le impugneremo. Nel primo comprenderemo gli argumenti, che eſſi dalle ſacre lettere; nel ſecondo quelli, che dalla ſtoria; nel terzo i molti, che dalle dottrine, e da' decreti de' Padri, e de' Paſtori, e Dottori della chieſa; e nel quarto i principali, che da varie leggi degl' Imperatori preten- *Diviſione di queſto ſecondo libro.*

INTROD.

pretendono di avere legittimamente dedotti; e dimoſtreremo, da quali fonti gli abbiano eglino attinti, con qual fede riportati, e quanto ſieno inſuſſiſtenti, e vani, e fallacemente propoſti, e ripugnanti a' teſti, ſu' quali ſi ſpaccian fondati, e alle manifeſte autorità delle ſacre Scritture, e de' Padri, e de' Concilj, vale a dire delle divine tradizioni. Seguendo quindi il metodo da noi tenuto nel primo libro di queſt' opera, confermeremo nel quinto capitolo brevemente la comune ortodoſſa ſentenza, che per diritto non ſolamente umano, ma eziandio divino, e libero, e non impedibile da qualunque poteſtà ſecolare la chieſa poſſa acquiſtare, e poſſedere beni temporali, anche ſtabili. Non potendomi però riuſcire per la moltiplicità degli ſtrani argumenti degli Avverſarj, i quali pretendono di aver vinto, ſe non ſi riſponde a quanto è loro ſaltato in capo; non potendomi, dico, riuſcire di comprendere il tutto in un ſol volumetto; mi converrà di dividere queſto libro in due parti; la prima delle quali conterrà i due primi; e l'altra il rimanente de' mentovati capitoli. Non dubito punto, che alcuni non ſieno per diſapprovare l'eſſermi io tanto dilungato nel trattar queſto punto in un tempo, in cui ſi preſume di ſaper molto, ma ſi vuol legger pochiſſimo. Per altro ſe ciò è colpa, poſſo dire, ch'ella non è mia, che ſono ſtato obbligato, ma degli avverſarj, che mi hanno obbligato a diffonderimi. Quantunque io credo, che a ragione abbia ſcritto Plinio il minore, che „ cuſtodien-

„ da

„ da ſit brevitas, ſi cauſſa permittat: alioquin præva-
„ ricatio eſt tranſire dicenda; prævaricatio etiam cur-
„ ſim, & breviter attingere, quæ ſint inculcanda, in-
„ figenda, repetenda. Nam pleriſque longiore tractu
„ vis quædam, & pondus accedit. „ *Lib.* I. *ep.* XX. *n.* 2.

CAPO I.

Come vanamente ſi ſtudino gli Avverſarj di dedurre dalle ſacre lettere, che non per altro diritto gli eccleſiaſtici, e le chieſe acquiſtino, e poſſeggano beni terreni, che per conceſſione de' Sovrani del ſecolo.

Dividerò queſto capo in tre paragrafi, nel primo de' quali confuterò gli argumenti, che i noſtri contradittori pretendono di fondare ſulle ſacre ſcritture del vecchio Teſtamento: nel ſecondo le ragioni, ch'eglino procurano di dedurre dalla ſtoria evangelica: e nel terzo le rifleſſioni da loro fatte ſugli Atti, e ſull' Epiſtole de' Santi Apoſtoli.

§. I.

I. *Dall' ordine di Mosè, che per la ſtruttura del tabernacolo non ſi offeriſſe più altro, perchè l' offerte già fatte*

CAP. I.

fatte erano ſoprabbondanti. II. *Non poſſono gli avverſarj ritrarre nulla a vantaggio della loro cauſa.* III. *Mosè diede un tal ordine non come principe temporale, ma come gran ſacerdote, e profeta, e interprete della legge di Dio.*

Dall' ordine di Mosè, che per la ſtruttura del tabernacolo non ſi offeriſſe più altro

I. OPpongon eglino adunque in primo luogo l'eſempio di Mosè. „ E' certo, *dicono*, che in „ niun tempo mai il Sacerdozio, e l'Impero così ben „ in armonia andarono, quanto in tempo de' due fra- „ telli Mosè, ed Aronne; eppure quando ſi oſſervò, „ che le oblazioni già fatte baſtavano per le fabbriche „ del Santuario, non già Aronne, come ſommo Sacer- „ dote; ma Mosè, qual principe, e miniſtro tempo- „ rale de popolo di Dio, proibì, che per tal uopo „ ſi faceſſero più oblazioni (1). „ Citano il XXXVI. capo

(1) Così l'Autore del Libello intitolato *Memorie pel ceto de' ſecolari della città di Molfetta &c.* (*c.* 1. §. 2.) ſtampato in Napoli l'anno 1765. e celebrato per *dotto* dal Senator Adami *l. c. p.* 18. e dal noſtro Ragionatore in più luoghi. Non altrimenti ſcrive l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma* (*carte* per diſprezzo chiama egli le lettere dell' Apoſtolica Sede, non oſtante che Gesù Criſto abbia detto a' ſuoi Apoſtoli, e in ſequela a' lor ſucceſſori: *qui vos audit me audit; qui vos ſpernit, me ſpernit*) *col titolo Litteræ in forma Brevis &c.* della finta edizione di *Coſmopoli* dell' *anno* 1768. „ Si rinviene nell' „ Eſodo, *egli dice*, che il popolo „ d' Iſdraello, offerendo più di quel, „ ch' era neceſſario alla coſtruzione del „ tabernacolo, Mosè con una ſua „ legge pubblicata a ſuono di trom- „ ba, ordinò, che nulla più ſi offe- „ riſſe „. Apporta quindi il teſto della Scrittura, e ſoggiugne: „ Su queſto „ paſſo delle divine Scritture più co- „ ſe al noſtro propoſito poſſono ri- „ fletterſi. L'una, che ſi vietò il ſu- „ per-

capo del ſacro libro dell' *Eſodo*, ma non ſeguono, che lo ſpirito del finto cattolico F. Paolo Sarpi (1), e del manifeſto proteſtante Ermanno Conringio, e di parecchi altri ſomiglianti a coſtui nello ſconvolgere, e trarre a ſenſi alieni da' divini inſegnamenti i teſti delle ſacre Scritture.

II. Ma ſappiano, che quando anche Mosè come principe ſecolare aveſſe così ordinato, non gioverebbe tuttavolta la ordinazione di lui alla lor cauſa; non eſſendo ſtato, ſecondo S. Tommaſo, il ſacerdozio nel vecchio teſtamento sì ſublime, nè sì libero, com' è nel nuovo (2).

Non poſſono gli Avverſarj ritrarre nulla a favor della loro cauſa.

III. Da qual luogo poi delle ſacre lettere, o da qual

Mosè diede un tal ordine non come Principe temporale, ma come gran Sacerdote, Profeta &c.

„ perfluo delle offerte, ancorchè foſ-
„ ſero dirette immediatamente al cul-
„ to di Dio per ornamento del taber-
„ nacolo; e quindi è giuſto, che s'im-
„ pediſcano i nuovi acquiſti agli ec-
„ cleſiaſtici. L'altra, che la legge del
„ divieto non fu fatta da Aronne ſom-
„ mo Sacerdote, ma dal ſupremo di-
„ rettore, e legislatore Mosè; nè
„ Aronne ſe ne dolſe, perchè ben egli
„ ſapeva, che a Mosè, non a lui era
„ ſtata da Dio commeſſa la cura di
„ quel popolo; ſiccome da Dio alla
„ poteſtà ſecolare de' Sovrani è ſtata
„ commeſſa la cura de' proprj ſtati,
„ e non al Sacerdozio. L'ultima ri-
„ fleſſione da farſi è ſulla pronta ob-
„ bedienza di quel popolo, *ſicque*
„ *ceſſatum eſt &c.* non oſtante, che
„ appariſſe deſtruttivo della libertà, e
„ della pietà di chi volontariamente
„ offeriva „.

(1) F. Paolo *Conſiderazioni p.* 123. *Tom.* I. *Edit. Helmſtad.*

(2) S. Agoſt. *lib.* XVII. *de Civ. Dei cap.* IV. *p.* 347. *T.* VII. *Opp. Edit. Antuerp. an.* 1700. „ Sacerdotium, re-
„ gnumque mutatum eſt per ſacerdo-
„ tem, eumdemque regem novum,
„ ac ſempiternum, qui eſt Chriſtus
„ Jeſus „. E S. Tommaſo d'Aquino nel I. *lib. de Regimine principum*, ch' è indubitatamente ſuo, *cap.* XIV. *p.* 311. *Edit. an.* 1741. „ Quia in veteri lege
„ promittebantur bona terrena non a
„ dæmonibus, ſed a Deo vero, reli-
„ gioſo populo exhibenda, inde & in le-
„ ge veteri Sacerdotes Regibus leguntur
„ fuiſſe ſubjecti. Sed in nova lege eſt
„ ſacerdotium altius, per quod homi-
„ nes

CAP. I.

qual Santo Padre han eglino appreſo, che Mosè, qual miniſtro, o principe temporale abbia ciò comandato, o ſu di ciò abbia ſtabilito una legge (1)?

Noi abbiamo da' ſanti Padri, e dalle ſacre lettere, che Mosè non ſolamente fu principe temporale, ma gran Sacerdote (2) ancora, e interprete delle divine leggi, e gran profeta, a cui *ore ad os* parlava il Signore.

„ nes trahuntur ad bona cæleſtia: un-
„ de in lege Chriſti Reges debent Sa-
„ cerdotibus eſſe ſubjecti „. Vedi ciò, che ſcrive lo ſteſſo Santo II. *Sententiar. Diſtinct. ult. in Expoſit. litteræ*, e il noſtro *primo lib. pag.* 226. *not.*1. *e pag.*229. *ſeq.*

(1) *Mosè con una ſua legge*. Così ſcrive l'Autore *delle Oſſervazioni ſulla carta di Roma*. Un temporario particolare provvedimento dato in una occorrenza non ſi dee numerare tralle leggi. Tale fu quell'ordine di Mosè. In fatti dove trova egli, che queſto gran Profeta abbia ſtabilito in generale, che pel tabernacolo, o almeno per gli acconcimi del tabernacolo nulla più ne' futuri tempi ſi offeriſſe? O gl' inſigni Giuriſconſulti, che può vantare il noſtro ſecolo illuminato! Aggiugne egli, che ſi vietò da Mosè il ſuperfluo delle offerte. Dal ſacro teſto però ſi ſcorge, che ſi ordinò, che non altro di più a quel fine ſi offeriſſe, *eo quod oblata ſufficerent, & SUPERABUNDARENT*. Ma non è l'Autore ſteſſo miglior dialettico, che giuriſconſulto; poichè così conchiude. *Quindi è giuſto, che s'impediſcano i nuovi acquiſti agli eccleſiaſtici*. Da un ordine riguardante un particolar fine, e dato in una tal congiuntura, ricava egli una concluſion generale. Ordinò forſe Mosè, che nulla più acquiſtaſſero i Leviti, o niun fondo ſi offeriſſe al Signore, e al diritto de' Sacerdoti apparteneſſe; ovvero comandò, che i Leviti non faceſſero verun acquiſto ne' tempi avvenire? No certamente; anzi promulgò la legge del Signore, per cui ſi ſtabiliſce tutto l'oppoſto, come abbiam provato nel I. libro *pag.* 158. *ſeq.* La conſeguenza unica, che dall'arrecato teſto poteva egli ritrarre, è queſta, che quando le offerte fatte da' fedeli per un fine, ſieno ſufficienti, e ſoprabbondanti pel fine medeſimo; ſia giuſto, che s'intimi a' fedeli medeſimi da quello, a cui ſpetta, che a tal fine non offrano altro; ma non già, che non offran più nulla per qualunque altro fine.

(2) S. Agoſtino nella *q.* XXIII. *in Leviticum n.*II. *p.*373. *ſeq. Tom.*III. *P.*I. „ Pſalmus ille ubi dictum eſt, „ *Moy-*

gnore. Or mi ſi dia un Sovrano, che ſia tale, qual egli fu realmente, che noi ne ammetteremo in queſto ge-

 nere

„ *Moyſes, & Aaron in Sacerdotibus* „ *ejus*, aufert dubitationem, quod „ Sacerdos fuerit & Moyſes „. E nella *Enarraz. al Salmo* XCVIII. *n.*10. *p.*800. *Tom.*IV. „ Aaron frater ipſius „ (Moſis) fuit, QUEM ORDINA- „ VIT ETIAM SACERDOTEM. „ Et ibi quidem non videtur Sacer- „ dos eſſe, niſi Aaron. Aperte enim „ in illis litteris Aaron nominatur Sa- „ cerdos Dei; de Moſe non ibi dici- „ tur, quod Sacerdos erat. SED SI „ HOC NON ERAT, QUID E- „ RAT? NUMQUID MAJOR SA- „ CERDOTE ESSE POTERAT? „ Exprimit Pſalmus iſte, quia & ipſe „ Sacerdos erat. Ergo erant illi Do- „ mini Sacerdotes „. San Gregorio Nazianzeno nella Orazione VI. *p.*137. *Edit. Colon. an.*1690. dice, che Moſè, e Aronne „ non minus pietate, „ quam corporibus fratres, vel potius „ ille quidem Pharaonis Deus, καὶ „ τοῦ Ἰσραὴλ προστάτης, καὶ νο- „ μοθέτης, καὶ θείων μυστηρίων „ ἐπόπτης, καὶ μυσταγωγὸς.. „ ἱερεὺς δὲ ὁμοίως ἀμφότεροι. Μω- „ σῆς γὰρ, φησι, καὶ Ἀαρὼν τοῖς „ ἱερεῦσιν αὐτοῦ. ὁ μὲν ἄρχων „ ἀρχόντων, καὶ ἱερεὺς ἱερέων... „ ὁ δὲ μετ' ἐκεῖνον μὲν εὐθὺς, „ πολὺ δὲ πρὸ τῶν ἄλλων ἀξίᾳ;

„ ET ANTISTES ISRAELIS, ET „ LEGIFER, ET DIVINORUM „ MYSTERIORUM SPECTATOR, „ ET MYSTAGOGUS... SACER- „ DOTES AUTEM ÆQUE AM- „ BO. *Moſes* enim, inquit, *& Aa-* „ *ron inter Sacerdotes ejus*. ILLE „ QUIDEM *princeps principum*, ET „ SACERDOS SACERDOTUM... „ hic STATIM POST ILLUM, „ ALIOS AUTEM DIGNITATE „ PRÆCEDENS „. Vedi S. Iſidoro Peluſiota *lib.*II. *Ep.*LXX. *p.*105. *Edit. Venetæ an.*1745., e S. Girolamo nel *l.*I. *contra Jovinian. p.*162. *T.*IV. *P.*II. *Edit. Pariſ. an.*1706. Che nelle ſacre Scritture per tale ci venga rappreſentato Mosè, qual è ſtato da noi deſcritto, non ſolamente lo atteſtano i ſuddetti Padri, e anche S. Ireneo, Tertulliano, Origene, Euſebio, S. Ciriilo Geroſolimitano, S. Atanaſio, S. Ilario &c., e Filone Giudeo nel III. libro della vita di quel Profeta *p.*616. *della Ediz. di Francfort. dell' an.*1691. dove ſcrive: τοιαύτη δὲ ἡ τελευτὴ τοῦ βασιλέως, καὶ νομοθέτου, καὶ ἀρχιερέως, καὶ προφήτου μωϋσέως, ὡς διὰ τῶν ἱερῶν γραμμάτων μεμαθήκαμεν: *TALE fu la fine del RE, e LEGISLATORE, e PRINCIPE de' SACERDOTI,*

e PRO-

CAP. I.

nere le ordinazioni. Ma come ſi proverà egli, che tali ordinazioni da lui procedeſſero non come da gran Sacerdote, e Profeta &c. ma come da Principe ſecolare? Noi leggiamo nel capo xxxv. dello ſteſſo libro dell' Eſodo, il qual capo precede il citato dagli Avverſarj, che queſto era *ſermo*, *quem* PRÆCEPIT DOMINVS DICENS, *Separate apud vos primitias Domino, omnis voluntarius, & prono animo offerat eas Domino, aurum, argentum, & æs &c.* Fu queſto pertanto un ordine poſitivo del Signore. Or come potea egli Mosè, qual principe ſecolare, entrare negli arcani dell'Altiſſimo, e farla da interprete, e diſporre, che nulla più a tal fine ſi offeriſſe? Non iſcriſſe per avventura egli nel diciaſſetteſimo capo del Deuteronomio, che *ſi difficile, & ambiguum apud te judicium eſſe perſpexeris inter ſanguinem, & ſanguinem, cauſam, & cauſam, lepram, & lepram, & judicum intra portas tuas videris verba variari, ſurge, & aſcende ad locum, quem elegerit Dominus Deus tuus, venieſque ad Sacerdotes Levitici generis, quæreſque ab eis, qui indicabunt tibi judicii veritatem; & FACIES QUODCUMQUE DIXE-*

e PROFETA *Mosè, come* vien *rammemorato per le* SACRE SCRITTURE; ma coſta eziandio patentemente dal luogo del Salmo, *Moyſes, & Aaron in Sacerdotibus ejus*, e inoltre dal XXVIII. capo dell' Eſodo *v.* 41. e *cap.* XXIX. *v.* 1. *ſeqq.* coſta, che Mosè conſacrò Aronne, e i figliuoli di lui, e ſacrificò &c. le quali coſe tutte manifeſtamente dimoſtrano, ch' egli era gran Sscerdote. Quanto all' eſſer egli ſtato Profeta, e interprete de' divini comandamenti, egli è manifeſto dalle Scritture non ſolo del vecchio, ma anche del nuovo Teſtamento.

XERINT, QUI PRÆSUNT LOCO, QUEM ELEGERIT DOMINUS, & docuerint te juxta legem ejus; ſequeriſque ſententiam eorum, nec declinabis ad dexteram, neque ad ſiniſtram: QUI AUTEM SUPERBIERIT, NOLENS OBEDIRE SACERDOTIS IMPERIO, QUI EO TEMPORE MINISTRAT DOMINO DEO TUO, & decreto judicis, morietur homo ille. Eſſendo adunque ſtato proprio, ſpecialmente del ſommo Sacerdote (ſecondo che ſcriſſe lo ſteſſo Mosè) d'indicare la verità del giudizio, e d'inſegnare ſecondo la legge, e di eſſere aſcoltato in guiſa, che chiunque inſuperbitoſi non obbediva all' impero di lui, era reo di morte: e avendo lo ſteſſo Mosè interpetrato, come abbiam veduto, l'ordine del Signore, riguardante le offerte; e perciò avendo intimato al popolo, che ceſſaſſe di offerire; biſognerà dire, che ciò abbia egli fatto in quanto era gran Sacerdote. „ Labia enim Sacerdotis „ (*come leggiamo preſſo Malachia* (1) *Profeta*) cuſto- „ dient ſcientiam, & legem requirent ex ore ejus, „ quia Angelus Domini exercituum eſt „.

CAP. I.

Non altrimenti ha parlato Gesù Signor noſtro de' paſtori delle chieſe, e ſpecialmente di S. Pietro, e perciò anche de' ſucceſſori di queſto, ne' quali certamente ogni cattolico dee riconoſcere la ragione di capo viſibile

(1) *Cap.* II. *v.* 7. Vedi il *Preloquio* alla dotta opera intitolata *Vindiciæ juris Eccleſiaſtici, ſive Animadverſiones in Hiſtoriam Juris pullici politici civilis eccleſiaſtici ab Anonymo Scriptore in lucem editam, auctore Michaele Caſalis. Edit. Rom. an.* 1759. *pag.* 9. *ſeqq.*

CAP. I.

di tutta la chiesa. A' discepoli, e in conseguenza a' successori loro disse, *chi vi ascolta, ascolta me, e chiunque vi disprezza, disprezza me stesso* (1): e S. Paolo da lui dichiarato Vaso di elezione, e Dottor delle genti scrisse a' fedeli, *obedite præpositis vestris, & subjacete eis; ipsi enim pervigilant quasi rationem pro animabus vestris reddituri* (2): e a' Presidenti della chiesa (3), *attendite vobis, & universo gregi, in quo vos SPIRITUS SANCTUS POSUIT EPISCOPOS REGERE ECCLESIAM DEI, quam acquisivit sanguine suo*. Inoltre Gesù nostro Redentore disse a S. Pietro (4), *Simon Simon, ecce Satanas expetivit vos, ut cribraret sicut triticum; ego autem rogavi pro te, ut non deficiat fides tua; & tu aliquando conversus confirma fratres tuos*: e (5) *pasce agnos meos . . . pasce oves meas*: e *tu es Petrus, & super hanc petram ædificabo ecclesiam meam &c.* Costituì egli pertanto capo, e maestro, e dottore di tutti i suoi fedeli, vale a dire di tutta la sua chiesa S. Pietro. Che poi una tale autorità sia trasfusa ne' successori di quell'Apostolo, non vi ha chi il possa mettere in controversia, senza rinnegare il cattolicismo (7). Ma che? Tutto l'ordine si vede ora sconvolto. I piedi la vogliono fare da capo, i discepoli da precettori, i laici da sacerdo-

(1) *Lucæ* x. *v.*16.
(2) *Epist. ad Hebræos c.*xiii.*v.*17.
(3) *Actor. Apost. c.*xx. *v.*18.
(4) *Lucæ c.*xxii. *v.*31. *seqq.*
(5) *Joh. c.*xxi. *v.*15. *seqq.*
(6) *Matth. c.*xvi. *v.*18. *seqq.*
(7) I Montanisti negarono questa verità. Vedasi Tertulliano loro seguace *lib. de Pudicitia cap.*xxi. *p.*574. *Edit. Venetæ an.*1744.

cerdoti, i giuriſconſulti, o piuttoſto gli ſtortileggi da maeſtri in divinità, e a tanto ſi avanzano, che preſumono d'inſegnare al paſtor principale coſtituito dottore di tutti i fedeli da Gesù Criſto. „ Summo Sacerdoti ſua munia tri- „ buta ſunt (dicea S. Clemente Romano diſcepolo di S. Pietro) „ & Sacerdotibus locus proprius præſtitutus „ eſt, Levitis quoque ſua miniſteria incumbunt, homo „ laicus τοῖς λαικοῖς προσπάγμασιν δέδεται *laicis præceptis* „ *conſtringitur* (1). „ Aggiugnea, che in un eſercito non tutti ſono prefetti, nè tribuni, nè centurioni, ma che ognuno ἐν τῷ ἰδίῳ τάγματι τὰ ἐπιτασσόμενα ὑπὸ τοῦ βασιλέως, καὶ τῶν ἡγουμένων ἐπιτελεῖ *nel proprio ORDINE fa le coſe comandate dal Re, e da' capitani*: che così dee farſi nella chieſa di Dio, talchè il capo faccia da capo, e le braccia da braccia, e i piedi da piedi, e coſpirin tutti alla conſervazione del corpo: che ſe qualcuno ha ricuſato di ſoggettarſi a' preſidenti della chieſa, flettendo le ginocchia del ſuo cuore impari a eſſere ſoggetto, e a deporre τὴν ἀλαζονείαν, καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης αὐθάδειαν *l'arrogante, e ſuperba jattanza della lingua* (2). Non pertanto ſollevanſi giornalmente contro de' Paſtori, anzi contro il primo viſibil Capo della Chieſa certi ſaccentelli, che vedendo di non eſſere riuſciti nella giuriſprudenza, che hanno finora profeſſata, ſi luſingano di potere, ſcrivendo ſulle materie eccleſiaſtiche, apparire

(1) *Epiſt. ad Corinth.* 1. *num.* 40. *Tom.* 1. *Edit. Pariſ. an.* 1721. *pag.* 28. *Epiſtolar. Romanor. Pontif.* (2) *Ibid. n.* 57. *p.* 37.

CAP. I.

uomini di *ſpirito* ; e non ſolamente pretendono d' inſegnare alla cattedra principale , onde è nata la ſacerdotale unità , obbiettandole per lo più le maſſime de' Grozj , de' Pufendorfj , de' Boehmeri , e di altri manifeſti eretici ; ma s'innoltrano fino a deridere ciò , ch' ella e opera , e inſegna intorno alla dottrina riguardante il dogma , e i coſtumi . Aggiugne però S. Clemente : ἄφρονες , καὶ ἄσυνετοι, καὶ μωροὶ, καὶ ἀπαιδεύτοι χλευάζουσιν ἡμᾶς , καὶ μυκτηρίζουσιν ἑαυτοὺς βουλόμενοι ἐπαίρεσθαι τῆς διανοίας αὐτῶν : *Gli ſtolti, gl' inſipienti, gli ſcemi, e gl' imperiti ci deridono, e ſi fanno beffe di noi volendo ſollevare ſe ſteſſi co' lor penſieri.*

Torno all' Autore ſuddetto . Oſſerva egli , che Aronne non ſi lamentò di Mosè . Ma che ne ricava ? Forſe che Mosè abbia in quella occaſione operato da principe ſecolare ? E che ? Si lamentò Aronne per avventura di Mosè , allorchè queſti offerì l' incenſo , come abbiamo nel quaranteſimo capo dello ſteſſo ſacro libro dell' Eſodo (1) ? Nò certamente . Ozia Re volle tentare la ſteſſa coſa (2) : „ ſtatimque ingreſ- „ ſus poſt eum Azarias Sacerdos , & cum eo Sacerdo- „ tes Domini octoginta viri fortiſſimi , atque dixerunt, „ non eſt tui officii , Ozia , ut adoleas incenſum Domi- „ no , ſed Sacerdotum &c. „. Dal non aver adunque reſiſtito talvolta Aronne a Mosè non ſolamente non ſi prova , che queſti abbia operato da principe ſecolare , ma

(1) *v.25. Et adolevit* (Moſes) *ſuper eo* (altari aureo) *incenſum aromatum .*
(2) *2. Paralip. c.XXVI. v.17. ſeqq.*

ma ſi prova anzi ch'egli ſia ſtato, e abbia operato da Sacerdote. Ma gli Avverſarj noſtri non leggono le Scritture, e tuttavolta intorno alle Scritture ci vogliono fare i maeſtri, fondandoſi ſulle falſe oſſervazioni degli acattolici, e non curandoſi di ſapere, o diſſimulando le riſpoſte de' noſtri. Iddio gl' illumini. CAP. I.

§. II.

I. *Degli argumenti, che gli Avverſarj pretendono di ricavare dalla ſtoria evangelica.* II. *Primo loro argumento dedotto dall'aver Gesù Criſto, come egli dicono, laſciati ſenza poſſeſſo, e ſenza dominio i ſuoi miniſtri, e la ſua chieſa.* III. *Aſſurdi, che ſeguono da un sì fatto argumento.* IV. *Secondo argumento ricavato da non sò quali ammaeſtramenti preteſi evangelici, che a' principi del ſecolo appartenga il porre argine agli acquiſti delle chieſe.* V. *Il Ragionatore nel proporre queſta ſua ragione inſulta a' chierici, e a' monaci, come per l'appunto inſultarono loro i gentili capitali nemici del criſtianeſimo, e gli eretici, che eſtremamente odiavano il cattoliciſmo.* VI. *Mala fede dello ſteſſo Ragionatore.* VII. *Nè dalla ſtoria evangelica, nè da altri libri ſacri può mai egli dedurre, che a' principi ſecolari ſpetti di porre argine agli acquiſti eccleſiaſtici, o di ſcemare ciò, che le chieſe poſſeggono, ancorchè gli eccleſiaſtici ſe ne abuſino; anzi dal van-*

CAP. I.

vangelo, e da' libri de' Padri ſi ricava tutto l'oppoſto. VIII. *Inſuſſiſtenza della interpretazione data da lui al teſto evangelico*, dignus eſt operarius mercede ſua. IX. *Inſolenti, e vane riſpoſte da lui medeſimo date all' argumento preſo dalla conſacrazione de' beni offerti a Dio.*

Degli argomenti, che gli Avverſarj pretendono di ricavare dalla Storia Evangelica.

I. NElla *Confermazione del Ragionamento* dopo di aver impoſto il Ragionatore al ſuo Avverſario, ch'ei ſi vergognava (1) di eſporre, da qual fonte vorrebbe derivato il diritto nelle chieſe di poſſedere de' fondi; e dopo di averlo oltraggioſamente trattato (2), dice, ch'ei ha laſciato in dubbio una verità *luminoſa* (3). Ma nè poſſo io immaginarmi perchè ſi aveſſe l'Avverſario ſteſſo di lui a vergognare di un ſentimento ſoſtenuto da' paſtori delle chieſe, e dalla piena degli ſcrittori cattolici (4) uniti col Capo, e Paſtore, e Mae-

(1) *Lett.* II. *p.* LXXVI.

(2) *Ivi p.* LXXIII.

(3) *Ivi pag.* LXXVI.

(4) Vedi il libro intitolato: *Sacri Apoſtolici Auditorii Aſſertio eccleſiaſticæ libertatis adverſus ejus impugnatores: Edit. Rom. an.* 1607. *p.* 34. dove ſi legge, che „ notum eſt, de „ jure DIVINO, & jure humano ca„ nonico, & civili, eccleſiis, & ec„ cleſiaſticis perſonis liberam compete„ re facultatem rerum dominia acqui„ rendi; quæ privilegia obſervavit „ S. Raymundus de Pennafort in *Sum*„ *ma de Pœnitentia lib.* I. *Tit. de* „ *Immunit. Eccleſ.* III. *v. & ſic ha*„ *bent privilegia multa in acquiren*„ *do*. „ Leggi ciò, che ivi, e nella *pag.* 37. 39. 55. *ſeq* e 63. ſeguitano a ſcrivere gli ſteſſi Auditori di Rota. Potrei citare un' infinità di altri Scrittori cattolici, che alla ſteſſa dottrina ſi attengono. De' più moderni ſi vegga il libro del P. D. Veremondo Guſt Mona-

Maeſtro univerſale (1) dato loro da Gesù Criſto (2), ſe non vogliam dire, deſiderarſi dal Ragionatore ſuddetto, che come ora le mode, così giornalmente ſi abbia a mutare dottrina; nè veggo qual ſia quella verità luminoſa, laſciata dubbioſa dal ſuo impugnatore. Sò, che il Ragionatore medeſimo ſcrive nel luogo citato della ſua Confermazione, che *il poſſeſſo, e il dominio de' beni temporali non ſia derivato ne' chierici per iſtituzione di Criſto, e che quindi deriva neceſſariamente, che debba emanare per conceſſione de' principi*; e ſi vanta di vedere *una neceſſità incontraſtabile di queſta derivazione*; e pretende, che q ueſta ſia quella gran verità sì *chiara*, e *luminoſa*, che debba eſſer *confeſſata* da tutti, e non pertanto ſia ſtata laſciata *dubbioſa* da chi avea contradetto al ſuo *Ragionamento*.

CAP. I.

II. Or io dico, ch' ei non ſolamente non potrà mai provare, ch' ella ſia una verità, è una verità luminoſa; ma gli ſi potrà anzi dimoſtrare, ch' ella ſia una falſità manifeſta contraria alle divine Scritture, e Tradizioni. Alle prove. Con quali argumenti s' ingegna egli di ſtabilire quella ſua *verità luminoſa*? „ Reſta „ fermo, *egli dice* (3), che tanto la chieſa criſtiana, „ come

Primo argomento degli Avverſarj dedotto, com' eſſi dicono, dall'avere Gesù Criſto laſciati i ſuoi miniſtri, e la ſua chieſa ſenza verun poſſeſſo o dominio.

Monaco Benedettino, il qual libro porta il titolo *Demonſtratio jurium ſtatus eccleſiaſtici circa temporalia P.*1. *Sect.*II. *c.*II. §.5. *n.*107. *ſeqq. Edit. Briſgov. an.*1757.

(1) Vedi *Innoc.III.lib.*XV.*Epiſt.*76. *p.*628. *T.*II. *Edit. Pariſ. Baluzii.*

(2) Vedi la definizione del Concilio ecumenico di Firenze intorno all' autorità del Sommo Pontefice *T.*IX. *Concilior. Edit. Pariſ. an.*1714.*p.*423.

(3) *Ivi p.*LXXIII.

CAP. I.

„ come tale, quanto i preſidenti, e i miniſtri ordinati
„ a reggerla, e a ſervirla, da Criſto Signor noſtro fu-
„ rono iſtituiti ſenza poſſeſſo, o dominio alcuno di be-
„ ni temporali, lo che è lo ſteſſo, che per diritto di-
„ vino nè all' una, nè agli altri fu dato poſſeſſo, nè
„ dominio di qualſiſia natura ſopra i beni temporali:
„ il ſecondo principio, che mi accingo a difendere,
„ ognuno vede, che dee per neceſſità ſtabilire, che
„ qualunque poſſeſſo, o dominio, che in progreſſo
„ ha avuto tanto la criſtiana chieſa, quanto i preſiden-
„ ti, e i miniſtri medeſimi ſia in eſſi pervenuto per
„ diritto umano. Io ho dimoſtrato queſta neceſſaria
„ conſequenza col naturale diſcorſo, che voi, fra-
„ telli miei, avete diſſimulato affatto, perchè non
„ avendo ardito di aſſegnare quella derivazione; la
„ quale vorreſte, ſenza che ſi diceſſe, che foſſe cre-
„ duta dal mondo ſemplice, divertite il lettore con
„ ſofiſtiche, e puerili oſſervazioni, e lo trattenete in
„ pedanteſche erudizioni, che niente concludono all'
„ argumento „. Se ben mi appongo tutta la riferita diceria ſi può ridurre a queſto breviſſimo raziocinio. Gesù Criſto, come ſi ha da' ſacri Evangelj, iſtituì la chieſa, e i preſidenti di eſſa, ſenza aver dato a queſti, o a quella verun dominio, o poſſeſſo di beni temporali: dunque ſe queſti, o quella poſſeggono, o han dominio, non l' hanno per iſtituzione di Criſto, cioè per diritto divino. Dunque l' hanno per diritto umano.

Dun-

Dunque per diritto civile ſoggetto a eſſere ampliato, o riſtretto, o tolto dal Sovrano laico.

III. Io già ho negato l' antecedente, e ho moſtrato eſſere falſiſſimo, che Gesù Criſto abbia iſtituito la chieſa, e i preſidenti di eſſa, ſenza verun dominio, o poſſeſſo di beni temporali (1). Ma fingiamo, che ſi abbia a dare per vero: come da un tale antecedente potrà riſultare quella ſerie di conſeguenze, ch' ei ne ricava? Vegga egli a quali aſſurdi lo tragga a forza queſta ſua sì ſtrana arte di ragionare. Eccovi alcuni argomenti al ſuo affatto ſimili. *Gesù Criſto iſtituì la chieſa, e i preſidenti della chieſa medeſima, ſenza aver loro dato nè pure un Diacono. Dunque i Diaconi non ſono d' iſtituzione divina. Dunque ſono d' iſtituzione umana. Dunque d' iſtituzione civile. Dunque il Sovrano laico può torre alla chieſa il diritto di ordinar Diaconi.* Inoltre, *Gesù Criſto iſtituì la ſua chieſa ſenza averle dato de' ſacri templi. Dunque i ſacri templi non ſi hanno dalla chieſa per iſtituzione di Criſto. Dunque avendoſi, ſi avranno per diritto umano. Dunque per diritto civile in guiſa, che il Principe laico ne avrà la ſovranità, e li potrà torre*, ancorchè S. Ambrogio dica: „ Noli te gravare, Imperator, ut „ putes te in ea, quæ divina ſunt, imperiale aliquod „ jus habere .... Scriptum eſt, quæ Dei Deo, quæ „ Cæſaris Cæſari. Ad Imperatorem palatia pertinent, ad

Aſſurdi, che ſeguono da un tale argomento.

(1) Vedi *ſopra la pag.* 8. *ſeq.* di queſto ſecondo libro. Vedi S. Agoſtino *in Pſ.* CXL. *n.* VIII. *p.* 1169. *T.* IV. e *in Pſ.* CXLVI. *n.* 16. *ſeq. p.* 1227.

CAP. I.

„ ad Sacerdotem eccleſiæ. Publicorum tibi mœnium „ jus commiſſum eſt, non ſacrorum (1). „ Di più *Gesù Criſto iſtituì la ſua chieſa ſenza avere ammeſſi al ſeno di lei de' preſidi delle provincie, e de' ſovrani del ſecolo*. E' queſto pure un fatto, ed è un fatto certiſſimo. *Dunque ſe ha la chieſa diritto di ammettere i preſidi, e i ſovrani al ſuo ſeno, non l' ha per iſtituzione divina. Dunque l' ha per conceſſione umana. Dunque per conceſſione civile. Dunque ſe le può torre un diritto tale da' medeſimi Principi*. Se l'argumento è concludente, dovremo cancellare dal numero de' Martiri S. Ermenegildo. Appreſſo: *Gesù Criſto iſtituì la ſua chieſa, e i preſidenti della chieſa medeſima, ſenza avere ſcomunicato veruno, tradendo eum Satanæ in interitum carnis, ut ſpiritus ſalvus eſſet in die Domini* (2). *Dunque ſe ciò fece S. Paolo, no' l fece per diritto d'iſtituzione di Criſto, cioè jure divino. Dunque l'ebbe per conceſſione umana. Dunque per conceſſione de' ſovrani del ſecolo, e per diritto civile. Dunque i ſovrani del ſecolo, che aveangli dato queſto diritto, gliel potean torre, e ora pure il poſſono torre alla chieſa*. Non la finirei mai, ſe voleſſi tirare innanzi a dedurre da tali antecedenti conſiſtenti in un qualche fatto, che non ſeguì nella iſtituzion della chieſa. Or non eſſendovi tra cattolici chi non vegga l'aſſurdità di queſte, e di altre deduzioni di ſimil ſorta; come ſi avranno elle per

(1) *Epiſt.* xx. *n.* 19. *pag.* 906. T. III. (2) 1. *Cor. c.* v. *v.* 5.

per ben dedotte le conſeguenze, che l'Avverſario trae da un tale antecedente?

Da quel che finora, leggendo i libri del Ragionatore, ho potuto comprendere, egli non conſidera, ma tira a ſorte ciò, che ha da riſpondere. Non ſo pertanto, qual riſpoſta ſia egli per darmi. Dirà per avventura, che ſebbene Gesù Criſto iſtituendo la ſua chieſa, non le diede de' diaconi; non fece sì, ch' ella aveſſe de' templi; non ammiſe nel ſeno di eſſa de'Sovrani, e Preſidi delle Provincie, non *tradidit* veruno *Satanæ*, *ut ſpiritus ſalvus fieret &c.* tuttavolta egli, come coſta dalla tradizione, fu l' iſtitutore del diaconato, e diede alla chieſa il diritto di avere de'templi, di ammettere al ſuo grembo i Preſidi, e i Sovrani ſuddetti, e di ſcomunicare certi fedeli malvagi, e riottoſi, affinchè puniti ſi ravveggano, e lo ſpirito loro ſia ſalvo nel dì del Signore. Or per qual cagione non potremo noi dire lo ſteſſo nel caſo noſtro, mentre, e abbiamo da' libri del nuovo teſtamento, che la chieſa (quando anche tra noi mortali vivea il Redentor noſtro) poſſedea i ſuoi loculi, e che i ſacri operai ſono degni della mercede loro, e debbono vivere del Vangelo, e n' è favorevole la tradizione, come appreſſo vedremo, e come ritrarremo a evidenza fino dagli argumenti dell' iſteſso noſtro Ragionatore?

IV. Ma *è un equivoco*, egli dice, *da cui molti reſtan ſor-*

CAP. I.

Secondo argomento, ch' eglino ricavano da non ſo quali pretesi teſti evangelici, che a' principi ſecolari appartenga il porre argine agli acquiſti delle chieſe.

ſorpreſi, eſſere de jure divino, *che colui, il quale ſerve all'altare, debba vivere dell'altare, e che all' operajo ſia data la ſua mercede. E' vero, che il diritto divino, e il naturale* (manco male, che qui riconoſce il diritto della natura) *comandano, che chi s' impiega nel ſervizio della chieſa, abbandonando gli altri modi di procacciarſi il ſoſtentamento, lo debba conſeguire da quelli, a' quali ſerve: è ben poi altrettanto falſo, che col preteſto del vitto, e della mercede tanto il ſerviente dell'altare, quanto l' operajo della vigna di Criſto poſſano appropriarſi oltre un vitto, e mercede congrua, la metà, o poco meno, che formano il ſoſtentamento di tutto il numeroſo popolo, vale a dire di tutta l' intiera famiglia, alla quale ſervono* (1). Perciò egli dice nella ſua *Confermazione* (2) *di avere formato il Ragionamento per far vedere cogli ammaeſtramenti evangelici, e dell' antichità la poteſtà, e il debito, che hanno i Principi, ſe non di ridurre e preti, e monaci, e frati, e tutti quanti i ceti a quella primiera diſciplina, di mettere argine almeno a queſti eccеſſivi acquiſti, a' quali ſon giunti ne' tempi noſtri; d' onde ſcaturiſce la luttuoſa ſorgente di tanti abuſi, e della moſtruoſa deformità de' preſenti in rapporto a' primi ſecoli della chieſa... Ho detto ſemplicemente, e colle maſſime del Santiſſimo iſtitutor della chieſa, e de' Santi più celebri, che l' anno illuſtrata, qual ſia la poteſtà, e il dovere de' principi, al che ero ſtato chia-*

(1) *Ragionam. p.* 49. 50. (2) *Pag.* XLVIII.

chiamato . . . mi maraviglio perciò de' voſtri ſofiſmi poco degni di uomini ingenui, che conoſcendo, come preſentemente i paſtori profondono in cuochi, e in bottiglieri, in iſcuderie, e cocchi; e come gran parte de' monaci, e de' frati immerſi nell' ozio, e nella infingardaggine riſtretti alcuni in poco numero riſpetto alle ampliſſime, e regali reſidenze loro, godono vaſtiſſime tenute; vogliate dar ad intendere a' creduli le novelle, che ci raccontate, della menſa frugale, del veſtir ſemplice, e lontano da mode ſecolareſche. Somiglianti rimproveri fa egli in più luoghi a' ſacri Paſtori, anzi a tutto il clero ſecolare, e regolare. Così ſfoga la ſua indignazione, o piuttoſto il ſuo furore, e mal talento contro l' ordine eccleſiaſtico. Biſogna, che prima di eſſerſi meſſo a ſcrivere abbia invocato F. Paolo, da lui, come ſi è veduto di ſopra, collocato diſdegnoſo in Cielo.

CAP. I.

V. Ma è forſe queſta la maniera di andare, com'ei dice, incontro agli equivoci? Se ei penſa, ch' ella ſia queſta, riſpondo in primo luogo, ch' ei dovea pur penſare, che per ſaperla, non aveamo meſtiere di lui. Ne avanzavano Giuliano Apoſtata (1), Zoſimo ſcrittore

Il Ragionatore proponendo queſta ſua ragione, inſulta a' chierici, e a' monaci come per l' appunto inſultavano loro i gentili nemici del criſtianeſimo, e gli eretici, che eſtremamente odiavano il cattolicismo.

(1) Giuliano Apoſtata nella *Epiſt.* LII. *a' Boſtrenſi pag.* 437. *T.* I. *della Ediz. dello Spanheim*, accuſa i veſcovi, e il clero, come ſe daſſero mano alle ſedizioni, perchè non potean più γράφειν διαθήκας, καὶ ἀλλοτρίους σφετερίζεσθαι κλήρους, ἢ τὰ πάντα αὐτοῖς προσνέμειν *ſcrivere i teſtamenti, e ſvolgere le altrui eredità, e trasferire a' loro medeſimi ogni coſa.* Ma egli, come ſi ſcorge dalla ſua lett. XLIX. *ad Arſacio Pontefice degl' Idoli nella Galazia p.* 429. non volendo, ſi ſcuopre un ſolenniſſimo calunniatore. Imitatore di Giuliano è pur l' autore delle *Oſſervaz. ſu la carta di Roma p.* 48. *ſeqq.*

CAP. I.

tore gentile, e capital nemico del criſtianeſimo (1); e que' tanti eretici, da' quali ha egli copiato, o pare di aver copiato i ſuoi ſentimenti. Ecco le parole di Zoſimo: „ I monaci ſi aſtengono dalle legittime nozze, e sì „ nelle città, come nelle terre coſtituiſcono collegj di „ molti uomini non ammogliati, e non idonei alla „ guerra, o a qualſivoglia altra coſa neceſſaria alla „ repubblica: ſe non che eſſendoſi eglino avanzati per „ una certa via, da quel tempo fino ad ora ſi ſono im- „ padroniti di una gran parte de' terreni; e ſotto pre- „ teſto di diſtribuirne tutto a' poveri, hanno, per così „ dire, impoverito tutti. „ Degli eretici ſcrive S. Gregorio Magno *nel* XXIII. *libro de' Morali ſopra Giobbe* (2), che ſovente obbiettano alla chieſa, l' aver ella *cuncta temporalia*: „ Sæpe hæretici per hoc „ quod eſſe & hominibus deſpicabiles ſolent, cum „ a cunctis fere gentibus ſanctam eccleſiam venera- „ ri conſpiciunt, opinionem ejus, quibus valent ob- „ trectationibus lacerare contendunt, dicentes: idcirco „ illi *CUNCTA TEMPORALIA* ſuppetunt, quia „ ei

(1) *Lib.* v. *Hiſtor. cap.* XXIII. *p.* 567. *Edit. Jenen. an.* 1679. οἱ μοναχοὶ γάμοις τοῖς κατὰ νόμον ἀπαγορεύουσι, συστήματα δὲ πολυάνθρωπα κατὰ πόλεις, καὶ κώμας πληροῦσιν ἀνθρώπων ἀγάμων, οὔτε πρὸς πόλεμον, οὔτε πρὸς ἄλλην τινὰ χρείαν ἀναγκαίαν τῇ πολιτείᾳ. πλὴν ὅτι προϊόντες ὁδῷ μέχρι τοῦ νῦν ἐξ ἐκείνου, τὸ πολὺ μέρος τῆς γῆς ὠκειώσαντο, προφάσει τοῦ μεταδιδόναι πάντα πτωχοῖς, πάντας, ὡς εἰπεῖν, πτωχοὺς καταστήσαντες.

(2) *Lib.* XXIII. *Moral. cap.* IV. *T.* I. *Opp. Edit. Pariſ. an.* 1675.

„ ei præmia æternorum munerum ſubtrahuntur. „ Gli Ariani, poichè non potean coll'autorità delle ſacre lettere, procuravano di abbattere la chieſa cattolica accuſando S. Atanaſio, quaſi che aveſſe accumulato, e ſi foſse appropriato quelle ricchezze (1), le quali eran de' poveri. Nè accuſavano ſoltanto S. Atanaſio, ma *faciebant* ancora alle chieſe degli ortodoſſi, come dice S. Ambrogio (2), *de agris invidiam*. Anche i falſi Apoſtolici (3) preſero da ciò la occaſione di lacerare il clero, e col clero la chieſa cattolica. Peggiore di eſſi in queſto

(1) Vedi l'Apologia di lui contro gli Ariani *n.9. p.*132. *T.*1. *Opp. Edit. Pariſ. an.*1698. *e n.*18. *p.*138.

(2) *Sermone contra Auxent. T.*3. *p.*925.

(3) A queſti riſponde S. Epifanio *Hæreſi* LX. *n.*III. *pag.*507. , che vi ſono nella chieſa di quelli, i quali profeſſano volontaria povertà, ma non inſolentiſcono contro di coloro, che giuſtamente poſſeggono. Così egli ſcrive contro coloro, che condannavano i poſſeſſori di que' beni, de' quali *ipſi carebant*. Vedi *S. Agoſt. lib. de Hæreſib. cap.* XL. *p.*9. *T.*VIII. *Edit. Antuerp. an.*1700. Or che avrebbe ſcritto de' noſtri nuovi Politici, che ſecondo l'eſpreſſione di S. Girolamo *Ep.*XCVII. *al.*VIII. *ad Demetriadem pag.*785. *T.*IV. *opp. P.*II. *Edit. Pariſ. Martianæi*, benchè *divitiis incubantes*, e procurando di acquiſtarne delle altre ſotto ſpecie di promuovere il ben pubblico, e di ſoſtenere i poveri; non pertanto (come di certuni parla ivi lo ſteſſo Dottor Maſſimo *p.*792.) *pleni arrogantiæ, & ſupercilii cunctos deſpiciunt, armantque linguas ſuas vel clericis, vel monachis detrahendo*, e dicendo eſſere finito il tempo, in cui offerir ſi potevano beni temporali a ſacri templi? Il Santo Profeta Aggeo iſpirato da Dio, così parlò contro quegli Ebrei, che ſotto Zorobabello ſpacciavano, che non era ancora venuto il tempo *domus Domini ædificandæ*: „ Numquid tempus vobis eſt, ut habitetis IN DOMIBUS LAQUEATIS, & domus iſta deſerta! Et „ nunc hæc dicit Dominus exercituum. PONITE CORDA VESTRA SUPER VIAS VESTRAS. „ Seminaſtis multum, & intuliſtis parum. Comediſtis, & non eſtis ſatiati... Operuiſtis vos, & non eſtis „ calefacti, & qui mercedes congregavit,

CAP. I.

sto genere fu Arnaldo da Breſcia (1), che per altro fu ſuperato nella maldicenza da' Waldeſi (2), e dipoi da' Wicleſiſti, e dagli Uſſiti (3), e da' Luterani (4), e da' Calviniſti (5). A queſti ſi ſono uniformati que' falſi Politici, la ſetta de' quali è chiamata eretica dall' inſigne Card. Baronio (6).

Mala fede del Ragionatore nel proporre una sì fatta obbiezione.

VI. In ſecondo luogo cerco dal Ragionatore, chi gli abbia mai conceduto, che l' operajo della vigna del Signore, *oltre un vitto, e mercede congrua, ſi poſſa appropriare la metà, o poco meno di quei beni, che forma-*

„ gavit, miſit eas in ſacculum pertu-
„ ſum . . . RESPEXISTIS AD AM-
„ PLIUS, & ecce FACTUM EST
„ MINUS: & INTULISTIS IN
„ DOMUM, ET EXSUFFLAVI
„ ILLUD „. *cap.* I.

(1) Arnaldo da Breſcia, come narra Guntero Poeta del XII. ſecolo

„ . . . molleſque cibos, cultuſque nitorem,
„ Illicitoſque toros, laſcivaque gaudia Cleri,
„ Pontificum faſtus, Abbatum denique laxos
„ Damnabat penitus mores, monacoſque ſuperbos.

(2) Vedi Stefano di Borbone, il Pilicdorf, Ebrardo, e altri citati dal Reverendiſſimo P. Ricchini Maeſtro del Sacro Palazzo Apoſtolico *Diſſert.* II. *in Summam V. P. Monetæ contra Catharos, & Waldenſes c.* III. *p.* XLII.

(3) Giovanni Hus nella difeſa degli Articoli del Wicleſo *De ablatione temporalium a clericis n.* XXIII. *p.*150. *T.*I. *opp.* e Pietro Raine Wicleſiſta, e Uſſita preſſo il Polemar nella Orazione più volte citata *T.* VIII. *Concil. p.* 1945. *T.* VI. *P.* II. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714. *pag.* 1216. per farſi ſtrada a ſpargere il ſuo errore, che alla chieſa, e agli eccleſiaſtici non ſia lecito di poſſeder fondi, ſparlava così, come ora per lo ſteſſo, o ſimil fine ſparla il Ragionatore.

(4) Lutero *Tom.* V. *opp. Edit. Alt. p.*554. *ſeq. &* 1027. e preſſo il Sechendorf *lib.* III. *Hiſt.* §. IX. *col.* 1200. & §. XII. *col.* 1240. Vedi il P. Guſi *Defenſ. Jurium Eccl. circa temporalia n.*58. *ſeqq.*

(5) Di coſtoro vedremo a ſuo luogo, come ſieno ſtati impugnati dal loro miniſtro Adriano Saravia.

(6) Baronius *ad an.* 1046. *num.* IV. *e* 1144. *n.* IV.

formano il ſoſtentamento di tutto il numeroſo popolo? Suppongo già, ch' ei non parli de' beni degli eccleſiaſtici, cioè de' beni ereditarj, o di quelli, che ſono donati, o laſciati per teſtamento a qualche eccleſiaſtico particolare; ma che parli de' beni eccleſiaſtici, vale a dire de' fondi, e delle facoltà appartenenti alla chieſa. Or ella è una calunnia da Wicleſiſta, e da Uſſita, il pronunciare, che ſi faccia da noi lecito all' eccleſiaſtico di appropriarſi tali beni. Giovanni di Polemar nella orazione più volte citata, ch'ei recitò nel concilio di Baſilea, così ſcrive contro Pietro Rayne Wicleſiſta, e Uſſita (1). „ O bone Deus! nec dixi ego, nec aliquis „ doctus in jure canonico, quod epiſcopi, vel alii „ clerici ſint domini rerum eccleſiaſticarum. Nonne „ aperta ſunt verba Canonum XII. *quæſt.* I. *cap.* XXVI. „ *res eccleſiæ non quaſi propriæ, ſed ut communes, &* „ *Domino oblatæ cum ſummo timore non in alios, quam* „ *in præfatos uſus ſunt fideliter diſpenſandæ* „? Lo ſteſſo ſcrive S. Leone M., come abbiamo veduto di ſopra (*Epiſt.* XVII. *al.* CIV.) Nell' antichiſſimo canone apoſtolico XXXVII. leggiamo, che „ non ſia lecito a' veſ- „ covi di appropriarſi niuna delle coſe della chieſa, „ nè di dare ciò, ch'è di Dio, a' proprj parenti. „ E nel XL. (2) „ Ordiniamo, che il veſcovo abbia la „ poteſtà delle coſe eccleſiaſtiche... A lui ſi deve

CAP. I.

 „ com-

(1) *Tom.* VIII. *Concilior. p.* 1944. *Edit. Pariſ. an.* 1714.

(2) *Pag.* 18. *T.* I. *Concilior. Edit. ejuſdem.*

CAP. I.

„ commettere il danaro (della *chiesa*), affinchè in „ poter di lui sia l'amministrar tutto, e il somministrarne „ a' bisognosi pe' preti, e diaconi . . . e se così richiede „ il bisogno, prenderne parte pel suo uso necessario, e „ pe' fratelli, ch' ei alloggia, acciocchè egli in verun „ conto ne abbisogni. Perciocchè ordina la legge di „ Dio, che i servienti all' altare sieno dall' altare ali- „ mentati; mentre nè pure il soldato porta a spese „ sue l'armi alla guerra. „ S. Agostino (*Epist.* CLXXXV. *al.* L. *ad Bonifacium cap.* IX. *pag.* 500. *Tom.* II. *opp. Edit. Antuerp. an.* 1700.] „ Si privatim, *dice*, quæ „ nobis sufficiant, possidemus, non sunt (*bona eccle-* „ *siastica*) nostra, sed pauperum, quorum procura- „ tionem quodammodo gerimus, *NON PROPRIE-* „ *TATEM NOBIS USURPATIONE DAMNA-* „ *BILI VINDICAMUS*. „ Vedi il Concilio di Cartagine tenuto l' an. 398. *can.* XXXI. *p.* 98. *T.* I. *Concilior. ed. an.* 1714. Quindi il P. Moneta scrittore del tredicesimo secolo rispondendo alle false accuse de' Catari, e de' Waldesi dell'età sua (1) „ Dominus Papa, *dice*, „ & ecclesiarum Prælati non sunt possessores rerum ec- „ clesiæ, id est domini earum; sed vice Christi, qui „ est verus Dominus, sunt dispensatores earum. Non „ enim sunt res ecclesiæ illorum propriæ, sed commu- „ nes, ut sibi, & familiæ suæ, prout cuique opus est, „ provideant; superflua vero pauperibus distribuant. „

Lo

(1) *Lib.* V. *cap.* VII. *pag.* 449.

Lo ſteſſo ſcriſſe l'Angelico S. Tommaſo (1), inerendo alla dottrina de' Padri (2), e de' Sommi Pontefici (3).

Dico inoltre, che non ſi nega, eſſervi de' Paſtori, e degli altri eccleſiaſtici, i quali non facciàn quell'uſo delle rendite della chieſa, ch'è loro giuſtamente preſcritto. Concedo eziandio, che tra' Frati, e Monaci vi ſieno degli *ozioſi*, degl'*infingardi*, e de' *cattivi*. Ma chi di noi approva la loro condotta? Il P. Moneta nel luogo di ſopra citato impugnando i Waldeſi: *qui aliter faciunt*, dice, *non excuſo eos*: *tamen per gratiam Dei aliqui ſunt tales*, che amminiſtrano a dovere le rendite della chieſa (4). Quanti ne potremmo noi numerare! e come anche potremmo dimoſtrare, quanto pochi, riguardo agli abili, ſieno que' Frati dediti, come pien di furore ſcrive il Ragionatore, all'ozio, e alla infingardaggine; e quanto giovevoli alle repubbliche ſieno in più terre i religioſi, non oſtanti le gravezze impoſte loro, e le diſgrazie, per le

(1) 2.2 *q* 100. *Art.*1.*ad*7.„Quam„vis, *ei dice*, res eccleſiæ ſint Pa„pæ ut principalis diſpenſatoris; non „tamen ſunt ejus ut domini, & poſ„ſeſſoris„.

(2) De' Padri parleremo a ſuo luogo. Vedi frattanto S.Bernardo *lib.*III. *de Conſiderat. ad Eugen. c.*IV.*p.*192. *T.*1. *Edit. Venetæ an.*1765. Vedaſi il Card. Gaetano ne' Commentarj allo ſteſſo VII. arg. di S. Tommaſo.

(3) Vedi S. Leone Magno *Ep.* CIV. *ad Marcianum Auguſtum c.*III. *Edit. Venetæ an.*1741. *pag.*132. *Cauſſa* XXV. *q.*II. *c.*II. *Privilegia*, e il Decreto di Pelagio Papa *cauſſa* XXV. *q.*II. *c.*XXI. Clemente V. *Extrav. commun. l.*III. *Tit.*II. *de Præbendis cap.*III. *etſi in temporalium*. S. Pio V. *conſt. Ob innumeras an.*1566. *T.*II. *Bullar. Rom. p.*140. Innocenzio XII. *conſt. Romanum decet an.*1692. *Bullar. P.*VI. *p.*183. *ſeq.*

(4) Vedi anche il lib. intitolato *S. P. Apoſtolici Auditorii Aſſertio eccleſiaſticæ libert.*, *Edit. Rom. an.*1607. *pag.*61.

CAP. I.

quali ſono ridotti a piccoliſſimo numero, e ſono privi di quelle sì vaſte tenute ingrandite dalla fervida fantaſia del Ragionatore medeſimo, a cui una pulce appariſce un elefante! Ma non è queſto il luogo opportuno di fare una tale deſcrizione, e raffermarla con tanti incontraſtabili documenti, quanti ne abbiamo in pronto, co' quali ſenza dubbio non ſolamente convinceremmo eſſo Ragionatore, ma eziandio l' opprimeremmo. Poſto però, che ſieno tanti i Religioſi, e i Chierici uſurpatori, e diſſipatori de' beni eccleſiaſtici, quanti egli s' immagina, per qual fine ha egli creduto di dover ciò loro rimproverare, imitando quelli, de' quali ſcriſſe S.Girolamo nella *epiſtola a Furia* (1): „ Latrant univerſa „ ſubſellia. Junguntur noſtri ordinis (homines), [*cioè* „ *alcuni Sacerdoti*] qui... rodunt. Adverſus nos loqua„ ces [*intenda bene il Ragionatore*] pro ſe muti; quaſi „ & ipſi aliud ſint ... & non quidquid in Monachos di„ citur, redundet in Clericos, qui patres ſunt Monacho„ rum. „ Legga egli ciò, che ſcrivono S.Iſidoro di Siviglia, e i Veſcovi, che l'an.829. celebrarono il VI.ſinodo di Parigi. Queſti nel *lib.* I. di eſſo Sinodo *n.* XIX. (2) oſſervarono, che „ quamquam, quod valde dolendum „ eſt, multi Prælatorum ad inſtar Saul ſunt reprobi ef„ fecti, non ſunt tamen manu reprehenſionis, & detra„ ctionis tingendi: quia ut Iſidorus in libro ſententia„ rum

(1) XLVII. *al.* X. *Tom.* IV. *opp. pag.*556.

(2) *Tom.*IV. *Concilior.Edit Pariſ. an.*1714. *pag.*1310.

„ rum ſcribit, *Rectores a Deo ſolummodo, non a ſubdi-*
„ *tis ſunt judicandi; & pro moribus reprobis tolerandi*
„ *magis, quam a plebe ſunt diſtringendi* ... Cum hæc
„ ita ſe habeant, utrinque non mediocriter delinquitur,
„ & animarum periculum generatur. Quia dum Prælati
„ exemplo ſuæ perverſitatis ſubditis detrahendi locum
„ dant, ſe, & illos procul dubio ad perditionem pertra-
„ hunt; *SUBDITI VERO DUM PRÆPOSITORUM*
„ *PRAVA FACTA NON COMPASSIONIS*,
„ *SED INSULTATIONIS, AC LIVORIS VOTO*
„ *MORDENT* (come fa il Ragionatore) quantum ani-
„ mæ ſuæ periculum incurrant, diligenter animadver-
„ tant. „ Vedaſi S. Clemente Romano nella epiſto-
la 1. a' Corintj (1).

VII. Che s'egli dice di aver ciò fatto per informare un miniſtro di ſtato intorno a' doveri de' Sovrani, riguardo a' beni eccleſiaſtici; e per ottenere una volta, che da' principi o ſi tolgano a' ſuddetti eccleſiaſtici i beni, o s'impediſca, che ne acquiſtino in avvenire degli altri; dimando, come ricavi egli da que' teſti ſcritturali, de' quali vuol limitare il ſenſo a ſuo capriccio, che quan-

Nè dalla Storia Evangelica, nè da altri libri ſacri può mai provare il Ragionatore, che a' principi ſecolari appartenga il porre argine agli acquiſti delle chieſe, quando anche gli eccleſiaſtici ſe ne abuſano.

(1) *Num.* 3. *p.* 10. *ſeq. T.* 1. *Epiſtolar. Rom. Pontif. Edit. Pariſ. an.* 1721. dove parlando a coloro, che avean moſſa la ſedizione contro de' Sacerdoti, dice loro: μάθετε ὑποτάσσεσθαι, ἀποθέμενοι τὴν ἀλαζονα, καὶ ὑπερήφανον τῆς γλώσσης ὑμῶν αὐθάδειαν: *Imparate a ſoggettarvi* (O queſto poi nò, che non l'ha mai imparato il Ragionatore) *deponendo* l'ARROGANTE, e SUPERBA JATTANZA DELLA VOSTRA LINGUA.

CAP. I.

quando gli eccleſiaſtici medeſimi ſi abuſino de' ſuddetti beni, ſi debba ricorrere al Sovrano (1), affinchè queſti o tolga eſſi beni, o provegga, che da qui innanzi la chieſa non s'impadroniſca di altri? S'egli vuol confeſſare il vero, nè in que' teſti del nuovo teſtamento, nè in altri troverà veſtigio alcuno di sì fatta limitazione. E in vero ci mancherebbe queſta, che ſi aveſſe a penſare, ch'eſſendo ſtato Giuda un ladro de' loculi della naſcente chieſa; ed eſſendo ſtato pazientemente ſofferto dal Signore; i fedeli non aveſſero più a mettere nulla ne' ſuddetti loculi; e aveſſe dovuto qualche diſcepolo ricorrere al Sovrano per ottenere, che eſſi loculi foſſero confiſcati, o foſſe proibito a tutti l' offerire più coſa veruna a Gesù Criſto. I noſtri Santi Padri, i quali ſcriſſero, che allora pe' loculi fu iſtituita la forma delle rendite eccleſiaſtiche (2), inſegnarono eziandio, che il noſtro Divin Redentore, avendo avuto la ſua repubblica, ebbe anche il ſuo fiſco, ch'erano i medeſimi loculi; e che „ ipſi „ loculi Judæ erant commiſſi: „ e che „ Judam tra- „ ditorem patiebatur Dominus, & *FVREM*, in ipſo „ oſtendens ubique patientiam ſuam: *TAMEN IL-* „ *LI, QVI CONFEREBANT, IN LOCVLOS* „ *DOMINI CONFEREBANT.* „ E non ſolamente non ricavarono quindi ciò, che vorrebbe il Ragionatore; ma, come conchiudendo, fecero ancora queſta eſortazione

(1) Vedi *S. P. A. Auditorii Aſſertionem eccleſiaſticæ libertatis adverſus eius impugnatores Edit. Rom. an.1607. pag.61. ſeq.*

(2) S.Agoſt.*Tract.*LXII. *in Johann. Evang.n.v.pag.*487.*T*III.*P.*II. *oppe*

ne a' fedeli de' loro tempi: „ *PRÆCIDITE ERGO* „ *ALIQVID*, & deputate aliquid *FIXVM*, vel ex „ annuis fructibus, vel ex quotidianis quæſtibus veſtris. „ Exime aliquam partem reddituum tuorum. Decimas „ vis? Decimas exime, *QVAMQVAM PARVM* „ *SIT*. Dictum eſt enim, quia Phariſæi *DECIMAS* „ *DABANT*... & quid ait Dominus? *Niſi abunda-* „ *verit juſtitia veſtra pluſquam Scribarum, & Phari-* „ *ſæorum, non intrabitis in regnum cælorum*. Et ille, „ *SVPER* quem *DEBET ABVNDARE JVSTI-* „ *TIA TVA, DECIMAS DABAT*....(1) Quo- „ modo ſuperabis eum, cui non æquaris? „ Così penſavano i ſanti Padri eſattiſſimi, e veraciſſimi interpreti della ſacra Scrittura. Anzi tanto eran eglino lontani dal credere, che togliere ſi debbano i beni alla chieſa, o impedire, ch'ella faccia de' nuovi acquiſti, e ciò con ricorrere a' Sovrani del (2) ſecolo, [a' quali certamente

(1) *S. Auguſt. Enarrat. in Pſ.* CXLVI. *n.* 17. *p.* 1228. *T.* IV. *opp.* Vedi le Coſtituzioni Apoſtoliche *lib.* II. *c.* XXXV.

(2) Nelle Coſtituzioni Apoſtoliche, (delle quali ſcrive S. Epifanio *Hæreſ.* LXX. *n.* 10. che contengono ogni canonico ſtabilimento, e niente di alieno dalla canonica amminiſtrazione, e dalla fede) *lib.* II. *cap.* XXXV. *p.* 248. *T.* I. *Apoſtolicor. PP. Edit. Amſtelod.* ſi legge σε μὲν γὰρ δίδόναι προσήκει, οἰκονομεῖν δὲ ἐκεῖνον . . . οὐ μὲν τοι λογιστέυσεις σου τὸν ἐπίσκοπον „ Te (largiri oportet, (*Epiſcopum*) vero diſpenſare....Cave tamen „ Epiſcopum ad numeros voces &c. „ Quando da qualcuno alle volte in alcuni luoghi ſi dilapidino i beni eccleſiaſtici, ſi ricorra alla chieſa, ed ella vi porrà rimedio. Del reſto le facoltà eccleſiaſtiche non ſon mai troppe. L'Apoſtolo chiama i beni eccleſiaſtici, o l'offerte fatte da' fedeli a' ſuoi miniſtri, θυσίαι δεκτὸν εὐάρεστον τῷ θεῷ *hoſtiam*

CAP. I.

te non attribuivano verun potere (1) ſu de' beni *di Dio*] che anzi voleano, che giornalmente di più ſe le daſſe, di quello, che gli Ebrei davano a'Leviti. E per verità, qual male fa la chieſa, o che vi è di male ne' beni eccleſiaſtici, ſe tali beni da alcuni Sacerdoti ſono malamente, e anche ſacrilegamente (2) amminiſtrati? Ma omai ſon troppi sì fatti beni. Sono vaſtiſſime le tenute, che la chieſa poſſiede. O queſta è grazioſa! Per gli eccleſiaſtici, i beni ſon troppi; e pe' ſecolari, abbiano quante fattorie ſi vogliano, e languiſcan nell'ozio, e nella infingardaggine, e giuochino, profondano, perdano, ſiano dediti alla crapula, quanto loro aggrada, non vi ha da eſſere coſa, che baſti. *Ceſſet ambitio* (dicono i Padri del VI. Concilio di Parigi dell'anno 829.) *quæ dicere ſolet, NIMIS RERUM HABERE ECCLESIAS CHRISTI, & perpendat, quia QUANTÆ-*

hoſtiam acceptabilem placentem Deo. Negli antichiſſimi canoni detti apoſtolici i beni della chieſa ſono detti τὰ τοῦ θεοῦ *quæ ſunt Dei*. *c.*XXXVII. *T.*I. *Concilior. pag.*18. *Edit. Pariſ. an.*1767. Il concilio IV. di Cartagine celebrato l' anno 398. *can.* XXXI. gli appella *res ſacratas Deo*; e il terzo tenuto l'anno 397. *can.*XLIX. *res Dominicas*, e il VI. Concilio Romano celebrato ſotto S. Simmaco Papa l'anno 504. RES DEI. Somiglianti eſpreſſioni ſi leggono ne' capitolari de' Re di Francia, e ne' concilj delle Gallie, come ſi può vedere nel Trattatino intitolato *Défenſe de l' Immunité des Biens Eccleſiaſtiques pag.* 22. *ſeqq. Edit. an.* 1750. Or come potrà il Sovrano temporale giudicare, e diſporre di tali beni?

(1) Vedi i canoni de' concilj generali riferiti nel *lib.*I. *pag.*318. *e ſeqq.*

(2) Santo Agoſtino chiama Giuda ladro ſacrilego, *Tract.*I. *in Joh. num.*10. *Tom.* III. *P.* II. *pag.*450. *ſeq.*, e ſoggiugne. „ Qui aliquid de Eccleſia „ furatur, Judæ perdito comparatur. „ Talis erat Judas, & tamen cum ſan„ ctis diſcipulis undecim intrabat, & „ exibat „.

TÆCUMQUE SUNT RES ECCLESIÆ, ſi eo modo, quo diſpenſandæ ſunt, diſpenſantur, NIMIÆ NON SUNT (1). *Cupiditas quippe, immo negligentia quorumdam diſpenſatorum, NON ECCLESIÆ AMPLÆ RES IN VITIO SUNT. Mira namque res: AMBITIO MUNDIALIS SATIS NON HABET, & eccleſia CHRISTI MULTUM HABET* (2). Egregiamente pur diſſe l'Autore Franzeſe dell'opera intitolata *Il Miniſtro di Stato* (3): „ Benchè vi ſieno degli eccle-
„ ſiaſtici vizioſi per le ricchezze, e benchè in molti
„ dall'abbondanza de' beni naſca la rilaſſatezza de' co-
„ ſtumi; non ne ſegue però, che la chieſa debba eſ-
„ ſere ſpogliata di eſſi beni. Poichè queſto han di co-
„ mune colle altre coſe buone sì fatti beni, che ſi poſ-
„ ſano impiegare da una malvagia mano in cattivi uſi.
„ Iddio non toglie la bellezza, ſebben da queſta pren-
„ dano i deboli l'occaſione di peccare. Non ſi tolgono
„ i Sa-

(1) Oſſervi ciò bene il Ragionatore, e ceſſi una volta di ſpacciare, che troppi ſieno i beni della chieſa, e che ciò ſia contro *la legge di Dio, e della natura*: *Ragionamento p.*50. Nè ci dica egli, che quel ſecolo, in cui fu celebrato il Sinodo di Parigi, era un ſecolo d'ignoranza, e *ſoggetto all'impoſtura*: *Ragionam. pag.*68. Gli Apoſtoli, innanzi a' piedi de' quali i fedeli di Geroſolima ponevano i prezzi delle poſſeſſioni vendute, avevano più in mano, che tutti eſſi fedeli. Dunque facean eglino contro la legge divina poſitiva, e naturale, e non per altra via ſi potranno ſcuſare, che per eſſere eglino viſſuti ne' tempi dell' ignoranza? Ma eſſi facean diſpenſare a ognuno de' fedeli, quanto gli era di biſogno. Ottimamente. E i Veſcovi di quel Sinodo di Parigi non dicono eſpreſſamente, che i beni eccleſiaſtici ſi diſpenſino, come debbono eſſere diſpenſati, e così non faranno mai troppi?

(2) *Lib.*I. *c.*XVIII. *Tom.*IV. *Concilior. p.*1310.

(3) *P.*II. *lib.*II. *Diſc.*II.

CAP. I.

„ i Sacramenti, perchè alcuni vi commettono de' ſa-
„ crilegj. Niuno è tenuto a cavarſi gli occhi, quando
„ queſti traſcorrano a obbietti proibiti. Si trovano tra
„ gli eccleſiaſtici di quelli, che non ſarebbero guaſti,
„ ſe non foſſero ricchi, e trovanſi parimente altri,
„ che menano una vita eſemplare, e piena di carità
„ criſtiana; la virtù de' quali ſarebbe naſcoſta nella
„ oſcurità, e la ſantità de' quali non ſarebbe tanto uti-
„ le, ſe foſſero oppreſſi dalla povertà.„ Adriano Sa-
ravia, benchè Calviniſta, non potè a meno, che con-
fermare contro i politici della ſua ſetta una tal ve-
rità: *lib.* II. *de Miniſtris eccleſiæ cap.* XXX. *apud Gretſerum p.*530. Queſti ſono ſentimenti da proporſi a un *Miniſtro di Stato*, e non le ſtravaganze del noſtro Ragionatore, che arriva a numerare tra le opinioni le dottrine di S. Paolo, e le sfata come tante ſemplicità non confacevoli al grave impiego di chi attende al buon regolamento della repubblica.

Finalmente egli è certo, che in ogni ſocietà (1) o di laici, o di chierici, o di monaci, vi ſono de' buoni, e de' cattivi. Or che ſi ha egli a fare? Si hanno per avventura ad abbandonare i ſecolari buoni pe' cattivi, o ſi hanno a cacciare i cattivi, quando non ſieno rei di mae-

(1) S. Fulgenzio *lib. de Fide ad Petrum cap.* XLIII. *n.*84. *pag.*239. *Edit. Venet. an.* 1742. „ FIRMISSIME „ TENE, & NULLATENUS DU- „ BITES... in omni profeſſione ſive CLERICORUM, ſive MONACHO- „ RUM, ſive LAICORUM eſſe BO- „ NOS ſimul, & MALOS, nec PRO „ MALIS BONOS DESERENDOS, „ ſed pro BONIS MALOS, in quan- „ tum exigit fidei, & caritatis ratio, „ TOLERANDOS.

maestà &c. dalla società stessa, e hanno a essere privati de' loro beni? Si ha egli a stabilire, che non si doni, nè si lasci loro per testamento veruna cosa? Si hanno a ridurre in numero minore per cagion loro i membri della società stessa, o repubblica che vogliam dire? Nò certamente. Ma è bene, che chi li governa, procuri, che si ravveggano; e se malamente amministrano il loro patrimonio, dia loro un economo, il quale, tenendoli a segno, avvantaggi le loro rendite. Perchè dunque non si ha egli a pensare nella stessa maniera degli ecclesiastici, sì secolari, che regolari, lo stato de' quali è molto più sublime, e rispettabile di quello de' laici; e i quali molto più facilmente di qualunque altro si potranno indurre da' loro Superiori ad amministrare, e dispensare a dovere i beni (1) offerti da' fedeli pel loro sostentamento, e ancora per sovvenimento de' poveri.

VIII. Ma insta il Ragionatore, che la *vera*, e *cattolica* intelligenza del testo, *dignus est operarius mercede sua &c.* è stata *sempre* questa, ch'essendo di *ragion divina*, che *i servienti*, e *gli operaj* ecclesiastici sieno *congruamente* mantenuti dal popolo per cui faticano, *l'assegnazione poi*

Vane interpretazioni date dal Ragionatore al testo evangelico, dignus est operarius mercede sua.

(1) S. Tommaso *lib.* III. *contro i Gentili cap.* CXXXV. „ Non est contra „ hunc modum vivendi fraus, quæ „ per dispensatores potest committi: „ HOC ENIM EST COMMUNE „ IN OMNI MODO VIVENDI, „ in quo aliqui ad invicem convi- „ vunt. In hoc autem tanto minus, „ quanto difficilius contingere vide- „ tur, quod perfectionem vitæ sectan- „ tes fraudem committant. Adhibe- „ tur enim contra hoc remedium per „ providam fidelium dispensatorum in- „ stitutionem „ (non dal principe, ma da' sopraintendenti della chiesa) „ Un- „ de sub Apostolis adlecti sunt Stepha- „ nus, & alii, qui ad hoc officium „ idonei reputabantur „.

CAP. I.

poi di queſto mantenimento, la quantità, la qualità, la ſpecie, i modi di conſeguirlo ſiano di ragione umana; poichè queſta cognizione Criſto l' ha laſciata a quelli, a' quali innanzi apparteneva; ed è coſa molto chiara, che ad altri appartener non poteva, ſe non a chi avea incombenza, e autorità di Magiſtrato politico nella repubblica.

Ma da qual luogo della Scrittura, da qual Concilio, da qual libro di qual ſanto Padre ha egli potuto, almeno congetturando, ritrarre una sì fatta intrerpretazione, onde ſia giunto ad aver il coraggio di affermare francamente, che queſta *è ſtata ſempre* di quel paſſo ſcritturale la *vera*, e *cattolica intelligenza*? Dove trova egli, che il determinare quanto ſi avea a offerire da' fedeli a Gesù Criſto, o quanto dallo ſteſso Redentor noſtro ſi aveſſe a riporre ne' loculi, appartenеſſe al Magiſtrato politico? Dove, che il governo del principe doveſſe taſſare, quanto ſi aveſſe a dare a' Santi Apoſtoli, e a' ſettantadue Diſcepoli quella volta, in cui eſſendo ſtati mandati a predicare, ſentirono dal Signore il *dignus eſt operarius mercede ſua*? Dove, che la *cognizione* di quel, che aveano a vendere i fedeli, e della *ſpecie*, della *qualità* di ciò, che porre doveano innanzi a' piedi degli ſteſſi Santi Apoſtoli, fu *laſciata da Gesù Criſto a' governi de' Principi*? Dove finalmente, che i Magiſtrati aveſſero a ſpecificare *carnalia*, che aveano a mietere, come dice S. Paolo, i propagatori dell' Evangelio; e di qual frutto ſi avean eglino a cibare della vigna, che

avean

avean piantata. Eglino ſarebbero periti di fame, ſe da' magiſtrati politici aveſſero avuto ad aſpettare ſomiglianti determinazioni. Gli Apoſtoli rammentavano a' fedeli il loro dovere, e voleano, che da' fedeli medeſimi ſi ſomminiſtraſſe il mantenimento a' miniſtri della parola di Dio, indipendentemente ſenza dubbio da' magiſtrati ſuddetti, ch'erano nemici del criſtianeſimo. CAP. I.

Io poi non nego, che i fedeli e foſſero, e ſieno liberi (1) di ſomminiſtrare alla chieſa in quella ſpecie, e qualità, più, o meno abbondantemente ciò, che ſervir dee pel mantenimento de' ſacri miniſtri, e de' poveri altresì. Dico però, che una volta, ch'è offerto, ciò ch'è offerto appartiene *jure divino* alla chieſa, e al diritto de' ſacerdoti, in quella guiſa appunto, che nel vecchio teſtamento erano in libertà gli ebrei di offerire de' campi al Signore; ma offerti che gli aveano, e non gli avean redenti, per divin diritto *ad jus pertinebant ſacerdotum* (2). S. Pietro diſſe ad Anania, che avea venduto il ſuo campo per darne tutto il prezzo alla chieſa, ma ne l' avea poi defraudata della metà: „ Nonne MANENS

(1) S. Tommaſo *lib.* III. *contra Gentes c.* CXXXV. „ Licet ſuſtentatio eorum, „ qui vivunt de iis, quæ ab aliis dantur, ex voluntate dantium dependeat, non tamen propter hoc inſufficiens eſt ad ſuſtentandam vitam pauperum Chriſti. Non enim dependet „ ex voluntate unius, ſed ex voluntate „ multorum. Non eſt autem probabile, quod in multitudine fidelis populi non ſint multi, qui prompto „ animo ſubveniant neceſſitatibus eorum, quos in reverentia habent &c.„

(2) *Levitici cap.* XXVII. *v.* 21. „ Sanctificatus erit (ager) Domino, & „ poſſeſſio conſecrata ad jus pertinet „ Sacerdotum „.

CAP. I.

„ NENS TIBI MANEBAT, ET VENUMDATUM „ IN TUA ERAT POTESTATE „? Ecco dichiarato Anánia libero di ritenerſi il ſuo campo, ſe aveſſe voluto prima ritenerlo, o aveſſe voluto venderlo, e ritenerne il prezzo; ma una volta, ch' egli ne avea promeſſo intiero il prezzo alla chieſa, non godeva più di una tal libertà; poichè tutto il prezzo medeſimo appartenea alla chieſa per un *diritto* tale, ch' ei avendone ritenuto parte mentì non agli uomini, ma *a Dio*: „ Quare poſuiſti „ in corde tuo hanc rem? non es mentitus hominibus; „ ſed Deo (1). „ S. Gian Griſoſtomo nella *Omilia* XII. *ſopra gli Atti de' SS. Apoſtoli* (2): „ Se chi raccoglie, „ *dice*, le legna il ſabato è lapidato (*ſecondo l'antica* „ *legge*) quanto più lo dee eſſere il ſacrilego? Percioc- „ chè que' danari erano ſacri; e perciò Anania fu cer- „ tamente ſacrilego. „ S. Baſilio *nel Sermone Aſceti-co* (3) così ſcrive: „ Era lecito da principio ad Anania „ di non promettere a Dio la ſua poſſeſſione; ma poi- „ chè la conſacrò per promeſſa a Dio, avendone naſco- „ ſta parte del prezzo, ſi tirò contro la divina indigna- „ zione, di cui fu miniſtro S. Pietro. Per la qual co- „ ſa avanti la profeſſione religioſa a ognuno è lecito di „ abbracciare i comodi della vita, e di ammogliarſi; „ ma

(1) *Act. cap.* V. *v.* 1. *ſeqq.*

(2) *N.* 2. *p.* 98. *T.* IX. *Opp.* εἰ ξύλα τις τῷ σαββάτῳ συλλέξας καταλέυεται, πολλῷ μᾶλλον ὁ ἱερόσυλος. καὶ τῶν- τα γὰρ ἱερὰ λοιπὸν ἦν τὰ χρήματα· οὐκοῦν .. ὁ (ἀνανίας) ἱερόσυλος &c.

(3) *Num.* 2. *p.* 319. *Tom.* II. *della ediz. di Parigi dell'an.* 1722.

„ ma dopo, che ha profeſſato, dee cuſtodire ſe ſteſſo
„ a Dio come un ſacro dono, per non incorrere la dan- CAP. I.
„ nazione da ſacrilego. „ Vedanſi anche a queſto propoſito i Santi Gregorio Nazianzeno (1), Maſſimo veſcovo di Turino (2), e Gregorio il Grande (3). Se Anania foſſe ſtato così politico, come lo è il noſtro Ragionatore, avrebbe replicato a S. Pietro, che la ſua promeſſa non tenea, perchè la cognizione della quantità, e qualità, e ſpecie di ciò, che ſi ha da offerire alla chieſa, *era ſtata laſciata* non agli altri Apoſtoli, nè allo ſteſſo S. Pietro, che n'era il principe; ma, com'è *coſa chiara*, *al Magiſtrato politico nella repubblica*, da cui egli non avea avuto, non dico il beneplacito, ma nè pure la tacita permiſſione di promettere, e di conſacrare nulla al Signore. Nientedimeno una tal riſpoſta non avrebbe potuto valere preſſo S. Pietro, anzi preſſo Dio; e Anania con tutta la ſua Ragionatrice politica avrebbe ſoggiaciuto alla pena di morte, a cui dovette ſenza remiſſione ſoggiacere.

Erano pure liberi i Filippenſi di mandare, o non mandare a S. Paolo quel tanto, che gli mandarono; ma dopo di averglielo mandato, e in conſeguenza dopo di averlo eſſi conſecrato, e offerto in odore di ſoavità

(1) *Orat.* XXIV. *p.*430. *Edit.Colon. an.*1690. *T.*I. *&* *Carm.*III. *Præceptor. ad Virgines v.*440. *ſeq. p.*57. *T.*II. *p.*63.

(2) Homil. I. *de Avarit. p.*366. *Edit. Opp. Venetæ an.*1741.

(3) *Lib.*I. *Epiſt.* XXXIII. *ad Venantium e monaſterio transfugam. pag.*523. *Edit. opp. Pariſ, an.*1705. *Tom.*II.

CAP. I.

qual oſtia accetta, e piacente a Dio, era (ancorchè foſſe (1) ſoprabbondante) per *diritto divino* tenuto dal S. Apoſtolo, nè potean eglino toglierne la minima parte, ſenza coſtituirſi rei di ſacrilegio (2).

Non erano aſtretti i primi fedeli a mettere ciò, che metter ſoleano ne' loculi del Signore. Meſſo però che l' aveano, era ſacroſanto, e perciò ſarebbe ſtato ſacrilego chiunque aveſſe oſato d' involarne la minima parte. „ Ecce fur eſt Judas, *dice S. Agoſtino* (3), & ne „ contemnas, fur, & *ſacrilegus*, non qualiſcumque fur; „ fur loculorum, ſed *DOMINICORUM*; loculorum, „ ſed *SACRORUM* „.

Inſolenti, e vane riſpoſte del Ragionatore all' argumento preſo dalla conſacrazione de' beni offerti a Dio.

IX. Ma nella pagina 71. del *Ragionamento* oſſerva l'Avverſario „ che l' obbiezione della *CONSACRA-* „ *ZIONE* non è altro, che una ſpecioſa apparenza „ per *IMPORRE AGL' IGNORANTI*. Si eh? Non è altro, *che una ſpecioſa apparenza per imporre agl'ignoranti?* (4) E che? I Santi Padri, i Concilj, gli Apoſtoli di Gesù Criſto *per imporre agl'ignoranti* ſi attennero a *una ſpecioſa apparenza?* Degli Apoſtoli, e de' Padri (5), e de'

(1) *Epiſt. ad Philipp. c.* IV. *v.*18. *ſeqq.*

(2) Vedi *S. Gian Griſoſt.* nel luogo citato di ſopra *pag.66. not.*2.

(3) *Tract.*L. *in Joh. n.*10. *p.*459. *T.*III. *P.*II.

(4) Somiglianti coſe ſcrive l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma &c.*, come appreſſo vedremo.

(5) S. Agoſtino ivi: „ Si non ſic „ judicetur furtum rei privatæ, quo- „ modo publicæ, quanto vehemen- „ tius judicandus eſt fur ſacrilegus, „ qui auſus fuerit non undecumque „ tollere? Qui aliquid de eccleſia fu- „ ratur, Judæ perdito comparatur „. Vedaſi S. Maſſimo *Hom.*I. *in Natali S. Laurentii Martyris p.*356. *Edit. an.*1741. S. Gregorio Magno *Epiſt.*V. *lib.*X. *pag.*1044.

e de' Sinodi altresì (1) abbiamo detto abbaſtanza, e avremo occaſione di parlarne più diffuſamente in altri luoghi. Frattanto ſi noti, che il ſinodo Vaſenſe nelle Gallie tenuto l'anno 442. (2) loda que'Padri, *qui in ſcriptis ſuis inſeruerunt congruente ſententia, quæ ait*: „ Ami- „ co quidpiam rapere furtum eſt; eccleſiam fraudare „ *ſacrilegium*: „ e il Romano tenuto l'anno 504. ſotto S. Simmaco Papa, a cui intervenne gran numero di veſcovi di varie parti del mondo, dichiara (3): „ Valde „ iniquum, & *INGENS SACRILEGIUM ESSE*, „ ut quæ unuſquiſque ... eccleſiæ contulerit, ab his, a „ quibus ſervari convenit, id eſt chriſtianis ... & ſu- „ per omnia *PRINCIPIBUS*, ... in aliud transferri, „ vel converti. „ Vedanſi inoltre i Canoni XIX. del concilio generale Lateranenſe III. (4), il XLVI. del IV. (5), e ſi vedrà manifeſtamente, che il Ragionatore mentre impiega tutto lo ſtudio per apparire politico, dotto, e di bello ſpirito, ſi è dimenticato di eſſer criſtiano, eſſendo fino arrivato all' eccesſo di sfatare quale *ſpecioſa apparenza per imporre agl'ignoranti* quella incontraſtabile verità, che contenuta ne' ſacri libri del vecchio, e del nuovo Teſtamento, per non eſſere oſcurata co' raggiri, e colle arbitrarie, e vane interpretazioni de' Novatori, è ſtata per tradizione ancora tra-

CAP. I.

(1) Vedi ſopra *lib.* I. *p.* 311. *ſeqq.*
(2) *Can.* IV. *T.* I. *Concilior. p.* 1788.
(3) *Tom.* II. *Concilior. pag.* 991.
(4) *Can.* XIX. *Tom.* VI. *Concilior. P.* II. *p.* 1681.
(5) *Cap.* XLVI. *p.* 51. *T.* VII. *Concil.*

CAP. I.

mandata a noi, e più volte con tutta nitidezza propoſtaci a tenere da tanti ſanti veſcovi, coſtituiti dallo Spirito Santo a reggere la greggia del Signore; e dalla ſanta Sede Apoſtolica *radice della verità* (1), *capo della fede* (2), a cui ſpetta di diſtinguere ciò che appartiene alla religione da quel che alla religione ſteſſa non appartiene; e perciò da eſſa deeſi ricercare τὸ ἀσφαλὲς τῆς πίστεως *l' infallibile della fede* (3), dalla ſanta Sede, torno a dire, cioè da tanti Romani Pontefici *veri ſucceſſori di S. Pietro, Padri, e Dottori di tutti i Criſtiani, che da Gesù Criſto ebbero nel Principe degli Apoſtoli la poteſtà di paſcere, di reggere, e di governare la chieſa univerſale* (4); e finalmente da tanti concilj anche generali congregati indubitatamente *in Spiritu Sancto*, e perciò non ſoggetti a eſſere ingannati, o a imporre a veruno.

Che ſe il Ragionatore la volea fare da politico ortodoſſo, avea certamente degli ſcrittori in queſto genere illuſtri a imitare. „ O Principi [*dice Monſignor* „ *Giacomo Benigno Boſſuet nel* VII. *libro della ſua* (5) „ *Politica*] rendete tutto ciò, ch'è *CONSACRATO* „ *A DIO*, non ſolo le perſone, ma i luoghi ancora; „ e i beni, che debbono eſſere impiegati al ſuo ſervizio.

(1) Vedi S. Ottato Milevitano *lib.* II. *contra Parmenianum cap.* II. *p.* 31. *Edit. Antuerp. an.* 1702.

(2) Vedi il Concilio Efeſino *Act.* I. *T.* I. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714.

(3) S. Teodoro Studita *Epiſt.* CXXIX. *ad Leonem Sacellarium lib.* I. *p.* 583. *Tom.* V. *Opp. Sirmondi Edit. Pariſ. an.* 1696.

(4) *Concil. Florent. Decr. Union. Græcor. Edit. Pariſ. an.* 1714. *T.* IX. *p.* 423.

(5) *Art.* V. *Prop.* VIII.

„ zio. Proteggete i beni delle chieſe, che ſono pure
„ beni de' poveri. Vi ſovvenga di Eliodoro, e della
„ mano di Dio, che fu ſopra di lui, per aver voluto
„ invadere i beni ripoſti nel tempio in depoſito. Or
„ non biſogna egli per avventura conſervare anche più i
„ beni non ſolamente depoſitati nel tempio, ma dati
„ eziandio in fondi alle chieſe? . . . Quale attentato ſa-
„ rà mai il rapire a Dio ciò, che vien da lui, e ciò,
„ ch' è a lui donato, e mettervi la mano ſopra, e ripren-
„ derlo dagli altari? „ E altrove parlando delle facoltà, e fondi, e anche principati eccleſiaſtici: *Scimus*, dice, *ea omnia, ut res dicatas Deo, SACROSANCTAS eſſe, nec ſine SACRILEGIO rapi, & AD SECULARIA REVOCARI POSSE* (1). Il Signor Dumeſnil Avvocato Generale, in un ſuo ragionamento, che fece in occaſione del letto di giuſtizia tenuto dal Re Criſtianiſſimo Carlo IX. l'anno 1563. concedette per coſa certa, e indubitata, che „ dalle anti-
„ che monarchie, e parimente da quella di Francia ſia
„ ſtata ſempre avuta per maſſima generale, che i beni
„ *CONSACRATI ALLA CHIESA* mobili, e im-
„ mobili, *DEBBONO ESSERE RIPUTATI IN-*
„ *VIOLABILI*, e fuor dell'uſo, e commercio degli
„ uomini &c. Che ciò ſi legge della prima repubblica
„ del popolo ebreo, in cui ſi trova la proibizione di toc-

CAP. I.

 „ care

(1) *Defenſ. Declarat. Cleri Gallicani lib.* IV. *c.* 16.

CAP. I.

„ care i beni *dedicati*, *e conſacrati alle chieſe* (1). „ Il Signor *Talon*, o piuttoſto il Signor *la Vayer* nelle cinque Diſſertazioni circa l' autorità de' Sovrani (2): „ Avendo, *dice*, voluto Clotario applicare a ſe il diritto „ delle rendite della chieſa, un ſanto veſcovo genero- „ ſamente gli oppoſe, che s'egli volea impadronirſi de' „ beni appartenenti a Dio, Dio gli avrebbe tolto il ſuo „ regno.„ Cerca egli quindi, come fanno ordinariamente i politici, di eludere queſto fatto con alcune diſtinzioni. Aggiugne però „ che gli editti, che vanno all'alie- „ nazione de' fondi della chieſa, non poſſono eſſere fatti „ ſenza *LA POTESTA' SPIRITUALE*; percioc- „ chè eſſendo la chieſa *PROPRIETARIA INCOM- „ MUTABILE DE' SUOI BENI, NON SAREB- „ BE GIUSTO, CH' ELLA FOSSE DI PEGGIO- „ RE CONDIZIONE*, che gli altri proprietarj, de' „ quali non ſi poſſono alienare i beni, che di proprio „ loro conſentimento. „ Potrei citare molti altri; ma il numero de' già citati ſarà più che baſtevole per qualunque altro, che non ſia impegnato pel Ragionatore. A coſtui per altro non farebbe impreſſione veruna il vederſi venir contro non dico un grandiſſimo numero di ſcrittori; non tutta la chieſa cattolica, che in realtà gli è contraria; ma

(1) Vedi la *Suite de la Réponſe aux Lettres contre l' immunité des Biens Eccleſiaſtiques Lettre* IV. *p.* 58. *de la Edit. de l' an.* 1750.

(2) *Pag.* 306. Vedi la *Lettera* IV. *p.* 242. *de la Suite de la Reponſe &c.* citata nella nota *antecedente*.

ma tutto anche il genere umano ; mentre ſtimandoſi ſopra tutti dottiſſimo , erge cattedra contro tutti , e decide , e tratta da ignorante , o da impoſtore chiunque non crede , e inſegna a modo ſuo . Egli pertanto non ſi arreſta ; e quaſicchè abbia riportato una compita vittoria , per aver oſſervato , che *niuna coſa può da noi donarſi a Dio , che prima non foſſe pieniſſimamente ſua* , con aver apportato a propoſito il verſo 1. del Salmo XXIII. *Domini eſt terra , & plenitudo ejus* ,, ſicchè , *conchiude* (1), ,, è chiaro , che l'obbiezione della conſacrazione non ,, è altro , che una ſpecioſa apparenza per imporre ,, agl'ignoranti ; ,, e dà per *ragionevole la provvidendenza , che il principe nelle urgenze , e NELLE CONVENIENZE del proprio ſtato è coſtretto talvolta a prendere ſopra i beni temporali del ſuo dominio offerti a quell'iſteſſo Signore , che al medeſimo Sovrano ha voluto confidare di eſſi la pacifica amminiſtrazione .*

CAP. I.

Ma noi abbiamo di già veduto , che *l' amminiſtrazione de' beni temporali* offerti a Dio non è ſtata nè dal Signore , nè dagli Apoſtoli , nè da' Sommi Pontefici , nè da' Concilj Generali , nè da' Padri confidata al Principe ſecolare . Laonde il Ragionatore al ſuo ſolito finge ſognando , per non dir altro . Dalla oſſervazione poi , che ogni coſa donata a Dio ſia prima ſtata pieniſſimamente ſua , come può egli dedurre , che l'argumento ricavato dalla conſacrazione ſia una *ſpecioſa apparenza per impor-*

(1) *Ragionam. p.71.*

CAP. I.

imporre agl'ignoranti? Davidde certamente, che visse sotto la legge mosaica, inspirato dallo Spirito Santo, disse il *Domini est terra, & plenitudo ejus*. Or pensò egli forse di quindi conchiudere, che Mosè, avendo scritto in essa legge, parlando de' campi offerti a Dio, *sanctificatus erit ager Domino; & possessio consecrata ad jus pertinet sacerdotum* (1); e trattando delle decime (2), e delle primizie (3), si sia servito di *UNA SPECIOSA APPARENZA per imporre agl'ignoranti, e per far riguardare con orrore ogni più ragionevole provvidenza, che i Re NELLE CONVENIENZE del proprio stato sarebbero stati astretti tal volta a prendere su' beni temporali del suo dominio offerti al Signore?* Che se non si può dire senza bestemmia *in David, in Moysen, & in Deum*, che così abbia pensato quel Re d'Israello; come dal riferito verso del Salmo XXXI II. osa il Ragionatore di ricavare, che l'argumento preso dalla consacrazione de' beni ecclesiastici sia *un' apparenza speciosa per imporre agl'ignoranti?* Ma Dio parlò chiaro nel vecchio testamento. E non parla egli ugualmente chiaro nel nuovo, come si è mostrato cogli Atti de' Santi Apostoli, e colla perpetua tradizione a noi pervenuta pe'Padri, pe'Pontefici Massimi, e pe'sacrosanti Concilj? Mettiamo in confronto l'Avversario, e Monsignor Bossuet. Ognuno sa quanto valesse questo Prelato nell' arte di ragiona-

(1) *Levitici cap.* XXVII.

(2) *Levit. c.* XXVII. *v.*30. *& Numer. c.* XXVIII. *v.*21.

(3) *Exod. c.* XVIII. *v.*15.

gionare. Or queſti non ha veduto, come ſi poſſa de- durre dall'eſſer Dio padrone di ciò, che gli doniamo, la conſeguenza, che ne trae il Ragionatore; anzi ha creduto doverſene ritrarre tutto l'oppoſto. Poichè così egli ſcrive nel *libro* VII. della ſua *Politica eſtratta dalle proprie parole della ſacra Scrittura al Sereniſſimo Delfino* (1).

„ Noi leggiamo nel 1.de'Paralipomeni(2) queſte eſpreſ-
„ ſioni di Davidde: *Noi ſiamo dinanzi a voi* (o Signo-
„ re) *viandanti, e foreſtieri, come tutti i noſtri ante-*
„ *nati. Noi non abbiamo nulla di proprio. La noſtra*
„ *vita non è noſtra... O Signore noſtro Dio: tutta l'ab-*
„ *bondanza delle* RICCHEZZE, *CHE PREPARIA-*
„ *MO PEL VOSTRO TEMPIO, VIENE DALLA*
„ *VOSTRA MANO, E TUTTO E' VOSTRO.* „
Avendo egli riferite le parole del Santo Re, e Profeta, ſoggiugnendo conchiude: „ Qual attentato, rapire a
„ Dio ciò, che *VIEN DA LUI; CIO', CH' E'*
„ *DI LUI; E CIO', CHE A LUI SI DONA;*
„ *E STENDERVI LA MANO PER RIPI-*
„ *GLIARLO DI SU GLI ALTARI?* „ Che differenza di conchiudere, che paſſa tra un Prelato di tanto ſapere, e di tanto valore nell'arte di ragionare, e l'Autore del Ragionamento! Ogni uomo, che ſappia punto valerſi della ſua ragione, giudicherà ſenza fallo, eſſervi tra l'uno, e l'altro queſto divario, che il Prelato ſud-

(1) *Lib.*VII. *art.*V. *prop.*IX. *p.* 346. *Edit. Pariſ. an.*1709.
(2) *Cap.*XXIX. *v.*15.

CAP. I.

ſuddetto ha procurato di oſſervare eſattamente; e per lo contrario il Ragionatore ſi è ſtudiato di ſconvolgere le regole della dialettica.

Perſiſte egli però il Ragionatore a inſultarci ſcrivendo, che noi (1) non porteremo mai verun' autorità della Scrittura, nè monumento veruno della tradizione, onde ſi ſcorga, che i beni offerti a Dio non ſieno ſoggetti alla poteſtà ſecolare; e uſando quindi della ſua ſolita logica, ragiona in queſta guiſa. Ogni *battezzato*, ogni *calice*, o altro *vaſo* della chieſa, ogni *comeſtibile* benedetto dal Sacerdote nella oblazione fatta, com'è manifeſto dal fatto di Davidde, che fece uſo de' pani della propoſizione, il qual fatto è approvato nel vangelo da Gesù Criſto, ogni moneta offerta, ogni limoſina fatta a' poveri laici, è conſacrata a Dio. Or il principe ritiene la ſovrana ſua poteſtà ſulle perſone battezzate, e ſulle coſe offerte &c. Dunque anche ſu' beni temporali ſtabili; e mobili de' ſacri templi.

Poco a noi preme, ch' ei non ſappia i documenti ſcritturali, e della tradizione, che la noſtra ſentenza confermano. Egli è già in poſſeſſo di non ſapere. Baſta, che tali documenti realmente ci ſiano. Noi ne abbiamo addotti alcuni, i quali poſſono eſſere più che baſtevoli pel noſtro intento, e molti di più ne addurremo nella parte ſeconda di queſto libro.

Quanto a ciò, ch'ei ſcrive delle limoſine fatte a nome

(1) *Pag.* 70. *ſeqq.*

nome di Dio a' poveri (benchè io non vegga , come il principe poſſa toglierle alle neceſſità loro , e ſervirſene per le *convenienze* , o neceſſità dello ſtato) , e quanto a ciò , che aggiugne de' battezzati ſoggetti alla poteſtà laica , dico , che tanto ciò prova , che i beni eccleſiaſtici ſieno alla poteſtà ſteſſa ſoggetti , quanto dall' eſſere ſtato il popolo ebreo , cioè il popolo ſanto (1) , *l' eredità del Signore* (2) ſotto la dominazione de' ſovrani , potea ſeguire , che ſu' campi offerti a Dio , e ſulle decime aveſſero autorità i ſovrani medeſimi , ſicchè poteſſero valerſene per le *convenienze* , o per *le neceſſità dello Stato* . Or non eſſendo giuſta la conſeguenza dedotta da queſto ſecondo antecedente , come coſta dalle ſacre lettere del vecchio teſtamento ; come ſeguirà dal primo ciò , che ne vuol ricavare il Ragionatore ? Ma Iddio , dirà egli , che volle , che il ſuo popolo *peculiare* , e *ſanto* , ed *eredità ſua* ſoggiaceſſe all'autorità ſovrana ; volle anche eſpreſsamente , che i campi a lui offerti *ad jus pertinerent Sacerdotum* , e le decime foſsero de' Leviti , e i ſuburbani de' Leviti ſteſſi non ſi poteſsero alienare . Adunque tutto egli riduce allo ſtabilimento di Dio . Or Iddio ſteſso , il quale , come coſta da' libri del nuovo Teſtamento , e da' monumenti della divina tradizione , vuole , che i Criſtiani

CAP. I.

ſieno

(1) *Deuteron. c.*VII. *v.6. Populus ſanctus es Domino Deo tuo. Te elegit Dominus Deus tuus , ut ſis ei populus peculiaris &c.* Et *c.*XIV. *v.*2.21. & *c.*XXVII. *ſeq.*

(2) *Eſther c.*X. *v.*12. *c.*XIII. *v.*15. *Pſ.*LXXVII. *v.*71.

CAP. I.

sieno soggetti alle potestà più sublimi; vuole anche; come da' libri, e da' monumenti medesimi si è provato, che i beni ecclesiastici, sieno danari, o comestibili, o di qualunque sorta si vogliano, dipendano dalla chiesa, e sieno tenuti, e amministrati, e dispensati da' presidenti della medesima, e non già da' Sovrani del secolo.

Quanto alla obbiezione presa in prestito da Giovanni Hus (1), circa il fatto di Davidde, dico, ch' egli sbaglia all' ingrosso. Egli 1. suppone Davidde tenente il regno allora, quando ancora regnava Saule. Poichè s' egli supponesse altrimenti, non ne dedurrebbe, che a' *Sovrani* sieno soggette fino le obblazioni fatte all' altare. Era stato Davidde unto in Re da Samuello, ma non si era ancora manifestato tale (2), nè per tale era stato riconosciuto da' Sacerdoti, anzi era da questi tenuto per uno de' sudditi fedeli (3) di Saule, qual egli stesso si professava di essere (4). 2. Suppone il Ragionatore, che Davidde si prese di propria autorità i pani della proposizione; perciocchè s' ei nol supponesse, non ne inferirebbe, che le oblazioni sieno soggette alla sovranità secolare. Ma una tal supposizione è manifestamente contraria alla Sacra Scrittura, dove si legge, che il Sacerdote Achimelecco (5) in quella necessità

(1) *De Ablat. Rerum Temporal. a Clericis p.*147. *T.*1. *opp. Joh. Hus.*

(2) Vedi *il c.*xxi. *del* 1. *lib. de' Re v.*2. *seqq.*

(3) *Ivi v.*1. *seqq.*

(4) *Ivi cap.*xxii. *v.*14.

(5) *Ivi cap.*xxi. *v.*2. *e* 8.

ſità gli ſomminiſtrò que' pani (1). 3. Suppone il Ragionatore, che Gesù Criſto nell' Evangelio abbia approvato, che Davidde di propria autorità abbia fatto uſo de' pani ſuddetti. E ciò pure è falſo. Non diſſe il Signore, che Davidde di propria poteſtà ſi preſe que' pani, ma ſolo difendendo i ſanti Apoſtoli, i quali erano ſtati accuſati da' fariſei, perchè *vellebant ſpicas, & faciebant Sabbatis, quod non licebat*; obbiettò a' fariſei medeſimi, che non era lecito, che a' Sacerdoti, di mangiare de' pani della propoſizione; e pure Davidde, e i compagni di lui in caſo di neceſſità ne mangiarono (2). O il felice Ragionatore, che ha di meſtiere di fare almeno tre falſi ſuppoſti per poter conchiudere qualche coſa a favor ſuo. CAP. I.

Chi gli ha inſegnato poi, che ſu de' ſacri vaſi abbia potere alcuno il Principe ſecolare? Apporti qualche teſtimonio Scritturale, o qualche paſſo di alcun Santo Padre, onde poſſa ciò confermare. Egli non ne adduce veruno. Per l' oppoſito noi apportiamo la inſigne teſti-

(1) *Cap.* XXI. *lib.* I. *Reg. v.* 4. „ Reſpondens SACERDOS David, ait „ illi: non habeo laicos panes ad manum, ſed tantum panem ſanctum, „ ſi mundi ſunt pueri, maxime a mulieribus. Et reſpondit ei David, „ equidem ſi de mulieribus agitur, „ continuimus nos ab heri, & nudius „ tertius. DEDIT ERGO EI SACERDOS SANCTIFICATUM PANEM, neque enim erat ibi panis, „ niſi tantum panes propoſitionis &c. „

(2) *Marci c.* II. *v.* 25. *ſeq.* „ Numquam legiſtis, quid fecerit David, „ quando NECESSITATEM habuit, „ & eſuriit ipſe, & qui cum eo erant; „ quomodo introivit in domum Dei „ ſub Abiathar principe Sacerdotum, „ & panes propoſitionis manducavit, „ quos non licebat manducare, niſi „ Sacerdotibus? „ .

CAP. I.

teſtimonianza di S. Ambrogio, il quale così ſcrive nel Sermone contro Auſſenzio (1). „ Cum eſſet propoſi-
„ tum, ut Eccleſiæ *VASA* traderemus, hoc reſponſi
„ reddidi: me, ſi de meis aliquid poſceretur, aut fun-
„ dus, aut domus, aut aurum, aut argentum, id
„ quod mei juris eſset, libenter offerre: *TEMPLO*
„ *DEI NIHIL POSSE DECERPERE, NEC TRA-*
„ *DERE ILLUD, QUOD CUSTODIENDUM*, non
„ *TRADENDUM* acceperim. Deinde conſulere me
„ etiam ſaluti *IMPERATORIS*; quia nec *MIHI EX-*
„ *PEDIRET TRADERE*, nec *ILLI ACCIPERE*.
„ Accipiat enim vocem liberi Sacerdotis, ſi vult ſibi
„ eſse conſultum. Recedat a Chriſti injuria „. E nel *n.*31 *p.*924. (ſeguendo a parlar della chieſa, e come dall' antecedente diſcorſo s'intende, di ciò, ch'è della chieſa; quali ſono i ſacri vaſi) „ Conſiderans Jeſus, *ag-*
„ *giugne*, dolum judæorum (che ſerve per ragione
„ agli Avverſarj) dixit ad eos: *Quid me tentatis?*
„ Oſtendite mihi denarium. Et cum dediſsent, dicit:
„ *cujus imaginem habet, & inſcriptionem?* Reſpon-
„ dentes dixerunt: *Cæſaris*: & ait illis Jeſus, *reddi-*
„ *te quæ ſunt Cæſaris, Cæſari; & quæ ſunt Dei, Deo.*
„ Ergo & ego dico illis, qui mihi objiciunt: *oſten-*
„ *dite mihi denarium*... Numquid de eccleſiæ baſilicis
„ occupandis poſsunt denarium offerre Cæſaris? Sed in
„ ECCLESIA unam imaginem novi, hoc eſt imagi-
„ nem

(1) *Num.*5. *T.*III. *Opp. pag.*915. *Edit. Venetæ an.*1751.

„ nem Dei inviſibilis . „ E *n.*xxxvi. *p.*926. „ Impe-
„ rator enim INTRA ECCLESIAM , NON SU-
„ PRA ECCLESIAM EST . Bonus enim Imperator
„ quærit auxilium eccleſiæ , non refutat . Hæc ut hu-
„ militer dicimus , ita conſtanter exponimus . Sed in-
„ cendia aliqui , gladium , deportationem minantur .
„ Didicimus Chriſti ſervuli non timere . „ Nel canone Apoſtolico LXXIII. leggiamo , che „ vas argenteum ,
„ vel aureum, velumve ſanctificatum, nemo amplius in
„ ſuam utilitatem convertat (1); eſt enim impium &c. „ Guglielmo Bevereggio ſcrittore Ingleſe della ſetta degli Epiſcopali *lib.*II. *Vind. Cod. Canon. &c. cap.*VIII.(2) ſoſtiene,che un tal canone ſia ſtato ſcritto molto prima dell' impero di Coſtantino . Dagli Atti anche del martirio di S.Lorenzo deſcritti da Prudenzio ſi ritrae la ſteſſa verità; mentre da eſſi abbiamo , che il ſanto Martire ricusò di dare i vaſi ſacri all'uſo pubblico,e a' biſogni dell'erario imperiale , quantunque il Prefetto per un tal motivo gliene aveſſe fatta l'iſtanza (3) . Che ſe il Sovrano ha tal poteſtà ſu de' ſacri vaſi , quale gli viene attribuita

(1) *Al.*LXV.*lib.*VIII.*Conſtitut. Apoſtolicar. Tom.* I. *PP. Apoſtolicor. pag.* 451. *Edit. Amſtel. an.* 1724. σκεῦος ἀργυροῦν , καὶ χρυσοῦν , ἢ ἁγιασθὲν , ἢ ὁτιοῦν μηδεὶς ἔτι εἰς οἰκείαν χρῆσιν σφετερίζέσθω . παράνομον γὰρ . Vedanſi le note del Beveregio al *can.*LXXIII. *p.*478.

(2) *Num.* III. *pag.* 108. *Tom.*II. *PP. Apoſt. Edit. ejuſd.*

(3) Preſſo il Ruinart *Act. Mart. Sincer. p.*164. *Edit. Veron. an.*1731. Vedi S. Ambrogio *lib.*II. *de Officiis cap.*XXVIII. *num.*141. *p.*124. *T.*III. Ma di ciò parleremo altrove di proposito .

Digitized by Google

CAP. I.

dal Ragionatore, avrebbe mancato al ſuo dovere il ſanto Martire, contro ciò, che ſcrivono i molti ſanti Dottori, che di lui, come appreſſo vedremo, parlarono. Anzichè i Padri del concilio I. di Arles celebrato nell'anno 314. avrebbero ingiuſtamente caſtigati, e depoſti dall'ordine, che nel clero teneano, coloro, che aveano conſegnate le ſante ſcritture, o i VASI SACRI (1) a' giudici, i quali per altro a nome dell'Imperatore li chiedeano (2). S. Agoſtino numera tra' manifeſtiſſimi traditori Silvano veſcovo de' Donatiſti, per aver egli dato a' miniſtri imperiali *una lucerna di argento &c.* (3). Vedanſi il Tillemont (4), Natale Aleſſandro (5), il Card. Baronio (6), il Card. Noris (7), il Valeſio (8), e degli ſcrittori Proteſtanti Tommaſo Ittigio (9), Samuele Baſnagio (10), Ermanno Witſio

(1) *Can.* XIII. *Tom.*I. *Concilior. Edit. Pariſ. an.*1714. „ De his, qui „ Scripturas Sanctas tradidiſſe dicun„ tur, vel VASA DOMINICA, vel „ nomina fratrum ſuorum, placuit „ nobis, ut quicumque eorum ex actis „ publicis fuerit detectus, non verbis „ nudis, ab ordine cleri amoveatur „.

(2) *Vide Geſta apud Zenopholum, quibus Silvanum, a quo Majorinus eſt ordinatus, traditorem fuiſſe conſtat: poſt opera S. Optati p.*168. *Edit. Antuerp. an.*1702.

(3) *Epiſt.*LIII. *al* CLXV. *c.*II. *n.*4. *p.*92. *T.*II. *Edit. Antuerp. an.*1700.

(4) *Tit. les Donatiſtes. Art.*V. *p.*5. *T.*6. *Edit. Bruxell. an.*1732.

(5) *H. E. ſec.*IV. *c.*III. *Art.*I. §. X.

(6) *Ad an.*303. *num.*XII. *&* 306. *n.*XXXVII.

(7) *Hiſtor. De Schiſm. Donatiſt. P.*I. *c.*XII. *pag.*214. *ſeqq. Tom.*IV. *Opp. Edit. Veron. an.*1731.

(8) *De Schiſm. Donatiſt. cap.*IV *p.*292. *Hiſt. Eccl. Euſeb. Edit. Pariſ. an.*1659.

(9) *Hiſtor. Donatiſtar. n.* LXXIII. *pag.*268. *Append. Diſſert. de Hæreſiarchis Edit. Lipſ. an.*1696.

(10) *Annal. Theolog. Polit. ad an.*320. *n.*V.

tſio (1), per tralaſciare innumerabili altri, che di un tale argumento trattarono. E ciò ſia detto della tradizione intorno a' ſacri vaſi appartenenti al ſolo diritto eccleſiaſtico difeſo da' noſtri ſanti Padri contro i miniſtri de' Sovrani del ſecolo, autenticato da' concilj, e confermato da' ſanti Martiri collo ſpargimento del loro ſangue. Che ſe il Ragionatore ſpigne un pò più innanzi il ſuo raziocinio fondato ſu que' principj, ch'egli ſuppone certiſſimi, non dubito, che giugnerà alla fine a ſottoporre alla ſovranità ſecolare non ſolamente i vaſi, ma eziandio gli olj ſanti, i codici delle ſacre ſcritture, e chi ſa ſe ancora l' eucariſtia. Ma intorno alla vendita fino de' calici egli (2) ci oppone la legge *Sancimus*, *De ſacroſanctis eccleſiis* (3). Sì ſignore. Egli però ce la oppone colla ſua ſolita buona fede. Giuſtiniano ſuppone in quella legge, come or ora apportandone il teſto dimoſtreremo, che i ſacri vaſi ſpettano al diritto divino. Or non ci mancava altro, ſe non ſe, che il Ragionatore coſtituiſſe i ſovrani del ſecolo interpreti, e diſpenſatori delle coſe, che al diritto divino appartengono. Nè dice mai quell'Imperatore, che ſpetti al principe della civile repubblica il far vendere, o impegnare (4) i ſacri vaſi, e arredi per le neceſſità dello ſtato, e mol-

CAP. I.

(1) *De Schiſm. Donatiſt. lib.* IV. *Miſcellaneor. Sacror. Tom.* I. *n.* XVII. *ſeqq. pag.* 755. *ſeqq. Edit. Herlon. Naſav. an.* 1712.

(2) *Ragionam. p.* 70.

(3) *Cod. Juſtin. lib.* I. *tit.* II. *leg.* 21.

(4) S. Ambrogio riconoſce una tale autorità nella chieſa, e non in altri

CAP. I.

e molto meno il dice per le *convenienze* dello ſtato medeſimo ; ma ſolo coerentemente alle dottrine de' Padri, e a' ſacri canoni (1), de' quali ogni Sovrano, come difenſore, e promotore, dee procurare l'adempimento, eſpone quando sì, e quando non ſia lecito (2) il vendere, o impegnare eſſi vaſi, e arredi, riconoſcendone per diſpenſatori i preſidi delle chieſe, e ſol come principe imponendo la pena temporale a' traſgreſſori, e dichiarando liberi dalla pena ſteſſa que' ſidditi, che ne' caſi eccet-

tri, *lib.*II. *de Officiis c.*XXVIII. *n.*137. *p.*122. *Tom.*III. *Opp. Edit. Venet.* „ Aurum ECCLESIA habet, non ut „ ſervet, ſed ut eroget in neceſſita„ tibus.. An ignoramus, quantum au„ ri, atque argenti de templo Domi„ ni Aſſyrii ſuſtulerint? Nonne me„ lius conflant SACERDOTES pro„ pter alimoniam pauperum, SI A„ LIA SUBSIDIA DESINT &c. Me„ lius, ut vaſa viventium ſervares, „ quam metallorum „. Vedi la lettera de' Veſcovi della Provincia di Elenoponto ſcritta nel v. ſecolo a Leone Imperatore *T.*II. *Concilior. pag.*757. *Edit. Par. an.*1714.

(1) Vedi di ſopra il canone Apoſtolico LXXIII. ſecondo il qual canone furono di poi ſtabiliti gli attribuiti al VI. ſinodo ecumenico *can.*III. *T.*III. *Concil. Edit. an.*1714. *p.*1712. e il 21. del concilio di Reims celebrato circa l'anno 630. *Tom. eod. p.*574.

(2) S. Ambroſius *lib.*II. *de Officiis miniſtror. cap* XXVIII. *n.*136. *T.*III. *Opp. Edit. Venetæ p.*122. „ Nos ali„ quando vaſa myſtica confregimus, ut „ captivos redimeremus, quod Aria„ nis diſplicere potuerat . . . Quis au„ tem eſt tam durus, immitis, fer„ reus, cui diſpliceat, quod homo re„ dimatur a morte, fœmina ab impu„ ritate barbarorum &c. . . . *Num.*41. „ *p.*124. Nemo poteſt dicere, cur pau„ per vivit? nemo poteſt queri, quia „ captivi redemti ſunt : nemo po„ teſt accuſare, quia templum Dei „ eſt ædificatum . . . & ſpatia human„ dis fidelium reliquiis laxata ſunt . . . „ IN HIS TRIBUS GENERIBUS „ vaſa Eccleſiæ etiam initiata confrin„ gere, conflare, vendere licet „. Vedi Socrate *lib.*VII. *c.*XXI. *Hiſt. Eccl. pag.*309. *Edit. Taur.* dove parla di Acacio Veſcovo di Amida, che fiorì ſotto Teodoſio il Minore. Vedi anche Poſſidio nella vita di S. Agoſtino *c.*XXIV. *T.*X. *Opp. S. Aug.*

cettuati certamente da' canoni, o compraſſero tali beni, e arredi, o in pegno li riceveſſero. La legge è chiara (1), come ſi ſcorge dall'infraſcritta annotazione. CAP. I.

Potea pure citarci l'Avverſario il Capitolare di Lodovico Pio intorno a queſta iſteſſa materia (2). Ma

(1) „ Sancimus, NEMINI LICE- „ RE SACRATISSIMA, ATQUE „ ARCANA VASA, vel VESTES, „ ceteraque DONARIA, quæ ad di- „ vinam religionem neceſſaria ſunt „ [cum etiam veteres leges ea, quæ „ DIVINI JURIS SUNT, humanis „ nexibus non illigari ſanxerint] vel „ ad venditionem, vel hypothecam, „ vel pignus trahere; ſed ab his, qui „ hæc ſuſcipere auſi fuerint, modis „ omnibus vindicari TAM PER RE- „ LIGIOSISSIMOS EPISCOPOS, „ quam per ŒCONOMOS, nec non „ SACRORUM VASORUM CU- „ STODES, nulla eis actione relinquen- „ da vel ſuper RECIPIENDO PRE- „ TIO, vel FŒNORE EXIGENDO, „ PRO QUO RES PIGNORATÆ „ SUNT, SED OMNIBUS HUJUS- „ MODI ACTIONIBUS RESPUEN- „ DIS AD RESTITUTIONEM EO- „ RUM OMNIBUS MODIS COAR- „ CTARI. Sin autem vel conflata ſunt, „ vel fuerint, vel alio modo immutata, „ vel diſperſa; nihilominus vel ad ipſa „ corpora, vel ad ipſa pretia eorum „ exactionem competere &c.... cujus te- „ nor in multis, & variis juris arti- „ culis ſæpe eſt admiſſus: EXCEPTA „ videlicet CAUSSA CAPTIVITA- „ TIS, ET FAMIS in locis his, in „ quibus hoc, QUOD ABOMINA- „ MUR, CONTIGERIT; nam ſi „ NECESSITAS fuerit in REDEM- „ PTIONE CAPTIVORUM, TUNC „ ET VENDITIONEM PRÆ- „ FATARUM RERUM DIVINA- „ RUM, ET HYPOTHECAM, ET „ PIGNORATIONES FIERI con- „ cedimus; QUONIAM NON AB- „ SURDUM EST, animas homi- „ num quibuſcumque vaſis, vel ve- „ ſtimentis præferri; hoc obtinente „ non ſolum in futuris negotiis, ſed „ etiam in judiciis pendentibus. „ Or chi ha mai negato agl' Imperatori la obbligazione di difendere la chieſa, e di promuoverne i canoni, e colle ordinazioni loro, e con imporre eziandio a' traſgreſſori delle pene fare sì, che non ſe ne traſandi la oſſervanza? E che la dottrina de' Padri, e i canoni della chieſa richieggano ciò, che Giuſtiniano compreſe, e ſotto pena di perdere l'azione intorno al ricevimento del prezzo &c. ordinò in queſta ſua legge, coſta dalle autorità addotte nelle antecedenti annotazioni.

(2) *Cap.* XIII. *Tom.* V. *Concilior. Edit.*

CAP. I.

nella ſteſſa maniera noi gli avremmo riſpoſto, ch' egli non fece altro, che procurar, come dovea (1), l'eſecuzione de' canoni di varj concilj della Francia, e ſpecialmente di quel di Reims celebrato circa l'an. 630. (2), e di quello di Aquiſgrana (3) tenuto immediatamente innanzi la pubblicazione dello ſteſſo Capitolare.

Ma che farà dunque il Sovrano nelle CONVENIENZE dello ſtato, e nella neceſſità? Che farà? Le regole ſono ſtate di già preſcritte. I beni del Signore non ſono per le CONVENIENZE dello ſtato, ſenza le quali può reggere la repubblica. Quanto alle utilità, e neceſſità, biſogna vedere di qual ſorta ſieno. Se ſono e vere, e grandi, in tal caſo il ſovvenimento non ſolamente ſarà un' opera buona, ma eziandio una delle maggiori

Edit. Pariſ. an. 1714. *pag.* 1216. „ De „ ſacris vaſis Eccleſiæ, quæ in pignus „ a nonnullis in quibuſdam locis da„ ri comperimus, inhibitum eſt, ne „ deinceps a quocumque fieri præſu„ matur, niſi ſolummodo neceſſitate „ redimendorum captivorum compel„ lente „.

(1) Ludov. Pio nel ſuo *Capitolare cap.* IV. *T. eod. pag.* 1250. parlando a' Veſcovi: „ *Ut quod veſtra auctori„ tas expoſcit*, dice, FAMULAN„ TE, *ut decet*, POTESTATE NO„ STRA, *perficere valeatis* „. Negli affari eccleſiaſtici, *ſcrive Monſignor Boſſuet nel lib.* VII. *della ſua Politica Art.* V. *Propoſ.* XI. [la poteſtà regia] non fa, che SECONDARE, e SERVIRE . . . negli affari non ſolamente della fede, ma ANCORA DELLA DISCIPLINA ECCLESIASTICA. Alla CHIESA appartiene la DECISIONE, AL PRINCIPE LA PROTEZIONE, LA DIFESA, L'ESECUZIONE DE' CANONI, E DELLE REGOLE ECCLESIASTICHE.

(2) *Concil. Rem. Can.* XXII. *T.* II. *Concilior. p.* 574. *Edit. Pariſ. an.* 1714. „ Si quis Epiſcopus, excepto ſi eve„ nerit ardua neceſſitas pro redem„ ptione captivorum, miniſteria ſa„ cra frangere pro qualicumque con„ ditione præſumpſerit, ab officio „ ceſſabit Eccleſiæ „.

(3) Vedi il *T.* V. *de' Concilj p.* 1214.

giori opere di carità, alle quali ſono deſtinati i beni ecclesiaſtici. Non omette pertanto la chieſa di ſomminiſtrare in sì fatte occaſioni degli ajuti. La chieſa dico; non competendo ciò all'autorità de' Sovrani, ſecondo la dottrina de' ſanti Padri, e de' ſacri Prelati, ſpecialmente adunati ne' ſinodi Generali, *quos qui audit, Chriſtum audit*, e a' quali ſi dee *obedire, & ſubjacere*, come dice S.Paolo, poichè *ipſi pervigilant, quaſi rationem reddituri*. Quindi il concilio ecumenico Lateranese IV. nel XLVI. ſuo canone ſtabilì (1), che „ ſi quando „ forſan EPISCOPUS SIMUL CUM CLERICIS „ TANTAM neceſſitatem, vel utilitatem proſpexerint, „ ut ABSQUE ULLA COACTIONE ad relevandas „ utilitates, vel neceſſitates communes, UBI LAICORUM NON SUPPETUNT FACULTATES, ſubſidia „ per eccleſias duxerint conferenda, LAICI HUMILITER, ET DEVOTE RECIPIANT CUM ACTIONIBUS GRATIARUM. Propter imprudentiam „ tamen quorumdam, Romanum prius conſulant Pontificem, cujus intereſt communibus utilitatibus pro„ videre.„ Lo ſteſſo Imperatore Carlo Magno ne' ſuoi capitolari (2), ſeguendo le dottrine della chieſa, riconobbe, che nè a lui, nè a' ſuoi ſucceſſori foſſe lecito *ullo umquam tempore abſque conſenſu, & voluntate Epi-*

CAP. I.

(1) *Celebr. an.*1215. *pag.*51. *T.*VII. *Concilior. Edit. Pariſ. an.*1714. Vedi anche *il can.* XIX. del Concilio III. di Laterano pure ecumenico *can.*XIX. *p.*1681. *T.*VI. *P.*II. *Edit. ejuſd.*

(2) *Lib.*VI. *c.*CCCLXX. *p.*889. *T.*I.

CAP. I.

ſcoporum res eccleſiarum petere; e perchè mai (1)? Perchè *omnia, quæ Domino offeruntur, procul dubio & conſecrantur; & non ſolum ſacrificia, ſed quidquid ei a fidelibus offertur ſive in mancipiis, agris, vineis &c. Domino INDUBITANTER conſecrantur, ET AD EOS PERTINENT SACERDOTUM*. Ma che? Se gli ſteſſi politici più impegnati a ſoſtenere i diritti de' Sovrani, hanno in effetto moſtrato, che nelle eſtreme neceſſità, quando i ſecolari ſieno ridotti a uno ſtato, che ſia loro impoſſibile di ſovvenire la repubblica, ſi ricerchi il conſenſo, e la volontà de' Preſidenti della chieſa per aver dei ſuſſidj da' beni eccleſiaſtici? Il Cancelliere dell'Oſpitale l'anno 1563. in occaſione del letto di giuſtizia tenuto da Carlo IX. „ Penſate, *diſſe* „ *a' Veſcovi*, s' è meglio perdere il regno, che prendere del danaro da' beni della chieſa. Conſiderate „ poi, che il Re ricorre alla chieſa non per divertirſi, „ nè per fare fabbriche, nè per intraprendere una guerra volontaria. Ognuno ſa la neceſſità, che lo muove, non *AVENDONE ALTRO MODO*. Se „ qualcuno ne ſa un altro, lo manifeſti, e ſarà il ben „ venuto (2)„. Avea già egli rappreſentato, che i particolari non erano in iſtato da poter ſoccorrere il Principe in una neceſſità sì urgente. Il Sig. Le Vayer anche

(1) *Ibid.*

(2) Vedi la *Suite des la Réponſe aux lettres contre l' immunité des biens eccleſiaſtiques lettr.* IV. *p.* 58. *ſeq. Edit. an.* 1750.

che più impegnato politico del Sig. Cancelliere dell' Oſpitale, nelle citate Diſsertazioni, non ha avuto coraggio di eſtendere il poterſi prevalere il Sovrano come degli altri, così de' beni eccleſiaſtici, più in là delle *neceſſità urgenti*, *per eſempio*, *quando ſi trattaſſe di una ſubita irruzione de' nemici* (1). Il Ragionatore però non fa conto degli altri politici, a' quali egli ſi ſtima ſuperiore, non de' Veſcovi, nè de' Papi, nè de' concilj Generali, nè dell' avviſo di S. Paolo *obedite præpoſitis veſtris, & ſubjacete eis &c.* nè vuole ſtare agl' inſegnamenti di Criſto riguardanti il dover aſcoltare i paſtori delle chieſe. Vegga egli pertanto, qual conto ſi debba fare di lui: e di ciò ſia detto abbaſtanza. CAP. I.

Deſidero ora di ſapere in che conſiſte quel ſovrano dominio, ch' egli attribuiſce a' Principi ſu de' beni de' loro ſudditi, ſicchè in qualunque mano paſſino eſſi beni, *l'abilità*, che hanno i ſudditi ſteſſi di poſſederli, ſia *riſervata* a' medeſimi Principi in guiſa, che queſti la poſsano legittimamente riſtrignere, e anche torre (2). Non è egli queſto per avventura un coſtituire il Principe proprietario, e aſsoluto padrone de' beni de' ſuoi ſtati? Che può far egli di più un aſsoluto proprietario padrone, che torre l' abilità di ritenere la ſua roba a un tale, e togliendogli tale abilità, togliergli in conſeguenza la roba ſteſsa, e prenderſela per ſe, o darla a un altro,

(1) Vedi le Rifleſſioni *ſur un Ecrit intitulé: Lettre d' un Imprimeur de Londres pag.* 244. *Edit. an.* 1750.

(2) *Ragionam. p.* 10. *ſeq.* 50. 70.

CAP. I.

tro, ch' ei voglia abile di ritenerla? E se il principe in qualità di proprietario è padrone di essi beni, perchè non ne potrà disporre a suo talento? Or non è ciò lo stesso, che fare onta alla sovranità? Disinganniamoci. Non si fa minore ingiuria al Sovrano attribuendogli il diritto, che non ha, che contrastandogli quello, che ha realmente. Or i Sovrani amanti della verità non hanno mai riconosciuto in loro medesimi altro potere, che quello, che vien da Dio, e che tende al pubblico bene. Quel dominio su de' beni de' cittadini, onde venga, che il principe ne possa disporre a suo arbitrio, non si accorda con un governo legittimo; anzi è contrario al diritto comune, e a certe leggi irrevocabili della società; e se si stende a' beni ecclesiastici, non solo ripugna a' principj della società stessa, ma eziandio alle massime della religione (1). Monsignor Bossuet nel *libro* VIII. *della Politica estratta dall'Istoria sacra* così scrive (2): *Il governo non ha da essere arbitrario. Imperocchè oltre l'essere il tutto soggetto al giudizio di Dio* [*lo che parimente conviene al governo, che si nomina arbitrario*] *vi sono anche delle leggi negl' Imperj, contro le quali quanto si opera, di ragione è nullo; e vi è sempre apertura di regresso o in altre occasioni, o in altri tempi; di modo che ognuno resta legittimo possessore de' suoi beni, non potendo mai credere alcuno, ch' ei possa possedere alcuna cosa in*

(1) Vedila *Suite de la Réponse aux lettres contre l' immunité des biens ecclesiastiques: Lettre* IV. *p.* 6. *Ed. an.* 1750.

(2) *Art.* II. *prop.* I. *p.* 396.

in pregiudizio delle leggi, delle quali la vigilanza, e l' azione contro le ingiuſtizie, e le violenze E' IMMORTALE. Vedaſi ciò, che lo ſteſso Autore aggiugne (1) intorno alla proprietà legittima, che hanno i cittadini de' beni loro, e intorno alla *inviolabilità* di un tal ordine; lo che egli conferma coll' eſempio di Acabo Re d' Iſdraello, il quale avendo voluto diſporre della vigna di Nabot ſuo ſuddito *indipendentemente dalla legge di Dio, ch' era pure legge del regno*, fu da Dio ſeveriſſimamente punito.

Non hanno pertanto i Sovrani la qualità di proprietarj, e di padroni de' beni de' loro ſudditi, onde poſſano, ſorpaſsando il diritto comune, e derogando alle inviolabili leggi della ſocietà, o ſcemare, o torre loro l' abilità di poſsedere ciò, che poſseggono. E ſe ciò non poſson eglino fare a' cittadini, come il poſsono fare alla chieſa? *eſſendo queſta* (come oſſerva il Sig. le Vayer) *proprietaria incommutabile de' ſuoi beni; e non eſſendo giuſto, ch' ella ſia di peggiore condizione degli altri proprietarj, de' quali non ſi poſſono alienare i beni, ſe non ſe di proprio loro conſentimento.* Che poi il pretendere, che poſſan ciò fare i Sovrani alla chieſa, ripugni alle maſſime della religione, coſta dalle autorità della ſcrittura, e de' Padri arrecate di ſopra, e in particolare da quella epiſtola di S. Ambrogio, nella quale ſi legge

(1) *Ivi prop.* III. e IV. *p.* 397. *ſeq.*

CAP. I.

ge (1): *Noli te gravare Imperator, ut putes, te in ea; quæ divina ſunt, imperiale aliquid jus habere . . . publicorum tibi mœnium jus commiſſum eſt, non ſacrorum*: e: *Domum privati nullo potes jure temerare: domum Dei exiſtimas auferendam?* e dal teſto della lettera ſcritta da' Veſcovi delle Provincie dl Reims, e di Roven l' anno 858. a Luigi Re di Germania (2), dove ſi legge, che non *talia ſunt beneficia eccleſiæ, & hujuſmodi Regis proprietas, ut illa poſſit tollere*; perchè *omnia, quæ eccleſiæ ſunt, Deo conſecrata ſunt*: e dalle dottrine del ſinodo Romano celebrato ſotto S.Simmaco Papa verſo il principio del VI. ſecolo: e da tanti concilj generali, e provinciali, a norma delle dottrine de' quali è ſtato ſcritto ciò, che ſegue, e trovaſi regiſtrato in più capitolari de' Re di Francia (3): „ Laicis quamvis religio„ ſis, nulli tamen de eccleſiaſticis facultatibus, vel „ Deo dicatis rebus aliquid diſponendi attribuatur fa„ cultas „.

§. III.

I. *Dagli Atti de' Santi Apoſtoli ſi ricava tutto l'oppoſto di ciò, che pretendono gli Avverſarj.* II. *Argumenti del*

(1) *Epiſt.*XX. *num.*19.

(2) *Apud Baluzium* T II. *Capitular. Regum Francor. pag.*118.

(3) *Lib.*V. *c.*CCCCIII. *l.*VI. *c.*CCCXCII. e CCCCXXVII.

del Ragionatore, e di altri, malamente dedotti dall'Epiſtole de' SS. Apoſtoli. II. *L'Avverſario nel formare ſimili argumenti ſi diſcoſta dalle Scritture, e da' Padri, e ſolo ſegue la ſua preſunzione, e gli ereſiarchi Giovanni Hus, e Marſilio da Padova.* IV. *Senſo del teſto*, omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit: *quanto ſia ſtortamente ſpiegato dagli Avverſarj.* V. *Trattaſi del teſto di S. Pietro*, ſubditi eſtote omni humanæ creaturæ, *e ſi moſtra quanto ripugni alla dottrina degli Avverſarj.* VI. *De' tributi.* VII. *A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui ſi tratta.* VIII. *Aſſurdi conceduti dagli Avverſarj, o che gli Avverſarj ſono coſtretti a concedere.*

I. VEngo agli Atti Apoſtolici. Nego, che da' paſſi quindi preſi dal Ragionatore poſſa in conto veruno ſeguire, che al Sovrano laico ſia riſervato il diritto di ampliare, o di riſtrignere, o di torre a' ſuoi ſudditi la libertà di laſciare alla chieſa, e d'impedire la chieſa ſteſſa di acquiſtare beni temporali in avvenire. In fatti con qual arte (1) dall'aver detto S. Pietro allo ſtroppiato di Geruſalemme *argentum, & aurum non eſt mihi; quod autem habeo, hoc tibi do... ſurge, & ambula* (2); o dall'eſſerſi proteſtato S. Paolo, *argentum*,

Dagli atti de SS. Apoſtoli non ſolamente non ſi ricava ciò che pretendono gli Avverſarj; ma' ſe ne deduce anzi tutto l'oppoſto.

(1) Vedi il Ragionam. dell'Avverſario *p.* 19.

(2) *Actor.* III. *v.* 1. Vedi il I. *libro di queſt' opera pag.* III. *ſeqq.*

CAP. I.

tum, aut aurum, aut veſtem non concupivi (1), ſi potrà mai dedurre, che al Sovrano competa il diritto, che il Ragionatore ſteſſo gli attribuiſce? Ancorchè ſi raccomandi egli al ſuo ſanto F. Fulgenzio; e queſti gli preſti quelle tante beſtie, coll'ajuto delle quali era ſolito di trarre le ſue conſeguenze; non pertanto non gli riuſcirà mai d'inferire dagli addotti paſſi una sì fatta concluſione. Il terzo teſto, ch'egli riporta dal mentovato libro degli Atti de' ſanti Apoſtoli, prova tutto il contrario di ciò, ch'egli pretende. Tanto egli è felice nel adattare al ſuo intento le altrui teſtimonianze! Il paſſo è queſto: „ Omnes, qui credebant, erant pariter, & habebant „ omnia communia: poſſeſſiones, & ſubſtantias ven- „ debant, & dividebant illa omnibus, prout cuique „ opus erat (2)„. Potea aggiugnere anche i verſi 32. e ſeg. del capo IV. *Nec quiſquam* τῶν ὑπαρχόντων *rerum poſſeſſarum*, ovvero, *eorum, quæ poſſidebat, aliquid ſuum eſſe dicebat; ſed erant illis omnia communia... Gratia magna erat in omnibus illis. Neque enim quiſquam egens erat inter illos: Quotquot enim poſſeſſores agrorum, & domorum erant, vendentes, afferebant pretia eorum, quæ vendebant, & ponebant ante pedes Apoſtolorum: Dividebatur autem ſingulis prout cuique opus erat.* Offerivano adunque i fedeli le coſe da lor *poſſedute* alla comunità, vale a dire alla chieſa, ed elle diventavano allora comuni, onde niuno di eſſi dicea ſua alcu-

(1) *Act. c. xx. v. 32.* (2) *Act. c. IV. v. 44.*

alcuna delle coſe medeſime, *nec quiſquam aliquid ſuum eſſe dicebat*, ma *erant illis omnia communia* (1). Che ſe alcuni, volendo liberamente, poichè niuno n' era obbligato (2), abbracciare la vita comune, ſtimavano di dover prima vendere le caſe, e le poſſeſſioni loro; queſti avendole vendute, ne offerivano i prezzi alla comunità ſteſſa, e li poneano dinanzi a' piedi de' ſanti Apoſtoli, e davaſi a ognuno de' membri di eſſa comunità quanto gli era di biſogno. Or qual diritto riconobbero gli Apoſtoli nell' Imperatore (il quale certamente non avea minore autorità nella repubblica, di quel, che ne abbiano preſentemente i noſtri Sovrani) qual diritto, diſſi, riconobbero nell' Imperatore, per cui egli poteſſe torre a' fedeli, o riſtrignere la libertà di offerire della roba loro alla chieſa ciò, che aveſſer voluto; e rendere abile la chieſa ſteſſa di acquiſtare, e di poſſedere ciò, che le foſſe offerto? Se aveſſer eglino riconoſciuto

(1) S. Cirillo Geroſolimitano *Catech.* XVI. *num.* X. *p.*248. *e catech.* XXI. *n.*175. *della ultima Ed. di Parigi* dice, ch' era a que' fedeli ἐπίκοινος ἡ τῶν ὄντων ἀπόλαυσις *comune la fruizione delle ſoſtanze*. Vedi Origene *T.* XV. *Commentarior. in Matth. n.* XVI. *T.* III. *Opp. Ed. Pariſ. Monachor. Congr. S. Mauri*. S. Cipriano *lib.* III. *Teſtimonio r. ad Quirin. n.* III. *Edit. Oxon. p.*62. Tertullian. *lib. de Fuga in Perſecut. c.* XII. S. Agoſtino *in Pſ.* CXXXI. *p.*1110. *T.* IV. *Edit. Opp. an.* 1700.

(2) Perocchè erano padroni di non vendere, e ſe voleano, quando aveſſero venduto qualche loro poſſeſſione, ne poteano ritenere il prezzo, purchè non l'aveſſero promeſſo alla chieſa. *Nonne manens tibi manebat* (diſſe ad Anania S. Pietro *c.* V. *Actor. v.* 4.) *& venundatum in tua fuiſſet poteſtate? Quare poſuiſti in corde tuo hanc rem* di promettermene tutto il prezzo alla chieſa, e poi di non lo dare? *Non es mentitus hominibus, ſed Deo*.

CAP. I.

sciuto un simil diritto negl' Imperatori, e nel Senato, non si sarebbero punto dipartiti da que' decreti e degli uni, e dell' altro, pe' quali era vietato di offerire o fondi, o danari alle comunità, o sia collegi non espressamente approvati dal principe, ed era eziandio ordinato, che tali collegj non solamente si spogliassero di ciò, che possedeano in comune, ma affatto ancora si disciogliessero. Non avendo pertanto gli Apostoli osservato sì fatti decreti, de' quali nel seguente capo ampiamente ragioneremo; mostrarono, che il diritto, che ha la chiesa di acquistare, e di possedere beni temporali, non sia punto dipendente dall' autotità de' Sovrani del secolo, e che da questi non si possa torre a' fedeli la libertà di offerire del proprio alla chiesa medesima, ciò, ch' essi vogliono consacrare per la salute delle loro anime al Signore.

M' immagino, che il Ragionatore non sia mai per dire, di non aver egli apportati que' passi degli *Atti* per prova, che un tal diritto appartenga al principe; e che a tal fine ei non abbia arrecate altre, che alcune autorità estratte dall'epistole de' santi Apostoli Pietro, e Paolo. Che se fosse mai tentato di così dire, gli domanderei, per qual motivo dunque abbia egli arrecati i detti passi? Egli nel suo *Ragionamento*, e nella sua *Confermazione* pronunzia, che non sia lecito alla chiesa di possedere (sebbene contradicendosi nello stesso tempo nega di aver ciò detto) e sostiene, che non per altro diritto la chiesa

ſa poſſegga, che per conceſſione del principe, ſicchè queſti poſſa riſtrignerle, e anche torle il diritto medeſimo. O l'uno, o l'altro di queſti punti, biſogna che egli abbia voluto provare co'ſuddetti paſſi; altrimenti ſarà coſtretto a confeſsare di averli citati allo ſpropoſito. Or il primo non ſegue in verun conto da' paſſi medeſimi, come ſi è dimoſtrato nel primo libro (1) di queſta opera, e talvolta pare, ch' egli medeſimo voglia, che non ſegua. Reſta dunque ch' ei ne abbia voluto ritrarre il ſecondo. Ma nè pur queſto ſe ne può dedurre, come abbiam veduto, anzi ſe ne deduce tutto l' oppoſto.

Argomenti del Ragionatore, e di altri malamente dedotti dall' Epiſtole de' SS. Apoſtoli.

II. Veggiamo, ſe dalle autorità eſtratte dall' Epiſtole de' ſanti Apoſtoli poſſa egli concludere qualche coſa a ſuo favore. Egli adunque per provare, che al Principe ſecolare appartenga di riſtrignere, e anche di torre alla chieſa il diritto di acquiſtare beni terreni, dopo di aver oſſervato (2), che così porta la ragion naturale, mentre eſſendo il Sovrano governatore, e provviſore della civile ſocietà, è tenuto ad attendere alla conſervazione, e alla quiete, e felicità pubblica; ſcende a confermare lo ſteſſo ſuo aſſunto, così ſcrivendo: „ Co„ manda Dio per mezzo dell' Apoſtolo, che ognuno „ ſia ſottopoſto alle ſupreme poteſtà: *Omnis anima po„ teſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit* (3), vale a dire a „ ogni

(1) *Pag.* III. *ſeqq.*
(2) *Ragionam. p.* 75.
(3) *Epiſt. ad Rom. c.* XIII. *v.* 1.

CAP. I.

„ ogni polizia, o ſia governo creato dagli uomini (1). „ Comanda di dover eſſere ſoggetti alle ſteſſe poteſtà, „ per neceſſità: *neceſſitate ſubditi eſtote* (2): neceſſità cioè di ordine: *Dei enim miniſter eſt* (3): e neceſſità di comando ſuo: *Quia ſic eſt voluntas Dei* (4). „ Comanda egli di dover loro queſta ſuggezione non „ ſolamente per timor del caſtigo: *non ſolum propter iram*: ma per debito di coſcienza ancora: *ſed etiam propter conſcientiam* (5). Ora non è ella coſa manifeſta per queſte divine ordinazioni, che al debito di „ ubbidienza fatto da Dio inculcare ai ſudditi, corriſponder dee nelle poteſtà ſomme il debito di comandare, e di reggere i ſudditi medeſimi, di governarli, e di provvederli nelle neceſſità? Senza queſto „ reciproco dovere, poteva egli dire, che Dio non „ avea data in vano queſta poteſtà? *non enim ſine cauſa gladium portat* (6). Dice ancora, che alle ſomme „ poteſtà debbano i ſudditi pagare il tributo: *reddite ergo, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari* (7). *Cui tributum*, „ *tribu-*

(1) Io non ſo perchè così egli dica. Penſa forſe, che *ogni anima non debba* eſſere ſoggetta alle poteſtà ſublimi o ſia al *governo creato da Dio?*

(2) *Epiſt. ad Rom. c.* XIII. *v.* 5.

(3) *Ibid. v.* 4.

(4) 1. *Petri cap.* II. *v.* 15.

(5) *Epiſt. ad Rom. c.* XIII. *v.* 5.

(6) *Ibid. v.* 4.

(7) *Matth.* XXII. *v.* 17. Come quì l'obbietta il Ragionatore, e come anche l'oppongono altri Politici, e in ſpecie l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma &c.* così obbiettava queſto paſſo a' Cattolici l'Ereſiarca Giovanni Hus, *Tract. de Ablatione rerum temporalium a clericis n.* VII. *ſeqq. p.* 147. *T.* 1. *Opp.*

„ *tributum* (1). E che queſto tributo ſi deve pagare, „ perchè ſono miniſtri di Dio coſtituiti da lui affinchè „ lo ſervano in tale miniſtero: *Ideo enim & tributa præ-* „ *ſtatis; miniſtri enim Dei ſunt, in hoc ipſum ſervien-* „ *tes* (2),,. E poco innanzi (3) .„ Queſto reſpettivo ne- „ ceſſario dovere delle poteſtà ſomme, ... lo ha S. Pietro „ inculcato con quelle parole: *Regem honorificate* (4) ... „ Dal che i Teologi deſumono, eſſere ſtato addoſſato „ a' principi il debito di provvedere a' biſogni de' „ ſudditi „.

L'Avverſario non ſegue i Padri, nè la ragione, nè la dottrina de' SS. Apoſtoli; ma la preſunzione ſua cogli Ereſiarchi Giovanni Hus e Marſilio da Padova.

III. Non aveamo meſtiere, ch' egli ci ricopiaſſe queſte autorità, eſſendo elleno a tutti i fedeli notiſſime; nè che c' inſegnaſſe, che il Sovrano ſia governatore, e provviſore de' ſuoi ſudditi, e debba attendere alla conſervazione, e quiete, e felicità loro; e ch'eſſi ſudditi, ſecondo il divin volere, abbiano a eſſere ſottopoſti alle poteſtà ſupreme per neceſſità *d'ordine*, e per coſcienza, e ſieno obbligati a pagare i tributi. Non vi è tra' cattolici chi non ſappia, e non ammetta tali doveri, e obbligazioni de' ſudditi verſo il principe, e del principe verſo i ſuoi ſudditi. Noi ſtavamo attendendo, che il Ragionatore ci dimoſtraſſe, come dalle autorità medeſime, e da sì fatti doveri ammeſſi da ogni fedele, venga in conſeguenza, che a' Sovrani del ſecolo appartenga il poter riſtrignere, e anche torre alla

(1) *Epiſt. ad Rom. c.* XIII. *v.* 7.
(2) *Ibid. v.* 6.
(3) *Ragionam. p.* 74. *ſeq.*
(4) *Epiſt.* 1. *c.* II. *v.* 17.

CAP. I.

chiesa il diritto di acquistare, e di possedere beni temporali. Ma egli, che non legge le Scritture, e le opere de' Padri, se non se in certi libercoli del tempo, ne' quali siavi pure quanta eloquenza, e pulizia di stile si voglia, non vi è certamente punto di verità; non avendovi trovato niun testo a proposito, onde si possa argomentare la congiunzione di una tal conseguenza colle premesse testimonianze, non si è preso la briga di provare la conseguenza medesima, contento di aver fatto una ciarlata con avervi frammischiato fuor di proposito una delle sue solite filastrocche di testi. Dicea ben S. Girolamo di certuni, che *si de tractatibus hominum disertorum quippiam legerint, verbositatem solam discunt, absque notitia scripturarum; & juxta vetus elogium, quum LOQUI NESCIANT, TACERE NON POSSUNT, DOCENTQUE SCRIPTURAS, QUAS NON INTELLIGUNT, ET CUM ALIIS PERSUASERINT, ERUDITORUM SIBI ASSUMUNT SUPERCILIUM, prius imperitorum magistri, quam doctorum discipuli. Bonum est igitur obedire majoribus, parere præfectis, & post regulas Scripturarum vitæ suæ tramitem ab aliis discere, nec præceptore uti PESSIMO, hoc est PRÆSUMPTIONE SUA* (1). Che il Ragionatore non abbia avuto altro precettore, che qualche seguace dell' eresiarca Marsilio da Padova, o la propria

(1) *Epist.* XCVII. *al* VIII. *ad Demetriadem p.*194. *seq. Tom.*IV. *P.*II. *Opp. Edit.Paris.an.*1706.

propria ſua preſunzione, e che non apporti, che ciarle, e che non intenda le Scritture, che cita, e tuttavolta la voglia far da maeſtro; non vi ſarà chi 'l poſſa mettere in controverſia, quando non ricuſi di leggere le mie riſpoſte. CAP. I.

Certo è, che Marſilio da Padova (1), e di poi Giovanni Hus (2) a fine di ſtabilire gli errori ſteſſi, che ora procura di confermare il Ragionatore, ſi abuſarono de' medeſimi paſſi ſcritturali, co'quali eſſo Ragionatore, e alcuni (3) altri preſentemente ſi ſtudiano di sì fattamente intaccare *in pleriſque* [come a un altro propoſito ſcriſſe S. Girolamo (4)] *fidem* [della Romana chieſa] *apoſtolico ore laudatam, ut Sacerdotes quoque, & nonnullos monachorum, maximeque ſeculi homines in aſſenſum ſui traxerint*. Che ſe non ha egli avuto que' novatori, o i ſeguaci loro per maeſtri; non veggo qual altro precettore abbia potuto avere, che la ragion ſua, o piuttoſto, per ſervirmi del giuſto termine, la ſua preſunzione.

In fatti, come ſi può propriamente dire, che uſi della

(1) *In Defenſore pacis P.*II. *c.*V.

(2) *In Replica contra occultum Adverſarium p.*169. *T.*1. *Opp.* A queſti giuſtamente ſi oppoſero Guglielmo da Cremona *lib. Reprobat. error. Marſilii de Padua q.*1. *Artic.*VIII. Alvaro Pelagio *l.*1. *de Planctu eccleſ. c.*LV. Agoſtino d'Ancona *de Poteſtate Papæ q.*XXII. *artic.*VI. il Card. Torrecremata *l.*II. *Summæ de Eccl. c.*XCV. l'Almaino *Tract. de Supr. poteſt. Eccl. c.*VIII. *Prop.*III.

(3) E fra queſti l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma p.66. della finta Ediz. Coſmopolitana dell' anno* 1768.

(4) *Epiſt.*XCVI. *al* XVI. *ad Principiam*: *Epitaph. Marcellæ pag.* 782. *Tom. cit.*

CAP. I.

della ſua ragione colui, il quale ci ſpaccia per raziocinio naturale un diſcorſo dimoſtrato inſuſſiſtente col fatto dalla Somma Ragione, vale a dire da Dio? Volle certamente il Signore, che i Re d'Iſdraello foſſero come padri del ſuo popolo, ne foſſero i moderatori, e provvedeſſero alle di lui indigenze; ma ordinò eziandio, che i ſuburbani, e le caſe &c. de' Leviti da niuno ſi poteſſero alienare, e che i campi conſacrati appartenеſſero non già al regio, ma al diritto de' Sacerdoti (1), il qual diritto da' Re ſuddetti non potea in conto veruno eſſere o tolto, o ſcemato. Ma del *raziocinio naturale* dell'avverſario ſia ciò detto di paſſaggio.

Dal teſto, omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit, *quanto ſfortamente gli Avverſarj conchiudano i vani loro ſentimenti.*

IV. Eſaminiamo i teſti, co' quali egli, e il M. S. autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma &c.*, e altri, s'immaginano di averci confuſi, e abbattuti. Dimando, dove mai abbia ſcritto S. Paolo, *che ognuno ſia ſottopoſto alle poteſtà ſupreme?* Il Santo Apoſtolo non iſcriſſe ὑπερτάσαις, ma ὑπερεχούσαις all'*eminenti*, o, come abbiamo nella Volgata, alle *più ſublimi*. Permettaſi peraltro, ſenza concederlo, che nel citato luogo della epiſtola a' Romani ſi legga, *alle ſupreme*: non è ella per avventura *ſuprema*, e più *ſublime* ancora della civile la poteſtà della chieſa? E qual poteſtà mai ſi può penſare più ſublime di quella, a cui ſia conceduto da Dio, che ſciolto ſia in cielo ciò, ch'ella avrà ſciolto in terra; e ciò, ch'ella avrà legato in terra, ſia

(1) Vedi *il* 1. *libro di queſta Opera pag.*156. *ſeqq.*

CAP. I.

Non eſclude l' addotto teſto, ma include anzi la poteſtà della chieſa nelle poteſtà più ſublimi.

ſia pure legato in cielo (1)? Vedanſi le teſtimonianze di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Iſidoro Peluſiota, di S. Gelaſio, e di S. Niccolò I. da noi eſattamente riferite nel primo libro di queſta opera (2). S. Gian Griſoſtomo nella quindiceſima Omilia ſopra la 2. Epiſtola a' Corintj (3) inſegna, doverſi ammettere un altro *principato* ἀρχὴ, e queſto *ſuperiore al principato politico* τῆς πολιτικῆς ἀρχῆς ἀνωτέρα. Dimanda dipoi qual mai ſia quel principato? E riſponde: ἡ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, *quel, ch' è nella chieſa*, e di cui fa menzione S. Paolo allorchè dice *obedite præpoſitis veſtris, & ſubjacete eis*.

(1) *Matth. c.*XVI. *v.* 18. *ſeq. Tu es Petrus, & ſuper hanc petram ædificabo eccleſiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adverſus eam, & tibi dabo claves regni cælorum; & quodcumque ligaveris ſuper terram, erit ligatum & in cælis, & quodcumque ſolveris ſuper terram erit ſolutum & in cælis*. Vedi S. Cipriano *de Unit. eccl. p.*106. *Edit. Oxon.* S. Ilario *in Matth. c.*XVI. *n.*7. della Ediz. de' Monaci della Congregazione di S. Mauro, dove ſi legge: „ O in nuncupatione novi nominis „ felix Eccleſiæ fundamentum, di„ gnaque ædificatione illius petra, „ quæ infernas leges, & tartari por„ tas, & omnia mortis clauſtra diſ„ ſolveret. O beatus cæli janitor, „ cujus arbitrio claves æterni aditus „ traduntur, cujus TERRESTRE JU„ DICIUM PRÆJUDICATA AU„ CTORITAS SIT IN CÆLO, „ UT QUÆ IN TERRIS AUT „ LIGATA SUNT, AUT SOLU„ TA, STATUTI CONDITIONEM „ OBTINEANT ET IN CÆLO.„ Vedi ciò, che lo ſteſſo Santo ſcrive in *Pſalm.*CXXXI. *n.* IV. e la nota del P. Couſtant al paſſo citato de' Commentarj ſopra S. Matteo; e S. Agoſtino (per tralaſciare per ora gli altri Padri) nel ſalmo, ch' ei compoſe contro i Donatiſti, dove parlando egli della Sede di S. Pietro, e alludendo al citato teſto dell' evangelio, *ipſa eſt porta*, dice, *quam non vincunt ſuperbæ inferorum portæ*: *Tom.*VIII. *Opp. p.*5. *Ed. Antuerp. ann.*1700.

(2) S. Greg. l. c. *p.*226. S. Iſidor. *ivi p.*228. *ſeqq.* S. Gelaſ. *ivi p.*249. S. Niccolò I. *ivi p.*254.

(3) *Num.*IV. *p.*548. *T.*x.

CAP. I.

Osserva finalmente, ch' è αὐτὴ ἡ ἀρχὴ τοσοῦτον τῆς πολιτικῆς ἀμείνων, ὅσον τῆς γῆς ὁ οὐρανὸς, *questo principato tanto è più eccellente del politico, quanto è più sublime il ciel della terra*, μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλείον *anzi molto di più*. E nella Omilia XXXIV. sopra l' Epistola agli Ebrei (1). „ Egli è, *dice*, un gran male, e cagione di „ molte calamità l'anarchia, massimamente però nella „ chiesa ... ed ella è tanto più perniciosa, quanto il „ PRINCIPATO della chiesa *stessa è maggiore, e PIU'* „ SUBLIME „ ὅσον ἡ τὸ τῆς ἀρχῆς μεῖζον, καὶ ὑψηλότερον del laico principato. Essendo adunque potestà più sublime la potestà della chiesa, ogni *anima* le dovrà *essere soggetta*. Nè mi si dica, che S. Paolo tratta solo della potestà secolare. I Santi Padri, pe' quali sono a noi derivate le divine tradizioni, attestano, che il passo del S. Apostolo si abbia a intendere di qualunque potestà legittima, non escludendone alcuna; ed essendo la potestà ecclesiastica vera, e legittima potestà, e più sublime della secolare, si debba molto più intendere il testo medemo della stessa ecclesiastica potestà. S. Bernardo nella Epistola XLII. *a Enrico Vescovo di Senez* (2) vuole, che

(1) *Num.* I. *T.* XII.

(2) *Cap.* VIII. *p.* 210. *T.* I. *Opp. Edit. Venetæ an.* 1765. „ Intelligitis quod „ dico: *cui honorem, honorem; omnis* „ *anima sullimioribus potestatibus* „ *subdita sit*. Si omnis, & vestra. „ Quis vos excipit ab universitate? „ (*senta bene il Ragionatore*). Si „ quis tentat excipere, CONATUR „ DECIPERE. NOLITE ILLORUM ACQUIESCERE CONSILIIS, qui cum sint christiani, „ CHRISTI TAMEN VEL SE„ QUI FACTA, VEL OBSE„ QUI

che ſe alle poteſtà del ſecolo ſi dee preſtare ſommiſſione, e obbedienza pel teſto, *omnis anima ſublimioribus poteſtatibus ſubdita ſit*; molto più ſi debba preſtare a' ſacerdoti, o ſia a' paſtori delle chieſe, e principalmente al Vicario di Criſto, vale a dire al Sommo Pontefice, in guiſa tale, che il ricuſare di profeſſargli riverenza, e ſommiſſione, ſia lo ſteſſo, che anteporſi, o uguagliarſi a Gesù Criſto, di cui egli tiene in terra le veci.

Deeſi pertanto ogni anima ſoggettare alla eccleſiaſtica poteſtà, ſecondo S. Paolo; eſſendo tal poteſtà più ſublime della ſecolare.

Molto prima di S. Bernardo, moſtrò S. Baſilio il Grande, che il teſto, di cui or trattiamo, s' intenda pure dell' obbligo, che corre a ognuno di ſoggettarſi a' ſuoi eccleſiaſtici ſuperiori (1). Imperocchè trattando

„ QUI DICTIS OPPROBRIO DU-
„ CUNT. Ipſi ſunt, qui vobis di-
„ cunt, ſervate veſtræ Sedis hono-
„ rem . . . Hæc iſti. Chriſtus aliter
„ & juſſit, & geſſit ... Quando Dei SA-
„ CERDOTIBUS DEBITAM NE-
„ GARET OBEDIENTIAM, qui
„ hanc quoque ſecularibus poteſtatibus
„ exhibendam curavit? . . . INDI-
„ GNUM erit vobis CUICUMQUE
„ CHRISTI VICARIO NON TA-
„ LITER EXHIBERE, qualiter ab
„ antiquo inter eccleſias ordinatum
„ eſt. Sed quæ SUNT, inquit Apo-
„ ſtolus, *a Deo, ordinata ſunt*. VI-
„ DERINT ERGO HUJUS IGNO-
„ MINIÆ DISCUSSORES, QUA-
„ LE SIT HUIC ORDINATIONI
„ RESISTERE. Valde ignominio-
„ ſum eſt ſervo, ſi ſit ſicut Dominus
„ ejus, aut diſcipulo, ſi ſit ſicut magi-
„ ſter ejus. Plurimum ſe vobis defer-
„ re putant, CUM VOS CHRISTO
„ PRÆFERRE CONANTUR „.

(1) *In Sermone Aſcetico n.2. p.324. ſeq. T.II. Opp. Edit. Pariſ. an.1722.*

πεισθέντες τῷ ἀποστολικῷ παραγγέλματι τῷ κελεύοντι πᾶσαν ψυχὴν ἐξουσίαις ὑπερεχούσαις ὑποτάττεσθαι. καὶ ὅτι οἱ ἀθετοῦντες, ἑαυτοῖς κρίμα λήψονται ... ἐάν τις ταῖς ἰδίαις ὁμιλίαις ἀκολουθῶν, τὸ ἀρεστὸν αὐτῷ ποιῇ, καὶ συμβουλεύοντι τῷ προεστῶτι μὴ πείθηται, μείζων ... ἔστε τὸ πλημμελούμενον. ὁ γὰρ ἀντιπιπτόμενος τῇ ἐξουσίᾳ, τῇ τοῦ θεοῦ διαταγῇ ἀνθέστηκεν.

CAP. I.

do egli de' Monaci, prescrive, che si abbiano tutti a uniformare alla volontà del superiore,, osservando il ,, precetto Apostolico, per cui a ogni anima si coman- ,, da di essere soggetta alle sublimi potestà, e per cui ,, siam avvertiti, che coloro, i quali alle medesime ,, si oppongono, si acquistano la dannazione... Che ,, se qualcuno seguitando le proprie passioni, fa ciò, ,, che gli piace, e non obbedisce a' consigli del suo su- ,, periore, sarà maggiore il suo peccato; mentre *chi* ,, *resiste alle potestà, resiste alla divina ordinazione* ,,. Quindi l'Apostolo stesso, che nel riferito testo della Epistola a' Romani dice: *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*: e nella 2. Epistola (1) a' Corintj dimostra che può usare della severità κατὰ τὴν ἐξουσίαν ἣν ἔδωκε ὁ κύριος *secondo la* POTESTA' DATAGLI DAL SIGNORE; e in conseguenza, che ha potestà la chiesa eziandio di usare della severità, e questa non concedutale dagli uomini, ma da Dio; l'Apostolo, torno a dire nella epistola agli Ebrei, prescrivendo, che si abbia a *obedire præpositis* (senza dubbio della chiesa) e *SUBJACERE eis* (2), dà a divedere, che tra le potestà più sublimi, alle quali si debba ogni anima soggettare, debba eziandio aver luogo la ecclesiastica. Or intendendosi il citato luogo della epistola a' Romani non meno

Non si può pertanto conchiudere nulla dal testo di S. Paolo a favore della secolare potestà in isvantaggio della ecclesiastica.

(1) *Cap.* XIII. *v.* 10.

(2) *Cap.* XIII. *v.* 17. *&* 1. *ad Thessalonicenses cap.* V. *v.* 12. Vedi la *Omilia* X. *di S. Gian Grisostomo sopra la Epistola stessa a' Tessalonicensi n.* 1. *pag.* 404. *seq. Tom.* XI. *Edit. Paris. an.* 1734.

meno della potestà ecclesiastica, che della secolare, anzi più della ecclesiastica, che della secolare; con qual dialettica si può quindi argumentare cosa alcuna a favore di questa, che ridondi in isvantaggio di quella, ch' è più sublime?

Dicea ben Santo Ambrogio contro que' politici Ariani, che allor asserivano, *in potestate Imperatoris esse omnia* (1): „ videte quanto pejores Ariani sint, „ quam Judæi. Illi quærebant utrum solvendum puta„ ret Cæsari jus tributi: isti Imperatori volunt dare „ jus ecclesiæ (2) „.

So, che qualcuni, co' quali per avventura sarà d' accordo il Ragionatore, risponderanno, non vi essere restrizione veruna nel testo di S. Paolo, riguardante la suggezione dovuta a' Sovrani del secolo; potersi pertanto stendere la potestà loro legislativa non solo a' beni terreni, che gli ecclesiastici posseggono; ma eziandio fino a richiamare a' proprj uffizj le potestà ordinate da Gesù Cristo, senza la qual potestà legislativa sarebbe imperfetto ogni governo, e resterebbe esposta a travagliose vicende insieme col servizio divino la quiete de' popoli.

Limiti prefissi dalle Scritture, e da' Padri alla potestà laica.

E' certamente lontano dal vero, che nel testo suddetto non si abbia ad ammettere veruna restrizione. Noi

(1) *Vide Epist.* xx. *n.*8. *p.*903. & *Sermon. contra Auxentium n.*5. *ibid. pag.*915.

(2) *Serm. contra Auxent. num.*31. *pag.*924.

CAP. I.

Noi ne ritroviamo alcune nelle ſacre lettere, e nelle tradizioni divine tramandate alla poſterità da' noſtri antichi, e ſpecialmente da' Santi Padri. Delle autorità delle ſacre Scritture, parleremo appreſſo. I Santi Padri c' inſegnano, che porti ben il dovere di eſſere ſoggetti al Principe, purchè non comandi coſe, che ſieno ripugnanti al divin diritto (1). Quindi Taziano antichiſſimo Scrittore della chieſa nella ſua celebre orazione contro i Gentili, oſſerva, che il Sovrano ſi abbia a obbedire, e ſervire come uomo, ma che ſi abbia a temere Iddio (2). Tertulliano „ Quod atti„ net, *dice*, ad honores Regum, vel Imperatorum, „ ſatis præſcriptum habemus, in omni obſequio nos eſſe „ oportere, ſecundum Apoſtoli præceptum, ſubditos „ magiſtratibus, & principibus, & poteſtatibus; ſed „ INTRA LIMITES DISCIPLINÆ (3) „. Origene nel VIII. libro contro Celſo Gentile riſpondendo alla propoſta: *conciliandos nobis hominum Dynaſtas, & Reges* (4): „ unus, *dice*, (5) conciliandus nobis ſummus „ Deus ...

(1) Iuſtinus Martyr *Apolog.* I. *num.* 17. *Edit. Pariſ. Monachor. Congreg. Sancti Mauri*. Et *apud Ruinartium in Actis Martyrum ſinceris num.*I. *pag.*49. *Edit. Veron.* præfecto aienti, *eſto obediens Imperatoris edictis*, reſpondit Iuſtinus „ ne„ mo umquam reprehendi, aut con„ demnari poterit, qui Salvatoris no„ ſtri Jeſu Criſti præceptis obedierit „.

(2) *Num.*4. *ibid.*

(3) *De Idololatr. lib.*I. *c.*XV. Vide Acta S. Achatii Martyris *n.*I. *p.*129, *ſeqq. & epiſtolam S. Dionyſ. Alex. Epiſc. p.*137. *Acta Mart. S. Geneſii n.*III. *p.*237. *Acta SS. Martyrum Agaunenſium n.*IV. *p.*243. *apud Ruinart. ibid.*

(4) *Num.*63. *Tom.*I. *Opp. Edit. Pariſ. Monachor. Congreg. S. Mauri.*

(5) *Ibid. n.*64.

„ Deus . . . (1) Quod ad hominum, Regumque favo-
„ rem attinet, is etiam nobis contemnendus eſt, non
„ ſolum ſi cædibus, ſpurcitiis, ſæviſque facinoribus;
„ ſed etiam, ſi impietate erga univerſorum Deum,
„ vel ſervili obſequio, & vili adulatione comparatur.
„ Verum ubi NIHIL A NOBIS EXIGITUR LEGI,
„ ET VERBO DEI CONTRARIUM, non ea no-
„ ſtra inſania eſt, ut contra nos ipſos Regis, aut Dy-
„ naſtæ iram concitemus . . . . Legimus enim: „ omnis
„ anima præcellentibus poteſtatibus ſubdita ſit „. E per
tralaſciare gli altri, S. Agoſtino nel Sermone XIII. (2):
„ Alloquamur & eos, *dice*, qui ſecundum iſtam viſi-
„ bilem, & popularem intelligentiam judicant terram.
„ Judicant enim terram Reges, Duces, Principes, Ju-
„ dices, unuſquiſque pro munere, quod accepit in
„ terra, judicat terram. Quid eſt autem, quod dici-
„ tur judicat terram, niſi judicat homines, qui ſunt in
„ terra? . . . Porro autem ſi judices judicant terram,
„ & quiſquis ſub Regibus poteſtatem accepit a Regi-
„ bus, erudiantur & ipſi, QUIA TERRA JUDI-
„ CAT TERRAM, & timere debet eum, qui eſt
„ in cœlo terra judicans terram „. E poco dopo (3):
„ Hæc attendite, & erudimini omnes, qui judicatis
„ terram. Omnes ſcilicet, quia ſic INTELLIGEN-
„ DUM EST, quomodo de quibus Apoſtolus dicit:
„ *omnis*

CAP. I.

(1) *Ibid. n.65. Edit. an.1700.*
(2) *Num.4. pag.56. Tom.v. Opp.* (3) *Num.6. p.57.*

CAP. I.

„ *omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit.*
„ *Non enim eſt poteſtas niſi a Deo. Quæ autem a Deo*
„ *ſunt, ordinatæ ſunt. Qui reſiſtit poteſtati, Dei ordi-*
„ *nationi reſiſtit. Principes enim non ſunt timori boni*
„ *operis, ſed mali. Vis autem non timere poteſtatem?*
„ *Bonum fac, & habebis laudem ex illa.* Aut enim ju-
„ ſte agis, & JUSTA POTESTAS laudabit te, aut
„ juſte agentem, etiam ſi INJUSTA POTESTAS
„ DAMNET TE, Deus juſtus coronabit te... Ut
„ ergo non ſitis iniquæ poteſtatis, quicumque homines
„ vultis habere in homines poteſtatem, erudimini, ne
„ perverſe judicetis „. Deeſi adunque, ſecondo i Padri, ſoggettare *ogni anima* alla poteſtà ſecolare, e preſtarle obbedienza, purchè la poteſtà ſteſſa ſi contenga ne' confini de' terreni, o civili affari, e non trasgrediſca i limiti della criſtiana diſciplina, nè comandi coſe, le quali non ſi accordino co' divini inſegnamenti.

Non vi è paſſo della Scrittura, o della tradizione, che confermi le limitazioni della poteſtà eccleſiaſtica finte dagli Avverſarj.

Torno al teſto evangelico, *tu es Petrus &c.* Ognun vede, eſſer ella ampliſſima la poteſtà conferita, giuſta il teſto medeſimo, al Principe degli Apoſtoli dal Signore: *quodcumque ligaveris &c.* Non vi è poi cattolico, che non debba confeſſare una tal poteſtà nella chieſa.

Dirà il Ragionatore (1), ch' ella pure ha i ſuoi limiti

(1) Vedi ciò, che coſtui ſcrive *Lett.*1. *della Conferm. del Ragionamento pag.*XIV.

limiti. Nol nego. Ma quali? Aggiugneranno i noſtri contradittori, ch' ella ſi dee riſtrignere nelle coſe puramente ſpirituali, e interne, in guiſa, che ſenza la conceſſione del Principe laico, non poſſa ſtenderſi all' eſterne, ſpecialmente influenti in qualche modo nella civile ſocietà. CAP. I.

Ma io dimando da quali paſſi delle ſacre lettere, o da quali monumenti della tradizione abbian eglino appreſe sì fatte limitazioni di quell' evangelico teſto? Son eglino cattolici? Se tali ſono, confeſſino, che non da altri, che da queſti fonti ſi poſſano prendere le vere interpretazioni de' paſſi ſcritturali ſpecialmente riguardanti la dottrina circa i dogmi, de' quali paſſi ſi ricerchi la retta intelligenza. Pretenderanno per avventura di avere trovato teſtimonianze e delle ſacre Lettere, e de' Padri, le quali, ſembra loro, che così limitino quell' evangelico ſtabilimento. Ma io non cerco ciò, che loro ſembra: cerco ciò, che ſi ha a tenere intorno all' autorità data per conceſſion sì ſolenne da Gesù Criſto al Principe degli Apoſtoli, la qual autorità (come dee confeſſare per dogma chi vuol eſſere ortodoſſo) eſiſte, ed eſiſterà ſino alla fine de' ſecoli nella chieſa. Or da chi ſi ha egli a dichiarare, che tale, qual eſſi noſtri contradittori ſoſtengono, ſia il ſignificato di quelle teſtimonianze delle Scritture, e de' Padri, e che in conſeguenza il paſſo: *quodcumque ligaveris &c.* ſi abbia a intendere colle accennate limitazioni; da

Quando gli Avverſarj trovaſſero qualche teſto, che ſembraſſe loro favorevole a sì fatte limitazioni, non conchiuderebbero nulla ad ogni modo; non eſſendo, ſecondo la fede cattolica, giudici della intelligenza delle ſacre lettere i principi, ma la chieſa.

CAP. I.

da chi, torno a dire, ſi ha egli a dichiarare? Dalla civile repubblica, o dalla chieſa? Da' principi del ſecolo, o da' ſacri Paſtori? Dall' Imperatore, o dal Pontefice ſucceſſor di S. Pietro? Io non trovo nelle ſacre lettere, che la civile repubblica, ma trovo bensì, che la chieſa ſia la colonna, e il firmamento della verità (1). Non trovo, che a' principi del ſecolo, nè a' conſiglieri loro ſia mai ſtato detto da Criſto: *qui vos audit, me audit* (2): o dall' Apoſtolo *attendite vobis, & univerſo gregi, in quo vos poſuit Spiritus Sanctus Epiſcopos paſcere*, o pur *regere eccleſiam Dei* (3); ma trovo ben detto il primo a' diſcepoli, e perciò a' ſucceſſori loro; e il ſecondo a' ſacri paſtori delle chieſe, vale a dire a' veſcovi. Non trovo finalmente, che a Tiberio, e a chi dopo di lui avea a regger l'impero, ſia ſtata data la poteſtà dal Signore, di paſcere, e di confermar nella fede (5) i criſtiani, e di eſſere loro dottore, e maeſtro; ma trovo bensì, ch' ella ſia ſtata conceduta a S. Pietro, e in S. Pietro a' ſucceſſo-

(1) 1. *ad Timoth. cap.*III. *v.*15. ἐκκλησία τοῦ θεοῦ ζῶντος στύλος, καὶ ἑδραίωμα τῆς ἀληθείας: *Eccleſia Dei vivi columna, & firmamentum veritatis.* Vedi Melchior Cano *lib.*IV. *De locis Theologicis c.*IV. *ſegq.* Monſignor Jacopo Benigno Boſſuet: *Conference avec Monſieur Claude Miniſtre de Charenton ſur la matiere de l' Egliſe* e gli *Avertiſſemens aux Proteſtans ſur les lettres du Miniſtre Jurieu*: *Avertiſſ.* 1. *n.*III. *ſeqq.*

(2) *Evang. S. Lucæ cap.*X. *v.*16.

(3) *Act. Apoſt. cap.*XX. *v.*28.

(4) *Evang. S. Joh. cap.*XXI. *v.*15. 16. 17.

(5) *Evang. Lucæ c.*XXII. *v.*31.

ceſſori di lui, vale a dire a' Sommi Pontefici (1). Or i Paſtori uniti al capo loro, qual è il Pontefice Maſſimo, e perciò la chieſa tutta, non da' Principi, nè dagl' Imperatori, ma da' Paſtori, e dal Pontefice ſteſſo rappreſentata; quando mai hanno riconoſciuto nella poteſtà conferita da Gesù Criſto a S. Pietro per le parole *tu es Petrus &c.* le ſuddette limitazioni? Anzi noi le troviamo da' Veſcovi, e da' Concilj, e da' Papi in ogni tempo e col fatto, e colla maſſima riprovate. Queſti però non ſi aſcoltano. Non ſi aſcoltano adunque i Paſtori, e i Giudici delle controverſie intorno alla religione coſtituiti tali da Gesù Criſto. E chi mai vien aſcoltato? Il Sig. Rettore della *cattedra del commercio, il Sig. Marcheſe S., Monſieur l'Avocat au Parlement, Mr. J. Andr. le Blanc de Caſtillon Avocat au Parlement &c.* Queſti giudicano di tali coſe, e decidono, e s' ingegnano d' indurre i Sovrani del ſecolo a non attendere agl' inſegnamenti de' Dottori della chieſa, *quam* (G. Criſto) *acquiſivit ſanguine ſuo*; ma a ſeguitare anzi

CAP. I.

(1) Synodus Œcumenica Florentina in *Definit. fidei, ſeu Decreto Unionis Græcor. Tom.* IX. *Concilior. Edit. Pariſ. an.* 1714. *p.* 423. „ Definimus, Sanctam Apoſtolicam Sedem, „ & Romanum Pontificem in univerſum Orbem tenere primatum, & „ ipſum Pontificem Romanum Succeſſorem eſſe B. Petri Principis Apoſtolorum, & verum Chriſti vicarium, totiuſque eccleſiæ caput, & „ omnium chriſtianorum Patrem, ac „ Doctorem exiſtere, & ipſi in Beato „ Petro paſcendi, regendi, ac gubernandi univerſalem eccleſiam a Domino noſtro J. Chriſto plenam poteſtatem traditam eſſe; quemadmodum etiam in geſtis œcumenicorum „ Conciliorum, & in ſacris canonibus „ continetur „. Quindi la Chieſa Romana da tutta l'antichità è chiamata Madre, e Maeſtra di tutte le altre.

CAP. I.

chi n' è l' impugnatore, vale a dire essi Avvocati, e Marchesi, e Cattedratici del commercio, ch' entrano nell' ovile di Gesù Cristo non per *ostium*, ma *aliunde*, e avventansi contro τοὺς πατέρας τῶν λαῶν, καὶ διδασκάλους τῆς πίστεως, *i padri del popolo, e i maestri della fede*, e procurano εἰσαγεῖν τοὺς ἀσεβεῖς *d' intrudervi gli empj* (1) cioè l'errante Vanespen, e i protestanti Grozio, Pufendorfio, Coccejo, Boehmero &c. E si ha egli a credere, che realmente sieno nel numero de' cattolici coloro, che nel determinare il senso de' passi scritturali riguardanti specialmente il dogma, non solamente non faccian conto, ma impugnino anche a faccia scoperta i maestri, a' quali disse il Signore: *qui vos audit, me audit; qui vos spernit, me spernit?* Certo è, che saran eglino per avventura cattolici di nome (2), ma non già di sentimenti (3).

S. Ambro-

(1) *S. Ath. Hist. Arianor. ad Monachos n.46. p.372.*

(2) S. Ambrogio nella *Epist.*XVII. *a Valentiniano II. Imperatore num.*8. *p.*868. così scrive in un altro proposito contro di certi politici, o consiglieri di que' tempi; *Quod si aliqui NOMINE christiani tale aliquid decernendum putant, mentem tuam vocabula nuda non capiant, nomina cassa non fallant.*

(3) Dico *per avventura*, perchè taluno di questi ne' suoi libri dà manifestamente a divedere, che s' egli si portasse alla Cina, e quivi acquistasse la cittadinanza, si farebbe per dovere idolatra; e se a Costantinopoli, si farebbe maomettano, e difenderebbe l'Alcorano. „ Civis (egli dice nel suo „ libro *de Jure, & Officiis*) PA„ TRIAM religionem servato, PRO„ QUE EA PUGNATO ... Quid, „ dicet aliquis, si falsa sit? Nihil fal„ sum, quod toti prodest reipubli„ cæ &c.„. E' vero, ch' egli, non so se più per paura, che per altro, ha in un' altra edizione dello stesso suo libro mutato il PATRIAM in CHRISTIANAM

S. Ambrogio nella epiſtola XXI. a Valentiniano II. Imperatore, ci aſſicura, ch' è un prevaricatore il laico, il quale la voglia fare da giudice nelle cauſe de' Veſcovi, ſpecialmente concernenti la fede (qual è certamente quella, in cui ſi tratti della vera intelligenza di un teſto dell' evangelio (1), che riguarda la poteſtà della chieſa); e aggiugne, eſſer ella coſa inaudita, che i laici giudichino del veſcovo nelle materie di religione (2); e con petto ſacerdotale, *ita ergo*, dice (3), *quadam adulatione curvamur, ut SACERDOTALIS JURIS ſimus immemores, & quod DEUS DONAVIT MIHI, hoc ipſe aliis putem eſſe credendum? Si docendus eſt Epiſcopus a laico, quid ſequetur? Laicus ergo diſputet, & Epiſcopus audiat. Epiſcopus diſcat a laico. At certe SI VEL SCRIPTURARUM SERIEM DIVINARUM, VEL VETERA TEMPORA RETRACTEMUS, quis eſt, qui abnuat, in cauſſa fidei, in cauſſa, inquam, fidei*

CAP. I.

NAM; ma con tutto ciò non ha emendate tante altre coſe, che ne moſtrano l'irreligione, o almeno l'anticattoliciſmo. Perciò forſe, emendando egli il ſuo errore, non ha ſcritto *catholicam*, ma ſolo *chriſtianam*.

(1) S. Ambr. *Ep.* XXI. *ad Valent.* II. *n.* 12. *p.* 912. „ Ipſe committam, ut „ eligam judices laicos, qui cum te„ nuerint fidei veritatem, aut pro„ ſcribantur, aut necentur? Ego igi„ tur aut PRÆVARICATIONI OF„ FERAM HOMINES, aut pœnæ? „ Non tanti eſt Ambroſius, ut pro„ pter ſe dejiciat Sacerdotium &c.„.

(2) *Ibid. n.* 4. „ Quando audiſti, „ clementiſſime Imperator, in cauſſa „ fidei LAICOS de Epiſcopo judicaſſe„?

(3) *Ibid. num.* 4. & 5. dove anche dice „ Pater tuus . . . dicebat, NON „ EST MEUM JUDICARE IN„ TER EPISCOPOS; tua nunc di„ cit clementia, ego debeo judicare. „ Et ille baptizatus in Chriſto inha„ bilem ſe ponderi tanti putabat eſſe „ judicii; clementia tua, cui adhuc „ emerenda baptiſmatis Sacramenta ſer„ vantur, arrogat de fide judicium„?

CAP. I.

fidei , Epiſcopos ſolere de Imperatoribus Chriſtianis , non Imperatores de Epiſcopis judicare? Eris , Deo favente , etiam ſenectutis maturitate provectior , & tunc de hoc cenſebis , qualis ille Epiſcopus ſit , qui laicis JUS *SACERDOTALE SUBSTERNIT* . Or ſe ciò egli diſſe de' laici , quanto di più avrebbe detto contro di que' tali laici , e chierici , che aveſſero voluto decidere tali cauſe colle maſſime degli Ariani , o degli Apollinariſti , come or procurano i noſtri politici di definire colle riſoluzioni de' Grozj , e de' Boehmeri i punti circa l' intelligenza cattolica delle ſcritturali teſtimonianze riguardanti la poteſtà della chieſa ?

Oſſerviſi inoltre, I. Che ſi trattava allora in Milano di cauſa appartenente alla fede , come in più luoghi ora ſi tratta della poteſtà delle chiavi data da Gesù Criſto alla ſua chieſa , e dell' ampiezza della medeſima , ch' è pur cauſa appartenente alla fede. II. Che l'Imperatore Valentiniano volea , che la controverſia foſſe giudicata da perſone ſecolari. III. Che gli ſi oppoſe cogli altri Veſcovi S. Ambrogio , facendogli vedere , eſſere ciò lo ſteſſo , che il procurare di torre a' Paſtori il diritto conceduto loro dal Signore , e doverſi avere in luogo di tanti prevaricatori que' laici , i quali aveſſero preſo la cognizione di sì fatte cauſe . IV. Che i conſiglieri , quantunque adulatori dell' Ariana Imperatrice ; quantunque non men politici de i Monteſquiù , e de' le Blanc , e degli Spiriti de' tempi noſtri ; quantunque o Ariani , o fautori dell' Aria-

Arianiſmo ; nientedimeno non oſarono di paſſar oltre, nè s' ingegnarono di perſuadere, o ſe procurarono, non riuſcì loro di perſuadere al giovane Imperatore, e molto meno a' popoli, che i Sovrani ſieno i giudici del diritto loro contenuto nelle ſacre lettere, e che non abbiano in ciò ad aſcoltare gli Ambrogj, gli Zenobj, e gli altri Veſcovi, nè i Pontefici Maſſimi, come i Damaſi, e i Siricj, che in quell' età uno dopo l' altro ſedettero nella cattedra di San Pietro. v. Che Valentiniano dovette rimetterſi agl' inſegnamenti de' Veſcovi ; e la Imperatrice, benchè nemica del cattoliciſmo, non potè venire a capo de' ſuoi diſegni. Nè occorre, che gli Avverſarj ſi affatichino di citarci le leggi di varj principati. Perocchè ſoggiugne il Santo: *legem tuam* (o Imperatore) *nullam eſſe ſupra Dei legem. Dei lex nos docuit, quid ſequamur*: HUMANÆ LEGES HOC DOCERE NON POSSUNT. EXTORQUERE SOLENT TIMIDIS COMMUTATIONEM ; FIDEM INSPIRARE NON POSSUNT. Così S. Ambrogio nella epiſtola, dove tratta del diritto comune de' Veſcovi. Quanto a' Romani Pontefici, S. Ireneo Martire, e Veſcovo di Lione, il quale avea appreſa la dottrina del Signore da S. Policarpo diſcepolo dell' Apoſtolo S. Giovanni, e dipoi Veſcovo delle Smirne, e finalmente glorioſiſſimo Martire: S. Ireneo, diſſi, nel III. libro *contro l' Ereſie* impugnando i nemici della noſtra ſanta fede, inſegna, che

CAP. I.

CAP. I.

eam , quam habet la Chiesa Romana *ab Apostolis traditionem , & annunciatam hominibus fidem , per* SUCCESSIONES EPISCOPORUM PERVENIENTEM USQUE AD NOS INDICANTES , CONFUNDIMUS OMNES EOS , QUI QUOQUO MODO VEL PER SIBI PLACENTIA . . . . VEL PER . . . MALAM SENTENTIAM , PRÆTERQUAM OPORTET, COLLIGUNT . *Ad hanc enim ecclesiam propter* POTIOREM PRINCIPALITATEM NECESSE EST OMNEM CONVENIRE ECCLESIAM , HOC EST EOS, QUI SUNT UNDIQUE FIDELES ; *in qua semper ab his , qui sunt undique* , CONSERVATA EST EA , QUÆ EST AB APOSTOLIS TRADITIO (1) . Lo stesso argumento in sustanza usarono contro gli eretici , e gli scismatici Tertulliano (2), quando ancor era cattolico ; l'antichissimo Autore del Poema contro Marcione (3) ; S. Ottato Mi-

(1) *Cap.* III. *p.*175. *Tom.*I. *Edit. Venet. an.*1734.

(2) *De Præscriptionib. c.*XXXIII. *& cap.*XXXVI. dove anche dice : *ista quam felix ecclesia , cui totam* DOCTRINAM APOSTOLI *cum sanguine suo profuderunt : ubi Petrus passioni Dominicæ adæquatur &c.* del quale S. Pietro così scrive nel *cap.*XXII. „ *Latuit aliquid Petrum* ÆDIFICANDÆ ECCLESIÆ PETRAM DICTUM , CLAVES REGNI CÆLORUM CONSEQUUTUM , ET SOLVENDI ET ALLIGANDI IN CÆLIS , ET IN TERRIS POTESTATEM? Ci mancherebbe questa , che si avesse a pretendere, che non essendo stato nascosto nulla a S. Pietro di ciò , che alla chiesa appartiene , abbia egli ignorato , qual fosse , e fin dove si stendesse *potestas clavium Regni Cælorum* conferitagli dal Signore; e se non l'ignorò , abbia voluto , che non si sapesse dalla chiesa , *cui totam doctrinam cum suo sanguine profudit*.

(3) *Lib.*III. *p.*635. *Oper. Tertull. Edit. Venet. an.*1744.

Milevitano (1); S. Agoſtino (2); e altri. S. Girolamo nella epiſtola a S. Damaſo Papa (3): „ Ego, *dice*, „ nullum primum, niſi Chriſtum ſequens, beatitudini „ tuæ, ideſt cathedræ Petri communione conſocior: „ SUPER ILLAM PETRAM ÆDIFICATAM ECCLESIAM SCIO. QUICUMQUE extra hanc do„ mum agnum commederit, profanus eſt... Non no„ vi Vitalem, Meletium reſpuo, ignoro Paulinum „ (*erano queſti Veſcovi Antiocheni*). *QUICUMQUE* „ *TECUM NON COLLIGIT, SPARGIT*: hoc eſt „ qui non eſt Chriſti, Antichriſti eſt„. Or ſe *per le ſucceſſioni* de' Pontefici Romani s'indica la tradizione, ch'è dagli Apoſtoli, e la fede dagli Apoſtoli medeſimi predicata, e ſi confondono tutti coloro, *qui per ſibi placentia, vel per... malam ſententiam, præterquam oportet, colligunt*: e ſe quelli, i quali non *colligunt* co' Succeſſori di S. Pietro, *ſpargunt*, e *non ſunt Chriſti*; che ſi ha egli a penſare di quegli uomini, i quali non ſolamente non *colligunt* con Clemente XIII. Sommo Pontefice, ma ſprezzano anche la dottrina manifeſtamente *per ſucceſſiones Epiſcoporum Romanorum pervenientem uſque*

(1) *Lib.* II. *de Schiſ. Donatiſtar. cap.* III. *pag.* 31. *Edit. Antuerp. an.* 1702.

(2) *Epiſt.* CIII. *al* CLXV. *ad Generoſum &c. n.* 2. *p.* 91. *T.* II. *Opp. Ed. Antuerp. an.* 1700. e nel Salmo contro i Donatiſti *p.* 5. *T.* IX. dove ſcrive: *Numerate Sacerdotes vel ab ipſa Petri Sede, & in ordine illo Patrum, quis cui* SUCCESSIT, *videte: ipſa eſt* PETRA, QUAM NON VINCUNT SUPERBÆ INFERORUM PORTÆ.

(3) *Epiſt.* X. *ad Damaſ. T.* I. *Epiſtolar. Romanor. Pontificum Edit. Pariſ. an.* 1721. *p.* 546. *ſeq.*

CAP. I.

ad nos, e aman piuttoſto di ſeguitare i ſignori *Maîtres des Requetes* (1), e *i Sig. Avocats au Parlement* (2) *&c.* e *i Rettori delle cattedre del commercio*, e i *Referendarj*, e gli *Oſſervatori delle carte di Roma*, e ſi vantano di avere per maeſtri il Remoſtrante Grozio, il Luterano Bohemero, il peggiore che Luterano Pufendorf, e il condannato Vaneſpen &c. ? E in vero trovino gli ammiratori di coſtoro, che ſi luſingano tuttavolta di rimanere cattolici, trovino, diſſi, in tutta la ſucceſſione de'Romani Pontefici uno, il quale abbia aſsegnato alla poteſtà delle chiavi eſpreſſa pel paſso *tu es Petrus &c.* i ſuddetti limiti, che or ſi pretende da'politici, che ſe le debbano aſsegnare. Ma de' Papi, che della poteſtà ſteſsa delle chiavi, o del paſso *tu es Petrus &c.* fecero menzione, niuno, niuno, dico, potranno eglino mentovare, che non abbia moſtrato, non doverſi in verun conto ammettere sì fatte limitazioni, lo che potrei provare in queſto luogo, ſe la brevità dell' opera mel permetteſse. Nulladimeno, ſe vorranno gli Avverſarj, prometto di dimoſtrarlo loro a evidenza.

E ciò

(1) Abbiamo veduto riſtampato l'anno 1753. colla data di *Londra* perchè forſe credè l'editore, che di tal data foſſe degno, il Trattato *de l' autorité des Rois touchant l'adminiſtration de l'egliſe par Mr. le Vayer de Boutigny Maitre des requetes*.

(2) L' anno 1767. fu pubblicata colla data d'Amſterdam l'operetta diviſa in due Tomi in 8. e intitolata „ de „ l'autorité du Clergé, & du pou„ voir du Magiſtrat politique ſur l'exer„ cice des functions du Miniſtére Ec„ cleſiaſtique : par M. AVOCAT DU „ PARLEMENT. „ Varj altri libri ſono comparſi ſu di ſimili argomenti in più città compoſti da ſecolari &c.

CAP. I.

Idee, e carattere degli Scrittori, contro de' quali ſi è finora diſputato in generale.

E ciò ſia detto in generale de' noſtri contradittori, che volendo eſsere tenuti per cattolici, realmente però impugnano il cattoliciſmo, e non facendo conto degli ammaeſtramenti de' Paſtori, ſe la prendono perfino co' Sommi Pontefici, vale a dire, coll' Apoſtolica Sede (1), *nihil reveriti quod Apoſtolicus thronus ille ſit, nec memores, ſe antea illos* (*Romanos Epiſcopos*) *Apoſtolicos viros in ſuis litteris*, o piuttoſto ne' libelli, che ſono andati ſpargendo, *nuncupaſſe*; *ſed omnia ſimul commiſcentes, omnium una obliviſcuntur, nec quidpiam illis, niſi impietas* (così S. Atanaſio, io dirò, *error*) *eſt cordi*: e ſprezzando ciò, ch' eſſo trono Apoſtolico aſſicura di aver avuto per tradizione da' Padri (2), (*quas videlicet traditiones* i Sommi Pontefici *a Beato, & Magno Apoſtolo Petro accepere*) uſano, come gli Ariani (3), ogni ſforzo, acciocchè tutto ſi determini (ſecon-

(1) Così ſcrive S. Atanaſio trattando degli Ariani, che non la perdonarono nè pure a Liberio Papa, *Hiſt. Arianor. ad Monachos num.* xxxv. *p.* 364. *Tom.* I. *Par.* I. *Edit. Pariſ. an.* 1698. οὐχ ὅτι ἀποστολικὸς ἐστι θρόνος ἠδέσθησαν . . . οὔθ' ὅτι πρότερον ἀποστολικοὺς αὐτοὺς ἄνδρας γράφοντες ἐρήκασιν ἐμνημόνευσαν, ἀλλὰ πάντα ὁμοῦ φύραντες, πάντων ἐρρώσθαι ἐπελάθοντο, καὶ μόνης τῆς ὑπὲρ τῆς ἀσεβείας σπουδῆς ἐφρόντισαν.

(2) S. Atanaſio *ivi n.* xxxvi. *p.* 365. τῶν καὶ αὐτῶν (παραδόσεων) παραλαβόντων παρὰ τοῦ μακαρίου, καὶ μεγάλου ἀποστόλου πέτρου.

(3) Perciò Liberio Papa chiedea *preſſo S. Atanaſio ivi*, che „ eccleſiaſtica Synodus procul PALATIO co„ geretur, ubi nec IMPERATOR „ COMPARERET, nec κόμης CO„ MES ACCEDERET, nec JU„ DEX COMMINARETUR; „ e che „ eiicerentur Arii ſectatores; ne„ que enim fas eſſe Synodo annu„ merari τοὺς περὶ πίστιν ἀσε„ βοῦντας CIRCA FIDEM IM„ PIOS.

CAP. I.

(ſecondo le maſſime del Remoſtrante Grozio, del Luterano Pufendorf, e di altri di ſimil genia) dal Sovrano laico nel ſuo palazzo coll' intervento de' *Conti &c.*, e quando non ſi poſsa colle buone, ſi eſeguiſca a forza di minacce, e di caſtighi da' giudici ciò, ch' è ſtato così ordinato, non perdonandola a' monaci, nè a' chierici, e nè anco agli ſteſſi veſcovi; e così ſuggerendo a' Sovrani medeſimi di combattere co' miniſtri di Dio, e in conſeguenza con Dio medeſimo, che diſse a' ſuoi diſcepoli *qui vos audit, me audit, qui vos ſpernit, me ſpernit*, e che ha coſtituito ſecondo le ſcritture, il principato (1), s' immaginano di poter acquiſtar nome, ed eſsere ſtimati i riſtauratori della (2) canonica diſciplina da loro ſpeſsiſſimo celebrata colle parole, mentre s' ingegnano di roveſciarla fin dalle fondamenta co' fatti; e i liberatori (come alcuni di eſſi vanno vociferando) dell' uman genere dalla tirannia dell' ordine eccleſiaſtico, e dalla ſuperſtizione, quando eglino non altro vanno procurando,

(1) S. Atanaſio ivi *n.* XXXIX. *p.* 367. racconta, che Liberio fu con ammirazione applaudito, per aver detto fra le altre coſe a Coſtanzo, che ſi meſcolava ne' giudizj eccleſiaſtici, e volea, che da lui foſſe condannato S. Atanaſio medeſimo: „ Hujus quoque conſilii tibi „ auctores ſumus, ne pugnes cum eo, „ qui hoc tibi imperium tradidit, neu „ pro gratiarum actione impietatem „ illi referas. „

(2) S. Atanaſio *ivi n.* LI. *pag.* 375. ſcrive di un Ariano, che *dum ſe ſimulat eccleſiaſticum curare canonem, omnia contra canonem agere molitus eſt. Quis canon præcipit, ut e palatio mittatur epiſcopus? Quis canon jubet milites invadere in eccleſias?* QUIS TRADIDIT κοσμικὰς ἀρχὰς ἔχειν τῶν ἐκκλησιαστικῶν COMITES ECCLESIASTICIS REBUS PRÆESSE?

rando, che d'introdurre l'errore, e di meſcolare (1) *l' eccleſiaſtica diſpoſizione* col principato del ſecolo.

CAP. I.

Dimoſtrazioni in particolare, che le accennate limitazioni della poteſtà eccleſiaſtica ſieno contrarie al cattoliciſmo; e primieramente ſi oſſerva, che il Ragionatore procura di coſtituire ogni principe laico ne' ſuoi ſtati capo della chieſa, e d' introdurre lo ſciſma Anglicano ne' principati cattolici.

Ma eſaminiamo una per una le ſopraccennate limitazioni, che ormai vanno prendendo voga per la noſtra Italia. Egli è di fede, che a' Sovrani del ſecolo non competa diritto veruno ſullo ſpirituale. Ammetteſi ciò a parole da alcuni de' noſtri contradittori, ma in realtà nello ſteſſo tempo ſi nega. Reſta pertanto, che colle parole voglian eglino apparire cattolici, ma realmente nol ſieno. Il Ragionatore, a cagion d' eſempio, per darci ad intendere, ch' ei non ſi diſcoſta dal dogma, nega, che il Principe laico abbia poteſtà ſulle coſe ſacre (2), ma frattanto conſiglia i Sovrani del ſecolo di conſiderare come carte inefficaci le Coſtituzioni de' Succeſſori di S. Pietro, e de' Concilj anche Generali per quel che concerne le coſe ſpirituali (3). Or chi riconoſce nel

(1) Ciò, che deteſtarono i ſanti veſcovi *Paolino di Treveri*, *Euſebio di Vercelli*, *Dioniſio di Milano*; laonde diſſero a Coſtanzo Imperatore preſſo S. Atanaſio *ivi num.* XXXIV. *pag.* 384., che badaſſe, *ne Romanum principatum cum eccleſiaſticis rebus commiſceret.*

(2) *Ragionam. p.* 26. *e p.* 30.

(3) Il conſiglio, che diceſi da lui dato, è queſto, che il principe laico abbia il diritto di eſortare i Prelati dello ſtato ſuo di prenderſi la giuriſdizione ſpirituale ſu di coloro, ſu de' quali ſecondo le ordinazioni di una ſuperiore ſpitituale legittima poteſtà non hanno tal giurisdizione, nè ciò ſolamente, ma che il Sovrano ſteſſo ſecolare poſſa legittimamente conſiderare come inefficaci, e in conſeguenza rendere nulle le Coſtituzioni de' Papi, e de' Concilj riguardanti coſe ſpirituali. Dico le Coſtituzioni de' Pontefici, e de' Concilj, perocchè i Papi, e i Concilj, e queſti generali, hanno ſottratti que' tali ſoggetti, de' quali ei tratta ne' ſuoi

CAP. I.

nel Sovrano laico l' autorità di poter conſiderare ne'ſuoi ſtati quali *carte inefficaci* ſomiglianti Coſtituzioni, forza è, che riconoſca eziandio in lui il diritto di poterle rivocare, caſſare, e ridurre a nulla; non potendoſi conſiderare quali *carte inefficaci* que' decreti, ch' eſſendo ſtati da legittima poteſtà promulgati, non ſieno dipoi ſtati rivocati, caſſati, e annullati da chi abbia la poteſtà ſteſſa, o l' abbia ſuperiore. Avendo egli adunque dato il conſiglio al Principe laico di *conſiderare* quali *carte inefficaci* gli ſtabilimenti de' Papi, e de' Concilj, concernenti *materie ſpirituali*, non può negare di aver ammeſſo realmente in eſſo Principe il diritto, o ſia la poteſtà ſu di tali materie o uguale a quella del Papa, e de' Concilj Ecumenici, o ancora maggiore. Per la qual coſa non potrà eziandio negare di aver egli rinunziato realmente al cattoliciſmo, e di eſſerſi appigliato all' Ingleſiſmo coſtituente capo della chieſa il principe laico ne'ſuoi ſtati, e di eſſerſi ingegnato di richiamare dalle tenebre dell' inferno lo ſpirito di Coſtanzo Ariano Imperatore, che pretendea di dare la ſua volontà per canone alla chieſa (1); e di eſſerſi avanzato a promuovere

ne' ſuoi conſigli, dalla giuriſdizione de' particolari Veſcovi in dette ſpirituali coſe. Ognuno vede, che il concedere ciò alla poteſtà laica ſia lo ſteſſo, che permetterle di mettere le mani nell' arca del teſtamento, e di prendere l' incenſiere, e di uſurpare *arma militiæ* dell'a chieſa, che *non carnalia ſunt &c.* Vedi S. Paolo *Epiſt.* II. *ad Cor. c.* X. *v.* 4. *ſeqq.*

(1) S. Atanaſio nella *Storia degli Ariani a' Monaci num.* XXXIII. *ſeq. p.* 363. dice, che avendo detto Coſtanzo a' veſcovi Paolino di Treveri, Lucio-

re ciò, che avrebbe desiderato, ma non si arrischiò di proporre il finto cattolico, e vero calvinista F. Paolo.

CAP. I.

Gli Avversarj costituiscono i Principi laici giudici di ciò, che può sciorre, o legare la chiesa, lo che è un error manifesto.

L' Autore delle *Osservazioni sulla carta di Roma*, e non pochi altri de' nostri Avversarj, confessano, che al Sovrano laico non appartenga il mettere le mani all' arca del testamento, e di prendere l' incensiere, vale a dire, di giudicare delle materie di fede (1), o di disporre delle spirituali cose; ma non pertanto fanno lecito al Sovrano medesimo colla violenza, se non gli può riuscire colla piacevolezza, d' indurre i Sacerdoti a sciogliere nel sagramento della penitenza ciò, ch' è stato legato dalla chiesa, vale a dire da S. Pietro in terra, e in cielo da Dio; facendola da giudici della chiesa medesima, e condannandola eziandio di errore (2); quasic-

Lucifero di Cagliari, Eusebio di Vercelli, e Dionisio di Milano, che sottoscrivessero alla condannazione di esso S. Atanasio, e comunicassero cogli Ariani; aggiugne, che avendo que' Prelati (rimasi attoniti pel τὸ καινὸν NUOVO ordine) risposto, NON ESSER QUESTO L' ECCLESIASTICO CANONE μὴ εἶναι τοῦτον ἐκκλησιαστικὸν κανόνα, subito replicò egli, ἀλλ' ὅπερ ἐγὼ βούλομαι, τοῦτο κανών, MA LO CHE IO VOGLIO, QUESTO è canone. *Avendo udite tali cose i vescovi, alzate a Dio le mani, insegnarongli, che l'impero non era di lui ma di Dio, che glielo avea dato, e lo esortarono di non* διαφθείρειν τὰ ἐκκλησιαστικὰ CONCULCARE LE COSE *ecclesiastiche, e di non mescolare colla* ECCLESIASTICA ISTITUZIONE ἐκκλησιαστικῇ διαταγῇ IL PRINCIPATO ROMANO τὴν ῥωμαϊκὴν ἀρχήν.

(1) *Pag.* 27.

(2) Le falsità manifeste, gli stropiamenti de' passi de' nostri SS. Padri, le imposture, le sinistre interpretazioni della Bolla, fatta per altro a tenore degli altri monumenti della tradizione de' concilj, e le patenti calunnie contro de' Papi ammassate dall'Autore

CAP. I.

quaſicchè non i veſcovi uniti al capo loro, ma i conſiglieri dello ſtato temporale, e i Principi del ſecolo intendano il vangelo, e del vero ſenſo delle ſcritture poſſano eſſere i giudici competenti. Io non iſtarò qui ad apportare le loro teſtimonianze. Per rimanere perſuaſi, che tali ſieno i loro ſentimenti, baſta leggere i libretti, che ſulla Bolla detta della *Cena* ſi vanno pubblicando alla giornata. Or non è egli lo ſteſſo ciò, che voler mettere a forza nelle mani del principe laico l' incenſiere, e coſtituirlo conoſcitore, e giudice della poteſtà delle chiavi del regno de' cieli, e definitore di ciò, ch' ella può ſciorre, e legare in terra, e da Dio ſi lega, o ſi ſcioglie in cielo? Che ſe così è, come ſi luſingheranno i precettori, e i conſiglieri di tali coſe di eſſere non di ſolo nome, ma di ſentimenti eziandio, e di fatti cattolici (1)?

Ma

re dell' eſecrabil libello intitolato *Oſſervazioni ſulla carta di Roma*; la impudenza dello ſteſſo Autore nel cenſurare le Coſtituzioni eccleſiaſtiche, l' aſtio contro la chieſa, l' impegno di deprimere il Clero, e di eſaltare, o di ſcuſare gli eretici di già condannati, non ſi poſſono di paſſaggio numerare, e ribattere. Vi ſarà forſe chi ſi prenderà il carico di ciò fare ampiamente, e di rendere all' autore medeſimo il ſuo conto. Vantaſi coſtui di ſeguitare l'Occamo condannato nel trediceſimo ſecolo per eretico, e per tale riconoſciuto in tanti ſecoli finora da tutto il mondo cattolico; e dimoſtra di eſſerſi approfittato de' monumenti raccolti da' Proteſtanti Scardio, e Goldaſto. Degni maeſtri di un tanto diſcepolo!

(1) Diranno, che la riſerva contenuta nella Bolla non tiene, eſſendo, com' eſſi dicono, ingiuſta. Ma chi gli ha coſtituiti giudici della giuſtizia, o ingiuſtizia di una riſerva di aſſoluzione nel ſagramento della penitenza, e di decidere, che perciò ella non tiene? A chi è coſtituito paſtore della

CAP. I.

La potestà della chiesa si stende anche alle azioni esterne, che abbiano connessione col politico.

Ma non si può stendere, diran gli Avversarj, alle cose esterne l' autorità della chiesa. E che? Voglion eglino per avventura, che la chiesa stessa possa giudicare sol delle interne cose, o pretendono di farcela invisibile co' Protestanti?

Nò certamente risponderanno. Aggiugneranno però, ch' essi non di tutte le cose esterne ragionano, ma sol di quelle, le quali possano influire nel politico dello stato. Or io di nuovo dimando, se la predicazione possa, secondo loro, influire nella repubblica? Nol negheranno, come da' libri, e dalle consulte loro è manifesto. Ma come posson eglin mettere in dubbio, senza sconvolgere le sacre lettere, che la chiesa abbia da Dio la potestà di annunziare la parola di Dio medesimo, senza dipendenza veruna da' tribunali laici, anzi contro la volontà, e gli sforzi de' magistrati, e ancor de' Sovrani? Gesù Cristo presso S. Matteo disse a' suoi discepoli: *Data est mihi omnis potestas in cælo, & in terra: euntes ergo docete omnes gentes... docentes eos servare omnia quæcumque mandavi vobis* (1). Nè disse già

la greggia di Gesù Cristo, e non alle pecore tale cognizion appartiene; a' maestri, e non a' discepoli &c. Ma di ciò forse diremo altrove più di proposito. Frattanto dal Pastore dimandin eglino la dottrina, poichè la debbono apprendere dalle di lui labbra: e lascino, ch' egli pronunzi la sentenza *in Domino* liberamente: *accipiant vocem liberi sacerdotis*, come dice S. Ambrogio, e *non accedat comes, neque judex minetur*, come leggiamo presso S. Atanasio.

(1) *Cap.* XXVIII. *v.* 18. *seqq.* Marci Evang. *c.* XVI. *v.* 15.

CAP. I.

già loro, che prima ne aveſſero domandata la conceſſione da' magiſtrati, e da' Sovrani del ſecolo; che ſottoponeſſero alla conſiderazione, e all' eſame de' tribunali laici ciò, che avevano a predicare, affine di vedere, ſe le formule degl' inſegnamenti loro poteano giovare, o no al pubblico ben temporale; ma gli avvisò anzi, che avrebbero avuti contrarj i giudici, i preſidi, e i Re ancora del mondo, e che, ciò non oſtante, non ſi turbaſſero, ma predicaſſero liberamente nella preſenza loro la verità, e non aſcoltaſſero i loro divieti, nè temeſſero le minacce loro, nè paventaſſero i tormenti, co' quali per comando di eſſi ſarebbero ſtraziati, perocchè così colla pazienza acquiſterebbero le loro anime (1). Aggiunſe loro, che non penſaſſero, ch' ei foſſe venuto per mettere la pace in terra „ ſed „ gladium: veni enim ſeparare hominem adverſus pa„ trem ſuum, & filiam adverſus matrem ſuam, & „ nurum adverſus ſocrum ſuam &c. (2) „. O qui sì che i noſtri nuovi politici avrebbero arricciato il naſo, e avreb-

(1) *Cap.* x. *v.* 17. *ſeqq.* „ Cavete ab „ hominibus. Tradent enim vos in „ conciliis, & in ſynagogis ſuis fla„ gellabunt vos; & ad præſides, & „ ad reges ducemini propter me in te„ ſtimonium illis, & gentibus . . . „ Eritis odio omnibus propter nomen „ meum. . Ne ergo timueritis eos.. „ Quod dico vobis in tenebris, DI„ CITE IN LUMINE, & quod „ in aure auditis, PRÆDICATE „ SUPER TECTA: & nolite timere „ eos, qui occidunt corpus.„ *Marc.* *c.* XIII. *v.* 10. *ſeqq.* *Lucæ cap.* XXI. *v.* 19. „ Sed ante hæc omnia injicient „ vobis manus ſuas, & perſequentur „ tradentes in ſynagogas, & cuſto„ dias, trahentes ad Reges, & præſi„ des &c. *In patientia veſtra poſſi„ debitis animas veſtras.*

(2) *Matth. c.* x. *v.* 34. *ſeqq.*

o avrebbero torte a un ſenſo malvagio, e odioſo (come fan ora delle Apoſtoliche Coſtituzioni) le parole del Signore, accuſandolo di ſedizioſo, o di ſoſpetto almeno di far aſpirare i ſuoi diſcepoli alla univerſale temporal monarchia; o avrebbero detto, che a' principi appartenea di eſaminarle, e (come quelle, che riguardavano la ſocietà), vedere ſe potean pregiudicare alla repubblica, o ſe aveaſi a dare agli Apoſtoli la conceſſione di predicarle. In fatti abbiam ſaputo da perſone degne di fede, ch' eſſendoſi elleno trovate in converſazione con alcuni, che pretendono di valere molto anche in teologia, inorridirono; perocchè eſſendo ſtato in quella occorrenza arrecato un paſſo degli ora deſcritti dell' evangelio, ebbero que' preteſi teologi la empia sfrontatezza di riſpondere, *ſe veniſſe ora Gesù Criſto, parlerebbe altrimenti*. Così eglino miſurando il Signore con certi *loquentes placentia* di queſto ſecolo, penſarono, che Gesù ora uſerebbe quel linguaggio, ch'ei condannò allora, e ch'eſſi per altro deſidererebbero, che foſſe ſtato da lui uſato. Tale fu anche il deſiderio de' magiſtrati de' giudei, ma perchè tale non fu la dottrina di Gesù Criſto, eſſi magiſtrati da empj politici *ne venirent Romani, & tollerent locum eorum, & gentem* (1), gli procurarono il ſupplizio della croce; e dipoi impoſero ſilenzio agli Apoſtoli per fine pure politico; ma gli Apoſtoli ſteſſi riſpoſero loro, *obedire oportet Deo magis,*

CAP. I.

(1) *Joh. XI. v. 48.*

CAP. I.

quam hominibus (1), e furono intrepidi nel predicare, nè punto ſi curarono della intimazione fatta loro, *ne omnino loquerentur in nomine Jeſu* (2). Argumentiſi dal detto

(1) *Actor. Apoſt. c.v. v.29.*

(2) *Ibid. v.28. & v.40. ſeqq.* Antonio Genoveſi, che (nell' Epigramma prefiſſo alla ſua opera *De jure, & officiis della Ediz. di Napoli dell' anno 1765.*) ſi gloria di eſſere non già di Criſto, ma della natura nudo, e ſemplice SACERDOTE: „ Odi ego „ naturæ ſimplex, nudufque ſacerdos: riproverà qual ſolenne colpevoliſſima diſobbedienza l'avere gli Apoſtoli ſeguitato, contro il divieto de' magiſtrati, a parlare a' popoli nel nome di Gesù Criſto. Coſtui nel lib. II. della ſteſſa opera *c.x. §.VI. pag.239.* preſcrive al cittadino il dovere di oſſervare la religione della ſua patria, e di combattere anche per eſſa. *Civis patriam religionem ſervato, proque ea pugnato.* Aggiugne, che ogni patria religione non è falſa, ſe giova a tutta la repubblica. „ Quid, inquit „ aliquis, ſi falſa ſit? Nihil falſum, „ quod toti prodeſt reipublicæ „. Or chi è, che non ſappia, non vi eſſere nazione, che non iſtimi la religion ſua giovevole a tutta la repubblica? Ma poniamo il caſo, ch'ella ſi apprenda da molti per nocevole alla repubblica ſteſſa, e tale lo ſia in realtà. In un tal caſo, ſecondo il ſacerdote della natura Signor Antonio Genoveſi, non appartiene a' privati cittadini di cercar altro. Devono ſeguitare la religione medeſima della lor patria, e difenderla, e frattanto commettere a Dio ciò, che penſano, e attendere intorno alla credenza le diſpoſizioni delle ſomme poteſtà. „ Et ſi nocet „ publice, ea diſquiſitio non eſt pri„ vatorum civium. Deo res commit„ tenda eſt, & ſummis poteſtatibus. Vale a dire (com'egli ſcrive nel §.VI. *del cap.IX. del lib.II. di un' altra Edizione*, ſecondo che ſi ſcorge da un foglio, dove ha procurato di ſpiegarſi, o di buttare la polvere negli occhi a' ſuoi lettori) a quelle poteſtà, „ quibus reipublicæ permiſſa eſt cu„ ra. „ Or gli Apoſtoli erano privati. Doveano pertanto, ſecondo lo ſteſſo Autore, oſſervare la religion della patria loro, e *commettere* a Dio la cauſa della loro fede, e frattanto laſciar fare al principe, e a' magiſtrati. I magiſtrati ordinarono loro, che nel nome di Criſto non parlaſſero. Nulladimeno gli Apoſtoli non ſolamente non difeſero, nè oſſervarono la religione della patria loro; ma ſe le oppoſero anzi, e ſeguitarono a parlare contro il divieto. Mancarono pertanto, ſe aſcoltiamo il ſacerdote della natura, al dover loro, e diſobbedirono colpevolmente;

detto finora, ſe, benchè la predicazione ſia azione eſterna, e riguardi la ſocietà, il diritto di predicare dipenda punto dalla conceſſione, o dal beneplacito de' Sovrani del ſecolo.

L' autorità di giudicare le cauſe degli eccleſiaſtici ſi dimoſtra eſercitata dagli Apoſtoli, e da' Padri ſenza veruna dipendenza da' Sovrani del ſecolo.

Inoltre non può negarſi, che il ricevere le accuſe contro qualcuno, ricercandone i teſtimonj, per condannarlo ſe realmente ſi ſcuopra reo, *ſia eſterna azione, e ſi eſerciti nella ſocietà* (1). Or S. Paolo ordina a Timo-

mente; poichè contra il dovere, e il diritto non ſi rimiſero a' governanti della repubblica. Tutti queſti ſentimenti anticriſtiani ſeguono dalle maſſime di queſto Sacerdote della natura.

(1) Antonio Genoveſi *ivi c.* VIII. §. XXXVIII. *p.* 221. „ IN EXTERNIS „ ACTIONIBUS, *dice*, quo divina „ jura propagantur, & in REPU- „ BLICA adminiſtrantur, SACER- „ DOTIUM IMPERIO CIVILI „ SUBJECTUM EST. „ Conſidererà egli pertanto gli Apoſtoli come tanti deſertori della verità naturale, poichè, ſecondo lui, contro il dover naturale operarono, avendo eglino predicato, e perciò procurato di propagare *con eſterna azione i divini diritti*, e annunziato per tanti ſacroſanti miſterj i dogmi di una religione *non patria*, e avendoli promulgati contro i divieti de' magiſtrati, anzi de' ſommi governanti della repubblica, all' *imperio* de' quali era in ciò ſoggetto il loro ſacerdozio, e *quibus res erat committenda*. Dico, *come deſertori* della verità naturale, perchè dopo di aver egli ſcritto nel ſuo bazzotto epigramma:

Odi ego naturæ ſimplex, nuduſque Sacerdos

toſto ſoggiunſe:

TRANSFUGA qui didicit SACRA aliena ſequi.

O Padri di famiglia! e a queſta ſorta di gente conſegnerete voi a iſtruire i voſtri figliuoli? Egli gl'invita a leggere il ſuo libro, come contenente i primi dettami della natura; ma li vuol docili, e non addetti agl' inſegnamenti di chicchefſia. Così ſtima di poterli facilmente trarre alle ſue idee. E Dio voglia, che non ne abbia tratti parecchi, e non abbia iſpirato loro coll' odio contro il ceto eccleſiaſtico, lo ſpirito d'indifferentiſmo in materia di credenza, o ſia di religione, e non abbia loro ſpiegato quel ſuo miſtero del *paſſo di più* oltre la permiſſion de' poſtriboli, che accenna nelle ſue lezioni ſopra il commercio, ma non ſi arriſchia di paleſemente dire in iſtampa in che conſi-

CAP. I.

teo di non ricevere *ACCUSATIONEM* κατηγορίαν *contra* qualunque *presbyterum* κατὰ πρεσβυτέρου, se non ἐπὶ δύο, ἢ τριῶν μαρτύρων *in due, o tre testimonj* (1). Or perche si aveano a ricevere tali accuse *in duobus, vel tribus testibus*, se non se per castigare il seniore, che si fosse trovato colpevole? Da chi poi aveano avuto Timoteo, e S. Paolo la concessione di esercitare somiglianti *esterne azioni*? Da Nerone credo, o da Claudio, se si vuole stare a' principj de' nostri contradittori; ma non già se ascoltiamo S. Paolo, il quale dice, di avere *potestà* dal *Signore* di *severamente* punire i delinquenti (2). Certamen-

consiste. E pure costui si costituisce maestro in divinità, e giudica de' costumi, e della disciplina degli ecclesiastici, e pretende di dare legge alla chiesa! Dicea bene S. Cipriano (*Epist.* LIX. *ad Cornel. p.*120.) „ Cum multa exem„ pla præcedant, quibus sacerdotalis „ auctoritas, & potestas de divina di„ gnatione firmatur, quales putas es„ se eos, qui sacerdotum hostes . . . „ nec præmonentis Domini commina„ tione, nec futuri judicii ultione ter„ rentur? „ E *pag.*130. „ Nec quem„ quam fidelem, & evangelii memo„ rem . . . movere debet, frater caris„ sime, si quidam in extremis tem„ poribus superbi, & contumaces, „ & SACERDOTUM DEI HO„ STES . . . CONTRA ECCLE„ SIAM FACIUNT, quando, & ta„ les nunc futuros & Dominus, & „ Apostoli ejus ante prædixerint „.

(1) *Ep.* I. *c.* V.

(2) II. *Ep. ad Cor. cap.* XIII. *v.*10. ἵνα παρὼν μὴ ἀποτόμως χρήσωμαι, κατὰ τὴν ἐξουσίαν, ἣν ἔδωκέ μοι ὁ κύριος, *ut præsens non* SEVERE UTAR (ovvero DURIUS AGAM) SECUNDUM POTESTATEM, QUAM DEDIT MIHI DOMINUS. Tertulliano nel v. libro contro Marcione *c.*XII. *pag.*477. „ Form„ mam legis, *dice*, adhuc tenet Ga„ latarum castigator (Apostolus) in „ tribus testibus præfiniens statutum „ omne verbum, qui NON PAR„ SURUM SE PECCATORIBUS „ COMMINATUR, leniſſimi Dei „ prædicator. Immo & ipsam DU„ RIUS AGENDI in præsentia PO„ TESTATEM A DOMINO DA„ TAM SIBI AFFIRMAT. Nega „ nunc, hæretice, timeri Deum tuum, „ cujus Apostolus timebatur „.

mente i noſtri Santi Padri preſero la forma di ricevere le accuſe *in duobus, vel tribus teſtibus* per legge ſtabilita da Dio, affinchè ſia oſſervata ne' giudizj eccleſiaſtici (1). E in vero come mai ſenza un giudizio eccleſiaſtico ſarebbero ſtati depoſti dal grado loro i veſcovi prevaricatori Baſilide, e Marziale nelle Spagne a' tempi di S. Cipriano: il qual Baſilide non ricorſe già al Sovrano del ſecolo per eſſere riſtabilito nella ſua ſede; ma venne a Roma per circonvenire ſanto Stefano Papa; perchè ben ſapea, eſsere quivi il centro della unità, il ſucceſſore di S. Pietro, il capo della chieſa, a cui ſecondo la ordinazione divina appartiene il giudicare i prelati, che ſtimanſi aggravati da' loro colleghi (2)? E che? Vogliamo noi dire, che Valeriano Imperatore abbia fatto una ſimil conceſſione alla Chieſa, e ſpecialmente al Romano Pontefice? Qual aſſurdo maggiore di queſto potrà mai ſaltare in teſta a un uomo, che non abbia affatto perduto il ſenno? S. Cipriano ripete tutta l' autorità di ciò fare da Dio; e ſoggiugne, che a Baſilide, e Marziale veſcovi Spagnuoli, i quali ſi erano imbrattati colle gentileſche ſuperſtizioni, non avea a eſſere permeſſo di riſedere nelle loro cattedre „ *MA-* „ *XIME* cum jampridem nobiſcum, & cum om- „ nibus

(1) Vedi Teodoreto *l.*1. *Hiſt. Eccl. cap.*xxi. *p.*47. *Edit. Taurin. an.*1748. e gli Atti del Clero di Francia nel *Trattato della Giuriſdizione Eccleſiaſtica P.*II. *pag.*30. *ſeqq. Tom.*VI. *Edit. Pariſ. an.*1716.

(2) Vedi S. Cipriano *Epiſt.* LXVII. *al.* LXVIII. *pag.* 173. *Edit. Oxon. an.*1682.

CAP. I.

„ nibus omnino epiſcopis in toto mundo conſtitutis, „ etiam *CORNELIUS* (Pontefice Romano) Sacer„ dos pacificus, ac juſtus... *DECREVERIT*, ejuſ„ modi homines ad pœnitentiam quidem agendam poſſe „ admitti, ab ordinatione autem cleri, atque ſacerdo„ tali honore prohiberi „ (1). Che avrebbe mai detto S. Cipriano medeſimo, ſe ne' tempi ſuoi aveſſe ſentito, eſſervi de' Prelati, o de' Preti, o de' Secolari criſtiani, i quali pretendeſſero, che non a Stefano Papa, a cui egli ſcriſſe (2), ma agli Imperatori Valeriano, e Gallieno appartenеſſe di rivedere la cauſa di Marciano veſcovo di Arles nelle Gallie, o di concedere la facoltà alla chieſa di giudicarla? L' avrebbe egli rigettato da ſe, e avrebbegli detto, che ciò ſpettava a ſacri paſtori, e ſpecialmente al veſcovo della *chieſa principale*, *onde è nata la ſacerdotal* (3) *unità* (4), e avrebbe indubitatamente

(1) *S. Cypr. ibid. pag.* 174.

(2) *Epiſt.* LXVIII. *al.* LXVII. *ad Steph. p.* 177. „ Dirigantur ad Provin„ ciam, & ad Plebem Arelate conſi„ ſtentem a te litteræ, QUIBUS AB„ STENTO MARCIANO, ALIUS „ IN LOCUM EJUS SUBSTITUA„ TUR „.

(3) *Epiſt.* LIX. *al.* LV. *p.* 136.

(4) *Epiſt.* LIX. *ad Cornel. pag.* 136. „ Idcirco enim copioſum corpus eſt Sa„ cerdotum concordi naturæ glutino, „ atque unitatis vinculo copulatum, „ ut ſiquis ex collegio noſtro hæreſim „ facere, & gregem Chriſti lacerare „ & vaſtare tentaverit, ſubveniant „ ceteri &c. *&* *p.* 179. Servandus eſt „ enim anteceſſorum noſtrorum Bea„ torum Martyrum Cornelii, & Lu„ cii (*Pontefici Romani*) honor „ glorioſus; quorum memoriam, „ cum nos honoremus, quanto ma„ gis tu (*o Stefano Papa*) honori„ ficare, & ſervare gravitate, ET „ AUCTORITATE TUA DEBES, „ QUI VICARIUS, ET SUCCES„ SOR EORUM FACTUS ES? Si„ gnifica nobis, quis in locum Mar„ ciani

te ſoggiunto: *an deponenda eſt ſacerdotalis dignitas, & poteſtas, ut judicare velle ſe dicant de Eccleſiæ præpoſito, de judice, de ſacerdote* altri, che tali non ſieno (1)? Inoltre non credo, che gli avverſarj voglian difendere, che per conceſſione di Aureliano Auguſto ſia ſtato da' Veſcovi orientali giudicato, e depoſto dal veſcovato Paolo Samoſateno (2); o che con licenza di Coſtanzo tanti Ariani, e fautori loro, ſieno ſtati da' Padri del Concilio Sardicenſe (a cui non intervennero, come la libertà criſtiana richiedea, nè Conti (3), nè Patrizj, nè giudici ſecolari) diſcacciati dalle loro Sedi. Che ſe Coſtanzo non volle, che le diſpoſizioni di quel Sinodo aveſſero l' effetto dovuto, ciò egli fece, ſecondo i Padri, non per diritto, che gli competeſſe, ma per violenza (4). Non la finirei mai, ſe voleſſi apportare le

„ cianl Arelate fuerit ſubjectus, ut „ ſciamus, ad quem fratres noſtros „ dirigere, & cui ſcribere debeamus„.

(1) *Ep.* LXVIII. *ad Stephanum p.*178.

(2) *Euſeb. lib.* VII. *c.* XXII. *ſeqq. H. E. p* 343. *Edit. Turin. an.*1746. racconta, che non dall' Imperatore, nè per conceſſione dell' Imperatore; ma da' Veſcovi per l' autorità, che aveano, fu giudicato Paolo, e fu τῆς ὑπὸ τὴν οὐρανὸν καθολικῆς ἐκκλησίας ἀποκηρύττεται *diſcacciato da tutta la chieſa, ch' è ſotto il Cielo.*

(3) Vedi S. Atanaſio *Hiſtor. Arianor. ad Monachos n.*15. *ſeqq.* T. 1. *P.*1. *Opp. Edit. Pariſ. ann.* 1698. *n.*36. *ſeqq. p.*365. *ſeqq. & num.*44. *pag.*370.

(4) S. Atanaſ. *ibid. num.* 18. *ſeq. p.*354. *ſeqq.*, e *num.*47. *p.*373. dove mentova *vim illatam*. E *num.*52. *p.*374. *ſeq.* condanna Coſtanzo, che *dum litteris ſuis judicium obtendit Epiſcoporum* contro Santo Atanaſio ſteſſo, *arbitrio ille ſuo rem gerit... Si namque illud Epiſcoporum decretum eſt*, in materia di giudizio eccleſiaſtico riguardante la perſona di un veſcovo, *quid illud attinet ad Imperatorem . . ?* QUANDONAM A SE-

CAP. I.

autorità de' Padri, le quali manifeſtamente dimoſtrano la tradizione della chieſa intorno a un punto di tanto peſo.

Come anche il diritto di celebrare le adunanze eccleſiaſtiche.

Le adunanze ſono ſenza dubbio eſterne, e non ſi fanno fuori della repubblica. Erano elleno vietate dagl' Imperatori a tutti i collegj non approvati, e in iſpecie a' criſtiani, ed erano vietate per motivi politici, de' quali il principale era la quiete della repubblica. Nientedimeno gli Apoſtoli intimavano le adunanze, e v' interve-

SECULO RES HUJUSMODI AUDITA EST? QUANDONAM κρίσις ἐκκλησίας JUDICIUM ECCLESIÆ παρὰ βασιλέως ἔσχε τὸ κύρος; AB REGE HABUIT AUCTORITATEM? ἢ ὅλως ἐγνώσθη τὸ κρίμα, AUT OMNINO JUDICII LOCO AGNITUM EST? ... „ Numquam „ Imperator eccleſiaſtica curioſe per„ quiſivit. Ex Cæſaris domeſticis quidam Paulo Apoſtolo amici fuere .. „ ſed nequaquam illos judiciorum con„ fortes admiſit .„ *S. Hilar. lib. contra Coſtantium n.16. p.1150. Edit. Pariſ. an.1693. Hoc rogo, quis epiſcopis jubeat? & quis apoſtolicæ prædicationis vetet formam? Dic* (Conſtanti) &c. *& lib.1. ad Conſtantium n.1. p.1218.* oſſerva, che a' Giudici ſecolari SOLA CURA, ET SOLLICITUDO PUBLICORUM NEGOTIORUM PERTINERE DEBET, e che perciò non PRÆSUMANT, ATQUE USURPENT, ET PUTENT SE CAUSAS COGNOSCERE CLERICORUM. *Lucifero di Cagliari lib.1. pro Athanaſio p.184. T.IV. Bibliothecæ Patrum Edit. an.1677.* „ Proba te „ Conſtanti, *dice*, ſuper nos factum „ judicem ... Quum probare non „ poſſis, cum præceptum ſit tibi, non „ ſolum non dominari epiſcopis, ſed „ etiam eorum obedire ſtatutis, ut ſi „ ſubvertere eorum decreta tentave„ ris.. morte mori juſſus ſis; quo„ modo dicere poteris, judicare te „ poſſe de epiſcopis, quibus niſi obe„ dieris, jam quantum apud Deum „ mortis pœna fueris multatus? „ Queſti libri di Lucifero furono lodati al ſommo da S. Atanaſio, come pieni di ſpirito veramente criſtiano, nella Epiſtola allo ſteſſo Lucifero *T.1. Opp. Athanaſ. P.II. p.965. ſeq. cit. Edit.* Circa gli altri Padri vedaſi il P. Mamachi *T.IV. Antiquitat. Chriſtianar. p.124. not.2.*

tervenivano (1), nè ſtimarono mai di eſſere tenuti a obbedire in tal affare a' divieti del Sovrano : laonde e allora, e dopo ſeguitarono a frequentare le congregazioni loro i fedeli, perſuaſi di avere il diritto di adunarſi, e di celebrare le funzioni ſacre indipendentemente da qualunque ordinazione del principe (2). Che ſe talvolta intermiſero sì fatte adunanze, non le intermiſero già, perchè ſi credeſſero obbligati a ſecondare in un tal genere le diſpoſizioni o del Senato, o degl' Imperatori, ma per timore di non dare occaſione a perſecuzioni maggiori del criſtianeſimo.

E di ſcomunicare qualunque delinquẽte diſobbediẽte alla chieſa.

L' azione di ſeparare dalla comunione, e dalla ſocietà de' fedeli i delinquenti, e diſobbedienti alla chieſa, e di conſiderarli come etnici, e publicani (*Matth. c.*XVIII. *v.*17.) non è meno eſterna, nè credo, che S. Paolo (3) per eſercitarla uſciſſe dalle città ſpettanti alla Romana Repubblica. Or di chi mai poſſono eſſere sì ſtrani i penſamenti, che giudichi, averne avuto la permiſſione gli Apoſtoli da Claudio, o da Nerone ?

(1) Nel ſeguente capitolo ſi parlerà de' divieti degl'Imperatori intorno alle adunanze. Gli Apoſtoli tuttavolta celebravano eſſe adunanze, come coſta dagli Atti Apoſtolici nel *c.* IV. *v.*23. *ſeq. c.*XII. *v.*12. e in parecchi altri luoghi, che lungo ſarebbe a citare.

(2) Potremmo a queſto propoſito citare l'epiſtole di S. Ignazio Martire, gli Atti de' Santi, e le Apologie di S. Giuſtino, le opere di Tertulliano, e di altri; ma troppo ci diffonderemmo. Vedaſi il *lib.*I. *de' Coſtumi de' primitivi criſtiani* compoſto dal P. Tommaſo Mamachi dell' Ordine de' Predicatori *c.*IV. §.II. *n.*12. *p.*327. *ſeq. T.*I.

(3) S. Paolo *Ep.*I. *ad Cor. c.*V. *v* 5. *ſeqq.* I. *ad Timoth. c.*I. *v.*20.

Digitized by Google

CAP. I.

ne ? Fu queſta *azione* ne' ſuſſeguenti ſecoli eſercitata liberamente da' ſacri paſtori, i quali a imitazione degli Apoſtoli ſteſſi, credettero di aver il diritto di così fare, ſenza punto dipendere da' Principi, e da' Magiſtrati, anche nel pubblicarne, e nel farne eſeguir la ſentenza. Anzi ſcomunicaron eglino, e interdiſſero dall' ingreſſo de' ſacri templi (1), e dalla ſocietà della chieſa e Magiſtra-

(1) Vedi Euſebio *lib.* VI. *Hiſt. Eccl. c.* XXXIV. *p.* 259. *Edit. Taurin. an.* 1746. e S. Gian Griſoſtomo *Orat.* ſeu *lib. in S. Babylam contra Julianum, & contra gentiles n.* 6. *Tom.* II. *Opp. Edit. Pariſ. an.* 1718. *p.* 545. dove loda quel ſanto Veſcovo di Antiochia per avere eſcluſo dalla chieſa un principe omicida, che credeſi ſia ſtato Filippo Imperatore: „ Hic, *egli dice*, „ (Babylas) . . . Heliam, ejuſque „ æmulum Joannem .. ita attigit, ut „ ne tantillum quidem generoſis ejuſ„ modi viris inferior eſſet. Neque „ enim paucarum urbium tetrarcham.. „ ſed eum, qui maximam orbis partem „ teneret . . quaſi vile . . mancipium „ τῆς ἐκκλησίας ἐξέβαλε AB ECCLESIA EXPULIT, cum tanta „ firmitate, animique conſtantia, „ quanta paſtor ſcabioſam, & morbi„ dam ovem a grege arceat, cohibens, „ ne morbus ejus ceteras oves affi„ ciat. Id vero fecit Servatoris verbum „ confirmans, nempe ſervum eſſe ſo„ lum eum, qui peccatum faciat, „ quamvis ſexcentas capite coronas „ geſtet . . . Statim ergo principi præ„ cepit is, cui ille princeps erat, & „ omnium moderatorem judicavit, „ καὶ τὴν κατάδικαζουσαν αὐτὸν „ ψῆφον ἔφερε *& condemnantem ſen„ tentiam in eum tulit* „. Può S. Gian Griſoſtomo avere sbagliato nel fatto riguardante la Storia; ma intanto la maſſima di lui era queſta, come lo era pure dagli altri Padri. Vedi anche S. Ambrogio *Ep.* LI. *ad Theod. Imperat. n.* 5. *p.* 1070. *T.* III. *Opp.* Paolino nella vita dello ſteſſo S. Veſcovo di Milano *n.* XXIV. *p.* VII. *T.* IV. *Opp. Ambr. Edit. Venetæ an.* 1751. *in Append.* Teodoreto *lib.* V. *Hiſtor. Eccl. c.* XVIII. *p.* 190. *ſeqq. Edit. Taurin. an.* 1748. Non ſono queſti monumenti eſtratti dalle lettere d' Iſidoro Mercatore, talchè poſſano quindi prendere gli avverſarj occaſione d' impoſturare al ſolito loro. Sono ricopiati da' libri indubitati, e moſtrano, come penſavano i noſtri Santi Padri deli' autorità eccleſiaſtica intorno a queſto punto.

giſtrati, e Principi (1), giudicando, che come queſti non

(1) I noſtri politici penſano di poter legare le mani alla chieſa in guiſa, che ſebbene ſieno figli di eſſa i Monarchi, e i Miniſtri loro, ella nientedimeno non poſſa uſare dell'autorità ſua di ſeparare non ſolamente i primi, ma nè pure i ſecondi dalla ſua comunione. I Giuriſconſulti, e i politici cattolici per lo paſſato concedettero, che ſe alcuni Re non poſſono eſſere ſcomunicati, nol poſſono in vigore del privilegio accordato loro dalla Santa Sede. Tra queſti politici poſſiamo numerare Filippo Probo giuriſconſulto Franzeſe. In fatti eſiſtono ſomiglianti privilegj concedutl ad alcuni Sovrani, ma con certe riſerve, da' Papi. Vedi fra gli altri documenti il *lib.* x. *d' Innocenzo III. Epiſt.* cxx. all' Imperatore di Coſtantinopoli Enrico. Ma i Giuriſconſulti de' ſecoli paſſati non ſono aſcoltati da' nuovi, che pretendono eſenti e i principi, e i miniſtri di lor ragione da tal cenſura: la qual coſa quanto ſia ripugnante alla dottrina de' Padri coſta dalle lettere, e dalle geſte de' Santi Atanaſio, e Baſilio. S. Atanaſio ſcomunicò il duce della provincia della Libia; e poichè era queſti Cappadoce, ſcriſſe il Santo ſteſſo a S. Baſilio veſcovo di Ceſarea, ch' ei pure lo ſcomunicaſſe, il che fu fatto, *ſic, ut non ignem, non aquam* con eſſo preſide *haberent* i fedeli *communem. Satis autem magna illi erat infamiæ nota, dum ipſæ litteræ* di ſcomunica *ubique legebantur. Omnino autem, etiamſi non eum protinus tetigiſſent inflictæ pœnæ, quemadmodum Pharaonem; certe aliquando gravem, & acerbam ei retributionem impoſterum tuliſſent.* Così S. Baſilio *Ep.* LXI. *al.* XLVII. *ad Athanaſium Alexandriæ epiſcopum pag.* 155. *Tom.* III. *Edit. Pariſ. an.* 1730. Notiſi, che ciò avvenne circa l'anno di Criſto 371. quando tenea l'impero dell' oriente l' Ariano Imperatore Valente capital nemico del cattoliciſmo, e ſpecialmente de' ſudetti Santi Veſcovi. Sineſio Veſcovo di Tolemaide ſcomunicò ne' tempi di Arcadio Imperatore Andronico Preſetto. Vedi l'epiſtola di lui LVIII. *p.* 201. *Edit. Pariſ.* 1640. *& Epiſt.* LXII. *p.* 218. *ſeqq.* S. Ambrogio non negava, anzi ammetteva, che Maſſimo foſſe Imperatore (Vedi la XXIV. lettera da lui ſcritta a *Valentiniano II. Imperatore n.* 3. 10. *p.* 945. *ſeq. Tom.* III.) e nientedimeno *eum a communionis conſortio ſegregavit* (*Paulinus Ambroſ. Notarius in ejus S. Epiſcopi vita n.* XIX. *p.* VI.) e non volle comunicare co' veſcovi, che con eſſo lui comunicavano (*Ep. cit. n.* 12. *p.* 948.) Il concilio di Valenza nel Delfinato celebrato l' anno 584. ſuppoſe, che quelli, ne'quali riſiede *poteſtas regia*, poſſono *plecti anathemate perpetui judicii divini* (*T.* III. *Concil. p.* 457. *Ed.*

CAP. I.

non erano *ſopra la chieſa*, ma erano *figli* (1) della chieſa medeſima, come figli poteano eſsere emendati, e puniti viſibilmente, *ut* (2) *ſpiritus ſalvus eſſet in die Domini*.

L'Autore peraltro delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma* (3), facendola da maeſtro al ſucceſſor di S. Pietro, dice, che dovea ſua Santità ricordarſi di quel, che ſcriſſe Ivone Carnotenſe: *che le diſpenſazioni delle temporali coſe ſono attribuite a' Regi, e baſilei ſon eglino chiamati, cioè ſono fondamento, e capo del popolo; e ſe talvolta ſi abuſano della poteſtà loro, NON SI HANNO A GRAVEMENTE ESASPERARE DA NOI; ma dove non ſi ſaranno rimeſſi alle ammonizio-*

Ed. Pariſ. an. 1714.) Non ce ne mancano degli altri eſempli, anche non tanto recenti, quanto s' immaginano i noſtri contradittori; ma per brevità ſi tralaſciano. Vedaſi intanto la rimoſtranza del Clero di Francia al re Arrigo III. recitata da Monſignor di Pontac veſcovo di Bazas il dì 3. Luglio 1579. (*Act. du Clergè T.* XII. *pag.* 10. *Edit. Pariſ. an.* 1740.) Ella è pertanto nuova la opinione ſuddetta de' noſtri oppoſitori, e in conſeguenza inſuſſiſtente, e non confacevole al depoſito della tradizione cuſtodito non dagli Avvocati, e da' Conſiglieri, ma da' Paſtori coſtituiti dallo Spirito Santo veſcovi *regere eccleſiam Dei*.

(1) S. Ambroſ. *ſerm. contra Auxentium n.* 36. *p.* 926. *T.* III. *opp. cit. Ed.* „ Quid honorificentius, quam ut „ Imperator eccleſiæ filius dicatur? „ Quod cum dicitur, ſine peccato di- „ citur, cum gratia dicitur. Imperator „ ENIM INTRA ECCLESIAM, „ non SUPRA ECCLESIAM EST. „ Bonus enim Imperator QUÆRIT „ AUXILIUM ECCLESIÆ, non „ REFUTAT „. Perciò i Re criſtianiſſimi ſi gloriano di eſsere i figliuoli primogeniti della chieſa: Vedi la *Rimoſtranza* del Clero di Francia recitata al Re *Enrico III. l'anno* 1579. *il dì tre Ottobre*, da Monſignor l'Angelier Veſcovo di S. Brieuc, negli Atti del Clero di Francia *Tom. cit. pag.* 34. *ſeq.*

(2) S. Paolo *Ep.* 1. *ad Cor. c.* v. *v.* 5.

(3) *Pag.* 4.

nizioni del ſacerdozio, ſi hanno a riſervare al giudizio Divino (1). Ma che ha fatto ſua Santità, ſe non ciò per l'appunto, che ivi conſiglia Ivone? Ha Ella forſe dall' ingreſſo de' ſacri templi eſcluſo alcuno, non dico Sovrano, ma Miniſtro? Ella ha eſpoſti in generale i canoni, e le diſpoſizioni de' concilj anche generali, e ha ſignificato eſſere legato ſecondo eſſi canoni chiunque n'è traſgreſſore, talchè in ſuſtanza non ha detto altro a chiunque gli abbia violati, che *introitum hujus viſibilis eccleſiæ periculo* (eorum) *habere permitto, ſed januam regni cœleſtis* con una riconciliazione, ſenza che abbiano dato ſegni di ravvedimento, *eis aperire non valeo* (2). Del reſto avea l' Oſſervatore a citare piuttoſto qualcun altro, ſe pur potea, e non Ivone. Poichè queſti, degli avviſi del quale vuole egli che ſi ricordi il Santo Padre, e non tralaſci di eſeguirli, queſti, torno a dire, nella Epiſtola XLVI. a Urbano II. Sommo Pontefice (3): „ Venturi ſunt, *ſcrive*, ad vos in proximo „ nuncii ex parte Regis, per quorum os loquuturus „ eſt ſpiritus mendax; qui infatuati adeptione, vel „ promiſſione bonorum eccleſiaſticorum infatuare mo- „ lien-

CAP. I.

(1) Cita ivi l' Oſſervatore la lettera XVII. ſegno evidente, ch' ei non ha nè pure da lontano vedute le opere di quel Veſcovo. La epiſtola è la CLXXI. *p.72. dell' Ed. di Parigi dell'an.1647.* Ivone in queſta lettera non dice, che la chieſa non poſſa; dice che i veſcovi debbano in queſto genere procedere con cautela, e indica le precauzioni, adducendo le autorità di S. Agoſtino, di S. Cirillo veſcovo di Aleſſandria, e de' Capitolari de' Re di Francia *auctoritate epiſcoporum* ſtabiliti.

(2) *Pag.72.*

(3) *Pag.21.*

CAP. I.

„ lientur Sedem juſtitiæ. Contra quorum calliditatem
„ a parvitate mea vigilantiam veſtram volo eſſe præmo-
„ nitam, & præmunitam, quatenus rigorem veſtrum
„ promiſſiones eorum non emolliant, comminationes
„ non exterreant. Quidquid enim dicent, jam ſecu-
„ ris ad radicem arboris poſita eſt, niſi ut aut arcum
„ remittatis, aut gladium ſuſpendatis. Qui ergo ven-
„ turi ſunt, confidentes in calliditate ingenioli ſui, &
„ venuſtate linguæ ſuæ prædictis de cauſſis impunitatem
„ flagitii ſe impetraturos Regi a Sede Apoſtolica pro-
„ miſerunt, hac ratione ex parte uſuri: Regem cum re-
„ gno ab obedientia veſtra diſceſſurum, niſi Regem...
„ ab anathemate abſolvatis. Si autem impœnitenti ve-
„ nia concedatur, quanta ſpes impune peccandi pec-
„ cantibus de cetero relinquetur? Non eſt meum in-
„ ſtruere veſtram prudentiam... Si autem aliqui ſub-
„ doli, evidenter ab unitate matris ſuæ diſcedunt, qui
„ jampridem mente diſceſſerunt, conſoletur ſanctita-
„ tem veſtram divinum reſponſum: *reliqui mihi ſeptem*
„ *millia virorum*, & illud Apoſtoli: *oportet hæreſes eſſe,*
„ *ut hi, qui probati ſunt, manifeſti fiant*. De cetero
„ volo ſciat vigilantia veſtra, quia, ex præcepto Re-
„ gis, Remenſis, & Senonenſis, & Turonenſis Ar-
„ chiepiſcopi invitaverunt ſufraganeos Epiſcopos, ut
„ poſt reſponſa veſtra, apud Trecas prima dominica
„ poſt feſtivitatem omnium Sanctorum conveniant.
„ Quo invitatus ire diſſimulo, timens, ne quid con-
„ tra

„ tra juſtitiam, & Sedem Apoſtolicam moliatur ille
„ conventus. De his itaque, & de his, quæ circa vos
„ ſunt, quæ libuerit, reſcribat mihi veſtra paternitas,
„ ut in adverſis compati, & in lætis valeam congra-
„ tulari „. Così Ivone Carnotenſe ſcrittore del XI. ſecolo, de' cui detti vuole onninamente l' Oſſervatore, che debba ricordarſi in queſta occaſione la Santità del Papa Clemente XIII.

CAP. I.

E di poſſedere beni temporali in comune.

Inoltre per venire al caſo noſtro particolare, il poſſedere in comune beni o mobili, o ſtabili, è coſa eſterna, e avviene nella repubblica. Il Senato, e gl' Imperatori aveano ordinato, che le ſocietà, o collegj non approvati non poſſedeſſero nè fondi, nè danari in comune (come nel capo ſeguente dimoſtreremo); nè ciò ſolo avean eglino ordinato, ma aveano ancora comandato, che le ſocietà ſteſſe ſi diſcioglieſſero. Gli Apoſtoli però non ſolamente non diſciolſero la ſocietà loro, ma vollero eziandio, ch' eſſa in comune poſſedeſſe, ſe non fondi, lo che per altro è falſo, almeno danari, e ſupellettili. Nè avrebbero però eglino così operato, ſe aveſſero creduto di eſſere obbligati a obbedire in ciò al principe; o ſe, non avendo il diritto di poſſedere dal principe ſteſſo (come in realtà da eſſo Principe, che 'l vietava, non l' aveano) aveſſero giudicato di non averlo altronde, vale a dire da Dio. Avendo pertanto avuto allora la Chieſa il diritto di eſercitare tutte le mentovate eſterne azioni di ſua ragione, ſenza

CAP. I.

ſenza veruna dipendenza da' Sovrani; e avendolo ſeguitato ad avere ne' tre primi ſecoli ſotto gl' Imperatori gentili; come non l' ha ella ad avere preſentemente? Qual rivelazione hanno avuto gli Avverſarj per iſtabilire, che le ſia ſtato tolto un tal diritto da Gesù Criſto, e trasferito ne' Principi della terra? Egli è certiſſimo, che non hanno ora da Dio maggiore poteſtà ſulle coſe eccleſiaſtiche i Sovrani del ſecolo, di quella, che allora aveano gl'Imperatori; nè maggiore obbedienza poſſono i nuovi politici pretendere da' fedeli verſo i Principi de' noſtri tempi di quella, che gli Apoſtoli diſſero che ſi doveſſe preſtare a' Re gentili. Or gli Apoſtoli (come coſta dalle ſacre lettere) e i ſucceſſori loro (com' è manifeſto dalla tradizione, e dalla ſtoria della chieſa) in quelle *eſterne azioni*, ch'eſercitavano ſtando nella repubblica, non erano tenuti a dipendere in conto veruno dagli Imperatori. Perocchè ſe ne foſſero ſtati obbligati, non le avrebbero mai eſercitate ſenza tal dipendenza.

E di derogare alle leggi civili, qualora queſte foſſero d' impedimento agli ſpirituali progreſſi de' fedeli.

Ma che? Se i Padri pieni di ſpirito apoſtolico credettero di avere il diritto di derogare alle leggi civili, qualora queſte foſſero d'impedimento, o di ritardo agli ſpirituali progreſſi de' fedeli, e ſpecialmente de' chierici? Il Ragionatore (1) cita a ſuo favore [quanto irragionevolmente, ſi è di già dimoſttato nel primo libro di queſta opera (2)] cita, diſſi, un Sinodo Africano lodato da

(1) *Ragionam. p.25.* (2) *Pag.175. ſeqq.*

da S. Cipriano veſcovo di Cartagine, e glorioſiſſimo martire (1). Or quel Sinodo ſtabilì, contro la libertà data dalla legge a ogni padre di famiglia di laſciare tutore de' ſuoi figliuoli chiunque aveſſe voluto; ſtabilì, diſſi, „ ne quis de clericis, & Dei miniſtris tutorem, vel „ curatorem teſtamento ſuo conſtitueret „ e (2) „ ne

(1) *Ibid. pag.* 2. *ſeq.*

(2) Poichè S. Cipriano fa in queſto paſſo menzione de' ſuffragj pe' morti fedeli, mi ſia lecito di eſaminare le opinioni de' noſtri contradittori ſu di un tal punto. Aerio eretico del quarto ſecolo, fu il primo, per quanto ſi ſappia, che negò eſſervi ragione alcuna, onde ſi provi, che ſi abbia a pregare per le anime de' defonti. (*S. Epiph. Hæreſ.* LXXV. *n.* III. *p.* 907. *T.* I. *Edit. Pariſ. an.* 1622.) Or il nuovo Aerio, vale a dire l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla Carta di Roma*, avendo numerate tra' fonti degli acquiſti degli eccleſiaſtici le limoſine per le meſſe in ſovvenimento degli ſteſſi fedeli defonti, *p.* 17. *Criſto Signor noſtro*, dice, *in ogni rincontro del Vangelo c' incarica il ſoccorrere i poveri vivi, e non fa parola de' trapaſſati*. Ma da un sì fatto principio, che ne può dedurre? Forſe che non ſia, che nn vano penſiero, o una coſa ſuperflua il voler ſovvenire i *trapaſſati* medeſimi? Sarà dunque di accordo co' Waldeſi, o ſia co' Poveri di Lione (ch' egli come diginiſſimo della Storia della chieſa *p.* 460. confonde cogli Umiliati) i quali Waldeſi (ſeguitati dipoi da' nuovi Seudori, formati Luterani, e Calviniſti) perchè ne' libri del nuovo teſtamento non ſi fa eſpreſſa menzione di ſomiglianti ſuffragj, deducevano, che non ſieno giovevoli a' defonti. Vedi il Moneta *lib.* IV. *adv. Catharos, & Waldenſes cap.* IX. §. III. *p.* 373. *della Ediz. di Roma dell' an.* 1743. Del reſto, ſebbene non ſi fa di tali ſovvenimenti eſpreſſa menzione nell' Evangelio; ſe ne fa però eſpreſſiſſima ne' libri del vecchio teſtamento, e nella Tradizion della chieſa, che non ſi può rifiutare da chi vuol eſſer cattolico. Vedi il *lib.* II. *de' Maccabei c.* XII. Tertulliano *lib. de Corona Militis c.* III. San Cipriano *Epiſt.* I. Euſebio *lib.* IV. *de Vita Conſtantini c.* LXXI. S. Cirillo Geroſolimitano *Catech.* XXIII. §. IX. le Coſtituzioni Apoſtoliche *lib.* VIII. *cap.* XLI. *ſeq.* S. Gregorio Nazianzeno *Orat.* X. *p.* 168. *Edit. Colon. an.* 1690. S. Epifanio *Hæreſ.* LXXV. *n.* VII. S. Ambrogio *Epiſt.* XXXIX. *ad Fauſtinum*. San Gian Griſoſtomo *Homil.* III. *in Epi-*

CAP. I.

„ ne quis frater excedens ad tutelam, vel curam cle-
„ ricum nominaret; ac ſi quis hoc feciſſet, non of-
„ ferre-

*Epiſtolam ad Philippenſes num.*4. S. Agoſtino *lib.*XI. *Confeſſion. c.*XII. *&* XIII. Tralaſcio gli altri, che ſono innumerabili. Il Concilio di Trento *Seſſ.*XXII. *cap.*II. „ Non ſolum, *di-*
„ *ce*, pro fidelium vivorum peccatis,
„ pœnis, ſatisfactionibus, & aliis ne-
„ ceſſitatibus; ſed & pro DEFUN-
„ CTIS IN CHRISTO NONDUM
„ AD PLENUM PURGATIS, RI-
„ TE JUXTA APOSTOLICAM
„ TRADITIONEM OFFERTUR il Sacrificio della Meſſa; e nel canone III. *de Sacrificio Miſſæ* fulmina l'anatema contro coloro, i quali dicono „ non DEBERE OFFERRI PRO „ DEFUNCTIS „. Vedi anche il Concilio Fiorentino *Decr. Union. Græcor.* Ma oppone l'Oſſervatore il detto di Criſto *Sitivi*, *& non dediſtis mihi bibere &c.* „ e conchiude, che il ſov-
„ venire i viventi è obbligo di precet-
„ to, e il ſoccorſo de' defonti è opera
„ di religioſa pietà, nè potrà mai giu-
„ ſtificarſi avanti al di lui coſpetto,
„ chi diveniſſe crudele verſo de' biſo-
„ gnoſi viventi, per eſſere miſericor-
„ dioſo verſo le anime de' trapaſſati,
„ il ſollievo delle quali nell' altro
„ mondo è nelle di lui mani „. Or ſentite lo Storcileggi divenuto Teologo! Io non diſputo del precetto. Cerco però da lui con qual Logica ricavi, che Gesù Criſto in quel paſſo ſteſſo colle parole *Matth. cap.*XXV. *v.*43. *in carcere eram &c.* abbia ſolo parlato de' vivi, e non abbia compreſo anche l'anime de' defonti? Qual carcere mai può egli trovare così penoſo in queſto mondo, come è nell' altro il Purgatorio? Chi dunque non ſoccorre le anime penanti in quel carcere, come ſi proverà da quel paſſo dell' Evangelio, che non abbia a ſentire da Gesù Criſto *in carcere eram*, *& non viſitaſtis me &c.*? Inoltre, chi ha detto all' Oſſervatore, tenerſi dagli eccleſiaſtici, che ſi abbia a eſſere crudeli verſo i poveri vivi, per ſovvenire i morti? Se niuno, perchè ci obbietta egli una tal crudeltà? Concediamo poi, che non ſi giuſtifichi preſſo Dio, chi diviene *crudele* verſo de' *biſognoſi viventi*, per eſſere miſericordioſo verſo i defonti; ma dimando, ſe preſſo Dio ſtimi egli giuſtificati quelli, che ſieno *crudeli verſo de' biſognoſi morti*, *per eſſer miſericordioſi verſo i vivi*? Riſponda. O dirà di nò, e renderà vana la ſua oſſervazione; o di sì, e ammetterà lecita la crudeltà verſo uno per uſare miſericordia a un altro, la qual coſa è contraria allo ſteſſo lume della ragione. *Ma il ſollievo delle anime nell' altro mondo è in mano di Dio*. Pare, che coſtui alluda al paſſo *juſtorum animæ in manu Dei ſunt*. Ma che ne potrà ricavare? Che non vi ſieno ani-

„ ferretur (5) pro eo, nec ſacrificium pro dormitione „ ejus celebraretur „. Ma come nota il Fello (per altro Proteſtante) nelle note alla epiſtola 1. dello ſteſſo S. Cipriano: „ ex Jure Romano, tutela pupillorum „ pro munere publico habita, onus fuit, a quo nonniſi „ ex certis, iiſque graviſſimis cauſſis lege definitis ex„ cuſatio concedebatur, quas qui ſcire velit, adeat *Li*„ *brum* 1. *Inſtitut. Tit.* xxv.„ Or tra queſte cauſe di ſcuſa non vi era il ſacerdozio gentileſco, e molto meno vi potea eſſere il chiericato criſtiano: „ cum minime expe„ ctandum fuerit (aggiugne lo ſteſſo Annotatore) ut pri„ vilegio aliquo tam peculiari ex indulgentia ethnico„ rum Imperatorum fruerentur ſacerdotes chriſtiani. „ *Nientedimeno* „ *VI CANONUM* caveri potuit, ne „ chriſtianus aliquis id oneris cuiquam de clero vel„ let imponere, idque ſub pœnis (1) iiſdem canoni-

 „ bus

anime purganti, alle quali ſi poſſa ſovvenire co' ſacrifizj, preghiere, e limoſine da' vivi? O che ſi debba levare dalla mano di Dio il ſollievo de' viventi, e a tal fine ci rammenta, che il ſollievo delle anime nell'altro mondo è in mano di Dio? Che ſe ciò egli non vuole, ci dica, per qual motivo abbia ſcritto, che i vivi biſognoſi debbano eſſere ſovvenuti, e che le anime nell'altro mondo ſieno nella mano di Dio? Soggiugne egli, che *ben ſa Dio a chi mai abbia da applicarſi il frutto della ſua paſſione*. E che? Non ſa egli per avventura Iddio, a chi mai de' poveri viventi abbia a ſovvenire la ſua provvidenza? Ma non la finirei mai, ſe aveſſi a confutare a uno a uno tutti gli errori, e gli ſtrafalcioni di queſto non men ignorante che temerario Oſſervatore.

(1) La pena era il non offerire pe' delinquenti il Sacrifizio. Ce ne aſſicura San Cipriano. L'Oſſervatore da noi impugnato nella nota ſuperiore, francamente pronunzia, che gli *onorarj, o limoſine delle Meſſe erano ſtate ignote, o non accettabili fino al ſeco-*

CAP. I.

„ bus contentis „ . Adunque il vigor de' canoni ſtabiliti

ſecolo XI. Veggiamo s' egli ſia più Infelice Iſtorico di quel che ſiaſi dimoſtrato Teologo . Erardo veſcovo di Tours fiorì verſo la metà del ſecolo nono . Queſti mentova *eleemoſynas* ricevute *a Sacerdotibus , & Miſſarum celebrationes pro defunctis cap.* CXVI. *pag.* 1294. *apud Baluzium T.* I. *Capitular. Reg. Francor.* Crodegango veſcovo di Metz , che viſſe verſo i principj dello ſteſſo ſecolo nono , fa menzione *eleemoſynæ pro Miſſa pro quolibet caro ſuo , aut vivente , aut mortuo* data a un Sacerdote , e moſtrala accettabile : *hoc Sacerdos a tribuente accipiat , & exinde , quod voluerit faciat* . Giona veſcovo d' Orleans ſcriſſe prima della metà dello ſteſſo ſecolo . Queſti non dice già , che il ſomminiſtrare a' Sacerdoti la limoſina per la meſſa ſia un uſo introdotto di poco , anzi lo ſuppone già propagato , lo che non potea avvenire in pochi anni ; e ſol riprende coloro , i quali diceano , che *nullæ aliæ eleemoſynæ opitulari poſſunt defunctis , niſi ſolummodo , quæ Sacerdotibus dantur ; & Sacrificia , quæ per eos Deo offeruntur : lib.* III. *de Inſtitutione Laicali c.* XV. *pag.* 185. *Tom.* I. *Spicilegii Acheriani Edit. Pariſ. an.* 1665. Io non iſtarò quì a cercare , ſe altri prima di lui abbiano uſato ſomiglianti eſpreſſioni . Dico , che mi baſta , che quella , che ſi chiamò limoſina nel ſecolo nono , ſia ſtata dianzi chiamata oblazione , o indicata con qualunque altro nome . Il Vaneſpen , e altri a lui ſomiglianti , ſi poſſono valere di cotali argumenti fondati ſulle recenti eſpreſſioni per mettere in odioſità le univerſali , inveterate , e tradite conſuetudini della chieſa . Badin per altro di non aver a eſſere conſiderati per degni diſcepoli de' Proteſtanti , che per non eſſer antica la parola di *tranſuſtanziazione* , rigettano il rivelato dogma ſignificato dalla ſteſſa parola . E che nel ſeſto ſecolo ſi faceſſe l' oblazione al Sacerdote da chi pe' ſuoi morti volea che foſſe offerto il ſacrificio , coſta da Euſtrazio ſcrittore del VI. ſecolo nella opera intitolata Λόγος ἀνατρεπτικὸς &c. è pubblicata da Leone Allacci *lib. de utriuſque Eccleſ. Occid. atque Orient. perpetua in dogmate de purgatorio conſenſione pag.* 336. *ſeqq. Edit. Romanæ an.* 1655. Delle oblazioni , e ſacrifizj , con cui ſi ſovvengono da' pii fedeli i loro defonti , parlano S. Agoſtino *Serm.* CLXXII. *al.* XXXII. *de Verbis Apoſt. cap.* II. *num.* XII. *pag.* 576. *Tom.* V. : nel libro *de Cura gerenda pro mortuis cap.* XVIII. *pag.* 387. *Tom.* VI. e nell' *Enchiridio de Fide , Spe , & Caritate cap.* CIX. *p.* 174. *ibid.* e nel *lib.* IX. *Confeſſion. cap.* XII. *pag.* 123. *T.* I. e in più altri luoghi . S. Ambrogio nella *Epiſt.* XXXIX. *n.* IV. *pag.* 1014. *T.* III. dove ſcrive a Fauſti-

liti da un concilio potea, ſecondo i Padri, derogare

Fauſtino, che non dee piangere la ſua ſorella morta giovane, ma che dee pregare per eſſa, *& commendare eam* OBLATIONIBUS. S. Gian Griſoſtomo nella *Omilia* III. *ſopra la Epiſtola a' Filippenſi n.*IV. *T.*XI. e altrove. Vedi l'Allacci *lib. cit. pag.*66. *ſeqq.* S. Gregorio Nazianzeno, l'antichiſſimo Raccoglitore delle Coſtituzioni Apoſtoliche, &c. e altri (le teſtimonianze de' quali da noi per brevità ſi tralaſciano, ma ſi poſſono leggere preſſo l'Allacci *ivi pag.*43. *ſeqq.*) mentovano i *Sacrifizj*, e *le Oblazioni* θυσίας, καὶ προσφορὰς fatte il terzo, e il nono giorno dopo la morte del fedele, e gli *Anniverſarj* altresì: e l'antichiſſimo Tertulliano, che fiorì verſo la fine del ſecondo ſecolo, e il principio del terzo, nel *lib. de' Monogamia cap.*x. parla della vedova, che *offert annuis diebus dormitionis ejus*, cioè del ſuo marito. E nel *lib. de Exhort. Caſtit. c.*XI. ragionando del bigamo, dice: „ Stabis ergo ad Dominum cum tot „ uxoribus . . . & OFFERES PRO „ DUABUS, & COMMENDABIS „ ILLAS DUAS PER SACERDO„ TEM de monogamia ordinatum „? E nel *lib. de Corona Militis cap.*III. „ Oblationes pro defunctis, pro na„ talitiis annua die agimus „ e dopo d'aver mentovate alcune altre oſſervanze della chieſa: „ Harum, *foggiu„ gne*, & aliarum ejuſmodi diſcipli„ nam, ſi legem expoſtules, nullam „ invenies. TRADITIO tibi præten„ detur auctrix, conſuetudo confirma„ trix, & fides obſervatrix „. Non riſponderà, credo, l'Oſſervatore, che Tertulliano diſcorre da Montaniſta. Non me ne maraviglierei per altro. Chi ſi gloria del magiſtero del Grozio, non reca ammirazione, ſe riconoſce talvolta per maeſtri i Centuriatori di Magdeburgo. Del reſto non avrebbe oſato Tertulliano di obbiettare per tradito a' cattolici ciò, che per tale da eſſi non foſſe riconoſciuto. In fatti i Padri tutti per tale riconoſcono una sì fatta oſſervanza. Vedi San Cirillo Geroſolimitano *Catech.*XXIII. ch'è la *Miſtagogica* V. *n.*IX. *ſeqq. p.*328. *della Ediz. di Parigi dell'an.*1720. S. Epifanio *Hæreſi* LXXV. *n.*VII. *pag.*911. *& Expoſit. Fidei Catholicæ n.*XXIII. *pag.*1106. *Tom.*I. *Opp. Edit. Pariſ. an.*1622. e S. Gian Griſoſtomo *Homil.*XXI. *in Acta Apoſtol. n.*4. *p.*175. *Tom.*IX. dove dice, che tal oſſervanza è ſtata ordinata dallo Spirito Santo; *& Homil.*XLI. *in Epiſt.*I. *ad Cor. n.*IV. *ſeqq. pag.*592. *ſeq. Tom.*X. Or come, ſe non per le oblazioni fatte al Sacerdote, diceaſi, che i fedeli ſovenivano i loro parenti defonti co' ſacrifizj? E in vero, ſe così non foſſe ſtato, non vi ſarebbero ſtati ſino dal quinto ſecolo dei detrattori ſimili all' Oſſervatore, i quali ſi foſſero preſi l'ardi-

l'ardire di riprendere di avarizia i miniſtri dell'altare a cagion delle meſſe celebrate pe'morti. In fatti, qual motivo avrebbero avuto que'maldicenti di tacciare per tal funzione quali rei di cupidigia i Preti, ſe queſti non riceveano nulla? S. Cirillo Aleſſandrino in una ſua orazione, in cui pare che abbia preſo di mira gli Oſſervatori, i Vaneſpen, e quanti mai ſono di accordo con eſſi, la qual orazione è intitolata: *πρὸς τοὺς τελωνικὸς λέγω, μὴ δεῖν ὑπὲρ τῶν ἐν πίστει κεκοιμημένων προσφέρειν*, *contro coloro, i quali ardiſcono di dire, che non biſogni offrire* (il Sacrifizio) *pe'dormienti nella fede*, (o ſia pe' fedeli defonti) S. Cirillo, torno a dire, in quella ſua orazione così ſcrive „ ſi τῆς ἀγάπης νόμον CA„ RITATIS LEGEM conculcatis, „ quod illi (*defuncti*) in nulla apud „ vos æſtimatione ſunt, & eos relin„ quitis, ut modis omnibus ſuffocen„ tur, lapides duri, atque inhumani „ abſque ulla hæſitatione demonſtra„ mini . . . Cum pro defunctis ſacri„ ficia, & preces offerimus, ne quis „ nobis crimen ſappingat . . . E ſen„ tentiis bonis, ac ſapientibus non „ mediocriter excidiſſe quiſque com„ periet eos, qui dormientes, & ſa„ crificio myſtico, & ſuperna clemen„ tia ſpoliare conantur „. E dopo apportato l'eſempio di Giobbe, che purificava co' ſacrifizj i ſuoi figliuoli, e rammemoratine alcuni altri: „ Quid „ igitur, *ſoggiugne*, (ſenta bene l'Oſ„ ſervatore) ἡμεῖς ἀνοσίως τὴν φι„ λοκερδείαν ἐπιφημίζουσιν οἱ... τῶν „ διδόντες οὐδὲν: IMPIE LUCRI „ CUPIDITATEM, RERUM EJUS„ MODI PRORSUS IGNARI EX„ PROBRANT NOBIS, qui STU„ DEMUS σπουδάζομεν ſupernam „ clementiam in fide defunctis conci„ liare, τὴν ἁγίαν τε καὶ μυστικὴν „ ἐπ' αὐτοῖς τελοῦντες θυσίαν; „ SANCTUM PRO IPSIS, & MY„ STICUM SACRIFICIUM *perfi„ cientes* „. Sono queſte parole di S. Cirillo riferite dall' antico Scrittore Euſtrazio preſſo l'Allacci nel citato *libro pag.* 571. *ſeqq.* Alcuni le attribuiſcono a S. Atanaſio. Vedi il Combefis *Biblioth. Concionator. T.* VIII. *p.* 450. *Edit. Pariſ. an.* 1662. Che ſe nel quinto ſecolo così erano trattati da'maldicenti i ſanti Sacerdoti; potranno ſoffrire con pazienza la inſolenza, con cui preſentemente loro inſultano certi, come dice Monſignor Boſſuet, SPIRITI ACRI, *ſuperbi, e indocili, de' quali l'odio ha preſo di mira la chieſa*, e lo ſtudio non ſi aggira, che nel comporre *ſatire con cui ſollevare il mondo tutto contro il Clero* (*Hiſt. des Variations &c. lib.* XI. *num.* CCV. *pag.* 131. *T.* III. *de la Edit.*

de

non mentovando altro S. Cipriano, che *Concilium Epiſcoporum* (1), & *Epiſcopos anteceſſores ſuos* (2). Nè tal autorità aveano i Veſcovi da' Sovrani, non eſſendo nè pur veriſimile, che gl'Imperatori gentili abbian voluto concederla a coloro, che perſeguitavano a morte; nè

*dell'an.*1738.). Coſtoro non curandoſi punto del dogma contenuto nel canonico *lib.*II. *de' Maccabei c.*XII. *v.*46. che „ *ſancta, & ſalubris eſt cogitatio* „ *pro defunctis exorare*, e che (*v.*43.), „ *bene & religioſe de reſurrectione* pensò Giuda Maccabeo, perocchè *facta collatione*, DUODECIM MILLIA DRACHMAS ARGENTI MISIT HIEROSOLYMAM OFFERRI PRO PECCATIS MORTUORUM; cioè di que' Giudei, che pocanzi erano morti nel conflitto, non curandoſi eglino, diſſi, dell'autorità di un libro sì ſacroſanto, e (come coloro, che *quæcumque ignorant, blaſphemant. S. Jud. Apoſt. Epiſt. v.*10.) rigettando con ſomma ignoranza qual novità ciò, ch'è ſtato ſempre tenuto da' fedeli di Gesù Criſto, ed è a noi pervenuto per tradizione Apoſtolica, come i Padri atteſtano; fanno man baſſa fu de' Concilj anche ecumenici, e ſpecialmente ſu quel di Trento, che sì chiaramente intorno a un tal punto ſi ſpiega (*ſeſſ.*XXII. *c.*II. *e ſeſſ.*XXV. *de' Reform. cap.*IV.), e ſulla conſuetudine della chieſa univerſale, che tanto varrà, e vale, a confuſione de' ſaccentelli di queſto ſecolo, e tanto valſe preſſo i noſtri maggiori, che arrivò a ſcrivere il gran Padre Santo Agoſtino nel *lib. de Cura pro mortuis cap.*I. che „ in Ma„ chabæorum libris legimus oblatum „ pro mortuis ſacrificium: ſed etſi nuſ„ quam in Scripturis veteribus omni„ no legeretur, non parva eſt univer„ ſæ eccleſiæ, quæ in hac conſuetu„ dine claret, auctoritas „. Ma come ben oſſerva il Santo medeſimo, i novatori „ coguntur adverſari cre„ dentibus, & audent imperitos quaſi „ ratione traducere... ſed hoc facere „ coguntur, quia jacere ſe abjectiſ„ ſime ſentiunt, ſi eorum auctoritas „ cum auctoritate catholica conferatur. „ Conantur ergo auctoritatem ſtabiliſſi„ mam fundatiſſimæ eccleſiæ, quaſi ta„ tionis nomine, & pollicitatione ſupe„ rare. Omnium enim hæreticorum „ quaſi regularis eſt iſta temeritas „. *Epiſt.* CXVIII. *al* LVI. *ad Dioſcor. num.*32. *pag.*259. *Tom.*II. E ciò ſia detto per ora della impoſtura, e della temerità dell' Oſſervatore intorno a' ſuffragi pe' morti. Del reſtante parleremo appreſſo opportunamente in più annotazioni.

(1) *Loc. ſupr. indic. pag.*1.

(2) *Ibid. pag.*2.

CAP. I.

dal diritto delle genti, che tal autorità nè attribuiſce, nè toglie a' ſacerdoti. Adunque, ſecondo i Padri, per diritto ſuperiore, qual è il divino. Altrimenti non avrebbero i Veſcovi ardito di arrogarſela, nè S. Cipriano peritiſſimo delle umane, e delle divine leggi gli avrebbe lodati, ſe aveſſero avuto un tale ardimento. Per lo qual diritto ſuperiore avvenne, che Santo Atanaſio, e gli altri prelati ortodoſſi del quarto ſecolo, non abbiano, ſecondo che ſi è dianzi provato, riconoſciuto in Coſtanzo Auguſto la poteſtà di operare diverſamente da quel, ch' era preſcritto da' ſacri canoni: e S. Gian Griſoſtomo (1), e gli altri Paſtori delle chieſe (2), e i Pontefici Maſſimi (3) altresì, e fino gl'iſteſſi Imperatori (4) non abbiano ammeſſo una tale autorità ne' Sovrani del ſecolo: e S. Gregorio il Grande abbia ſcritto, che gl'Impera-

(1) *Epiſt. ad Innoc. I. num.* III. *p.*786. *Tom.*I. *Epiſtolar. Romanor. Pontif. Edit. Pariſ. an.*1721.

(2) Vedi S.Ambrogio *Ep.*XX. *n.*23. *pag.*907. *ſeq. & Epiſt.*XXI. *num.*IV. *ſeq. pag.*910.

(3) Innoc.I. *Epiſt.*VII. *n.*3. *ſeqq. pag.*799. *T.*I. *Epiſtolar. Rom. Pont. cit. Edit.*

(4) Onorio Imperatore *Epiſt. ad Arcad. & Theodoſ. Tom.*I. *Epiſtol. Rom. Pontif. edit. ejuſd. pag.*803. „ Si quid de cauſa religionis inter „ Antiſtites ageretur „ (*trattavaſi di giudicare in certi punti di eſteriot diſciplina S. Gian Griſoſtomo*) „ epiſcopale oportuiſſet eſſe judicium. „ Ad illos enim divinarum rerum interpretatio, ad nos religionis ſpectat OBSEQUIUM „. Vedi anche l' altra epiſtola di lui agli ſteſſi, *ivi pag.*806. Valentiniano III. Imperatore nell'editto diretto ad Aezio Conte, e maeſtro delle milizie nelle Gallie *tra l' epiſtole di S. Leone pag.*45. *della edizione di Roma dell' an.*1755. parlando della diſciplina della chieſa, violata da Ilario di Arles, *inconſulto eccleſiæ Romanæ urbis Pontifice* „ his talibus, *dice*, contra reverentiam

peratori medeſimi debbano venerare l' eccleſiaſtiche ordina-

„ tiam Apoſtolicæ Sedis admiſſis, per „ ordinem religioſi viri Urbis Papæ „ cognitione diſcuſſis, certa in eum „ & de his, quos male ordinaverat, „ lata ſententia eſt. Et erat quidem „ ipſa ſententia per Gallias ETIAM „ SINE IMPERIALI SANCTIONE valitura: QUID ENIM TANTI PONTIFICIS AUCTORITATI IN ECCLESIIS NON LICEAT „? Marciano pur Imperatore credè eſſere tanta l'autorità, anche intorno alla diſciplina, del Romano Pontefice, che riconobbe, che non poteſſe valere, eziandio con tutta la imperial poteſtà, la determinazione del Concilio I. generale di Coſtantinopoli, e del Calcedoneſe altresì intorno all'eſſere il Veſcovo di quella imperial città il ſecondo dopo il Romano, ſe da eſſo Pontefice non foſſe confermata: per la qual coſa ne pregò S. Leone (*Epiſt. inter Leonianas pag.*297. *edit. ejuſd. & pag.*299.) ſebbene non potè conſeguire ciò, che avea domandato; perocchè ſarebbe ciò ſtato (come ſcrive lo ſteſſo S. Leone *Epiſt.* LXXIX. *al* LXXVIII. *pag.*310.) „ contra reverentiam CANONUM „ PATERNORUM, . . CONTRA „ ANTIQUITATIS EXEMPLA „: *Iaonde* „ nullis ſuffragiis „ potea Anatolio „ adjuvari „ il quale „ nimirum proprio detrahebat merito, ſi illicito crescere optabat augumento „ mentre „ alia ratio eſt rerum ſecularium, „ alia divinarum, nec præter ILLAM „ PETRAM, quam Dominus in fundamento mire poſuit, ſtabilis erit „ ulla conſtructio „ e „ Privilegia Eccleſiarum Sanctorum Patrum canonibus inſtituta . . . nulla poſſunt novitate mutari „ e „ diſpenſatio (al ſommo „ Pontefice) credita eſt, & ad ejus tenet reatum, ſi paternarum regulæ ſanctionum . . . eo, quod abſit, connivente violentur &c. „ S. Leone ſteſſo nella *Ep.* LXXXII. *al.* LXXXI. a Giuliano Veſcovo Coenſe *pag.*324. „ NULLIS „ APUD ME, *dice*, PATROCINIIS „ ita poterit ADJUVARI (Anatolius) „ ut his, quæ poſtulat, calcata Patrum conſtitutione, conſentiam „. Vedi anche *l' Ep.* LXXXIX. *al.* LXXXVII. *ad Epiſcopos, qui in S. Synodo Chalced. congregati fuerunt cap.* II. *p.*345. Su queſti principj fondato Marciano, ordinò, che „ OMNES PRAGMATICÆ SANCTIONES, QUÆ „ CONTRA CANONES ECCLESIASTICOS interventu gratiæ, vel „ ambitionis elicitæ ſunt, robore ſuo, „ & firmitate vacuatæ ceſſarent „. Queſta ordinazione fu ſeguitata da Giuſtiniano, e inſerita nella *legge* XII. del Codice *lib.* I. *Tit.* II. *de Sacroſanctis Eccleſiis &c.* il qual Giuſtiniano nello ſteſſo *lib.* I. *Tit.* I. *de Summa Trinit. & Fide Catholica l.* VII. confeſſa l'autorità dell'Apoſtolica Sede, come

CAP. I.

dinazioni, e che ſe talvolta le traſgrediſcono, benchè ſi abbiano a tollerare (1); *inquantum* però tollerar ſi poſſano *ſine peccato* con prudenza; nientedimeno ſi abbia a confeſſare, che faccian male, e ſi abuſino del potere, e della forza data loro in *edificazione*, e non in *diſtruzione*, o impugnazione, o traſgredimento della eccleſiaſtica diſciplina.

Dall' eſpoſto finora evidentiſſimamente ſi ſcorge, che le limitazioni della poteſtà delle chiavi aſſegnate da' noſtri contradittori non ſolamente ſono finte a capriccio, ma ſono ancora contrarie alla dottrina de' Padri eziandio più antichi di Coſtantino; e ripugnano finanche alle ſacre lettere: onde viene in conſeguenza, che la poteſtà laica non ſi ſtenda fin dove eſſi noſtri contradittori pretendono, ch'ella ſi poſſa ſtendere; ma abbia i ſuoi giuſti limiti

me coſta ivi dalla di lui lettera a Giovanni Papa, e da quella, che a lui ſcriſſe il Papa medeſimo. Or veda il Ragionatore, ſe Giuſtiniano, ſtando a queſte maſſime, abbia ſtabilito nulla nella legge *Sancimus*, intorno alle coſe ſacre, per altro fine, e non per ſecondare le diſpoſizioni de' Canoni. Della qual legge *Sancimus* abbiamo parlato *pag.*81. *ſeqq. di queſto libro*. Che ſe quell' Imperatore dopo mutò ſentimenti intorno alla diſciplina; ei certamente non li mutò, che con aver mutato ancora fede, eſſendo caduto nell' ereſia. Quindi oſſerva bene il Clero di Francia *Traité de la Juriſdiction Eccleſiaſtique* 1. *Part. num.*XVI. *T.*VI. *des Actes du Clergé de France p.*14. che Giuſtiniano „ dopo di aver meritato di eſſere lodato „ da Giovanni II. cangiò sì preſto di „ umore, e inſieme di credenza, che „ Agapeto ſucceſſore di Giovanni, eſſendo andato a Coſtantinopoli, a fine di parlargli della pace d' Italia, „ avendo udito i diſcorſi di lui, gli „ diſſe: *io mi penſava di eſſere venuto a trovare Giuſtiniano principe criſtiano, e ho trovato un Dioclezziano*„. Vedi il P. Mamachi *Tom.*IV. *Antiquit. Chriſtianar. p.*113.

(1) *Lib.*V. *Epiſt.*XXI. *pag.*751. *ſeq.* e *lib.*VI. *Epiſt.*XXV. *pag.*811. e *lib.*XI. *Epiſt.*XLVII. *pag.*1136.

limiti (1), ne' quali ſi debba contenere. Non ſi può ella pertanto di ſua ragione, o diritto che vogliam dire, non ſi può, diſſi, avanzare a ſciorre nelle inferiori in materia ſpirituale ciò, ch'è ſtato legato dalla ſuperiore tralle poteſtà ordinate da Gesù Criſto, ſotto preteſto, che queſto ſia un richiamare eſſe poteſtà a' proprj loro uffizj; eſſendo ciò una manifeſta uſurpazione del diritto dato dal Signore al capo viſibile della chieſa, e riconoſciuto dalle piene adunanze de' paſtori della chieſa medeſima uniti allo ſteſſo lor capo. Altrimenti la poteſtà men ſublime, qual'è la ſecolare, potrebbe dar legge alla più ſublime (2), qual'è la eccleſiaſtica, lo che è alieno non ſolo dalle dottrine de' Padri, ma eziandio dalla ragione naturale. In fatti quali ſono quegli *uffizj*? Non conſiſton per avventura nell'eſercizio di giuriſdizione de' paſtori inferiori ſu di coloro, i quali ſono di già ſtati ſciolti dalla medeſima giuriſdizione ſpirituale di eſſi inferiori paſtori coll'autorità della ſuprema eccle-

(1) Oltre i paſſi de' Santi Padri da noi di ſopra ſu di queſto propoſito apportati, ſi veggano anche le teſtimonianze di S. Policarpo, di S. Ireneo, di Atenagora, di Clemente Aleſſandrino, di Lattanzio &c. addotte dal P. Mamachi nel *Tom.*IV. *delle Antichità Criſtiane pag.*73. *ſeq.*

(2) S. Bernardo *Epiſt.*CLXXXIII. a Corrado Re de' Romani *pag.*77. *Edit. Venet. an.*1765. „ *Legi*, dice, *omnis* „ *anima poteſtatibus ſublimioribus* „ *ſubdita ſit: & , qui poteſtati re-* „ *ſiſtit, Dei ordinationi reſiſtit*: quam „ ſententiam cupio vos, & omnimo- „ dis moneo cuſtodire in exhibenda „ reverentia ſummæ, & Apoſtolicæ „ Sedi, & Beati Petri Vicario, ſicut „ ipſam vobis vultis ab univerſo ſer- „ vari imperio„. Vedi ſopra *p.*103.*ſeq.* altre teſtimonianze e dello ſteſſo San Bernardo, e di più altri Santi Dottori della Chieſa.

CAP. I.

ecclesiastica potestà, vale a dire de' Pontefici Massimi, e de' concilj de' vescovi di tutto il mondo uniti agli stessi Pontefici, riconosciuti, approvati, e confermati da essa suprema ecclesiastica potestà? Or come potrà il principe laico, a cui non compete in conto veruno il sacerdozio, richiamare a tale uffizio le potestà ordinate da Gesù Cristo; e sciorre, qual Pontefice (1), ciò, ch'è stato legato dal successor di S. Pietro, a cui ha dato Gesù Cristo il poter sciorre, e legare almen almeno nello spirituale; e ha dichiarato, che sarebbe legato', o sciolto in Cielo, ciò, ch'egli legasse, o scioglieſſe in terra? Che se non arriva a tanto l'autorità del principe secolare, si assegni con qual diritto questi richiamerà a tali uffizj i Pastori del suo stato? Si attribuirà per avventura tale diritto a' pastori medesimi? Ma questi essendo almeno in un tal genere subordinati al visibile capo della chiesa, ed essendo di autorità minore di quella de' concilj ecumenici, qual è il Tridentino, come potranno legare quel, ch'è stato sciolto, o sciogliere quel, ch'è stato legato e da' concilj Generali, e dal capo stesso visibile della chiesa? Sarà ciò, che que' nuovi Politici appellano richiamare a' proprj uffizj, sarà, dissi, un vero sconvolgimento (2) delle

(1) S. Ambrogio *lib.*1. *de Pœnitentia cap.*II. *n.7. pag.*496. *Tom.*III. „ Qui solvendi jus non habet, nec ligandi habet . . . Ecclesiæ utrumque licet . . . Jus enim hoc solis permissum sacerdotibus est &c.„

(2) Il Clero Gallicano nella rimostranza fatta al Re Arrigo III. l'anno 1579. pel Vescovo di Bazas *Tom.*XII. *Des Actes du Clergè p.6.* attestò, trattando del decreto del Concilio di Trento, che il popolo fedele ai

delle poteſtà ordinate da Gesù Criſto. Sarà un volere, che le braccia la faccian da capo. Sarà un procurar di dividere l'unità (1) della chieſa; e ſe per maſſima ſarà ſoſtenuto, ſarà un *colligere præterquam oportet*, e difendere un manifeſto errore.

Ma

e i Paſtori altresì ſono obbligati alle *leggi fatte dalla chieſa univerſale, ſotto pena di eſſere tenuti per ſciſmatici preſſo la chieſa Cattolica, e Apoſtolica, e Romana, e d'incorrere preſſo Dio l'anatema, e la perpetua dannazione: e che ſe ciò non è tenuto per coſtante, e fermiſſimo, e veriſſimo tra' criſtiani; l'autorità della chieſa è ita: vana ſarà la religione criſtiana, vana la predicazione dell'Evangelio, che non ſi crede, ſe non ſe ſulla credenza, e l'autorità della chieſa medeſima*. Vedi l'altra Rimoſtranza del Clero medeſimo recitata da Mr. di S. Bieuc *ivi pag.*36. e quella recitata l'an.1585. da Mr. di Noyon *ivi p.*106. Per tralaſciare parecchie altre, che la brevità non mi permette di mentovare.

(1) S. Cipriano *Ep.*III. *ad Rogatian. p.*5. „ Cum adverſus Aaron Sacerdotem, „ *dice*, tres de miniſtris Chore, & Dathan, & Abiron auſi ſunt ... cervicem ſuam extollere, & SACERDOTI PRÆPOSITO ſe adæquare... „ pœnas ſtatim ſacrilegæ audaciæ perſolverunt „. E nel libro *de Unitate Eccleſiæ pag.*108. „ Hanc eccleſiæ „ unitatem qui non tenet, tenere „ ſe fidem credit? Qui eccleſiæ RE„ NITITUR, & RESISTIT, in „ eccleſia ſe eſſe confidit „? *Pag.*112. „ Quomodo poteſt ei cum aliquo con„ venire, qui cum corpore ipſius Ec„ cleſiæ (*rappreſentato da' Concilj generali, e dal capo di eſſa*), & cum „ univerſa fraternitate non convenit? „ *pag.*116. Sic Chore, Dathan, & „ Abiron, qui ſibi contra Moſen, & „ Aaronem Sacerdotem ſacrificandi licentiam vindicare conati ſunt, pœnas ſtatim cum ſuis conatibus, pependerunt. „ S. Ottato Milevitano nel *lib.*II. *contro Parmeniano cap.*II. *p.*31. *edit. Antuerp. an.*1702. ſcrive „ Si „ ignoras, diſce; ſi noſti, erubeſce. „ Ignorantia tibi adſcribi non poteſt: „ reſtat ergo, ut noveris ... Igitur „ negare non potes, ſcire te, in Urbe „ Roma Petro primo cathedram epiſcopalem eſſe collatam, in qua „ SEDERIT omnium APOSTOLORUM CAPUT PETRUS, unde „ & Cephas appellatus eſt, in qua „ una cathedræ unitas ab omnibus „ ſervaretur, ne ceteri Apoſtoli ſingulas ſibi quiſque defenderent, UT

„ JAM

CAP. I.

Ma i noſtri Ragionatori, e Oſſervatori, e Commercianti, e Avvocati diranno, che ſenza l'autorità legislativa, con cui poſſano i principi richiamare a' loro uffizj le poteſtà ordinate da Gesù Criſto, ſarebbe imperfetto ogni governo. Coſtoro penſano a modo degli adulatori degl'Imperatori gentili, i quali credettero, che i loro padroni non poteſſero avere il pieno del governo interno della repubblica, ſe non ſi foſſero impoſſeſſati del ſommo pontificato. Vogliono per tanto fare de' principi cattolici tanti Ozia (1). Queſti avendo ſtimato, poichè era Re, di poterla anche fare da gran ſacerdote, entrò nel ſantuario, e tentò di offerire l'incenſo; e perchè non volle obbedire, e cedere al Pontefice Maſſimo Azaria, che con petto ſacerdotale gli ſi era oppoſto, e aveagli fatto vedere, ch'egli ſi uſurpava l'uffizio, che non era ſuo, fu dal Signore viſibilmente punito. I Principi cattolici peraltro non ſi ſono mai ſognati,

„ JAM SCHISMATICUS, ET PEC- „ CATOR ESSET, QUI CON- „ TRA SINGULAREM cathedram, „ alteram collocaret „. E *cap.* IV. *ſeq.* *p.*35. „ Contra (inferi) portas CLA- „ VES SALUTARES accepiſſe legi- „ mus Petrum PRINCIPEM ſcilicet „ NOSTRUM, cui a Chriſto dictum „ eſt: *Tibi dabo claves &c.* Unde „ eſt ergo, quod CLAVES REGNI „ CÆLORUM (o Donatiſti) VO- „ BIS USURPARE contenditis, qui „ CONTRA CATHEDRAM PE- „ TRI VESTRIS PRÆSUMPTIO- „ NIBUS, & audaciis ſacrilegio mi- „ litatis &c. „?

(1) *Paralip. lib.* II. *c.* XXVI. *v.*16. *ſeqq.* S. Cipriano lib. *de Unit. Eccl. pag.*116. „ Sic & Ozias Rex cum thu- „ ribulum ferens, & contra legem „ Dei ſacrificium Dei ſibi violenter aſ- „ ſumens, reſiſtente ſibi Azaria Sa- „ cerdote, obtemperare nollet, & ce- „ dere, divina indignatione confuſus „ eſt „.

ti, che foſſe imperfetto il governo loro, ſe non ſi accordava loro l'autorità legislativa di richiamare le poteſtà ordinate da Gesù Criſto a ſciogliere ciò, ch'è legato; e a legare ciò, ch'è ſciolto dalla ſuperiore ſpiritual Poteſtà. Coſtantino il Grande, benchè oltremodo geloſo de' diritti imperiali, non però mai preteſe, che alla ſovranità ſua appartenesſe un tal potere; e perciò non ardì, come dice S. Agoſtino (1), di entrare ne' giudizj eccleſiaſtici (2), particolarmente de' ſinodi generali (laddove i noſtri politici vogliono, che il Principe poſſa rivocare, e annullare i decreti del concilio di Trento, anche in ciò, che riguarda lo ſpirituale) nè credè di così rendere imperfetto il ſuo governo. Laonde per eſſerſi egli una volta, ſcherzando piuttoſto in tavola, che ſodamente ragionando, chiamato *veſcovo eſteriore* (3), non iſtimò per queſto di dover entrare nel regolamento della chieſa, e d'intrometterſi negli affari eccleſiaſti- CAP. I.

ſiaſti-

(1) *Ep.* XLIII. *al.* CLXII. *ad Glorium &c. cap.* VII. *n.*20. *p.*73. *T.*II. „ Neque AUSUS eſt chriſtianus Imperator, ſe eorum (Donatiſtarum) „ tumultuoſas, & fallaces querelas ſuſcipere, ut de judicio Epiſcoporum, „ qui Romæ ſederant, ipſe judicaret „. E poco dopo „ atque ut eis ipſe ceſſit, „ ut de illa cauſſa poſt Epiſcopos judicaret, A SANCTIS ANTISTITIBUS POSTEA VENIAM PETITURUS, dum tamen (*Donatiſtæ*) quod ulterius dicerent, non „ haberent, ſi ejus ſententiæ non obtemperarent, ad quam ipſi provocaverunt &c. „ Vedi il P. Mamachi *Tom.*IV. *Antiq. Chriſtianar. p.*113. *ſeqq.*

(2) Vedi S. Ottato Milevitano *lib.*I, *cap.*XXIII. *pag.*23.

(3) I nuovi Politici fanno grandiſſimo ſtrepito, e formano caſtelli in aria a cagione di queſta eſpreſſione di Coſtantino. Ma da' teſti citati di Santo Ago-

CAP. I.

ſiaſtici di ſua poſta. Valentiniano I. ſapea certamente quali

Agoſtino, e di S. Ottato; e da ciò, che ſcrive Rufino *lib.*I. *Hiſt. Eccl.* c.II. *p.*195. *Edit. an.*1570. ed Euſebio, e da varj altri monumenti riferiti dal P. Mamachi l. c. ſi dimoſtra evidentemente, che Coſtantino non iſtimò lecito l'aſſumerſi di propria autorità il carico di meſcolarſi in ſomiglianti affari, e ſe talvolta vi ſi meſcolò vinto dalla importunità, ſtimò di doverne domandare ſcuſa a' Veſcovi. Pietro de Marca, che non può eſſere preſo per ſoſpetto dagli Avverſarj, nel *lib.*II. *de Concord. Sacerdotii, & Imperii cap.*X. *n.*VII. *p.*135. *Edit. an.*1708. ſcrive, che *reponi poſſet, verbis Græcis aliam ineſſe ſententiam, quæ ad perſonas, non ad res ſit referenda; ita ut ſignificetur*, EPISCOPOS EORUM CURAM GERERE, QUI ECCLESIÆ ADSCRIPTI FIDEM CHRISTIANAM PROFITERENTUR: SE vero GENTILIUM, QUI ESSENT EXTRA ECCLESIAM, SALUTI CONSULERE, *ſacrificiis paganorum vetitis &c.* Vedi il Padre Mamachi *ivi pag.*113. E pure, ſebbene tali ſono ſtati i ſentimenti di Coſtantino, quali da S. Ottato, da S. Agoſtino &c. ci ſono rappreſentati; e ſebbene non ha egli fatto la milleſima parte di quel che certi nuovi politici concedono a' Sovrani: nientedimeno vi ſono ſtati degli Scrittori peritiſſimi della Storia Eccleſiaſtica, che quantunque non addetti a que' ſentimenti, che chiamanſi da' noſtri contradittori *pretenſioni delle corte di Roma*, tuttavolta non furono contenti in tutto, non già delle maſſime, ma delle operazioni di quell' Imperatore non conformi alle maſſime ſteſſe; le quali operazioni perciò non poſſono eſſere da veruno preſe per regola. Vedaſi il Valeſio nella nota al *cap.*I. del lib.III. della Vita di eſſo Imperatore deſcritta da Euſebio, dove così ſcrive: „ In negotiis eccleſiaſticis „ aliquanto plus ſibi vindicavit, quam „ laico principi conveniret; epiſcopis „ cuncta illi permittentibus, multum- „ que ſibi gratulantibus, quod chriſtia- „ num Imperatorem viderent „. Però ciò ſi tollerava, ma non ſi ammetteva da' Paſtori ne' Principi. In fatti ſe troppo talvolta gl' Imperatori ſi avanzavano, opponeanſi loro i Paſtori ſuddetti, e moſtravano, che non apparteneva alla dignità Imperiale l'intromettersi in sì fatte coſe, come abbiamo fatto vedere di ſopra co' paſſi di S. Atanaſio, di S. Ilario &c. Non è meno inetto l'argumento, che gli Avverſarj, ſeguendo il Grozio, e i di lui confederati, deducono dal teſto del Sinodo di Calcedonia, in cui Marciano Imperatore vien chiamato *Sacerdote &c.* Un tale argumento è ſtato confutato dal Padre Mamachi *T.*IV. *Antiquit. Chriſtianar. pag.*119. *ſeqq.* Noi rimettiamo

quali foſſero i diritti dell'Impero, e fece anche conoſcere che li ſapea, a coloro, che l'aveano innalzato a quella eccelſa dignità, come coſta da Sozomeno [*lib.* I. *Hiſt. Eccl. c.* VI.] Or queſti non credè di pregiudicar punto al ſuo governo per avere confeſſato, che *ſuum non erat judicare inter epiſcopos*, come abbiamo da S. Ambrogio (1): e che *a lui coſtituito nell'ordine laicale non era lecito di curioſamente ricercare tali coſe. I ſacerdoti, alla cura de' quali ciò appartenea, tra loro ſi adunaſſero, dovunque aveſſero voluto* (2). Abbiamo veduto, che Onorio Auguſto non iſtimò di apportare danno veruno al ſuo principato, per avere ſcritto al ſuo fratello Arcadio circa la cauſa di S. Gian Griſoſtomo, che a' Sacerdoti ſpetta la interpretazione delle ſpirituali, e divine coſe, e l' OSSEQUIO della Religione ai Sovrani. Non altrimenti pensò Teodoſio il minore, nè s' immaginò di pregiudicare alla ſua poteſtà legislativa confeſſando (3), *eſſer ella coſa illecita, che chi non è nel catalogo de' ſantiſſimi veſcovi, ſi meſcoli nell'eccleſiaſtiche conſultazioni*.

CAP. I.

mo a quella confutazione i noſtri lettori, non convenendo di ripetere ciò, ch'è già ſtato detto con ſodezza, con forza, e con verità; e a cui non è ſtato finora riſpoſto da veruno de' noſtri contradittori.

(1) *Ep.* XXI. *ad Valentinianum II. n.* 5. *p.* 910.

(2) Sozom. *lib.* VI. *cap.* VII. *p.* 209. *Edit. Taurin. an.* 1747.

(3) *Epiſt. ad Synodum Epheſinam Parte* I. *Synod. cap.* XX. *p.* 1346. *T.* I. *Concil. Edit. Pariſ. an.* 1714. ἀθέμιτον γὰρ τὸν μὴ τοῦ καταλόγου τῶν ἁγιωτάτων ἐπισκόπων τυγχάνοντα τοῖς ἐκκλησιαστικοῖς σκέμμασιν ἐπιμίγνυσθαι.

CAP. I.

Valentiniano III. giudicò illesa l'autorità sua, ancorchè avesse concedato, che, senza tante imperiali sanzioni, gli stabilimenti del sommo Pontefice, in vigor della potestà pontificale, negli stati suoi, valessero, e dovessero essere eseguiti. Nè furono diversi i sentimenti di Carlo Magno, e di Lodovico Pio (1) celebratissimi Imperatori, e di tutti gli altri Sovrani, che dopo fiorirono, e religiosamente si mantennero nel seno della cattolica chiesa, come potrei a evidenza dimostrare, se la brevità della opera me'l permettesse. Quantunque non mi moverebbe l'autorità di alcuni, o anche di parecchi Sovrani secolari, quando avessero tenuto il contrario; mentre non alle interpretazioni, e al magistero di altri ci vien inculcato ad attenerci dal Signore, e da' suoi Apostoli, che del Sommo Pontefice, e degli altri Pastori uniti col capo loro, e posti dallo Spirito Santo nella greggia a reggere la chiesa. Aggiungasi, che mai non sono stati nè così floridi i regni, nè così ben regolate le repubbliche (2), nè così felici i popoli, come lo sono stati

(1) Vedi il VI. *lib. de' Capitolari de' Re di Francia c.*CCCLXXXI. *T.*I. *p.*994. *Ed. Paris. an.*1677. *e l.*VII. *c.*CX. *pag.*1047. Ludovico Pio nel Capitolare II. *c.*IV. riferito *nel Tom.*IV. *de' Concilj pag.*1250. dice a' Vescovi, che lo avvisino, se hanno qualche ostacolo da' suoi ministri &c. „ ut nostro auxilio, *dice*, suffulti, quod „ vestra auctoritas exposcit, FAMULANTE, UT DECET, POTESTATE NOSTRA, PERFICERE „ VALEATIS „.

(2) Vedi la Rimostranza del Clero Gallicano recitata da Mr. l'Angelier Vescovo di S. Brieuc l'an.1579. al Re *Arrigo III. pag.*42. *degli Atti del Clero Tom.*XII. *della ediz. dell'anno*

ſtati ſotto que' Principi, che hanno conſervati illeſi alla chieſa i di lei diritti, e gli hanno ſoſtenuti, e difeſi, e ne hanno puntualmente fatti eſeguire i canoni, e le diſpoſizioni.

Ora però que' diritti ſi ſpacciano per tante uſurpazioni, ſpecialmente da certi libertini, che aſſumono il nome di politici. Sanno eglino, che il ſentimento loro è contrario al cattoliciſmo. Ciò poco loro importa. Importa ben loro di ſottoporre al temporale lo ſpirituale (1). Conoſcono di non poterne riuſcire ſoli. Cercano pertanto de' ſeguaci, e Dio voleſſe, che non ne trovaſſero molti.

no 1740. e l'altra recitata dal medeſimo *l'anno* 1585. *ivi p.*132. *ſeqq.* e *pag.*144. dove dice „ La ſtoria, e gli „ annali della Francia c' inſegnano, „ che quando la chieſa fu favore„ volmente, e ben trattata, lo ſtato „ di queſta corona fu proſperato, „ e trionfò: e per l' oppoſito, „ quando fu ella oppreſſa, lo ſtato „ de' Re, e il reame deteriorò; co„ me pure ci fanno comprendere, che „ quando i Re . . . dovizioſi, e fer„ venti di zelo di Dio preſero il co„ mando, l'ordine eccleſiaſtico riſu„ ſcitò come da morte a vita, e „ ripreſe vigore „. Vedi anche la Rimoſtranza dell'*an.*1586. *ivi pag.*177. e quella recitata l'anno ſteſſo da Mr. di Villars Arciveſcovo di Vienna: *ivi pag.*186. *ſeqq.* e l'altra di Mr. d'Angennes Veſcovo di Mans dell'*an.*1596. *pag.*229. *ſeqq. e pag.*247. Vedi anche la riſpoſta al Sig. Bellieuré: *Ivi p.*58. *ſeqq.*

(1) Il Clero medeſimo nella Rimoſtranza recitata l'anno 1605. da Mr. di Villars Arciv. di Vienna al Re Arrigo IV. *ivi p.*268. „ converrà egli, „ *dice*, che i regni terreni, i quali „ non ſono, che gli elementi, ſi riti„ rino da' dolci, e ſanti influſſi dell' „ aſpetto favorevole della chieſa di „ Dio, ch'è il noſtro mondo celeſte? „ Conviene forſe, che le temporali „ coſe impediſcano i ſalubri effetti del„ le ſpirituali! Che le ragioni umane „ combattano, e trionfino delle cele„ ſti? Che il cielo ſerva alla terra, „ Dio agli uomini, e le coſe ſacro„ ſante alle profane „? E poco innanzi

CAP. I.

Combattono contro la chiesa, sperando di poterla abbattere una volta, se non in tutto, almeno in buona parte. Quando sia ciò loro riuscito, attaccheranno le corone. Già se ne vedono le fumate. Varj libelli sparsi per la Europa da qualche tempo in quà ce ne assicurano. In questi si fanno elogj grandi a quelle nazioni, che falsamente ci si rappresentano come felicemente viventi, quantunque non abbiano veruna sorta di governo. Si danno non già per Sovrani, ma per semplici rappresentanti delle repubbliche i Re; e si dogmatizza, che non sia lecito loro di disporre nulla con istabilità, e fermezza, ma che questa tutta sia nelle mani de' popoli. Chi sa fin dove arriveranno eglino, quando venga loro fatto di sottrarre dalla obbedienza della chiesa un numero considerabile de' fedeli? Una volta che sia da coloro guadagnato il punto contro l'autorità ecclesiastica (dicea al Re Arrigo III. Monsignor di Pontac Vescovo di Bazas) si caderà tosto nell'altro, che vana (1) sia la potestà reale... che

zi *pag.*267. „ come la Repubblica è „ governata da' Re, così le nostre „ anime dalla legittima autorità del- „ la Chiesa, la cui possanza risiede „ nelle mani del Papa, e de' Vesco- „ vi legittimamente adunati ne' Con- „ cilj. Udite, o Sire, se vi piace, lo „ spaventevole giudizio pronunziato „ per la bocca del Figliuol di Dio in „ S. Matteo: COLUI, CHE NON „ OBBEDISCE ALLA CHIESA, „ SIA TENUTO DA TE PER UN „ INFEDELE, E UN PUBBLICA- „ NO &c. „

(1) *Remontrance de l'an.*1579. *au Roi Henr. III. T.*XII. *des Actes du Clergé pag.*6. Il Clero medesimo nella Rimostranza dell' an.1584. recitata da Mr. Fremiot Vescovo di Bourges *ivi pag.*90. „ L'autorità reale, *dice*, „ non può essere ben assicurata senza „ l'appoggio della dignità sacerdota- „ le;

che ſia una chimerica perſuaſione, che a' Sovrani ſi debba per amor del Signore preſtare obbedienza. Al detto finora non ſo che mai ſieno per riſpondere gli Avverſarj. Dicano per altro ciò, che vorranno. Gli avviſo però, che non mi ſtiano a ripetere al ſolito loro le ſteſſe coſe. Baſta a noi, che c' impugnino direttamente, ſenza ſaltare, come dir ſi ſuole, da palo in fraſca; e promettiamo di dimoſtrar loro, che qualunque loro impugnazione ſarà contraria alle divine ſcritture, e tradizioni.

Ridicoloſa, e falſa oſſervazione di qualche politico, che in ciò non ſi abbia a obbedire a' paſtori, non dovendoſi veruno aſcoltare in cauſa propria.

Nè credo già io, che ſieno per obbiettarci, che ſpettando le coſe, delle quali trattiamo, a' Miniſtri, e a' Paſtori della chieſa, queſti non debbano eſſere aſcoltati *in cauſa propria*. A queſta temerità è arrivato qualche politicaſtro imitator di Fr. Paolo; ma non avrà ſeguaci, che veracemente ſieno cattolici. In fatti, chi dovrebbe eſſere in ciò aſcoltato? I Sovrani del ſecolo? E queſti giudicherebbero forſe allora di cauſa aliena? La lite ſarebbe tra loro, e il Sacerdozio. Giudicherebbero eglino dunque della propria loro cauſa. Ma qual ragione comporterà mai, che il principe laico ſia aſcoltato *in cauſa propria*, e nol ſia l'eccleſiaſtico? Nol ſia queſti, ch'è coſtituito da Dio interprete, e giudice del ſenſo delle ſcritturali teſtimonianze, delle quali or noi trattiamo;

„ le; la quale eſſendo indebolita, è „ neceſſario, che l' autorità reale „ ſoffra diminuzione „. Rimoſtranza recitata dallo ſteſſo Prelato l'anno 1608, al Re Arrigo III. *ivi pag.* 278. *ſeqq.*

CAP. I.

e lo ſia per l'oppoſto quegli, a cui non è ſtato conceduto un diritto ſimile dal Signore? E in vero, a chi dovea preſtar orecchio Ozia (1) Re di Giuda; a qualche politico, o ad Azaria Sommo Sacerdote? A qualche Levita ſomigliante a Core (2), che aveſſe voluto ergere contro Aronne un altro altare (3), o allo ſteſſo Azaria ſucceſſore legittimo di Aronne (4) medeſimo? Eraſi eſaltato il cuore di Ozia in modo, che ſi arrogò, come per diritto di ſovranità, di poter entrare nel ſantuario, e offerire ivi l'incenſo al Signore. Gli ſi oppoſero Azaria, e altri ſacerdoti, e gli diſſero, *non eſt tui officii, Ozia, ut adoleas incenſum Domino, ſed Sacerdotum, hoc eſt filiorum Aaron, qui conſecrati ſunt ad hujuſcemodi miniſterium. Egredere, ne contempſeris &c.* (5) Trattavaſi, come ognuno vede, de' limiti della poteſtà ſacerdotale (6), e s'erano queſti invaſi dal Re. Or chi avrà l'ardimento di dire, che non era tenuto Ozia ad aſcoltare il Pontefice, perchè queſti trattava

(1) 2. *Paralip. c.*XXVI. *v.*17. *ſeqq.*

(2) *Numer.*XVI. *v.*1. Era Core della Tribù di Levi; nientedimeno, perchè volle arrogarſi il ſacerdozio contro Aronne, fu punito da Dio.

(3) S. Gian Griſoſtomo *Homil.*IV. *in illud vidi Dominum n.*2. *T.*VI. *pag.*134. „ Aaron primus fuit Ponti- „ fex, ſimileque facinus illius tempori- „ bus quidam auſi ſunt. Dathan enim, „ & Chore, & Abiron adverſus illum „ conſiſtentes cum aliis aliquot volue- „ runt & ipſi ſacerdotium obire; ſed „ alios quidem terra dehiſcens abſor- „ buit, alios vero de cælo ignis exuſſit „

(4) Vedi S. Gian Griſoſtomo. *Ivi.*

(5) II. *Paralip. c.*XXVI. *v.*17. *ſeqq.*

(6) S. Gian Griſoſtomo *ivi*. „ In- „ greſſus ut ſacerdotium uſurparet... „ Ingreſſus eſt ut fieret venerabilior, „ & factus eſt exſecrabilior. Nam cum „ immundus eſſet (*a cagion della lebbra, con cui fu percoſſo da Dio per aver voluto farla da ſommo Sacer-*

tava *la propria causa*; e che perciò abbia avuto giusto motivo il Re stesso di adirarsi, e di minacciare i sacri ministri (1)? Certo è, che la Scrittura dimostra, ch'ei dovea attenersi agli avvisi del sommo Sacerdote (2); perocchè leggiamo in essa, che, non essendovisi egli attenuto, fu percosso da Dio: e i nostri santi Padri c'insegnano, ch' egli era anzi tenuto a ringraziare Azaria, e a lodarlo, e a rimettersi a' di lui ammaestramenti (3), e non isdegnarsi, nè minacciare; poichè dovea pensare, che il sacerdozio è un principato maggiore, e più venerabile del regno, e che il Re non ha che l'amministrazione delle terrene cose, nè ha oltre questo potere (4) autorità veruna, e *precibus*, CAP. I.

„ *cerdote*) quovis homine privato „ posthac vilior erat. τοσοῦτον ἐστι „ κακὸν τὸ μὴ μένειν ἔνδον ἐπὶ „ τῶν δοθέντων ἡμῖν παρὰ τοῦ „ θεοῦ μέτρων, ἄν τε ἐπὶ πλεῖον „ ἄν τε ἐπὶ γνώσεως τοῦτο ἦ, „ *Tantum malum est* NON MANERE INTRA FINES NOBIS A „ DEO PRÆSCRIPTOS, *sive honoris, sive cognitionis res fuerit*„.

(1) *Ibid.* „ Iratusque Ozias, tenens in manu thuribulum, ut adoleret incensum, minabatur Sacerdotibus„.

(2) Vedi il luogo cit. del II. *lib. de' Paralipomeni*.

(3) S. Gian Grisostomo *ivi num.* II. *pag.* 134. „ Cum enim debuisset laudare, eique gratias agere, ille, inquit, indignatus est, & vulnus reddidit acerbius„.

(4) S. Gian Grisostomo *ivi num.* I. *pag.* 132. „ Anima ubi rationem habenas moderantem abjecit, ad quævis malitiæ loca decurrit . . . Quapropter oportet assidue illam refrænare . . . quod non fecit Ozias; „ sed adversus αὐτὸν τὸν ἀνωτάτω „ πάντων ἀρχὴν ipsum SUPREMUM OMNIUM PRINCIPATUM legem transgressus est. Si„ quidem sacerdotium principatus est „ καὶ αὐτῆς τῆς βασιλικῆς σεμ„ νοτέρα, καὶ μείζων ipso etiam „ REGNO VENERABILIOR, ET „ MA-

CAP. I.

bus, *non minis* avea ad ottenere l'indulgenza del ſuo mancamento, e non *exiſtimare*, *aditum ſe ſibi non lamentationibus*, *& ſatisfactionibus*, *ſed terroribus facere . . .* e, *caſtra Domini invicta*, *& fortia*, *& Domino tuente munita*, *minis cedere*; mentre *ſacerdos Dei . . . præcepta cuſtodiens*, *occidi poteſt*, *non poteſt vinci*. Così a propoſito di un certo Fortunato, che a forza di terrori, e di minacce ſi luſingava di poter invadere la chieſa di Cartagine, ſcrive San Cipriano nella ſua *Epiſtola* LIX. (1) a Cornelio Sommo Pontefice. Ma poichè di Fortunato, e del ſuo partito abbiamo fatto menzione, ſi oſſervi inoltre, che trattavaſi da S. Cipriano allora

„ MAJOR. Ne mihi narres purpu-
„ tam, neque diadema . . . Umbræ
„ ſunt iſta omnia . . . Si vis videre
„ diſcrimen quantum ſit regem inter,
„ & ſacerdotem, expende modum po-
„ teſtatis utrique traditæ, videbis ſa-
„ cerdotem multo ſublimius rege ſe-
„ dentem. Quamquam enim nobis
„ venerandum videtur ſolium regium
„ ob gemmas ei affixas, & aurum, quo
„ cinctum eſt, tamen τὸ ἐπὶ τῆς
„ γῆς ἔλαχεν οἰκονομεῖν, QUOD
„ EST IN TERRA, ADMINISTRA-
„ RE SORTITUM EST, καὶ πλέον
„ ἔχει τῆς ἐξουσίας ταύτης οὐ-
„ δέν, & ULTRA ID POTESTA-
„ TIS NIHIL HABET. Verum ſa-
„ cerdotis ſolium in cælis collocatum
„ eſt, & cæleſtia adminiſtrandi auctho-
„ ritatem habet. Quis hæc dicit?
„ Ipſe cælorum Rex: *Quæcumque*
„ *enim ligaveritis* SUPER TER-
„ RAM &c. *erunt ligata & in cæ-*
„ *lis &c.* Quid cum hoc honore con-
„ ferri poteſt? ἐν τῇ γῇ ὁ κριτὴς
„ κάθηται . . . καὶ ἄπαρ ἂν οὗ-
„ τος κάτω κρίνει, ταῦτα ἐκεῖ-
„ νος ἄνω κυροῖ. JUDEX SEDET
„ IN TERRA, ET QUIDQUID
„ IS IN INFERIORIBUS JUDI-
„ CARIT, HOC ILLE (Dominus)
„ IN SUPERNIS COMPROBAT.
„ Idcirco Deus ipſum βασιλικὴν κε-
„ φαλὴν REGALE CAPUT Sacer-
„ dotis manibus ſubjecit, nos docens,
„ hunc eſſe illo majorem principem.
„ Nam quod minus eſt, benedictionem
„ accipit ab eo, quod præſtantius eſt „.

(1) *Pag.* 138. *Ed. Oxon. an.* 1682.

allora la cauſa ſua, e degli altri Paſtori delle chieſe. Or avea perciò egli, aveano gli altri Paſtori a non eſſere aſcoltati? Nò ſignore. Anzi (1) „ manere, *egli dice*, apud nos debet .... ſtabilis, atque inconcuſſa virtus, contra omnes incurſus, atque „ impetus ... fluctuum velut petræ objacentis fortitudine, & mole debet obſiſtere. Nec intereſt unde „ Epiſcopo aut terror, aut periculum veniat, qui terroribus, & periculis vivit obnoxius, & tamen ſit de „ ipſis terroribus, ac periculis glorioſus .... (2) Non „ idcirco relinquenda eſt eccleſiaſtica diſciplina, aut ſacerdotalis ſolvenda cenſura, quoniam conviciis infeſtamur, aut terroribus quatimur ... Sacerdotibus honor tantus de Dei dignitate conceditur, ut quiſquis „ Sacerdoti ejus, & ad tempus hic judicanti non obtemperaret, ſtatim necaretur ... (3) Neque enim „ aliunde hæreſes obortæ ſunt, aut nata ſunt ſchiſmata, „ quam inde, quod Sacerdoti Dei non obtemperatur, „ nec unus in eccleſia ad tempus Sacerdos, & ad tempus Judex vice Chriſti cogitatur: *CUI SI SECUNDUM MAGISTERIA DIVINA, OBTEMPERARET FRATERNITAS UNIVERSA, NE-*

„ *MO*

(1) *Ibid. pag.* 126.

(2) *Ibid. pag.* 127.

(3) *Ibid. p.* 128. *Ep.* IV. *al.* LXII. *p.* 9. „ Nec putent ſibi vitæ, aut ſalutis conſtare rationem, ſi Epiſcopis, „ & Sacerdotibus OBTEMPERARE „ noluerint: Cum in Deuteronomio „ Dominus dicat &c. ... Sed tunc „ quidem gladio occidebantur, quando adhuc & circumciſio carnalis manebat; nunc autem quia circumciſio „ ſpiritualis eſſe apud fideles ſervos Dei „ cœpit, ſpirituali gladio ſuperbi, & „ contumaces necantur &c. „

CAP. I.

„ *MO ADVERSUS SACERDOTUM COLLEGIUM*
„ *QUIDQUAM MOVERET; NEMO .... JUDI-*
„ *CEM SE JAM NON EPISCOPI, SED DEI*
„ *FACERET*: nemo diſſidio unitatis Chriſti eccleſiam
„ ſcindere (*come procuran di fare certi nuovi politici*):
„ nemo ſibi *PLACENS*, ac *TUMENS* ſeorſim foris
„ hæreſim novam conderet (1)... Viderint laici (2),
„ hoc quomodo curent. Sacerdotibus labor major in-
„ cumbit in aſſerenda, & procuranda Dei majeſtate, ne
„ quid videamur in hac parte negligere, cum admo-
„ neat Dominus, & dicat: & nunc præceptum hoc ad
„ vos eſt, o Sacerdotes: ſi non audieritis, & ſi non
„ poſueritis in corde veſtro, ut detis honorem nomini
„ meo, dicit Dominus, immittam in vos maledictio-
„ nem... Honor ergo datur Deo, quando... ſubla-
„ ta pœnitentia, nec ulla exomologeſi criminis facta,
„ *DESPECTIS EPISCOPIS, ATQUE CALCATIS,*
„ pax a presbyteris verbis fallacibus prædicetur „? E
pure queſti Preti ſciſmatici, de' quali parla ivi S. Cipriano,
co' Veſcovi loro eziandio ſciſmatici non erano arrivati a
tanto, che oſaſſero (come oſan ora i nuovi politici)
di non conſiderare qual maeſtra di tutti la Sede Apoſto-
lica; e di negare, che tanta ſia la fede della Chieſa
Romana, giuſta il ſentimento cattolico, che in eſsa
non poſsa aver luogo la perfidia. Laonde ſoggiugne
S. Cipriano: „ Navigare audent ad *PETRI CA-*
„ *THE-*

(1) *Pag.* 128. *ſeq.* (2) *Ibid. pag.* 135.

„ *THEDRAM*, atque ad Eccleſiam principalem, un-
„ de unitas ſacerdotalis exorta eſt .. , nec cogitare, eos
„ eſſe Romanos (quorum fides, Apoſtolo prædicante,
„ laudata eſt) ad quos perfidia habere non poſſit acceſ-
„ ſum . „ (1) O la gran differenza tra gli ſciſmatici, de'

(1) Vantavanſi quegli Sciſmatici (come ora pure ſi vantano certi ſcrittori di nome cattolici, di fatto Anglicani) di avere dalla loro de' Veſcovi. E in fatti ne aveano alcuni: „ qui Cartha-
„ ginem venerunt, & Fortunatum ſi-
„ bi dementiæ ſuæ ſocium conſtitue-
„ runt „ *ibid. p.* 133. Ma queſti ſebbene ſono dal S. Martire appellati *naufragi*; nientedimeno riconoſceano l'autorità della Romana Sede, laonde penſarono di acquiſtare preſſo i cattolici ciò, che deſideravano, ſe a forza de' raggiri loro l'aveſſero potuta trarre a ſoſtenerli. Per la qual coſa „ Roman
„ cum mendaciorum ſuorum merce
„ navigaverunt, quaſi veritas poſt eos
„ navigare non poſſet, quæ mendaces
„ linguas rei certæ probatione con-
„ vinceret „. Ma i noſtri Politici non riconoſcono tanta Apoſtolica Sede. A' Sovrani del ſecolo (ſeguendo le follie, anzi i dogmi di Lutero, e di Ugon Grozio) attribuiſcono la facoltà di laſciar giudicare, o nò, agli eccleſiaſtici delle coſe anche di fede, e di ammettere, o nò, i giudizj, che ne ſieno fatti; ſotto preteſto, ch'eſſi Sovrani ſieno protettori della chieſa. Ma da' protettori li voglion coſtituire roveſciatori, e s' ingegnano di rinnovare gli ſconcerti, che accadero ſotto i Coſtanzi nella cauſa degli Ariani, ſotto gli Arcadj nella cauſa di S. Gian Griſoſtomo, e ſotto i Teodoſj nella cauſa di Eutiche. Queſto è un voler, che ſi tolga la *libertà*, come dice San Leone, della chieſa, e della *fede*, e fare sì, che queſta ſia ſtata men oppreſſa ſotto gl' Imperatori gentili, che ſotto i Sovrani cattolici. Protettori della chieſa ſono i Sovrani, ma lo ſono, per cattivare gl' intelletti loro in oſſequio della fede propoſta da' Sacri Paſtori, e de' decreti, e degli ſtabilimenti fatti da' queſti intorno alla religione, e a' coſtumi, e alla diſciplina, e non reſiſtere loro, ma procurarne col braccio della poteſtà loro laica pronta la eſecuzione. Così ci hanno inſegnato i Santi Padri, i quali dagli Apoſtoli apprеſero la tradizione, che gli Apoſtoli ſteſſi apprеſero da Gesù Criſto. Così pronunziarono in ogni tempo i ſacri paſtori, che debbono eſſere, ſecondo l'ordine del Signore, aſcoltati. Così finalmente dimoſtrò contro i Proteſtanti dell' Inghilterra il Veſcovo Boſſuet, tanto per altro da' medeſimi politici talor celebrato.

CAP. I.

de' quali parla ivi S. Cipriano, e i noſtri Cattedratici del commercio, e certi Avvocati, che vogliono apparire cattolici! Quelli correvano alla Sede Apoſtolica, alla cattedra di S. Pietro; e queſti talmente ne ſono alieni, che non ſolamente non vogliono, che a lei ſi ricorra, ma ne riprovano anche le dottrine, e pretendono d'inſegnarle ciò, che ha ella a credere, e s'ingegnano di roveſciare quella fede, quæ *Apoſtolo prædicante laudata eſt* (1). Vuole dipoi S. Cipriano, che la ſentenza di condanna pronunziata da' Veſcovi dell'Africa contro i ſuddetti refrattarj, e ſciſmatici, debba valere. „ Jam cauſſa eo-
„ rum cognita eſt: jam de eis dicta ſententia eſt; nec
„ cenſuræ congruit Sacerdotum mobilis, atque incon-
„ ſtantis animi levitate reprehendi. „ Ma come? *In cauſa propria*? Non è tale la Chieſa, che pretenda ciò, che non le appartiene; o che poſſa decidere, che ſia di ſuo diritto, quel che non l'è ſtato conceduto dal Signore. Ella anzi ſoffre con pazienza, e diſſimula ciò, che può ſenza peccato diſſimulare, per agevolare la via alla unione, e alla pace. „ Patientia, & facilitas, & humani-
„ tas noſtra venientibus præſto eſt... (2) Remitto om-
„ nia; multa diſſimulo ſtudio, & voto colligendæ fra-
„ ternitatis; etiam quæ in Deum commiſſa ſunt, non
„ pleno judicio religionis examino; delictis, pluſquam
„ oportet, remittendis, pene ipſe delinquo. Si (3) qui
„ autem ſunt, qui putant, ſe ad eccleſiam non preci-
„ bus,

(1) *S. Cipriano ivi pag.* 135. (2) *Ivi pag.* 138. (3) *Ivi, & pag.* 139.

„ bus, ſed minis regredi poſſe... pro certo habeant, „ contra tales clauſam ſtare eccleſiam Domini... An „ ad hoc deponenda eſt Catholicæ eccleſiæ dignitas, & „ plebis intus poſitæ fidelis, atque incorrupta majeſtas, „ ut judicare velle ſe dicant de eccleſiæ præpoſito extra eccleſiam conſtituti? de ſano ſaucii... de judice „ rei? Si pacem poſtulant, arma deponant. Si ſatisfaciunt, quid minantur? Armant nos, dum nos putant ſua comminatione terreri; nec in faciem nos dejiciunt, ſed magis erigunt, & accendunt, dum ipſam „ pacem perſecutione pejorem fratribus faciunt.... „ Oramus, ac deprecamur Deum..... ut eorum „ corda miteſcant... & magis petant, fundi pro ſe „ preces, atque orationes Antiſtitis. „ Sentano bene l'Autore delle *Oſſervazioni ſulla carta di Roma*, e il Ragionatore, che minaccioſi ſi avventano contro il ſacerdozio: „ Si perſeveraverint, nullus Dei Sacerdos ſic „ infirmus eſt, ſic imbecillitate humanæ mediocritatis „ invalidus.., cujus non humilitas, & infirmitas vigore, „ & robore Domini protegentis animetur. „ Segue a ſcrivere il Santo, ciò che or ſe tra noi viveſſe, direbbe del *Cattedratico ſacerdote della natura*, del *Ragionatore*, dell' *Oſſervatore*, e di tanti altri nominati, e anonimi Autori di diſſertazioncelle, e di lettere. „ Declinent de „ cetero fortiter, & evitent dilectiſſimi fratres noſtri „ verba, & colloquia eorum, quorum ſermo ut can-

„ cer

CAP. I.

„ cer ſerpit. Nulla cum talibus commercia copulen-
„ tur... Sunt illi de eccleſia profugi, quia ſcriptum
„ eſt: *Si autem eccleſiam contempſerit* [*non audierit*],
„ *ſit tibi tamquam ethnicus, & publicanus* „ (1),

Nelle cauſe adunque anche riguardanti la chieſa, la ſteſſa chieſa è giudice; nè ſi può temere, ch' ella (eſſendo colonna, e firmamento della verità) ſi arroghi quel, che non è ſuo. Contro di eſſa non potranno mai prevalere le porte dell' inferno. Egregiamente il Clero Gallicano „ la dottrina, *ſcrive*, è in tutti i tempi „ certa, e infallibile, contro la quale le porte dell' in-„ ferno, e gli aſſalti del nemico non potran prevalere. „ Fa queſti ogni ſforzo per corromperla; ma lo Spirito „ di Dio, che la governa, la conduce in ogni verità, „ nè permette giammai, ch' eſſo nemico abbia un tal „ potere. Vi ſono molti dal nemico medeſimo ingan-„ nati, de' quali ei ſi abuſa IN TUTTI I SECOLI; „ ma queſta colonna, e baſe ferma della verità non „ è mai ſcoſſa. Per vie più confermare quei, che ſo-„ no ſotto la obbedienza di lei, ELLA aduna, quan-„ do vi è di biſogno, de' concilj generali, ne' quali el-„ la non iſtabiliſce veruna nuova credenza, ma ſpie-„ ga, e dichiara apertamente, e diſtintamente l' anti-„ ca, a confuſione delle nuove opinioni ſuſcitate in con-„ trario. Ella ſtabiliſce delle leggi, delle coſtituzioni, e de'

(1) *Ibid. pag.* 139. *ſeq.*

„ e de' regolamenti pel governo di queſto gran corpo „ eſteſo per tutto il mondo &c. „ (1). Tanto poi ſono ſtati lontani dal credere que' Prelati, che al Sovrano ſecolare ſpetti di decidere, ſe pregiudichino punto a' ſuoi diritti le coſtituzioni de' Concilj ſpecialmente generali, che dopo di avere parlato *ivi* del Concilio di Trento tenuto da tanti Sacri Paſtori ragguardevoli per dottrina, e pietà, e religione, che guidati dallo *Spirito Santo, hanno ſpiegata, e confermata l' antica dottrina, e hanno fatto molti bei ſtabilimenti, e regolamenti, che ben oſſervati, apportano un frutto grande*; oſſervarono, che, ſe negli ſtabilimenti medeſimi vi ſi trovaſſe alcuna coſa, per cui ſembraſſero alterati in qualche parte i diritti regj, ſi rappreſentaſſe ciò al Santo Padre, vale a dire al Papa, che *ne avrebbe volentieri date le neceſſarie dichiarazioni* (2). Atteſtò eziandio in un' altra ſua Rimoſtranza quel Clero, che „ la chieſa da Gesù Cri„ ſto piantata ... è la colonna, l' appoggio, e la fer„ mezza delle verità ..., la quale affinchè non ſia divi„ ſa, è di neceſſità che nelle ſue membra ella con„ venga col ſuo capo tanto nella trionfante ... che nel„ la militante, e terreſtre, ch'è la Cattolica, e l'Apo„ ſtolica, e la Romana fondata ſopra queſta ferma pie„ tra della confeſſione ... Sarebbe in noi peccato gran„ de

(1) *Rimoſtr. del Clero dell'an. 1596. recitata da Monſignor d'Agennes Veſcovo di Mans: Ivi pag. 213.*

(2) *Ivi pag. 214.*

CAP. I.

„ de d' empietà, e d' infedeltà di eſſere da eſſa diſuniti
„ nella dottrina pura, ſemplice, ed evangelica ſigil-
„ lata col ſangue di tanti Santi. Più riprenſibili ſarem-
„ mo noi d' ingiuſtizia, ſe non conveniſſimo del tutto
„ con eſſa nella polizia, e nella diſciplina eccleſiaſtica ...
„ Per EVITARE LO SCISMA, NOTA CONTRA-
„ RIA AL CRISTIANESIMO, noi ſupplichiamo,
„ che il Santo Concilio Ecumenico di Trento ſia accet-
„ tato, e pubblicato nel voſtro regno..... Riceve-
„ remo ciò, ch' è ſtato INDUBITATAMENTE
„ DETTATO DALLO SPIRITO SANTO....
„ Levate (o Sire) tutte le difficultà, che potrebbero
„ impedire il compimento di queſta ſanta, eccellente,
„ e degna opera... Scaricate la voſtra coſcienza, ri-
„ ſolvendo di riſtorare queſto grande edifizio miſtico,
„ che ſi ſoſtiene ſopra pietre vive, fondamentali, an-
„ golari, ſenza le quali (avendo così voluto il Signo-
„ re) non può SUSSISTERE L'ESERCIZIO, E
„ LA VERA RICONOSCENZA DELLA RELI-
„ GIONE, che ſi ſpande pe' Veſcovi, e Paſtori ge-
„ rarchici, interpreti de' divini miſterj, a' QUALI SO-
„ LI, e a tutti gli eccleſiaſtici ſtabiliti da legittima po-
„ teſtà APPARTIENE PRIVATIVAMENTE a eſ-
„ cluſione di tutti gli altri, da per loro medeſimi d'inſe-
„ gnare, iſtruire, diſpenſare i Sacramenti, rimette-
„ re i peccati, PUNIRE I CONTUMACI COL-
„ LA

„ LA SPADA ſpirituale data loro per uſarne con giu-
„ dizio, e diſcrezione „ (1).

Or come ſarebbe ella la chieſa colonna; e baſe, e firmamento della verità; come ne' ſuoi concilj, ſpecialmente generali, ſarebbe guidata dallo Spirito Santo; come ſarebbe giuſtamente tacciato d'ingiuſtizia chi nella polizia, e nella diſciplina non conveniſſe con lei; s'ella, trattandoſi della propria cauſa, dichiaraſſe o pel Capo ſuo, o col conſenſo de' paſtori uniti con eſſo Capo, o colle ſue ecumeniche adunanze, di avere quel diritto, che non le appartiene; e interpretaſſe falſamente i paſſi delle ſacre lettere, e i monumenti delle non iſcritte divine tradizioni? Come ſi avrebbe a credere (lo che in realtà creder ſi dee da chi vuol eſſere cattolico) che ad eſſa ſola ſpetti il giudicare del vero ſenſo delle divine Scritture (2)? Come finalmente ſi dovrebbe ammettere, che al Pontefice Maſſimo appartenga il dichiarare, in qual ſenſo debba eſſere inteſo, e in qual altro no, un decreto di eſſa, che da qualcuno ſi torceſſe a un ſignificato pregiudiziale a' diritti de i Sovrani?

Dimoſtrasi inſuſſiſtente l' oppoſizione degli Avverſarj, che ſe a' Principi nō competeſſe il diritto di diſporre delle coſe eccleſiaſtiche, avrebbero ſcemato di diritto per aver abbracciato il cattolicismo.

Ma che? diranno gli Oſſervatori, e i Ragionatori, e gli Avvocati noſtri avverſarj: hanno eglino ſcemato di diritto i Principi, per aver abbracciato il criſtianeſimo? Non ha egli detto S. Agoſtino, che Gesù Criſto

(1) *Rimoſtranza del Clero di Francia recitata l' anno 1598. da Mr. de la Gueſle Arciveſcovo di Tours. Ivi pag. 252. ſeqq.*

(2) *Concil. Trid. ſeſſ. IV.*

non ha mai voluto impedire la dominazione de' Regi (1)?

CAP. I.

Per affermare, che i Sovrani abbian perduto, bisogna prima mostrare, che abbiano dianzi avuto il diritto d'intromettersi, e di disporre delle materie, delle quali or trattiamo. Or da quali monumenti, o da quali principj si potrà mai dedurre, che loro appartenesse un tale diritto? Io veggo, che a' Re d'Isdraello non competea, come costa dal vecchio Testamento. I Pontefici, e i Sacerdoti, e i Leviti nella polizia loro erano sì indipendenti da' Re medesimi, che questi, se ne avessero fatta alcuna mutazione, avrebbero trasgredita la legge stabilita da Dio. Che se un tal diritto competesse alla sovranità di sua ragione, dovremo noi dire, che sarebbe stato tolto a quei Re dal Signore? Nè tutte le nazioni, anche gentili, attribuirono a' loro Principi il potersi intromettere negli affari riguardanti il loro superstizioso sacerdozio. Per una cosa sì nota non vi è bisogno di apportare de' monumenti. Se presso i Romani i Governanti della Repubblica avessero avuto un somigliante diritto, non si sarebbero gl' Imperatori (2), per averlo, fatti dichiarare Pontefici Massimi. De' Druidi presso gli antichi chiarissime sono le testimonianze di Giulio Cesare (3). Che se di sua ragione il principato civile seco portasse una tale autorità, come glie l'avreb-

(1) S. Agostino *Tract.*cxv. *in Joan. num.*2. *Tom.*II. *pag.*577.

(2) Vedi Giovanni Gravina *de Imperio Romano num.*v. *pag.*368. *edit. Neap. an.*1728.

(3) De Bello Gallico *lib.*VI. *cap.*v. *p.*164. *seq. edit. Patav. an.*1727.

l'avrebbero tolta i Galli, e i Romani, che fra le Genti poteano essere riputati due delle nazioni più culte? Ma che andiamo noi cercando le opinioni degl'infedeli? Non abbiam per avventura mostrato, che gli Apostoli, e i Padri de'tre primi secoli della polizia ecclesiastica disponeano, senza punto di dipendenza da' Sovrani del secolo? Si ha egli forse a credere, che i discepoli, e i discepoli de' discepoli di Gesù Cristo, sieno stati tanti usurpatori della potestà, e de' diritti de' Principi?

Ma erano allora i principi infedeli. O la bella ragione! O conviene alla sovranità di sua ragione un simil diritto, o nò. Se le conviene di sua ragione; o bisogna dire, che gli Apostoli ne sieno stati ingiusti usurpatori; o che l'infedeltà fa decadere da' loro diritti i Sovrani. Or io non veggo, come si possa dire il primo senza una specie di empietà; e veggo poi le conseguenze, che necessariamente porterebbe seco il secondo; conseguenze, che non saranno mai concedute da' nostri contradittori. Così costoro s'imbrogliano, e s'impastojano, e nello stesso tempo, che procurano di accrescere la potestà secolare, sono astretti ad ammettere ciò, che sopra ogni male detestano, vale a dire, che quel Principe dicada da' diritti della sovranità, il quale abbandoni la vera religione. Se poi alla sovranità di sua ragione non compete un simil diritto, come lo voglion eglino attribuire a' Sovrani cattolici? L'hanno, rispondon eglino, da Dio. Bisogna, che abbian eglino avuto su di

CAP. I.

ciò qualche nuova rivelazione. Certo è, che nella Scrittura, e ne' monumenti della tradizione non ve n'è veſtigio; anzi e dall'una, e dagli altri noi abbiamo dianzi provato tutto l'oppoſto.

Ma ſebbene, dicon eglino, non ſi può ciò dimoſtrare come tradito colla dottrina de' Padri; ſi dimoſtra nientedimeno co' fatti di tanti Imperatori, e Regi. Perocchè, come dice lo ſtorico Socrate, *ex quo chriſtiani cœperunt eſſe Imperatores, ex ipſis negotia eccleſiæ pendere cœperunt*: la qual coſa non ſarebbe avvenuta, ſe non aveſſero i noſtri maggiori avuto per tradizione dagli Apoſtoli, che un tal diritto ſi aveſſe a riconoſcere ne' Sovrani, quando queſti aveſſero abbracciato il cattoliciſmo.

O gli eccellenti definitori, e interpreti delle divine tradizioni. Chi ha loro inſegnato, che l'operare di alcuni Sovrani ſi abbia a tenere per un argumento, o indizio della dottrina a noi pervenuta per tradizione? Chi gli aſſicura, che un tal operare ſia ſtato approvato, come fondato ſulla tradizione medeſima; e non piuttoſto conſiderato qual effetto di uſurpazione, tollerato però a fine di evitare maggiori mali? Chi ha loro finalmente detto, che a un sì fatto operare di alcuni Sovrani non ſi oppoſero i ſanti Padri depoſitarj di eſſe tradizioni; e che gli ſteſſi Sovrani non abbiano confeſſato, che il diritto ſu delle ſacre coſe non appartenea loro, ma tutto è proprio de' Sacerdoti? Infatti, chi terrà mai come fondato

ſulle

ſulle tradizioni ciò, che incominciò, ſecondo gli avverſarj, nel quarto ſecolo? Non ſi prova tradito quel, che non ſi fa vedere tramandato a noi da' Padri, che aveanlo appreſo da' SS. Apoſtoli. Ciò dunque, l'origine di cui non ſi può ripetere, che dal quarto ſecolo, non ſi moſtrerà mai, che ſia a noi pervenuto per tradizione. E in vero non ſono eglino i noſtri contradittori quegli ſteſſi, che vanno fiſſando a capriccio l'epoche di alcune dottrine (come per eſempio, di quella, che riguarda i ſuffragj pe' morti), acciocchè rappreſentandole più recenti de' tempi apoſtolici, poſſan dedurre, ch'elle non ſieno tradite? Come dunque ſi può da eſſi pretendere, che l'operare di alcuni Sovrani del quarto ſecolo, e de' ſuſſeguenti altresì, ſia un argumento della tradizione? Inoltre è forſe nato ne' tempi noſtri l'inconveniente, che molti operino contro la retta dottrina? Che ſe in ogni tempo è ſtato queſto male tra gli uomini, con qual ragione da' fatti di que' Sovrani ſi formerà un ſiſtema di maſſima? I Paſtori delle chieſe depoſitarj della tradizione uniti col capo loro fino da' primi ſecoli del criſtianeſimo (1) hanno riconoſciuto

(1) Certo è, che gli Apoſtoli adunarono un Sinodo in Geruſalemme. L'adunar Sinodi è coſa eſterna, e influente nella ſocietà. Eſaminarono il punto, ſe da' Gentili convertiti alla fede ſi aveano a oſſervare le ceremonie legali. Non ne chiedettero la permiſſione da' Magiſtrati, o dal Sovrano. Determinarono ciò, che ſi dovea operare da eſſi gentili fatti criſtiani. Ma con qual autorità? Non certamente colla umana. Dunque colla divina. *Viſum eſt*, ſcriſſero, *Spiritui Sancto, & nobis nihil ultra impo-*

il diritto di disporre delle cose ecclesiastiche in loro medesi-

imponere vobis oneris, quam hæc necessaria &c. (*Actor. Apostolicor. c.* xv.) E in qual materia ?¡ di religione, di costumi, e di DISCIPLINA, *ut abstineatis vos ab immolatis simulacrorum*, ET SANGUINE, ET SUFFOCATO, *& fornicatione, a quibus custodientes vos, bene agetis*. Aveano adunque da Dio l'autorità d'imporre *onus*, e di *comandare* a' fedeli di Antiochia i Santi Apostoli adunati in Gerosolima, e ciò in materia anche di disciplina, qual era il peso di astenersi dal sangue, e dal suffocato. Dico di *comandare*, perchè leggiamo (*Ibid. v.*41.) che San Paolo „ perambulabat Syriam, & Ci„ liciam confirmans ecclesias, PRÆ„ CIPIENS CUSTODIRE PRÆ„ CEPTA APOSTOLORUM, ET „ SENIORUM παραγγέλλων τὰς „ ἐντολὰς φυλάσσειν τῶν ἀποστό„ λων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων „. E come pure scrive S. Luca *ivi c.* xvi. *v.*4. παρεδίδουν αὐτοῖς φυλάσσειν τὰ δόγματα τὰ κεκριμένα ὑπὸ τῶν ἀποστόλων, καὶ τῶν πρεσβυτέρων τῶν ἐν ἱερουσαλὴμ: „ tradebant eis cu„ stodire dogmata, quæ erant decre„ ta ab Apostolis, & Senioribus, qui „ erant in Hierusalem „. Non ci resta, che sentire da'nostri politici, aver fatto male e gli Apostoli, che osaro-

no, senza l'autorità regia, *dijudicare*, o *decernere* di sì fatte materie; e San Paolo di pubblicare i loro precetti, o decreti, e farli valere, senza averne domandato la permissione dal Sovrano di metterli in esecuzione, o almeno senza avere riconosciuto un tal potere nel Principe. Che se negli Apostoli, e Seniori si dee ammettere la potestà di determinare di tali cose, e di far eseguire i loro decreti senza punto dipender dal Principe della civile società; perchè non si ha ella ad ammettere ne' Pastori ecclesiastici; e si pretende, che non solamente ne' punti di disciplina, ma anche di dogma non possan ora decidere, e pubblicare, e far valere nulla senza la concession del Sovrano? Ha ella forse ora la chiesa scemato di diritto, e i Principi hanno da Dio acquistato maggior autorità di quella, che allora aveano? Nuove rivelazioni bisogna che i nostri Politici vadano cercando co' Montanisti, perchè le avute dagli Apostoli sono loro, come si vede, manifestamente contrarie. Vedasi S. Ignazio Martire *Epist. ad Smyr. n.*viii. e ix. *ad Polycarpum n.*vi. *ad Ephes. n.*v. *seq. ad Magnesios n.*iii. e iv. dove scrive, che τινὲς *alcuni* ἐπίσκοπον μὲν καλοῦσιν, *nominano sì il Vescovo*; χωρὶς δὲ αὐτοῦ πάν-

τα

desimi, e non in altri; e ciò, come essi ce ne assicu-

rano,

τῶ πράττουσιν, *ma fanno tutto senza di lui.* Οἱ τοιοῦτοι οὐκ ἐυσυνείδητοι μοὶ εἶναι φαίνονται, διὰ τὸ μὴ βεβαίως κατ' ἐντολὴν συναθροίζεσθαι. *Questi tali però, mi pare, che non sieno* DI BUONA COSCIENZA, *non congregandosi eglino con fermezza* SECONDO IL PRECETTO. Così ora molti nominano i Vescovi, e il capo visibile, vale a dire il Pontefice della santa chiesa ἡ προκάθηται che PRESIEDE (come dice lo stesso Santo Martire discepolo degli Apostoli *Epist. ad Rom. in Inscriptione:*) ἐν τόπῳ χωρεῖ Ῥωμαίων *nel luogo del coro de' Romani* πεφωτισμένη *illuminata &c.*) nominano, dissi, il Pontefice, ma vogliono, che tutto senza di lui si possa fare, o ch' egli non possa far, che quasi nulla senza i Sovrani del secolo. Se questi tali politici perciò sieno εὐσυνείδητοι, lo veggan eglino. Frattanto non fanno κατ' ἐντολὴν *secondo il precetto*. Vedi anche l' antichissimo S. Ireneo *lib.* III. *contra Hæreses cap.* XXVI. *n.* 2. *seqq. & l.* III. *cap.* III. *n.* 1. *seqq.* e Clemente Alessandrino *nel lib. Quis dives salvandus*, e presso Eusebio *l.* III. *Hist. Eccl. cap.* XXIII. dove parla delle disposizioni fatte nell' Asia da S. Giovanni Evangelista. Da' Sinodi celebrati nel II. secolo della chiesa, si scorge, che a' pastori, e non al principe, nè a' magistrati, spetta il decidere, e il pubblicare le decisioni loro circa la religione, la disciplina ecclesiastica, e il prescriverne l' osservanza. Vedi Eusebio *l* v. *c.* XXIII. e Tertulliano *lib. de Pudicit. cap.* X. e *lib. de Jejuniis cap.* XIII. e *c.* XIV. dove scrive: „ Aguntur per Græcias „ certis in locis concilia ex universis „ ecclesiis, per quæ & altiora quæque „ in commune tractantur, & ipsa re„ præsentatio totius nominis christiani „ magna veneratione celebratur „. Ma de' Concilj celebrati nel II. e III. secolo tratta il Beveregio *in vindiciis codicis Canonum Eccl. Primitivæ cap.* II. *seqq. pag.* 10. *seqq. Tom.* II. *PP. Apostolicor. edit. Amstel. an.* 1724. Or da questi Sinodi, e dalle altre memorie, che abbiamo di que' secoli, non troviamo mai, che da' Principi secolari punto dipenda la giurisdizione della chiesa; anzi abbiamo dalla pratica de' medesimi secoli, e dalla dottrina altresì, che sia propria dalla chiesa medesima, e perciò non dipendente da altri. A' politici dunque περιέμενοις come Florino, εὐδοκιμεῖν παρὰ τῆις βασιλικαῖς αὐλαῖς, *che s' ingegnano di acquistar il favore delle corti Reali*, attribuendo a' Regi, come dice S. Ambrogio,

CAP. I.

rano, per divina ordinazione (1). Così pure c'insegnarono quelli, che posteriormente sotto gl'Imperatori, e altri Principi cristiani, fiorirono. Laonde se talvolta permisero, che i Sovrani in qualche cosa riguardante gli affari ecclesiastici si mescolassero, ciò fu per mera tolleranza, o perchè l'operato dalla potestà civile era conforme, o non opposto al canone della Chiesa. Che se talvolta le Imperiali, o le Regie determinazioni furono contrarie all'ecclesiastiche, si opposero loro gagliardamente i Dottori, e Pastori costituiti tali da Gesù Cristo; e chiaramente lor dissero, ch'era inaudito da' secoli, e contrario alla divina parola, e perciò usurpato quel diritto, che la potestà laica si attribuiva; come costa dagli esempi di Osio (2), di S. Atanasio (3), di Lucifero da Cagliari (4), di Liberio Papa

brogio, *jus ecclesiæ*, si può giustamente dire ciò, che scrive S. Ireneo a Florino medesimo: ταῦτα τὰ δόγματα οἱ πρὸ ἡμῶν πρεσβύτεροι οἱ καὶ τοῖς ἀποστόλοις συμβοιτήσαντες, οὐ παρέδωκάν σοι: *non ti hanno lasciato per tradizione cotesti dogmi que' seniori, che furono avanti noi, e che convissero cogli Apostoli.*

(1) Vedi il passo di S. Cipriano riferito *p.*169. *seq.* di questo volume. Vedi anche la *Epist.*III. dello stesso Santo al vescovo Rogaziano *p.*5. *seq. edit. Oxon. an.*1682. e l'*Epist.*IV. *a Pomponio vescovo pag.*8. e 9. *seq.* e l'Epistola I. di S. Clemente Romano a' Corintj *num.*47. e 51. e la Epistola di San Cornelio a Fabio Antiocheno presso Eusebio *l.*VI. *Hist. Eccl. c.*XLIII. e presso il P. Coustant *Tom.*I. *Epistolar. Romanor. Pontific. edit. Paris. an.*1721. *p.*149. *seqq. num.*2. *seqq.* Tralascio gli altri monumenti per non diffondermi più del dovere.

(2) Il testo di Osio è stato da noi riferito nel *T.*I. di quest'opera *p.*215.

(3) Vedi la *p.*135. *seq. di questo Tomo nota* 4. e la *p.*122. *not.*2.

(4) Nella stessa nota 4. abbiamo citato il testo di Lucifero.

pa (1), mentovati di ſopra, e di S. Martino (2), di S. Gian Griſoſtomo (3), di tanti ſanti veſcovi rammemorati da Palladio (4), e d'infiniti altri, de' quali non è queſto il luogo a deſcrivere il catalogo. E' ciò pur manifeſto dal

(1) Vedi la *p.*121. *di queſto Tomo not.*1. *e* 3. *e p.*122. *not.*1. e anche la *p.*123. *not.*1.

(2) Appreſſo Sulpicio Severo *l.*II. *Hiſt. Eccl. pag.*348. *Tom.*VI. *Bibl. Patrum edit. Lugd. an.*1677. dove leggiamo detto dal Santo a Maſſimo Imperatore, ch'era meſſo fu a giudicare delle ſceleraggini di Priſcilliano veſcovo: „ novum eſſe, & inauditum „ nefas, ut cauſam Eccleſiæ judex ſe„ culi judicaret „.

(3) Vedi Palladio *in Vita Chryſoſtomi pag.*33. *Tom.*XIII. *Opp. edit. Pariſ. an.*1738.

(4) Palladio *ivi pag.*38. *ſeq.* Ne' principj del VI. ſecolo il Concilio Romano III ſotto Simmaco Papa, al qual Concilio intervennero 65. Veſcovi, e in cui trattò di rivocare una legge del Re Odoacre ripugnante alla libertà eccleſiaſtica circa l'elezione del Pontefice, e i beni della chieſa, *c.*II. *p.*978. *T.*II. *Concilior. edit. an.*1714. Lorenzo veſcovo di Milano, conſenziente il Sinodo, diſſe: „ Iſta ſcri„ ptura (*Regis*) nullum Romanæ „ civitatis potuit obligare Pontificem, „ quia non LICUIT LAICO STA„ TUENDI IN ECCLESIA, PRÆ„ TER PAPAM ROMANUM HA„ BERE ALIQUAM POTESTA„ TEM; cui (*laico Regi*) OBSE„ QUENDI MANET NECESSI„ TAS, NON AUCTORITAS IM„ PERANDI; maxime cum nec Pa„ pa Romanus ſubſcripſerit, nec ali„ cujus, ſecundum canones, metro„ politani legatur aſſenſus „. Soggiunſe il Veſcovo di Ravenna: „ Scriptu„ ra, quæ in noſtra congregatione „ vulgata eſt, NULLIS EAM VI„ RIBUS SUBSISTERE MANIFE„ STUM EST, QUIA NEC CA„ NONIBUS CONVENIT, ET A „ LAICA PERSONA CONCEPTA „ VIDETUR, MAXIME quia in „ ea NULLUS PRÆSUL SEDIS „ APOSTOLICÆ INTERFUISSE, „ VEL PROPRIA SUBSCRIPTIO„ NE FIRMASSE MONSTRA„ TUR „. Così pur diſſero Eulalio veſcovo di Siracuſa, Creſconio veſcovo di Todi, Maſſimo veſcovo di Bieda, Stefano di Venoſa. Soggiunſe il Sinodo (*c.*III. *pag.*979.) che preſſo i Padri quivi adunati, *non erat incertum ipſam ſcripturam* (Regis Odoacris) *nullius eſſe momenti*, la quale *etiamſi aliqua poſſet ſubſiſtere ratione*, dovea però dal ſinodo *in irritum deduci* „ ne in exemplum rema„ neret PRÆSUMENDI QUIBUS„ LIBET LAICIS, QUAMVIS RE„ LI-

CAP. I.

dal modo di regolarſi non ſolo nelle materie di fede, ma anche di diſciplina, dalle confeſſioni, e dagli eſempli degli ſteſſi Sovrani, come di Coſtantino (1), di Valentiniano (2), di Teodoſio I. (3), di Arcadio (4), di Onorio (5), di Teodoſio II. (6), di Valentiniano III. (7), di Marciano (8), e di moltiſſimi altri;

„ LIGIOSIS, VEL POTENTI- „ BUS... ALIQUID DECERNE- „ RE DE ECCLESIASTICIS FA- „ CULTATIBUS, quarum SOLIS „ SACERDOTIBUS DISPONENDI „ A DEO CURA COMMISSA DO- „ CETUR „. Così dichiarò il Santo Sinodo benchè tenuto ſotto un Re Ariano. Vedi anche S. Gregorio Magno *lib.* I. *Ep.* XXXIII. *ad Exarchum Patricium pag.* 521. *T.* II. *Opp. edit. Pariſ. an.* 1705. Ma non la finirei mai, ſe aveſſi a citare tutti i Padri.

(1) Preſſo S. Agoſtino *Epiſt.* XLIII. *al.* CLXII. *ad Glorium, & Eleuſium c.* VII. *num.* 20. *p.* 73. *Tom.* II. *edit. Antuerp. an.* 1700. Vedi lo ſteſſo Santo Agoſtino nella *Epiſtola* XCIII. *al.* XLVIII. *ad Vincentium c.* IV. *n.* 13. *p.* 178.

(2) Vedi la *p.* *di queſto tomo.*

(3) *Lege* III. *de Epiſcopali Judicio, Cod. Theodoſiani*: „ Habent „ (*i Veſcovi, e i Chierici.*) judices „ ſuos, nec quidquam his publicis „ commune cum legibus; quantum „ ad cauſſas tamen eccleſiaſticas per- „ tinet, quas decet EPISCOPALI „ AUCTORITATE DECIDI „. Vedi anche la *p.* 138. *di queſto volume not.* I.

(4) Arcadio Imperatore quantunque l'aveſſe contro S. G. Griſoſtomo, non volle però deporlo, ed eſpellerlo dalla ſua ſede, ſapendo, che non poteva, perchè ciò era contro i Canoni. Biſognò pertanto, che per ciò fare, i contrarj apportaſſero certi canoni ſtabiliti da' Veſcovi Ariani contro Santo Atanaſio. Vedi Palladio *l.c. p.* 130. *ſeqq.* Vedi anche la *legge* 1. *de Religione Cod. Theodoſ.*

(5) Vedi ſopra la *pag.* 152. *di queſto volume.*

(6) E la *p.* 161.

(7) Confrontiſi la *p.* 45. *del* II. *Tom. delle opere di S. Leone della cit. ediz.*

(8) E la *p.* 153. Vedi anche la Epiſtola del Sinodo I. di Orleans ſcritta al Re Clodoveo *l'an.* 511. *Tom.* II. *Concilior. edit. Pariſ. an.* 1714. e la Coſtituzione del Re Childeberto dell' *an.* 554. *T.* I. *Capitular. Reg. Francor. p.* 6. *edit. Pariſ. an.* 1677. da cui ſi ſcorge, che i Sovrani ſi confeſſano oſſequioſi eſecutori de' precetti epiſcopali,

altri ; e fino di Teodorico Re de' Goti (1), quantunque seguace dell' arianismo.

Del testo di Santo Agostino opposto ci dal Ragionatore prima (2), e di poi dall' Osservatore (3), abbiamo

pali, per mostrare, che non *sine causa gladium portant*. „ Necesse est, *dice quel Re*, ut plebs, quæ Sacerdotis præceptum, non ut oportet, „ custodit, nostro etiam corrigatur „ Imperio „ : lo che corrisponde a ciò, che scrisse dipoi S. Isidoro di Siviglia *lib.*III. *Sententiar. de Summo Bono cap.*LIII. e si riferisce *cap.*XX. *Principes*. *Caussa* XXV. *q.*V. Vedi il Trattato *de la Jurisdiction Ecclesiastique Part.*I. *n.*VI. *p.*8. *T.*VI. *Des Actes du Clergé &c.*

(1) Vedi *Acta Synodi Palmaris sub Symmaco an.*501. *Tom.*II. *Concilior. ed. Paris. an.*1714. *pag.*969. dove il Re dice a' Vescovi intorno alle accuse fatte contro del Papa : *nec aliquid ad se*, PRÆTER REVERENTIAM, *de ecclesiasticis negotiis pertinere &c.* Così avea egli appreso fino dagli stessi ariani. Ne' tempi di Costanzo pur ariano vivea Leonzio parimente ariano vescovo di Tripoli nella Siria. Questi disse allo stesso Costanzo, che volea ingerirsi in certi affari della religione, come i nostri Avversarj vogliono, che ora se ne ingeriscano i Sovrani: θαυμάζω ὅπως ἕτερα διέπειν τυχθεὶς, ἑτέροις ἐπιχειρεῖς. στρατιωτικῶν μὲν, καὶ πολιτικῶν προεστηκὼς, ἐπισκόποις δὲ περὶ τῶν εἰς μόνους ἐπισκόπους διατεταγμένος. *Mi maraviglio, come essendo voi istituito a governare certe cose, imprendiate dell' altre. Voi siete preposto alle cose militari, e civili, e ordinate a' Vescovi intorno alle cose, che a' SOLI Vescovi* appartengono. Vedasi *Suida* alla parola *Leontius*. Ma che che dir si voglia degli ariani, certo è, che la dottrina della chiesa cattolica è stata sempre, ed è, e sarà : „ NON ESSE HUMANARUM LEGUM DE TALIBUS „ FERRE SENTENTIAM ABSQUE ECCLESIÆ PRINCIPALITER CONSTITUTIS PONTIFICIBUS. OBSEQUI solere „ PRINCIPES CHRISTIANOS DECRETIS ECCLESIÆ, NON „ SUAM PRÆPONERE POTESTATEM „. San Gelasio Papa *Ep.*IX. *ad Episcopos Orientales p.*924. *seqq. Tom.*II. *Concilior. edit. ejusd.* Gratian. XII. *Distinct.* XCVI. *numquam de Pontificibus*.

(2) Vedi il *Tom.*I. *di questa opera p.*244. *seqq.*

(3) *Oss. sulla carta di Roma &c. p.*64.

CAP. I.

mo parlato altrove (1). Non aveamo poi mestiere dello storico Socrate (2) per sapere ciò, che operarono i primi Imperatori cristiani. Noi non facciam conto di un autore tinto della pece novaziana, e molto più recente di Costantino, quando particolarmente lo veggiamo smentito da' Padri, che ne' tempi di quell' Imperatore, e de' susseguenti altresì, illustrarono colla dottrina, e colla santità loro la chiesa. Sebbene non neghiamo, che alcuni di que' Sovrani s'intromisero in certi affari ecclesiastici, avendo così permesso, per una mera tolleranza, come si è detto, i sacri pastori, o per non far peggio, o perchè il permetterlo potea essere di vantaggio alla chiesa medesima.

Ma del testo dell' Apostolo, *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit &c.* come non si escluda, ma s'includa anzi la potestà della chiesa provata sublimissima non solo colle autorità de' Padri, ma eziandio col passo dell' Evangelio [*Matth.* XVI.] *tu es Petrus, & super hanc petram ædifi-*

(1) *Tom.* I. *di questa opera p.* 246. *seqq.*

(2) Potea pur dire chiaramente il Ragionatore, che avea letto il passo di Socrate *apud Vossium*, o *apud Grotium de Jure summar. Potest. circa sacra* (Vedi il *Tom.* IV. *Antiq. Christianar. del P. Mamachi pag.* 107. *not.* I.) e non darci sbagliata la citazione della storia dello stesso Socrate, con avere scritto nel suo *Ragionamento p.*77. *Histor. Socr. l.*V. *c.*VIII. laddove non nel *capo* VIII. ma nel xoemio di esso *lib.*V. *p.*223. *della ediz. di Turino dell' an.*1747. disse quello Storico: „ Sed & ipsos subinde „ Imperatores in hoc opere perpetuo „ includimus, propterea quod ex quo „ illi Christiani esse cœperunt, res „ ecclesiæ ex ipsis pependerunt, & „ maxime quæque Sinodi, eorum sen- „ tentia tum factæ sunt antea, tum „ hodieque fiunt „. Ma di Socrate, come ho detto, poco ci curiamo; sebbene non nego, che le parole di lui si possano trarre a senso migliore. Leggasi il Tomo citato del P. Mamachi *p.*107.

ædificabo ecclesiam meam, & portæ inferi non prævalebunt adversus eam, & tibi dabo claves regni cœlorum, & quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum & in cœlis, & quodcumque solveris super terram, erit solutum & in cœlis; e delle insussistenti limitazioni, e oppoſizioni di certi politici contrarie alle Scritture, e alla Tradizione, abbiamo parlato ampiamente. Passiamo alle altre scritturali testimonianze, obbiettateci dal Ragionatore, e da altri Autori a lui simili.

Testo di San Pietro, di cui dopo i Valentiniani, e alcuni Greci, e Marsilio da Padova &c. si è abusato il Ragionatore.

V. Coerentemente al testo di S. Paolo: *omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit*: scrisse anche S. Pietro: *subjecti estote omni humanæ creaturæ* (1), e: *regem honorificate* (2). Non meno pertanto delle parole del Dottor delle genti, che dell'autorità del Principe degli Apostoli si sono abusati i Gnostici, e di poi qualche Greco Imperatore, e quindi Marsilio da Padova, e finalmente fino dal secolo passato alcuni falsi politici, da' quali non si discosta punto il Ragionatore degno discepolo di sì rinomati maestri. I primi contenti de' comodi di questa vita, pretesero, che dovendosi a' Re onore e suggezione, sia d'uopo, quando questi così comandino, di rinnegare la fede. I secondi, insieme co' Marsiliani, sotto specie di non dipartirsi dalle testimonianze de' Santi Apostoli, procurarono di sottomettere alla temporale la spiritual potestà. Gli ultimi, simulando di seguitare la dottrina degli Apostoli, s'ingegnano in real-

(1) *Ep.* 1. *c.* II. *v.* 13. (2) *Ibid. v.* 17.

CAP. I.

realtà, imitando Giuda, di ſottrarre al Maeſtro, vale a dire a Criſto, i ſuoi loculi, cioè i beni ſuoi, che ſono i beni eccleſiaſtici, e di dargli a Ceſare. Ma come riſpoſero a' Gnoſtici Tertulliano, e Innocenzo terzo al Greco, e Giovanni venteſimo ſecondo a Marſilio, così poſſiamo noi riſpondere al Ragionatore ſeguace del pretto benchè naſcoſto calviniſta F. Paolo (1). Tertulliano nel libro intitolato *Scorpiace* (2): „ Plane, *di-* „ *ce*, monet Romanos [*Paulus*] omnibus poteſtatibus „ ſubjici, quia non ſit poteſtas niſi a Deo . . . Condi- „ xerat Petrus, regem quidem honorificandum, ut „ tamen tunc rex honoretur, *CUM SUIS REBUS* „ *INSISTIT*. „ Innocenzio III. in una lettera diretta a chi volea preferire la poteſtà, e la dignità dell' Impero a quella del ſacerdozio, e adduceva a favor ſuo il teſto *ſubditi eſtote &c.* „ ſi perſonam loquentis, *dice*, & „ eorum, ad quos loquebatur, ac vim loquutionis di- „ ligentius attendiſſes, ſcribentis non expreſſiſſes tali- „ ter

(1) Non ſolamente nella ſtoria delle Variazioni delle chieſe proteſtanti, come ſi è altrove moſtrato, ma eziandio nell' opera ſteſſa della Difeſa della Dichiarazione del Clero Gallicano tanto decantata dagli Avverſarj, Monſignor Boſſuet ſcriſſe: „ F. Paulus Soavis ille Cal- „ viniſta cucullatus, & catholici no- „ minis ſpecie, non modo Synodi „ Tridentinæ, verum etiam fidei ca- „ tholicæ infectator „. *Append. ad Defenſ. Declarat. c.*IV. *T.*II. *edit. Amſtelod. an.*1745. L'Autore delle note alla ſteſſa Append. *not. f.* aggiugne: „ Pater le Courayer in vita *di* „ *Fra Paolo*, Hiſtoriæ Concilii Tri- „ dentini præfixa, docet illum quam „ impenſiſſime hæreticis faviſſe, & „ defendiſſe illam, quam vocant, re- „ ligionum tolerantiam, qua re plus „ nocuit fidei, quam nocuiſſet, ſi „ aperte ad partes reformatorum ſe „ junxiſſet „.

(2) *Cap.*XIII.

„ ter intellectum. Scribebat enim Apoſtolus ſubditis
„ ſuis, & eos ad humilitatis meritum provocabat.
„ Nam ſi per hoc, quod dixit, *ſubditi eſtote*, ſacer-
„ dotibus voluit imponere jugum ſubjectionis; & eis
„ prælationis auctoritatem afferre, quibus eos ſubjectos
„ eſſe monebat; ſequeretur etiam, quod ſervus qui-
„ libet in ſacerdotes imperium accepiſſet, cum dicatur,
„ *omni humanæ creaturæ*. Quod autem ſequitur, *Regi*
„ *tamquam præcellenti*: *NON NEGAMUS, QUIN*
„ *PRÆCELLAT IMPERATOR* in *TEMPORA-*
„ *LIBUS*, ſed *PONTIFEX* in *SPIRITUALIBUS*
„ *ANTECELLIT*, quæ tanto ſunt temporalibus di-
„ gniora, quanto anima præfertur corpori.....(1)
„ Quod autem ſequitur ad vindictam malefactorum,
„ laudem vero bonorum, intelligendum non eſt,
„ quod Rex, vel Imperator ſuper omnes bonos, &
„ malos gladii acceperit poteſtatem... Potuiſſes præ-
„ roga-

(1) Nella Edizione Boehmeriana del Diritto canonico *not.7.al l.*1. *Decret. Greg. IX. tit.*XXXIII. *de Majoritate, & Obedientia cap.*VI. ſi legge, che ciò, che Innocenzio ſcrive intorno al principato ſacerdotale più ſublime del ſecolare, è preſo *ex principiis novis eccleſiæ latinæ*, che *pſeudo Iſidorus in c.*IV. *relatus in hoc tramite* Innocentio *præiverat, cujus veſtigia fideliter legit*. La dotta ignoranza dell' illuminato, come ſi dice, ma in realtà tenebroſiſſimo noſtro ſecolo fa sì, che nell' Epiſtole del falſo Iſidoro tutto ſi vegga; e non ſi vegga nulla nelle opere de' Padri, che tanto prima d'Iſidoro ſteſſo fiorirono. S. Gregorio Nazianzeno, S. Gian Griſoſtomo, S. Iſidoro Peluſiota &c. le teſtimonianze de' quali ſono ſtate da noi di ſopra deſcritte, non differo nulla di meno di quello, che quì dica Innocenzio; ma ciò non ſi potè ravviſare dal Boehmero gran luminare del noſtro Ragionatore, per cui, fuor delle lettere Seudo Iſidoriane, tutto il reſto era nel bujo.

CAP. I.

„ rogativam ſacerdotii ex eo potius intelligere, quod „ dictum eſt ... ſacerdoti ... *Ecce conſtitui te ſuper* „ *gentes, & regna, ut evellas, & diſſipes, ædifices,* „ *& plantes* ... Præterea noſſe debueras ... quod fe- „ cit Deus duo magna luminaria, ideſt duas inſtituit di- „ gnitates, quæ ſunt Pontificalis auctoritas, & Regalis „ poteſtas. Sed illa, quæ præeſt diebus, ideſt ſpiri- „ tualibus, major eſt; quæ vero carnalibus, minor (1). „ Le riſpoſte di Giovanni XXII. riferite dal Rinaldi negli Annali Eccleſiaſtici *all' an.* 1328. *n.* XVIII. non eſſendo in ſuſtanza diverſe dall'addotta d'Innocenzio, per brevità ſi tralaſciano. Ora quale coſa mai potrà ricavare il Ragionatore dal teſto, che non altro dimoſtra, ſe non ſe la ſuggezione, e l'onore, che nelle temporali coſe dee preſtare ogni fedele al ſuo Principe (2)? Forſe per eſſere dovuto al Sovrano l'onore, e per dovergliſi preſtare obbedienza, e ſuggezione, concluderà egli, che ſi abbia ella a negare a' Paſtori eccleſiaſtici, e in iſpecie al Romano Pontefice? Ma non ſi è una concluſion tale dimoſtrata di ſopra contraria a S. Paolo? Or ſe a' Paſtori, e ſpecialmente al Romano Pontefice dee *obedire* ogni fedele, e *ſubjacere eis*, ſecondo S. Paolo; e ſe, come dianzi ſi è provato, la poteſtà di queſti è più ſublime della ſecolare; che dedurrà egli dalla ſuggezione dovuta

(1) Innoc. III. *l. cit. Decr. Greg. IX.* & *l.* II. *c.* I. *ſeqq. p.* 1332. *ſeq. T.* IV. *Concilior. edit. Pariſ. an.* 1714.

(2) Vedi il Concilio VI. di Parigi dell'anno 829. *l.* I. *cap.* III. *p.* 1297.

ta a' Sovrani del ſecolo, a favore degli ſteſſi Sovrani; che non ſi poſſa eziandio dedurre nel genere ſuo a favore del Sacerdozio?

Il dover eſſere ſudditi a' Sovrani propter conſcientiam, *e il doverſi pagare loro i tributi, non prova nulla a favore del ſiſtema del Ragionatore.*

VI. Aggiugne il Ragionatore, che *propter conſcientiam* debbano gli uomini eſſere ſudditi *neceſſitate* al Sovrano del ſecolo, e che queſti ſia *miniſter Dei in bonum*, come dice S. Paolo nel trediceſimo capo della epiſtola a' Romani. Ma dovrà egli ammettere pure, che i fedeli medeſimi debbano *ſubjacere* a' ſacri Paſtori, ſecondo lo ſteſſo S. Paolo, e che non *expediat* (1) loro il fare il contrario.

Confeſſiamo poi, che non ſi poſſa mettere in controverſia, che i tributi, i cenſi, e i dazj ſi debbano rendere a Ceſare, vale a dire, al Sovrano da' ſudditi, e da que' fondi, che ſoggetti ſono alla ſovranità. Soggiungo nientedimeno, doverſi eziandio onninamente concedere, che (come dice S. Paolo nella epiſtola 1. a' Corinti *cap.* IX. *v.* 11. *ſeq.*) i miniſtri del Vangelo hanno ἐξουσίαν PO-

(1) *Ep. ad Hebr. cap.* XIII. *v.*17. Vedi S. Gian Griſoſtomo *Homil.* XXXIV. *in Ep. ad Hebr. num.* I. *ſeqq. p.*311. *ſeqq. Tom.* XII. e il Concilio celebrato in Magonza l' an.847. *nella lettera al Re Luigi Tom.*V. *Concilior. edit. Pariſ. an.*1714. *p.*6 „ De Sacer„ dotibus Eccleſiæ Dei, Dominus ait, „ qui *vos audit, me audit &c.* & „ Apoſtolus ad Hebræos: *Obedite*, „ inquit, *Præpoſitis veſtris, & ſubjacete eis &c.* Nam de REVE„ RENTIA ECCLESIARUM Do„ minus ait, *domus mea, domus „ orationis vocabitur &c.* Pro dolor! „ his temporibus nec ſancta loca ve„ nerantur, NEC MINISTRI DEI „ DIGNE HONORANTUR; ſed „ verſa vice illi, qui HONORARI „ debuerant, SPOLIANTUR, atque „ diverſis calumniis franguntur, unde „ neceſſitas magna coegit pro hac re „ ad vos reclamare, & petere, ut „ ſicut apud anteceſſores veſtros Re„ ges, atque Imperatores, qui ante „ vos fuerunt, honorem ſancta Dei „ eccleſia habuit.., ita apud vos &c.

CAP. I.

TESTA' di eſſere più d'ogni altro partecipi delle ſuſtanze de' fedeli: „ Si nos vobis ſpiritualia ſeminavimus, „ magnum eſt, ſi *CARNALIA* veſtra *METAMUS*? „ Si *ALII* poteſtatis veſtræ participes ſunt, quare „ *NON POTIUS NOS*? Sed non uſi ſumus hac *POTESTATE* ἐξουσίᾳ „. Ciò poſto, ognuno vede ch'ei dalle teſtimonianze ſcritturali, che apporta, non potrà dedurre coſa alcuna a vantaggio del Principato più, che dalle riferite da noi ſi poſſa ritrarre a favore del Sacerdozio. E in vero che ne deduce?

Ne deduce 1. *eſſer ella* (1) *coſa manifeſta per queſte divine ordinazioni, che al debito della ubbidienza fatta da Dio inculcare a' ſudditi, corriſponder deve nelle poteſtà ſomme il debito di comandare, e di reggere i ſudditi medeſimi, di governarli, e di provederli nelle loro neceſſità*. Ma che fa ciò? Anche per divina ordinazione è comandato a' fedeli di obbedire a' loro ſacri Paſtori, e di eſſere loro ſoggetti. Dee adunque corriſpondere nella poteſtà eccleſiaſtica (che, come ſi è veduto, è della ſecolar più ſublime) il debito di comandare, e di reggere i fedeli, e di governarli, e di provvederli nelle loro neceſſità, come in fatti coll'eſempio di Criſto Signor noſtro (2) li provvedean gli Apoſtoli (3), e ſeguitarono di poi (4), e ſeguitan tuttora i ſucceſſori di queſti a provvederli. Da'

(1) *Pag.* 76.
(2) *Joh.* XIII. *v.* 29.
(3) *Act. Apoſt. c.* IV. *v.* 34. *c.* VI. *v.* 1. *ſeqq. & 1. ad Cor.* XVI. *v.* 1. *ſeq.*
(4) Dionifio veſcovo di Corinto, che fiorì nel ſecondo ſecolo, nella Epiſtola

2. Da' teſti riguardanti l'obbligo de'fedeli di pagare i tributi, ricava giuſtamente il Ragionatore queſt'altra conſeguenza. *Dunque*, dice egli, *è evidente, che, ſe pel miniſtero de' ſudditi ſi dee a' Principi il tributo, a queſto debito del ſuddito di pagarlo, dee corriſpondere il debito del ſervizio delle poteſtà ſomme nel governarlo, nel difenderlo, nel provvederlo, perchè queſto è in ſuſtanza ſervire Dio con fedeltà nel miniſterio ad eſſe dalla Maeſtà Divina commeſſo*. Or noi gli replichiamo, che non meno ſi dee a' ſacri Paſtori da' fedeli il *doppio onorario* (1), e il farli partecipi delle proprie ſuſtanze, e il concedere loro, che

 ſemi-

ſtola a S. Sotero Papa preſſo Euſebio *lib.*IV. *Hiſt. Eccl. cap.*XXIII. *p.*159. *della ediz. di Turino*. „ Hæc vobis, „ *dice*, conſuetudo eſt jam inde ab „ ipſo religionis EXORDIO ἐξ ἀρ- „ χῆς, ut *fratres* omnes vario be- „ neficiorum genere afficiatis, & ec- „ cleſiis quamplurimis, quæ in ſingulis „ urbibus conſtitutæ ſunt, neceſſaria „ vitæ ſubſidia tranſmittatis: & hac „ ratione tum egentium inopiam ſu- „ blevatis, tum fratribus, qui in me- „ tallis opus faciunt, neceſſaria ſup- „ peditatis per hæc, quæ ab initio „ tranſmittere conſueviſtis munera, „ morem, inſtitutumque Romano- „ rum a majoribus acceptum Romani „ retinentes. Atque hunc morem „ B. Epiſcopus veſter Soter non ſer- „ vavit ſolum, verum etiam adauxit, „ tum munera ſanctis deſtinata copio- „ ſe ſubminiſtrans &c. „ Vedi pure il *lib.*VI. della Storia Eccleſiaſtica di Euſebio *c.*XLIII. *p.*272. Ma di ciò ſono piene le lettere di S. Cipriano, e le opere degli altri Padri: e in fino i maggiori nemici del criſtianeſimo, come Luciano nel *Pellegrino*, e Giuliano nella lettera ad Arſacio Pontefice idolatra della Galazia, ne fanno menzione.

(1) S. Gian Griſoſt. *Homil.*XV. *in Ep. ad Timoth. n.*2. *p.*536. „ Quid „ eſt *duplici honore*? Duplici compa- „ rate vel ad viduas, vel ad diaco- „ nos, vel *duplici*, id eſt MULTO „. L'Eſtio celebre interprete dell'Epiſtole di San Paolo ſpiegando il *verſ.*17. *del c.*V. *della* 1. *Ep. a Timot. Presbyteri duplici honore digni habeantur*: „ Du- „ plex hebræis dicitur multum, & co- „ pioſum, ut *Iſaiæ* XL. *Hieren.*XVI. „ & XVII. 4. *Reg. c.*II. „

CAP. I.

ſeminando coſe ſpirituali, mietano delle temporali, di quel che ſi debbano i tributi da' fedeli a' Principi. Dunque a *queſto debito* de' fedeli verſo la poteſtà eccleſiaſtica, *dee corriſpondere il debito del ſervizio* di eſſa poteſtà nel *governarli*, in quanto ſono membri della chieſa, nel *difenderli*, e nel *provvederli* caritatevolmente nelle indigenze loro con que' beni temporali, che le ſono di già ſtati offerti, e giornalmente ſe le offrono (1). Ma dall' obbedienza da preſtarſi all' eccleſiaſtica poteſtà, *fatta da Dio inculcare* a' fedeli, a cui *dee corriſpondere* in eſſa poteſtà *il debito di comandare, e di reggere* i fedeli medeſimi; e dalle contribuzioni dagli ſteſſi fedeli dovute a' ſacri Paſtori, al *qual debito dee corriſpondere il debito* nella poteſtà eccleſiaſtica di difendere eſſi fedeli, e di *provvederli*; ſtima egli l'Avverſario, che ſi poſſa conchiudere, che alla ſteſſa poteſtà eccleſiaſtica competa di *ampliare*, di *riſtrignere*, e di *torre* al fedele Sovrano laico la facoltà di acquiſtare de' nuovi regni, di arruolare ſoldati, d' imporre nuovi cenſi, e tributi, quando anche le paja, che dalle nuove conquiſte naſcano oppreſſioni de' fedeli medeſimi, corruttele di coſtumi, roveſciamenti

(1) Concil. di Trento *Seſſ.* xxv. *c.* viii. *Can. Apoſt.* xxxiv. *al.* xli. *Concil. Later. Oecum.* iii. *c.* xviii. *ſeq. Conc. Pariſ.* vi. *an.* 829. *l.* i. *c.* xv. „ Initio naſcentis Ecclefiæ vota fidelium ante pedes ponebantur Apoſtolorum, eorumque judicio, unicuique prout opus erat, diſtribuebantur. Et licet creſcente fidelium devotione copioſiſſimis... eorum liberalitatibus ſancta dona-„ ta ſit Eccleſia, eumdem tamen „ uſum Apoſtolorum Succeſſores in „ tractandis, & diſpenſandis eccleſiaſticis rebus, ſe ſervare debere meminerint „.

menti della religione, e per le impoſizioni nuove reſtino aggravati i membri ſuoi, e il danaro quindi ritratto ſi ſpenda in eſorbitanti ſtipendj de' miniſtri, in isfarzi grandioſi delle corti, in iſpettacoli, e in altre inutili, anzi pregiudiziali coſe, e non in ciò, che ridondar poſſa in quelle utilità della repubblica, alle quali i cenſi, e i tributi originalmente ſono ſtati, e debbono eſſere deſtinati? Stima egli, torno a dimandare, che ſia giuſta una sì fatta concluſione? Nò, riſponderà toſto la nuova ragionatrice politica. Come dunque dall'obbedienza dovuta da' ſudditi a' Sovrani del ſecolo, e dall'obbligo, che corre agli ſteſſi ſudditi di pagare i tributi, onde ſi argomenta il dovere ne' Sovrani medeſimi di governarli, di difendergli, e di provvederli, come, torno a dire, potrà egli ritrarre, che agli ſteſſi Sovrani ſpetti l'accreſcere, lo ſcemare, e il riſtrignere, e anche il torre alla chieſa il diritto di acquiſtare, e di poſſedere?

A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui ſi tratta.

VII. Ma queſto diritto della Chieſa è di conceſſione del Principe. Torniam da capo. Già ſi è dimoſtrato, che ciò non è altrimenti vero. Inſterà egli nientedimeno, ſoſtenendo, che qui ſi tratta de' beni del ſecolo, cioè de' beni terreni, e la poteſtà della Chieſa è ſpirituale. Ma noi abbiamo da S. Paolo, che ſe la Chieſa giudica le coſe ſpirituali, *quanto magis ſecularia* (1)? E che s' ella ſemina *ſpiritalia*, non è gran coſa, che

(1) S. Agoſtino nella *Enarrazione Tom.* IV. „ Apoſtolus, *dice*, de ſe *ſopra il Salmo* XLIX. *n.* 10. *p.* 336. „ Paulus, cum argueret fideles laicos, „ quia

CAP. I.

mieta eziandio delle temporali coſe: e che ſe gli altri ſono partecipi delle ſoſtanze terrene de' fedeli, lo debbano eſſere piuttoſto i propagatori dell'Evangelio. Ripiglierà però egli, che la poteſtà ſecolare ſovrana è ſomma. Sì nel ſuo genere. Ma nel ſuo genere non è ella ſomma, anzi più ſublime ancora della temporale, la poteſtà della Chieſa, e non ſi può ſtendere fino alle *ſecolari* coſe? Ciò ſi è dimoſtrato evidentemente coll'autorità delle ſacre lettere, e della tradizione. Biſogna pur dirlo. Gli Avverſarj in queſto punto pervertono le regole del ragionare. Gesù Criſto ha detto a' ſuoi diſcepoli, e ne'diſcepoli a' paſtori delle chieſe, *qui vos audit, me audit, qui vos ſpernit, me ſpernit*. I ſacri Paſtori, e Dottori, interpreti del diritto divino e ne' privati trattati loro, e nelle pubbliche loro adunanze, cioè ne'Concilj anche Generali, i Sommi Pontefici coſtituiti dal Signore Paſtori della chieſa univerſale, e Dottori di *tutti i fedeli*, inſegnano, predicano, decidono, che ſecondo la divina ordinazione, non ſolamente i Miniſtri, ma nè pure i Sovrani del ſecolo ſi poſſano ingerire nell'amminiſtrazione, nella diſpenſazione, nell'acquiſto, e poſſeſſo de'beni, che alla Chieſa ſono ſtati offerti, e tuttavia ſi offrono, perchè ſono beni donati a Dio, beni conſacrati a Dio (1), beni in ſomma di Dio. Tutto ciò è noto

„ quia judicia ſua non ad eccleſiam „ deferebant, ſed ad publicum per- „ trahebant eos, cum quibus habe- „ bant negotia, ait, *neſcitis quia An- „ gelos judicabimus*? Videte, QUEM- „ ADMODUM JUDICEM SE FE- „ CIT, NON SOLUM SE, SED „ ET OMNES, QUI RECTE JU- „ DICANT IN ECCLESIA „.

(1) *Can. Apoſt.* XXXIX. *al.* XXXI. *Conc. Tri-*

noto agli Avverſarj medeſimi. Ma che? Conchiudono, che in ciò non ſi abbia ad aſcoltare nè Paſtori, nè Concilj, nè Papi, non oſtante, che S. Paolo moſtri, che la chieſa ha τὴν ἐξουσίαν la *poteſtà*, o il *diritto*, che certamente non è umano, *metendi carnalia* de' fedeli, e di eſſere partecipe delle ſoſtanze de' fedeli medeſimi.

Aſſurdi conceduti dagli Avverſarj, o ch'eſſi Avverſarj ſono aſtretti a concedere.

VIII. Fermiamoci a conſiderare un pò più una sì ſtrana dialettica. E' certo, che non a' Sovrani del ſecolo, ma a' Sacerdoti coſtituiti interpreti del divin diritto, ſpetta il conoſcere, e l'inſegnare fin dove un tal diritto ſi poſſa ſtendere. Coſta inoltre, che i Sacerdoti, a' quali ciò ſpetta, dicono, inſegnano, predicano, determinano, che ſi ſtende a tanto, che de' beni della chieſa ella ſola ha il governo, e la diſpenſazione, e che ogni fedele è libero di offerire alla chieſa ſteſſa quel, che ſtima, del proprio, e che non può eſſere tolta tal libertà da qualunque poteſtà ſecolare, come dalla Storia evangelica, e dagli Atti de' Santi Apoſtoli, e dalla Tradizione ſi dimoſtra. Or che ſtabiliſcono gli Avverſarj? Stabiliſcono, doverſi attribuire al Sovrano l'autorità di tenere per umano, di ampliare, di riſtrignere, e fino di torre, un tale diritto.

Inoltre la poteſtà, e il principato della chieſa, come abbiam veduto, è iſtituito da Dio, ed è più ſublime del ſecolare. Queſto, ch'è men ſublime, perchè nel ſuo

 gene-

Trident. Seſſ. xxv. c. 1. Res Eccleſiaſticæ Dei ſunt. Julianus Pomerius l. 2. de Vita Contemplat. c. 16. „ Non „ ſunt inter res mundi deputari erendæ, ſed Dei . . . nec in uſus „ humanos revocari jam poterant, „ divinis ſemper miniſteriis conſecrata „.

CAP. I.

genere è ſommo, può, ſecondo i noſtri politici, metter le mani ſu' decreti, e le facoltà della chieſa, le quali ſono di Dio: può torre la libertà a' fedeli di offerire, e conſacrare a Dio ciò, che loro pare, delle proprie loro ſuſtanze: ma la eccleſiaſtica poteſtà, quantunque ſomma, quantunque più ſublime della ſecolare, quantunque avente il diritto di giudicare *ſecularia &c.*(1), nientedimeno, al credere degli ſteſſi politici, non ſolamente non potrebbe intrometterſi a giudicare de' beni, e delle rendite della repubblica, che profeſſi il criſtianeſimo (ancorchè sì fatti beni, e tali rendite foſſero male amminiſtrate, e peggio ſpeſe, e quindi ſeguiſſero delle angherie, e delle oppreſſioni, e danni anche ſpirituali graviſſimi de' fedeli), ma nè pure può ella impedire, che dalla men ſublime poteſtà le ſia riſtretto, e anche tolto il diritto, che ha, di acquiſtare, e di poſſedere. Anzi benchè ſia ella indipendente, dee però, ſecondo loro, dipendere dalla poteſtà men ſublime nelle coſe eſternate influenti in qualche modo nel temporale. Ma la poteſtà men ſublime, ancorchè faccia ordini, e operi coſe, che pregiudichino allo ſpirituale, non dee dipendere dalla più ſublime. Paradoſſi ſon queſti de' Ragionatori del noſtro ſtralunatiſſimo ſecolo, degni di eſſere inſeriti in un trattato della filoſofia a roveſcio. Ne-

(1) S. Tommaſo 2. 2. *q.*60. *Art.*VI. *ad* 3. „ Dicendum, quod poteſtas ſecularis ſubditur ſpirituali, ſicut corpus animæ: & ideo non eſt uſurpatum „ judicium, ſi ſpiritualis Prælatus ſe „ intromittat de temporalibus, quantum ad ea, in quibus ſubditur ei „ ſecularis poteſtas„. Vedi l'Opuſcolo *de Regimine Principum lib.*I. *cap.*XIV.

CAP. I.

Obbiettano gli Avverſarj, che Gesù fu ſoggetto a Pilato, e come tale pagò il tributo; e conchiudono, che la Chieſa debba eſſere ſoggetta a' Principi.

Negherà peraltro qualcuno de' noſtri contradittori, che la Chieſa ſia indipendente. In fatti *l'Autore delle oſſervazioni ſulla carta di Roma* fa dipendente da Pilato il noſtro Redentore, e in conſeguenza ſoggetto a Ceſare; e ſoſtiene, che come tale ei pagò i tributi; e che per mezzo de' ſuoi Apoſtoli ci fece ſapere, eſſer ella proveniente da Dio la poteſtà ſecolare; laonde non vi eſſere niuno, che non le debba eſſere ſubordinato. Or ciò poſto, chi oſerà di eſentare, trattandoſi ſpecialmente di facoltà temporali, da una tal dipendenza, e ſubordinazione la Chieſa?

Così eglino ſi moſtrano ſeguaci dell'eretico Marſilio da Padova, e con iſpirito ereticale ſi oppongono alla Chieſa, ma non provano già il loro intento.

Ma l'oſſervatore (che così ſcrivendo ſi fa ſcorgere degno ſeguace di Marſilio da Padova (1), e con iſpirito ereticale (2) diſprezzando l'autorità della Chieſa, e preten-

(1) Vedi la Coſtituzione di Giovanni XXII. pubblicata l'an. 1327. contro Marſilio, e Gianduno preſſo i Rinaldi *ad an.* 1327. *n.* XXI.

(2) *Omnium hæreticorum quaſi regularis eſt iſta temeritas*, di ſforzarſi a ſuperare l'autorità fondatiſſima della chieſa. Vedi S. Agoſtino *citato di ſopra pag.* 151. di queſto volume nella nota. Vantanſi eglino di eſſere arrivati a intendere meglio di lei le ſacre lettere, e fino a riprenderla di errori antievangelici colla ragione loro, o collo ſpirito loro privato. Non li muovono punto i concilj ecumenici da eſſa tenuti, nè le condanne da eſſa fatte di tal ragione, e di tale ſpitito privato, come non muovono nè pure lo *Spirito Oſſervatore*. E in vero come potranno muovere chi li diſprezza, fingendo di non riflettere, o non riflettendo, che, ſecondo l'evangelio, chiunque *contemnit* i paſtori, *contemnit* Gesù Criſto, e chi non *audit Eccleſiam*, *ſit tamquam ethnicus, & publicanus?* Avea per lo ſteſſo *Spirito Oſſervatore*, avea, diſſi, il bel dire Mr. Boſſuet, allorchè difeſe l'autorità, e infallibilità della chieſa contro il miniſtro Claudio di Charenton. In poche parole crede lo *Spiriso Oſſervatore* medeſimo di roveſciare tutto ciò, che detto fu da quel Prela-

CAP. I.

pretendendo non ſolo d'intendere meglio di eſſa la Scrittura, ma di convincerla anche di errore, quaſicchè ne' ſuoi Concilj eziandio ecumenici abbia Ella ſtabilite delle maſſime contrarie alle manifeſte teſtimonianze dell'evangelio) ma l'Oſſervatore, diſſi, con qual teſto evangelico potrà mai provare, che Pilato abbia avuto legittima poteſtà ſopra il Re de' Regi, e noſtro Signor Gesù Criſto?

Dimoſtraſi falſa la propoſizione, che Pilato abbia avuto legittima poteſtà ſopra Criſto.

E per verità nel teſto, ch' egli apporta, non ſi legge, che Pilato aveſſe alcuna legittima poteſtà ſu del Signore. Leggeſi ſoltanto, *non haberes poteſtatem adverſum me ullam, niſi tibi datum eſſet deſuper*. Or ſi ha egli a dire per avventura, che Pilato abbia avuto legittima poteſtà di operare κατὰ τοῦ χριστοῦ *adverſum, contro Criſto*? Se lo Spirito Oſſervatore s' inoltrerà a ciò aſſerire, perchè non ſarà eziandio aſtretto ad affermare, che Pilato abbia avuto *legittima poteſtà* di operare contra Dio? Non abbiamo forſe noi dagli Atti Apoſtolici, che come operò contro Criſto, operò contro

Prelato ampiamente in una lunga conferenza, in cui riduſſe alle ſtrette, e confuſe lo ſpirito calviniſtico di quel Claudio, che tra' ſettarj godeva il credito di dottiſſimo. Ecco le parole dello Spirito Oſſervatore: *p.*114. „ Queſta conciliare DETERMINA- „ ZIONE dell' an.1515. come tutte „ le antecedenti (de' Sinodi Ecume- „ nici IV. di Laterano, e di Coſtanza „ in ciò, che fu confermato dalla „ S.Sede,) è appoggiata a un princi- „ pio FALSO, e CONTRADETTO „ DALLA BOCCA DELLO STES- „ SO VERBO INCARNATO, IL „ QUALE RICONOBBE IN PILA- „ TO LA POTESTA', CH'ESER- „ CITAVA SOPRA DI LUI, CO- „ ME PROVENIENTE DA DIO „.

contro Dio quel Preſide della Giudea (1)? Se avea dunque Pilato legittima poteſtà contro Criſto, biſognerà proferire l'orrenda beſtemmia, che aveſſe pure la legittima poteſtà contro Dio. CAP. I.

Dirà egli forſe, come l'ha detto qualcun altro dopo di lui, che Pilato avea legittima poteſtà ſopra di Criſto, ma che ſe ne abusò contro Criſto, e che un abuſo tale fu anche contro Dio. Dimanderò io per altro, da qual teſto ſcritturale penſa egli di poter ripeſcare una sì pellegrina diſtinzione? Certo è, che dal teſto riferito di S. Giovanni, ch'è l'unico, di cui egli ſi abuſa, non ſi potrà ella ricavare con tutti gli ajuti di Fra Fulgenzio.

Ma Gesù Criſto diſſe, *non haberes poteſtatem adverſum me ullam*. E bene? Ne cavi la conſeguenza. Dunque

(1) *Cap.* IV. *v.* 23. *ſeqq.* leggiamo, che i SS. Apoſtoli Pietro, e Giovanni „ dimiſſi (*da' Principi de' Sacerdoti,* „ *e da' Seniori*) venerunt ad ſuos, „ & nunciaverunt eis, quanta ad eos „ (*eſſi Principi &c.*) dixiſſent. Qui „ cum audiſſent, unanimiter levave- „ runt vocem ad Deum, & dixerunt, „ Domine, tu es, qui feciſti cælum, „ & terram . . . qui Spiritu Sancto „ per os patris noſtri David pueri tui, „ dixiſti, *quare fremuerunt gentes,* „ *& populi meditati ſunt inania:* „ *aſtiterunt reges* TERRÆ, ET „ PRINCIPES CONVENERUNT „ in unum ADVERSUS DOMI- „ NUM, ET ADVERSUS CHRI- „ STUM EJUS. Convenerunt enim „ vere in civitate iſta ADVERSUS „ SANCTUM PUERUM TUUM „ JESUM, quem unxiſti, Herodes, „ & PONTIUS PILATUS cum gen- „ tibus, & populis Iſrael facere, quæ „ (*ecco la poteſtà data* DESUPER) „ MANUS TUA, ET CONSI- „ LIUM TUUM DECREVERUNT „ FIERI; & nunc Domine reſpice in „ minas eorum, & da ſervis tuis cum „ omni fiducia loqui verbum tuum „. Vedi il paſſo di S. Leone da noi riferito nella *p.* 206. di queſto Tomo, il qual Santo ſpiega, come ſia ciò provenuto dalla mano di Dio.

CAP. I.

que Pilato avea potestà legittima sopra di Cristo? Io non ne veggo la connessione. Sò bene, che con quella tal potestà (come si è dianzi detto) con cui operò Pilato contro di Cristo, operò anche contro di Dio. Or si può da ciò dedurre in qualche modo, che Pilato avesse legittima potestà sopra di Dio? Che domin di conseguenza strana, inaudita, scelerata, empia sarebbe mai questa?

Oppone però l' Osservatore, che la potestà di Pilato su di Cristo, fu da Cristo medesimo riconosciuta come proveniente da Dio. Nol nego: ma in qual guisa proveniente da Dio? Per concessione di diritto, e approvazione? o per mera permissione, come da Dio permettesi il peccato? Vuol egli l' Osservatore conceduta per diritto, e approvata per legittima da Dio una potestà *non contro* l' agnello immacolato, impeccabile, santo de' santi, suo figliuolo diletto, in cui *complacuit sibi*? Ardirà egli di proferire una sì orribil bestemmia, e insieme di sostenere, che approvata, e conceduta sia per diritto a' Presidi, e a' Sovrani la potestà in *destructionem*, o in *malum*, contro ciò, che insegna San Paolo (1)? Dicesi nelle sacre lettere, che diede il Signore al demonio potestà contro Giobbe. Dirà per avventura l' Osservatore, essere stato Giobbe suddito del diavolo, e che il diavolo avesse legittima potesta *contro*, o *sopra* Giobbe? Non credo, che a ciò sia per avan-

(1) *Epist. ad Rom. cap.* XIII. *v.* 3. *seqq.*

avanzarſi. Penſerà, eſser ella ſtata una permiſſione di Dio, ma non già una conceſſione di legittima poteſtà da Dio conceduta al diavolo. Ma ſe così è, perchè nol penſerà molto più della poteſtà, o forza, o violenza detta da Gesù Criſto medeſimo *poteſtà delle tenebre* (1), permeſſa a' magiſtrati, e agli altri, tra' quali era Pilato, a' quali riuſcì di far male contro il Figliuol di Dio, e perciò contro Dio ſteſso, come leggiamo preſso S. Luca negli Atti de' Santi Apoſtoli? Egregiamente S. Cipriano nel terzo libro *Teſtimonior. ad Quirinum n.*LXXX. (2) per provare, che *nihil liceat diabolo in hominem, niſi Deus PERMISERIT*, così ſcrive: *In Evangelio cata Johannem dixit Jeſus: NULLAM haberes poteſtatem adverſus me, niſi data tibi eſſet deſuper ... Item in Job, prius Deus permiſit, & tunc Diabolo licuit.* E nel libro *de Oratione Dominica* (3). *POTESTAS*, dice, *dupliciter adverſus nos datur, vel ad pœnam cum delinquimus, vel ad gloriam cum probamur. Sicut de Job factum videmus, manifeſtante Deo, & dicente:* „ ecce omnia quæcumque habet, in „ manu tua do, ſed ipſum, cave, ne tangas „: *Et Dominus in Evangelio loquitur tempore paſſionis ad Pilatum:* „ nullam haberes adverſum me poteſtaem, niſi „ data

CAP. I.

(1) *Lucæ c.*XXII. *v.*52. „ Dixit Jeſus ad eos, qui venerant ad ſe „ principes ſacerdotum, & magiſtratus templi, & ſeniores: quaſi ad „ latronem exiſtis cum gladiis, & fuſtibus? .. Sed hæc eſt hora veſtra, „ & POTESTAS TENEBRARUM„.

(2) *Pag.*86. *edit. Oxon. an.*1682.

(3) *Pag.*150.

CAP. I.

„ data eſset tibi deſuper „. Lo ſteſso in ſuſtanza ſcrive S. Gian Griſoſtomo (1). S. Leone per far intendere a' ſuoi aſcoltatori, in qual modo ſi abbiano a prendere le parole di S. Luca negli Atti, che *Pilato, ed Erode convennero a fare ciò, che la mano, e il conſiglio di Dio avean determinato, che ſi faceſſe*, e in conſeguenguenza, come ſia ſtata *deſuper data* la poteſtà a Pilato, così ſcrive, nel Sermone LXV. (2): „ Apoſtoli, ſpiritu „ Dei pleni, cum inimicorum Chriſti minas, ſævi„ tiamque paterentur, concordi ad Deum voce dixe„ runt: *convenerunt vere in civitate iſta ADVERSUS „ puerum tuum Jeſum, quem unxiſti, Herodes, & Pi„ latus facere, quæ manus tua, & conſilium tuum de„ creverunt fieri*. Numquid iniquitas perſequentium „ Chriſtum ex Dei eſt orta conſilio, & illud facinus, „ quod omni majus eſt crimine, manus divinæ præpara„ tionis armavit? *NON HOC PLANE DE SUM-*

„ *MA*

(1) *Homil.* LXXXIV. *al.* LXXXIII. *in Johan. num.* 2. *p.* 500. *T.* VIII. *Opp.* „ Ait Pilatus, neſcis quia poteſtatem „ habeo crucifigere te? Viden quomodo ſeipſum damnare præoccupet? „ Nam & *ſi* in te totum ſitum eſt, „ cur cum nullam cauſam invenias, „ non liberum dimittis? Cum ergo „ ſententiam adverſum ſe protuliſſet, „ tum dicit (Chriſtus): *qui me tradidit tibi, majus peccatum habet*, „ oſtendens ipſum quoque (Pilatum) „ peccato obnoxium eſſe: deinde illius „ faſtum, arrogantiamque deprimens ait, „ *non haberes poteſtatem niſi tibi datum eſſet*... Ne vero audiens, *niſi tibi „ datum eſſet*, ſe (Pilatus) omni crimine „ liberum putaret, dicit (Chriſtus) „ qui *me tradidit tibi, majus peccatum habet*. Atqui ſi datum erat, „ neque hic, neque illi obnoxii erant? „ Fruſtra ſic loqueris. Hic enim *da„ tum* τὸ συγκεχωρημένον ἐστὶ „ eſt (idem ac) *permiſſum* „.

(2) *Cap.* II. *p.* 184. *T.* I. *Opp. edit. Rom. an.* 1753.

„ *MA JUSTITIA SENTIENDUM EST* ; quia
„ multum diverſum , multumque contrarium eſt id
„ quod in malignitate Judæorum eſt præcognitum , &
„ quod in Chriſti eſt paſſione diſpoſitum . *NON IN-*
„ *DE PROCESSIT VOLUNTAS INTERFICIEN-*
„ *DI , UNDE MORIENDI ; NEC DE UNO EX-*
„ *TITIT SPIRITU ATROCITAS SCELERIS , ET*
„ *TOLERANTIA REDEMPTORIS . IMPIAS FU-*
„ *RENTIUM MANUS NON IMMISIT IN SE*
„ *DOMINUS , SED ADMISIT* ; nec , præſciendo
„ quod faciendum eſset , coegit ut fieret , cum ta-
„ men ad hoc carnem ſuſcepiſset , ut fieret „ .

Ma l' Oſservatore ci obbietta il ſeguente paſso di Santo Agoſtino : *Talem quippe Deus dederat illi* [cioè a Pilato] *poteſtatem , ut eſſet etiam ipſe ſubditus Cæſari* . Non vi vuol altro , che mala fede nel riferire le teſtimonianze de' Padri , per confermare gli ſpropoſiti . Sì , *lo Spirito Oſſervatore* ha ſpietatamente corrotto il teſto di S. Agoſtino . Il Santo non dice , che Gesù ; ma che Pilato era ſoggetto a Ceſare . Ecco intiero il paſso del Santo Dottore (1) : *Plus peccat , qui poteſtati innocentem occidendum livore tradit , quam POTESTAS ipſa , ſi eum timore ALTERIUS MAJORIS POTESTATIS OCCIDIT . Talem quippe Pilato Deus dederat poteſtatem , ut etiam eſſet ſub Cæſaris poteſtate* . Chi non vede , che il Santo , per dinotare , che minore ſia

(1) *Tract.* CXVI. *in Joh. n.* 5. *T.* III. *Opp. p.* 579. *edit. Antuerp. an.* 1700.

CAP. I.

ſia ſtato il peccato di Pilato (il quale condannò Criſto alla morte pel timore della poteſtà maggiore di Ceſare) di quel che ſia ſtato il peccato de' Giudei, che per livore conſegnarono a Pilato Criſto, perchè il faceſſe morire; porta per ragione, che ſebbene avea Pilato avuto da Dio poteſtà, era però ſotto la poteſtà di Ceſare? L' Oſſervatore però ha ſoppreſſe le antecedenti parole, e vi ha aggiunto l' *ipſe* del ſuo, affinchè i ſuoi lettori ſi credeſſero, che S. Agoſtino abbia ſoggettato Criſto in guiſa alla poteſtà di Pilato, che foſſe anche ſoggetto a Ceſare. Nè può egli dire di aver copiato il paſſo di S. Agoſtino per provare, che Pilato foſſe a Ceſare ſubordinato; mentre ne appartenea ciò alla queſtione, nè vi è chi contraſti eſſere ſtato a Ceſare ſottopoſto quel Preſide. Non occorre pertanto, ch'ei vada cercando delle ſcuſe per ricuoprire la ſua mala fede. Ognuno di già vede, che l' Oſſervatore è del numero di coloro, che *reperiuntur falſi teſtimoniis, lingua factioſi . . , ſubleſta fide*.

Ma S. Agoſtino dice, che *talis poteſtas* fu data a Pilato. E che? Ha per avventura tenuto S. Agoſtino, che *tal poteſtà* di Pilato contro Criſto ſia ſtata legittima? Senta l' Oſſervatore ciò, che ſu della poteſtà ſteſſa ſcrive il Santo medeſimo nella Enarrazione III. ſopra il Salmo XXXII. (1). Scrive egli adunque in ſuſtanza, che

(1) *Num.*12. *p.*150. *T.*IV. „ Malitia hominum cupiditatem NOCENDI poteſt habere propriam; „ POTESTATEM autem, ſi ille non „ non

che la malizia dell'uomo può avere propria la cupidità, ma non può avere la poteſtà, o ſia la forza di nuocere, ſe non gli è data, vale a dire *permeſſa* da Dio. Laonde intanto ſi dice, che ſia da Dio quella *poteſtà*, in quanto ella è permeſſa da Dio. E' definitiva ſentenza dell' Apoſtolo S. Paolo, che non vi è poteſtà, che non ſia da Dio; ma ella è da Dio donata, e raffermata, s' è giuſta, e legittima; ed è non donata, nè confermata, ma permeſſa da Dio, s' è illegittima, e ingiuſta. Per la qual coſa Gesù riſpoſe a Pilato, *non avreſti contro di me poteſtà veruna, ſe non ti foſſe dato di ſopra*. Come? L' uomo ſolo non ha poteſtà, ſe non quando l' abbia avuta di ſopra? E che? Il diavolo ſteſſo ardì forſe di torre una pecorella a Giobbe, prima di aver detto a Dio, metti la tua mano, cioè dammi poteſtà? Volea il diavolo, ma Dio non gliel permettea. Quando queſti

CAP. I.

„ non dat, non habet. *Non enim eſt „ poteſtas, niſi a Deo*. Definitiva „ ſententia Apoſtoli eſt. Non dixit, „ non eſt cupiditas, niſi, non eſt a Deo, „ *eſt enim mala cupiditas, quæ non eſt „ a Deo*; ſed quia Ipſa mala CUPI- „ DITAS NULLI NOCET, SI IL- „ LE NON PERMITTAT, *Non „ eſt*, inquit, *poteſtas, niſi a Deo*. „ Unde DEUS HOMO ſtans ante „ HOMINEM, *non haberes*, inquit, „ *in me poteſtatem, niſi data fuiſſet „ tibi deſuper*. Ille judicabat, ille do- „ cebat; cum judicabatur, docebat, „ ut judicaret, quos docuerat. *Non „ haberes*, inquit, *in me poteſtatem, „ niſi eſſet data tibi deſuper*. Quid „ hoc? homo tantum NON HABET „ POTESTATEM, NISI CUM AC- „ CEPERIT DESUPER? QUID? „ ipſe DIABOLUS AUSUS EST „ VEL UNAM OVICULAM TOL- „ LERE viro ſancto Job, niſi prius „ diceret, mitte manum tuam, hoc „ eſt, da POTESTATEM? Ille „ (dæmon) volebat, ſed ille (Deus) „ non SINEBAT: quando ille (Deus) „ PERMISIT, ille (Diabolus) potuit,

CAP. I.

lo permiſe, colui il potè fare. Non altrimenti parla il Santo nella Enarrazione ſopra il Salmo CIII. (1), dove ſcrive: „ Nec tentari quis poteſt a diabolo, niſi „ *PERMITTENTE DEO*. Job ſanctus ante diabo- „ lum erat, & tamen longe ab illo erat; aſpectu ante „ illum, *POTESTATE REMOTUS* ab illo. Quan- „ do auderet tentare vel carnem, vel facultates ejus, „ quas poſſidebat, niſi accepiſſet *POTESTATEM*? „ Quare autem datur *POTESTAS*? *AUT AD DA-* „ *MNANDOS IMPIOS*, *AUT AD PROBAN-* „ *DOS PIOS*. Juſte hoc totum Dominus egit, & in „ neminem habet diabolus poteſtatem, vel in aliquid „ ejus, niſi ille concedat, cui eſt poteſtas ſumma, & „ ſublimis: *SIC DIABOLO, SIC HOMINI NUL-* „ *LA EST POTESTAS IN HOMINEM, NISI* „ *DESUPER DETUR. STABAT JUDEX VIVO-* „ *RUM, ET MORTUORUM ANTE HOMINEM* „ *JUDICEM, ET INFLAVIT SE HOMO JU-* „ *DEX* videns ante ſe Chriſtum, & ait: *neſcis quia* „ *poteſtatem habeo occidendi, & dimittendi te?* At ille, „ qui venerat eum docere, a quo judicabatur, *non ha-* „ *beres*, inquit, *in me poteſtatem, niſi eſſet tibi deſuper* „ *data.. ET HOMO, ET DIABOLUS, ET QUÆ-* „ *LIBET DÆMONIA, NISI ACCEPTA PO-* „ *TESTATE, NOCENT*. „ Vada ora lo Spirito Oſſervatore a ſpacciare, a nome di S. Agoſtino, per legitti-

(1) *Serm.* III. *n.*22. *p.*874.

gittima potestà quella di Pilato contro Cristo, quando non più legittima fu ella, secondo quel Santo, di quel che sia stata la potestà del diavolo contra Giobbe. E che? Non avrebbe forse lecitamente potuto, se avesse voluto, resistere il Signore a Pilato? Non abbiam noi dall' Evangelio, ch'egli avea potestà *ponendi animam suam, & iterum sumendi eam* (1)? E che intanto soffrì che gli fossero messe addosso da' Magistrati &c. le mani, non perchè soggetto fosse a verun uomo, ma perchè si adempissero le scritture de i Profeti (2), ed ei bevesse il calice, che aveagli dato l'eterno suo Padre (3)? Non ci assicura egli stesso presso S. Matteo di

 essere

(1) *Joh. Evang. c.x. v.18.* S.Agostino *Tract.xlvii. in Joh. num.7. p.442.* così scrive: „ Quid est, *ego* „ *pono*? Ego illam pono: non glo- „ rientur Judæi: sævire potuerunt, po- „ testatem habere non potuerunt. Sæ- „ viant, quantum possunt. Si ego no- „ luero animam meam ponere, quid „ illi facturi sunt? UNA RESPON- „ SIONE PROSTRATI SUNT, „ QUANDO EIS DICTUM EST „ (da Cristo) *quem quæritis*? Dixe- „ runt, Jesum, & ait eis, ego sum: „ redierunt retro, & ceciderunt. Qui „ ceciderunt ad unam vocem Christi „ morituri, quid facient sub voce ju- „ dicaturi? .. Non glorientur Judæi „ quasi prævaluerint; ipse posuit ani- „ mam suam. „ S. Leone Magno *Serm.i. De Passione i. cap.iii. seq. p.139.* „ Ad vocem ejus turba proster- „ nitur impiorum . . . Verumtamen „ Dominus sciens, quid magis my- „ sterio susceptο conveniret, in hac „ potestate non perstitit, sed perse- „ cutores suos in FACULTATEM „ DISPOSITI SCELERIS REDIRE „ PERMISIT. Nam si teneri nollet „ non utique teneretur; sed quis ho- „ minum posset salvari, si ille non „ se sineret comprehendi „? S. Tommaso 2.2. *q.lxvii. art.i. ad.2.* nega che Pilato sia stato superiore di Cristo, e dice, che *Christus propria sponte humano judicio se subdidit.* Vedi anche iii. *p. q.xlvii. art.2.*

(2) *Matth. c.xxvi. v.53. seq.*

(3) *Joh. c.xviii. v.11.* S. Leone *Serm.*

CAP. I.

eſſere non ſoggetto a pagare, e libero come i figliuoli de' Re? E di qual Re ſi dichiara egli figliuolo, ſe non dell'eterno Padre? E chi ſi manifeſta libero per tal filiazione, ſi ha a credere per ragione della civil poteſtà ſoggetto alle creature, quali erano Pilato, e Ceſare?

Impugnaſi la ereticale propoſizione di alcuni de' noſtri Avverſarj, che Gesù pagò il didracma, non per condiſcendenza, ma per obbligo, e per moſtrare di eſſere ſoggetto a Ceſare.

Ma giacchè abbiamo quì opportunamente fatto menzione del teſto di S.Matteo (1) intorno a tal libertà, eſaminiamolo, e veggiamo, ſe quindi poſſa ſeguire, che Gesù abbia dovuto pagare i tributi, come traſportato da ſpirito Marſiliano (2) pretende lo ſpirito Oſſervatore. Scrive adunque l'Evangeliſta: „ Acceſſerunt, qui „ didrachma accipiebant, ad Petrum, & dixerunt ei: „ Magi-

*Serm.*LVII. *De Paſſione* VIII. *c.*I. *p.*152. ſcrive „ Trahunt volentem tra- „ hi; qui ſi VELLET OBNITI, „ nihil quidem in injuriam ejus im- „ piæ manus poſſent, ſed mundi re- „ demptio tardaretur, & nullum fal- „ varet illæſus, qui pro omnium erat „ ſalute moriturus. SINENS igi- „ tur &c. „ Vedi anche il *Serm.*L. *De Paſſ.* I. *c.*IV. *ſeq. p.*140. S. Cirillo Aleſſandrino *l.*XII. *in Joh. Evangelium pag.*151. *Tom.*IV. *edit. Pariſ. an.*1638. „ Pilato imperii ſui poteſta- „ tem jactanti, & ad SUUM NU- „ TUM JUDICIUM FORE STUL- „ TE PROMITTENTI, percom- „ mode SUAM VIM OPPONIT, „ ATQUE POTENTIAM, & vel „ adverſus Dei gloriam VANO, ET „ INSANO SUPERCILIO ELA- „ TUM DEPRIMIT. Revera enim „ non mediocre fidei damnum exti- „ tiſſet, ſi qui putarent, Chriſtum vel „ invitum ad ſupplicium trahi, & Ju- „ dæorum vi cedere „.

(1) *Cap.*XVII. *v.*23.

(2) Nella citata dogmatica Bolla, a cui tutti i Paſtori, e tutte le chieſe del mondo fedelmente ubbidirono, e ubbidiſcono, la qual Bolla fu pubblicata contro gli errori di Marſilio da Padova, e del Gianduno: (*apud Raynald. ad an.*1327. *num.*XXIX.) così ſcriſſe Giovanni XXII. „ ISTI „ VIRI REPROBI DOGMATIZA- „ RE PRÆSUMUNT, quod il- „ lud, quod de Chriſto legitur in „ Evangelio B. Matthæi, quod ipſe „ ſolvit tributum Cæſari, quando ſta- „ terem ſumptum ex ore piſcis, il- „ lis,

„ Magiſter veſter non ſolvit didrachma ? Ait, etiam : „ & cum intraſſet in domum, prævenit eum Jeſus di- „ cens : Quid tibi videtur Simon ? Reges terræ a qui- „ bus accipiunt tributum, vel cenſum ? A filiis ſuis ? „ an ab alienis ? Et ille dixit, ab alienis. Dixit illi „ Jeſus ; ergo liberi ſunt filii : Ut autem non ſcandali- „ zemus eos, vade ad mare, & mitte hamum, & eum „ piſcem, qui primus aſcenderit, tolle, & aperto ore „ ejus, invenies ſtaterem : illum ſumens da eis pro „ me, & te. „ Or che và ſu di queſto paſſo armeggiando l'Oſſervatore (1) ? „ Affinchè, *egli dice*, re- „ ſtaſsero perſuaſi tutti di queſta obligazione (di paga- „ re il cenſo a Ceſare) volle egli ſteſſo (Gesù) dar „ eſempio DELLA SUA SUGGEZIONE ALLA „ POTESTA' TEMPORALE, FACENDO PA- „ GARE PER SE, E PER PIETRO IL TRI- „ BUTO, che ſi eſigeva DAGL' IMPERATORI „ ROMANI SOVRA TUTTI GLI ABITATORI „ DELLA GIUDEA. E perchè non avea nè l'un, nè „ l'altro danajo, ſoggiugne l' Evangeliſta, che Gesù „ Criſto diſſe a S. Pietro : *Vade ad mare &c. da eis* „ (cioè agli eſattori del tributo) *pro me, & pro te*. „ Non sò qual coſa abbia io prima a riprendere in queſta diceria, ſe la preſunzione dell'Oſſervatore, o la fran-

CAP. I.

„ lis, qui petebant didracma, juſſit „ dari, hoc fecit non condeſcenſive, „ & liberalitate ſuæ pietatis, ſed ne- „ ceſſitate coactus. QUOD UTIQUE „ DOCTRINÆ CONTRADICIT „ EVANGELICÆ, NOSTRIQUE „ SENTENTIÆ SALVATORIS „.

(1) *Pag.* 65.

CAP. I.

Presunzione dell' Osservatore, e disinvoltura nello spacciare per certe le cose false, o almen dubbie.

chezza di fingere, o la mala fede, o la strana maniera di ragionare. Egli presume da farla da erudito, e non dubita di spacciare senza esitar punto, che Gesù *pagò per se, e per S. Pietro il tributo, che si esiggeva dagli Imperatori Romani sovra tutti gli abitatori della Giudea*. Se non fosse così presuntuoso, com'è ignorante, avrebbe almen sospettato, ch'esser potesse, che il *didracma* si pagasse al tempio (1), e non a' Cesari, e si pagasse non da' soli abitatori della Giudea, ma forse anche dagli Ebrei abitanti in altre regioni (2). Che se avesse letto, non dico la Scrittura, ch'ei per avventura non avrà mai salutata nè pur da lontano, e da cui abbiamo nel terzo libro dell' Esodo, aver dovuto gl'Isdraeliti pagare *pretium pro animabus suis Domino dimidium sicli* (3), ch'era il *didracma*; se avesse letto, dissi, non già la Scrittura, nè i Padri, nè gl'Interpreti cattolici (4), ma

(1) Giuseppe Ebreo nel *l.*VII. *della Guerra Giudaica c.*VI. *n.*5. *Tom.*II. *della ediz. di Amsterdam dell' anno* 1726. dice di Vespasiano, che ordinò a tutti i Giudei, che pagassero ogni anno pel Campidoglio δυὸ δραχμὰς *due dramme* ὥσπερ πρότερον εἰς ἐν Ἱεροσολύμοις νεὼν συνετέλουν *come prima lo pagavano al tempio, ch'era in Gerosolima*.

(2) Giuseppe nel XVIII. delle Antichità Giudaiche *cap.* IX. *pag.* 906. *Tom.*I. attesta, che i Giudei Orientali κατεπίθεντο *riposero* in Nearda, e in Nisibi il danaro, che avean ritratto pel διδράχμον, ὃ ἑκάστοις πάτριον *didracmo, ch' era a ognuno di loro patrio* costume di dare τῷ θεῷ *a Dio*.

(3) *Cap.*XXX. *v.*12. *seq.* Vedi Santo Ambrogio *Epist.*VII. *ad Justum. n.*3. *seq. p.*810. *seq.*

(4) Natal Alessandro, il Calmet in *Matth. Evang. c.*XVII. *v.*23. *seq.* il Lamy *Harmon. Evang. l.*IV. *c.*XXI. *p.*372. *edit. Paris. an.*1699.

na que' Proteſtanti almeno, del magiſtero de' quali ſi gloria, come il ſuo Grozio (1), il Camerone (2), Ludovico Cappello (3), il Druſio (4), l' Hammondo (5), non avrebbe ardito forſe di aſſeverantemente rappreſentare il ſuo penſamento per così certo, che ſenza punto eſitare, ſi abbia a tenere come per conceduto. CAP. I.

Quanto alla franchezza di lui nel fingere de' fatti, egli con incredibile diſinvoltura ſcrive, che nè Criſto, nè Pietro avean danaro. Ma chi ne l'aſſicura? I Padri? Noi vedremo appreſſo, eſſer eglino di contrario ſentimento. Il ſanto Vangelo? Ma noi abbiam dimoſtrato co' teſti dell' Evangeliſta S. Giovanni, che Gesù avea i ſuoi *loculi*, e queſti di non piccola conſiderazione. Or da chi ha egli appreſo l'Oſſervatore, che sì fatti loculi foſſero in quella occorrenza eſauſti? Che ſe da niuno, come in realtà non l' ha egli appreſo da veruno, il quale meriti di eſſere aſcoltato, biſogna pur confeſſare, che ſia ben prodigioſa la diſinvoltura di lui nel fingere, e nello ſpacciare per avvenuto ciò, che non ſi può con fondamento dare per avvenuto. *Sua franchezza nel fingere de' fatti.*

La mala fede poi, in cui conſiſte il forte de' noſtri avverſarj Ragionatori (6), Rifleſſioniſti (7), Ri- *Sua mala fede nel riferire i teſti.*

(1) *In Matt. Evang. c.*XVII *v.*23. *ſeqq.*

(2) *In eumd. Matt. locum.*

(3) *In Matt. c.*XVII. *v.*23. *ſeq.*

(4) *In eumd. Matth. locum.*

(5) *In loc. eumd. Matth.*

(6) Abbiamo fatto vedere in più luoghi di queſt' opera, quanto ſia grande in un tal genere l'abilità dell' Autore del Ragionamento.

(7) Molto più vale peraltro nel genere ſteſſo l'Autore del libro ſtampa-

to

CAP. I.

formatori &c. (1), e ch'è l'arme principale dell'Oſſervatore medeſimo, non gli avea a mancare nel propoſito. Egli riferendo il paſſo evangelico, ſopprime le parole del Signore: *ergo liberi ſunt filii*: per le quali lo ſteſſo Signore ſi dichiara libero (2) dal pagamento del tributo per eſſer egli figliuol di Dio; e per le quali comprendiamo, che ſe per eſſere egli figliuol di Dio non era tenuto, anche inquanto uomo, perchè ſuſſiſtente nella perſona del Verbo, a pagare il tributo, che davaſi

to queſt'anno 1769. in Venezia col titolo di *Rifleſſioni ſulla Bolla della Cena*. Non è queſto il luogo di far vedere a' miei lettori, co' teſti alla mano, quanto imponga egli queſto faccentello, come corrompa le teſtimonianze degli antichi, e come non di altri ſeguiti le maſſime, e le arti, che de' più marci Proteſtanti. Proteſtante, e peggiore anche de' Proteſtanti, e di molto maggior mala fede è l'Apoſtata ſeducidonne Autore del libro intitolato *Rifleſſioni di un Italiano ſopra la Chieſa &c.* ſtampato colla falſa data di *Borgo Franco l' an.*1768.

(1) Fra queſti giuſtamente ſi numera l'Autore del libro intitolato: *Di una riforma d' Italia &c.* ſtampato l'an.1767. colla data falſa di Villafranca.

(2) S. Ilario *In Matth. cap.*XVII. *n.*XI. *pag.*696. *edit. Pariſ. an.*1693. „ Numquid ambiguum eſt, filios Re- „ gum tributis obnoxios non eſſe, & „ quibus Regni hæreditas eſt, eos eſſe „ liberos a ſervitute? Sed ſenſo intel- „ rius intendit. Poſtulabatur didrach- „ ma a populo. Lex enim in eam fi- „ dem, quæ per Chriſtum erat reve- „ landa, concluditur. Ergo hæc ea- „ dem didrachma conſuetudine legis, „ TAMQUAM AB HOMINE PO- „ SCEBATUR A CHRISTO; ſed „ ut oſtenderet, legi SE NON ESSE „ SUBJECTUM, ET UT IN SE „ PATERNÆ DIGNITATIS GLO- „ RIAM CONTESTARETUR, ter- „ reni privilegii poſuit exemplum, „ CENSU, AUT TRIBUTIS Re- „ gum filios non teneri . . . QUIA „ REGIS FILIUM EXTRA COM- „ MUNIONEM OPORTERET ES- „ SE RELIQUORUM. SCANDA- „ LUM IGITUR PRÆSTAT UT „ SOLVAT, CETERUM DE DE- „ BITO LEGIS EST LIBER „. Vedi Santo Ambrogio *nella citata Ep.*VII. e i paſſi, che or ora riferiremo de' Santi Gian Griſoſtomo, Girolamo, Agoſtino &c.

davaſi per Iddio ; molto meno era ſoggetto (1) alle poteſtà create , e a' tributi , che alle poteſtà medeſime ſi pagavano . Sopprime eziandio l'Oſſervatore le altre parole di Criſto , *ut autem non ſcandalizemus eos &c.* dalle quali ſi ſcorge , che non per dovere , e obbligo , o ſuggezione a' Principi della terra ; ma perchè gli eſattori non prendeſsero quindi motivo di ſcandalo (2) , vale a dire per pura condiſcendenza , volle , che pagato foſſe per ſe , e pel principe degli Apoſtoli lo ſtatere , ch'era lo ſteſſo , che il ſiclo, moneta di quattro dramme . E il ſopprimere tali parole , le quali roveſciano fino da' fondamenti la preteſa ſuggezione di Criſto a' Sovrani del ſecolo , non è egli nell'Oſſervatore un indizio manifeſto di mala fede ? Ma i Santi Padri interpreti delle ſacre lettere , pe' quali ſono a noi pervenute le divine tradizioni , videro ben la forza del riferito paſſo ; laonde atteſtarono , non avere pagato Gesù Criſto per dimoſtrare ſoggezio-

CAP. I.

(1) S.Gian Griſoſtomo *Homil.* LVIII. *al.* LIX. *in Matth. num.* I. *pag.* 585. *T.* VII. dopo di aver oſſervato, che il tributo del didrachmo , ſecondo la legge , ſi pagava al tempio, o a Dio, e dopo di aver riferito il teſto : *ergo liberi ſunt filii* : „ Hoc vult ſignifi- „ care , *dice* , ἐλεύθερος εἰμι τοῦ „ δοῦναι κῆνσον : LIBER SUM A „ DANDO CENSU . Nam ſi Reges „ terræ a filiis ſuis nihil accipiunt , „ ſed ab alienis , πολλῷ μᾶλλον ; „ MULTO MAGIS me immunem „ eſſe oportuit , qui ſum οὐχ ἑπτὶ „ γείου βασιλέως , ἀλλὰ τοῦ τῶν „ οὐρανῶν υἱὸς ; καὶ βασιλεῦς „ NON TERRENI , SED CŒLO- „ RUM REGIS FILIUS , & REX ... „ Si vero filius non eſſet . . . fruſtra „ exemplum Regis afferret . . . Si „ eſſet alienus , exemplum illud vim „ ſuam non haberet „ .

(2) S. Ilario *contra Conſtantium n.* 10. *p.* 1245. „ Cenſum capitum re- „ mittis, quem Chriſtus , ne ſcanda- „ lo eſſet , exſolvit „ .

CAP. I.

gezione, ma per condiſcendenza, o ſia perchè gli eſattori non prendeſsero indi motivo di ſcandalizzarſi: „ Vedi tu, *dice S. Gian Griſoſtomo* (1), che nè ricuſa, nè comanda aſsolutamente, che ſi dia il tributo? ma avendo prima moſtrato, ch'ei non vi era tenuto, allora lo dà, acciocchè non ſe ne ſcandalizzino? Perocchè no'l dà come debitore, ma per provvedere all' infermità di coloro. „ S. Ambrogio (2): „ Hoc eſt, *dice*, didrachma, quod exigebatur, ſecundum legem, SED NON DEBEBAT ILLUD FILIUS REGIS, SED ALIENUS. „ E un pò dopo (3): „ Didrachma exigentibus ſolutionem non recuſavit... Maluit enim SUPRA LEGEM SOLVERE, quam id, quod erat legis, negare. „ E appreſso: „ Ergo quod divinæ legis eſt, ſolvi jubetur, NON QUOD CÆSARIS. Sed tamen & ipſum perfectus, ideſt prædicator evangelii jam NON DEBEBAT, qui plus prædicabat. NON DEBEBAT FILIUS DEI &c. (4) „ S. Girolamo ſcrive (5): „ Tributa quaſi Regum filius non debebat. „ S. Agoſtino dopo di aver riferito tutto il paſſo intero dell'Evangelio, riguardante il pagamento del didra-

(1) *Ibid. pag.* 586. ὁρᾷς πῶς οὔτε παραιτεῖται τὸν φόρον, οὔτε ἁπλῶς κελεύει δουναι; ἀλλὰ πρότερον δείξας οὐκ ὄντα ὑπεύθυνον, τότε δίδωσι τὸ μὲν, ἵνα μὴ ἐκείνους σκανδαλισθῶσι. οὐδὲ γὰρ ὡς ὀφείλον δίδωσιν, ἀλλ' ὡς τὴν ἐκείνων ἀσθένειαν διορθούμενος

(2) *Epiſt.* VII. *n.* 12. *p.* 812. *T.* III. *Opp. edit. Venet. an.* 1751.

(3) *Ibid. n.* 13. *p.* 813.

(4) *Ibid.* 18. *p.* 814.

(5) *In Matt. l.* III. *c.* XVII. *p.* 81. *T.* IV. *P.* I. *edit. Pariſ. an.* 1706.

didrachma (1) ſcrive: „ Nihil debebat: pro ſe non red- „ didit, ſed pro nobis reddidit. „ Potrei citare parec- CAP. I. chi altri Padri. Ma per ora baſti di avere apportate le teſtimonianze di alcuni de' principali, riſerbandomi quelle degli altri in altre, ſe pur ſi daranno, più opportune occaſioni. Ciò frattanto ſia detto della mala fede dell' Oſſervatore.

Sua perverſa dialettica.

Dimando poi, da quali teſti ſcritturali ricavi egli, che Gesù Criſto volle pagare, per moſtrare la ſua ſuggezione alla poteſtà temporale? Egli non ne adduce altro, che queſto: *Vade ad mare, & mitte hamum, & eum piſcem, qui primus aſcenderit, tolle, & aperto ore ejus, invenies ſtaterem, illum ſumens, da eis pro me, & pro te.* Or da un tal conteſto con quali argani ſi potrà mai dedurre, che ciò abbia egli ordinato, a fine di dar eſempio *della ſua ſuggezione alla poteſtà temporale*? Dove ſi mentova nell' arrecato teſto la temporal poteſtà? Dove la ſuggezione? Potea avere il Signore altro fine, come in realtà altro fu il fine, per cui volle egli pagare, lo che coſta evidentemente dal riferito teſto dell' Evangelio. E ſe potea aver altro fine, come l' ebbe in realtà, il Signore, con qual dialettica, che ſtravolta non ſia, da un paſso troncato, e riportato in modo, che nulla fiſsa intorno al motivo, per cui operò così Gesù Criſto,

(1) *Enarrat. in Pſalm.* CXXXVII. *num.* 16. *p.* 1145. *Tom.* IV. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700.

CAP. I.

sto, si può ritrarre una conseguenza determinante, che abbia operato così il Signore, per dare esempio della sua suggezione alla potestà temporale? Ma dello strano ragionare dell' Osservatore si è detto a bastanza.

Taccia di grossolana sottigliezza la osservazione de' Padri, che Gesù fece il miracolo di far trovare nella bocca del pesce lo statere per non toccare i loculi, ch' eran beni de' poveri, e ne accenna l'epoca.

Niente di meno costui taccia gli altri quai malvagi dialettici, i quali si dilettino di *grossolane sottigliezze*. Ei parlando in guisa, che essendo secolare mostra già di avere dichiarata guerra al corpo degli ecclesiastici (1), a nome loro si obbietta, che il Signore avea i loculi, ma che volle fare un prodigio, e pagare collo statere trovato nella bocca del pesce il tributo piuttosto, che prendere il danaro da' loculi stessi, ch' erano destinati pe' poveri, e pe' suoi discepoli; e risponde da seguace del Vanespen gran fissatore di Epoche a capriccio: „ Una „ tal sottigliezza fu escogitata in prima da S. Agobardo „ Arci-

(1) *Pag.68.* „ GLI ECCLESIA- „ STICI, *egli dice*, dalla forza delle „ divisate ragioni (veramente abbiamo avuto motivo di ammirarne finora la forza!) „ ed autorità, ricorrono a sottigliezze . . . In quanto „ all' esempio di Gesù Cristo, argomentano così; se Cristo Signor nostro avesse stimato dovere indispensabile il pagare il tributo . . . egli „ e S. Pietro non erano così sprovveduti, che non avessero potuto pagarlo; ma egli volle far piuttosto „ un miracolo, *ne scandalizemus* „ *eos*, e far rinvenire in bocca del pesce la moneta statere, che soddisfarlo del proprio, perchè la sua borsa era riserbata a' bisogni de' poveri, e de' suoi discepoli „. Ma de' secolari, che sollevansi contro gli ecclesiastici, e dovendo essere discepoli, la vogliono fare da maestri, abbiamo parlato altrove, e abbiamo dimostrato co' testi de' Padri, e della Scrittura, quanto gravemente errino. Quì, porta l'Osservatore, ma fuor di luogo, come si scorge, l'*ut non scandalizemus eos*, ma nè dice essere questo detto di Gesù Cristo, nè impiega parola veruna, per mostrare almeno in apperenza, ch' elle non sieno contrarie al suo sistema.

„ Arciveſcovo di Lione, per quanto accenna il Van-
„ Eſpen... Ma chi non vede, quanto una tal ſotti-
„ gliezza ſia groſſolana, ed offenſiva dalla ſomma ve-
„ rità, qual è il Verbo Incarnato, a cui ſi vogliono at-
„ tribuire ſimulazioni, e raggiri, quando egli per non
„ mancare a quel, che riputava un dovere, volle
„ fare un miracolo „?

Non occorre, che io mi diffonda nell' impugnare sì fatte repliche. Dico brevemente ch' è falſa l' epoca, ch' ei fiſsa; e piene d' impoſtura, e d' inezie le ragioni, ch' egli oppone a quella, ch' ei chiama groſsolana ſottigliezza.

Falſità di tal epoca fiſſata dal Vaneſpen, e ſeguitata dall' Oſſervatore.

Agobardo viſſe nel nono ſecolo. Quatrocento anni, e qual coſa di più, prima di lui ſcriſse S. Girolamo (1) „ Quod ſi quis objicere voluerit, & quomo-
„ do Judas in loculis portabat pecuniam? Reſpondebi-
„ mus: rem pauperum (Chriſtus) in uſus ſuos con-
„ vertere, nefas putavit, nobiſque idem tribuit exem-
„ plum „. Vada ora l' Oſservatore a dar retta al ſuo Vaneſpen, il quale avea di ſe formato idea sì grande, che s' immaginava, doverſi di là prendere le origini delle coſe, dove terminavano le ſue, benchè aſsai limitate, cognizioni. Agobardo fiorì in un tempo tenuto per oſcuro da' figliuoli di queſto ſecolo, i quali non ſi accorgono, che il lume, che vantano di ave-

(1) *Lib.* III. *in Matth. cap.* XVII. *p.*81. *T.*IV. *P.*I. *Opp. edit. Pariſ. an.*1706.

CAP. I.

avere, non è altrimenti lume, ma tenebre. Del reſto (dica pure ciò che vuole in contrario, ſeguendo i ſuoi Proteſtanti, che continuamente cita a ſuo favore, il maligno Autore *delle Rifleſſioni ſulla Bolla della Cena* ſtampate queſt'anno in Venezia) Agobardo ſteſso, e moltiſſimi altri e Latini, e Greci, e Chierici, e Monaci in quel tempo *ſcrutabantur ſcripturas*, e leggeano i Padri, per interpretarle ſecondo ciò, che queſti aveano appreſo da' lor maggiori; e intorno alle ſpiegazioni de' ſacri teſti date da' Padri medeſimi, non iſtabilivano epoche, avendo ſaputo, ch' eſſi Padri non gl' interpretavano capricciosamente, come or fanno alla moda degli eretici i noſtri contradittori, ma fondati ordinariamente o ſu di altri conteſti della ſcrittura, o ſulle maſſime a noi pervenute per tradizione. Con quali ragioni poi l' Oſſervatore potrà mai moſtrare, che la riſpoſta di Agobardo, anzi di S. Girolamo, ſia una *groſſolana ſottigliezza*? Egli non ne apporta veruna. Or ſi ha egli a credere ciò, ch' ei dice, non per ragione veruna, ma perchè ei lo dice, egli, la cui dialettica è sì *groſſolana*, che cava conſeguenze, le quali, come ſi è veduto, o non hanno conneſſione veruna, o fanno a calci colle propoſizioni premeſſe da lui medeſimo?

La oſſervazione ſuddetta de' Padri non offende punto la ſomma verità, nè le at-

Ma la riſpoſta di Agobardo è *offenſiva della ſomma verità, qual è il Verbo Incarnato, a cui ſi vogliono attribuire delle ſimulazioni, e raggiri*. Quali *raggiri, e quali ſimulazioni* trova egli attribuite da Agobardo

Attribuisce simulazioni, e raggiri.

Raggiri, e simulazioni dello spirito avversario.

do al Signore? Forse il dire, che non fu pel Signore medesimo *un dovere indispensabile* di pagare il tributo, è secondo l' Osservatore un *raggiro*, *una simulazione*? Ma di chi sono le parole: *ergo liberi sunt filii*: colle quali, si mostra essere stato libero Gesù Cristo dal dover pagare? e le altre: *ut non scandalizemus eos*: colle quali si palesa il fine, per cui Gesù stesso pagò il tributo? Non son elleno di Gesù Cristo medesimo, come costa dall' Evangelio secondo S. Matteo? E che? Disse per avventura Gesù delle cose offensive a se medesimo, e fu un raggiratore, e un simulatore, o per tale cel rappresentò S. Matteo? Che se risponde l' Osservatore di non aver inteso di rigettare i testi evangelici come offensivi di Cristo, e attribuenti a Cristo raggiri, e simulazioni; ci dica 1. come, se ammette per buoni i sudetti testi, e non contenenti simulazioni, e raggiri, conchiuda, che Cristo fece il miracolo, e pagò *per non mancare a quel che riputava un dovere*? L'*ergo liberi sunt filii*, non dimostra, che tal *dovere non* correva a Cristo? L' *ut non scandalizemus eos*, non prova a evidenza, ch'ei fece il miracolo, non già per obbligo, che riconoscesse in se di soddisfare a qualche dovere verso il principe terreno, ma perchè non prendessero quindi gli esattori motivo di scandalo? Se dunque l' Osservatore conchiude, che pagò Cristo *per non mancare al dovere*, forza è, ch'ei non ammetta que' testi, se non se per joje attribuenti a Cristo *raggiri*, *e simulazioni*: Ci dica 2. Se non istima,

CAP. I.

ma, che ne' testi medesimi si contengano, in qual altra cosa trovi egli i *raggiri*, *e le simulazioni*? Forse nell'aver osservato Agobardo, che Gesù volle fare il miracolo, e così pagare piuttosto, che toccare i loculi contenenti i sussidj pe' poveri, e pe' ministri? Ma dove in tal Osservazione si ravvisa *simulazione*, *o raggiro*? Noi certamente non ne vediam nè pur ombra. Egli colla sua arcisottilissima arte di ragionare nemica delle *grossolane sottigliezze*, ce la dimostri, se gli dà l'animo. Peraltro se avesse egli potuto, ce l'avrebbe senza dubbio almen accennata, e non avrebbe dato un sì gagliardo motivo a' suoi lettori di credere, ch' ei se la sia empiamente presa col santo Evangelio rifiutandone i testi come offensivi della somma verità, e attribuenti al Signore simulazioni, e raggiri; ma che non l'abbia espressamente detto per paura di non aver a incorrere nella indignazione de' pii Sovrani, de' quali finge di sostener le ragioni. Ma questo sì, ch' è usare *simulazioni*, *e raggiri*. Eh, che potea pur dire con chiarezza i suoi sentimenti, perchè così ora e sapremmo noi come direttamente impugnarlo; ed egli appresso i seguaci del Voltaire, e del Rousseau passerebbe per *ispirito forte*, *ed uom onesto*.

L' autorità di Urbano II. non giova punto allo Spirito osservatore.

Egli però a fine di vie più nascondersi ricorre all' autorità di Urbano II. Ma che prò per lui, se Urbano occupò quella Sede, ch' egli odia; e visse nell' undecimo secolo, che, al dire di lui, fu uno de' secoli d'ignoranza?

ranza ? Tuttavolta noi, che ſeguendo le divine tradizioni, ſappiamo il conto, che dobbiamo fare degl'inſegnamenti, e delle deciſioni de' Sommi Pontefici, ſieno queſti viſſuti in qualunque tempo ſi voglia, non iſchiveremo l'autorità di Urbano. Dimandiamo pertanto, che coſa egli abbia mai detto (1) ? *Non poſe in dubbio il debito del tributo, ma fu ſoltanto contento d'interpretare il detto luogo dell'Evangelio a favore dell'autorità Pontificia.* Adagio in grazia. Non vorrei, che qui ſua Signoria Oſſervatrice collo ſpirito ſuo conſueto di raggiro, e di mala fede c'imbrogliaſſe le carte. Adduca il teſto di Urbano, „ Tributum in ore piſcis piſcante Petro inventum eſt, „ quia de exterioribus ſuis, quæ palam cunctis appa- „ rent, eccleſia tributum reddit; non autem totum pi- „ ſcem juſſus eſt dare (Petrus), ſed tantum ſtaterem, „ qui in ore ejus inventus eſt, quia non eccleſia dari „ Imperatori, non Pontificalis apex, qui in ore princi- „ pis eccleſiæ præeminet, ſubjici poteſt regibus; ſed ut „ diximus, quod in ore piſcis invenitur, pro Petro, & „ Domino dari jubetur. „ Veggo ben io riferito qui da Urbano il fatto di Criſto, che diſſe a Pietro di pagare lo ſtatere, e non diſſe tutto il peſce; ma non veggo nè pur ombra di quel debito, che l' Oſſervatore finge in Criſto, e che vuole, che ſia ſtato ammeſso, o non poſto in dubbio da Urbano. Tiriamo innanzi a copiare il paſso di quel Pontefice. O cattera! Ciò che ſegue ſi trova

CAP. I.

(1) *Oſſervat. p. 69.*

CAP. I.

ſtampato con caratteri majuſcoli. Biſogna ben, che, ſecondo ſua Signoria Oſſervatrice, contenga qualche coſa di buono per la ſua cauſa. „ Quia de exterioribus eccle„ ſiæ, quod conſtitutum antiquitus eſt, pro pace, & quie„ te, qua nos tueri, & defenſare debent, Imperatoribus „ perſolvendum. „ Noi ſiam da capo. Ne manco in queſto ſquarcio ſi ravviſa veſtigio alcuno di quel debito impoſto dall' Oſſervatore al Figliuol di Dio. Ma che? Se nemmeno nello ſquarcio medeſimo ſi dice impoſto un tal debito dal Signore alla Chieſa? *Conſtitutum eſt*, e *conſtitutum antiquitus*, dice Urbano, ma da chi? Non dice da Criſto, non dagli Apoſtoli. Che ſe pretende l' Oſſervatore il contrario, lo provi co' teſti della Scrittura, o de' SS. Dottori, o dello ſteſſo Urbano. Trovaſi appreſſo qualche Padre, che certi campi della chieſa pagavan tributo; nè io nego, che di poi per diſpoſizione eccleſiaſtica i beni de' luoghi pii abbiano più volte pagato pe' biſogni pubblici, eſſendo i beni ſteſſi beni de' poveri, e convenendo, che per primo povero ſi abbia a conſiderare la neceſſitoſa repubblica. Ma di ciò parleremo a ſuo luogo. Del reſto io non ho avuto la ſorte di vedere la lettera di Urbano in fonte. L' Oſſervatore dice, ch' ella ſi legge *ad calcem Codicis Canonum* del *Piteo*. Io ho ſcorſo tutto quel Codice *a calce ad caput*, e non l' ho trovata. Ho bensì trovato nelle altre epiſtole dello ſteſſo Pontefice, inſerite nelle raccolte de' Concilj, ch' egli eſentava *ab omnibus publicis actionibus* e chieſe, e monaſterj, e *a juribus univerſis*,

verſis, atque ſervitiis cujuslibet dignitatis, vel ordinis omnium hominum (1); la qual coſa non avrebbe egli tentato di fare, ſe aveſſe tenuto, che per comandamento, e ordinazione di Criſto, e per debito, le chieſe abbiano a pagare i dazj a' Sovrani.

Giov. XXII. e la Chieſa tutta condannò di eretica la propoſizione, che Gesù pagò non per condiſcendenza, ma per obbligo.

Ma giacchè ſua Signoria Oſſervatrice ſi è compiaciuta di citar fuor di propoſito l'autorità di un Pontefice; ci permetta, che a propoſito noi citiamo quella di un altro. Giovanni XXII. pubblicò l'anno 1327. la celebre Coſtituzione contro gli errori di Marſilio da Padova, e del Gianduno. In queſta egli condanna la propoſizione, *illud, quod de Chriſto legitur in evangelio Beati Matthæi, quod ipſe ſolvit tributum Cæſari, quando ſtaterem ſumtum ex ore piſcis illis, qui petebant didrachma, juſſit dari, hoc* FECIT NON CONDESCENSIVE, ET LIBERALITATE SUÆ PIETATIS, *ſed neceſſitate coactus*; condanna, diſſi, queſta propoſizione *ve-*

(1) *Epiſt.* I. *ad omnes fideles T.* VI. *P.* II. *Concilior. edit. Pariſ. an.* 1714. Lo ſteſſo Pontefice nella *Epiſt.* V. *ad Eliam Epiſcopum Barenſem p.* 1631. così ſcrive; „ Nullus Regum vel Imperatorum audeat minuere, alienare, ſive ſuis uſibus applicare de iis, quæ eccleſiæ a quibuslibet hominibus de proprio jure jam donata ſunt, vel deinceps, Domino favente, donari contigerit „. E nella *Ep.* XIV. *p.* 1645. „ Nulli ſecularium domino poteſtatem in clericos habere licet „. Vedaſi anche la *Epiſt.* XX. *pag.* 1650. *ad Richerium Senonenſem*, che fa ben al caſo per le controverſie preſenti: e la *Ep. ad Robertum comitem Flandriæ*, che leggeſi negli Atti del Sinodo di Reims dell' *an.* 1092. dove inſegna, che il principe laico non poſſa mettere le mani ſu' beni degli eccleſiaſtici, non oſtante qualunque conſuetudine, avendo detto il Signore, *ego ſum veritas*, e non già, *ego ſum uſus, & conſuetudo*.

CAP. I.

luti SACRÆ SCRIPTURÆ CONTRARIAM, ET FIDEI CATHOLICÆ INIMICAM, HÆRETICAM, SEU HÆRETICALEM, ET ERRONEAM. Non occorre luſingarſi di poter iſchivare la cenſura con ricorrere al conſenſo della Chieſa. L' autorità del Pontefice nel decidere vale da per ſe ſteſſa; e quando un tal conſenſo domandaſſe l' Oſſervatore, ſappia, che tutte quante le Chieſe ſparſe pel mondo alla Coſtituzione medeſima acconſentirono, preſtarono obbedienza, e l'accettarono. Eretica dunque è ſtata giudicata la propoſizione medeſima dalla Chieſa, ed eretico riputato chi la ſoſtenea (1). Or ciò ch'eretico fu giudicato dalla baſe, e colonna della verità, vale a dir dalla Chieſa, ed è, e ſarà ſempre eretico. Eretica pertanto è la propoſizione dell' Oſſervatore. Quanto alla perſona, ſi tocchi egli il petto, e conſideri ſe materialmente, o formalmente lo ſia ſtato, e ſe duri tuttavia a eſſerlo, e ſe abbia anche fatto più in là qualche paſſo.

Della vera intelligenza del teſto dell' Apoſtolo: nulla eſt poteſtas niſi a Deo.

Vengo al paſſo dell' Apoſtolo, obbiettato in terzo luogo dagli Avverſarj. Sì Signore: *non eſt poteſtas niſi a Deo* (2) o ordinata, o permeſſa. Ciò è ſtato di ſopra raffermato coll' autorità de' Santi Padri (3) fondate ſulle ſacre lettere. Si può anche dire, che non vi è poteſtà, la quale in ſe conſiderata non ſia da Dio; ma ch'ella non

(1) Apud Raynaldum *ad an.*1327. *n.*xxxv. „ prædictos quoque Marſilium, „ & Johannem (Jandunum) ut hæ- „ reticos manifeſtos, & notorios ſen- „ tentialiter declaramus „.

(2) *Cap.*xiii. *Ep. ad Rom. v.*i.

(3) *Pag.*208. *ſeq.*

non a tutti, che l'hanno avuta, o l'hanno, ſia ſtata conceduta da Dio. Chi l'ha ſi dee contenere ne' di lei limiti. Egli biſogna che ſia miniſtro (1) di Dio *in bonum*, come inſegna lo ſteſſo Apoſtolo. Uſcendo egli da' limiti (2) di eſſa, e uſurpando ciò, che non gli compete, non è in quella tale uſurpazione miniſtro *in bonum*. A lui pertanto in quel caſo medeſimo ſarà ella *permeſſa*, ma non *donata* da Dio. Sarà, come era in que' Sovrani, che *regnaverunt*, come dice il Profeta, ma *non ex Deo* (3), cioè era loro *permeſſa*; non però *donata* da Dio. S. Gian Griſoſtomo, interpretando la Epiſtola di S. Paolo a Romani (4), dopo riferite le parole: *non eſt enim poteſtas, niſi a Deo*: così ſcrive: „ Quid „ dicis, omnis ne princeps a Deo ordinatus eſt? Non „ hoc dico, inquit. Neque enim de ſingulis principi„ bus mihi nunc ſermo eſt, ſed de re ipſa . . . Ideo non „ dixit, non eſt princeps, niſi a Deo; ſed de re ipſa „ loquitur, dicens, *non eſt poteſtas niſi a Deo*; *quæ*

 „ *vero*

(1) *Cap.* XIII. *Ep. ad Rom. v.* 4.

(2) S. Gian Griſoſtomo *Homil.* IV. *in illud Vidi Dominum &c. num.* 4. *p.* 127. *T.* VI. „ Rex cum ſit Oziæ, „ Sacerdotis principatum uſurpat . . . „ Sed mane intra tuos terminos. Alii „ ſunt termini Regni, alii Sacerdotii. „ Verum hoc illo majus eſt „. E *n.* 5. „ Major hic principatus; propterea „ Rex caput ſubmittit manui Sacer„ dotis . . . Verum Rex ille ſua tran„ ſiliens ſepta, modumque Regni tranſ„ greſſus, conatus eſt aliquid adde„ re . . . NE MIHI DIXERIS ES„ SE REGNUM, UBI EST LE„ GUM TRANSGRESSIO... Tranſ„ cendis ſepta, quæris tibi non con„ ceſſa . . . Non tuum eſt hoc, ſed „ meum &c. „

(3) *Oſeæ c.* VIII. *v.* 4.

(4) *Homil.* XXIII. *nu.* I. *pag.* 686. *Tom.* IX.

CAP. I.

„ *vero ſunt poteſtates a Deo ordinatæ ſunt*. Sic & cum
„ quidam ſapiens dicit: *a Deo adoptatur viro mulier*,
„ hoc dicit, quia nuptias Deus conſtituit, non quia
„ ſingulos, qui mulieres ducunt, ipſe conjunxerit.
„ Multos quippe videmus, qui male, & non ex nu-
„ ptiarum lege junguntur. Neque hoc Deo impu-
„ taverimus .... Multos (Deus) fecit principa-
„ tus, multaſque ſubjectiones, ut viri, & mulieris;
„ filii, & patris; ſenis, & juvenis; ſervi, & libe-
„ ri; principis, & ſubditi; doctoris, & diſcipuli &c.„
Non altrimenti Santo Iſidoro Peluſiota nella *Ep.*ccxvi.
a Dioniſio lib. II. „ Quoniam, *dice*, per litteras ex me
„ quæſiſti, quidnam illud ſibi velit, *non enim eſt poteſtas*
„ *niſi a Deo*, ac dixiſti, quid igitur? omniſne, qui
„ imperium gerit, a Deo inſtitutus eſt? Hoc dixerim,
„ te mihi videri (ac velim, ne mihi ſuccenſeas, ni-
„ hil enim futile dicam) aut apoſtolicas voces minime
„ legiſſe, aut certe non animadvertiſſe, atque intel-
„ lexiſſe. Neque enim dixit Paulus: *non eſt præfe-*
„ *ctus, niſi a Deo*: verum de re ipſa diſſerit, his
„ verbis utens, *non enim eſt poteſtas niſi a Deo*....
„ Quocirca rem ipſam, poteſtatem, inquam, hoc eſt
„ imperium, & regnum a Deo formatum, atque in-
„ ſtitutum eſſe profitendum eſt, ut ne ornatus in ſtatum
„ inornatum degeneret. Quod ſi quis impius, ac ſa-
„ crilegus in illud irruperit, *HAUDQUAQUAM* ſci-
„ licet *HUNC A DEO CREATUM, AC DESI-*
„ *GNA-*

„ *GNATUM ESSE DICIMUS* , verum *PERMIS-*
„ *SUM ESSE* , quo nimirum aut Pharaonis in mo- CAP. I.
„ dum . . . excrucietur ; aut eos , qui crudelitate opus
„ habent , ad meliorem mentem revocet , quemadmo-
„ dum Rex Babylonis Judæos (1) „ . Il Regno adun-
que , e la poteſtà è iſtituita da Dio ; ma chi eſce da' li-
miti preſcritti da Dio al regno , e alla poteſtà ſteſſa ,
non è coſtituito ſu di ciò Re , o potente da Dio ; cioè
ha il regno , e la poteſtà non già donata , ma permeſſa
in lui da Dio . Or dovendoſi in queſta guiſa intendere ,
ſecondo i Padri , e ſecondo San Paolo ſteſſo le parole
non eſt poteſtas , niſi a Deo , che potranno quindi ritrar-
re gli Avverſarj a favore della loro opinione ? Forſe ,
che Criſto foſſe ſoggetto a Ceſare , e lo debba pur eſſe-
re in conſeguenza la Chieſa ; e che poteſſe Ceſare avan-

 zarſi

(1) S. Thom. *In Epiſt. ad Rom. cap.* XIII. *lect.* I. *p.* 131. *edit. an.* 1689. „ Regia POTESTAS , vel cujuſcumque alterius dignitatis poteſt conſiderari quantum ad tria , uno quidem modo quantum ad ipſam poteſtatem , & ſic eſt a Deo , per quem „ Reges regnant , ut dicitur *Prov.* VIII. „ Alio modo poteſt conſiderari , quantum ad modum adipiſcendi poteſtatem , & ſic quandoque poteſtas eſt a „ Deo , quando ſcilicet aliquis ordinate „ poteſtatem adipiſcitur , ſecundum illud „ *Hebr.* I. *Nemo ſibi hominem aſſumit , ſed qui a Deo vocatur , tamquam Aaron* : Quandoque vero non „ eſt a Deo , ſed ex perverſo hominis appetitu , qui per ambitionem , „ vel quocumque alio illicito modo „ poteſtatem adipiſcitur . *Amos* VI. „ Tertio modo poteſt conſiderari quantum ad uſum ipſius , & ſic quandoque eſt a Deo , puta cum aliquis „ ſecundum præcepta divinæ juſtitiæ „ utitur conceſſa ſibi poteſtate , ſecundum illud *Prov.* VIII. *per me* „ *Reges regnant* : quandoque autem „ non eſt a Deo , puta , cum aliqui „ poteſtate ſibi data utuntur contra „ divinam juſtitiam „ .

CAP. I.

zarſi a coſtrignere Criſto a pagare i tributi (1)? Ceſare così facendo, avrebbe oltrapaſſato i limiti della poteſtà, e tal poteſtà in lui ſarebbe ſtata nel caſo, come ſi è veduto, non *donata*, ma *permeſſa* da Dio. Ma delle autorità della Scrittura obbiettateci da' noſtri contraditori ſi è detto a baſtanza.

(1) S. Agoſtino nel I. libro *de Adulterinis Conjugiis cap.* XIV. *p.* 289. *ſeq. Tom.* VI. „ Prior ipſe Dominus, *dico*, „ cum ſe TRIBUTUM NON DE- „ BERE MONSTRASSET, ſolvit „ tamen, ne ſcandalizaret eos, qui- „ bus ad æternam ſalutem gerens ho- „ minem conſulebat.„ Vedi l'*Epiſtola* LXXXIII. *al.* CCXXXIX. dello ſteſſo Santo *ad Alypium n.* VI. *p.* 155. *T.* I. *e Serm.* CLV. *al.* VI. *de Verbis Apoſt. c.* VII. *p.* 518. *T.* V. „ Prorſus quod fe- „ cit de tributo, hoc fecit de morte. „ Exigebatur tributum didrachma... „ Myſteiium latebat; Chriſtus tamen „ TRIBUTUM NON DEBITUM „ PERSOLVEBAT. Sic perſolvit & „ mortem, non debebat, & perſolve- „ bat „. Altrove parleremo di proposito della chieſa.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

CAPO

CAPO II.

Della insussistenza degli argomenti, che il Ragionatore s'ingegna di dedurre da' monumenti della storia ecclesiastica, e civile.

I. NON può il Ragionatore vantarsi di aver avuto almeno la falsa gloria di essere stato il primo, che abbia in questo genere procurato di raccogliere de' monumenti istorici, e trargli a forza a comprovare il suo rovinoso sistema. Avean ciò fatto molto prima di lui gli Ussiti (1), e parecchi altri, che susseguentemente, essendosi arrogati i titoli di Teologi, o di Canonisti, o di Politici, procurarono di torre affatto, o di estenuare il diritto ecclesiastico circa l' acquistare, e possedere beni temporali. Vero è, che il Ragionatore come pel numero de' documenti, che rammemora, così per la mala fede, per l'arditezza, per l'astio contro il Clero, ha voluto comparire a quanti l' hanno preceduto, di gran lunga superiore. Egli nel Ragionamento (2) pone,

Il Ragionatore a imitazione di certi Novatori si abusa di varj passi della storia per confermare la sua falsa opinione.

(1) Giovanni Hus *Tract. de Ablatione Rerum Temporalium a Clericis num.*VI. *& seq. n.*VIII. *& seqq. p.*147. *seq.* ne apporta alcuni. Certi altri sono stati addotti da' varj Protestanti, che in ciò furono imitati da F. Paolo, da F. Fulgenzio, e da non pochi altri, che nel principio del XVII. secolo, e posteriormente scrissero su di un tal punto.

(2) *Pag.* 41.

CAP. I.

ne, come per baſe del ſuo raziocinio fondato ſulla ſtoria, lo ſtabilimento di Giulio Ceſare raffermato di poi dagl'Imperatori, e mentovato non ſolamente da alcuni Giuriſconſulti antichi, ma eziandio dagl' Iſtorici più accreditati, che fiorirono ne'primi ſecoli del Criſtianeſimo. Conſiſteva un tale ſtabilimento nell'avere vietati i collegj, o ſia le comunità non approvate eſpreſſamente dal Senato, o dagl' Imperatori; tralle quali comunità non vi ha dubbio, che aveſſe a eſſere compreſa la Chieſa.

Gli ordini di Giulio Ceſare, e degli altri Imperatori gentili mentovati dagli Iſtorici, o riferiti nel corpo del diritto civile, i quali ordini riguardavano i collegj illeciti, ſono dal Ragionatore applicati a' ceti Criſtiani.

Nella *Confermazione* poi dello ſteſſo *Ragionamento* (1), a fine di provare, che le Chieſe, e i collegj degli Eccleſiaſtici *ne'tre primi ſecoli aveano incapacità di acquiſtare anco per le vie naturali*, fa egli colla ſolita ſua critica un ammaſſamento di notizie, e di oſſervazioni, che quì noi colla brevità maggiore, che ci ſarà poſſibile, eſattamente riferiremo.

Perchè eran i ceti medeſimi corpi diſtinti dal comune de cittadini.

II. Oſſerva egli adunque, che le chieſe, e i collegj degli eccleſiaſtici erano compagnie, e corpi diſtinti dal comune de' cittadini, e per ciò provare, apporta la legge: „ Sodales ſunt, qui ejuſdem collegii ſunt, „ quam græci *Hæteriam* vocant. „ (2)

A cagione di ſì fatte ordinazioni erano, ſecondo lui i ceti criſtiani incapaci di acquiſtare beni ſtabili.

III. Aggiugne, che l' *Eterie* furono proibite da Giulio Ceſare (3), e di poi da Trajano (4), e ſuſſeguentemente *per l' Impero tutto* da Settimio Severo

(1) *Pag.* LXXIX. *ſeqq.*

(2) *Digeſt. l.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus l.* 4.

(3) *Joſeph. l.* XIV. *Antiquitat.*

(4) *Baron. ad an.* 100. *num.* VIII. *&* IX.

ró (1), il quale *fu acclamato Auguſto circa l'anno 195. ſecondo la cronologia del Baronio*. Riflette quindi, che non gli ſi poſſa negare da' ſuoi contradittori, che *niuna ſocietà, o collegio potea riguardarſi per lecito, ma dovea eſſere diſciolto, ſe per autorità del Senato, o dell' Imperatore non gli foſſe ſtato permeſſo di congregarſi* (2). Conchiude pertanto, ch'eſſendo ſtata illecita ogni nuova ſocietà, o union di collegj in tutto l'Impero, ſe non foſſe ella ſtata dalla ſovrana autorità approvata, e diſtinta con particolari privilegj; illeciti pure ſieno ſtati ne' primi tre ſecoli i collegj, o ſia le chieſe, o le unioni criſtiane, e perciò incapaci *di acquiſtare anche per le vie naturali* (3); e affinchè poteſſe la Chieſa avere la capacità di acquiſtar fondi, *conveniva, ch'ella foſſe reſa capace dalla ſovrana poteſtà ſecolare, e foſſe dichiarata collegio*, e adunanza legittima; lo che non potè ella conſeguire fino a' tempi di Coſtantino.

IV. Ci

(1) *Digeſt. Tit. cit. de Collegiis, & Corporibus lege* 1. „ Mandatis principalibus præſidibus præcipitur Provinciarum, ne patiantur eſſe collegia, ſodalitia ... Quod non tantum in Urbe, ſed & in Italia, & in Provinciis locum habere, divus quoque Severus reſcripſit „.

(2) Cita la legge terza dello ſteſſo titolo, con cui fu ordinato, che „ Collegia, ſi qua fuerint illicita, mandatis, conſtitutionibus, & ſenatuſconſultis diſſolvantur . . In ſumma autem, niſi ex ſenatuſconſulti auctoritate, vel Cæſaris, collegium, vel quodcumque tale corpus coierit, contra ſenatuſconſultum, & mandata, & conſtitutiones collegium celebrat „.

(3) *Conferm. pag.* LXXXI. dove anche aggiugne, che intanto fu ella di ciò incapace „ perocchè un corpo illecito non ha maggiore capacità di acquiſtare, del corpo, che non è, e il corpo, che non è, non ha capacità a niun atto, nè naturale, nè civile „.

CAP. II.

Sostiene, che ne' tre primi secoli la Chiesa non ebbe, che una interrotta tolleranza pel solo motivo di religione, e non per altro.

IV. Ci fa egli di più sapere, ch'ella non ebbe in tutti tre i primi secoli, che una interrotta tolleranza (1) *pel solo motivo di religione; ma non mai per renderla, come gli altri corpi leciti, capace di possedere*. Che i rescritti di Adriano a *Minucio Fundano*, e di Antonino Pio al *Comune dell'Asia* a favor de' cristiani (2), provano sì, che pel solo tumulto popolare non doveano subire

(1) *Confer. pag.* CXI. *seqq.* „ Fin da' „ primi tempi, ne' quali cominciò „ nell' impero a introdursi il cristia„ nesimo, le unioni, ditele Sodalizj, „ ditele Collegj, ditele CHIESE, cioè „ Congregazioni de' fedeli, per TUT„ TI I PRIMI TRE SECOLI, de' „ quali è questione, in più occasioni „ non solo furono soggette alla con„ dizione degli altri Collegj, ma fu„ rono vietate ancora colle medesime „ leggi, e per le medesime ragioni, „ per le quali in tutti I DOMI„ NJ BEN REGOLATI DEVONO „ PER MASSIMA DI GOVERNO „ VIETARSI TUTTE LE UNIO„ NI DI UOMINI, CHE NON „ ABBIANO AVUTO DISPENSA „ DI UNIRSI DA CHI TIENE „ LA SOVRANITA' NELLA RE„ PUBBLICA „. Si può egli parlare più empiamente contro le unioni fatte da' Discepoli di Gesù Cristo, dagli Apostoli, da Gesù Cristo medesimo, è più chiaramente rappresentarle per illecite, come quelle, che avessero DOVUTO essere vietate, perocchè non aveano nè Cristo, nè gli Apostoli avuto LA DISPENSA di fare adunanze DA CHI TENEA LA SOVRANITA' NELLA REPUBBICA? Tira egli innanzi, e nella *pag.* CXII. a proposito della primitiva chiesa, „ E' UN ATTENTATO, *scrive*, e „ USURPAZIONE contro la potestà „ della Repubblica l' unir Sodalizj „ senza il consenso della stessa Repub„ blica „. Fu dunque un ATTENTATO quello degli Apostoli, un ATTENTATO quello di Gesù Cristo. Sentimenti sono questi da Celso Epicureo, da Libanio Sofista, da Zosimo, da Giuliano Apostata; ma non già da cristiano, nè degni di essere non dico proposti, ma nè pure rammemorati in una cristiana società.

(2) *Pag.* CXXII. *seqq.* Questi rescritti sono riferiti da Eusebio *lib.* IV. *Hist. Eccl. c.* IX. *edit. Taurin. an.* 1746. *p.* 132. e *c.* XIII. *p.* 135. *seqq.* e leggonsi anche nella fine dell' Apologia I. di S. Giustino Martire, e presso Sulpicio Severo *lib.* II. *Hist. Sacræ c.* XLV. *p.* 150. *seq. edit. Antuerp. an.* 1574. e presso Orosio *lib.* VII. *Histor. c.* XII. *p.* 212. *Bibl. PP. Tom.* XV.

bire i criſtiani la morte ; ma non provano , che quando foſſero eglino ſtati convinti in giudizio di eſſerſi uniti in ſodalizj , o in collegj , ch'erano vietati dalle leggi ſotto pena di perduellione , non avrebbero dovuto ſoggiacere alla pena medeſima (1) ; nè provano , che aveſſero allora i fedeli ottenuta la capacità di acquiſtare de' beni temporali . Che dal mentovato reſcritto di Adriano ſi raccoglie anzi tutto l'oppoſto ; ma che ciò non dee recar maraviglia a veruno , avendo quell' Imperatore procurato di promovere la ſuperſtizione , e di abbattere la vera credenza , come coſta da Elio Sparziano , da Dione , dall'Editto pubblicato per Sergio Giuliano , e da S. Paolino Veſcovo di Nola .

E che Aleſſandro Severo permiſe all'uſo de' criſtiani , ma non alla proprietà un luogo pubblico , affinchè privatamente ſi adunaſſero ivi a pregare ; e che i decreti riguardanti i Collegj illeciti erano giuſti , e perciò ſi poſſano applicare alla chieſa .

V. Inſegna quindi , che Aleſſandro Severo , il quale fu acclamato Imperatore l'anno 222. riſcriſſe (come racconta Elio Lampridio , intorno al luogo pubblico occupato da' criſtiani , il qual luogo pretendeano i tavernieri, che loro appartenеſſe) riſcriſſe , dico , *melius eſſe , ut quomodocumque Deus colatur , quam popinariis dedatur* , ma tuttavolta non dichiarò collegio lecito la Chieſa (2) , nè la rendè capace de'diritti , de' quali erano capaci gli altri corpi approvati . Nè ſi ha , aggiugne egli , che quell' Imperatore abbia derogato punto alla legge di Settimio Severo (3) , di cui fanno menzione Euſebio , e S. Gi.

(1) *P.* LXXXVII. *ſeqq.* Nella *p.* XCIII. colla ſolita ſua critica ammette perſecuzioni fiere ſotto Antonino . Ma ciò poco c'importa .

(2) *Pag.* XCV. *ſeq.*

(3) Vedi anche la *p.* CXV. *ſeq.* e ciò, ch'ei dice nella *p.* CXIX. di Decio, e di Valeriano .

CAP. II.

S.Girolamo, e la qual è riferita da Ulpiano. Dice di più, che il Giuriſconſulto Marciano, il quale fiorì ſotto Aleſſandro, aſſicura, che pe'comandi de'Principi erano vietati i collegj, e i ſodalizj, e ſi permettea ſolo, che ſi adunaſſero per motivo di religione (1); che Aleſſandro ſteſſo concedette l'uſo, ma non già la proprietà di quel luogo pubblico a' criſtiani (2), affinchè vi ſi foſſero adunati *privatamente a recitare le loro preci* (3): che le ordinazioni Imperiali circa i collegj, o ſodalizj erano giuſte (4), e perciò ſono ſtate anche adottate dal foro eccleſiaſtico, come ſi ſcorge dalla Bolla del Sommo Pontefice Benedetto XIV. data l'anno 1751. contro i liberi Muratori, la quale incomincia: *Provida Romanorum Pontificum*: e dalle lettere di S. Gregorio Magno. Le quali coſe deſidera il Ragionatore che ſi tengano ben a memoria, perocchè confermano, come ei s'immagina, il ſecondo ſuo principio (5).

Oſſerva, che Gallieno non riconobbe la chieſa tra legittimi Sodalizj: e che ſe i Criſtiani per tolleranza degli Imperatori fecero delle fabbriche ſu certe grotte, queſte fabbriche ſecondo la giuriſprudenza criſtiana non eran fondi, che poteſſero venire nell' ordinario

VI. Avverte inoltre, che Gallieno Imperatore non riconobbe tralle ſodalità legittime le chieſe, e i collegj degli eccleſiaſtici; e ſebbene permiſe a' criſtiani di adunarſi per motivo di religione, non ne dichiarò nientedimeno

(1) *Pag.* XCVIII.

(2) *Pag.* XCVIIII.

(3) *Pag.* XCVII.

(4) Quindi ſi vede, che, ſecondo lui, giuſtamente ſia ſtato vietato anche a' criſtiani l'adunarſi, e che perciò avendo gli Apoſtoli celebrato le adunanze, abbiano operato contro la giuſtizia. Così penſa queſto Confermatore; e ſe non per malizia, almeno per ignoranza l'Oſſervatore giuriſconſulto antiapoſtolico, e anticriſtiano.

(5) *Ivi p.* CI.

corſo dell' umano commercio. Sebbene nè pur queſti durarono molto.

meno il ceto collegio legittimo, e capace di acquiſtare beni ſtabili (1). Nota eziandio, che poco prima della metà del terzo ſecolo i fedeli non aveano altre chieſe, ſe non ſe o le caſe de' privati; o grotte, ſulle quali, circa il diviſato (2) tempo, ſi cominciarono a ergere delle fabbriche: ſebbene sì fatte fabbriche erette ſenza la imperiale permiſſione, o ſenza un decreto del Senato, non erano, a quel ch'ei dice, di quella ſpecie di fondi, de' quali *parla la propoſizione del ſuo Ragionamento, Oltrechè i fondi deſtinati al culto divino niuno vorrà computarli per fondi di poſſeſſioni; poichè ſecondo la criſtiana giuriſprudenza, queſti fondi talmente conſacrati per l'immediato divin ſervizio, non ſono fondi, che venir poſſano nell'ordinario comune commercio*. Determina poi, che queſti *edifizj, qualunque ſi foſſero* verſo la metà del terzo ſecolo, *non durarono più di dieci anni, eſſendo ſtati invaſi dalla perſecuzione, che ſi ſuſcitò ſotto Decio*, il qual male provenne, ſecondo S. Cipriano, dalla corruzione de' coſtumi de' criſtiani deſideroſi di accreſcere le loro terrene ſuſtanze (3). Rimprovera quindi baldanzoſamente

(1) *Ivi p.*cv. *ſeqq.*

(2) *Pag.*cii.

(3) *Pag.*ciii. Quì il Ragionatore fa lo zelante. Cita il libro de' *Lapſis* ſcritto da S. Cipriano, che oppone alla cupidigia di molti dell' età ſua il diſintereſſe de' primi criſtiani di Geroſolima, i quali vendeano le poſſeſſioni loro, e ne offerivano i prezzi a' Santi Apoſtoli. Obbietta una tal diſciplina, che, come ei dice, DOVREBBERO SEMPRE TENERE I FEDELI (benchè tal dovere non ſia ſtato impoſto a eſſi fedeli nè da S. Pietro (*Act. Apoſt.* c.v.) nè da S. Cipriano) e la obbietta a' ſoli eccleſiaſtici. Per la qual coſa biſogna,

CAP. II.

mente il Ragionatore a' ſuoi avverſarj l' aver voluto rappreſentare nel terzo ſecolo la Chieſa poſſeditrice di terre, quando queſta (1) *allora le diſprezzava, e riponeva la ſua ricchezza nella povertà*, nella umiliazione, e nel renderſi degna de' *celeſti teſori* (2).

VII. Of-

gna, ch'ei voglia, che queſti ſoli ſieno nel numero *de' fedeli*. Egli peraltro non offerendo ciò, che poſſiede, a' ſacri miniſtri, moſtra di non voler eſſere in un tal numero. Molto meno vuole, che lo ſieno i ſecolari. Perocchè non ſolamente non concede loro di offerire a eſſi miniſtri di Dio la roba, o i prezzi della roba loro, ma li conſiglia anzi di prenderſi le già offerte pel mantenimento de' miniſtri medeſimi, e de' poveri, e di applicarle alle *convenienze dello ſtato*. E chi ſa, quali mai ſieno sì fatte convenienze. Saranno per avventura (ſecondo il Ragionatore, che *præpoſitos ſuperbo tumore contemnit*, *S. Cipr. ibid. p.*123. *edit. opp. an.*1682.) *augumenta patrimonii* di alcune caſe ſecolari, che *ampliandis facultatibus incubant* (*S. Cipr. ib.*) a fine di aver a ſpendere in iſfarzi, e pompe, e ſpettacoli, in diſpendioſi conviti, in giuochi, in regali eſorbitanti a farſi a' ballerini, e ballerine, a' muſici, e canterine, che ſono la peſte, e la rovina della gioventù ſpecialmente nobile; poichè tali coſe non veggo, che ſieno biaſimate mai dal Ragionatore, benche le vegga rigettate da S. Cipriano (*lib. ad Donatum p.*3. *ſeq. de opere, & eleemoſynis p.*206. *ſeq. & Ep.*II. *p.*3. *ſeqq.*)

(1) Coſtui ſe la prende non già contro di alcuni, nè contro di molti eccleſiaſtici, ma contro la *chieſa* del tempo noſtro, e non ce la rappreſenta per *colomba* di Gesù Criſto, quale ci aſſicura lo Spirito Santo ch' ella ſia; ma per una avara, che non metta tutta la ſua ricchezza nella umiliazione, ma ne' beni terreni. E' queſta una impoſtura ſolenniſſima, e una calunnia da Luterano.

(2) Allude coſtui all' eſortazione fatta da S. Stefano Papa (come ſi legge negli Atti del martirio di eſſo Santo tenuti per ſinceri dal Card. Baronio *ad an.*CCLIX. *num.*XX. *ſeqq.*) a' fedeli di rinunziare a' beni temporali per fare acquiſto del regno celeſte; onde riflette zelando „ tanto eſſere ſta„ to lontano, che ſi penſaſſe allora „ alla proprietà de' beni temporali in „ comune &c. „ Ma io non ſo, che domin queſt' uomo ſi armeggi. Dove parla mai S. Stefano delle poſſeſſioni? Dove dice, ch' elle non ſi abbiano a tenere

VII. Oſſerva di più, che nè pure Aureliano riconobbe per legittimo collegio la Chieſa criſtiana, ancorchè, al dire di Euſebio, abbia egli comandato, che la caſa della Chieſa occupata da Paolo Samoſateno foſſe data a chi l'aveſſero aggiudicata i veſcovi d'Italia, e ſpecialmente quello di Roma (1). Riflette inoltre, che quella caſa era piccola, onde non potea *fare grande ſtrepito per argomentare poſſeſſioni di fondi temporali*. Avverte quindi, che i Padri adunati in Antiochia non rimiſero al veſcovo di Roma la *cognizione del punto eccleſiaſtico della validità della condanna di Paolo Samoſateno* (2); e che riguardo all' abitazione del veſcovato, *avendo conoſciuto*, ch'era

CAP. II.

Nega, che Aureliano abbia riconoſciute per collegj le chieſe, e che ſia ſtato ſtimato da' Veſcovi, che al Papa ſpettaſſe il giudicare della cauſa di Paolo Samoſateno.

tenere in comune? Dove dice nulla, che condur poſſa o per diritto, o per roveſcio alla noſtra queſtione? In quegli Atti, che da molti ſi tengono per iſpurj, ſi legge eſſere ſtati publicati *præcepta diabolica*, che *ſi quis chriſtianus* a gentili *proditus eſſet*, *ille facultates ejus acciperet*; e che S. Stefano diſſe a' fedeli, che poſponeſſero le terrene ricchezze alle celeſti: „ vos itaque, fratres, reſpuite facul„ tates terrenas, ut cæleſte regnum „ accipiatis. Nolite timere principes ſe„ culi . . . Tunc presbyter Bonus reſ„ pondens ait, nos non tantum parati „ ſumus facultates terrenas relinquere, „ ſed etiam ſanguinem propter nomen „ Domini Jeſu Chriſti „. Coſa vi è quì di più di quel che ora ſi vuole, e ſi predica neceſſario a farſi in tali congiunture? Vi è forſe cattolico, il quale dica, che per non perdere le facoltà terrene, ſi abbia a rinnegare Criſto, e *reſpuere cæleſte regnum?* Come dunque ſi può, ſenza impoſturare, o ſenza dir bugia, o ſenza dare un contraſegno evidente d' ignoranza; come, dico, ſi può aſſerire, ch'erano allora i fedeli lontani dal penſare nella maniera, con cui ora ſi penſa intorno al poſſedere facoltà terrene o in privato, o in comune? Ma di queſt' uomo direbbe forſe quell'antico, che diſſe di altri: „ Nihil eſt profecto ſtolidius, „ neque mendaciloquius, neque con„ fidentiloquius, qui omnia ſe ſimulant „ ſcire, nec quidquam ſciunt „.

(1) *Pag.* CVII.

(2) *Pag.* CVIII.

CAP. II.

ch'era punto di giurisdizione temporale del Principe, trovarono necessario di ricorrere a lui, per far isloggiare l'ingiusto detentore.

Che Diocleziano proibì pure i collegi, e che perciò le chiese non poteano acquistare, e possedere; e che i Santi Martiri avendo lasciato i beni loro alle chiese medesime, furono disobbedienti.

VIII. Avverte, che *dopo tante chiare testimonianze della proibizione de' collegj cristiani al pari d'ogni altro non approvato collegio, sarebbe superfluo di riferire ciò, che accadde sotto l'impero di Diocleziano*, per conoscere, con qual rigore abbia egli perseguitati *i sodalizj, che si avessero pensato di congregare per altri oggetti, massimamente di acquistare, o di possedere beni in comune* (1) „ Sacerdotum collegia fugabantur „ dice S. Basilio. Le chiese pertanto, e i collegj ecclesiastici non possedeano ne' primi tre secoli beni temporali (2), non avendo potuto possederne legalmente. Osserva eziandio, che i Santi Martiri, i quali, non attesi gli editti imperiali, faceano delle donazioni alle chiese, furono (3) *uomini disobbedienti*, e che tale fu S. Lucina. Perocchè *trattandosi di dispozizioni di beni temporali*, dovea prestarsi al Sovrano, benchè gentile, obbedienza (4). Rapporta indi il testo, *Omnis anima potestatibus sublimioribus subdita sit . . . Qui resistit potestati, Dei ordinationi resistit*, per darci tacitamente a intendere, esser egli di sentimento, che que' tali creduti Martiri dalla chiesa, non abbiano già acquistata la salute eterna, ma la dannazione; poichè sapea egli benissimo, che immedia-

(1) *Pag.* CXX.
(2) *Pag.* CXXI.
(3) *Pag.* CXXIV.
(4) *Pag.* CXXV.

mediatamente, dopo il riferito teſto, San Paolo ſeguitò a ſcrivere; *qui autem reſiſtunt, ipſi ſibi damnationem acquirunt*.

IX. Proſegue a dire il Ragionatore, che faceano male que' Sovrani a impedire le *pie diſpoſizioni de' fedeli, perchè lo faceano per una cieca averſione, che aveano alla noſtra ſanta Religione, non faceano però atto attentato, nè incompetente*. Laonde l'errore, e la cecità loro non dava perciò titolo a' ſudditi di contravvenire *alle leggi de' Ceſari, a' quali il grado, che teneano, dava potestà di promulgarle*. Ed eccovi riſtretto l'argumento iſtorico del Ragionatore medeſimo, il qual argumento nella *Confermazione* di lui occupa più di cinquanta pagine, ed è propoſto in maniera, che in eſſo ben conſiderato ſi ravviſa lo ſpirito non già di un cattolico Ragionatore, che co' monumenti della ſtoria abbia procurato di ſoſtenere le parti de i Sovrani; ma di un capital nemico del criſtianeſimo invaſato da un anticriſtiano furore, che imitando il Voltaire, e altri ſcrittori di ſimil genìa, pianta de' principj, onde ſegua manifeſtamente, che non ſolamente i Padri della chieſa, ma i Martiri ancora, gli Apoſtoli ſteſſi, Gesù Criſto medeſimo ſieno ſtati rei di perduellione.

Che i Principi gentili così facendo, non faceano atto attentato, e aveano potestà di promulgar tali leggi. Riſtretto dell' argumento del Ragionatore.

X. Un tale argumento ſi può così ridurre in forma aſſai più breve. I fedeli non aveano, nè poteano avere il diritto di dare alla Chieſa, o a' collegj eccleſiaſtici; e la Chieſa, e i collegj eccleſiaſtici non aveano, nè poteano

L'argomento tutto del Ragionatore ſi riduce in forma aſſai più breve. Divi-

CAP. II.

sione della nostra risposta in otto paragrafi.

avere il jus di acquistare, e di possedere beni terreni, se non se per concessione de' Sovrani del secolo (1), i quali perciò aveano, e hanno l'autorità di conferire, e di ampliare, e anche per lo contrario di ristrignere, e fino di torre a' fedeli, e a' collegj suddetti un tale diritto. Or i Sovrani del secolo dal principio della Chiesa fino a' tempi di Costantino non solamente non concedettero, ma vietarono (2) anzi a' fedeli di dare alla Chiesa, e a' collegj ecclesiastici; e proibirono alla Chiesa, e a essi collegj di acquistare, e di possedere beni terreni. I fedeli adunque non aveano diritto di dare alla Chiesa, e a' suddetti collegj; nè la Chiesa, e i collegj stessi aveano il jus di acquistare, e di possedere sì fatti beni. Ma se i fedeli non ebbero il diritto di dare, nè la Chiesa, e i collegj ecclesiastici di acquistare, e di posseder tali beni; dando quelli, e acquistando, e possedendo la Chiesa, e i collegj, avrebbero operato fuor d'ogni diritto, anzi contro il diritto; e operando fuor d'ogni diritto, anzi contro il diritto, avrebbero peccato. I fedeli adunque, che avessero ne' primi secoli dato, o che diedero; e la Chiesa, e i collegj, che avesero acquistato, o acquistarono beni terreni, sarebbero stati, o furono rei di peccato. A questo breve discorso si riduce tutta la lunga diceria del Ragionatore, il quale per non apparire di aversela presa contro gli Apostoli, suppone sì, ch'eglino eran

(1) Ragionam. dell'Avversario *p.* 10. (2) *Ragionam. p.* 4. *seqq. Confer. e p.* 40 *seq. Conferm. p.* XI. *p.* LXXVI. *seq. p.* LXXXII. *seqq.*

eran tenuti a obbedire alle ordinazioni imperiali riguardanti l'incapacità de' collegj, o ſodalizj di acquiſtare, e di poſſedere, ma ci avviſa, ch'eglino perciò non riceveano fondi (1), ma ſolo delle caſe, e delle poſſeſſioni vendute prendeano i prezzi, e li davano a perſone fedeli; le quali per timore, che non foſſero loro tolti da' gentili, preſto ſe ne ſpedivano diſtribuendogli a' poveri, come fece il Santo Levita Lorenzo (2). Per iſciogliere, e ridurre a nulla un tale argumento quanto lungo, altrettanto inſuſſiſtente, e vano, e contrario alle maſſime coſtanti, certe, e ſante del criſtianeſimo, dividerò la mia riſpoſta in otto paragrafi, nel primo de' quali dimoſtrerò in generale, quanto ſia inconcludente l'argumento medeſimo, e come apra la via all'empietà. Nel ſecondo ſcendendo a' particolari punti, farò vedere, che la Chieſa coll' indirizzo degli Apoſtoli, anzi dello ſteſſo noſtro Signor Gesù Criſto acquiſtò, e poſſedette beni terreni, e celebrò le ſue unioni, o adunanze, non oſtanti i divieti de' Magiſtrati, e de' Sovrani; e che perciò ella ne abbia avuto la capacità, e il diritto da Dio. Nel terzo proverò, ch'ella fece lo ſteſſo ſotto i diſcepoli de' Santi Apoſtoli nel ſecondo ſecolo, avendo appreſo da' ſuoi iſtruttori, e maeſtri, che in ciò i divieti imperiali non aveſſero a valere: e nel quarto, che moſtrò ella di avere un tale diritto ne' tempi di Aleſſandro Severo, e de i ſuoi ſucceſſori fino a

CAP. II.

(1) *Ragionam. p.41.* (2) *Ivi.*

CAP. II.

Valeriano, e che tutte le oſſervazioni del Ragionatore intorno a queſto punto ſono finte a capriccio, e contrarie al vero. Nel quinto confuterò quanto egli fonda ſulle conceſſioni di Gallieno, e farò vedere, quanto ſieno inette, e falſe le rifleſſioni di eſſo Ragionatore ſu di tal materia, e quanto a lui ſteſſo ripugnino. Nel ſeſto dimoſtrerò, che ne' tempi di Aureliano ſeguitò ad acquiſtare, e a poſſedere la Chieſa, non oſtante, che non foſſero da quell'Imperatore rivocati i divieti de' ſuoi anteceſſori; e che le deciſioni delle cauſe eccleſiaſtiche dipendeano dal Romano Pontefice; e che ſia falſiſſimo, che i Padri del Concilio Antiocheno abbiano ammeſſo, che il diſcacciare dalla caſa della Chieſa Paolo Samoſateno appartenеſſe alla giuriſdizione temporale del Principe. Nel ſettimo farò coſtare a evidenza, che i Paſtori, e Dottori della chieſa ne' tempi di Diocleziano, fermi nella tradizione avuta da' SS. Apoſtoli, diedero a divedere, che l'Imperatore non avea il diritto di comandare, che le Chieſe non acquiſtaſſero, e non poſſedeſsero; e che perciò nulla oſtanti le proibizioni imperiali, elle acquiſtarono, e poſsedettero, e meritamente ammiſero le donazioni de' Santi Martiri, e giuſtamente condannarono di prevaricazione que' Sacerdoti, che aveano conſegnati i teſori della chieſa medeſima a' preſidi delle città, e delle provincie, che per ordine del Sovrano li domandavano. Nell'ottavo finalmente colle teſtimonianze di Coſtantino Imperatore, e con più altri incontraſtabili monu-

monumenti farò, come dir ſi ſuole, toccar con mano a' miei lettori la falſità della propoſizione del Ragionatore, che le chieſe prima della perſecuzione di Diocleziano non poſsedeſsero beni ſtabili, e la inſuſſiſtenza di tutte le oſservazioni, ſulle quali ei fonda una tal propoſizione.

§. I.

Lo ſtorico argumento del Ragionatore apre la via all'empietà, ed è affatto inconcludente.

Lo ſtorico argumento del Ragionatore apre la via all'empietà.

I. PER fargli adunque comprendere, ch'egli inconſeguentemente ragiona, e all'empietà, inavvedutamente per avventura, fa ſtrada a chiunque lo voglia ſeguitare; fingiamo, che gli ſi conceda la prima, o ſia la maggior ſua propoſizione, *che i fedeli non aveano, nè poteano aver diritto di dare alla Chieſa, e a' collegj eccleſiaſtici; e la Chieſa, e i collegj eccleſiaſtici non aveano, nè poteano avere il jus di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni, ſe non ſe per conceſſione de' Sovrani del ſecolo; i quali perciò poteano, e poſſono dare, ampliare, e anche riſtrignere, e torre un tale diritto.* Gli ſi conceda pure la minor propoſizione, ch'è vera, aggiugnendo, che non ſolamente era vietato dagl'Imperatori gentili a' ſodalizj non approvati, e in conſeguenza alla Chieſa, e a' collegj degli eccleſiaſtici di acquiſtare, e di poſsedere beni ſtabili; ma eziandio di acquiſtare danari pel

CAP. II.

comune, e di adunarsi, e di sussistere in società, o collegio. Finalmente poichè l'argumento, come dicono i dialettici, è in forma, gli si conceda anche la conseguenza, e gli si ammetta, che la Chiesa, e i collegj degli ecclesiastici, senza violare ogni diritto, e costituirsi d'avanti Dio, e gli uomini rei di peccato, non poteano ricevere per la comunità loro nè fondi, nè mobili, nè danaro, nè poteano lecitamente adunarsi, ma doveano anzi disciogliere la comunità stessa, e fare sì, che più non ne rimanesse nè pure vestigio.

Ma può egli negare, che i primi fedeli, che gli Apostoli, che Gesù Cristo medesimo non solamente vollero, che la società loro sussistesse, e non se ne disciogliessero le unioni (1); ma ricevettero eziandio danari per la comunità stessa (2)? Rinnegherà egli l'Epistole, e gli Atti de' SS. Apostoli, e ancor il Vangelo, se avrà l'ardire, non dico di rigettare come falsi, ma di porre fatti sì certi in controversia. Peccarono adunque, se vuol

(1) Vedi il Vangelo di S. Matteo *cap.* IV. *v.* 25. *cap.* V. *v.* 1. *seqq.* VIII. *v.* 17. *seqq.* IX. *v.* 10. *seqq.* X. *v.* 1. *seqq.* XI. 7. *seqq.* XIII. 2. *seqq.* XIV. 13. *seqq.* XV. 30. *seqq.* XXI. *v.* 9. *seqq.* XXII. 1. *seqq.* XXIV. 1. *seqq.* Delle stesse, o di simili altre adunanze parlano gli altri Evangelisti. Delle adunanze, o unioni degli Apostoli cogli altri fedeli, vedi gli Atti Apostolici *cap.* I. *v.* 13. *seqq.* II. *v.* 1. *seqq.* VI. 1. *seqq.* IX. 19. 26 *seqq.* X. 41. *seqq.* XI. 26. *seqq.* XII. 1. 5. 12. XIII. 1. *seqq.* 44. *seqq.* XV. 4. *seqq.* XVI. 5. *seqq.* XVII. 4. *seqq.* XVIII. *v.* 7. *seqq.* XIX. 18. *seqq.* XX. 7. *seqq.* 17. XXI. 4. *seqq.* Di simili cose sono pur piene l'epistole di S. Paolo.

(2) *Act. Apost. c.* II. *v.* 44. *seqq.* IV. *v.* 32. *seqq.* VIII. 1. *seqq.* XI. 26. *seqq.*

vuol egli ſtare fermo ne' ſuoi raziocinj, i primi fedeli, peccarono gli Apoſtoli, e giuſtamente perciò furono puniti, e privati di vita, e fece male lo ſteſſo noſtro impeccabil Signore Gesù Criſto. E il teſſere un argomento, in vigore di cui ſi abbia ciò a concedere, non è egli lo ſteſſo, che aprire la via all' empietà per coloro, a' quali viene propoſto? Or vegga ognuno, qual giudizio ſi abbia a formare di una opinione, che per eſſere in qualche modo ſoſtenuta, abbia meſtiere di sì fatti argomenti.

L' argumento del Ragionatore è affatto inconcludente.

II. Per ben conoſcerne poi la inconcludenza, non vi vuole di più, che negarne la maggior propoſizione. In fatti ella è falſiſſima. Perocchè 1. Non ſi può negare da un criſtiano, e ſpecialmente da un cattolico, che abbiano avuto il diritto di fare ciò, che in realtà fecero i fedeli col conſenſo de' Santi Apoſtoli, e anche dello ſteſſo noſtro Signore Gesù Criſto. 2. Ella è coſa incontraſtabile, che ſe le leggi pubblicate da' Sovrani gentili per bene, com' eſſi credeano, della Repubblica, non obbligarono la Chieſa, e perciò non furono dalla Chieſa medeſima oſſervate nè manco ne' tempi degli Apoſtoli; elle ſieno ſtate leggi promulgate da chi non avea poteſtà ſu di eſſa Chieſa, e ſieno ſtate oppoſte al diritto di lei: altrimenti ſe non foſſero ſtate contrarie al diritto di eſsa, e foſſero ſtate promulgate dall' avente poteſtà ſu della Chieſa; queſta ſarebbe ſtata obbligata a oſservarle, e le avrebbe realmente oſservate; eſſendo

CAP. II.

ſendo un'empietà l'aſserire, che Gesù Criſto, e gli Apoſtoli abbiano indirizzata, e regolata la Chieſa in modo ch'ella non oſservaſse ciò, ch'era obbligata a oſservare. 3. Non avrà nè pure l'ardimento un criſtiano di negare, che quando i fedeli abbiano dato in realtà alla Chieſa, e la Chieſa abbia in realtà acquiſtato beni terreni col conſentimento, coll'indirizzo, colla cooperazione eziandio de' Santi Apoſtoli; abbiano, e i fedeli ſuddetti avuto il diritto di così fare, e di dare alla Chieſa; e la Chieſa abbia il diritto di acquiſtare beni terreni; altrimenti avrebbero ed eglino dato, ed ella acquiſtato ſenza diritto veruno, e non ſarebbero ſtati giuſti nè i doni di quelli, nè gli acquiſti di queſta. Or i fedeli, e la Chieſa non ebbero un tal diritto dagli uomini. Non da' Sovrani, perocchè queſti aveano vietato a chiunque foſse di dare, e ad eſsa di acquiſtare: non dal jus comune umano, o ſia dal jus delle genti; perocchè queſto non dà un ſomigliante diritto per le ſodalità, o collegj, o comunità, ſe il principe vi ripugna. Aveanlo pertanto da Dio. Ma ſe l'aveano da Dio; ſarà falſo falſiſſimo, che i fedeli, e la Chieſa non abbian avuto, nè potuto avere il diritto, quelli di offerire, e queſta di ricevere beni terreni, ſe non ſe per conceſſione de' Sovrani del ſecolo, i quali perciò poteſsero ampliare, riſtrignere, e anche torre un tale diritto. Ella è pertanto falſa la maggiore propoſizione dell'argomento iſtorico del Ragionatore; ed eſsendo

que-

queſta falſa, pel reſto, che ſegue nell' argumento medeſimo, non potrà egli concluder nulla a ſuo vantaggio. CAP. II.

§. II.

La Chieſa col conſenſo, e cooperazione, e indirizzo de' Santi Apoſtoli, anzi di Gesù Signor noſtro celebrò le ſue adunanze, e acquiſtò, e poſſedette beni terreni non oſtanti i divieti de' Sovrani, e perciò ella non ebbe la capacità, e il diritto di fare tali unioni, e acquiſti da' Sovrani medeſimi, ma da Dio.

I. CHe i Sovrani del ſecolo dal principio del criſtianeſimo fino a' tempi di Coſtantino, avendo vietato ogni unione, e ogni acquiſto, e poſſedimento di beni terreni alle ſocietà, o collegj, o ſodalizj, o eterie, le quali eſpreſſamente non foſſero ſtate approvate dagl' Imperatori, o dal Senato, abbiano anche vietato alla Chieſa, e a' Collegj de' miniſtri dell' Evangelio le adunanze loro, e sì fatti acquiſti, e poſſeſſioni, non ſi nega, anzi ſi ſoſtiene acremente dal Ragionatore, come ſi è di ſopra veduto (1); e raccoglieſi eziandio dalle leggi, che intorno a sì fatte ſocietà, o collegj furono più volte pubblicate da' miniſtri, e da' Principi della Romana Repubblica.

Dagl' Imperatori Gentili fu compreſa la ſocietà Criſtiana nelle leggi contrarie a' collegj vietati.

II. I collegj mentovati dagli antichi Scrittori, e dalle *Ciò ſi prova*

(1) *Pag. 234. ſeqq.*

CAP. II.

colle teſtimonianze degli antichi.

dalle Romane (1) leggi, celebravano in certi determinati giorni le adunanze, o eterie loro (2), e i conviti comuni (3), e aveano i loro ſoprantendenti, e miniſtri (4), e il loro fiſco (5), o arca che vogliam dire. Queſti collegj, ſe non erano di antica iſtituzione preſſo i Romani, ſi doveano tenere per ſoppreſſi, e tolti di mezzo, ſecondo gli ordini di Giulio Ceſare (6). Laonde avvenne, che nè pure a' Giudei foſſe permeſſo di adunarſi in Roma, eziandio per motivo di religione; ſebbene non paſsò molto, che dallo ſteſſo Ceſare ne

(1) Vedi Ariſtotele *lib.*v. *cap.*xi. *p.*512. *della ediz. dell'an.*1606. *T.*ii. e la legge ultima *ff. de Collegiis, & corporib. illic.* dove troviamo ſcritto „ Soſ„ dales ſunt, qui ejuſdem collegii ſunt, „ quam Græci ἑταιρίαν vocant „. Plinio il minore *lib.*x. *Epiſt.*xcvii. *& Epiſt.* xciii. Tertulliano *lib.*ii. *ad uxor. cap.*vi. e tra' moderni Barnaba Briſſonio *Select. ex Jure Civil. Antiquit. lib.*i. *cap.*xiv. *p.*14. *edit. Opp. minor. Lugd. Batav. an.*1749. l'Eineccio *Exercit.*ix. §.xviii. *pag.*393. *ſeqq. Syllog. Opuſculor. edit. Opp. Genev. Tom.*ii. *P.*i. e (per tralaſciare innumerabili altri, e dare nello ſteſſo tempo nel genio al Ragionatore) G. Enningio Boehmero *Diſſert.*iv. *Juris Eccl. Antiqui c.*viii. §. xxx. *p.*288. *ſeqq. edit. Halenſis an.*1729.

(2) Eineccio *ivi* §.vi. *p.*375.

(3) Trattaſi di ciò dal Cujaccio *lib.*vii. *Obſerv.* xxx. dal Salmaſio *Obſervat. ad Jus Atticum, & Rom. c.*iv. dal Boehmero *ivi* §.xxxiii. *p.*209. *ſeqq.*

(4) Prova ciò l' Eineccio con varie iſcrizioni: *ivi* §.vi. *p.*375.

(5) *Lege* 1. §.1. *Tit.*iv. *Dig. Quod cujuſcumque Univerſit. nomine lib.*iii. „ Quibus permiſſum eſt corpus habe„ re COLLEGII, SOCIETATIS, „ ſive cujuſque alterius eorum nomi„ ne, proprium eſt ad exemplum rei„ publicæ, habere res communes, „ ARCAM COMMUNEM, & acto„ rem, ſive ſyndicum, per quem „ tamquam in Republica, quod com„ muniter agi, fierique oportet, aga„ tur, fiat.„ Vedi lo Smetzio *Inſcript. p.*xxxiv. 10. l'Eineccio *l.c.*

(6) Sueton. *in Julio cap.* xlii. „ Cuncta Collegia, præter antiquitus „ inſtituta, detraxit„.

ne ottennero la licenza (1), che fu di poi raffermata loro dall'Imperatore Auguſto (2). Furono pertanto i Giudei eccettuati dalla legge comune, ſicchè poterono liberamente tenere le loro ſacre adunanze in Roma, celebrare i loro conviti, e raccorre da' ſodali facoltoſi del danaro a riporre nell'erario, o ſia nell'arca loro pe' poveri, e pe' conviti, e per le utilità comuni della ſocietà loro (3); poichè queſta era la condizione de' collegj, come oſſerva il giuriſconſulto Marciano (4). Ma quantunque aveſſero ciò eglino ottenuto in Roma da Ceſare, nol poterono però ottenere nelle Provincie, nelle quali pur ſi vede, che sì fatti collegj eran vietati; laonde fu di biſogno, che Ceſare ſteſso ordinaſse a' Parj, e agli altri popoli ſoggetti alla Romana repubblica, che permetteſsero a' ſoli Giudei di oſservare i patrj loro riti, e di vivere ſecondo gl'iſtituti loro, e di raccorre *pecunias in concœnationes ad rem divinam* (5). Fu ſtimato pure opportuno, che Dolabella faceſse ſapere per lettere agli Efesj, di aver

(1) Giuſeppe Ebreo *l.*XIV. *Antiq. Judaicar. c.*XVII. *Tom.*1. *Opp. edit. Havercampianæ p.*750.

(2) *Ex mſ. Leidenſi apud Gronov. Decr. Rom. & Aſiæ P.*II. Heineccius *ibid.* §.XVII. *p.*391.

(3) L'Eineccio *Ivi p.*392. e il Boehmero *Diſſert.* IV. *Juris Eccl. Antiq. c.*VIII. §.XXII. *p.*290.

(4) *Lib.*XLVII. *Digeſt. Tit.*XXII. *de Collegiis, & Corporibus lege* I.

(5) Preſſo Giuſeppe Ebreo *l.*XIV. *Antiquit. Judaicar. cap.* X. *num.* 8. *pag.* 705. *Tom.* I. *edit. Havercampi*; „ Convenerunt (*dice Ceſare*) „ me Judæi in Delo, & quidam „ ex Judæis inſulæ inquilinis, præ„ ſentibus etiam veſtris legatis, & ſi„ gnificarunt, quod vos etiam veſtris „ decretis eos prohibetis τοῖς πατρίοις „ ἔθεσι, καὶ ἱεροῖς χρῆσθαι *patriis* „ *moribus, ſacriſque uti* . . . ἐμοὶ „ οὖν

CAP. II.

aver egli conceduto a' Giudei medeſimi ad iſtanza d'Ircano loro Pontefice, che ſi poteſſero adunare, ſecondo le patrie loro coſtumanze, ἱερῶν ἕνεκα καὶ ἁγίων, *ſacrorum, ſanctorumque cauſſa* (1); onde ſi ſcorge, ch' eglino dianzi non poteano ivi congregarſi nè anco per motivo della patria loro religione. Somiglianti reſcritti ebbero i Giudei da altri Miniſtri della Repubblica indirizzati a Coj (2), a' Sardiani, agli Aleſſandrini (3), a' Milesj (4), a' Pergameni &c. (5) L' Imperatore Auguſto ancora ſcriſſe circa lo ſteſſo punto, ma pe' ſoli Giudei, profitenti la legge Moſaica, a Norbano Flacco Proconſolo dell'Aſia (6), e a' Preſidi delle altre Provincie (7). Ma anche tali conceſſioni fatte a' ſoli Giudei, ſebbene furo-

„ οὐκ ἀρέσκει *mihi non placet*... „ vetari eos *ex ſuis inſtitutis vivere* „ ζῆν κατὰ αὐτῶν ἔθη, & *conferre* „ *pecunias in epulas*, & *rem divi-* „ *nam*, *præſertim cum nec Romæ* „ *ita facere probibeantur*: καὶ χρή- „ ματα εἰς σύνδειπνα, καὶ τὰ „ ἱερά εἰς φορὰν, τοῦτο ποιεῖν αὐ- „ τῶν μηδ' ἐν ῥώμῃ κεκωλυμένων.. „ Ego ALIAS COITIONES PRO- „ HIBENS, *his ſolis* τούτοις μόνοις „ permitto ex patriis moribus & in- „ ſtitutis congregari „.

(1) Vedi Giuſeppe *ivi n.*12. *p.*708.

(2) *Ivi n.*16. *p.*709. dove ſi legge la epiſtola di L. Antonio Pro-pretore.

(3) *Ivi n.*18. *p.*710.

(4) *Ivi p.*711.

(5) *Ivi n.*22. *p.*711.

(6) Filone Ebreo nella Legazione a Cajo *pag.* 1035. *della edizione di Francfort*. Giuſeppe *lib.* XVI. *cap.* VI. *pag.*800.

(7) Giuſeppe *ivi n.*IV. *ſeq. p.*800. *ſeqq.* Filone nella *Legazione a Cajo p.*1035. dice, che Auguſto „ per lit- „ teras mandavit provinciarum Aſiæ „ procuratoribus, ut concederent Ἰου- „ δαίοις μόνοις JUDÆIS SOLIS „ in Synagogis cœtus facere... pri- „ mitias vero quotannis conferri, un- „ de fiunt ſacrificia, miſſa in hoc ſa- „ cra legatione ad templum Hieroſo- „ lymæ; dein edicit, ne quis ſit im- „ pedi-

furono confermate da Tiberio dopo che queſti, avendo diſcacciati eſſi Giudei da Roma, ſi avvide di eſsere ſtato ingannato da Sejano (1); furono però non curate da Caligola, da cui non potè ottenere Filone, che in Aleſſandria ſi permetteſsero a' Giudei ſteſſi le congregazioni, o ſodalizj (2) che dir vogliamo. Che ſe Claudio non approvò in queſto, come in parecchie altre coſe, la condotta di Cajo, e reſtituì alla nazione Ebrea i privilegj, che nell' Egitto, e altrove avea antecedentemente goduto (3); tuttavolta non paſsò gran tempo, ch' egli ſteſso volle, che foſsero i Giudei diſcacciati da Roma (4), ſebbene non gli riuſcì di cacciarli tutti per la grandiſſima loro moltitudine: laonde comandò a coloro, che vi rimaſero, μὴ συναθροίζεσθαι, *di non adunarſi* (5). Sia però ita la faccenda pe' Giudei ſotto Caligola, Claudio, e Nerone comunque ſi voglia; egli è ad ogni modo certiſſimo, come ſi raccoglie dalle mentovate ordinazioni de' Romani, che ſenza la pubblica approvazione non era permeſso a veruno di formare in Roma, nè altrove per le Provincie ſodalità, o collegj, anche per motivo dell'eſercizio della religione, nè di fare rac-

CAP. II.

„ pedimento judæis cœtus collectaſve „ facientibus, aut Hieroſolymas eas „ mittentibus more patrio„. Riporta dipoi egli una lettera di C. Norbano Flacco ſu di ciò a' Magiſtrati degli Eſesj.

(1) Filone *Ivi pag.*1015. 1034.

(2) Filone *Ivi pag.*1000. *ſeqq.* e *p.*1040. e Giuſeppe *l.*XIX. *Antiquit. Judaicar. c.*V. *n.*2. *p.*944.

(3) Giuſeppe *Ivi p.*944. *ſeq.*

(4) San Luca negli Atti Apoſtolici *cap.*XVIII. *v.*2. Suetonio *In Claud. c.*XXIV.

(5) Dione *l.*LX. *p.*669. *edit. Hanovienſis an.*1606.

CAP. II.

raccolte di danari pel comun, o pe' conviti loro, o per mandare altrove in limoſina, o in ſuſſidio, o a impiegarſi in coſe ſacre da' ſodali.

Che ſe nulladimeno ſi foſsero formati ſenza approvazione ſomiglianti collegj, non ſolamente non avrebbero potuto in vigore degli ſteſſi decreti acquiſtare o fondi, o danari per la comunità loro, ma avrebbero anzi dovuto eſsere affatto diſciolti, e levati dal mondo. Oſserva pertanto giuſtamente il Ragionatore, che que' tali collegj non approvati, e perciò illeciti, non avrebbero avuto *maggiore capacità di acquiſtare, del corpo, che non è; e il corpo, che non è, non ha capacità a verun atto*; laonde non ha capacità di acquiſtare beni di qualunque ſorta ſi ſieno. E in vero parlando Marciano antico Giuriſconſulto [*lib.* III. (1) *Judiciorum publicor.*] de' collegj non eccettuati, e perciò illeciti, dice, che ſecondo gli ordini degl' Imperatori, e i Senatuſconſulti, ſi aveano a diſciorre; ma che ſi permettea loro, mentre ſi diſcioglievano, di dividere il danaro comune, ſe ne aveano; e di diſtribuirlo tra loro (2) in guiſa, che ognuno diventaſſe proprietario dalla parte, che gliene foſse tocca-

(1) E' riferito ne' Digeſti *l.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporib. lege* III.

(2) „ Collegia, ſi qua fuerint illi- „ cita, mandatis, & conſtitutionibus, „ & Senatuſconſultis, diſſolvantur; „ ſed permittitur eis, cum diſſolvun- „ tur, pecunias communes, ſi quas „ habent, dividere, pecuniamque in- „ ter ſe partiri. In ſumma autem, „ niſi ex Senatuſconſulti auctoritate, „ vel Cæſaris, collegium, vel quam- „ documque corpus tale coierit; con- „ tra Senatuſconſultum, & mandata, „ & conſtitutiones collegium cele- „ brat „.

toccata, e ne poteſſe diſporre a ſuo talento. Vero è, che il Ragionatore (1) cita la teſtimonianza di Marciano inſerita ne i Digeſti, ma colla ſolita ſua buona fede ne ſopprime le parole, che debbano i colleghi alli ſodalizj, o collegj, o corpi illeciti, *pecunias communes, ſi quas habent, dividere, pecuniamque inter ſe partiri*.

III. Era ſtata la Giudea ridotta da' Romani in Provincia non molti anni prima della predicazione del Signore (2). Le leggi adunque riguardanti i corpi delle fratrie, o i collegj, e ſodalizj, così nella Provincia ſteſſa, come nelle altre valevano; lo che pur ſi concede dal Ragionatore. Per la qual coſa fuori dalle adunanze, o unioni fatte dagli Ebrei (3) oſſervatori delle moſaiche leggi o nel tempio, o nelle ſinagoghe (che per altro i gentili di tanto in tanto procurarono (4) d'intaccare) non erano lecite altre ſocietà, o fratellanze, o eterie, che non aveſſero avuto dagl'Imperatori, o dal Senato l'approvazione. Or la greggia di Criſto ne' ſuoi principj era un

La Giudea ne' tempi del Signore, e dopo, era Provincia; laonde in eſſa valean le leggi riguardanti i collegj.

(1) *Confermaz. p.* LXXIX.

(2) Vedi l'Antichità Criſtiane del P. Mamachi *Tom.* I. *lib.* II. *c.* I. §. II. *pag.* 196. *ſeq.* Giuſeppe Ebreo nel *l.* XVIII. *delle Antichità Giudaiche cap.* IV. *num.* 3. *p.* 880. *e l.* XX. *c.* IX. *p.* 976. accenna, che nemmeno il Sinedrio de' Giudei ſi potea in Geruſalemme congregare ſenza il conſenſo del Preſide.

(3) Giuſeppe Ebreo nelle *Antich. Giudaiche l. c. di ſopra pag.* 254. *not.* 6. Filone nella *Legazione a Cajo p.* 1035.

(4) Giuſeppe *l.* XVIII. *c.* III. *e* IV. *p.* 875. Filone *ivi p.* 862.

CAP. II.

La Chiesa ne' suoi principj era un corpo non approvato dal Senato, nè dagl' Imperatori.

ceto, un corpo (1), una società (2), una fratellanza (3) non approvata nè dagl'Imperatori, nè dal Senato, nè dalla stessa Ebrea nazione. Era ella pertanto secondo tali senatusconsulti, e leggi, sì incapace di poter raccorre, acquistare, e possedere in comune non solamente fondi, ma eziandio danari per le sue cene, pe' suoi poveri, pe' confratelli lontani; che dovea anzi non unirsi giammai, ed essere totalmente disciolta.

Nientedimeno ella sotto il governo, e l'indirizzo di Cristo acquistava beni terreni.

IV. Nientedimeno col pieno consentimento, colla cooperazione, coll' indirizzo non solo de' Santi Apostoli, ma dello stesso Capo ancora, e Signore nostro Gesù Cristo, i fedeli offerivano quanto loro piacea di beni terreni alla Chiesa; e la Chiesa, o sia la Società Cristiana acquistava ciò, che l' era offerto, e celebrava inoltre le sue adunanze sacre, e i suoi sacri conviti. In fatti il nostro Divin Redentore formò il suo Collegio Apostolico (4), e quello de' settantadue discepoli (5); non impedì, anzi volle essere seguitato dalle turbe (6), che istruiva, e talvolta anche cibava ordi-

(1) *Corpus* si chiamava eziandio dagli Apostoli, come *corpi* eran chiamati i collegi da' gentili. Vedi il testo pocanzi riferito di Marciano. San Paolo nella Epistola a' Romani *c.*XII. *v.*5. *Unum* CORPUS *sumus in Christo. Et* 1. *ad Corinth. c.*x. *v.*17. *Unum* CORPUS *multi sumus. Colos.*1. *v.*18. *corporis Ecclesiæ.*

(2) S. Paolo *ad Galatas c.*II. *v.*9. *Dexteras dederunt mihi, & Barnabæ* SOCIETATIS.

(3) Da S. Pietro *Ep.*1. *c.*II. *v.*17. è nominata ἡ ἀδελφότης *fraternitas*.

(4) *Evang. Matth. c.*x. *v.*1. *seqq. Marci c.*III. *v.*15. *Lucæ c.*VI. *v.*13.

(5) *Lucæ* x. *v.*1. *seq.*

(6) Vedi di sopra le citazioni *p.*248. *not.*1.

ordinando, ut RECUMBERENT ἀνακλιναι CONVIVIA CONVIVIA συμπόσια συμπόσια (1), e fece prendere, o preſe ciò, che eragli ſtato offerto (2), e il ripoſe ne' (3) *loculi*, come ſi legge nella volgata, o come leggiamo nel teſto greco ἐν τῷ γλωσσοκόμῳ nella *borſa*, che da S. Agoſtino è appellata *fiſco della repubblica del Signore* (4), a fine di ſovvenire nelle occorrenze gli Apoſtoli, e i diſcepoli, e i poveri.

VII. Paſſiamo avanti. Gli Apoſtoli, eſſendo rimaſti dopo l'aſcenſione del Signore in Geruſalemme, non ſolamente non diſciolſero il collegio loro (5), nè ceſſarono di celebrare le loro adunanze (6), o di ſoprantendere al regolamento della ſocietà loro (7), o prendere inſieme cibo (8), la qual coſa era pure vietata

Lo ſteſſo ſeguitò ella a fare ſotto gli Apoſtoli. Il Ragionatore, ſtando al ſuo ſiſtema, dovrà dire, che abbia fatto male, lo che per altro non potrà dire, ſenza uniformarſi all'empietà de' gentili.

(1) *Marci* VI. *v.*39. 40.

(2) Altrimenti come avrebbero gli Apoſtoli detto: *euntes emamus ducentis denariis panes? Marci cap.*VI. *v.*37. e *niſi forte eamus*, & EMAMUS *in omnem hanc turbam eſcas* (le turbe erano quaſi di cinque mila perſone) *Lucæ* IX. v.13. *ſeq.* E come avrebbe ſcritto S. Gio. Evang. *c.*IV. *v.*8. *diſcipuli ejus abierant in civitatem, ut cibos emerent*, ſe il Signore non prendea, o non prendeano eglino acconſentendovi il Signore danari da chi loro gli offeriva?

(3) *Joh. cap.*XII. v.6. XIII. *v.*29.

(4) S. Agoſtino nella *Enarrazione ſopra il Salmo quarantesimoſesto numer.*17. *pag.*1228. *dell' edizione di Anverſa dell' anno* 1700.

(5) *Actor. cap.*VIII. *v.*1. Onde ſi ſcorge, ch'eziandio a onta delle perſecuzioni mantennero in Geruſalemme la loro unione: & *c.*XII. *v.*12. *ſeq.*

(6) *Actor. c.*I. *v.*2. „ Erant omnes „ pariter in eodem loco. *v.*4. Et ap„ poſitæ ſunt in die illa animæ circi„ ter tria millia. Erant autem perſe„ verantes in doctrina Apoſtolorum, „ & communicatione fractionis pa„ nis „. Vedi il *cap.*II. *v.*46. e il *c.*IV. *v.*31. dove ſi legge: *cum oraſſent, motus eſt locus, in quo* ERANT CONGREGATI.

(7) *Actor.*VI. *v.*2. & XV. *v.*6. *ſeq.*

(8) *Actor. cap.*II. *v.*46. & I. *ad Cor.*XI. *v.*20. *ſeq.*

CAP. II.

tata dalle mentovate leggi; ma non vollero nemmeno intermettere di annunziare a' mortali il ſanto Evangelio (1), e di così accreſcere la ſodalità loro (2), e benchè foſſe ciò ſtato eſpreſſamente proibito loro dal Sinedrio (3) [a cui ancora ſpettava, ſecondo l'ordine politico (4), di ſoprantendere alla tranquillità della provincia, maſſimamente in ciò, che aveſſe avuto conneſſione colla religione; e a cui appartenea il poter coſtrignere colla forza (5) coloro, che vi aveſſero ripugnato, di obbedire alle leggi] riſpoſero ad ogni modo, che aveaſi a preſtare obbedienza a Dio più, che agli uomini (6); nè furono di ciò contenti, ma riconobbero anche ne' fedeli libera la poteſtà di offerire, quanto parea loro, de' prezzi delle caſe, e de' poderi (7) che vendeano; ed eſſi li riceveano pel comune (8), avendo ciò approvato (9) il Signore co' prodigj. Già m'immagino, che il Ragionatore, ſiccome non la riſparmia a più ſanti Martiri, e ſpecialmente a Santa Lucina, e ſi avanza ad accuſarli di colpevole diſob-

(1) *Actor. v. v.42. & cap.xx. v.7. ſeq.*

(2) *Actor. c.iv. v.4.*

(3) *Actor. c.iv. v.18. ſeq. & c.v. v.28.*

(4) *Joſeph Judæus l.xx. Antiquitatum Judaicar. c.ix. pag.977. Tom.i. edit. Havercamp. Amſtelod. an 1726.*

(5) Scorgeſi ciò dagli *Atti Apoſtolici c.iv. v.3. 5. ſeq. e cap.v. v.18. ſeq. & c.ix. v.2. ſeq.*

(6) *Actor. c.v. v.29. & c.iv. v.19.*

(7) *Actor. c.ii. v.44. & c.iv. v.34. ſeq.* Vedi Tertulliano *lib. de Fuga in Perſequutione c.xii.* Origene *T.xv. in Matth. c.xvi. T.iii.* S. Cipriano *l.iii. Teſtimonior. ad Quirin. n.i.i. p.6. e Tractat. de opere, & eleemoſynis pag.208.* Santo Agoſtino *in Pſ.cxxxi. n.2.*

(8) *Actor. l.c.*

(9) *Actor. c.v. v.i. ſeq.*

diſobbidienza, per non eſſerſi eglino attenuti alle leggi, e a' ſenatuſconſulti riguardanti i collegj; così per la ſteſsa ragione non la riſparmierà forſe nè agli Apoſtoli, nè a Gesù Criſto. Mal per lui, che non viva, e non regni preſentemente Giuliano Apoſtata. Sarebbe ſicuro, ſuggerendo nuovi motivi di beſtemmie contro del noſtro divino Maeſtro, e trovando nuovi pretesti di ſpogliare le Chieſe, torrebbe la mano a' Libanj, e a' Maſſimi nella corte di quel capitale nemico del criſtianeſimo.

Ma oſserva egli, che la Chieſa ſotto gli Apoſtoli non avea fondi. Ciò però non gli può ſervire di ſcuſa. Quelle leggi non ſolamente non permettevano, che le ſocietà, o collegj non approvati aveſsero fondi, ma vietavano loro eziandio di avere danaro comune (1). Che ſe quanto a' danari non ſi riputò obbligata la Chieſa a obbedire a sì fatte leggi, perchè ſi avea ella a ſtimare tenuta a obbedire alle medeſime quanto a' fondi? Pensò per avventura il Signore, penſarono gli Apoſtoli, o penſa il Ragionatore, che i Sovrani del ſecolo abbiano poteſtà di fare delle leggi intorno a' fondi, ma non intorno alle monete? Quando Gesù diſse a' diſcepoli de' Fariſei, *reddite ergo, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari*, non parlò egli per avventura de' danari (2)? Come dunque potrà giovare al Ragionatore il non aver avuto la Chieſa de' fondi comuni ſotto gli Apoſtoli, quando abbia ella avuto del danaro comune contro il divieto del Principe? Avea forſe proibito

 Criſto

(1) Vedi ſopra la *p. 256. ſeq. di queſto vol.*

(2) *Matt. c. XXII. v. 21. Marci XII. v. 15. Lucæ c. XX. v. 25.*

CAP. II.

Criſto a'ſuoi di avere in comune de' beni ſtabili ? Ma non fu egli, che diſſe a'ſuoi diſcepoli, chiunque pel nome mio abbandonerà le caſe ſue, e i ſuoi campi, riceverà in queſto mondo il centuplo DI CAMPI, e DI COSE, e nell' altro la vita eterna (1) ? Or ſe nè in privato poſſedeano i primi fedeli di Geroſolima, perchè o tutti, o quaſi tutti ſi ſpogliavano de' beni loro per Criſto ; nè in comune aveano a poſſedere ; quale centuplo di campi, e di caſe avrebbero potuto ricevere in queſto mondo ? Avea ella per avventura a riuſcir vana per que' fedeli, ſecondo il Ragionatore, la promeſsa infallibile del Redentore, e a riuſcire vana in maniera, che dallo ſteſso

(1) *Matth. c.*XIX. *v.*29. „ Omnis, „ qui reliquerit domum, vel fratres, „ aut ſorores, aut patrem, aut ma„ trem, aut uxorem, aut filios, „ aut agros propter nomen meum, „ centuplum accipiet, & vitam æter„ nam poſſidebit „. Quando ? E il centuplo di che? In queſta vita, e il centuplo di caſe, e di campi. Così il Signore preſſo S.Marco *c.*X. *v.*29. *ſeqq.* „ Nemo eſt, qui reliquerit domum, „ aut fratres, aut ſorores, aut pa„ trem, aut matrem, aut filios, aut „ agros propter me, & propter Evan„ gelium, qui non accipiat CEN„ TIES TANTUM NUNC IN „ TEMPORE HOC, DOMOS, & „ fratres, & ſorores, & matres, & „ filios, & AGROS cum perſecutio„ nibus, & in ſeculo futuro vitam „ æternam. „ E preſſo S.Luca *c.*XVIII. *v.*30. „ & non recipiat MULTO „ PLURA IN HOC TEMPORE, „ & in ſeculo venturo vitam æter„ nam „. In fatti abbandonando l'uomo il ſuo pel nome di Criſto, acquiſtava gran numero di fratelli, e di figliuoli, e di padri, e di madri nella chieſa. Vedi la *Ep.*I. *a Timot. c.*V. *v.*1. *ſeq.* Atenagora *Legat. pro Chriſtian. num.*XXXII. *p.*330. *edit. Opp. Juſtin. Mart. Venet. an.*1747. „ Pro „ ætate alios filios, & filias novimus, „ alios fratres, & ſorores habemus, „ ac ſeniores patrum, & matrum lo„ co colimus „. Or il Ragionatore vorrà, che in queſto ſia ſtata adempita riguardo a' primi fedeli di Geruſalemme la promeſſa di Criſto, e nel reſto non ſolo, che non ſia ſtata adempita, ma, che foſſe anche da Criſto medeſimo vietato, che ſi adempiſſe ?

ſteſso Signore, che l'avea fatta, ne foſse impedito l'adempimento colla proibizione di poſsedere campi almeno in comune? L'Avverſario ſteſso ripugnando, ſenza avvederſene, a ſe medeſimo, confeſsa, che allora non tutti vendeano, nè quelli, che vendeano, vendeano tutte le caſe, e i campi (1). Ma poſta la teſtimonianza di S. Luca negli Atti, è egli credibile, che que' fondi da molti, che n'erano ſtati padroni, non foſsero offerti al comun della Chieſa? „ Omnes, *dice* „ *il ſanto Evangeliſta*, omnes qui credebant, erant „ pariter, & habebant OMNIA COMMUNIA (2) „. „ Nec QUISQUAM eorum, quæ POSSIDEBAT, „ ALIQUID SUUM eſse dicebat, ſed ERANT „ ILLIS OMNIA COMMUNIA „. Se dunque, per confeſſione del Ragionatore, non vendeano tutte le caſe, e tutti i poderi loro que' fedeli; e ciò, che poſsedeano, ſecondo S. Luca, era comune; che abbiamo noi a conchiudere, ſe non ſe che in comune poſsedeſsero poderi, e caſe? Quindi Santo Agoſtino nel *Trattato* CXIX. ſopra l'Evangelio di San Giovanni (3) dice: „ In quæ ſua Johannes matrem Domini acce-

CAP. II.

„ pit?

(1) *Pag.* LXXXII.

(2) *Actor. cap.* II. *v.* 44.

(3) *Num.* 3. *p.* 584. *ſeq. edit. Antuerp. an.* 1700. Vedi S. Cirillo Geroſolimitano *Catech.* XVII. *de Spir. Sancto* II. *n.* XXI. *pag.* 275. *edit. Pariſ. an.* 1720. e S. Gian Griſoſtomo in Acta *Homil.* XLV. *n.* III. *Tom.* IX. *pag.* 341. dove ſcrive, che S. Paolo, e i Compagni, allorchè vennero pe' dogmi in Geruſalemme, furono alloggiati ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ *nella Chieſa*, onde ſi ſcorge, che la Chieſa avea caſa capace, in cui aveſsero potuto alloggiare. Vedi

CAP. II.

„ pit? Neque enim non ex eis erat, qui dixerunt ei; „ ecce nos reliquimus omnia, & ſequuti ſumus te. „ Sed ibi quoque audierat, quicumque illa dimiſerit „ propter me, accipiet in hoc SECULO CENTIES „ TANTUM. Habebat Johannes Chriſti diſcipulus „ CENTUPLICITER plura, quam dimiſerat, in „ quæ ſuſciperet ejus matrem, QUI HÆC ILLI „ DONAVERAT. Sed in ea ſocietate Johannes re- „ ceperat centuplum, ubi nemo dicebat aliquid ſuum, „ ſed erant illis OMNIA COMMUNIA „. S. Cirillo Geroſolimitano (1), e S. Epifanio (2) mentovano una caſa comune tenuta come Chieſa in quella capitale della Paleſtina fino da' tempi de' Santi Apoſtoli. Di un' altra fondata, e fabbricata ſotto gli ſteſſi Apoſtoli in Antiochia fa menzione S. Gian Griſoſtomo (3).

Nè ſolamente in Geruſalemme, e nelle altre città della Paleſtina, ma eziandio in più luoghi delle Provincie dell' Impero formavano il corpo loro i Criſtiani, e celebravano le loro adunanze, e in comune ancor poſſedeano. Rammemora S. Luca negli Atti Apoſtolici (4) il notabile accreſcimento de' fedeli in Antiochia, e le collette di danaro, che faceanſi da Paolo, e da

di anche tra moderni l'Eſtio *nelle note al c.* IV. *v.*34. degli Atti degli Apoſtoli.

(1) *Catech.* XVI. *n.* IV. *p.*245.

(2) *De Ponderib. & Menſur, n.* XIV. *p.*170. *T.* II. *edit. Pariſ. an.*1622.

(3) *Homil.* II. *in Inſcript. Actor. n.* I. *pag.*60.

(4) *Cap.* XI. *v.*26. *ſeq.* Vedi Santo Agoſtino *lib. de Mendacio c.* XV. *n.*29. *p.*320. T. VI. e S. Gian Griſoſt. *Hom.* XXV. *in Acta Apoſt. n.*2. *p.*202. *Tom.* IX.

e da Barnaba a pro de'poveri di Geruſalemme. Dall'Epiſtole di S. Paolo abbiamo, che teneanſi pure in Corinto le adunanze (1), e che vi ſi faceano le cene comuni, e ch' erano quivi i ſeguaci di Criſto ſoggetti a' loro preſidenti, e che ognuno offeriva ciò che poteva, per ſovvenire i biſognoſi fedeli della Giudea. Abbiamo eziandio, che lo ſteſso faceaſi nelle altre Chieſe dell' Acaja, della Macedonia (2), in ſomma di tutte le Provincie dell' Impero, nelle quali era di già ſtato introdotto il Criſtianeſimo. Ed eccovi dimoſtrato cogl' indubitati monumenti ſpecialmente delle ſacre lettere, che la Chieſa ſotto il governo de' Santi Apoſtoli, e dello ſteſso noſtro divin Redentore, non ſi credè obbligata a oſservare gli ordini degl' Imperatori, e del Senato, pe' quali era ſtato vietato alle congregazioni, o ſodalità non approvate l'acquiſtare, e il poſſedere danari, o altri beni temporali, ed era ſtato preſcritto, ch'eſſe congregazioni ſi diſcioglieſſero, lo che mi era io prefiſſo a provare. *Non*

(1) *Epiſt. ad Cor.* I. *c.*XI. *v.* 22. S. Gian Griſoſt. *Hom.*XXVII. *in Ep.*I. *ad Cor. n.*3. *p.*244. *T.*X. dove ſpiegando le parole: *numquid domos non habetis &c.* „ Viden', *dice*, quomodo „ a pauperum contumelia criminatio„ nem traducat ad eccleſiam, ut gra„ viorem reddat orationem? ... Si„ cut enim dominicam cœnam pro„ priam tibi facis, ſic καὶ τὸν τό„ πον ET LOCUM, τῇ ἐκκλησίᾳ „ ECCLESIA utens ut domo tua. Ec„ cleſia enim facta eſt, non ut conve„ nientes diviſi ſimus, ſed ut qui di„ viſi ſunt, conjungantur, & hoc „ ſignificat *conventus* „.

(2) *Ep.*I. *ad Cor. c.*XI. *v.*18. 20. *ſeq. & c.*XVI. *v.*I. *ſeq. & Epiſt.*II. *c.*VIII. *v.*74. *& cap.*IX. *v.*2. *ſeq. & Epiſt. ad Coloſ. c.*IV. *v.*16. *&* I. *ad Theſſalonic. c.*V. *v.*12. *ſeq. &* I. *ad Timoth. c.*IV. *v.*14. *& c.*V. *v.*16. *ſeq. & ad Hebr. c.*XIII. *v.*17. *ſeq. &* I. *Petri c.*V. *v.*2. *ſeq. &* III. *Johan. v.*9.

CAP. II.

§. III.

Non altrimenti fece la Chiesa sotto i discepoli de' SS. Apostoli, avendo ella saputo, che in ciò per essa non aveano a valere i diritti Imperiali.

Non altrimenti fecero i Discepoli de' SS. Apostoli sotto Vespasiano, Domiziano, Nerva, e Trajano Imperatori.

I. COsì ammaestrati da' Santi Apostoli, non intermisero i Cristiani loro discepoli di fare lo stesso sotto gl'Imperatori Vespasiano, Domiziano, e Nerva (1). Ne' tempi di Trajano furono rinnuovate le leggi proibenti l'*eterie*, o sia le unioni, o adunanze, e il possedere beni di qualunque sorta, e anche danaro in comune pe' banchetti, o per le altre occorrenze de' collegj non approvati (2). Ma che? Cessarono forse i Cristiani di celebrare le loro adunanze, e di fare le solite loro collette pel comune? E' vero, che nella Bitinia, dopo che Plinio cominciò a muovere la persecuzione, molti deposero, che proibite che furono da lui l'eterie, non si erano più congre-

(1) Vedi Euseb. *lib.* III. *Hist. Eccl. c.* XI. *seq.* XIX. *seq.* XXIII. e S. Girolamo *l.* III. *in Epist. ad Galat. c.* VI. *p.* 314. *T.* IV. *P.* I.

(2) Plinio il Minore nella *Epistola* XCVII. *del l.* X. scrive a Trajano: „ Secundum mandata tua hetærias esse „ vetueram „. Nella Epistola XCIV. dello stesso libro, la qual epistola è di Trajano, parla quell' Imperatore degli *Erani*. Cristofano Cellario nelle note a questa epistola dice: „ *Erani* pecu„ niæ sunt a sodalibus collatæ ad sub„ levandos pauperes sui ordinis: In „ græcis enim civitatibus ejusmodi so„ dalitates institutæ erant, quæ com„ munem arcam haberent, in quam „ singulis mensibus aliquid conferebа„ tur, ut esset, quo afflictos suæ so„ cietatis juvarent „. Lo stesso appresso a poco scrive il Boehmero *Dis. sert.* IV. *Juris Ecclesiastici Antiqui c.* VIII. §. XXXIII. *p.* 291. e cita il Salmasio *Obser. Variar. ad Jus Rom. & Atticum c.* I. II. III. e lo Stuckio *lib.* I. *Antiquitat Convival. c.* XXXIV. Che se Trajano, come costa dalla sua citata lettera, condiscese a permettere gli erani agli Amiseni, aggiunse però, che „ in ceteris civitatibus, quæ no„ stro jure obstrictæ sunt, res hujus„ modi prohibenda est „.

gregati. Per altro (come coſta dalla lettera di Plinio ſteſso (1) al medeſimo Imperatore) que' tali, che così depoſero, apoſtatarono dalla vera credenza, e non diſsero, che altri molti, ſempre coſtanti nel profeſsare la fede di Gesù Criſto, aveſsero tralaſciate le ſacre loro congregazioni. Sant' Ignazio Martire, mentre per comando di Trajano era condotto (2) a Roma, a fine di eſsere quivi (perchè avea ricuſato di rinnegare il criſtianeſimo) eſpoſto alle fiere, ſcriſse a S. Policarpo Veſcovo delle Smirne, *che più ſovente ſi faceſſero le adunanze* (3), e che non ſi traſandaſse la cura delle vedove (4), le quali erano mantenute co' danari della caſsa comune della Chieſa. Perocchè era notabil coſa, che qualcuna poteſse mantenerſi del ſuo, e non aggravaſse la comunità (5). Aggiunſe, che ſi aveſsero a fa-

(1) *Epiſt.* XCVII. *lib.* X. *p.*629. *ſeq. edit. Lipſ. an.*1711.

(2) Vedi gli Atti del Martirio del Santo *n.*VII. *pag.*307. *Tom.*II. *PP. Apoſtolicor. della ediz. di Londra dell' an.*1746. Ciò avvenne verſo l'anno 107. come ben moſtra il P. Eduardo Corſini ὁ μακαρίτης nella Diſſertazione *De Miniſſari, aliorumque Armeniæ Regum Nummis*, §.1. *pag.*7. *ſeq. edit. Libur. an.*1754.

(3) *Epiſt. ad Polycarp. n.*IV. *p.*71. *T.*II. *Apoſtolicor. PP. edit. Londin. an.*1746. πυκνότερον συναγωγαὶ γινέσθωσαν.

(4) *Ep. ad Policarp. n.*IV. *p.*71. χήρας μὴ ἀμελείσθωσαν. μετὰ τὸν κύριον σὺ αὐτῶν φροντιστὴς ἔστω. *Non ſi traſcurin le vedove. Dopo il Signore, abbi tu cura di eſſe.* Il Ragionatore, che avrebbe dato ſulla voce anche a' Diſcepoli degli Apoſtoli, dirà forſe, che il Santo Martire ha voluto meſcolare il veſcovo in coſe ſecolareſche. Ma noi vivendo nella ſemplicità noſtra, ci atterremo al ſentimento di quel gran Santo.

(5) Vedi S. Paolo nella *Epiſt.* I. *a Timoteo cap.*V. *v.*16. Anche ne' ſecoli ſuſſeguenti, benchè aveſſe acquiſtata la

CAP. II.

a fare le cene dette *agapi* (1), e che ſi adunaſse il conſiglio eccleſiaſtico, e deſtinaſse qualcheduno a fare nota la carità della chieſa delle Smirne a' criſtiani di Antiochia, cioè, come io ſtimo, a portare loro de' ſuſſidj (2), e a conſolarli. Lo che non ci dee recare maraviglia. Imperciocchè ſe la chieſa di Roma fin *da principio*, non oſtante, ch' ella foſse ordinariamente la prima a eſperimentare il furore delle perſecuzioni, non intermiſe mai di fare le ſue collette, e di mettere inſieme de' danari per ajutare non ſolamente i ſuoi poveri, ma quegli ancora delle altre chieſe, quantunque lontane, (come dalla lettera di S. Dioniſio di Corinto, il quale fiorì ſotto Marco Aurelio, a ſuo luogo dimoſtreremo) non dovrà certamente ſembrare ſtrano, che la chieſa delle Smirne non ancora agitata dalla perſecuzione, abbia potuto allor ſovvenire quella di

la pace ſanta Chieſa, e i criſtiani foſſero molto più facoltoſi, nientedimeno era notabil coſa, che una vedova non foſſe co' ſuſſidj eccleſiaſtici mantenuta. Noi abbiamo veduta una copia di una iſcrizione criſtiana, che conſervaſi preſſo l' Eminentiſſimo Sig. Cardinale Aleſſandro Albani, nella quale iſcrizione ſi legge per coſa da notarſi: „ Rigie Venemerenti filia ſua fecit „ matri viduæ, quæ ſedit vidua an„ nos LX. & eccleſia numqa grava„ vit &c. „

(1) Nella Epiſt. agli Smirneſi *n.* VIII. *p.* 51. ὅπου ἂν ᾖ φαίνῃ ὁ ἐπίσκοπος, ἐκεῖ τὸ πλῆθος ἔστω. *Dove comparisce il Veſcovo, lì ſia la moltitudine.* E un pò dopo: οὐκ ἐξὸν ἐστὶν χωρὶς τοῦ ἐπισκόπου . . . ἀγάπην ποιεῖν, *non è lecito fare l' agape ſenza il Veſcovo.*

(2) Vedi Luciano nel Dialogo intitolato *Peregrinus n.* XIII. *Tom.* II. *Opp. edit. Amſtelod. an.* 1745. *p.* 335. *ſeq.* e la *p.* 271. *di queſto volume.*

di Antiochia veſsata da Trajano, e afflitta per la perdita del ſuo provveditor, e Paſtore.

CAP. II.

E ſotto Adriano, e Antonino Pio.

II. Non nego, che Adriano ſia ſtato un ſuperſtizioſiſſimo, e ſcoſtumatiſſimo Imperatore. Non ho pertanto meſtiere, che, per ciò provare, il Raginatore mi citi Elio Sparziano, Dione, e Sergio Giuliano. Nè metto io in controverſia, che dal reſcritto di quel Principe diretto a Minucio Fundano (1), non ſi ricavi altro, ſe non che de' Criſtiani ſi giudicaſse non pe' clamori del popolo, ma ſecondo le prove, che foſsero addotte, di aver eglino operato contro le leggi. Anzi concedo, ch' eziandio pel reſcritto di Antonino Pio al comune dell'Aſia (2), non ſia ſtata accordata alle chieſe la capacità di acquiſtare. Or che ne ſegue? Forſe, che i ſanti Veſcovi di quell'età, i quali erano ſtati o diſcepoli degli Apoſtoli, o da' diſcepoli degli Apoſtoli erano ſtati ammaeſtrati, abbian creduto di non aver diritto, a cagion delle leggi proibenti i ſodalizj, o collegj, di adunarſi, e di acquiſtare in comune, e di poſsedere de' beni terreni? Ma ſe aveſsero eglin creduto di non avere un tal diritto, come, non oſtanti sì fatte proibizioni, tuttavolta ſi adunavano in un determinato giorno, e nell' arca comune riponeano quel tanto danaro, che ognuno, ſecondo la ſua poſſibiltà, offeriva?

(1) Vedi *l'Apologia di S. Giuſtino n.* LXIX. ed Euſebio *l.* IV. *H. E. c.* VIII. *p.* 131.

(2) Vien riferito queſto reſcritto nella fine della citata Apologia di *S. Giuſtino n.* LXX. e da Euſebio nello ſteſſo *l.* IV. *c.* XIII.

CAP. II.

va? S. Giuſtino Martire, che ſcriſſe la ſua prima Apologia verſo l'anno di Criſto CL. e la indirizzò allo ſteſſo Antonino Pio, nel numero LXVII. ſcrive a chiare note, che il dì del ſole, vale a dire la domenica, ſi adunavano i fedeli in un luogo (1), e ſoggiugne (2): „ che „ di quelli, che abbondano, e vogliono, ognuno dà, „ ſecondo il ſuo arbitrio; e ciò, che ſi è raccolto, „ ſi depone preſſo il Superiore. Egli ſovviene gli or„ fani, e le vedove, e i derelitti o per malattia, „ o per altra cagione, e i carcerati, egli oſpiti fore„ ſtieri. Egli prende in ſomma la cura di tutti i biſo„ gnoſi „. Ma che ſto io a citare i ſanti Padri, ſe gli ſteſſi gentili di quell' età confeſſarono, che i criſtiani ſi ſtimarono liberi dalle leggi, per le quali erano vietate le adunanze; laonde e ſi adunavano, e offerivano i beni loro agli eccleſiaſtici, e alla chieſa, ſenza nulla payentare le minacce, che lor ſi faceano, e i tormenti, ch' erano loro preparati? Celſo Epicureo, che ſcriſſe ſotto Adriano, e Antonino Pio, rimproverò a' fedeli, che

(1) Τῇ τοῦ ἡλίου λεγομένῃ ἡμέρᾳ πάντων κατὰ πόλεις, ἢ ἀγροὺς μενόντων ἐπὶ τὸ αὐτὸ συνέλευσις γίνεται.

(2) Οἱ εὐποροῦντες δὲ καὶ βουλόμενοι, κατὰ προαίρεσιν ἕκαστος τὸν ἑαυτοῦ, ὃ βούλεται δίδωσι, καὶ τὸ συλλεγόμενον παρὰ τῷ προεστῶτι ἀποτίθεται, καὶ αὐτὸς ἐπικουρεῖ ὀρφανοῖς τε καὶ χήραις, καὶ τοῖς διὰ νόσον, ἢ δι' ἄλλην αἰτίαν λειπομένοις, καὶ τοῖς ἐν δεσμοῖς οὖσι. καὶ τοῖς παρεπιδήμοις οὖσι ξένοις, καὶ ἁπλῶς πᾶσι τοῖς ἐν χρείᾳ οὖσι κηδεμὼν γίνεται.

che contro le leggi ſi congregavano (1). Luciano Samoſateno detto il maledico, e l'ateo, nel Dialogo intitolato il *Pellegrino* (2), dice, che eſſo Pellegrino impoſtore, avendo ingannati i criſtiani, arrivò a eſſere tra loro Veſcovo, ma che poi fu meſſo in carcere per le ſue ſceleratezze, e che non pertanto da'più civili tra'criſtiani medeſimi fu tenuto per uom da bene;e che avendo eglino creduto,ch'ei patiſse per amor della fede,*corruptis carceris cuſtodibus, intra apud illum pernoctabant, deinde cœnæ inferebantur collaticiæ... Quin etiam ex Aſianis urbibus Chriſtianorum miſſu publico venere quidam adjuturi virum... Nulli rei parcunt. Itaque etiam Peregrino TAM MULTÆ AB EIS VENERUNT, VINCULORUM CAUSSA, PECUNIÆ, eumque redditum habuit ſibi non mediocrem. Primus illorum legiſlator ipſis perſuaſit, omnes eſſe fratres. Poſtquam ſemel tranſgreſſi Græcos Deos abnegaverint, adoraverint autem affixum illum cruci,.. atque ex ipſius legibus vivant; omnia reliqua æque contemnunt, & κοινὰ ἡγούνται communia exiſtimant.*

CAP. II.

III. Ammetto eziandio, che dal reſcritto di Marco Aurelio,che ſi legge dopo la ſuddetta Apologia di S.Giuſtino, non ſolamente non ſi poſſa ricavar nulla a favore degli acquiſti, e delle adunanze de'fedeli; ma che eſſo reſcritto ancora ſia ſuppoſto a quell' Imperatore, come

E ſotto Marco Aurelio. Il Ragionatore ſi ſerve contro la chieſa delle ragioni, che uſate furono da Celſo gentile, ed epicureo contro i criſtiani.

(1) Vedi Origene *lib.*1. *contra Celſum n.*1.

(2) *Num.*XII. *ſeqq. pag.*335. *ſeq. T.*II. *Opp. edit. Amſtelod. an.*1743.

CAP. II.

me alcuni critici dell' età noſtra ſoſtengono. Inoltre non ripugno, che ſebbene fu lo ſteſſo Principe, per le orazioni de' Criſtiani, liberato da gravi pericoli, nientedimeno ſi moſtrò loro ingrato, avendoli crudelmente perſeguitati (1). Laonde concedo, che le Romane leggi vietanti i ſodalizj, e i collegj, e le adunanze, e i conviti &c. non ſolamente non furono rivocate dal medeſimo Imperatore, ma furono anzi raffermate, e contro i fedeli con tutto il rigor eſeguite. Or che ne dedurrà il Ragionatore? Che a' noſtri non foſſe lecito di adunarſi, e di celebrare le loro agapi? Ciò egli realmente conchiude. Per altro una tal conſeguenza è degna della dialettica non di un ſeguace di Gesù Criſto; ma di Celſo Epicureo capitale nemico del Criſtianeſimo. In fatti così argumentava quel gentile, il quale non ſolamente fu meritamente deteſtato da' noſtri antichi, ma egregiamente ancor impugnato (2). A queſti termini ſiamo ridotti di aver a vedere rinnuovati contro la Chieſa gli argumenti obiettati anticamente a' fedeli dagli empj gentili, e rinnuovati da uno, che ſi dice criſtiano, e criſtiano cattolico, e pretende di farla da canoniſta. Di sì fatte conſeguenze però non ammiſero la legittimità i ſanti fedeli, che ſotto Marco Aurelio, e dopo ancora fiorirono. Circa le adunanze, ella è chiara

(1) Euſebio *lib.* VI. *Hiſt. Eccl. cap.*I. *pag.*178. „ Reſcriptum fuit a „ Cæſare, ut confitentes quidem gla„ dio cæderentur; qui negarent, di„ mitterentur incolumes„.

(2) Vedi Origene *l.*I. *n.*I. *contra Celſum p.*311. *T.*I. *edit. Opp. Pariſ. an.*1733.

chiara la teſtimonianza di Santo Ireneo diſcepolo di San Policarpo. Racconta egli, ch' eſſendo queſto gran Veſcovo delle Smirne venuto a Roma, *Aniceto ei in eccleſia conſecrandi munus, honoris cauſſa, conceſſerit* (1). Quanto alle offerte di danari, narra Tertulliano, che Marcione *ſub epiſcopatu Eleutherii benedicti* era venuto alla Chieſa cattolica, ma che poi *propter inquietam curioſitatem cum DUCENTIS SESTERTIIS, QUÆ ECCLESIÆ INTULERAT, in perpetuum diſcidium relegatus venena doctrinæ ſuæ diſſeminavit* (2). S. Dioniſio Veſcovo di Corinto nella ſua lettera a' Romani, dà a divedere, a quali facoltà foſſe allora pervenuta la loro Chieſa per le oblazioni dei fedeli (3). „ QUESTO E' STATO VOSTRO CO- „ STUME fin da principio (4) (o Romani) di bene-

„ ficare

(1) *Apud Euſeb. lib.* VI. *H. E. c.* XXIV. *pag.* 216. Ciò avvenne verſo i principj dell' impero di Marco. Anche S. Giuſtino Martire, che patì ſotto lo ſteſſo Imperatore, al tiranno, che avea gli dimandato, dove ſi adunavano i criſtiani, riſpoſe (come coſta dagli Atti del ſuo Martirio *num.* II. *p.* 634. *editionis Venetæ Opp. an.* 1747.) ἔνθα ἑκάστῳ προαίρεσις, καὶ δυνατόν ἐστι. *Dove ognuno vuol, e può.*

(2) *De Præſcriptionib. c.* XXX.

(3) *Apud Euſeb. l.* IV. *c.* XXIII. *p.* 159.

(4) ἐξ ἀρχῆς ὑμῖν ἔθος ἐστὶ τοῦτο, πάντας μὲν ἀδελφοὺς ποικίλως εὐεργετεῖν, ἐκκλησίας τε πολλὰς πέμπειν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐφόδια πέμπειν. ὧδε μὲν τὴν τῶν δεομένων παῖαν ἀναψύχοντας, ἐν μεταλλοις δὲ ἀδελφοῖς ὑπάρχουσιν ἐπιχορηγοῦντας. δι' ὧν πεμπετε ἀρχῆθεν ἐφοδίων, πατροπαράδοτον ἔθος ῥωμαίων ῥωμαίοις διαφυλάττοντες. ὃ οὐ μόνον διαπετήρηκεν ὁ μακάριος ὑμῶν ἐπίσκοπος σωτὴρ, ἀλλὰ καὶ ἐπηύξησεν.

CAP. II.

„ ficare in varie maniere tutti i fratelli, e di mandare „ a MOLTE CHIESE, CHE SONO IN OGNI „ CITTA', I VIATICI (*vale a dire i ſuſſidj per que-* „ *ſta vita paſſeggiera*) così ſollevando la povertà de' „ biſognoſi, e ſomminiſtrando a' fratelli condannati a „ metalli; pe' quali fin da principio mandate de' viatici, „ oſservando, o Romani, il coſtume a voi derivato da' „ Romani voſtri maggiori. Lo che non ſolamente ha „ oſservato il beato voſtro Veſcovo Sotere, ma l'ha „ eziandio accreſciuto „. Non iſtarò a inveſtigare, ſe ſotto Marco Aurelio, o ſotto Comodo immediato ſucceſſore dello ſteſso Marco, abbia ſcritto Santo Ireneo i ſuoi libri contro l'ereſie. A me baſta, che (abbia egli ſcritto ſotto l'uno, o ſotto l'altro) abbia mentovate le congregazioni de' fedeli, e le copioſe offerte, che o ſi faceano, o far ſi doveano alla Chieſa dai criſtiani (1). Verſo que' tempi ancora le ſcuole criſtiane fiorivano ſpecialmente in Aleſsandria (2), e ſi celebravano le cene comuni (3) da' noſtri chiamate *agapi*, e le altre adunanze (4), benchè gli editti contro de' criſtiani, e le adunanze loro, non foſsero rivocati (5).

Non altrimenti fecero i noſtri ſotto Settimio Severo.

X. Vengo a Settimio Severo, il cui reſcritto riferito da Ulpiano (6) „ Eos qui in illicitum collegium coiſ- „ ſe

(1) *Lib.* IV. *c.* XVIII. *T.* I. *p.* 250. *edit. Opp. Venetæ an.* 1734.

(2) *Euſeb. l.* V. *c.* X. *p.* 191.

(3) *Clem. Alex. l.* II. *Pædagog. c.* I. *p.* 142. *&* c. VII. *p.* 171. *edit. Pariſ. an.* 1641.

(4) *Clem. Alex. ibid. l.* III. *c.* XI. *p.* 255. *ſeq.*

(5) Vedi Euſeb. *lib.* V. *Hiſt. Eccl. c.* XXI. *p.* 208.

(6) *Lib.* I. *Digeſt. Tit.* XII. *de Officio Præf. urb. l.* I. §. 14.

„ ſe dicantur, apud Præfectum Urbis accuſandos „ ci vien obbiettato dal Ragionatore, il quale ancora oſſerva, che il reſcritto medeſimo fu, ſecondo il Baronio, un editto generale contro i ſeguaci di Gesù Criſto (1). Io non voglio eſaminare, ſe abbia così ordinato Severo piuttoſto per torre le fazioni de' fautori di Albino, e di Peſcennio Nigro, che per impedire le adunanze de i criſtiani. Sussiſta pure la opinione del Baronio; ma sarà tuttavolta certo, che i criſtiani medeſimi non ſi credettero tenuti alla oſſervanza di sì fatte ordinazioni. Perciocchè o furono queſte pubblicate prima degli editti particolari contro il criſtianeſimo, o nò. Se prima, vale a dire, ſe innanzi l'anno 202. nel qual'anno comparvero gli editti ſteſſi particolari, noi ad ogni modo abbiamo dall'Apologetico di Tertulliano (compoſto, ſecondo il Moſsheim, l'anno 198., e ſecondo il Tillemont l'anno 200., o l'anno 201.) che in quel tempo (non oſtante la perſecuzione, che pur durava contro il nome criſtiano in vigore degli editti degli antecedenti Imperatori) i fedeli formavano un CORPO (2), o SOCIETA', (3) o FRATELLANZA (4), e in un luogo in certi determi-

 nati

(1) *Ad an.* CCIV. *n.* 12. Vedi anche il Tillemont. *Tom.* III. *Tit. Perſecution de Sévere. Artic.* IV. *p.* 14. *edit. Bruxell. in fol.*

(2) *Apolog.* XXXIX. „ CORPUS ſu„ mus de conſcientia religionis, & „ diſciplinæ divinitate, & ſpei fœde„ re „. *Et Præſcript. c.* XXII. *& lib. de Veland. Virginib. c.* II.

(3) *Apolog. c.* XXXIX. „ Coimus in „ CŒTUM, & CONGREGATIO„ NEM facimus „. Vedi anche il *lib. ad Nationes* I. *c.* VII.

(4) *Apolog. c.* XXXIX. „ Sed & quod „ FRA-

CAP. II.

nati giorni co' loro ſoprantendenti (1) ſi adunavano, o formavan collegio, e celebravan le ſacre loro funzioni, e caritative cene (2), e offerivano quel tanto di danaro, che ognuno di eſſi poteva, e voleva, le quali offerte erano ripoſte nell'arca comune (3) per le neceſſità de' confratelli, pe' carcerati a cagione della pietà o della fede (4), pe' biſognoſi, pe' vecchi, per gli orfani, pe' condannati a' metalli, per gli eſuli, pe' naufraghi, per ſeppellire i cadaveri de' defonti (5), le quali opere di pietà non ſi poteano eſercitare con poca ſpeſa.

Circa

„ FRATRUM appellatione cenſemur, „ non alias opinor infamant [ethnici] „ quam, quod apud ipſos omne ſanguinis nomen de affectatione ſimulatum eſt. Nulla de noſtra FRATERNITATE tragœdia exclamat„.

(1) *Ibid.* „ PRÆSIDENT probati „ quique ſeniores, honorem iſtum „ non pretio, ſed teſtimonio adepti„.

(2) *Ibid.* „ Nam & cœnulas noſtras „ præterquam ſceleris infames, ut „ prodigas fugillatis . . . Sed ſtipulam „ quis in alieno oculo facilius perſpicit, quam in ſuo trabem. Tot tribubus, & curiis, & decuriis ructantibus aceſcit aer . . . De ſolo triclinio chriſtianorum retractatur. Cœna noſtra de nomine rationem ſui oſtendit: Id vocatur, quod dilectio „ (ἀγάπη) penes Græcos eſt„.

(3) *Ibid.* „ Etiam ſi quod ARCÆ „ genus eſt; non dehonoraria ſumma, quaſi redemptæ religionis congregatur. Modicam unuſquiſque „ STIPEM menſtrua die, vel cum velit, & ſi modo velit, & ſi modo „ poſſit, apponit. Nam nemo compellitur, ſed ſponte confert. Hæc „ quaſi depoſita pietatis ſunt.

(4) *Lib. ad Martyres c.* I. „ Inter „ CARNIS ALIMENTA benedicti „ Martyres deſignati, quæ vobis domina mater eccleſia de uberibus ſuis „ ſubminiſtrat &c. „

(5) *Apolog. cap.* XXXIX. „ Diſpenſatur & egenis alendis, humandiſque, & pueris ac puellis re, ac parentibus deſtitutis, jamque domeſticis ſenibus, jam otioſis, item naufragis, & ſi qui in metallis, & ſi qui in inſulis, vel in cuſtodiis damnatus ex cauſſa Dei ſectæ alumni confeſſionis ſuæ fiunt . . . Ex ſubſtantia familiari fratres ſumus, quæ „ penes vos [ethnicos] fere dirimit „ fraternitatem. Omnia indiſcreta ſunt „ apud nos, præter uxores„.

Circa l' età de' libri *ad Nationes* compoſti dallo ſteſſo Tertulliano, ſtabiliſca pure il Ragionatore ciò, che più gli piace. A me poco importa, che ſieno ſtati ſcritti o prima, o dopo la pubblicazione de' mentovati particolari editti. Certo è, che furono ſcritti ſotto Settimio Severo, e in un tempo, in cui gli ordini contro de' collegj, o eterie erano in vigore, e ciò mi baſta. Frattanto erano perſuaſi i criſtiani, che foſſe loro lecito l' adunarſi, come in fatti ſi adunavano, ſenza curarſi delle perſecuzioni. *Scitis* (dice ivi Tertulliano a' gentili) *SCITIS ET DIES CONVENTUUM NOSTRORUM. Itaque & obſidemur, & opprimimur, & in IPSIS ARCANIS CONGREGATIONIBUS DETINEMUR* (1). Nè ſolamente, non oſtanti i decreti contro i collegj, e l'eterie, in ogni chieſa ſi celebravano le adunanze, e i conviti, ma ſi tenevano anche i ſinodi da' Veſcovi, come in fatti ſotto Settimio ſi tennero nella Italia, nelle Gallie, nell' Acaja, nel Ponto, nell' Oſdroena, e nella Paleſtina (2).

Che ſe pretende il Ragionatore, che non prima, ma inſieme cogli editti particolari contro de' criſtiani, fu rinnovata l' ordinazione (3) rammemorata da Ulpiano circa i collegj, o adunanze dette *coitiones* da Tertulliano nel libro *de Jejuniis* (4); biſognerà nientedimeno

 ch' ei

(1) *Lib.*I. *c.*VII.

(2) Euſeb. *lib.*V. *H. E. cap.*XXIII. *p.*210. *e c.*XXV. *pag.*217. Tillemont. *Tit. S. Victor. Art.*IV. *T.*III. *Mo-nument. H. E. edit. Bruxel. in fol.*

(3) Vedi il Baronio *ad an.*CCIV. *num.*XII.

(4) *Cap.*XIII.

CAP. II.

ch' ei confeſſi, ch' eziandio dopo una tal rinnuovazione ſeguitarono i criſtiani a tenere le loro congregazioni. Negli Atti del Martirio delle Sante Perpetua e Felicita, le quali patirono, dopo eſſa pubblicazion degli editti, l'anno 203., noi leggiamo (1), che uno degli Angioli apparſi in viſione a S. Perpetua, diſſe a Ottato allora Veſcovo di Cartagine, *corrige plebem tuam, quia ſic ad te CONVENIUNT, quaſi de circo redeuntes*. Anche allora dunque ſi adunavano. Tertulliano nel libro *de Spectaculis* (2), che da più Autori ſi ſuppone ſcritto uno, o due anni dopo la pubblicazione di quegli editti, parla della chieſa, in cui convenivano i criſtiani, e la contrappone al teatro dicendo: *quale eſt de eccleſia Dei ad eccleſiam diaboli tendere?* Queſta chieſa di Dio da lui nel libro *de Idololatria* (3) compoſto dopo quello degli Spettacoli, è chiamata *caſa di Dio*; e nel libro contro i Valentiniani (4) ſcritto pure verſo que' tempi, *caſa della colomba*, della qual caſa ei mentova il tetto, e le porte nel libro *de Pudicitia* (5) dato alla luce dopo che divulgati furono quegli editti. Scorgeſi pertanto, che i fedeli (dopo la pubblicazione degli editti medeſimi, non oſtante che non foſſero rivocati, come vuole l' Avverſario, e noi volentieri confeſſiamo)

(1) *Num.*XIII. *apud Ruinart. Act. Mart. Sincer. pag.*83. *edit. Veron. an.*1731.

(2) *Cap.*XXIV.

(3) *Cap.*VII.

(4) *Cap.*III.

(5) *Cap.*III. „ Adſiſtit pro foribus „ Eccleſiæ „ *&* c.IV. *Omni Eccleſiæ tecto ſubmovemus*.

no) non ſolamente ſi credettero lecito l' adunarſi , ma l' avere ancora delle caſe comuni , nelle quali ſi poteſſero congregare . L' antico Autore , che alcuni penſano eſſere ſtato il rinomato Cajo Prete della Romana Chieſa , il quale fiorì ſotto Zefirino Papa ne' tempi di Severo , di Caracalla , e di Elagabalo , racconta , che un certo Natale ſebbene avea patito per la fede , tuttavolta tratto dalla cupidigia , acconſentì di eſſere capo della eretica ſetta degli Artemoniani ; ma poi eſſendoſi ravveduto del ſuo fallo , ſi gettò a' piedi del ſuddetto *Pontefice , del Clero , e del Popolo , e moſſe a pietà la Chieſa di Criſto pieno di miſericordia* (1) ; la qual coſa non potè avvenire , che in una , o più adunanze . In Aleſſandria nel furore della perſecuzione reggea Origene le ſcuole criſtiane , e iſtruiva i catecumeni (2). Or ſe aveſſero ſtimato i Criſtiani di quell'età di eſſere tenuti all'oſſervanza degl' Imperiali decreti obbiettati loro dagli Scrittori gentili , ed ora di nuovo prodotti contro la Chieſa dal Voltaire , e dal Ragionatore degno diſcepolo di un tal maeſtro , non gli avrebbero certamente traſgrediti , perocchè ben ſapeano , doverſi obbedire , ed eſſere ſoggetti alle poteſtà più ſublimi in quel , che non ſia contrario alla parola di Dio , e non ecceda delle ſteſſe poteſtà i confini . Non avendo eglino pertanto atteſi

CAP. II.

(1) *Apud Euſeb. l.v. Hiſt. Eccl. c.xxviii. p.219.* *Tillemont. Tom.iii. Tit. Origenes Artic.iii. ſeq. cit. edit.*

(2) *Euſeb. l.vi. H. E. c.iv. ſeq.*

CAP. II.

ſomiglianti decreti, e ordinazioni, biſognerà confeſſare, che aveſſero avuto per tradizione da' Santi Apoſtoli, che, avendo così ſtabilito gl' Imperatori, aveano ecceduto i limiti della poteſtà loro, e che sì fatti loro ſtabilimenti erano oppoſti alla dottrina inſegnataci da Gesù Criſto.

§. IV.

La Chieſa moſtrò di avere un tale diritto anche ne' tempi di Aleſſandro Severo, e de' Succeſſori di queſto Imperatore fino a Valeriano. Tutte le oſſervazioni fatte contro dal Ragionatore ſono finte a capriccio, e ripugnanti al vero.

Sebbene non furono rivocati gli editti degli antecedenti Imperatori da Aleſſandro, nientedimeno i criſtiani moſtravano di avere il diritto di adunarſi a celebrare le ſacre loro funzioni, e di acquiſtare in comune beni terreni anche ſtabili.

I. QUanto ad Aleſſandro Severo, il quale ſuccedè a Elagabalo, dico, che ſebbene fu favorevole a' criſtiani (1) non rivocò però gli editti di Settimio, nè eccettuò la Chieſa dal numero de' collegj, o ſodalizj vietati dalle Romane leggi. Frattanto non può negare l' Avverſario, che i Criſtiani di quella età, ſeguitando le tracce de' lor maggiori, foſſero perſuaſi di avere il diritto di adunarſi, e di eſercitare le ſacre loro funzioni, e in conſeguenza di non eſſere tenuti alla oſservanza delle leggi medeſime. Elio Lampridio

(1) Vedi il Tillemont *Tom.* III. *Monum. Hiſt. Imper. Tit. Alex. Sever. Artic.* IV. *p.* 76. *edit. Bruxell.*

pridio ſcrittor gentile nella vita dello ſteſſo Imperatore Aleſsandro, così ſcrive (1): „ Cum Chriſtiani quem- CAP. II.
„ dam locum, qui publicus fuerat, occupaſsent, con-
„ tra popinarii dicerent, ſibi eum deberi, ſcripſit
„ Imperator, melius eſse, ut quomodocumque illic
„ Deus colatur, quam popinariis dedatur „. Non ſolo dunque ſtimavano i Criſtiani di aver diritto di adunarſi, ma di acquiſtare ancora in comune, e di acquiſtare anche fondi, benchè ciò foſse loro vietato dalle imperiali coſtituzioni, e da' decreti del ſenato della Romana repubblica. Imperocchè veggiamo qui mentovato da uno ſcrittore dedito alla idolatrica ſuperſtizione, e perciò alieno dal criſtianeſimo, l'acquiſto fatto da' fedeli di un luogo per la Chieſa, in cui congregandoſi, preſtaſsero culto al vero Dio. Ma oppone il Ragionatore, che „ que' buoni Criſtiani non pen-
„ ſavano di far ivi un collegio, ma di adunarſi priva-
„ tamente a recitare le loro preci ... e che quel re-
„ ſcritto di Aleſsandro nè dava poſseſso di fondo ſta-
„ bile al collegio de' criſtiani, nè dichiarava la loro
„ unione colleggio lecito; ma che anzi fu una ſempli-
„ ce grazioſa conceſsione fatta a quelle particolari
„ perſone criſtiane nel luogo, ove era una taverna, in
„ modo che oltre gli atti di religione, non poteſsero
„ unirſi in colleggio, o ſocietà „. *Ægri ſomnia!* Dove mai

(1) *Cap.* XLIX. *p.*1003. *T.*I. *Hiſt. Aug. Scriptor. edit. Lugdun. Batav. an.*1671.

CAP. II.

mai fa egli parola quello ſcrittor gentile *di particolari perſone?* Egli dice aſsolutamente *chriſtiani*, e dicendo aſsolutamente *chriſtiani*, dà a divedere, che il comun de' criſtiani pel culto del vero Dio ſi era impoſseſſato di quel luogo, e non che alcune *particolari perſone* l'aveſsero occupato per privata loro divozione. Che ſe i *criſtiani*, de' quali parla Lampridio, e non già quelle *particolari perſone*, delle quali certamente non parla, dello ſteſso luogo s'impoſseſsarono, a fine di preſtar ivi *quomodocumque* culto al Signore, non ſi può dire, che ſolo ſe ne foſsero impoſseſsati per colà portarſi a ſoltanto recitare le *loro preci*. Perocchè eſſendo il *quomodocumque* uſato nel reſcritto da Aleſsandro sì generale, che ſignifica lo ſteſso, che in *qualſivoglia maniera*, non eſclude certamente l'adunarſi, e il porgere comuni preghiere a Dio, e l'eſercitare quegli atti di carità a' proſſimi, e di comunicazione de' beni, che in onore, e culto di Dio ridondano, e che ben ſi ſapeva, che da' fedeli, non oſtanti i contrarj decreti imperiali, anche nel furore delle perſecuzioni con animo grande ſi eſercitavano. Ella è certamente ſtraniſſima coſa il pretendere, che il *quomodocumque*, non ſignifichi *in qualunque maniera*, ma indichi ſolo che quelle *particolari perſone* non mentovate da Lampridio; *nel luogo, ove era una taverna*, della quale non fa Lampridio menzione; *privatamente*, ſenza che Lampridio ſiaſi ſognato di ciò dire, convenisſero a *reci-*

recitare le loro preci, e le lodi dell' Altiſſimo, delle quali preci, e lodi determinatamente non ragiona Lampridio, ma parla bensì del culto di Dio in generale. E a vero dire fuor di chi abbia leſa, come il Ragionatore, la fantaſia, non vedo come ſi poſsa dare chi penſi, che coloro, i quali non aveano avuto ſcrupolo, nè ribrezzo di formare collegj, adunandoſi co' ſoprantendenti loro, e cantando le divine lodi, e offerendo il divin ſacrifizio, e celebrando le agapi, o ſia le caritatevoli loro cene, e facendo le collette di danari pel comune, pe' loro ſacri miniſtri, pe' loro poveri, pe' lor carcerati &c. ſotto Tiberio, Claudio, Nerone, ne' tempi de' quali a' ſodalizj non approvati erano vietate le unioni anche *ἱερῶν ἕνεκα sacrorum cauſſa*, e ſotto Trajano, e di poi ſotto Marco Aurelio, e ſotto Settimio Severo, allorchè le *agapi* noſtre erano diffamate, e non erano nè pur tollerate le private, e occulte congregazioni, ma era anche il nome criſtiano tenuto in abbominio, ed era chiunque lo profeſſava perſeguitato a morte; che coloro, diſſi, i quali ſotto tali Imperatori così operavano, abbiano poi ſtimato, che non aveſſero diritto di così operare ſotto Aleſſandro, che li tollerava, e che grandiſſimo riſpetto dimoſtrava alla ſua madre, la quale era loro sì favorevole, che da molti era creduta criſtiana; e ſotto cui cominciarono a provare, ſe non una intiera pace, almeno un pò di tregua, ed ebbero fino il coraggio d' impoſſeſſarſi di un luogo occupato dian-

CAP. II.

zi

zi dal pubblico, a fine di prestar ivi culto al vero Dio.

CAP. II.

Opposizione del Ragionatore, ripugnante a' diritti de' Sovrani, e alla verità della storia.

II. Oppone nulladimeno il Ragionatore, non aver potuto affermare Lampridio, che Alessandro abbia tollerato, che i Cristiani in quel tal luogo celebrassero eterie, o collegio; perchè Settimio antecessore di esso Alessandro avea, secondo lo storico Sparziano, vietato *Judæos sub gravi pœna*, e lo stesso avea costituito *de Christianis* (1); e perchè racconta il Cardinal Baronio (2), ch' „ Eusebius etiam, atque Sanctus Hieronymus hoc an„ no decimo Imperatoris Severi excitatam hanc com„ munem omnium persequutionem affirmant, vetitos „ per Severum, atque Senatum Christianorum conven„ tus „. O questa sì, ch' è veramente bizzarra. Se diamo retta a' raziocinj di quest' uomo, noi saremo ridotti a concedere, che se un principe vieta una cosa, non possa avvenir mai, ch' ella sia tollerata da' successori di lui nel principato; laonde non si possa ella dagli storici come tollerata rappresentare. Un pensamento sì lesivo dell' autorità de' Sovrani, sì strano, sì ripugnante al senso comune, non credo, che sia mai saltato in capo a veruno. Ma affinchè vie più se ne scorga la stravaganza, senza punto dipartirci dalle ordinazioni di Settimio, per le quali ei s' immagina di aver trionfato de' suoi contradittori, dimando, s' elle vietavano le sole adunanze de' nostri, o se anche lo stesso farsi, ed essere cristiani? Sparziano certamente ci assicura, che

(1) *Spartian. in Severo* n. XVII. (2) *Ad an.* CCIV. n. I.

che vietavano il farſi criſtiani . *Judæos FIERI ſub gravi pœna vetuit , idem etiam de Chriſtianis ſanxit .* Ma il Ragionatore colla ſua ſolita mala fede (affinchè forſe i ſuoi lettori ſi perſuadeſſero , eſſere ſtato da Settimio proibito non già il farſi criſtiano , ma il celebrarſi da' criſtiani le adunanze) ha gentilmente fatto reſtare nella ſua penna il FIERI uſato da Sparziano , e fedelmente riferito nel luogo citato dal gran Cardinal Baronio . Di più Euſebio nella Storia Eccleſiaſtica (1) non dice , che le ordinazioni di Settimio direttamente riguardaſſero le noſtre congregazioni ; ma che ſotto quell'Imperatore la perſecuzione fu κατ' ἡμῶν *CONTRO DI NOI*, *e contro* τῆς πίστεως , *DELLA FEDE* (2) . Non altrimenti ſcrive S.Girolamo nel libro *de Viris Illuſtribus* (3). Il Baronio parla della perſecuzione moſſa da Settimio contro la religione Criſtiana (4) , come vien riferito da Euſebio , e da S. Girolamo , e di poi aggiugne : *Vetitos per Severum , atque Senatum chriſtianorum conventus , affirmare quoque videtur Tertullianus* . Laonde è manifeſto , che quel , ch' è riportato dal Ragionatore

CAP. II.

(1) *Lib.*VI. *c.*VIII. *p.*229.

(2) *Cap.*V. *pag.*228. ὑπὲρ τῆς εἰς χριστὸν πίστεως *di quella fede , ch'è in Criſto* . Vedi anche il *c.*IV. *p.*227.

(3) *Cap.*LIV. *p.*115. *T.*IV. *P.*II. *edit. Pariſ. an.* 1706. „ Adverſum „ CHRISTIANOS perſecutione com- „ mota „ . E' vero , che ivi pure San Girolamo parla delle adunanze ; ma il principale era il nome criſtiano .

(4) E che così egli ſenta coſta sì dall'avere fedelmente citato il paſſo di Sparziano , e i teſti di Euſebio , e di S.Girolamo ; come anche dall'aver addotto nel *n.*VIII. ciò , che dice lo ſteſſo Euſebio di Leonide padre di Origene , ch'era tenuto in carcere *ob Chriſti confeſſionem* , e che poi patì il martirio .

CAP. II.

tore come attribuito ſenza punto di eſitazione a Euſebio, e a S. Girolamo dal Baronio, non è dal Baronio a Euſebio, e a S. Girolamo attribuito, ma è bensì con eſitanza attribuito a Tertulliano: *Affirmare quoque VIDETUR Tertullianus.*

E avea certamente quel gran Porporato ragione di dubitare, ſe così abbia voluto dire Tertulliano nel libro *de Jejuniis* (1), che ſolo è accennato nel citato luogo degli Annali Baroniani; perocchè ivi non dice altro Tertulliano, ſe non ſe: *Niſi forte in Senatuſconſulta, & in principum mandata coitionibus oppoſita delinquimus*, le quali parole ſi devono piuttoſto intendere de' Senatuſconſulti, e de' comandamenti de' Principi proibenti in generale *coitiones*, o ſia i collegi non approvati (2), che de' particolari editti di Severo contro i criſtiani. Nè perciò io pretendo, che in vigore degli editti particolari di Settimio Severo pubblicati contro i fedeli, non foſſe anche vietato a' noſtri di celebrare le loro adunanze. Perocchè s' era loro vietato di eſſere Criſtiani, ſi avea pure a intendere proibito loro

(1) *Cap.* III.

(2) Barnaba Briſſonio *lib.* I. *Selector. ex Jure Civili Antiquitatum c.* XIV. *p.* 24. *edition. Opuſculor. Lugd. Batavor. an.* 1749. „ Mandatis principalibus, quæ præſidibus dabantur, „ caput hoc inſertum accepimus, ut „ ne collegia, ſodalitiave eſſe præſides „ provinciarum paterentur, neve milites collegia in caſtris haberent; „ idque non tantum in urbe, ſed & „ in Italia, & in Provinciis locum „ haberet, D. quoque Severus reſcripſit; UNDE TERTULLIANUS „ IN LIB. DE JEJUNIIS *cap.* XIII. „ NISI FORTE IN SENATUSCONSULTA &c. „

loro il congregarſi per celebrare le loro agapi, per far collette, per aſſiſtere al ſacrifizio, e vie più confermarſi nella ſanta Religione. Per la qual coſa giuſtamente il Cardinal Baronio usò la parola *quoque*, per ſignificare, che ciò s'inferiva dalle teſtimonianze di Euſebio, e diceaſi da S. Girolamo, ed era anche affermato da Tertulliano. E che ſecondo gli editti di Settimio foſſero perſeguitati i fedeli pel motivo di eſſere Criſtiani, non ſolamente coſta dalla ſtoria di Euſebio, e dal libro citato di S. Girolamo, ma eziandio dagli Atti ſinceri del Martirio delle SS. Perpetua, e Felicita. Leggeſi in queſti Atti, che Ilariano, il quale l'anno 203. cioè l'anno dopo la pubblicazione degli editti di Severo faceva le veci del Proconſolo dell'Africa, non dimandò a S. Perpetua, ſe era ella intervenuta alle adunanze, ma ſe era Criſtiana: *Hilarianus, Chriſtiana es?* e ch'ella riſpoſe: *Chriſtiana ſum*. Aggiungeſi ivi: *Tunc nos* (Hilarianus) *univerſos pronunciat, & damnat ad beſtias* (1). Tertulliano nel libro *de Corona Militis* ſcritto ſotto Severo, e Caracalla, dopo pubblicati gli editti contro i Criſtiani, ſcrive, che gl'Imperatori eſercitavano la liberalità loro verſo i ſoldati, e che venivano queſti coronati d'alloro. Che uno, più degli altri ſoldato di Dio, non volle portar la tal corona. Che fu ciò riferito al Tribuno, il quale ſubito gliene dimandò la cagione. Che il ſoldato gli riſpoſe, che non gli era lecito, perocchè

CAP. II.

(1) *Num.* VI. *p.* 83.

CAP. II.

rocchè ERA CRISTIANO; e perciò fu come reo consegnato a' Prefetti, e stava aspettando in carcere il donativo da Cristo (1). Che se gli editti di Settimio Severo avessero riguardato le congregazioni, e non l'essere, e il nominarsi cristiano, non tanto del nome cristiano (2), quanto delle adunanze sarebbero stati solleciti i Prefetti, e su di queste principalmente, e non già su di quello avrebbero interrogato i nostri, e non sarebbe stato loro bastevole per assolvegli della pena, l'avere da essi estorto a forza di tormenti il negare di essere tali; ma avrebbero procurato di sapere, se gli accusati erano intervenuti alle congregazioni, e gli avrebbero puniti secondo le leggi. Adunque per gli editti di Settimio Severo direttamente era vietato il farsi, e l'essere seguaci di Cristo,

(1) *Cap.*v. „ Liberalitas præstantiſ-„ simorum Imperatorum expungeba-„ tur in castris. Milites laureati adi-„ bant: unus illic magis Dei miles... „ libero capite... Statim tribunus, „ cur, inquit, tam diversus habitu? „ Negavit ille sibi licere. Causſas ex-„ postulatus, christianus sum, respon-„ dit... Reus ad præfectos.. Do-„ nativum Christi in carcere expe-„ ctat „.

(2) Tertull. nel *lib.*I. *ad Nationes* scritto al parere del Du Pin sotto Caracalla, mentre ancora durava la persecuzione in vigore dei decreti di Settimio, *c.*XII. scrive: „ Sententiæ ve-„ stræ NIHIL, NISI CHRISTIA-„ NUM CONFESSUM notant, ni-„ hil nisi criminis NOMEN est. Hæc „ etenim est revera ratio totius odii „ adversus nos „. Vedi gli Atti del Martirio delle Sante Perpetua, e Felicita *n.*VI. ed Eusebio *l.*VI. *H. E. c.*II. *p.*224. dove racconta, che Origene scrisse a suo Padre S. Leonide, ch' era in carcere per la Santa Fede, che stasse forte, e non negasse di essere cristiano per amore della sua famiglia. ἔπεχε, μὴ δ' ἡμᾶς ἕνεκα τι φρονήσῃς, *cave ne propter nos aliud quidquam ſtatuas.*

Criſto, lo che coſtituiva il ſuddito preſſo i folli infedeli reo di pena capitale; ſebbene baſtava il negare di eſſere criſtiano per iſchivare tal pena. CAP. II.

III. Torniamo al Ragionatore. Egli, come abbiam veduto, ſoſtiene, che intanto Lampridio non potea dire, che Aleſſandro Severo abbia tollerato, che i criſtiani celebraſſero collegj nel luogo, che in Roma aveano occupato, perchè Settimio Severo avea vietate le adunanze criſtiane. Or ſe vale una tal ragione, varrà eziandio queſt' altra, non aver potuto affermare Lampridio, che Aleſſandro abbia tollerato il nome criſtiano in Roma, perchè Settimio con pubblici editti avea proibito il farſi, e l' eſſere criſtiano. E pure Lampridio non ſolamente potè affermare, ma affermò ancora di fatto, che Aleſſandro tollerò in tal guiſa i criſtiani in Roma, che non ſolo non ſi riſentì punto, allorchè ſeppe, eſſerſi eglino impoſſeſſati di quel luogo del pubblico, ma permiſe anzi, che loro rimaneſſe il luogo medeſimo; e dichiarò, eſſere ſtato meglio, che ivi foſſe in qualunque modo adorato il Divin Nume piuttoſto, che il luogo ſteſſo foſſe ceduto a' tavernaj.

Degl' inſegnamenti del Ragionatore ſeguirebbe, che Lampridio nõ abbia potuto affermare, che Aleſſãdro abbia tollerato i criſtiani in Roma; ma Lãpridio moſtra di averlo potuto affermare in guiſa, che l' affermò realmente.

IV. Ma ciò, ripiglia il Ragionatore, ſi tollerò da Aleſſandro in modo, che non poteſſero quivi unirſi in collegio i criſtiani. Riſpoſta a dire il vero non men capriccioſa, che ridicola. E da quali monumenti ha egli potuto raccappezzare, che tali furono le condizioni, colle

Falſo, che Aleſſandro nõ abbia tollerato, che i Criſtiani celebraſſero le adunanze loro nel luogo, che aveano occupa-

CAP. II.

to in Roma. Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore a un teſto dell' antico giuriſconſulto Marciano.

colle quali tollerò Aleſſandro, che da' noſtri foſſe ritenuto quel luogo? Dalla legge 1., egli riſponde, *lib.* XLVII. *de' Digeſti Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporibus*, in cui così troviamo ſcritto da Marciano celebre Giuriſconſulto deſtinato da Aleſſandro *a preſedere al regolamento de' pubblici affari in Roma*: „ Mandatis „ principalibus præcipitur præſidentibus provinciarum, „ ne patiantur eſſe collegia, ſodalitia, neve milites „ collegia in caſtris habeant, ... quod non tantum in „ urbe, ſed & in tota Italia, & in provinciis locum „ habère D. quoque Severus reſcripſit. Sed reli- „ gionis cauſſa coire non prohibentur, dum tamen „ poſt hoc non fiat contra ſenatuſconſultum, quo col- „ legia illicita arcentur „.

Or quì gli dimando prima, da qual parte di queſta legge ritragga egli la licenza data da Settimio a' ſodalizj di adunarſi per cauſa di religione? Io gli ho dianzi provato co' decreti imperiali, e colle teſtimonianze de' più accreditati antichi ſcrittori, ch'era generalmente ſtato vietato di adunarſi a qualunque ſocietà eziandio ἰφῶν ἕνεκα *per motivo di religione*, ſe pe' *ſenatuſconſulti*, o per privilegio del principe non ne foſſe ſtata ottenuta eſpreſſa la conceſſione. Anzi ſotto Settimio Severo talmente era vietato a' criſtiani di poterſi congregare *cauſa religionis*, ch' era fino crudelmente perſeguitata la loro denominazione. Se dunque era ciò proibito, non ſolamente non potea ſcrivere, ſecondo

condo l'avverſario, Marciano, che ſotto SETTIMIO *non probibebantur religionis cauſa coire*; ma nè pure potea dire, che ſotto ALESSANDRO *non probibebantur coire*; mentre giuſta i penſamenti del medeſimo avverſario, non ſi *poteva* aſſerire, eſſere ſtato *tollerato* da *Aleſſandro* quel, che da *Settimio* era ſtato *vietato*. Che ſe Marciano, come vuole lo ſteſſo Ragionatore, potè dire, e il diſſe, avendolo potuto dire, e avendolo detto, diſſe il vero, con aver iſcritto, ſe pur lo ſcriſſe, che i criſtiani ſotto Aleſsandro *non probiberentur religionis cauſſa coire*; forza è, che ſecondo l'avverſario medeſimo, abbia potuto dire, e abbia detto, e avendolo detto, abbia detto il vero, che Aleſsandro tollerò ciò, ch' era ſtato da Settimio proibito, lo che per altro il Ragionatore ſteſso con manifeſta contradizione avea negato. CAP. II.

Secondo dimando, come poſsa il Ragionatore dedurre dalle parole di Marciano, che i Criſtiani penſaſsero di adunarſi privatamente nel luogo da lor occupato, e recitare le loro preci, e le lodi del Signore? Se non era loro proibito *coire cauſſa religionis*, (com'egli ſteſso ſtabiliſce, che abbia voluto dire Marciano) perchè non ſarebbe ſtato loro permeſso di adunarſi pubblicamente, e di eſercitare tutte quelle funzioni, e atti, che alla virtù di religione riduconſi, ma ſolamente di attendere *alla recitazione delle preghiere, e delle lodi dell'Altiſſimo?*

CAP. II.

Terzo dimando, da quali eſpreſſioni di Marciano ricavi egli, che *religionis cauſſa* foſſe loro proibito *di fare ſocietà o collegio*? Ei, che tanto valuta l' autorità di uno de' proteſtanti Gotofredi, non avrà a male, che io gliene citi l' altro. Giacomo Gotofredo, ſpiegando le parole della citata legge, *religionis cauſſa coire non prohibentur*, così ſcrive: „ Religionis cauſſa „ coire, ideſt COLLEGIUM HABERE JUSTUM „ LICET „. Potea egli parlare più chiaro? Lo ſteſſo in ſuſtanza ſtabiliſce intorno al ſenſo delle parole di Marciano un altro ſcrittore pure proteſtante (1) di credito ſingolare appreſſo molti, che a miſura della ſtranezza de' cognomi maggiore, o minore, più o meno ſtimano gli uomini.

Si ſpiega al Ragionatore il teſto medeſimo, ch'ei motteggiando i ſuoi primi contradittori, finge di deſiderare che gli ſia ſpiegato.

V. Ma il Ragionatore motteggiando i ſuoi primi avverſarj (giacchè queſti lo accuſano di non intender egli le leggi) ricerca, che gli ſpieghino un pò queſta di Marciano riguardante i Senatuſconſulti, e i decreti imperiali proibenti dapertutto *le unioni de' collegj, e de' ſodalizj*, a eccezione delle *ſole unioni per motivo di religione, coll' eſpreſſa condizione però, che dopo preſtati gli atti di religione, non ſi contravvenga al Senatuſconſulto vietante le unioni, e i collegj*; e che gl' inſegnino, *come il mero Iſtorico Lampridio dia* argumento per aſſerire, che *quelli, a' quali fu conceſſo quel luogo*, ut

(1) Cornel. Van Binkershoek, *Opuſcul. de Religione Peregrina Diſſert.* II. *pag.* 345. 347. *Edit. Colon. Allobrog. an.* 1761.

ut colatur Deus, o *come dice la legge, cauſa religionis*, foſſero una ſocietà. Prima però che gliene dia ſoddiſfazione, fa d' uopo, che io ricopj la ſentenza di Marciano relatore degli ſtabilimenti imperiali, come fu Lampridio relatore del reſcritto di Aleſſandro; e la ricopj eſattamente, e non così tronca, com' è ſtata dal Ragionatore riportata. „ Mandatis principalibus „ præcipitur præſidibus provinciarum, ne patiantur (eſſe „ collegia) ſodalitia, neve MILITES collegia in caſtris habeant; SED permittimus tenuioribus STIPEM „ MENSTRUAM CONFERRE, DUM TAMEN „ SEMEL IN MENSE COEANT, ne ſub prætextu hujuſmodi collegium illicitum coeat; quod non „ tantum in Urbe, ſed & in Italia, & in provinciis „ locum habere, D. quoque Severus reſcripſit §. 1. „ Sed religionis cauſſa coire non prohibentur, dum „ tamen per hoc non fiat contra Senatuſconſultum quo „ illicita collegia arcentur „. Riferito eſattamente il teſto di Marciano, dico, ch' eſſo non conduce nulla al noſtro propoſito. In primo luogo rammemora Marciano gli ordini, pe' quali era comandato a' preſidi delle provincie, che non permetteſſero i collegj, e i ſodalizj, i quali non foſſero ſtati approvati, o eccettuati dal Senato, o dal Principe, come nota lo ſteſſo Marciano nella legge III. dello ſteſſo titolo §. 1. NISI EX SENATUSCONSULTI AUCTORITATE *vel* CÆSARIS COLLEGIUM, *vel* QUAN-

CAP. II.

CAP. II.

DOCUMQUE *tale corpus* COIERIT, CONTRA SENATUSCONSULTA, ET MANDATA, ET CONSTITUTIONES COLLEGIUM CELEBRAT. Rammenta in ſecondo luogo Marciano l'ordine particolare, che i ſoldati *collegia in caſtris non habeant*: aggiugne però, che ſi permette loro, che poſſano aggregarſi, benchè non *in caſtris*, a qualche collegio approvato, ma de'men frequentati, o ſia de'più piccoli (1), e contribuiſcano *ſtipem* una volta il meſe, purchè più di una volta il meſe non ſi adunino co'loro colleghi; affinchè (2), ſotto preteſto della tenuità, o piccolezza del numero de' colleghi, intervenendovi ſovente uomini di arme avvezzi a' combattimenti, non vi naſcano delle fazioni, e de' tumulti, pe' quali il collegio diverrebbe illecito, e illecitamente ſi congregherebbe. Scrive inoltre, eſſere ſtato ordinato da Severo, che ciò dovea oſſervarſi non ſolamente in Roma (3), e nel reſto della Italia, ma eziandio nelle Provincie.

Quod

(1) *Permittitur tenuioribus ſtipem menſtruam conferre, dum tamen ſemel in menſe coeant.*

(2) *Ne ſub prætextu hujuſmodi illicitum collegium coeat.*

(3) L'Eineccio *Exercit.* IX. *de Collegiis, & Corporibus* §. XXIV. *p.* 398. così ſcrive. „ Non deerant, quos Collegiis, & Corporibus, etiam licitis „ arcendos exiſtimabant Romani. Ecce „ enim milites nec in caſtris collegia, „ vel corpora conſtituere, nec in urbibus, & municipiis iiſdem nomina „ dare poterant ... ne hoc prætextu „ fierent coitiones caſtrenſes, & ſeditiones militum, quibus nihil excogitari poteſt civitatibus perniciofius. „ Licebat tamen militibus, ut Marcianus ait, *tenuioribus* collegiis *ſtipem menſtruam conferre, dum tamen ſemel in menſe coirent, ne ſub prætextu hujuſmodi illicitum* „ *colle-*

Quod non tantum in Urbe &c. Apporta quindi un altra eccezzione Marciano, ed è queſta: *Sed religionis cauſſa coire non prohibentur*. Chi ſon eglino coloro, i quali quì non *prohibentur coire cauſſa religionis?* Egli dianzi non ha mentovati altri, che i ſoldati, a' quali paja che ſi debba riferire il *non prohibentur*. De' ſoldati pertanto s' intende, che *religionis cauſa* poſsano adunarſi co' ſodalizj, o collegj approvati. *Ad licita collegia*, dice l' Eineccio (1), *recipi poterant omnes, qui dabant operam* a una ſteſſa arte, o profeſſione; e toſto ſoggiugne, *quin & alii*, come per eſempio i ſoldati, *admittebantur religionis cauſſa, & de his intelligendus Ulpianus* (dovea ſcrivere *Marcianus*) *ff. De Collegiis, & Corporibus. §. 1. religionis* CAP. II.

T 4 *cauſa*

„ *collegium coiret*. Inter collegiorum „ ſcilicet privilegia, ceu ex Joſepho „ patet, erat etiam τὸ χρήματος „ σωφόρητον *collatio ſtipis*, quæ „ epularum publicarum cauſſa fiebat.. „ Sed quænam illa collegia tenuiorum, quorum hic meminit Marcianus? . . Exiſtimo *collegia tenuiorum* eſſe minus frequentia, in „ quibus pauci tantum coirent, quemadmodum & corpus mole parvum „ tenue dicitur. His ſane ſervi, ac „ milites nomen dare, ac ſtipem conferre ſine periculo Reipublicæ poterant „.

(1) *Loc. cit.* §. XXIII. *p.* 397. Il Revardo *l.* III. *Conjectur. c.* XIII. *p.* 91. circa il *religionis cauſa coire*, così dice: „ Id ego (quod ſcribit Marcianus) referendum cenſeo ad ſacros „ quoſdam, ſolemneſque dies, quibus „ ad templa, ædes, ædiculaſque Deorum ſacras tam ruſticas, quam urbanas concurſu populi celeberrimo „ ſupplicabatur; ſuſcipiebantur, ſolvebanturque vota „. Cita per ciò provare Plinio *lib.* X. *Epiſt.* XXXIX. e S. Agoſtino, o piuttoſto l'incerto Autore del *Sérm.* CCLXXVIII. [*al.* CCXIII. *de tempore T.* V. *Opp. in Appendice*]; ma nè l' uno, nè l'altro di queſti due antichi ſcrittori parla delle unioni de' collegj, e ſol mentovano il concorſo de' popoli.

CAP. II.

cauſa coire. Adduce di più Marciano l'eccezione: *Dum tamen per hoc non fiat contra Senatuſconſultum, quo illicita collegia arcentur*; lo che ſignifica, o che non aveano a unirſi anche *religionis cauſſa* co' non approvati collegj; o che ſotto preteſto della religione, non ſi aveano a fare delle unioni, onde poteſsero naſcere de' tumulti, e delle ſedizioni, pel timor delle quali dal ſenatuſconſulto *illicita collegia arcebantur*. Laonde Ulpiano così ſcrive in iſpecie de' ſoldati: *Digeſt. lege* II. *l.*XLVII. *Tit.*XI. „ Sub prætextu religionis, vel ſub ſpecie „ ſolvendi voti cœtus illicitos nec a VETERANIS „ tentari oportet „. Il Ragionatore non legge nel teſto di Marciano, *dum tamen per hoc non fiat &c.*, ma *dum tamen poſt hoc non fiat &c.* e traduce ſenza eſitar punto, *dopo preſtati gli atti di religione*. Peraltro nell' edizioni buone de' Digeſti ſi legge, *per hoc*, e *per hoc* leggono il Bynkershoek (1), l' Eineccio (2), Giacomo Gotofredo (3), e quanti de' più illuſtri Giuriſconſulti ho potuto leggere ſu di un tal punto. E in vero ſe voleſſimo leggere *poſt hoc*, la lezione ſarebbe ridicoloſa, e inetta, perciocchè porterebbe, che innanzi, che ſi faceſsero, e mentre ſi faceano quelle tali *coitiones cauſſa religionis*, ſi foſse potuto fare ciò, *quo illicita collegia arcentur*; ma non già dopo. Intorno a queſto però non iſtarò molto a contendere. Quel, che mi preme, ſi è, che ognuno comprenda l' irragione-

(1) *Loco cit. p.*344. (2) *L.c.* (3) *L.c.*

gionevolezza dello ſtrepito grande fatto dal Ragionatore per una legge, che intendendoſi de' ſoldati aggregati a collegj leciti non prova, che da Aleſſandro Severo foſse conceduto a' criſtiani di adunarſi, anche *privatamente*, a quel luogo, che aveano occupato in Roma, a fine d' ivi recitare le loro preci, e le laudi del Signore; mentre i criſtiani non formavano allora preſso i Romani collegio lecito; poichè non erano ſtati eccettuati i ceti loro, e levati dal numero degl' illeciti per verun ſenatuſconſulto, nè per veruna legge imperiale. CAP. II.

Ed ecco eſpoſto al Ragionatore quel tanto, ch' ei deſiderava che gli foſse inſegnato intorno alla intelligenza del teſto del Giuriſconſulto Marciano. Stiamo ora al teſto di Lampridio, e diciamo, che avendo ſcritto Aleſſandro, che piuttoſto, che cedere quel luogo a tavernaj, era meglio, che in qualunque modo ivi ſi adoraſse Iddio, moſtrò di tollerare, che ivi i criſtiani ſi adunaſsero, e celebraſsero le ſacre loro funzioni.

VI. Ma oppone il Ragionatore, che dal teſto di Lampridio non ſi poſsa conchiudere, che que' criſtiani ſi foſsero appropriati il luogo ſuddetto, ma che ſolo ne aveſſero ottenuto l' uſo dall' Imperatore Aleſſandro. Riſpondo prima, dirſi eſpreſsamente da Lampridio, che que' criſtiani di Roma aveano occupato quel luogo. Or, come oſserva il Grozio, ch' è

Dal teſto di Lampridio ſi può conchiudere, che i criſtiani ſi appropriarono il luogo da eſſi occupato in Roma.

CAP. II.

ch' è l'oracolo del Ragionatore, e degli altri, contro de' quali diſputiamo, *la occupazione è cauſa prima efficiente della proprietà*, talchè *quod quiſque occupat, id proprium habeat* (1). Secondo dico, che quel luogo FUERAT *publicus*, onde ſi ſcorge, che non lo era più dopo che fu occupato da' criſtiani; altrimenti Lampridio avrebbe detto, *qui eſt*, e non qui *fuerat*. Così pur è inteſo quello ſtorico non ſolamente dagli ſcrittori cattolici, ma eziandio da' proteſtanti i più impegnati a ſottomettere la Chieſa a' Sovrani del ſecolo. Ma il noſtro, ſe a Dio piace, cattolico Ragionatore procura di torcerlo in altro ſenſo, il quale purchè conduca per lui ad abbattere la Chieſa, poco gl' importa che ridondi in iſcredito della giuſtizia, e della pietà degli antichi criſtiani contemporanei di Aleſsandro, da lui rappreſentati come tanti invaſori dell' uſo di un luogo, che loro in verun conto non appartenea. Peraltro di que' pii fedeli diverſamente affatto penſarono non ſolo il Canonico Moretti (2), il Baronio (3), il Tillemont (4), il Bona (5), l'Orſi (6), ma

(1) *De Jure Belli, & Pacis l.*II. *c.*II. §.II. *n.*5. *p.*207. *edit. Amſtel. an.*1735. *T.*I. Lo ſteſſo avea detto lo Scoliaſte di Orazio, *In Artem Poeticam ad v.*128. *p.*627.

(2) *De S. Calliſto Pontifice Max. ejuſque Baſilica Diſquiſit.*I. *cap.*V. *n.*LXVII. *ſeq. p.*118. *ſeq. edit. Rom. an.*1752.

(3) *Ad an.*CCXXIV. *n.*VIII.

(4) *Tom.*III. *Monum. Hiſt. Eccl. Tit. S. Calliſt. p.*109. *edit. Bruxel. in fol. an.*1732.

(5) *Rer. Liturgicar. l.*I. *cap.*XIX. *p.*156.

(6) *Stor. Eccl. l.*VI. *num.*XXIII. *p.*48. *T.*III. *in quarto.*

ma eziandio gli ſteſſi proteſtanti, tra' quali poſſiam numerare Davidde Blondello (1), e Samuello Baſnage (2), il quale ne' ſuoi Annali „ De ædificio po- „ tius, *dice*, quam area, capiendus eſt Lampridius. „ Quippe jure poſtliminii hunc ſibi locum VINDICA- „ RE Chriſtiani videbantur, CUM IN ALIENA BO- „ NA NON INVADERENT. Sacra igitur jam ſua „ in eo loco confecerant, non tamen ſub jove frigido. „ Tum ut popinarii eum ſibi locum deberi jure conten- „ derent, neceſse fuit, eos aliquando ejus poſſeſſio- „ nem occupaſse „. Fin qui il Baſnage. Era ſtato pertanto quel luogo una volta del comun de' criſtiani, ed era ſtato loro ingiuſtamente occupato per avventura da' tavernaj nel furore, come io credo, delle perſecuzioni, e dipoi divenne pubblico, altrimenti ſe non foſse ſtato del diritto de' criſtiani, non ſe ne ſarebbero eglino impoſſeſſati; non eſſendo credibile, ſenza far loro grave ingiuria, che quelli, i ſentimenti de' quali eran giuſtiſſimi, abbian voluto invadere gli altrui beni. Eglino adunque avendo avuto la opportunità ſotto l' impero di Aleſſandro, che non era loro contrario, ricuperarono ciò, che loro appartenea. Nè dobbiamo maravigliarcene, ſapendo noi, che così pur fecero i fedeli di Antiochia fino da' primi tempi del criſtianeſimo. Poichè, come ne aſſicura S. Gian Griſo-

(1) *Apolog. p.229.* (2) *Ad an.CCXXV. n.I.*

CAP. II.

Grisostomo (1), una chiesa in quella città *fu fondata dalle Apostoliche mani. Perciò più volte fu distrutta pel nome di Cristo, e di nuovo fu rialzata colla virtù di Cristo.*

Ricuperato ch' ebbero i cristiani quel loro luogo in Roma, i tavernaj, che per avventura per qualche tempo se n' erano impadroniti, fecero ricorso all' Imperatore per riaverlo; poichè se non l' avessero mai avuto, non avrebbero osato di ricorrere al Sovrano, e di rappresentargli, che ad essi il luogo medesimo apparteneſſe. L' Imperatore peraltro senza essersi preso l' impaccio di esaminare la causa, rescrisse, essere meglio, che ivi sia renduto culto a Dio, *quam* il luogo stesso *cauponariis dedatur*. E ciò sia detto del testo di Lampridio circa il luogo occupato da cristiani in Roma per ivi celebrare le sacre loro adunanze. Sebbene non occorreva, che il Ragionatore tanto si affaticasse di toglierne il dominio, o la proprietà a' cristiani medesimi. E che? pensava egli forse, che se avesse potuto riuscir nell' impegno, avrebbe fatto rimanere la società de' fedeli di quel tempo priva di case, che fossero destinate al divin culto?

VII. Ori-

(1) *Homil. in Inscriptionem Actor. Apostolicor. habita in vetevi eadem Basilica n.* 1. *p.* 60. *Tom.* III. *Opp. edit. Paris. an.* 1721. ὑπὸ ἀποστολικῶν ἐθεμελιώθη χειρῶν. διὰ τοῦτο πολλάκις καὶ κατεσκάφτο διὰ τὸ ὄνομα τοῦ χριστοῦ, πάλιν ὠρθώθη διὰ τῆς δωρέας τοῦ χριστοῦ.

CAP. II.

I Criſtiani ebbero chieſe ſotto Aleſſandro Severo.

VII. Origene, che ſcriſſe il ſuo commentario ſopra S. Matteo ſotto l'impero di Filippo, e perciò prima della perſecuzione di Decio, parlando in eſſo commentario dell' antecedente perſecuzione, vale a dire di quella, che fu moſſa da Maſſimino immediato ſucceſsore di Aleſſandro, dice: „ *Perſecutiones paſſæ ſunt* „ *eccleſiæ, ET INCENSÆ SUNT* (1) „. Ebbero adunque i fedeli delle chieſe ne' tempi di Aleſſandro, e queſte furono bruciate ſotto Maſſimino (2).

Falſo, che San Gregorio Magno ſi ſia ſervito delle leggi riguardanti i collegj illeciti; e che Benedet. XIV. ne abbia fatto uſo nel ſenſo, che vuole il Ragionatore.

VIII. Torno alle leggi riguardanti i collegj. Vuole il Ragionatore, ch' elle ſieno ſtate adottate dalla Chieſa, e per ciò provare cita S. Gregorio Magno, e Benedetto XIV. e deſidera, che di tali coſe non ci dimentichiamo. Noi per dimoſtrargli la noſtra attenzione, le abbiam tenute, e le terremo ſempre fiſſe nella memoria. Vorremmo frattanto ſapere da lui, dove mai S. Gregorio parli de' Senatuſconſulti, e delle leggi ſpettanti a' ſodalizj. Scrive ſua ſignoria Ragionatrice „ chè è tanto vero (*che altri, oltre Plinio, confu-* „ *ſero le ſocietà criſtiane cogli altri collegj*) quanto che „ ſe ſi dà un occhiata al Baronio, ſi vedrà, ch' egli „ medeſimo ancora oſserva, che i Pontefici Romani, „ e nominatamente S. Gregorio ſi ſono ſerviti di queſte „ medeſime leggi civili: *ipſe Sanctus Gregorius Papa citat*

(1) *Numero* XXIX. *p.*476. *Tom.*II. *Opp. edit. Venetæ an.*1743.

(2) Vedi il Tillemont T.III. *Monument. Hiſt. Eccl. Tit. Perſecut. de Maximin. Artic.*VI. *p.*120.

CAP. II.

„ *citat textum Papiniani, qui fuit unus ex iis, qui in* „ *chriſtianos parum æqui hoc ipſo tempore ſub Ale-* „ *xandro Romanam Rempublicam adminiſtrabant* (1)„. Nego, che il Cardinal Baronio abbia mai detto, che i Pontefici Romani ſi ſieno ſerviti di QUESTE MEDESIME LEGGI. Nego, ch' egli abbia ciò detto di S. Gregorio Magno. Nego, che S. Gregorio ſteſso abbia citato Papiniano, e molto più nego, che tali leggi, eſſendo ſtate ammeſse da qualche Pontefice, ſieno ſtate adattate alle adunanze della Chieſa, come a queſte le addatta il Ragionatore. Il Cardinal Baronio dice, eſserſi talvolta la Chieſa nel giudicare le cauſe ſervita di ciò, che ſecondo la RAGIONE, E LA VERITA' era ſtato ſcritto da' Giuriſconſulti gentili, ancorchè ſieno eglino ſtati ſuoi ſcoperti nemici; ma circa i ſentimenti loro intorno a' collegj non ne fa cenno, e molto meno indica, che tali ſentimenti non eſcludenti da' ſodalizj illeciti la Chieſa, ſieno ſtati adottati da qualche Papa (2). Parla egli, è vero, di S. Gregorio, ma non ſi è mai nè pur ſognato di aſserire, che queſti abbia rico-

(1) *Confermaz. del Ragionamen. pag.* CI.

(2) Baron. *ad an.* CCXXIV. *num.* V. „ Sed videas in his plane Sanctæ Ec- „ cleſiæ admirabilem in cunctis rebus „ diſponendis cum pietate manſuetu- „ dinem; quæ licet optime ſciret, ſe „ ejuſmodi juriſconſultos habuiſſe olim „ infenſiſſimos hoſtes, ea tamen, quæ „ ab illis ſcripta eſſent RATIONI „ CONSENTIENTIA, AC VERI- „ TATI, minime ſpreverit, ſed in- „ terdum in cauſſis adjudicandis uſa „ iiſdem fuerit, quippe quæ veritatis „ ſtudioſiſſima, penes quemcumque „ illam invenerit, eamdem ut ami- „ cam ſibi conjunxerit, atque ut pro- „ priam vendicarit „.

riconoſciuto per giuſto l' avere que' Giuriſconſulti compreſo tra le ſodalità vietate la Chieſa ; o che abbia almen mentovato le ſentenze loro intorno a' collegj. Egli ſolamente oſserva, che ſebbene Papiniano non fu favorevole a' criſtiani, tuttavolta il Santo Pontefice citò un teſto di lui, cioè la legge *famoſi* §. *Hoc tamen ff. Ad legem Jul. Majeſt.* (1). Quel teſto poi non è di Papiniano, ma di Modeſtino Giuriſconſulto diſcepolo dello ſteſſo Papiniano, come abbiam da Lampridio nella vita di Aleſsandro (2); e non a Papiniano, ma a Modeſtino ſi attribuiſce nel luogo citato de' Digeſti (3), e nella epiſtola ſteſsa di S. Gregorio citata dal medeſimo Cardinale (4). In queſta lettera il Santo Pontefice iſtruendo Giovanni Difenſore mandato nel nome del Signore in Iſpagna, gli dice, che ſe gli foſse ſtato obbiettato, che Stefano Veſcovo era ſtato accuſato, *quod ad majeſtatis crimen attendit* ; ſapeſse, che *nec ipſum de eo credendum fuit, ſi vita, vel opinio ejus talis ante non extitit* ; ſoggiunge : „ ſicut in libro *pandectarum* XLVIII. *ad* „ *legem juliam majeſtatis* ſcribit *MODESTINUS*, lege „ *famoſi*, paulo poſt principium „. Riporta quindi le paro-

CAP. II.

(1) *Idem ibid.* „ Ipſe S. Gregorius „ Papa citat textum Papiniani [*l. famoſi* §. *Hoc tamen. ff. ad leg. Jul. Majeſt.*] qui fuit unus ex iis, & „ magiſter eorum, qui in chriſtianos „ parum æqui hoc ipſo tempore ſub „ Alexandro Romanam rempublicam „ adminiſtrabant „.

(2) Vedi il Baronio *ad an.* CCXXV. *n.* I.

(3) *Lib.* XLVIII. *Tit.* IV. *ad legem Jul. Majeſt. lege* VII. *famoſi.*

(4) *Lib.* XIII. *Epiſt.* XLV. *al.* LVI. *lib.* XI. *capitular.* II. *ad Joh. Defenſor. T.* II. *Opp. edit. Pariſ. an.* 1705. *p.* 1254.

CAP. II.

parole di quel Giuriſconſulto, che ſono queſte: *Hoc tamen crimen a judicibus non in occaſione ob principalis majeſtatis venerationem habendum eſt, ſed in veritate* [*rei judicatæ*]. *Nam & perſona ſpectanda eſt, an potuerit facere, & an ante quid fecerit, & an cogitaverit*. Or in tutto queſto paragrafo evvi egli parola, che ſi poſsa riferire a'collegj, alle adunanze illecite? Quel, che io dico del paragrafo, lo poſso dire giuſtamente di tutta la ſteſsa legge FAMOSI, e di tutta anche la epiſtola del Santo Pontefice. E non eſsendovi nulla nell'uno, nè nell'altra, anche ſecondo che ſi riferiſcono dal Cardinal Baronio, che poſsa riguardare i ſuddetti collegj; con qual buona fede cita egli e l'uno, e l'altra adducendone per teſtimonio quel gran Poporato, a fine di far credere, che S.Gregorio ſi ſia ſervito di quelle medeſime *leggi civili* confondenti *cogli altri collegj* la ſocietà de' fedeli? Con qual coraggio intima eſſo Ragionatore a chi legge, che *ſi metta a memoria il paſſo*, ch' ei riporta, come *ſe faccia teſtimonio di ciò*, ch' egli, in tanti modi mentendo, ſcrive, che ſia ſtato fatto da quel gran Papa? Ma che ſi vuol egli fare? La mala fede va ordinariamente accompagnata colla impudenza. Dirà egli forſe, che avendo approvato S. Gregorio il teſto di Modeſtino Giuriſconſulto gentile circa il reato di leſa Maeſtà, abbia eziandio approvato quanto hanno ſcritto gli altri Giuriſconſulti parimente gentili intorno ad altre coſe, e in conſeguenza intor-

intorno a' collegj ? Sarà ciò lo ſteſſo , che confermarci nella opinione , ch' ei non iſtia meglio a dialettica , che a buona fede . Egli non ha dedotto argomentando , ma ha riferendo aſſerito , che S. Gregorio ſi *ſervì* di *quelle medeſime leggi civili* . Or tale aſſerzione è manifeſtamente falſa . Circa la franchezza , ognuno giudichi , ſe nell' aſſerente ſia ella indizio di buona fede . Abbia però egli voluto conchiudere argumentando dall' aver citato S. Gregorio il paſſo di Modeſtino riguardante il reato di leſa maeſtà , che nelle occaſioni quel Pontefice ſi ſarebbe anche ſervito di quelle leggi confondenti cogl' illeciti collegj la Chieſa . Ma con qual ſorta di logica ha egli ciò potuto argomentando conchiudere ? Sì Signore , S. Gregorio ſi valſe del paſſo di Modeſtino . Dunque non avrebbe tralaſciato di valerſi anche delle ſuddette leggi ? Veda ſua Signoria Ragionatrice , ſe coll' ajuto delle beſtie di F. Fulgenzio poſſa dedurre una sì ſtrana conſeguenza . Ella certamente non ſi potrà mai dedurre colle ragione . E in vero , S. Paolo ſi valſe , parlando de' coſtumi dei Cretenſi , di un verſo di Epimenide . Or chi è sì malvagio dialettico , che poſſa quindi ritrarre , che ſi ſarebbe ſervito nelle occaſioni il Santo Apoſtolo de' verſi ancora e di eſſo Epimenide , e di Omero , e di Eſiodo , e di Arato contenenti , e raffermanti le gentileſche ſuperſtizioni ? Ma della fedeltà , e della dialet-

CAP. II.

CAP. II.

tica del Ragionatore ſe aveſſimo a trattare, com' elle ſi meritano, non la finiremmo mai.

Di Benedetto XIV. dico, ch' egli contro le conventicole de' liberi Muratori cita le leggi Romane riguardanti i collegi illeciti, e la celebre lettera XCVII. *del lib.* X. di Plinio a Trajano, in cui ſi dicono proibite l' eterie. Ma che? Ammette egli per avventura quel Pontefice, che gl' Imperatori, o il Senato abbiano avuto il diritto di numerare tra' collegi illeciti la chieſa, e di vietare coll' eterie de' ſodali gentili le adunanze criſtiane? Nò certamente. Soſtien egli, e ſoſteniamo pur noi, che al diritto de' Sovrani del ſecolo appartenga il vietare, l'impedire, il diſciogliere, il levare di mezzo le umane unioni, onde nella Repubblica poſſano naſcere degli ſconcerti, e delle inquietudini; ma egli crede, e crediamo noi di non offendere i Sovrani medeſimi, ſe diciam loro, di non aver eglino diritto di vietare, d'impedire, di roveſciare l' opera di Dio, qual è la chieſa, e di diſcioglierne il corpo, e la comunione, eſſendo ſtato detto da' SS. Apoſtoli a' Magiſtrati, che aveano loro proibito di più predicare al popolo nel nome di Criſto, lo che ſenza unione di aſcoltatori non ſi potea fare, *oportet Deo magis obedire quam hominibus* (1). Volti il Ragionatore, e rivolti la Bolla, ch'ei

(1) *Cap.* V. *Actor. Apoſtolicor. v.* 29.

ch' ei cita (1) di Benedetto, e quando vi trovi egli parola, onde ſi poſſa congetturando conchiudere, che quel Pontefice abbia adattato alla chieſa, o alle adunanze eccleſiaſtiche le mentovate leggi, io mi confeſſerò ſuperato, e vinto. Ma troppo chiaro ha parlato Benedetto di quelle medeſime leggi, mentre le riprovò per ingiuſte in quanto da' Sovrani gentili furono adattate alle ſacre noſtre adunanze, e tra' SS. Martiri giudicò che aveſſero a eſsere numerati que' fedeli, che non avendole oſſervate, furono condannati a morte. Vedaſene il libro III. *De Servorum Dei Beatificatione, & Beatorum Canonizatione cap.* XIII. (2), *e cap.* XIV. (3). Ecco, che non ci ſiamo dimenticati delle teſtimonianze di S. Gregorio, e di Benedetto, e del Cardinal Baronio. Ma ben ſi ſcorge con qual vantaggio della oneſtà, e della fedeltà, e della logica del Ragionatore, il

CAP. II.

(1) *Conſilt.* XLVII. *T.* III. *Bullar. Bened. XIV. p.* 169. *edit. Romanæ* [immo Venetæ] *an.* 1761.

(2) *Num.* 6. *p.* 136. *T.* III. *edit. Bonon. an.* 1737. lo che pur ripetè nelle ſuſſeguenti edizioni quando era Papa. Ivi parla della perſecuzione di Settimio Severo, e avendo riportato dal *lib. de Script. Eccleſiaſt.* le parole di S. Girolamo da noi di ſopra citate, che quell' Imperatore ſcriſſe al Prefetto di Roma volendo, che ſi procedeſſe contro le unioni criſtiane, *ut cognoſceret de illicitis collegiis*, dice „ Itaque... „ plures recenſentur martyres ... ſub „ [*Septimio*] Severo.

(3) *Num.* 12. *p.* 150. „ Exemplum „ eorum, quibus tyranni mortem intulerunt, quia aliquid fecerant „ CUM RELIGIONE CHRISTIANA CONCORS, quod INJUSTIS „ EORUM LEGIBUS vetitum fuerat, conſurgit ex Actis SANCTORUM Saturnini, Dativi &c. In iis „ enim SANCTI MARTYRES judicio poſtulati, QUOD SACRAM „ SYNAXIN CONTRA IMPERATORIS PRÆCEPTUM EGISSENT &c. „

CAP. II.

quale per altro avea premura, che non ce le lasciassimo scappare dalla memoria.

IX. Ma se i Sovrani aveano il diritto di proibire i collegj da loro espressamente non approvati; perchè non si ha egli a sostenere, che l'abbiano avuto eziandio riguardo alla chiesa? A noi sembra, che quest' uomo nel caso nostro ragioni, come in un altro proposito ragionava Claudio Calvinista Ministro in Charenton nella Francia. Costui dal nostro principio generale, che sia stato in ogni tempo, e sia tuttavia presuntuoso, ed erri, chiunque si lusinga d'intendere meglio egli solo la Sacra Scrittura di quel, che la intenda la Chiesa, sosteneva, che venir dovesse in conseguenza, che sarebbero stati presuntuosi, e in errore que' particolari, i quali credettero più a Gesù Cristo solo, che a tutta insieme la Sinagoga. Ma come rispose al seguace di Calvino Monsignor Bossuet, così appresso a poco potremo noi rispondere al nuovo dogmatista, tanto più ardito de' Calvinisti, che è arrivato fino a condannare tanti Santi Martiri, e a numerare le dottrine infallibili di S. Paolo tralle opinioni, al che niuno di que' Novatori si è mai arrischiato di avanzarsi. La risposta data a quel ministro da Monsignor Bossuet, fu questa: „ Affinchè uno possa fare „ un tale argumento circa i tempi, ne' quali fu con„ dannato il Signore, bisogna, ch' ei dica, non es„ servi allora stato niun modo esteriore, nè veruna „ auto-

„ autorità certa, a cui neceſſariamente ſi doveſſe
„ cedere. Or chi può mai ciò dire di un tempo, CAP. II.
„ in cui Gesù Criſto era ſulla terra, vale a dire la
„ verità ſteſſa, ch' era viſibilmente apparſa tra gli
„ uomini; l' eterno figliuol di Dio, a cui una voce
„ dall' alto rendè teſtimonianza d' avanti a tutto il po-
„ polo: *queſti è il mio figliuol diletto; aſcoltatelo*: che
„ per confermare la ſua miſſione, riſuſcitò de' mor-
„ ti, rendè la viſta a' ciechi nati, e fece tanti miraco-
„ li, che gli ſteſſi Giudei confeſſarono, che verun
„ uomo giammai avea fatto tanto. Eravi adunque
„ un modo eſteriore, un autorità viſibile. Ma ella
„ era contraſtata. E' vero; ma era ella ſteſſa infal-
„ libile. Io non pretendo, che l' autorità della Chie-
„ ſa non ſia ſtata mai contraſtata. Io aſcolto voi mede-
„ ſimo, che ce la contraſtate; ma io dico, ch' ella
„ non deve eſſere meſſa in controverſia da' criſtiani.
„ Io dico, ch' ella è infallibile. Io dico, che non
„ vi è ſtato alcun tempo, in cui non vi ſia ſtata ſulla
„ terra un'autorità viſibile, e parlante, a cui ſi deb-
„ ba credere „. In una ſomigliante maniera riſpon-
diamo noi pure al Ragionatore. Egli è veriſſimo ge-
neralmente parlando, che i Sovrani a fine di evitare
i tumulti, e le ſedizioni, e le inquietudini, che ſono
la peſte della Repubblica; abbian avuto ſempre il di-
ritto di vietare, e dichiarare illecite le unioni, o i
ceti non approvati da loro; ma non è già vero, che

CAP. II.

abbiano avuto il diritto di tenere per collegio illecito, e di dichiarare tale un ceto, qual è la chiesa prenunziata da' Profeti, adunata, e stabilita colla verità della dottrina, colla santità della vita, e con tanti prodigj, e col preziosissimo Sangue dell' Agnello Immacolato nostro Signore Gesù, e propagata per ogni dove colla predicazione de' Santi Apostoli, e Discepoli *Domino cooperante & sermonem confirmante sequentibus signis*, e colle glorioſe morti d' innumerabili Martiri.

§. V.

Si rigetta ciò, che il Ragionatore va fabbricando sulle concessioni di Gallieno Imperatore, e si fa vedere quanto sieno inette, e false le riflessioni di esso Ragionatore su di tal materia, e quanto a lui stesso ripugnino.

Molto più sotto Gallieno i fedeli credettero di avere il diritto di celebrare le adunanze loro, e di acquistare beni terreni.

I. SIA pur vero, che Gallieno non abbia riconosciuto per collegio legittimo la Chiesa, ancorchè abbia permesso a' cristiani di adunarsi per motivo di religione. Ma che? Potrà forse negare il Ragionatore, ch' eglino, ciò non ostante, giustamente tennero per legittima società il loro ceto, e credettero di avere il diritto di acquistare pel comune loro de' beni temporali? Se teneansi eglino per legittimissimo ceto,

to, e credean di poter acquiſtare con tutta ragion, e giuſtizia ſotto gli anteceſsori di Gallieno, come non l'aveano a credere ſotto Gallieno medeſimo, allorchè permiſe i luoghi ſacri, e a' veſcovi il poter eſercitare liberamente il loro uffizio? Euſebio nel libro VI. della Storia Eccleſiaſtica (1) atteſta, che Filippo Imperatore tenuto da molti per criſtiano, volle intervenire alle funzioni, che il giorno di Paſqua ſi faceano da'noſtri in CHIESA. Della caſa di Dio, che ne' tempi dello ſteſſo Imperatore Filippo eſiſteva in Antiochia parla eziandio S. Gian Griſoſtomo (2). Nell' antichiſſimo catalogo de' Romani Pontefici pubblicato dal Bucherio, ſi legge di S. Fabiano Papa, che in que' tempi medeſimi governò la chieſa, che *regiones diviſit diaconibus, & multas fabricas per cœmeteria fieri juſſit*. Negli atti ſinceri del martirio di S. Saturnino Veſcovo di Toloſa, il quale patì ſotto Decio, ſi trova ſcritto, che la caſa di Dio, vale a dire la chieſa, era tra l' abitazione di eſſo Santo, e il luogo della città detto Campidoglio (3). Sotto Decio pure S. Cipriano (che in varie ſue lettere parla delle collette di danari ſolite a farſi, e delle facoltà comuni (4) eccleſiaſtiche) nella epiſtola XXIX. (5) ſcriſſe, che i criſtiani aveano chieſa in Cartagine, e

CAP. II.

(1) *Cap.* XXXIV. *p.*259.

(2) *Orat. in Babyl. & in Julian. & contra Gent. n.*VI. *p.*545. *T.*II. *Opp. edit. Pariſ. an.*1718.

(3) *Num.*2. *apud Ruinart. Actor. Mart. Sinc. pag.*109. *edit. Veron. an.*1731.

(4) Vedi la *Epiſt.*V. *pag.*10. *edit. Oxon. & Ep.*VII. *p.*14.

(5) *Pag.*77.

CAP. II.

che in essa vi era il pulpito, *seu tribunal, ut altiori celsitate subnixi (Lectores) & plebi universæ pro honoris sui claritate conspicui, legerent præcepta, & Evangelium Domini*, e si ascoltassero, come dice nella Epist. XXXVIII. (1) *cum gaudio FRATERNITATIS*, la qual *fraternità* certamente, non ostante il furore della persecuzione, e nella chiesa stessa, e nelle carceri, ove i Santi Confessori erano ritenuti per la fede, le adunanze sue ancor celebrava (2). In Roma prima della elezione di S. Cornelio al Pontificato, vale a dire ne' tempi di Decio, si contavano più di quaranta basiliche de' fedeli (3). Si ha egli a credere per avventura, che tali chiese, o basiliche e nell'Africa, e nell'Italia si avessero da' nostri, perchè ivi non si adunassero (4), nè

(1) *Ibid. p.*75.

(2) Che si adunassero, costa dalle *lettere* XXIV. *pag.*50. XXVII. *pag.*51. XXIX. 55. XXX. ch'è dal Clero di Roma a S. Cipriano *p.*60. & XXXI. ch'è da' Preti, e Diaconi, e dagli altri Confessori scritta allo stesso Santo *p.*61. & XXXIV. *pag.*67. & *pag.*68. & XXXIX. *pag.*78. XL. *pag.*78. *seq.* & XLI. *p.*80. & XLIII. *p.*81. & V. *p.*10. *seq.*

(3) S. Cornelio *Ep. ad Fabium Antioch. apud Euseb. lib.*VI. *Hist. Eccl. cap.*XLIII. numera 46. Preti della S. R. Chiesa. Ciò diede lume al Du Pin [*In lib.*II. *S. Optati cap.*IV. *p.*34. *not.*71. *edit. Antuerp. an.*1702.] al Valesio [*not. a. in cap.*XLIII. *l.*VI. *H. E. Euseb. Cæsar. pag.*272. *edit. Taur.*] al P. Coustant [*in Epist.*IX. *S. Cornel. n.*III. *not. d. T.*I. *Epistolar. Roman. Pontif. edit. Paris. an.*1721.] e ad altri di stabilire, che le 40. e più Basiliche di Roma mentovate da S. Ottato nel *l.*II. *cap.*IV. contro i Donatisti *p.*34. fossero già state fino da' tempi di Decio, e anche prima.

(4) Fa menzione delle adunanze de' fedeli di Roma S. Cornelio nella Epistola VI. (che tra le Ciprianiche è la XLIX. *p.*92. *edit. Oxon. Opp. Cypr. an.*

nè perchè ivi adunati faceſſero le ſacre loro funzioni, nè raccoglieſſero de' danari in ſuſſidio de' miniſtri eccleſiaſtici, e della povertà criſtiana? CAP. II.

E in vero come potea, ſe non colle oblazioni de' fedeli, mettere inſieme il clero que' tanti danari eccleſiaſtici, che furono involati da Nicoſtrato Diacono ſeguace di Novaziano (1), accuſato perciò da S. Cipriano di furto ſacrilego (2)? In qual guiſa ſarebbe ſtato ivi mantenuto giornalmente quel numero di Preti, di Diaconi, di Suddiaconi, di Acoliti, di Eſorciſti, di Lettori, di Oſtiarj, di Vedove, di Poveri, il qual numero era πλουσιοστὴ καὶ πληθύων *ricco, e abondante*, come nella lettera a Fabio Antiocheno (3) ſcrive lo ſteſſo Santo Papa Cornelio?

II. Sot-

*an.*1682.] ſcritta vivente ancor Decio. „ Omni actu ad me perlato, placuit CONTRAHI PRESBYTERIUM. Adfuerunt etiam Epiſcopi „ QUINQUE . . . omnis hic actus „ populo fuerat inſinuandus, ut & „ ipſos viderent in eccleſia conſtitutos, quos errantes . . . . jamdiu „ viderant, & dolebant. Quorum „ voluntate cognita, MAGNUS „ FRATERNITATIS CONCURSUS FACTUS EST &c. „

(1) *Ep. inter Cyprianicas* 2. *p.*94. „ Nicoſtrato . . . eſt ad perpetuam „ pœnam reſervatum, eccleſiæ DEPOSITA NON MODICA ABSTULISSE „.

(2) *Epiſt.*111. *pag.*96. „ Nicoſtratum, diaconio ſanctæ adminiſtrationis amiſſo, ECCLESIASTICIS „ PECUNIIS SACRILEGA FRAUDE SUBTRACTIS . . . ab Urbe „ fugiſſe [didicimus] „. E *p.*97 [ſentano bene i Ragionatori, gli Oſſervatori, i Rifleſſioniſti, e i Sacerdoti della natura autori de' libri di titoli pedanteſchi, qual è quello della *diceoſina* male ſcritta, e peggio tradotta], ſentano, diſſi, coſtoro ciò, che ſegue a ſcrivere S. Cipriano „ Quomodo aſſumit ſibi eccleſiæ curam, QUI SPOLIAVIT, ET FRAUDAVIT ECCLESIAM CHRISTI? Spoliati ab „ illo pupilli, fraudatæ viduæ, pecuniæ quoque eccleſiæ denegatæ „.

(3) *Num.*3. *T.*1. *Ep. Rom. Pontif. edit. Pariſ. Conſtantii an.*1721. *p.*151.

CAP. II.

Confermasi ciò maggiormente co' sentimenti de' fedeli, ch' eran vissuti prima, che Gallieno avesse renduta la pace alla chiesa, e specialmente coll' esempio del gran Martire S. Lorenzo.

II. Sotto Gallo, benchè gli editti degli antecedenti Imperatori non erano stati rivocati, nulladimeno si adunò il Clero di Roma, e in luogo di Cornelio, che avea acquistato la palma del Martirio, costituì Pontefice Lucio (1). Ne' tempi di Valeriano tante erano le facoltà della Chiesa Romana, che non solamente mantenea ella il suo Clero, e i suoi poveri, ma inviava eziandio alle altre chiese delle copiose limosine. *Syriarum provinciæ omnes*, dice S. Dionisio Vescovo Alessandrino nella lettera a S. Stefano Papa (2), *cum Arabia, quibus identidem suppeditatis necessaria &c.* A S. Stefano succedè S. Sisto II. mentre pur tenea l' impero Valeriano. Era Arcidiacono di questo Pontefice l' inclito Martire S. Lorenzo (3), a cui spettava il custodire i CLAUSTRI DELLE COSE SACRE, e il dispensare LE FA-

(1) Vedi S. Cipriano *Epist.* LXI. *ad Lucium*, e le note del *P. Coustant T.* I. *Ep. Rom. Pontif. p.*207. *seq. edit. Paris. an.*1721.

(2) *Apud Eusebium lib.* VII. *H. E. cap.* V. *p.*283. *seq.* Circa le unioni de' cristiani in quella età, vedi la *Epistola* LXVIII. di S. Cipriano allo stesso S. Stefano *T.* I. *Epistolar. Rom. Pontif. n.*3. *seq. pag.*213. *seq. edit. ejusd.* e la *Epist.* LXXII. *num.* I. *ibid. p.*216. Ma molto mi diffonderei, se avessi a citare tutti i documenti di quell' età, che riguardano non solo le adunanze de' fedeli co' loro Sacerdoti, ma eziandio de' Vescovi con altri Vescovi per trattare gli affari della Chiesa.

(3) Prudentius *Hymn. de S. Laurentio p.*164. *seq. apud Ruinart. Act. Mart. Sincer. edit. Veron.*

„ . . . . . Primus e septem viris,
„ Qui stant ad aram proximi,
„ Levita sublimis gradu,
„ Et ceteris præstantior „.

FACOLTA' OFFERTE da' fedeli a Dio (1). Tra i teſori, che avea allora la chieſa, ſi numeravano eziandio i vaſi, e i candelieri d' oro, e di argento (2), oltre il danaro in grandiſſima copia (3). Il Prefetto di Roma, come involto nelle tenebre del gentileſimo, volea, che sì fatti teſori doveſſero eſſere ceduti al fiſco imperiale. A me ſembra di raffigurare in coſtui il noſtro Ragionatore, che avendo alzato tribunale contro gli eccleſiaſtici, oppone loro, come oppoſe il Prefetto ſteſſo a S. Lorenzo, che non curandoſi eglino punto delle umane, e delle divine leggi, aſpirino alle altrui eredità, e accumulino eſorbitanti ricchezze

Paragone del Ragionatore col Prefetto, che condannò S. Lorenzo.

(1) Prudentius *ibid.*

„ Clauſtris ſacrorum præerat,
„ Cæleſtis arcanum domus
„ Fidis gubernans clavibus,
„ VOTASQUE DISPENSANS OPES„.

(2) Prudenzio *ivi* introduce il Prefetto a parlare a San Lorenzo in queſta guiſa:

„ Hunc eſſe veſtris orgiis
„ Moremque, & artem proditum eſt,
„ Hanc diſciplinam fœderis,
„ Libent ut AURO Antiſtites.
„ ARGENTEIS ſcyphis ferunt
„ Fumare Sacrum Sanguinem,
„ AUROQUE nocturnis ſacris
„ Adſtare fixos cereos.

(3) Prudent. *ibid.*

„ Tum ſumma cura eſt fratribus,
„ Ut ſermo teſtatur loquax,
„ Offerre, fundis venditis,
„ SESTERTIORUM MILLIA.

CAP. II.

ze (1), e in ſuperflue, e vane apparenze le impieghino, e ſieno di danno a' particolari, e di peſo alla Repubblica. Rimprovera quindi loro, imitando il tiranno il detto del Signore, *reddite, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari*; e i biſogni della Repubblica (2).

Dà finalmente la ſentenza, come pur la diede contro S. Lorenzo, il tiranno, che il Principe può lecitamente e deve torre ſe non tutto, almeno molto di

(1) Dopo i riferiti verſi ſoggiugne Prudenzio a nome del tiranno:

„ Addicta avorum prædia,
„ Fœdis ſub auctionibus
„ Succeſſor exhæres gemit,
„ Sanctis egens parentibus.
„ Hæc occuluntur abditis
„ ECCLESIARUM IN ANGULIS,
„ Et ſumma pietas creditur
„ Nudare dulces liberos.
„ Deprome theſauros, malis
„ Suadendo quos PRÆSTIGIIS,
„ Nigrante quos claudis ſpecu.

(2) Segue Prudenzio a riferire le oppoſizioni del Preſetto.

„ Hoc poſcit uſus publicus,
„ Hoc fiſcus, hoc ærarium,
„ Ut dedita ſtipendiis
„ Ducem juvet pecunia.
„ Sic dogma veſtrum eſt, audio,
„ Suum quibuſque reddito:
„ En Cæſar agnoſcit ſuum
„ Numiſma nummis inditum.
„ Quod Cæſaris ſcis, Cæſari
„ Da: nempe juſtum poſtulo„.

di ciò, che la Chieſa poſſiede, dicendo in ſuſtanza alla Chieſa medeſima, a imitazione del gentile Prefetto di Roma: CAP. II.

„ Deprome theſauros, malis
„ Suadendo quos præſtigiis
„ Exaggeratos obtines.
„ Hoc poſcit uſus publicus,
„ Hoc fiſcus, hoc ærarium,
„ Ut dedita ſtipendiis
„ Ducem juvet pecunia.

Che ſe tra il Prefetto gentile, e il Ragionatore ordinato Prete, e che criſtiano, e cattolico ſi appella, vi è qualche diverſità, ella non conſiſte certamente in altro, che nel dimoſtrarſi lo ſteſſo Ragionatore (ſe dall' eſpreſſioni oltremodo oltraggioſe, ch' egli uſa, ſe ne abbia a formare il giudizio) invaſato da furore, e da aſtio contro gli eccleſiaſtici, e i Santi Martiri altresì, aſſai maggiore di quello, da cui fu moſſo il Prefetto medeſimo contro l'invitto Diacono S. Lorenzo.

Torniamo a noi. Da' riferiti paſſi di Prudenzio coſta, che la Chieſa di Roma, e i Santi Siſto Pontefice, e Lorenzo Arcidiacono (1) non credettero di eſſere obbligati alla

(1) „ MISERICORDIÆ fuit, quod „ alimoniam pauperibus dedit [Laurentius]; JUSTITIÆ autem, quod „ ut vir prudentiſſimus procuravit, „ ne SANCTORUM SUBSTANTIAM avaris manibus SACRILEGUS OCCUPARET „. S. Maxim. Taurin. *Homil.* 1. *de S. Laurentio pag.* 356. *edit. Venetæ an.* 1741.

„ Omnem Eccleſiæ CENSUM, cum-

„ ſta-

CAP. II.

alla oſſervanza delle leggi riguardanti i collegi non approvati dal Principe, e dal Senato, per la qual coſa non ſolamente pel comune prendeano le grandi ſomme di danari, ch' erano loro offerte dalla pietà de' fedeli, e le ritenean pe' poveri, e pe' miniſtri; ma per l' ornato ancora, e per lo ſplendore delle caſe di Dio aveano, e cuſtodivano vaſi di oro, e di argento; e tanto erano lontani dal penſare, che per aver detto Gesù Criſto: *reddite ergo quæ ſunt Cæſaris &c.* o dal non aver eglino avuto la permiſſione dal Sovrano di fare ſomiglianti acquiſti, ſeguiſſe, che ſenza diritto veruno, o ingiuſtamente gli aveſſero fatti; e che ceder doveſſero gli accennati danari, e vaſi al pubblico, o a Ceſare; che giudicarono anzi di aver a mancare al dover loro, ed eſſere ſacrileghi, ſe gli aveſſero loro ceduti. Ho detto delle caſe di Dio, perocchè più chieſe ſono mentovate dal

„ ſtaque SACRA VASA miniſterii, „ ne ea ſacrilegus macularet aſpectus, „ convocatis inopum turbis pro erogatione diſtribuit, ut futurus martyr in retributione cæleſti pariter & „ mercede ſui ſanguinis, & tantæ liberalitatis premio dicaretur„. *Idem Homil.* II. *ibid.* „ In Levitam Laurentium, qui... DISPENSATIONE „ ECCLESIASTICÆ SUBSTANTIÆ præeminebat, impius perſecutor efferbuit... quem ſi feciſſet „ SACRÆ PECUNIÆ TRADITOREM, faceret etiam veræ religionis exortem „. Sanctus Leo I. *Serm.* LXXXVII. *Ep.* II. *Tom.* I. *Opp. edit. Rom. an.* 1753. *pag.* 250. „ Laurentius, qui AURUM ECCLESIÆ „ MALUIT EROGARE PAUPERI„ BUS, quam PERSECUTORI RE„ SERVARE, pro ſingulari ſuæ interpretationis vivacitate, ſacram martyrii accepit coronam„. S. Ambr. *lib.* II. *de Officiis Miniſtror. c.* XXVIII. *n.* 141. *p.* 123. *ſeq. T.* III. *edit. Venet. an.* 1751. Vedi Santo Agoſtino *Sermon.* CCCIII. *al.* CXXIII. *de Diverſis n.* I. *pag.* 860. *Tom.* V. *edit. Antuerp. an.* 1700. e S. Pier Griſologo *Ser.* CXXXV. *p.* 468. *edit. Auguſtan.*

dal Prefetto preſſo Prudenzio; onde manifeſtamente ſi ſcorge, quanto la paſſione abbia traſportato lungi dal vero ſua Signoria Ragionatrice, che non avendo voluto comparire agli altri impugnatori della chieſa inferiore nel fiſsar epoche, diede per coſa indubitata, che poco *prima della metà del terzo ſecolo i criſtiani non aveſſero altre chieſe, ſe non o caſe de' privati, o grotte ſotterranee*, ſulle quali verſo il diviſato tempo ſi cominciarono a ergere delle fabbriche. Non dà per coſa nuova il Prefetto, che i teſori ſi teneſsero naſcoſti da' criſtiani negli *angoli delle chieſe*; nè Prudenzio accenna mai, che verſo que' tempi ſi foſse cominciato a fabbricare *clauſtra ſacrorum*. Otto anni dopo la metà del ſecolo III. ſoffrì il martirio S. Lorenzo. Se poco prima ſi diede principio alle fabbliche eccleſiaſtiche, non avrebbero e il Prefetto, e Prudenzio di eſse parlato come di coſe non inſolite preſso i criſtiani. Ma laſciamo le congetture. Egli è certiſſimo, come dalle teſtimonianze di Tertulliano, e di Origene addotte di ſopra, abbiam dimoſtrato, che ſotto Settimio Severo, e ſotto Aleſsandro aveano delle chieſe i criſtiani co' tetti, e veſtiboli loro, e ch' elle furono da' gentili bruciate.

CAP. II.

III. Aggiunge però il Ragionatore, che ſieno pure ſtate quali mai ſi vogliano quelle fabbriche erette ſenza la imperiale conceſſione, o decreto del Senato, *non erano* tuttavolta *di quella ſpecie di fondi, de' quali parla la propoſizione del ſuo Ragionamento*. Belliſſimo ſtratta-

Inetto, e falſo ritrovato del Ragionatore circa le fabriche ſacre de' criſtiani, che non foſſero di quella ſpecie di fondi, de' quali ei

gemma

CAP. II.

parla nel ſuo Ragionamento.

gemma per iſchivare la difficultà! E che? Non *parla de' fondi la propoſizione del ſuo Ragionamento?* E le fabbriche, e il terreno ſu cui eran elleno erette, non erano veri fondi, e fondi vietati a' collegj non approvati dal Principe? *Parla* egli adunque *nel ſuo Ragionamento* eziandio di queſte fabbriche, e de' terreni, ſu de' quali erano eſſe fondate. Or avendo acquiſtato, e poſſeduto il comun de' fedeli nella dizione dell' Impero fino dal principio del terzo ſecolo, come ſi è provato coll' autorità di Tertulliano, anzi fino da' tempi Apoſtolici, come l' atteſtano S. Gian Griſoſtomo, e S. Cirillo Geroſolimitano; con qual coraggio ſi potrà ſoſtenere, ch' eglino non iſtimaſſero di avere il diritto di acquiſtare, e di poſſedere, ancorchè nol comportaſſero i Senatuſconſulti, e le leggi degl' Imperatori?

O la gran forza della verità! Non può ella eſſere impugnata, che colla mala fede, e co' raggiri, che finalmente portano alla contradizione; ſicchè alla fine ella ſempre trionfa, e chiunque l' ha combattuta, rimane collo sfregio di bugiardo, e d' impoſtore. Le Romane leggi riguardanti i collegj, e i ſodalizj non approvati, vietavano a' collegj medeſimi non ſolamente l'avere DANARI in comune, ma ancora l'aver ſuſſiſtenza. Tutto ciò però dal Ragionatore (veda egli con qual buona fede) ſi paſſa ſotto ſilenzio; e ſolo ci vengono obbiettate le ſteſſe leggi, inquanto elle proibivano il poſſedere in comune de' fondi. Usò egli mala fede, per non

non incorrere forſe nella indignazione di tutti i fedeli, i quali ben ſanno, che le adunanze ſotto Gesù Criſto, e gli Apoſtoli non ſi diſciolſero, e la ſocietà criſtiana acquiſtò, e poſſedette in comun de' danari; e non ſoffriranno mai, che ſia la condotta del noſtro divin Maeſtro, e de' di lui Apoſtoli tacciata da chicchefſia. Ora però, ch' ei ſi è accorto, che la chieſa facea eziandio acquiſto di certi fondi, e in comune li poſſedea; dimenticatoſi delle leggi medeſime, o non facendone più conto, o fingendo di avere ſtimato, ch'elle, trattandoſi di tali fondi, non teneſſero; dice, che di queſti *non parla la propoſizione del ſuo Ragionamento.* Inoltre ſebbene ha egli uſato ogni ſtudio a fine di provare, che in vigore delle ſteſſe leggi i criſtiani nè ſotto Aleſſandro Severo ebbero chieſa in Roma, dove poteſſero celebrare le adunanze loro; nè ſotto altri poco prima della metà del III. ſecolo ebbero edifizj ſacri; nientedimeno, come ſe a ciò non abbia mai penſato, contradicendoſi ora, nega di aver inteſo di ragionare di ſi fatte fabbriche.

CAP. II.

Ma ſe le mentovate leggi aveano a valere, ci dica egli, perchè non aveano a valere in tutte le parti loro, e in quanto riguardavano i danari comuni, e le unioni, e le cene, e il ſuolo, ſu di cui erano erette le chieſe, o le caſe convertite in oratorj? Che ſe in ciò non valevano, come avean elle ad aver forza ſolamente per quella ſpecie di fondi, de' quali ora ci pianta di aver egli *parlato nel ſuo Ragionamento?*

CAP. II.

Apporti egli qualche motivo, ſe gli dà l'animo, ſu cui poſſa almeno in apparenza fondare sì ſtravaganti diſtinzioni.

Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore alla giuriſprudenza criſtiana.

IV. *I fondi*, egli dice, *deſtinati al culto divino non devono computarſi da niuno per fondi di poſſeſſioni temporali, coſicchè ſecondo la giuriſprudenza criſtiana, queſti fondi talmente conſacrati non ſono fondi, che venir poſſano nell' ordinario umano commercio*. Ma non pretende forſe egli, che coloro, i quali aveſſero operato contro le coſtituzioni imperiali riguardanti le caſe, i poderi, e altre coſe temporali, e contro le leggi proibenti collegj non approvati, ſarebbero ſtati rei di diſobbedienza, e di traſgreſſione del precetto divivino, e di reſiſtenza per cui, *ipſi ſibi damnationem acquiſiviſſent*? E le coſtituzioni, o leggi imperiali non proibivano forſe a' collegj non approvati l' avere in comune danari, e fondi? E tra' fondi non computavano elleno le caſe, e il ſuolo, ſu cui erano fabbricate le caſe medeſime? E non vietavano anche per avventura, come coſa pregiudiziale allo ſtato, il conſacrare le caſe, &c. e così levarle *dall' ordinario umano commercio*, e *injuſſu populi Romani*, o ſenza la permiſſione dell' Imperatore (1)? Or ſe la giuriſpruden-

za

(1) Cicerone nella Orazione *pro Domo ſua c.L. pag.494. T.v. Opp. edit. Genev. an.1744.* „ Lex Papiria „ vetat, ædes injuſſu plebis conſecrari „. Che ſe nè pure le ſtatue ſi poteano conſacrare *injuſſu populi*, quan-

za cristiana portava, che si acquistassero, e si possedessero denari, e case in comune; e le case si consacrassero, e si *levassero dall' ordinario umano commercio*, eziandio *injussu populi Romani*, e senza la *permissione dell' Imperatore*; perchè non si avea a riputare una tale giurisprudenza contraria alle imperiali costituzioni, talchè chiunque l'avesse seguitata, dovesse essere tenuto per trasgressore di queste, disobbediente alle potestà più sublimi, e reo di eterna dannazione? Come dunque ora adduce egli una sì fatta giurisprudenza, per farci comprendere, ch' eziandio sotto gl' Imperatori gentili non si aveano a computare tra' fondi, che venivano nell'*ordinario umano commercio*, le case, contro esse leggi imperiali, non solo acquistate, e possedute in comune, ma offerte ancora, e consacrate *injussu populi*, e senza il permesso dell' Imperatore? Non è egli

quanto meno le case? Vedi Cicerone *ivi cap.* LIII. *seq. p.* 498. *seqq.* e de' moderni, che di tale argumento trattano, Paolo Manuzio *l. de Leg. Romanor. c.* II. *p.* 1033. *T.* II. *Thesaur. Graviani Antiquitatum Rom. edit. Lug. Batav.* Valente Giurisconsulto Gentile nel *lib.* VII. *Actionum*: *Digest. l.* XXXVI. *Tit.* IV. *l.* 15. dà a divedere, che non fosse permesso, *locum religiosum facere*, *aut quid publice consecrare*, che *permissu Imperatoris*. Il Signor Campomanes nel suo Trattato *della Regalia dell' Amortizazione p.* 4. *dell' ediz. di Madrid*, ci oppone la legge delle XII. Tavole: *ne quis agrum consecrato*: *auri*, *argenti*, *eboris sacrandi modus esto*, e il verso di Persio: *Satyr.* 2.

Dicite Pontifices, *in sacro quid facit aurum?*

Ma si è di già dimostrato, che il procurare di dare peso a sì fatte leggi, è lo stesso che procurare di sconvolgere la tradizion della chiesa. Quanto al verso di Persio, ei come l'oppone a noi, così lo potea opporre a S. Lorenzo, ornamento, e gloria delle Spagne, anzi a Dio medesimo. Vedi *Exodi c.* XXV. *seq. e l.* III. *Reg. c.* VI. *seq.*

CAP. II.

queſto lo ſteſſo, che riconoſcerſi dal Ragionatore per buona, e giuſta una giuriſprudenza, ch' (eſſendo oppoſta alle mentovate leggi, le quali ſecondo lui, non ſi poſſono traſgredire ſenza violare il precetto divino, *omnis anima ſublimioribus poteſtatibus ſubdita ſit &c.*) ſecondo lui medeſimo, non è nè buona, nè giuſta? E ſe queſta non è una manifeſta contradizione, quale mai lo potrà eſſere? Ma al Ragionatore poco importa il contradirſi, purchè dica, e non paja di eſſere rimaſo convinto. Frattanto giacchè ha egli ricorſo alla criſtiana giuriſprudenza, ſi contenterà, che noi l' avviſiamo, che a ſuo luogo noi ne faremo buon uſo, e gli dimoſtreremo, eſſer ella contraria in tutto, e per tutto alle nuove di lui opinioni.

I Criſtiani ebbero delle chieſe ſenza veruno ſcrupolo, non oſtanti le leggi contrarie degl' Imperatori, e l' ebbero prima, e per tempo aſſai più lungo di quello, che penſa il Ragionatore.

Ma abbiano avuto i Criſtiani de' luoghi ſacri anche ſotto i Gordiani, e ſotto i Filippi Imperatori, que' luoghi però, dice il Ragionatore, non durarono *più di dieci anni, per eſſere ſtati invaſi dal furor della perſecuzione, che ſi ſuſcitò ſotto Decio*. Avrebbero adunque allora i fedeli avuto in comune de' luoghi ſenza veruno ſcrupolo, ancorchè non foſſe il ceto loro eccettuato dal numero de' collegj illeciti; i quali luoghi ſarebbero ſtati levati loro dal *furore* di una fiera ingiuſta perſecuzione. Altro però, che dieci anni, durarono quelle chieſe, che i SS. Cirillo Geroſolimitano, e Gian Griſoſtomo (come ſi è di ſopra veduto) atteſtano, eſſere ſtate fabbricate fino da' tempi de' Santi Apoſtoli.

li. Inoltre più chieſe aveano i noſtri ſotto Severo, come ſi è moſtrato coll' autorità di Tertulliano; e ſotto Aleſſandro, come abbiamo provato colle teſtimonianze di Origene, molte delle quali furono bruciate per ordine di Maſſimino; laonde è falſo, che ſolamente ſotto Filippo cominciaſſero ad averſi, e foſsero quindi diſtrutte per comando di Decio. Anzi ſotto Filippo ne fu edificata in Neoceſarea nel Ponto una da S. Gregorio Taumaturgo, e queſta durava ancora molto dopo la metà del quarto ſecolo, come ne aſſicura S. Gregorio Niſseno (1).

Paſſo di San Cipriano apportato fuor di propoſito dal Ragionatore, e contrario al ſiſtema del Ragionatore medeſimo.

VI. Quì dal diſtruggimento delle chieſe ſotto Decio fa il Ragionatore un ſalto mortale all' avarizia de' fedeli di quell'età, e nota eſsere ella ſtata ſecondo S. Cipriano la cauſa di quella gran perſecuzione. *S. Cipriano*, ei dice, *che vivea in que' tempi, attribuiſce la cauſa di tanto eccidio alla corruzione de' coſtumi de' Criſtiani medeſimi, che quel poco di reſpiro dalle paſſate perſecuzioni avea reſi già deſideroſi delle ricchezze terrene* (2).

(1) *In Vita Greg. Thaumaturgi p.*554.

(2) Chi ſa, che il Ragionatore non penſi, che per torre la cupidigia dagli eccleſiaſtici, ſia di biſogno, che abbia de' tiranni la chieſa. Egli certamente co' fatti dimoſtra di volere, che contro di eſſa ſi ſuſcitino delle perſecuzioni. Ma badi egli, badino i Rifleſſioniſti, i Sacerdoti della natura, gli Avvocati, i Riformatori, e quanti di queſti ſcrittorelli ſono con eſſo lui d'accordo, e tacciano di avarizia gli altri; che non ſi abbia dir loro come diſſe Atenagora a' gentili accuſatori de' criſtiani ἵν' πόρνη τὴν σώφρονα *meretrix pudicam* [*Legat. pro Chriſtianis n.*XXXIV.] „ & quæ de ſe ipſis præ„ dicant, ea aliis convicii loco obii„ ciuſt „. Citerò io pure San Cipriano

CAP. II.

Sarà meglio, che riferiſca le medeſime parole del Santo, acciò a taluno non cadeſſe in animo di accuſarmi di maligno, o di poco (1) *ſcrupoloſo in dir ciò, ch'è falſo. Dice dunque S. Cipriano* (2): „ ſtudebant augendo patrimonio „ ſinguli, & obliti, quod credentes ante feciſsent, aut „ ſemper facere deberent, inſatiabili cupiditatis ardore „ ampliandis facultatibus incubabant „. A qual propoſito egli adduca un tal paſso, io nol poſſo congetturare. Diceſi qui forſe da S. Cipriano, che per avere poſseduto la chieſa, ſiaſi ſuſcitata la perſecuzione? Nò certamente. Anzi dall' aver rimproverato il Santo Martire a certi criſtiani di quell' età l'eſserſi eglino dimenticati di ciò, che i credenti aveano fatto ſotto gli Apoſtoli; moſtrò di eſsere di ſentimento, che non avrebbero contro

priano) *lib. ad Demetrianum p.*192.] che ſi loro ſapere: „ quod inultum „ non remaneat quodcumque perpeti- „ mur, quantoque major fuerit per- „ ſecutionis injuria, tanto & juſtior „ fiat, & gravior de perſecutione vin- „ dicta. Nec umquam impiorum ſce- „ lere in noſtrum nomen exurgitur, „ ut non ſtatim divinitus vindicta co- „ mitetur. Ut memorias taceamus „ antiquas, & ultiones pro cultoribus „ Dei ſæpe repetitas nullo vocis præ- „ conio revolvamus, documentum re- „ centis rei ſatis eſt &c. „ Diranno l'Oſſervatore, e il Memorando Molfettano, che S. Cipriano non è ſtato Segretario dello Spirito Santo. Ma il Santo apporta le parole dettate dallo Spirito Santo medeſimo, poichè ſegue a ſcrivere: „ Nec hoc caſu accidiſſe „ aliquis exiſtimet, aut fuiſſe fortui- „ tum putet; cum jam pridem ſcri- „ ptura divina poſuerit, & dixerit, „ (*Deuteron. c.*xxxii. *v.*35.) mihi „ vindictam, ego retribuam, dicit Do- „ minus: & iterum Spiritus Sanctus „ præmoneat, & dicat; *ne* dixeris „ *ulciſcar me de inimico meo, ſed* „ *expecta Dominum, ut auxilio ſit* „.

(1) Non tema; poichè fu di ciò ha egli dato sì grandi riprove, che non vi ſarà, chi in un tal genere lo tenga per punto ſcrupoloſo.

(2) *Cypr. lib. de Lapſis pag.*123.

contro i criſtiani inferocito i tiranni, ſe aveſse ognuno di loro rinunciato a' proprj beni, e *fuiſſent* loro, come ne' tempi Apoſtolici, *omnia comunia*, cioè foſse ſtato quel, che poſsedeano, del comun della chieſa. Perchè dunque ci obbietta il Ragionatore un paſso, che invece di raffermare, roveſcia la ſua opinione? Ma parlaſse almeno S. Cipriano de' ſoli eccleſiaſtici. Egli parla e degli eccleſiaſtici (1), e de'ſecolari, e di tutti dice, che avendo atteſo AUGENDO PATRIMONIO SINGULI &c. provocarono l'ira di Dio, che permiſe la perſecuzione. Or qual utilità può quindi ritrarre ſua Signoria Ragionatrice pel ſuo ſiſtema, talchè dir poſsa, di aver, come ſoggiugne, non inutilmente arrecato un tal paſso? Non vuol egli, che i ſecolari poſseggano pure ciò, che poſseggono, e accreſcano anche i patrimonj loro, ſenza timore, che il Principe ſcemi, o tolga loro il diritto di acquiſtare, e di poſsedere quanto hanno, e averanno in avvenire; e che ſia bene, che molte caſe, come quelle, che tralle altre per nobiltà ſi diſtinguono, o

CAP. II.

(1) Apporta quivi il Ragionatore un altro ſquarcio dello ſteſso libro di San Cipriano, in cui ſi legge: „ Epiſcopi „ plurimi (quos & hortamento eſſe „ oportet ceteris, & exemplo) divina „ procuratione contemta, procura„ tores rerum ſecularium fieri', dereli„ cta cathedra, plebe deſerta, per „ alienas provincias aberrantes, nego„ tiationis quæſtuoſæ nundinas aucu„ pari, eſurientibus in eccleſia fratri„ bus non ſubvenire, habere argen„ ti largirer velle, fundos inſidio„ ſis raudibus rapere, uſuris multipli„ cantibus fœnus augere. Quid non „ perpeti tales pro peccatis ejuſmodi „ mererentur „?

CAP. II.

pe' ſervizj preſtati alla repubblica, abbondino di facoltà temporali; ma che la Chieſa ha troppo; e che ſe le può, anzi ſe le dee impedire il fare de' nuovi acquiſti; e che per le convenienze dello ſtato ſe le poſſa torre dal Sovrano una buona parte, ſe non tutto, di ciò, ch' ella poſſiede? Dove dice il Santo Veſcovo, che foſse lecito di levare agli eccleſiaſtici, e alla Chieſa non dico tutto, non dico molto, ma una piccola parte di quel, ch' ell' avea, per darlo a' privati ſecolari, o allo ſtato? Egl'indica, ch'ella, ed egli ſteſso per le oblazioni fatte da' fedeli avea molto; ſicchè ne' tempi ancora della perſecuzione potea ſomminiſtrare a tutti i ſuoi poveri, a tutte le vedove, a tutti i pupilli, a tutti gli oſpiti, a tutti i carcerati in copia tale, che non mancaſse loro nulla (1); ma non ſi avanzò mai a dire, che allo ſtato, o a' privati laici doveſse ella cedere o parte, o tutto ciò, che ella poſſedea, e laſciare, che altri badaſ-

(1) *Epiſt.* VI. *pag.* 10. ſcrive a' ſuoi Preti, e Diaconi: „ Quantum ad ſumtus ſuggerendos ſive illis, qui glorioſa voce Deum confeſſi in carcere ſunt conſtituti, ſive iis, qui pauperes, & indigentes laborant, & tamen in Domino perſeverant, PETO NIHIL DESIT, cum ſumma omnis, quæ redacta eſt, illic ſit apud clericos diſtributa propter ejuſmodi caſus, ut haberent plures, unde ad neceſſitates, & preſſuras ſingulorum operari poſſint „. Vedi anche la *Epiſt.* II. *p.* 4. Nella *Ep.* VII. dice „ Viduarum, & infirmorum, & omnium pauperum curam peto diligenter habeatis; ſed & peregrinis, ſi qui indigentes fuerint, ſumtus ſuggerati de quantitate mea propria . . . . quæ quantitas, ne forte jam univerſa erogata ſit, miſi eidem per Naricum Acoluthum aliam portionem, ut largius, ac promptius circa laborantes fiat operatio. „ Vedi anche la *Epiſt.* XII. *p.* 27. *ſeq.*

badaſsero a' biſognoſi. Egli riprende que' Veſcovi intereſsati, che attendeano a' privati loro guadagni, e abbandonavano le chieſe loro, e non ſovvenivano i loro poveri. Egli deteſta la inſaziabile avarizia de' laici (non però mai deteſtata, ma fomentata anzi dal Ragionatore) e rimprovera loro di eſserſi dimenticati dell' eſempio de' primitivi fedeli di Geroſolima, de' quali *unuſquiſque eorum, quæ poſſidebat, non dicebat aliquid proprium*, come leggiamo negli Atti Apoſtolici, *ſed erant illis omnia communia*, vale a dire, ciò, che poſsedeano, era del comun della chieſa. Laonde ſe alcuna coſa ſi aveſse quindi a ricavare riguardante il noſtro propoſito, non altra ſarebbe, ſennonchè eſſer meglio, che non ſolamente gli eccleſiaſtici, ma eziandio i laici ſi ſpoglino di quanto hanno del loro, e tutto ſia nelle mani de' ſacri Preſidenti, i quali a imitazion degli Apoſtoli facciano sì, che niuno abbiſogni di nulla, ancorchè non abbia nulla di proprio. Or qual giovamento può ritrarre il Ragionatore da una deduzione, che invece di raffermare, diſtrugge anzi, e roveſcia il ſuo ſiſtema? Potea egli tralaſciare il paſso, che non ſolamente non prova nulla contro il noſtro aſsunto, ma pregiudica, e apporta rovina al ſuo; potea egli, diſſi, tralaſciare un paſso tale, e riferire piuttoſto quell' altro, che nel libro ſteſso *de Lapſis* ſcritto da S. Cipriano (1) ſegue dopo il pezzetto da lui arrecato intorno alla

CAP. II.

(1) *Pag.* 123.

CAP. II.

alla insaziabile avarizia di parecchi fedeli, anche laici, potea torno a dire, apportare quell' altro, che riguarda la insolenza di coloro, che com' egli fa, sparlavano de' loro pastori, e *superbo ore eos contemnebant*. Certamente l' aver tralasciato questo, che gli sarebbe servito di buon documento, e l' aver addotto quello, che non riguarda i beni ecclesiastici, e perciò non gli giova, e l'averlo addotto non per quel fine, per cui l'ha detto S. Cipriano (ch' era non di spogliare gli ecclesiastici, ma di fare sì, che si ravvedessero coloro, che aveano mancato al loro dovere), ma per mordere i sacri pastori, e per indurre i Sovrani del secolo a mettere le mani su' beni del Santuario, non vedo come non *possa far cadere nell' animo* a ognuno *di accusare di maligna* sua Signoria Ragionatrice.

Tuttochè Gallieno non avesse rivocate le leggi riguardanti i Collegj, nè da' Collegj illeciti avesse eccettuati i cristiani, nientedimeno questi lecitamente si adunavano, e la chiesa giustamente acquistava, e possedeva.

VII. Torniamo all'Imperator Gallieno. Non nego, che, sebbene sotto di lui i cristiani ebbero *qualche intervallo di pace, e di tolleranza* (1), e che quantunque avesse egli ordinato, *ut qui loca religiosa, quæ spectabant ad christianos, possiderent, ab illis statim discederent*; e che *nemo episcopis*, e agli altri fedeli *quidquam faceret molestiæ* (2); tuttavolta non segua, che avesse conceduto alla Chiesa di far collette, e di acquistare beni temporali. Or che ne deduce il Ragionatore? Che non avesse ella altronde il dirit-

(1) *Confermaz. del Ragionamen. pag.*CVI.

(2) *Apud Euseb. l.*VII. *cap.*XIII. *pag.*298.

diritto di celebrare le ſue agapi, e di raccogliere de' danari, e di poſſedere a fine di ſpendere in onore di Dio, e di ſoſtenere i ſuoi poveri, e i ſuoi miniſtri? Nega il Ragionatore le adunanze; ma ſe ſtimarono i fedeli di poterle giuſtamente fare nel furor della perſecuzione moſſa da Valeriano (1) padre, e collega di Gallieno nell'impero; qual coſa potea oſtare, che non lo ſtimaſſero allorchè fu loro, dopo la prigionia di Valeriano medeſimo, reſtituita da eſſo Gallieno la pace? E in vero celebravanſi le adunanze con ſolennità ſotto Gallieno, come riferiſce lo ſteſſo S. Dioniſio (2): *Sanctior*, dice queſti, *Deique amantior Imperator nonum Imperii annum degit, quo nos feſtum diem celebraturi ſumus*. Mentre ancor vivea Dioniſio, ſi adunò ſotto Gallieno un numeroſiſſimo Sinodo di Veſcovi in Antiochia (3). Che ſe ſi poteano sì ſolennemente celebrare le adunanze de' Prelati

CAP. II.

(1) S. Dioniſio Aleſſandrino appreſſo Euſebio *lib.* VII. *H. E. c.* VII. *p.* 294. „ Neque a corporali conventu, Domino juvante, abfuimus. Verum „ eos, qui in urbe erant, perinde ac „ ſi adeſſem, majore ſtudio congregavi in eccleſiam ... Apud Cephro „ vero nobiſcum magna fidelium ad„ fuit multitudo, partim eorum, qui „ ab urbe nos ſequuti fuerunt, par„ tim aliorum, qui ex reliqua Ægy„ pto confluebant &c. „ *E cap.* XXII. „ *pag.* 304. „ Multa quidem, *dice*, „ acerba ante hanc calamitatem (la „ peſte) nobis contigerunt. Primum „ enim nos urbe (Alexandria) ex„ pulerunt. Cumque ſoli ab omnibus „ fugaremur, atque opprimeremur, „ nihilominus & tunc feſtos egimus „ dies. Quivis denique locus, in „ quo varias ærumnas ſigillatim per„ tulimus, ager, inquam, ſolitudo, „ navis, ſtabulum, carcer, inſtar „ templi ad ſacros conventus pera„ gendos fuit „.

(2) *Ibid. c.* XXIII. *p.* 306.

(3) *Euſeb. ibid. c.* XXVIII. *p.* 313.

CAP. II.

lati per giudicare di un eretico ; molto più certamente aveano a credere i privati fedeli di avere la facoltà di congregarſi , e far unione , o collegio religioſo co' loro e miniſtri , e preſidenti eccleſiaſtici . Quanto all'onorare Dio ornando i ſacri templi , e riccamente anche ricuoprendo i corpi de' Santi Martiri (1) , ſe faceaſi ne' luoghi , dove s'incrudeliva contro il nome criſtiano , come avrebbero i noſtri creduto di nol poter fare nelle città , nelle quali godean la pace ? Circa il danaro , che ſi raccoglieva dalle oblazioni de' fedeli , e ſi poſſedea dalla chieſa ſpecialmente di Roma , poſſiamo dire , che non ſolamente baſtava pel mantenimento de' miniſtri , e de' poveri di quella chieſa ; ma avanzava ancora in modo , che ſe ne poteano mandare delle buone ſomme alle chieſe lontane , come ſotto Gallieno furono in fatti mandate da S. Dioniſio Papa in Ceſarea di Cappadocia per redimere i Criſtiani , ch' erano ſtati preſi ſchiavi dagli Sciti (2) .

(1) Vedi ciò, che racconta Euſebio nel *l.*VII. *c.*XVI. *p.*299. del Martirio di S. Marino ſucceduto ſotto Gallieno in Ceſarea della Paleſtina , e di Aſtirio Senatore , che riccamente veſtito , ne traſportò il ſacro cadavere , e magnificamente ornato lo ſeppellì.

(2) S. Baſilio Magno nella *Epiſtola* LXX. *al.* CCXX. *p.*264. *Tom.*III. *Opp. Edit. Pariſ. an.*1730. dice , che S. Dioniſio Papa *Eccleſiam Caſarienſem conſolatus fuit , miſitque , qui fratres captivos redimerent* . Ciò avvenne, ſecondo il Garnier , quando gli Sciti infeſtavano la Cappadocia, eſſendo Imperatore Gallieno.

Ne'

§. VI.

Ne' tempi di Aureliano seguitò ad acquistare, e a possedere beni temporali la Chiesa, non ostante, che da quell'Imperatore non ne fossero stati rivocati i divieti de' suoi antecessori. Le decisioni delle cause gravi ecclesiastiche dipendeano dal Romano Pontefice. Egli è falsissimo, che, secondo il Concilio Antiocheno, il discacciare dalla casa della Chiesa Paolo di Samosata appartenesse alla giurisdizione del Principe. Vani sutterfugj del Ragionatore.

I. NON ripugno, che Aureliano ancora, il quale l'anno 270. succedè a Quintilio fratello di Claudio II., non abbia riconosciuto per legittimo collegio la Chiesa. Frattanto ella stimò di avere il diritto, e non intermise di fare le sue congregazioni (1), le sue collette, e non lasciò di avere i sacri suoi oratorj, o templi (2) che vogliam dire. Oltre gli oratorj avea ella pure altri fondi. Paolo Samosateno Vescovo di Antiochia essendo stato giustamente per l'eresia, che avea sostenuta, condannato dal Sinodo Antiocheno, non volle tuttavolta uscire dalla *casa* della Chiesa (3). Avea adun-

La chiesa possedea beni stabili sotto Aureliano, benchè le leggi contro i collegj illeciti fossero in vigore.

(1) Vedi Eusebio *lib.* VII. *c.* XXIX. *seqq.* *Aurelian. cap.* XX. *Tom.* II. *Hist. Aug. pag.* 314. *seq. p.* 316.

(2) Aureliano mentova le chiese cristiane in una sua lettera al Senato, che leggesi presso Flavio Vopisco *Vit. p.* 319.

Scriptor. pag. 463. *edit. Lugd. Bat. an.* 1671.

(3) Eusеb. *l.* VII. *cap.* XXX. *H. E.*

CAP. II.

adunque casa la chiesa di Antiochia. Nè ciò si rappresenta da Eusebio come cosa singolare, o nuova. Or chi è, che possa negare, che le case sieno fondi?

Scappatoje inette del Ragionatore.

II. Quì trova il Ragionatore una scappatoja degna della sua legale perizia. *Tale casa*, ei dice, *era piccola, onde non potea fare grande strepito per argomentare possessione de' fondi temporali*. Egli è certamente prodigioso nello spedirsi dalle difficultà. Non volea, che i Cristiani ne' primi secoli abbiano avuto delle chiese. Negò pertanto, che abbiano avuto in proprietà luoghi sacri. Previde però, che qualcuno avrebbe potuto fargli costare il contrario, e quindi provargli, che avendo eglino avuto chiese, abbian avuto il diritto di acquistare de' fondi; essendo senza dubbio fondi i terreni, su' quali son erette le fabbriche; mentre ancorchè quegli, i quali ne sono i possessori, non se le faccian fruttare, impiegate nientedimeno in altri usi, frutterebbono. Or a qual partito stimò egli di doversi in tal caso attenere? Disse, *che i fondi destinati al culto divino niuno vorrà computarli per fondi di possessioni temporali; poichè, secondo la cristiana giurisprudenza, questi fondi talmente consacrati per l' immediato divino servizio, non sono fondi, che venir possano nell' ordinario umano commercio* (1). Egli per altro non trovò permessi a' collegj non approvati i fondi, che convertiti in oratorj, o altro, non potessero, secondo la giurisprudenza de' collegj medesimi, venire nell'

(1) *Conferm. p.* CXI.

nell'ordinario commercio umano. Egli trovò anzi nelle ſteſse leggi, che tanto doveano eſsere privati i collegj medeſimi di qualunque comune poſsedimento, che era loro ordinato di diſcioglierſi (1), e di ceſsar di ſuſſiſtere. La unica permiſſione, che vide fatta a' collegj, è, che diſciogliendoſi, ne divideſsero i Colleghi tra loro, ſe pur l'aveano, il danaro comune (2). Maſe aveano a diſcioglierſi que'collegj, ſecondo le leggi, come poteano, non traſgredendo eſse leggi, ritenerſi in comune le ſuddette fabbriche, che ad altro non avrebbero ſervito loro, che a fare le ſacre loro adunanze? Perocchè ſarebbero ſtate diſciolte, e non ſarebbero ſtate diſciolte quelle ſodalità, o que' comuni, lo che ſenza dubbio è una manifeſta contradizione. Sarebbero ſtati diſciolti, perchè così preſcrivea la legge, a cui ſi avea, giuſta l'avverſario, onninamente a obbedire. Non ſarebbero ſtati diſciolti; perocchè come ſi potea ſupporre diſciolto un *comune*, che in *comune* ſeguitava a poſsedere que' luoghi, i quali ad altro non erano deſtinati, che alle *comuni* congregazioni? Che ſe ad altro foſsero ſtati deſtinati, non veggo, come in tal caſo non ſarebbero ſtati di quella ſpecie di fondi, che, ſecondo il Ragionatore, poteſsero venire *nell' ordinario uma-*

(1) *Collegia, ſi qua fuerint illicita, mandatis, & conſtitutionibus, & ſenatuſconſultis diſſolvuntur: Digeſt. lib.* XLVII. *Tit.* XXII. *lege* III.

(2) *Sed permittitur eis, cum diſſolvuntur, pecunias comunes, ſi quas habent, dividere, pecuniamque inter ſe partiri. Ibid.*

CAP. II.

umano commercio ; mentre non poteano i luoghi ſteſſi, ſecondo le leggi, eſsere del *comune* ; e perciò eſsendo della proprietà de' particolari, era in potere di queſti il vendergli, o farli fruttare ſecondo il loro piacimento. Per la qual coſa, ſe la giuriſprudenza criſtiana ſtabiliva il contrario, e dedicando tali caſe (1) all'immediato culto divino, le toglieva all' ordinario umano commercio, ella ripugnava alle medeſime leggi. Or quì io dimando: la giuriſprudenza criſtiana legittimamente ripugnava alle ſteſse leggi, o no? Se nò, perchè ricorre egli a una sì fatta giuriſprudenza? Se sì, dunque la Chieſa ha il diritto di ſtabilire una giuriſprudenza, per cui venga a riſtrignere, e ad annullare anche le leggi imperali riguardanti eziandio i beni terreni.

Inoltre ſi avvide egli, che ſe aveſse riportata intiera la legge 3. *de Collegiis, & corporibus*, ſi ſarebbe trovato imbrogliato; mentre non potea negare, che la Chieſa allora aveſse de' danari, e legittimamente gli aveſse, ancorchè foſse ciò vietato dalla ſteſsa legge. Or che fece? Stimò bene di non far conto del *pecunias communes ſi quas habent &c.* contenuto in eſſa legge, e ſi avanzò a decidere, che la Chieſa pe' divieti imperiali, e pe' ſenatuſconſulti non avea capacità di acquiſtar fondi; come ſe de' fondi ſoli, o de' fondi eſpreſsamente nelle leggi contenute in quel titolo de' Digeſti ſi parlaſse; e ſe de' fondi ſolamente, e non de' quattrini dello ſtato loro abbia

(1) Vedi ſopra la *pag.* 322. *ſeq.*

abbiano a diſporre i Principi, e come ſe Gesù Criſto ſteſso, allorchè diſse, *reddite ergo, quæ ſunt Cæſaris, Cæſari*, de' fondi, e non de' danari aveſse parlato, quando certamente de' danari parlò, e non fece de' fondi menzione.

II. Or finalmente trovandoſi alle ſtrette, e non potendo negare, che la chieſa avea caſa in Antiochia; ricorre alla ſcappatoja della piccolezza, e ci pronunzia, *che tal caſa, per eſſere ſtata piccola, non potea fare grande ſtrepito per argomentare poſſeſſione di fondi temporali*. Frattanto i piccoli fondi erano realmente *fondi temporali*, e ſe ſi poſsedeano, *argomentavano* ſenza fallo *poſſeſſione*.

Ancorchè la caſa della chieſa di Antiochia foſſe ſtata piccola, tuttavolta avrebbe argomentato poſſeſſione. Si può per altro vagionevolmente dire, ch'ella foſſe grande.

Ma da qual antico Scrittore ha egli appreſo, che quella caſa era piccola (1)? Se noi vogliamo, com' è di ragione, attenerci all'autorità di Euſebio, e de' Veſcovi, che celebrarono allora il Sinodo in Antiochia, dobbiamo confeſſare, ch'ella era grande. Imperocchè non è credibile, che Paolo Samoſateno pieno di ambizione (2),

(1) Dirà ciò forſe anche delle chieſe; ma lo ſmentirà Origene. Queſti nella Omilia XII. *in Exodum* [*n.* II. *p.* 119. *T.* II. *edit. Venet.*] ſcritta ſotto l'Impero di Filippo anteceſſore di Decio, parla in modo, che ci fa intendere, eſſere ſtata qualche Chieſa sì vaſta, che ſe uno ſtava nelle parti più rimote di eſſa, non ſentiva il lettore, che dal pulpito leggea ad alta voce le ſacre Scritture.

(2) Il Sinodo Antioch. preſſo Euſebio *l.* VII. *della Storia Eccl. c.* XXX. *p.* 315. dice di Paolo Samoſateno, che εἰς ὑπερβολὴν πλούτου „ AD EXCEDENTES divitias pervenit „ e che „ faſtu . . . elatus dignitates gerit ſecu„ lares . . . per forum MAGNIFI„ CE incedens . . . ſtipatuſque MA„ XIMA HOMINUM MULTITU„ DINE . . . nihil aliud . . . quam „ POMPAM affectans . . . Quid hic „ refe-

CAP. II.

e di faſto, e dedito al luſſo, e ricco, e vago di avere intorno a ſe moltiſſima gente, abbia potuto contentarſi di una piccola caſa. Inoltre non pare, che per una piccola caſa, la quale non *poteſſe fare grande ſtrepito per argomentare poſſeſſione*, abbiano fatto *ſtrepito sì grande* tanti Veſcovi cattolici, che fino arrivarono a ricorrere all' Imperatore gentile, affinchè queſti colla forza aveſſe fatto eſeguire ciò, che non era loro riuſcito co' lor decreti; e ſiaſi l' Imperatore ſteſſo preſo la briga di ſentirne i ricorſi, e di ordinare, che a colui foſſe data la caſa medeſima, a cui aveſſero ſcritto i Veſcovi d' Italia, e il Veſcovo di Roma; e ſiaſi in tal guiſa meſſo l' Oriente, e l' Occidente ſoſſopra. Finalmente ha egli ombra di veriſimiglianza, che ſpecialmente in Antiochia popolatiſſima metropoli della Siria la caſa della chieſa, in cui dal Veſcovo oſpitale, com' è preſcritto dall' Apoſtolo, aveano a eſſere alloggiati i Prelati, e i Preti, e gli altri Chierici, e anche non pochi laici foreſtieri, foſſe così anguſta, come ſi pretende a capriccio dal Ragionatore?

Fuor di propoſito obbietta il Ragionatore, che i Padri del Sinodo Antiocheno non rimiſero la cognizione della cauſa di Paolo Samoſateno al Papa. Nulla dimeno

III. Oſſerva però egli, che i Padri del mentovato Sinodo non rimiſero al Veſcovo di Roma la *cognizione del punto eccleſiaſtico della validità della condanna di Paolo*

„ referre attinet ſubintroductas, ut „ Antiocheni vocant, mulieres tam „ ipſius, quam Presbyterorum ejus, „ & Diaconorum? . . Ad hæc divitiis „ eos locupletavit . . . Duas mulieres „ ætate florentes ſecum habet, &quo„ cumque proficiſcitur, circumducit, „ idque DELICIIS AFFLUENS, & „ epulis ſeſe ingurgitans „.

Paolo Samoſateno ; ma ſolo l' avviſarono , e in vigore dell' avviſo dato , vollero , che foſſero ſcritte lettere comunicatorie dal Papa , e da' Veſcovi Italiani a *Donno* da eſſi conſtituito Veſcovo Antiocheno .

CAP. II.

gli ſi dimoſtra la inſuſſiſtenza di una sì fatta obbiezione.

Ma ciò non fa al propoſito . Noi quì trattiamo del diritto di acquiſtare , e di poſſedere beni temporali , e non de' doveri de' Veſcovi verſo la ſanta Sede . Egli però con una tale oſſervazione ancorchè non conducente al caſo , ci vuol moſtrare il ſuo ſpirito avverſo dal centro dell' unione , e dalla chieſa principale , ond'è nata la ſacerdotale unità (1) ; e con cui per la principalità maggiore è neceſſario , che convengano tutte le chieſe (2) ; e a cui in ogni tempo per le cauſe di fede ſi è ricorſo , affinchè o le terminaſſe , o s' erano ben giudicate , ne convalidaſſe i giudizj colla ſua approvazione . Ma non è queſto il luogo di trattare , come la gravità della materia il richiederebbe , e noi vorremmo , di un tal punto . Avremo campo in altra opera di diſcorrerne ampiamente . Frattanto noi rimettiamo e il Ragionatore , e (3) il non

(1) Vedi S. Cipriano *Ep.* LIX. *al.* LV. *ad Cornelium Epiſc. Rom. pag.* 135. *edit. Oxon. an.* 1682.

(2) S. Ireneo *lib.* III. *c.* III. *p.* 175. *edit. Venetæ an.* 1714. E ſi noti , che quivi quell' antichiſſimo Padre diſcepolo de' diſcepoli degli Apoſtoli , ſcrive contro gli eretici , e per convincerli , e confonderli , ricorre all' autorità , e tradizione della Sede Apoſtolica , conoſciuta per la ſucceſſione de' Veſcovi Romani .

(3) Coſtui è sì ignorante , che nella *pag.* 37. apporta per grande argumento , che nè da *Gesù Criſto fu dichiarato ſcomunicato l' Imperatore di Roma , nè dagli Apoſtoli alcun Tetrarca della Giudea , o alcun Governatore*

CAP. II.

non meno ignorante, che temerario, e amante delle novità condannate, Autore delle *Rifleſſioni ſopra la Bolla in Cœna Domini* (ſtampate queſt' anno 1769. colla data di Venezia) a leggere non già il Cardinal Bellarmino, o il Cardinal Baronio, ma il Couſtant, il Lequien, il Maſſuet (1), de' quali non può dire nè l' un, nè l'altro, che foſſero traſportati dall' impegno di eſaggerare i pregj della ſanta Sede Apoſtolica. Che ſe i Padri del Concilio Antiocheno, non fecero altro, che rendere conſapevole il Romano Pontefice della depoſizione dell' ereſiarca Paolo di Samoſata; e dargli l' avviſo della eſaltazione di Donno al Veſcovato di Antiochia, acciocchè ſapeſſe a chi avea a ſcrivere, e di chi avea ad ammettere le lettere di comunicazione; ciò eglino fecero, non perchè non aveſſero riconoſciuto nello ſteſſo Roma-

re Romano. Dico il vero, che avendo io letto uno ſpropoſito sì groſſolano, ne rimaſi traſecolato. Chi mel fece leggere, mi diſſe, che nè pure il ſuo guattero ſarebbe arrivato a tanto. Ne volle fare la prova. Dimandò al guattero ſteſſo, ſe poſſa eſſere dichiarato ſcomunicato il gran Turco. Riſpoſe il guattero prontamente: *come ſi può dichiarare ſcomunicato, chi non è, nè mai è ſtato della noſtra comunione*? Allora io, và, Giuſeppe, gli diſſi, che parli meglio di un libro ſtampato. *Quid enim mihi de iis, qui foris ſunt, judicare*? diſſe S. Paolo *Epiſt. 1. ad Corinth. c. v. v. 12.* Ma il Rifleſſioniſta dirà (come in realtà il dice nella *p. 16.* con non minore ignoranza, che ſpirito anticattolico), che *fin dal ſecolo Apoſtolico ſi cominciarono a confondere le idee della ſcomunica tra gli eccleſiaſtici*. Or vedete voi, chi pretende di avere giuſte le idee della ſcomunica, chi decide, chi ſi mette a ſcrivere, e a ſtampare contro le Bolle de' Sommi Pontefici! E pure queſt' Autore nel frontiſpizio delle ſue rifleſſioni, abuſaſi del paſſo della Sapienza: *ſine fictione didici, & ſine invidia communico*. Ha imparato aſſai! E belle coſe vuol comunicare al pubblico.

(1) Ne citeremo appreſſo i luoghi.

Romano Pontefice la ragione del primato (1), e del centro dell'unità, con cui ogni vero criſtiano doveſſe eſſere unito di dottrina, e di comunione (2), e il diritto

(1) Vedi S. Agoſtino, dove parlando delle origini, e dello ſpirito ſciſmatico de' Donatiſti, che prima de' tempi del Concilio Niceno aveano principiato a infeſtare la chieſa dell'Africa, dice, che avea vicina Ceciliano cattolico la Chieſa Romana „ IN QUA „ SEMPER APOSTOLICÆ CA„ THEDRÆ VIGUIT PRINCIPA„ TUS „ e con cui egli era congiunto „ PER COMMUNICATO„ RIAS LITTERAS, UBI PARA„ TUS ESSET CAUSAM DICE„ RE „. *Ep.* XLIII. *al.* CLXII. *n.*7. *p.*69. *T.*II. *edit. Antuerp. an.*1700.

(2) Vedi S. Ireneo *loc. cit.* e Renato Maſſuet illuſtre ſcrittore Franzeſe di queſto ſecolo, il quale nella *Diſſert.*III. *in Irenæi libros*, *Art.* IV. *n.*XXX. *p.*117. *T.*II. *Opp. Iren. edit. Venetæ an.*1734. colla dottrina di quel S. Martire, che fiorì nel II. ſecolo, e ne' principj del III., la qual dottrina era certamente la comune della chieſa cattolica, dimoſtra, che la Santa Romana Chieſa tra tutte le altre PRIMUM *honoris*, *&* *dignitatis*, ATQUE AUCTORITATIS GRADUM *obtineat*, *aliaſque omnes ſibi inferiores habeat* (*p.*108.), e oſſerva, che il Santo medeſimo abbia chiamato la Chieſa Romana ἀρχαιοτάτην, (come anche Origene, ſecondo che ci vien riferito da Euſebio *lib.*VI. *H.E. c.*XIV. *p.*238. ſotto il Pontefice Zefirino, la reputò ἀρχαιοτάτην, che vale lo ſteſſo, che *principaliſſima*), onde malamente abbia tradotto l'Interprete *antichiſſima*, la qual eſpreſſione latina non importerebbe ſenſo vero, eſſendo ſtate prima della Chieſa di Roma fondate la Geroſolimitana, e varie altre (*n.*31. *p.*108.). Prova inoltre, inſegnarſi da quel gran Martire, che tutti i fedeli dappertutto debbano convenire colla ſteſſa Romana Chieſa, cioè, com'è ſtato dalla forza della verità aſtretto a confeſſare il Calviniſta Salmaſio *de Primat. Papæ c.*V. *p.*65. *edit. Lugd. Batavor. an.*1646. che ſia *neceſſe convenire*, *& concordare in rebus fidei cum Eccleſia Romana*: e aggiugne il Maſſuet, che ciò inferiſce S. Ireneo dalla *potiore principalitate*, la qual coſa ſignifica „ ideo omnes eccleſias cum Romana „ conſentire teneri, quia licet ceteræ „ in ſuis quæque finibus principatu in „ ſibi ſubditos fideles jure gaudeant, „ longe tamen potior eſt is, quem „ obtinet Romana, utpote quæ prin„ cipatus, ac primatus jure omnibus „ dominetur, omneſque ſibi ſubditas „ habeat „. Leggano quanto ivi, e ne' num. ſeguenti è ſcritto dal Maſſuet

CAP. II.

di confermare la condanna di Paolo, e la ordinazione di Donno (1); ma perchè ſtimarono, che in una cauſa sì chiara, e manifeſta, qual era quella di Paolo patentemente eretico, e reo di tante ſceleratezze, il Pontefice non avrebbe avuto difficultà veruna, e avrebbe approvato la depoſizione dell' empio; e avendo avuto ſecondo il ſolito la notizia dell'ordinazion del cattolico, e del pio, e virtuoſo Donno, l'avrebbe raffermata, e ne avrebbe ammeſſe, o accettate le conſuete lettere di comunione (2). Ma di ciò tratteremo ampiamente in altra opera. Torniamo al punto.

Ma

ſuet medeſimo, e quanto è notato dal P. Lequien *l.c. Proluſ.* [*n.*1.*ſeq.p.*3.*ſeq.*] il Ragionatore, e l'Autore delle Rifleſſioni imitatore de' novatori, che cita, e ſegue, e vedranno, quanta ſia ſtata fin da principio l'autorità della Santa Sede Apoſtolica. In altro luogo dimoſtrerò, che con iſpirito ſciſmatico, ed eretico da proteſtante, abbia contro la divina tradizione, e le definizioni della chieſa il Rifleſſioniſta *p.*106. rappreſentato il primato della medeſima S. Sede come fondato ſul diritto umano, e perciò riſtretto alle chieſe ſuburbicarie dal Concilio Niceno.

(1) Vedi il Couſtant *in Felice I.* §. *unico n.*3. *p.*293. *T.*1. *Epiſtolar. Rom. Pontif. edit. Pariſ. an.*1721.

(2) Dico ammeſſe, e accettate, perchè i Padri nella loro lettera ſinodica uſano la parola δέχησθαι, che vale *ammettiate*, o *accettiate*. Se il Ragionatore aveſſe letto ciò, che dal Valeſio fu notato a queſto propoſito *in lib.*VII. *Euſeb. c.*XXX. *not.c. p.*318. e dal Le Quien *loc. cit. Proluſ. n.*7. *ſeq. p.*6. *ſeq.* e da parecchi altri intorno alle lettere comunicatorie, non ſi ſarebbe preſo la pena di obbiettarci un ſimil paſſo. Quanto ſi valutaſſe da' noſtri maggiori, e prima, e dopo del Concilio Niceno, la comunicazione colla Santa Romana Chieſa, ognuno il può comprendere dalla Epiſtola di S. Dioniſio di Corinto a Sotero Papa (*apud Euſeb. lib.*IV. *H.E.cap.*XXIII.) dal citato teſto di S. Ireneo, da Tertulliano *lib. de Præſcript. cap.*XXI. e *cap.*XXXVI. dall'antichiſſimo poeta Criſtiano (*lib.* III. *Adverſus Marcionem p.* 635. *inter opera Tert. Edit. Venetæ*

IV. Aggiugne il Ragionatore, che *riſpetto all'abitazione del Veſcovato, avendo i Veſcovi conoſciuto, ch'era di giuriſdizion temporale del principe, trovarono neceſſario*

CAP. II.

Falſo, che i Veſcovi del Concilio Antioch. abbiano riconoſciuto, che la cauſa riguardante la caſa della chieſa foſſe di giuriſdizione temporale del Principe.

neta *an.* 1744.) da Origene (*apud Euſeb. lib.* VI. *Hiſt. Eccl. cap.* XXVI.) da S. Cipriano *lib. de unit. Eccl.* e altrove, *preſſo il Couſtant in Fabiano* §. *unico n.* II. *pag.* 118. *ſeqq. tom.* I. *Epiſtolar. Romanor. Pontif. Edit. Pariſ. an.* 1721. e da altri, e anche dagli ſteſſi eretici Valentino, Marcione, Cerdone, Montaniſti &c. i quali cercavano di carpirla, come ſi ritrae da S. Ireneo (*lib.* III. *c.* IV.) e da Tertulliano (*lib. de Præſcription. c.* XXX. e lib. *contra Praxeam c.* I.). De' tempi dopo il Sinodo Niceno non iſtarò a riferire i chiariſſimi teſti di Santo Agoſtino (*Epiſtola* XLIII. *al.* CLV. *ad Generoſum n.*2. *pag.* 91. *tom.* II. *Edit. Antuerp. e lib.* III. *contra Creſcon. cap.* XXXIV. *Tom.*IX. *p.*309.) e di S.Ottato Milevitano (*lib.* II. *Ad Parmen. cap.* II. *ſeq. p.* 30. *ſeqq.*) e d'innumerabili altri sì Occidentali, che Orientali, e ſolo mi contenterò di notare ciò, che ſcriſſe S. Ambrogio (*lib.* I. *de Satyri fratris exceſſu n.*XLVII. *t.*IV. *opp. pag.* 188. *Edit. Venetæ an.* 1751.) „ Advocavit ad ſe Epiſcopum (Saty„ rus) nec ullam veram putavit, niſi „ veræ fidei gratiam, percontatuſque „ ex eo eſt, utrum nam cum epiſco„ pis catholicis, HOC EST CUM „ ROMANA ECCLESIA CONVE„ NIRET &c. „ Da tutto ciò ſi rilevi, ſe ſia tollerabile quel, che ſcrive il ſuddetto Autore delle *Rifleſſioni p.*20. intorno a S. Ireneo, e ad altri Padri, e Teologi, che *faceſſero poco conto* dell' eſſere eſcluſi dalla comunione della Chieſa Romana, quando giudicavano ingiuſte le ſcomuniche. Si legga di grazia il Maſſuet *l. c. num.*35. *p.*110. *ſeq.* e il Lequien *l.c. Centuria* II. *n.*I. *p.*24. il primo de' quali confutando il Calviniſta Grabe, e il ſecondo impugnando il Foziano Patriarca Geroſolimitano Nettario, convincono, ſenza avervi penſato, d'impoſtura il Rifleſſioniſta, per quel che riguarda S. Ireneo. Ma del conto, che i Padri fecero delle ſcomuniche Pontificie, parleremo altrove. Frattanto ſi ammiri del Rifleſſioniſta 1. la dottrina, per cui ſi coſtituiſcono giudici della giuſtizia, e della validità delle ſcomuniche quelli, contro de' quali o ſi fulminano, o ſi hanno a fulminare. 2. L' abilità nell' arrecare degli eſempj, che lo condannano. Perocchè come ſi può dare Policrate Efeſio giudice della giuſtizia di quelle cenſure, che gli erano minacciate da S. Vittore, ſe il fatto poi dimoſtrò, ch'ei non avea ragione? Come S. Cipriano in un caſo, in cui ſoſteneva

CAP. II.

rio di ricorrere a lui , per far isloggiare l' ingiusto detentore .

Manco male , ch' ei riconosce Paolo Samosateno per *ingiusto detentore* della casa giustamente appartenente alla chiesa , in guisa , che potesse un altro essere posto nella casa medesima , *ed esserne detentor giusto*. Questa tal pertinenza per altro non sarebbe stata giusta , se avessero dovuto i nostri obbedire alle leggi proibenti i collegj non approvati ; tra' quali , secondo l' avversario , dovea essere numerata la chiesa , non approvata nè pure da Aureliano per società lecita . Bisogna dunque ricorrere a un altro diritto , onde la pertinenza potesse essere riputata , e fosse realmante giusta . Come poi si avanza il Ragionatore a sostenere , che l'abitazione del Vescovato fosse *di giurisdizion temporale del Principe* ? Non è egli quel desso , che pocanzi ci avea assicurati , essere ella stata quella casa di tal sorta , che non potea *argomentare possessione di fondi temporali* ? Se ella non *argomentava possessione di fondi temporali*, in qual guisa potea constituire un *punto di giurisdizion temporale del Principe* ? Finalmente da qual monumento ha egli potuto raccogliere , che i nostri in Antiochia intanto ricorsero ad Aureliano , perchè conobbero ,

neva una sentenza contro S. Stefano PP. la qual sentenza fu dalla Chiesa giustamente giudicata eretica? 3. La temerità, per cui stabilisce *p. 16. che fino dal secolo apostolico si cominciarono a confondere le idee della scomunica tragli ecclesiastici* . Chi parla così del secolo apostolico, qual altro concetto mai può sperare di avere presso i fedeli, che di novatore? Ma di ciò in altro tempo , e in altro luogo più opportunamente, e di proposito .

bero, che si trattava di un *punto di giurisdizion temporale del Principe*? Indichi, non dico un testo, ma una espressione di Eusebio, o anche di qualche scrittore de' tempi posteriori, da cui possa, non dico dimostrare, ma congetturando rendere verisimile una tal proposizione. Eusebio non dice altro, se non se: *Essendo dicaduto Paolo dalla retta sentenza della fede insieme, e dal Vescovato, Donno, come si è detto, prese l'amministrazione della chiesa di Antiochia. Ma non avendo voluto Paolo uscire in conto veruno dalla casa della chiesa, interpellato l' Imperatore Aureliano rettissimamente giudicò dell' affare, ordinando che si dasse a quelli la casa, a' quali i Vescovi del dogma cristiano costituiti nella Italia, e nella città de' Romani scrivessero. In questa guisa l' uomo suddetto con sommo disonore pel principato mondano fu discacciato dalla chiesa* (1). Or che mai si può dedurre da questo passo, se non se, che, non avendo voluto Paolo stare alla sentenza del sinodo, e uscir dalla casa destinata pel Vescovo, sia stato costretto dalla forza

CAP. II.

(1) *Lib.* VII. *H. E. c.* XXX. *p.* 319. ὁ δὲ αἰσίως τὰ περὶ τοῦ πρακτέου διείληφε. τούτοις γὰρ προστάττων τὸν οἶκον, οἷς ἂν οἱ κατὰ τὴν Ἰταλίαν, καὶ τῶν Ῥωμαίων πόλιν ἐπίσκοποι τοῦ δόγματος ἐπιστέλλοιεν. οὕτω δὴ τὰ προδηλωθεὶς ἀνὴρ μετὰ τῆς ἐσχάτης αἰσχύνης ἀπὸ τῆς κοσμικῆς ἀρχῆς ἐξηλάυνεται τῆς ἐκκλισίας.

CAP. II.

za del braccio ſecolare a uſcirſene ? Tuttavolta l' Imperatore, ſebbene gentile, non volle uſare la forza, prima che ſi foſse ſaputo a chi avrebbero ſcritto, e in conſeguenza, con chi avrebbero ſtimato di dover comunicare i Veſcovi dell' Occidente, e nominatamente quello di Roma. Dal che ſi ſcorge avere quel Principe, benchè gentile, avuti de' conſiglieri, che deferivano a' Paſtori eccleſiaſtici, e ſpecialmente al Papa aſſai più di quello, che loro deferiſca il noſtro, ſe a Dio piace, criſtiano Ragionatore, e che conſiglierebbe a un Principe criſtiano doverſi loro deferire. Che ſe dall' eſsere ſtato da' noſtri interpellato Aureliano ſi aveſſe a conchiudere, che fu quello un punto da giudicarſi dall' Imperatore; ſi conchiuderebbe anche colla ſteſſa dialettica, dall'aver ricorſo i Padri Africani a Coſtantino (1) il Grande, e ad altri principi contra i ribattezzanti, e dall'avere eſſi Padri ottenuto da' medeſimi principi intorno a una tal materia delle leggi, ſi conchiuderebbe, diſſi, che del batteſimo ſe debba, o nò, eſſere ripetuto, ſi abbia a giudicare da'Sovrani del ſecolo, come di un punto ſpettante alla loro giuriſdizione. Ma noi ridendoci di sì fatte deduzioni e ſoſtenendone il contrario, ſiam ſicuri di attenerci alla Scrittura, e alla tradizione, e agl'

(1) Vedi S. Agoſtino *Ep.* cv. *al.* clxvi. *ad Donatiſtas c.* iii. *n.* 12. *pag.* 227. *T.* ii. *Opp. edit. Antuerp. an.* 1700. *e la nota 6. ivi de' Monaci Benedettini di S. Mauro*, e S. Ottato Milevitano *lib.* i. *adverſus Parmenian. cap.* v. *p.* 6. *Edit. Antuerp. an.* 1702.

e agl'inſegnamenti della chieſa (1). Tornando al fatto del Samoſateno, diciamo, ch'egli ſoſtenuto da Zenobia Regina de' Palmireni (2), tenne violentemente la caſa della chieſa; ma eſsendo ſtata vinta quella Principeſsa da Aureliano, a queſti fu ricorſo da' Veſcovi per rintuzzare l'ingiuſta forza colla giuſta; nè tal eſempio di ricorſo al braccio ſecolare è l'unico nelle antichità eccleſiaſtiche (3). Aggiungo, eſser ella coſa in vero ridicoloſiſſima il pretendere, che abbian riconoſciuto lo ſcacciamento di quell' ereſiarca dalla caſa della chieſa per un *punto di giuriſdizione del principe temporale* coloro, che, ſtando anche a' principj del Ragionatore, non riconobbero per punto di giuriſdizion temporale *l' acquiſto* della ſteſsa caſa; mentre l' acquiſtaron eglino non ſolamente ſenza la permiſſione, ma anche contro l'eſpreſse proibizioni de' Sovrani fatte a' collegj non approvati, e alle quali proibizioni non ſi era derogato a favor della ſocietà de' fedeli da Aureliano.

V. Fra

(1) Veggaſi il *Tom.*IV. delle Antichità Criſtiane del P. Mamachi *p.*90. *ſeq. e pag.*124. *ſeq.*

(2) S. Atanaſio *in Hiſtoria Arianorum ad Monachos n.*LXX. *pag.*386. *edit. Pariſ. an.*1698. dice apertamente, che Zenobia era παύλου προστη τοῦ σαμοσατέως *patrocinatrice di Paolo Samoſateno*. Vedi le note del Valeſio al luogo citato di Euſebio.

(3) Vedi S. Agoſtino *Epiſt.*CLXXXI. *al.* 1. *ad Bonifacium c.*VI. *ſeq. n.*24. *ſeqq. e n.*28. *p.*497., e Onorio Auguſto *Epiſtol. ad Arcadium Tom.*I. *Epiſtolar. Romanor. Pontific. p.*806. *ſeq. edit. Pariſ. an.*1721., e il reſcritto di Valentiniano III. Auguſto ad Aetium *T.*II. *Opp. S. Leonis Magni d.*45. *edit. Rom. an.*1755. e lo ſteſso S. Agoſtino *Epiſt.*CCIX. *al.*CCLXI. *n.*9. *p.*595.

CAP. II.

Il ſentimento di Fra Paolo circa i fondi non prima della prigionia di Valeriano acquiſtati dalla chieſa, è capriccioſo, e ingiurioſo a' fedeli di quell' età.

V. Fra Paolo (1), e l'anonimo Autore della *Memoria pel ceto de' ſecolari della città di Molfetta* (2) celebrato per dotto dal Ragionatore, e dal Cav. Adami raccoglitore (3) *di certe leggi, e ſtatuti ſu' poſſeſſi, e acquiſti delle mani morte* (così coſtoro ſi grattano ſcambievolmente gli orecchi) pretendono, che i criſtiani aveſsero cominciato ad acquiſtare de' fondi nel tempo della prigionia di Valeriano; eſsendo poco allora in oſservanza le leggi: onde ſi può dedurre, che i criſtiani contro le leggi acquiſtaſsero, e ſotto Aureliano poteſsero avere in Antiochia quella caſa. Ma oltre che una tal conſeguenza ſarebbe ingiurioſiſſima a' noſtri maggiori, e ſpecialmente a quei, che ſotto Aureliano, e ſotto Diocleziano ſparſero pel nome di Gesù Criſto il ſangue loro, come ſe non avendo eglino avuto diritto veruno di acquiſtare beni per la ſocietà criſtiana, aveſsero aſpettato l'opportunità di violare le leggi, per le quali foſse ſtato loro illecito di fare acquiſti di fondi, e di danari; noi anche avendo di ſopra dimoſtrato, che prima della prigionia di Valeriano, la Chieſa avea acquiſtati de' fondi, e de' mobili prezioſi, e de' danari pel comune, abbiam fatto vedere, quanto poco ſieno verſati queſti nuovi critici nella ſtoria Eccleſiaſtica.

(1) *Trattato delle Materie Beneficiarie c.*IV.

(2) *Cap.*I. §.III. *p.*22.

(3) *Pag.*12.

§. VII.

§. VII.

I noſtri maggiori ne' tempi di Diocleziano, e de' colleghi non ſi dipartirono dalla dottrina, e dagli eſempli de' Santi Apoſtoli: e nulla oſtanti le proibizioni Imperiali ſeguitarono ad acquiſtare, e a poſſedere beni terreni.

I. NON nego al Ragionatore, che da Diocleziano, e da' colleghi *foſſe proibita la ſocietà de' Criſtiani al pari, anzi molto più di ogn' altro collegio*; ma nego bensì ch' ella abbia ſtimato di doverſi diſciogliere, o di ceſſare di fare nuovi acquiſti di beni terreni, e di poſſedere i di già acquiſtati. E in vero i Santi Veſcovi, che allor la reggeano, piuttoſto credettero di dover ſoffrire veſſazioni, ſtrapazzi, e anche la morte, che tralaſciare di tener unita con eſſi loro la plebe criſtiana, o cedere anche parte delle molte facoltà, e de' teſori eccleſiaſtici a' pubblici miniſtri, i quali a nome del Principe li chiedeano. Di più che non ſolamente prima (1), ma nel maggior furore anche della perſecuzione abbiano celebrate le adunanze loro, ſi argomenta da Euſebio, da Lattanzio (2), dagli

Sotto Diocleziano i fedeli ſi adunavano, e poſſedeano in comune, ancorchè non foſſero ſtate tolte da quell' Imperatore le leggi contrarie a' collegj non approvati, e da queſti non ne foſſe ſtata eccettuata la chieſa.

(1) Vedaſi Euſebio *lib.* VIII. *c.*XI. *H. E. p.*342.

(2) *Lib.*V. *Inſtitut. c.*XI. *pag.*390. *T.*I. *edit. Pariſ. an.*1748.

CAP. II.

gli atti de' Santi Saturnino, e Dativo (1) e da più altri, che per brevità ommettiamo di nominare.

Che aveſſero acquiſtato de' terreni, e ivi aveſſero fabbricate delle nuove ampliſſime (2) chieſe, e aveſſero ingrandite quelle, che prima aveano, ſi ſcorge dalla ſtoria dello ſteſſo Euſebio (3), da' libri di Lattanzio, e di Arnobio (4) ſcrittori di quei tempi. E' vero, ch' elle furono diſtrutte per ordine de' Sovrani, ma non con altro diritto ſecondo la dottrina di quegli antichi autori, che con quello della uſurpazione, e della violenza. Che non pochi foſſero in eſſe chieſe i vaſi, e le lucerne di oro, e di argento, e che traditori foſſero ſtimati que' Sacerdoti, che aveſſero avuto l' ardimento di conſegnarle a' miniſtri pubblici, ancorchè queſti le aveſſero domandate a nome dell' Imperatore, coſta da più illuſtri eccleſiaſtici monumenti (5).

Dioclezjano, e i Collegbi nõ pe' motivi finti dal Ragionatore, ma per odio contro il nome di Criſto perſeguitarono il criſtianeſimo.

II. Io poi non ſo, che domin l' abbia moſſo, ſe non l' avere voluto dare nel genio all'empio Voltaire (6) a ſcrivere, che pel mantenimento delle leggi proibenti a' collegi non approvati l' acquiſtare, e il poſſedere in comu-

(1) *Apud Ruinart. Actor. Mart. Sincer. p.*340. *ſeqq. edit. Veron. an.*1731.

(2) Lactant. ſeu quiſquis ſit Auctor ſynchronus libri de *Mortibus perſecutor. c.*XII. *p.*199. *T.*II *&* *p.*202.

(3) *Cap.*I. *p.*330.

(4) *Lib.*IV. *Adverſus gentes p.*152. *edit. Lugd. Batavor. edit. an.*1651. Vedi anche S. Baſilio *Orat. in S. Gordium Martyrem n.*II. *Tom.*II. *Opp. p.*144. *edit. Pariſ. an.*1722.

(5) S. Agoſtino *lib.*III. contra Creſconium *c.*XXVII. *T.*IX. *Opp. p.* 305. Vedi *Acta Cirtenſia apud Baron. ad an.*303. *n.*XII. S. Ottat. Milevit. *l.*I. *c.*XVI. *p.*17. *edit. Antuerp. an.*1702.

(6) *Hiſt. Gener. c.*V. Vedi l'opera intitolata *Erreurs de Voltaire c.*III. *p.*22. *T.*I. *edit. Amſtel. an.*1766.

comune beni temporali, ſi foſſero moſſi Diocleziano, e i colleghi a perſeguitare il criſtianeſimo. Anzi avean eglino per qualche tempo colmati i fedeli di benefizj, e ne aveano promoſſi molti alle dignità più ragguardevoli, e col favore loro tal coraggio aveano dato a ſoprantendenti della chieſa, che queſti pubblicamente rendettero i ſacri noſtri templi aſsai più ampli di prima. L' improviſa mutazione di Diocleziano cagionata dalla ſuperſtizione verſo i falſi numi, e dall'aſtio della madre di Galerio contro la noſtra ſanta Religione, fu il vero motivo della tempeſta ſuſcitata contro qualunque ſeguace di Criſto, e non ſolamente contro il ceto, e le adunanze criſtiane. E' ciò manifeſto non ſolamente da Arnobio (1), da Lucio Cecilio, o ſia da Lattanzio, nel libro delle morti de' perſecutori (2), da Euſebio (3), da Oroſio, e da altri sì antichi, che moderni ſcrittori, ma eziandio da S. Baſilio (4) in quel medeſimo luogo, di cui lo ſteſſo Ragionatore ſi abuſa. Però quel, che fa maggiormente ſpiccare la erudizione, e l'acume del Ragionatore, ſi è l' aver egli trovati mentovati i *collegj* de' Sacerdoti da S. Baſilio, e l' avervi riflettuto ſopra in modo particolare come ſu di una coſa

CAP. II.

(1) *L. c.*
(2) *L. c.*
(3) *Lib.* VIII. *H. E. c.* 1. *ſeq.*
(4) *Orat. in Gordium Martyrem n.*2. *p.*143. *T.*II. *Opp. edit. Pariſ. an.*1722. „ Cum tolleret (tyrannus) „ adverſus pietatem manum Deo infenſam, & denunciaretur ubique.. „ ut ne adoraretur Chriſtus, alioquin „ morte multarentur cultores &c. „

CAP. II.

cosa degna di considerazione, e conducente al suo proposito. Sebbene nella versione latina della citata orazione di S. Basilio, della qual versione si servì il Baronio, si legge *collegia Sacerdotum fugabantur*, tuttavolta nell'original greco non vi è nè pure vestigio della parola corrispondente alla latina *collegia*, non leggendovisi altrò, che ἀπελήλατο δὲ οἱ τοῦ θεοῦ θεραπευταὶ *fugabantur numinis cultores*. Ma egli osserva (1), che il Santo Vescovo abbia anche scritto: „ Addiderat illud „ quoque Imperator ad priora in christianos promulgata „ edicta, ut qui Deos colere detrectarent, haberen- „ tur infames, nulloque legum adminiculo juvarentur, „ vel fulcirentur adversus in se insurgentes calumnia- „ tores „. O il diligente impugnatore de' diritti della chiesa! Egli ci spaccia un detto del Cardinal Baronio (2) per autorità di S. Basilio. Nè si è spiegato quel gran Cardinale in maniera, che dalle parole sue potessero i suoi lettori prender motivo di sospettare, ch' egli abbia quivi voluto copiare un passo del Santo Vescovo. Egli dopo aver raccontato, che la città di Cesarea fu illustrata dalla Santa Martire Giulitta, *quam idem quoque Basilius laudibus celebrat*, impresse a narrare il martirio della Santa, e scrisse: *Addiderat enim &c.* S. Basilio nella omilia non mai letta dal Ragionatore, che per altro rimprovera a' suoi contradittori il non leggere gli Autori, che citano; S. Basilio, torno a di-

(1) *Conferm. del Ragionam. p.* CXX. (2) *Ad an.* CCCIV. *num.* LXVI.

a dire, nella *Omilia* (1) non mai letta dal Ragionatore, ma mentovata dal Cardinal Baronio, ſcrive: Che colui, il quale avea ſpogliata S. Giulitta delle ſue ſuſtanze, diſſe al Preſide *fas non eſſe juris communis participes eſſe eos, qui Imperatorum Deos non colerent, nec Chriſti fidem ejurarent*. Che al Preſide parve ciò ragionevole, da cui s' intimò a' litiganti, che negando eglino Criſto, avrebbero loro giovato le leggi; ma confeſsandolo, non ne avrebbero provato il benefizio ὡς ἀπιμώμενοι κατὰ τὸν νόμον τῶν τότε κρατούντων, *come infami ſecondo la legge di quelli, che allora imperavano*.

CAP. II.

III. Ma diaſi pure, che il teſto citato dal Ragionatore ſia dello ſteſso Santo, e non del Baronio. Che ne ricaverà egli? Che i *collegj, o ſia le ſocietà, o chieſe criſtiane ſieno ſtate proibite* da molti gentili Imperatori? Chi glielo nega? Sieno pure ſtate proibite da tutti, che può ciò fare al caſo noſtro? Che non potea forſe la chieſa ſenza diſobbedire, e ſenza traſgredire il precetto divino, acquiſtare beni ſtabili, e non poteano ſenza pur eſsere rei di diſobbedienza, e di peccato i fedeli laſciarle qualche fondo? Così egli vuole, e perciò condanna i Santi Martiri, che faceano delle donazioni alla chieſa, e nominatamente S. Lucina, che in chieſa avea eretta la ſua caſa. Egli penſa aſsai peggio dell'eretico Dodvvello. Queſti s' immaginò, che minore ſia ſtato il numero degli uccisi pel Signore, di quello che da noi ſi creda; ma il

Dimoſtraſi il Ragionatore peggior dell'eretico Doduello, e imitatore dell' empietà del Voltaire nel trattare de' SS. Martiri.

(1) *In Martyrem Julittam num.* 1. *pag.* 34. *Tom. eod.*

CAP. II.

Ragionatore, dicendo che tutti que' Martiri, che alla chiesa fecero delle donazioni, che ricevettero per la chiesa, e a nome della chiesa possedettero, furono trasgressori della divina legge; e perciò supponendo egli, come si è dianzi osservato, che invece della gloria abbian eglino acquistato la dannazione, si lusinga di avere con questa tratta così dal Cielo, e precipitata nell'inferno una innumerabile moltitudine di anime de' più valorosi campioni di Gesù Cristo, come l'antico serpente, quel dragon grande mentovato nell'Apocalisse colla sua coda trasse la terza parte delle stelle.

„ Heu misera impietas, infernis cæca tenebris!
„ Quo ruis? In quem tela moves (1)?

I gentili perchè tenevano i cristiani per tanti rei di scelleratezze, e nemici *Imperatorum, legum &c.* (2), condannavangli alla morte del corpo, ma costui ce gli spaccia per condannati a quella dell'anima. Osserva però bene Clemente Alessandrino nel *lib.* IV. *degli Stromi* (3), che „ divina sapientia dicit de MARTYRIBUS, visi sunt „ oculis INSIPIENTIUM mori, & reputata est ve„ xatio eorum exitus, & a nobis discessus contritio; „ illi vero SUNT IN PACE „. Sì signore, godono in pace que' Santi Martiri, e immortali godono la gloria con Cristo in cielo; e guai a coloro, che sotto pretesto di sostenere le convenienze, e le ragioni

(1) *S. Paul. Nol. Natal.* IV. *S. Felicis v.* 140.
(2) *Tert. Apolog. c.* II.
(3) *Pag.* 515. *edit. Paris. an.* 1641.

ni de' Sovrani del ſecolo, oſano col Voltaire (1) di riprendere la lor condotta, e di contraſtarci la ſalvezza loro, e la loro beatitudine (2): guai, diſſi, perchè *peribunt propter iniquitatem ſuam*, mentre *cogitaverunt, & loquuti ſunt nequitiam, iniquitatem in excelſo loquuti ſunt: & poſuerunt in cœlum os ſuum*, acciocchè *abundantes in ſeculo obtineant* maggiori *divitias*, ſpogliandone il Santuario.

IV. Segue a ſcrivere (3) l'Avverſario, che quegl' Imperatori gentili *non faceano atto attentato, nè incompetente, perchè ne erano i Sovrani; e ſe in fatto faceano coſa INGIUSTA verſo uomini Santi, e non meritevoli di quel trattamento, perchè non aveano lume per conoſcere la ſublime ſantità della criſtiana religione, queſto errore, o cecità, non dava per queſto titolo a' ſudditi di contravenire alle leggi de' Ceſari; a' quali il grado, che tenevano, dava poteſtà di promulgarle per la giuriſdizione, che nell' impero eſercitavano.* Degna ſentenza di un tanto Ragionatore. Non è *atto incompetente, nè attentato*, ſecondo lui, *il fare* coſe in *fatto ingiuſte*. I Ceſari pel grado, e la giuriſdizione, che teneano nell' impero, aveano poteſtà di promulgare ingiuſte leggi, e la ingiuſtizia (perchè non conoſciuta da eſſi, benchè manifeſtamente conoſciuta da' ſudditi) non dava alla Chieſa, ch'egli erroneamente ſuppone ſuddita all'Impero,

Falſo, che gl'Imperatori Gentili non faceſſero atto incompetente proibendo alla chieſa l'acquiſtare beni, e il ſuſſiſtere.

(1) Vedi il *T.* I. *des erreurs de Voltaire c.* 1. *ſeq p.* 11. *ſeq. edit. Amſt. an.*1766.

(2) *Pſalm.* LXXII. *v.*8. *ſeq.*

(3) *Pag.* CXXV.

CAP. II.

pero, giuſto titolo di contravvenire alle leggi medeſime; onde ſegue, che avendo pubblicate que' Sovrani delle leggi proibenti l' avere danari in comune, l' adunarſi, e le pratiche di accreſcere il numero de' ſodali della ſocietà, il diſcioglimento della quale era ſtato ordinato per le leggi contrarie a' collegj non approvati; i criſtiani non abbiano avuto titolo di contravvenire a sì fatte leggi, e abbian fatto male gli Apoſtoli, e fino il noſtro divin Redentore di predicare a fine di propagare il criſtianeſimo, di celebrare le adunanze, e di avere i loculi, o di ricevere i prezzi delle caſe, e de' poderi venduti, e le offerte fatte de' fedeli pel comun della chieſa. Anzi molto più dovrebbero, ſtando alle maſſime del Ragionatore, eſſere ripreſi gli Apoſtoli, e lo ſteſſo noſtro Redentore; perocchè i criſtiani ſotto Diocleziano traſgredirono almeno le ingiuſte leggi; ma gli Apoſtoli, e il Signore non oſſervarono quelle, che non per odio della religione criſtiana, ma per motivi politici, erano ſtate contro i collegj non approvati ſtabilite; eſſendo dottrina dello ſteſſo Ragionatore, che giuſte ſieno le leggi da' Sovrani toglienti alla chieſa il diritto di acquiſtare, quando ſieno fatte per l'equilibrio, o per l'appreſo ben dello ſtato. E nientedimeno coſtui, mentre in realtà riprende i diſcepoli di Gesù Criſto, e Gesù Criſto medeſimo, ha il coraggio di ſpacciarſi difenſore de' diritti della ſovranità, con ſomma ingiuria de' Principi, che profeſſano, e proteggono la criſtiana cattolica religione. Ma

„ Peſtem

„ . . . Peſtem ſubeuntem prima recidit
„ Sedes Roma Petri, quæ paſtoralis honoris
„ Facta caput mundo, quidquid non poſſidet armis,
„ Relligione tenet (1).

Poichè ſarà ſempre in vigore la vera dottrina,

„ . . . Priſco quæ condita templo eſt,
„ Quam Paulus retinet, quamque Cathedra Petri (2):

la qual dottrina non vi ha dubbio, che ſia quella ſteſſa, che ora noi difendiamo, come ſi è dianzi provato, e ſi proverà dopo più diffuſamente, numerando *Sacerdotes vel ab ipſa Petri Sede*, adducendone le teſtimonianze, *& in ordine illo Patrum quis cui ſucceſſit videndo. Ipſa eſt petra, quam non vincunt ſuperbæ inferorum portæ* (3).

I teſti allegati dall' Avverſario provano tutto l'oppoſto di ciò, ch'egli pretende.

V. Abbiamo fin quì non ſolamente ſciolto l' argumento, che dalle leggi degl' Imperatori gentili contrarie a' collegj non approvati, e da' varj eſempli eſtratti dalla ſtoria eccleſiaſtica, ha ſtimato di poter conchiudere il Ragionatore; ma dimoſtrato eziandio, che oltre l' avere egli ſoppreſſe alcune parti delle ſuddette leggi, e l' avere malamente citate, o trasformate, e tratte a un ſenſo totalmente diverſo dal vero varie teſtimonianze degli antichi; abbiam dimoſtrato, torno a dire, che dalle ſteſſe leggi, e da' monumenti ſtorici, ch'egli allega, e che da noi ſono ſtati di-

 ſtinta-

(1) S. Proſp. *l.* 1. *de Ingratis v.* 39. *ſeq.*

(2) Prudentius *περὶ Στεφάνων Hymn.* XI. *v.* 31. *ſeq.*

(3) S. Auguſtin. *in Pſalm. contra Donatiſtas Tom.* IX. *Opp. pag.* 5. *edit. Antuerp. an.* 1710.

CAP. II.

ſtintamente riferiti, ed eſattamente conſiderati, e ridotti alla giuſta loro intelligenza con averne addotti in confermazione degli altri, ſegue neceſſariamente, non ciò, ch' egli pretende, ma tutto il contrario, vale a dire, che la Chieſa abbia diritto di acquiſtare, e di poſſedere beni terreni indipendentemente dalle conceſſioni, o permiſſioni de' Principi ſecolari; e che un tal diritto non ſia umano, ma divino, o poſitivo, o, ſe ſi vuol, naturale, e perciò libero, e non impedibile da qualunque umano potere.

§. VIII.

Colle teſtimonianze di Coſtantino Imperatore, e con più altri incontraſtabili documenti ſi dimoſtra falſa la propoſizione del Ragionatore, che le Chieſe prima della perſecuzione di Diocleziano non poſſedeſſero beni ſtabili; e provanſi inſuſſiſtenti le oſſervazioni, ſulle quali ei fonda una tal propoſizione.

Dalle leggi pubblicate da Coſtantino l' an.313.e ſeqq. coſta, che le chieſe prima della perſecuzione di Diocleziano giuſtamente poſſedeano anche fondi.

I. DAlla legge pubblicata l' anno 313. da Coſtantino (1), e da Licinio, mentre ancor vivea Diocleziano, evidentemente ſi ſcorge, come pure ſi ſcor-

(1) E' queſta riferita da Lattanzio *lib. de Mortib. Perſecutor. c.XLVIII. p.245. Tom.II. edit. Pariſ. an.1748.* „ In perſona chriſtianorum ſtatuendum cenſuimus, quod ſi loca, ad „ quæ antea venire conſueverant,... „ priore tempore aliqui vel a FISCO „ NOSTRO, vel ab alio QUOCUMQUE

ſcorge dalla conferenza tenuta l'anno 411. da' Cattolici, e da' Donatiſti in Cartagine (1), che il *corpo*

 de' cri-

„ QUE VIDENTUR ESSE MERCATI, EADEM CHRISTIANIS „ SINE PECUNIA, ET SINE ULLA PRETII PETITIONE, poſtpoſita omni fruſtratione, atque ambiguitate, RESTITUANTUR. Qui etiam „ dono fuerunt conſequuti, eadem ſimiliter iiſdem chriſtianis quantocius „ reddant; etiam vel hi, qui emerunt, vel qui dono fuerunt conſequuti, ſi PETIVERINT DE NOSTRA BENEVOLENTIA aliquid, „ vicarium poſtulent, quo & ipſis per „ noſtram clementiam conſulatur. „ Quæ omnia CORPORI CHRISTIANORUM protinus per interceſſionem tuam, ac ſine mora tradi oportebit. Et quoniam iidem „ chriſtiani NON EA LOCA TANTUM, AD QUÆ CONVENIRE „ CONSUEVERANT, SED ALIA „ ETIAM HABUISSE NOSCUNTUR, AD JUS CORPORIS EORUM, IDEST ECCLESIARUM, „ NON HOMINUM SINGULORUM, PERTINENTIA, ea omnia, lege, qua ſuperius comprehendimus, citra ullam prorſus ambiguitatem, vel controverſiam iiſdem chriſtianis, ideſt CORPORI, „ ET CONVENTICULIS EORUM „ REDDI jubebis, ſupradicta ſcilicet „ ratione ſervata, ut ii, qui eadem „ ſine pretio, ſicut diximus, reſtituerint, INDEMNITATEM DE NOSTRA BENEVOLENTIA ſperent. „ In quibus omnibus ſupradicto CORPORI chriſtianorum interceſſionem „ tuam EFFICACISSIMAM exhibere debebis, ut præceptum noſtrum „ quantocius compleatur, quo etiam „ in hoc per clementiam noſtram „ quieti publicæ conſulatur. Hactenus „ fiet, ut ſicut ſuperius comprehenſum eſt, DIVINUS JUXTA NOS „ FAVOR, quem IN TANTIS SUMUS REBUS EXPERTI, per omne tempus proſpere ſucceſſibus noſtris „ cum beatitudine noſtra publica perfe„ veret „. Queſta legge, o ſia editto ſi pubblicò il dì 13. di Giugno dello ſteſſo anno in Nicomedia „.

(1) S. Agoſtino *in Breviculo Collationis c.* XVIII. *n.* 34. *pag.* 391. *T.* IX. „ Geſta recitarunt, in quibus legebatur Melchiades miſiſſe Diaconos cum „ litteris Maxentii Imperatoris, & „ litteris præfecti prætorio ad præfectum urbis, ut ea reciperent, quæ „ TEMPORE PERSECUTIONIS „ ABLATA, memoratus Imperator „ CHRISTIANIS juſſerat REDDI „. E un pò dopo „ Stratonem Diaconum „ cum aliis Melchiades ad recipienda „ LOCA ECCLESIASTICA MISERAT „.

CAP. II.

de' criſtiani, la *ſocietà*, il *collegio*, in ſomma la Chieſa, oltre gli oratorj, ne' quali ſi adunavano i fedeli, avea degli altri luoghi appartenenti al diritto ſuo, *ad jus corporis eorum, id eſt eccleſiarum, non hominum ſingulorum pertinentia*. Erano queſti ALTRI LUOGHI ſpettanti τῷ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησίων *al diritto di eſſe chieſe*, κήποι ORTI, e οἰκίαι CASE, come coſta dalla lettera inviata da' medeſimi Imperatori lo ſteſſo anno ad Anulino Proconſolo dell' Africa (1). Provaſi ciò vie più manifeſtamente con altra legge pubblicata da Coſtantino ſolo, in cui ſi dice, che gli oratorj, o chieſe criſtiane *giuſtamente* aveano poſſeduto *caſe, orti, campi*, e che *ingiuſtamente* n' erano ſtate ſpogliate; e per cui ſi or-

(1) Preſſo Euſebio nel *lib.x. della Storia Eccl. c.v. pag.*429. „ Eſt hic „ mos bonitatis noſtræ, ut ea, quæ „ δικαίῳ ἀλλοτρίῳ AD JUS ALIE- „ NUM pertinent, non modo nul- „ la inquietudine affici, ſed etiam „ ἀποκαθίστᾱν RESTITUI veli- „ mus. Quapropter jubemus, ... „ ſi quæ ex illis, quæ ad CATHO- „ LICAM CHRISTIANORUM EC- „ CLESIAM per ſingulas civitates, „ aut in aliis locis PERTINEBANT, „ & nunc a decurionibus, aut quibuſ- „ libet aliis detinentur, ea confeſtim „ ἀποκατασταθῆναι ταῖς αὐτῶν „ ἐκκλησίαις RESTITUI. IPSO- „ RUM ECCLESIIS. Quandoqui- „ dem volumus, ut quæ αἱ αὐταὶ „ ἐκκλησίαι πρότερον εσχήκεσαν τῷ „ δικαίῳ αὐτῶν ἀποκατασταθῆναι, „ IPSÆ ECCLESIÆ ANTEA POS- „ SEDERANT, JURI EARUM RE- „ STITUATUR. Cum ergo per- „ ſpiciat devotio tua hujus noſtræ juſ- „ ſionis manifeſtiſſimum eſſe præſcri- „ ptum, operam dabis, ut ſive κήποι „ HORTI, εἴτε οἰκίαι SIVE DO- „ MUS, ſive quodcumque aliud τῷ „ δικαίῳ τῶν αὐτῶν ἐκκλησίων „ AD JUS IPSARUM ECCLE- „ SIARUM pertinuerint, cuncta illi „ quantocius reſtituantur „.

ſi ordina, che tutto ſenza *diminuirne verun diritto*, *che ſpetti al dominio*, *ma i diritti medeſimi rimanendo intieri*, ſia reſtituito (1).

Ritrovati inſuſſiſtenti dal Ragionatore per eludere la forza delle leggi di Coſtantino.

II. Or che ne dice il Ragionatore? Egli in ſuſtanza non dice altro, ſe non: Che la 1. legge non iſpira, che un vero, e *pretto tolleranti∫mo* di tutte le religioni, e in conſeguenza della criſtiana omai propagata in modo, che ſenza perturbare la tranquillità pubblica *non era poſſibile di ritenere*, che maggiormente non ſi diffondeſſe pel mondo (2). Che Coſtantino ſebbene, come dice Euſebio, aveva in *penſiero* di abbracciare il criſtianeſimo (3), era ad ogni modo ancor pagano (4), o ſia idolatra (5), o divoto del culto degli dei. Che non

(1) Preſſo Euſeb. *lib.* II. *de Vita Conſtantini c.* XXXIX. *p.*497. „ Fiſcus „ adverſus ſacroſanctas eccleſias nihil „ obloqui auſus, ea quæ aliquamdiu „ οὐ δικαίως INJUSTE detinuit, „ ἐκ τούτου δικαίως ταῖς ἐκ- „ κλησίαις, ECCLESIIS JUSTE „ RESTITUET. Omnia ergo, quæ „ ad eccleſias viſa fuerint pertinere, „ ſive οἰκίαι DOMUS κτήμα POS- „ SESSIO ſit, ſive ἀγροὶ AGRI, „ & κήποι HORTI, ſeu quæcumque „ alia, nullo δικαίου JURE, quod „ εἰς τὴν δεσποτείαν ad DOMI- „ NIUM attinet, ἐλαττουμένου IM- „ MINUTO, ſed omnibus integris „ manentibus, ἀποκαθιστάσθαι RE- „ STITUI jubemus „. E *c.* XL. „ Sed „ & loca, quæ Martyrum reliquiis ho- „ norata ſunt, & quæ glorioſi illorum „ interitus memoriam ſervant, quis „ ambigat, ad eccleſias pertinere? „ Immo vero quis non id præcipiat? .. „ ut quæ improbo quodam prætextu „ ὑπὸ τῶν ἀδίκων AB INJUSTIS, „ ac nequiſſimis hominibus ablata „ ſunt, ea JUSTE reſtituta ſanctis „ Dei eccleſiis denuo redhibeantur „?

(2) *Confer. del Ragionam. p.*CXXIX. *e p.*CXXXIV.

(3) *Ivi p.*CXXVII.

(4) *Ivi*.

(5) Ivi *p.*CXXIX. Potea coſtui parlare di Coſtantino peggio di così, per eſtenuare una legge fatta a favor de' criſtiani?

CAP. II.

non ignorava eſſere ſtate fatte delle donazioni alla chieſa anche di fondi (1) da molti; e che queſta n'era ſtata poſſeditrice contro i divieti per altro non ſolamente de' principi, che fin allora aveano governata la repubblica, ma eziandio di Gesù Criſto; e che perciò tal poſſeſſo non potea eſsere tenuto per legittimo, eſsendo ſtato una pura *apprenſione*, *o detenzione di fatto* (2). Ch' eſsendo ſtata ſopra ogn' altra moleſtata la religione criſtiana (3), ed eſsendo ſtati conſeguentemente confiſcati i beni de' collegi eccleſiaſtici, era naturale, e ragionevol coſa, che de' beni medeſimi ſe ne ordinaſse la reſtituzione (4). Conchiude quindi colla ſolita ſua dialettica, che fino a tempi di Coſtantino le chieſe non aveano beni ſtabili; perciocchè, ſe avuti gli aveſsero, non ſarebbe ſtato ordinato, che foſsero reſtituiti. Che ſe gli ſi obbietta: Che anzi l'eſserne ſtata ordinata la reſtituzione dimoſtra, che avuti gli aveano; ei francamente riſponde, che nella legge riferita da noi in primo luogo, non vi è parola, *che dia fondamento di ammettere nella ſocietà criſtiana una precedente capacità di poſſedere*, nè vi è *ſillaba*, *che preſti argomento di aſſerire*, eſser ella ſtata *ingiuſtamente ſpogliata di quanto avea poſſeduto per diritto*. Ch' è vero, leggerſi preſſo Euſebio, *ad jus totius ipſorum communitatis*, *ideſt criſtia-*

(1) *Ivi p.*CXXIV.

(2) *Ivi pag.*CXXVI. e vedi anche la parte II. della ſteſſa *Conſerm. del Religionam. pag.*XXXI.

(3) *Conſerm. P.*I. *p.*CXXX.

(4) *Ivi*.

chriſtianorum ſpectabant; ma che quel veſcovo greco non era un Triboniano, nè un Paolo, in ſomma non era un lume della giuriſprudenza. Che l' antico traduttore di lui Rufino *non tratta, ſe non in generale, di una tal legge.* Che in eſsa legge non vi è parola riguardante *diritto*, e *diritto antico*, e ch'è forza di credere, ch' Euſebio, e il più recente traduttore di lui Giovanni Criſtoforſono, e Lattanzio bravo oratore, ma non di onorata abilità, abbiano preſo la voce *jus*, come la preſe Maſſimino *in ſenſo largo, cioè per una detenzione temporaria, e di fatto, e non per un poſſeſſo permanente, e legittimo*; altrimenti *le aſſerzioni loro non poſſono calcolarſi per niente in queſto*, perciocchè ſta in contrario la legge, che corpi legittimi, e leciti prima dell' anno 313. non vi furono tra' Criſtiani (1). Che fu una reſtituzione quella de' cemeterj, e de' luoghi deſtinati alle preghiere, *perchè dalle leggi eran permeſſi, e che l'odio del nome criſtiano gli avea fatti togliere a' fedeli; ma che il comando di reſtituire qualche pezzo di terra, o qualche eredità, come per cagion di eſempio quella della MATRONA LUCINA, non può da uomo, che abbia fior di cognizione legale, o del diritto Romano, dirſi, che poteſſe ſupporre uno ſpoglio ingiuſto di quanto poſſedean per diritto; poichè il diritto ſtava in contrario, e la reſtituzione ordinata fu bene una grazia fatta a' nuovi collegj de' criſtiani per la prima volta poſti alla condizione degli*

(1) *Ivi p.* CXXXI. *ſeq.*

CAP. II.

gli altri approvati, ma non fu già un debito di giustizia (1). Ed eccovi esposte colla brevità maggiore, e con tutta la forza che possono avere, le risposte, per le quali si vanta il Ragionatore, non solamente di aver atterrato l' argumento fondato dal suo primo Avversario sull' aurorità dello storico Eusebio; ma di aver anche provato, non essere altrimenti vero, che la *società cristiana ne' tre primi secoli possedesse fondi temporali* (2).

Falso, che allor Costantino abbia tollerata, ma non favorita, e seguitata la religione cristiana.

III. Veggiamo s'elle possano sussistere. Non nego già io, che per la legge da noi riferita in primo luogo sia stata data la permissione a ognuno di seguitare quella religione, a cui si fosse appigliato. A Costantino parve, che così richiedesse la condizione del tempo. Peraltro io nego, che riguardo alla religione Cristiana, egli abbia indicato non di seguitarla, e di ammetterla per la vera, ma puramente di tollerarla. Egli espressamente, e con premura, lo che non fece per verun'altra, ordinò a colui, a cui avea indirizzata tal legge, che *in omnibus* circa la restituzione de'luoghi sacri, e de' beni ancora, *supradicto corpori Christianorum intercessionem suam EFFICACISSIMAM EXHIBERE DEBERET, UT PRÆCEPTUM QUANTOCIUS COMPLERETUR*: e aggiunse: *hactenus fiet, ut, sicut superius comprehensum est, divinus juxta nos favor, QUEM IN TANTIS SUMUS REBUS EXPERTI; PER*

(1) *Ivi pg.* CXXXI. (2) *Ivi pag.* CXXXIII.

PER OMNE TEMPUS PROSPERE SUCCESSORIBUS NOSTRIS cum beatitudine noſtra publica perſeveret . Ma come avrebbe egli ciò ſcritto , ſe non foſſe ſtato perſuaſo della verità della criſtiana religione , e non aveſſe perciò avuto a cuore , ch' ella maggiormente ſi foſſe propagata , per cui *avea ſperimentato il favor* di Dio , che con ſegni manifeſti l' avea aſſiſtito nella guerra contro il tiranno Maſſenzio (1) ? Senta il Ragionatore , giacchè parlando della religione di Coſtantino provoca all' autorità di Euſebio , ſenta , diſſi , ciò ch' Euſebio medeſimo ſcrive di queſta legge , non nella Vita di quel Principe da lui tenuta per un romanzo, ma nella Storia Eccleſiaſtica (2). „ L' Imperatore Co„ ſtantino , e Licinio di lui collega , che non era „ ancor arrivato a quella inſania , che pervertì di „ poi la di lui mente, promulgarono νόμον ὑπὲρ χριστια„ νῶν πλείστου UNA COMPITISSIMA LEGGE IN„ TORNO A' CRISTIANI , e la inviarono a Maſ„ ſimino , che fecero pur conſapevole de' prodigj „ operati a pro loro da Dio , e della vittoria , che „ del tiranno aveano riportata „. Non era ella adunque una legge di mera tolleranza del criſtianeſimo , ma di favore , e di approvazione , lo che vie più ci vien dimoſtra-

(1) Vedi Euſeb. *l.* IX. *H. E. c.* IX. *p.* 397.

(2) *Lib.* IX. *c.* IX. *p.* 399. Lattanzio *lib. de Mortib. Perſeculor. c.* XLVIII. dove diee , che queſta legge fu *ad Præſidem* data *de reſtituenda Eccleſia* .

CAP. II.

mostrato dall' altra lettera, o legge, da noi riferita di sopra, che dagli stessi Imperatori fu indirizzata ad Anulino Proconsolo dell' Africa.

Falso, che Costantino sia stato allora pagano, o idolatra.

IV. Da qual luogo poi di Eusebio può argumentare il Ragionatore, che Costantino l'anno 313. fosse pagano, o sia idolatra, o divoto del culto degl'idoli? Non racconta per avventura quello storico nel libro IX. della sua Storia (1): Che fin dall'anno 311. o al più 312. quell' Imperatore *Cælestis DEI NUMINE, EJUSQUE FILIO, AC VERBO OMNIUM SERVATORE JESU CHRISTO INVOCATO in auxilium, cum universo exercitu progressus est* contro Massenzio? Che sconfitto ch' egli ebbe il tiranno, *statim JUSSIT, UT DOMINICÆ PASSIONIS TROPÆUM SUPRA MANUM STATUÆ SIBI POSITÆ erigeretur?* E che finalmente *hujusmodi inscriptionem latino sermone in basi jussit apponi: HOC SALUTARI SIGNO, QUOD VERÆ VIRTUTIS INSIGNE EST, VESTRAM*

(1) *Cap.* IX. *p.*397. Vedi anche il *lib.* I. *de Vita Constantini c.*XXVIII. *seq. p.*458. *seq. e c.*XXXII. *pag.*460. onde si scorge, che quell' Imperatore prima di aver mosso l' esercito contro Massenzio, οὐδέπω θεόν, ἢ τὸν ὀφθέντα δοκιμάσας σέβειν „ expertus „ non alium præter eum, quem viderat, „ Deum esse colendum, Sacerdotes ar- „ canis mysteriis instructos accersivit „ e si fece da loro istruire, e in tal guisa „ confirmatus animo est, hanc veram „ cognitionem Dei ipsius magisterio „ sibi tradi pro certo habens. Deinde „ ipsemet divinorum librorum lectio- „ ni vacare instituit, & cum Sacer- „ dotes Dei sibi assessores adsciviset, „ Deum illum, quem viderat, colen- „ dum esse duxit. Post hæc munitur „ sre bona, quam in illo collocave- „ rat, tyrannici furoris incendium re- „ stinguere aggressus est „. Vada ora il Ragionatore a citare a suo favore Eusebio.

STRAM URBEM TYRANNICÆ dominationis jugo liberatam ſervavi? Non ſon eglino queſti evidentiſſimi contraſegni della credenza di lui, e della ferma confidenza in Criſto? Con qual coraggio dunque la fronte Ragionatrice oſa di ſpacciarci per devoto allora degl'idoli Coſtantino, e di citarci per ciò raffermar Euſebio?

Falſo, che non abbia tenuto per legittimo il poſſeſſo de' beni temporali della chieſa.

V. Inoltre da qual particola di quella legge, o da qual altro monumento argomenta egli, che ſieno ſtate dal mentovato Principe riputate nulle le donazioni di fondi fatte da pii fedeli alle chieſe; e abbia creduto di ſola *apprenſione*, o di ſola *detenzione di fatto*, ma non legittimo il poſſeſſo da eſſe preſo degli ſteſſi fondi? Non ſapea egli quel Sovrano, come quegli ch' era ſtato iſtruito ne'dogmi, e nelle maſſime del criſtianeſimo (1), che la Chieſa non potea eſſere dagli uomini compreſa tralle ſocietà, o collegj illeciti, eſſendo ſtata fondata, e ſtabilita da Dio, contro i cui ſtabilimenti non vi è legge che tenga? Che ſe per non eſſere ſtata la Chieſa riconoſciuta prima da'Sovrani per legittima ſocietà, non avea a penſare Coſtantino, che legittimamente aveſſe ella poſſeduto, e che ne foſſe ſtata ingiuſtamente ſpogliata, eſſendo ſtato dalle leggi vietato il poſſedere (2) a' corpi, o ſocietà, o collegj non approvati; non avea

(1) Vedi la nota antecedente.

(2) *Cod.* I. *T.* IX *de Judæis & Cælicolis lege* I. *e Dig. lib.* XXXIV. *Tit.* V. *de Reb. dubiis l.* XX. Queſte leggi ci ſono oppoſte dal Ragionatore *Confer. p.* CXVIII. benchè in eſſe ſi parli de'legati di qualunque ſorta, e non de' ſoli fondi.

CAP. II.

avea al certo nè pur a penſare, che legittimamente aveſſe ella avuto fin allor ſuſſiſtenza ; nè che ingiuſtamente foſſero ſtati eſpoſti alle fiere, o decapitati, o *interdicti aqua, & igni*, coloro, i quali a eſſa ſi aggregavano, e cogli altri fedeli celebravano le adunanze ; mentre era ancor dalle Romane leggi ordinato, che i corpi non approvati ſi diſcioglieſſero ; e ſe nò, foſſero illeciti, e chiunque v' interveniva, foſſe alla mentovata pena ſoggetto (1). Ma non era Coſtantino sì contrario a' dettami del criſtianeſimo (2), nè avea formato sì ſvantaggioſo concetto della Chieſa, che ſtimaſſe, aver ella biſogno di eſſere legittimata dagli uomini, quando egli da tanti prodigioſi avvenimenti avea conoſciuto, eſſer ella opera di Dio, e perciò da Dio legittimata.

Si confuta un argomento non meno anticriſtiano, che ridicoloſo del Ragionatore.

VI. Non vedo poi, come dall' eſſere ſtata veſſata più di ogni altro illecito corpo, o collegio la chieſa, e dall' eſserle ſtati perciò (ma ſecondo le leggi, e ſenza leſione veruna della giuſtizia, e del diritto ; mentre tal *diritto* riguardo a Criſtiani *ſtava anzi in contrario*, come

(1) *Dig. lib.* XLVII. *Tit.* XXII. *de Collegiis, & Corporib. l.*2. „ Quiſquis collegium illicitum uſurparit, „ ea pœna tenetur, qua tenentur, qui „ hominibus armatis loca publica, „ vel templa occupaſſe judicati ſunt „. Queſta pena non è altra, che la taſſata dalla legge *Jul. de Majeſt.* come ſi ſcorge dalla *leg.*1. *Tit.*IV. *ad leg. Jul. Majeſt. Dig. l.*XLVIII. Or i rei di tale delitto erano anticamente *interdicti aqua, & igni*, ma dopo, come de' ſuoi tempi atteſta Paolo Giuriſconſulto, gli uomini di baſſa condizione erano o bruciati, o eſpoſti alle fiere ; e i più civili erano decapitati. *Paul. Recept. Sententiar. lib.*V. *Tit.*XXIX. §.1.

(2) Vedi quel, che intorno a queſto punto ſi è di ſopra oſſervato.

me, imitando il Voltaire, ſcrive ſua ſignoria Ragionatrice) confiſcati i beni, ſegua, che *ragionevole foſſe*, e *naturale*, che ſe gliene faceſſe la reſtituzione. Non è punto *ragionevole*, nè *naturale* il comandare, che a uno ſia reſtituita la roba non ſua, perchè *appreſa*, *e tenuta ſtando il diritto in contrario*. Che ſe un tal *apprenſore*, e non legittimo *detentore* è più veſsato degli altri rei dello ſteſso delitto; non perciò ſi rende padrone della roba, che *ha appreſa*, *e tenuta* contro le leggi; nè per la maggior veſsazione acquiſta diritto, o ragion veruna di riaverla, quando gli ſia ſtata giuſtamente levata; ſicchè ſi abbia *ragionevolmente*, *e naturalmente a ordinare*, ch' ella da non ſua diventi ſua. CAP. II.

VII. Ma qual ſorta di conſeguenza è mai quella, ch' egli deduce dall'ordine imperiale riguardante la *reſtituzione delle antiche poſſeſſioni da farſi alle chieſe?* „ Dunque „ così egli conchiude „ è manifeſto, che fino a tempi di „ Coſtantino non ne aveano „: e come ſe per una sì prodigioſa deduzione abbia egli trionfato de' ſuoi contradittori, aggiugne: „ e queſta è la mia propoſizio- „ ne, che voi volete combattere. Eccola. La Chieſa, „ e le perſone eccleſiaſtiche ne' tre primi ſecoli, *come* „ *è noto per la ſtoria*, *non poſſedean alcun fondo tempo-* „ *rale*. Certa coſa è, che ſe gli aveſsero poſseduti, „ non era biſogno di una legge, che comandaſse la re- „ ſtituzione. „ O l' eccellente Ragionatore! Vi vuol una abilità particolare per ſaper ricavare da certe date

Dalle premeſſe, onde il Ragionatore deduce, che le chieſe ne' tre primi ſecoli non poſſedeano fondi, ſi dee dedurre tutto l'oppoſto.

CAP. II.

propoſizioni l'oppoſto affatto di quello, che tutti gli altri partecipi d'intendimento vedono, doverſi quindi onninamente concludere! E in vero ognuno ſentendo dire, eſsere ſtato ordinato da Coſtantino l'anno 313., che alle Chieſe foſsero *reſtituite le antiche loro poſſeſſioni*, non ha di meſtiere di tanta gran logica per inferire: *dunque le chieſe aveano dianzi delle poſſeſſioni*; altrimenti ſe non le aveſsero avute, e ſe non foſsero ſtate tolte loro, come ne ſarebbe ſtata ordinata, e ordinata per legge la reſtituzione? Non erano Coſtantino, nè Licinio, nè chi ſtendea loro le leggi di mente così ſtravolta, che ſtimaſsero di avere a comandare, che a qualcuno ſi reſtituiſse ciò, ch'egli non avea mai avuto, nè avea diritto di avere, e ſi reſtituiſse da chi non aveagli tolto nulla, nè comprato da altri, nè trovato a caſo nulla, che a lui appartenesse.

Mente il Ragionatore ſcrivendo, che nella legge di Coſtantino nõ vi è parola, che indichi diritto precedente di acquiſtare.

VIII. Ma non vi è, aggiugne egli, nella legge parola, che indichi nella ſocietà criſtiana una *precedente capacità* di acquiſtare, e di poſsedere; nè *una ſillaba*, che moſtri, eſser ella ſtata ingiuſtamente ſpogliata di quanto avea poſseduto per diritto. Biſogna ben eſsere inſignemente sfrontato, per avanzarſi a negare ciò, che non è men chiaro della luce del ſole. E queſte parole della legge riferitaci da Euſebio (1) καὶ ἐπειδὴ αὐτοὶ χριστιανοὶ οὐ μόνον ἐκείνους, εἰς οὓς συνέρχεσθαι ἔθος εἶχον, ἀλλὰ καὶ ἑτέρους τόπους ἐσχηκέναι γινώσκονται διαφέροντας οὐ πρὸς ἕκαστον αὐτῶν, ἀλλὰ πρὸς

(1) *Lib.* x. *H. E. c.* v. *p.* 428.

πρὸς τὸ δίκαιον τοῦ αὐτῶν σώματος, τοῦτ' ἔστι τῶν χριστιανῶν (1): „ ſed quoniam iidem chriſtiani, non ea LOCA tantum, „ ad quæ convenire conſueverunt, ſed alia etiam HA- „ BUISSE NOSCUNTUR AD JUS CORPORIS „ EORUM HOC EST ECCLESIARUM, non ho- „ minum ſingulorum, pertinentia: „ queſte parole, torno a dire, non eſprimono forſe il JUS, cioè il DIRITTO, per cui que' beni apparteneano *al corpo* de' criſtiani, cioè alle *chieſe*?

IX. Euſebio però non era un Triboniano, e ſcriſſe in greco quella ſtoria. Poco importa, ch' egli ſia ſtato, o nò giuriſconſulto. Egli riporta la legge ſcritta, e pubblicata dagl'Imperatori. Or per riportar una legge, non ſi ricerca perizia di diritto. Ogni miſerabile copiator lo può fare. E' vero, ch' ei o l' ha tradotta da ſe, o ſe l' ha fatta da altri tradurre dall' originale ſuo idioma latino in greco (2); ma biſogna, che il traduttore abbia trovato nel latino la parola corriſpondente al δίκαιον greco, ch' equivale al JUS latino, e all' italiano *diritto*; come pure la trovò nell' altra legge indrizzata ad Anulino Proconſolo dell' Africa. Nè preme punto il ſapere in qual ſenſo Euſebio, o Lattanzio,

Impoſture del Ragionatore intorno a Euſebio, e Lattanzio.

(1) Si dee leggere τῶν ἐκκλησιῶν, perchè così portava il teſto nel ſuo originale latino, come è riferito da Lattanzio nel *lib. de Mortibus Perſequutor. cap.* XLVIII. *p.*247.

(2) *Euſeb. ibid. p.*426. „ Conſtitutiones Conſtantini, ac Licinii ex „ Romana lingua in Græcam con- „ verſas adiiciamus.

CAP. II.

o il Criſtoforſone abbiano preſa la parola greca δίκαιον o la latina *jus* ; e ſe Rufino abbia riferita compendioſamente , o ſe abbia ſol mentovata la legge di Coſtantino . Quì ſi cerca , ſe abbiano adoprata la parola *jus* i legiſlatori Coſtantino , e Licinio in quella loro coſtituzione , o legge , o lettera ; e in qual ſenſo l' abbiano adoprata . Or il teſto latino della legge medeſima ci è ſtato conſervato da Lucio Cecilio , ſcrittore contemporaneo , che da' più dotti critici è creduto Lattanzio Firmiano , nel libro *de Mortibus Perſequutorum* (1) . In eſſo teſto ſi legge : *ad jus corporis eorum pertinentia* : e nella greca verſione Euſebiana molto più eſatta delle traduzioni latine del Criſtoforſone , e del Valeſio , ſi legge eſpreſſa giuſtamente la parola latina *jus* colla equivalente greca δίκαιον . Ma Lattanzio era un *oratore* , ed era *maeſtro di ſcuola del giovane infelice Criſpo figlio di Coſtantino* (2) . Noi ſiamo ben obbligati al Ragionatore di queſte per lui sì pellegrine erudizioni . Lo avviſiamo bensì , che ſono sì a propoſito , ὡς ἐπὶ τῇ φακῇ μύρον come *l' unguento ſulle lentichia* . Sì , fu maeſtro di ſcuola di Criſpo ; e , ſe così piace al Ragionatore , ſia anche ſtato un mero pedante quell' uomo

(1) *Cap.* XLVIII. *pag.* 244. *Tom.* I. *Opp Lactantii edit. Pariſ. an.* 1748. Il Baluzio nelle note allo ſteſſo capo , e nella ſteſſa pagina così ſcrive : „ Quod „ eas litteras nunc habemus latine uti „ editæ primo ſunt , unius Lactantii „ diligentiæ debemus „ .

(2) *Conferma. del Ragionamento p.* CXXXIII.

uomo per altro grande Lattanzio chiamato da' noſtri maggiori *chiariſſimo* (1), *eloquentiſſimo* (2), *fiume di eloquenza* (3), dotto (4). Che ſe ne cava? Non ſi tratta quì di un componimento di lui: ſi tratta di una legge da lui inſerita nel ſuo libro tale qual era ſtata pubblicata dagl'Imperatori. Domin! anche che non ſia ſtato capace di farla nè pure da buon copiſta? Ma dell'*abilità di Lattanzio S. Damaſo, e S. Girolamo ne parlano poco onorevolmente*. E che? Vuol egli forſe ſpacciarci per uomo di mala fede chi fortiſſimamente ſcriſſe contro gl'impugnatori della criſtiana religione; e pienamente anche trattò delle virtù a ſeguitare, e de' vizj a fuggire (5)? Se nò; perchè a fine di ſchivare la forza di ciò, ch'egli rapporta, ci fa oſſervare il Ragionatore, che *dell'abilità* di lui poco onorevolmente parlano que' due Santi? Se poi egli pel mal concetto, che di lui abbian avuto S. Damaſo, e S. Girolamo, lo ſtima un impoſtore; per qual cagione ha tralaſciato di riferire le parole de' Santi medeſimi, e di fare conoſcere in tal guiſa a' ſuoi lettori in quali coſe ſi debbano dalle teſtimonianze di Lattanzio riguardare? S. Damaſo parla di Lattanzio nella lettera XVII. a S. Girolamo, e non tratta di altra opera di quell'oratore,

CAP. II.

(1) *S. Eucherio Ep. ad Valerian.*
(2) *Euſeb. in Chronico* IV. *Jec.*
(3) *Hieronym. Epiſt.* XLIX. *al.* XIII. *ad Paulin. p.* 567. *T.* IV. *P.* II. *Opp. edit. Pariſ. an.* 1706.
(4) *Idem in c.* IV. *Ep. ad Epheſ.*
(5) *S. Hieronym. Commentar. in Eccl. cap.* X. „ Firmianus NOSTER „ in PRÆCLARO INSTITUTIO- „ NUM SUARUM (opere) de virtuti- „ bus,

CAP. II.

che unicamente de'libri delle di lui Epiſtole, le quali ora più non ſi trovano: nè di queſte epiſtole egli dice, che contengano delle falſità, ma, che le leggeva *non libenter; quia & plurimæ Epiſtolæ hujus uſque ad mille ſpatia verſuum tenduntur, & raro de noſtro dogmate diſputant, quo fit, ut & legenti faſtidium generet longitudo, & ſi qua brevia ſunt, ſcholaſticis magis ſint apta, quam nobis, de metris, & regionum ſitu, & philoſophis diſputantia* (1). E l' aver detto queſto Santo Pontefice, che non leggeva volentieri le lettere di Lattanzio, perchè erano lunghe, e di rado trattavano della religione noſtra, e perciò erano più a propoſito pe' gramatici; ſarà lo ſteſſo, che l'aver egli *parlato poco onorevolmente dell' abilità* di eſſo Lattanzio, talchè ciò ſerva per malamente penſare, o per dubitare della ſincerità, e per fare poco conto, non ſolamente delle accennate lettere, ma eziandio di tutte le opere di quel grand'uomo? Il libro de *Mortibus Perſequutorum* è breve, e di propoſito tratta della man di Dio a favore della Chieſa contro i Sovrani, che ne procurarono con tutto l' impegno l' eccidio; ſicchè ſe S. Damaſo aveſſe riferito di averlo let-

„ bus, & vitiis pleniſſime diſputavit „. Nella Epiſtola citata *ad Paulinum* dice, che come un fiume di eloquenza Ciceroniana diſtruſſe Lattanzio gli errori de' gentili, benchè ſarebbe ſtato deſiderabile, che aveſſe ſaputo confermare colla ſteſſa forza i noſtri dogmi. E nella *Epiſt.* XLI. *al.* LXV. *a Pammachio, e Oceano p.*345 „ quis mihi, „ *ei dice*, interdicere poteſt, ne legam ejus inſtitutionum libros, qui„ bus contra gentes ſcripſit fortiſſi„ me „? Vedi anche il Baronio all' *an.*CCCXV. *n.*IV. *ſeq.*

(1) *Tom.*I. *Epiſtolar. Rom. Pontif. edit. Pariſ. an.*1721. *n.*2. *p.*580.

letto, non avrebbe di esso detto, che *legenti fastidium generet*, nè che *scholasticis magis sit aptus, quam nobis*; ma l'avrebbe anzi lodato, e avrebbe confessato ciò, che gli eruditi, che l' hanno letto, attestano, che noi dal libro medesimo *apprendiamo molte particolarità considerabili per la storia ecclesiastica, e profana, delle quali o non avremmo altrimenti veruna cognizione, o l' avremmo meno esatta* (1). Che diremo di ciò, che si oppone come detto poco onorevolmente da S. Girolamo intorno all' abilità di Lattanzio? Io per convenienza non adatterò al Ragionatore ciò, ch' esso Santo scrisse a Rufino (2): *licet de Lactantio apertissime mentiaris*. Gli darò solamente l'avviso, che allo stesso Rufino diede il Santo (3) medesimo. „ Quantum memo- „ ria suggerit, nisi tamen fallor, nescio, me legisse, La- „ ctantium &c. Cæterum, qui legisse te scribis, dic in „ quo libro legeris? ne illum mortuum calumniatus esse „ videaris „. Non avrà egli a male, che per lui si rinnuovi l' avviso dato anticamente a un suo πατριώτη. Apporti egli pertanto il luogo, in cui il Dottor Massimo abbia sì *poco onorevolmente parlato dell' abilità di Lattanzio*. Citerà qualche testo, come per esempio quello della Epistola XLI. a Pammachio, e Oceano, in cui si legge, che intorno allo Spirito Santo abbia errato

CAP. II.

(1) Du Pin *T.* I. *p.*567. *Tillemont. T.* VI. *Hist. Eccl. Tit. Lactant. p.*89. *edit. Bruxell. an.*1732.

(2) *Lib.* III. *adversus Rufin. p.*465. *T.* IV. *Opp. edit. Paris. an.*1706.

(3) *Lib.* II. *adv. Ruf. pag.*399.

CAP. II.

quell'oratore, o maestro *di scuola di Crispo giovane infelice*. Ma come si può dall' aver egli errato intorno a un tal punto, conchiudere, che sia egli stato poco sincero nel copiare le leggi, e nel riferire le cose scritte, o avvenute specialmente ne' suoi tempi? Se valesse una sì fatta maniera di ragionare, si dovrebbe giudicar male, o dubitare della esatezza di Plutarco, di Dione, e di Eutropio, di Sparziano, di Lampridio, e degli altri storici gentili, perchè circa la divinità pessimamente erravano, e si avrebbe onninamente a dire, che tutti gli Autori, che scrissero, esser eglino stati idolatri, abbiano dell' *abilità loro poco onorevolmente parlato*. Che se Lattanzio avesse narrato delle cose, le quali condur potessero a confermare quel suo errore, avrebbe egli ragione di desiderare in lui la sincerità, e la esatezza. Ma la legge, di cui or trattiamo, qual connessione può mai avere coll' errore medesimo, sicchè la fede di lui nell' averla copiata si possa mettere in controversia; molto più, che la legge stessa da lui riferita in latino corrisponde in tutto alla traduzione greca di essa dataci da Eusebio?

Falso, che Costantino nella legge stessa dell'anno 313. abbia presa la parola jus *in senso largo.*

X. Avrà almeno il legislatore Costantino presa la parola *jus* in senso *largo*. Quanto largo? Stima egli forse, che per diritto, o *jus* abbia quel Sovrano inteso una *convenienza*, per cui paresse non assurdo, che al corpo de' cristiani si restituissero que' fondi; o per *jus* abbia voluto indicare *l'apprensione*, e *la detenzione in fatto*, e non

e non poſſeſſo permanente, e legittimo? Sembra certo, che il Ragionatore non iſtimi altrimenti. A chi però ſi crede egli di poter dar ad intendere una sì ſolenne fandonia? Mi dica. Coloro, i quali o avean comprati i beni confiſcati delle chieſe criſtiane, o gli aveano avuti in dono da' Sovrani; gli avean comprati, o gli aveano avuti in dono legittimamente, e vi aveano ſopra acquiſtato rigoroſo diritto? Certo che sì, dirà egli, ſe vuole ſtare a' ſuoi principj. Ma non pensò già così Coſtantino. Imperciocchè ſe non aveſſe egli riconoſciuto il diritto rigoroſo del corpo de' criſtiani ſu de' ſuddetti beni; e lo aveſſe riconoſciuto in chi gli avea comprati, o avuti in dono dopo che furono confiſcati; come del *jus* di queſto avrebbe egli taciuto, e con tanto calore avrebbe parlato del diritto del corpo de' Criſtiani? Si ha egli a credere, che quel grande Imperatore abbia tenuto per uſurpatore, e mero detentore di fatto di certi beni un ceto, a cui ei diſſe che appartenea il diritto (1) ſu de' beni medeſimi, e ordinò, che toſto gli foſſero reſtituiti; e per lo contrario

(1) „ Ad JUS CORPORIS eorum „ (chriſtianorum) pertinentia, ea „ omnia, lege, qua ſuperius com- „ prehendimus (*cioè*, quæ vel a fiſco, „ vel alio quocumque videntur eſſe „ mercàti, ſine pecunia, & ſine ulla „ PRETII PETITIONE) citra ul- „ lam prorſus ambiguitatem, vel CON- „ TROVERSIAM, iiſdem chriſtia- „ nis, ideſt corpori, & conventiculis „ eorum reddi jubebis, ſupradicta ſci- „ licet ratione ſervata, ut ii, qui ea- „ dem ſine PRETIO, ſicut diximus, „ reſtituerint, indemnitatem de no- „ ſtra benevolentia ſperent: in omni- „ bus ſupradicto corpori chriſtianorum „ interceſſionem tuam efficaciſſimam „ exhibere debebis, ut præceptum no- „ ſtrum quantocius compleatur.

CAP. II.

rio abbia ſtimati legittimi padroni di eſſi beni coloro, al *diritto* de' quali non diſſe mai che tali beni ſpettaſſero; e a'quali preſcriſſe, che quanto prima ſenza contradizione, e ſenza ripeterne il prezzo, gli aveſsero al ceto iſteſſo reſtituiti, con iſperanza per altro di eſſere indennizati di ciò, che aveſſero ſpeſo, non già dalla giuſtizia, ma *dalla benevolenza* imperiale? Biſogna pur avere ben iſtravolta la mente, e avere formata un' idea del diritto a roveſcio, per arrivare a credere un aſſurdo così ſolenne, e a luſingarſi anche di poterlo perſuadere agli altri. Di più: nella lettera ſcritta lo ſteſſo anno dagli ſteſſi Sovrani Coſtantino, e Licinio ad Anulino Proconſolo dell'Africa, ſi proteſtarono quegl' Imperatori, di volere, che reſtituite foſſero quelle coſe, le quali διϰαίῳ ἀλλοτρίῳ *al diritto altrui* apparteneano; laonde comandarono, che da'Decurioni, o dagli altri, foſſero quali mai aveſſer voluto, che allora teneſſero (non diſſero al diritto de'quali ſpettaſſero) orti, o caſe, che appartenеſſero τῷ διϰαίῳ τῶν αὐτῶν ἐϰϰλησιῶν *al diritto di eſſe chieſe*, alle chieſe medeſime preſtamente ſi reſtituiſſero. Non vi vuole quì gran cognizione di legge per arrivar a comprendere, quanto ripugni al ſenſo comune il penſare, che, ſecondo que' Principi, non appartenеſse il rigoroſo diritto di poſsedere que' beni alle chieſe, alle quali ſi vuole che ſieno quanto prima reſtituiti, perchè ſpettanti al διϰαίῳ *diritto* di eſse; ma a' Decurioni, e a quegli altri, a' quali ſi comanda che reſtituiſcano quanto hanno

ἀλλο-

ἀλλοτρίου δικαίου *di alieno diritto* . Dico , *ſecondo quei Principi* , perchè vegga il Ragionatore , non ricercarſi da noi , che ſi calcolino *per qualche coſa* le falſamente da lui ſuppoſte aſſerzioni di Euſebio , e di Lattanzio ; ma che ſi ſtia anzi all' eſpreſſioni uſate dagli ſteſſi Principi , e al giuſto ſenſo , ch' elle unicamente ammettono . Ma dirà egli , che Coſtantino , e Licinio , il quale certamente era idolatra , non poteano prendere in ſenſo ſtretto la parola *jus* , come non l' avea potuta prendere in un tal ſenſo nel ſuo editto Galerio Maſſimino ; poichè e quegli , e queſti non ignoravano , che le leggi erano al ſenſo medeſimo ripugnanti .

Quanto a Coſtantino , torno a riſpondere , che ſebbene non gli erano naſcoſte le leggi promulgate in varj tempi contro i collegj non approvati da' ſuoi anteceſſori ; ſapea però (avendo egli conoſciuta la verità della noſtra credenza) che la Chieſa fondata , confermata , aſſiſtita in iſpecial modo , e governata dal Sovrano celeſte , non dovea , nè potea eſſere da' Sovrani della terra numerata tralle illecite Congregazioni (1) .

Licinio , ſe non vogliamo contradire a' più ſinceri monumenti dell' antichità , ebbe de' manifeſti ſegni (2), onde conoſcere la potenza del vero Dio adorato da i criſtia-

(1) Vedi ſopra *p.366. ſeq.*

(2) L. Cæcil. Lactant. *de Mortibus Perſequutor. c.*XLVI. „ Licinio quiescenti aſſiſtit angelus Dei &c. „ E *c.*XLVIII. „ Licinius gratiam Deo , „ cujus auxilio vicerat , retulit „. Dopo ciò riferiſce Lattanzio , che Licinio pubblicò la legge . Vedi Euſebio *l.*IX. *H. E. c.*IX. *p.*399. *e c.*X. *p.*402.

CAP. II.

criſtiani, e lo ſtabilimento della Chieſa fatto da Dio medeſimo; talchè da alcuni ſi crede (1), che allora ei foſſe Criſtiano; ma quando non gli aveſſe avuti, gli ſarebbe baſtata (come a colui, che facea ſervire la religion ſua a' ſuoi intereſſi) la parentela allora contratta, e la lega fatta con Coſtantino(2), a fare per compiacenza, o per condiſcendenza ciò, che non avrebbe fatto per perſuaſione; e a uſare la parola *jus* nel ſenſo, ch'eſſo Coſtantino certo della verità del criſtianeſimo avea voluto, che ſi uſaſſe.

Di Galerio Maſſimino (ſe nel ſuo Editto, riferito da Euſebio, aveſſe parlato del corpo, e delle chieſe de' criſtiani) crederei di poter giuſtamente aſſerire, ch' egli, il quale avea prima deteſtata la religione criſtiana (3), anzi l' avea rigettata per una empietà, e non avea riconoſciuto verun diritto ne' fedeli; avendo poi mutato ſenti-

(1) Vedi il Pagi *ad an.* 318. *n.* 9. e il Baſnage *ad an.* 319. *num.* 9. Il Card. Noris lo nega *Diſſert. de Numiſm. Licinii c.* v.

(2) *Lactant. ibid. c.* XLV. *Euſeb. l.* IX. *c.* IX. *p.* 297. *ſeq.*

(3) *Euſebius lib.* IX. *c.* X. *pag.* 404. „ Qui paulo ante nos PROFANOS, „ atque IMPIOS, & in PERNICIEM GENERIS HUMANI NATO eſſe cenſuerat, adeo ut non „ modo urbes, ſed NE AGROS quidem, & ſolitudines incolere ſineremur; ab eo conſtitutiones, & leges pro chriſtianis edebantur: & qui „ nuper ante ipſius tyranni oculos „ flammis, ac ferro . . . abſumebantur, cunctaque pœnarum, ac mortis genera velut IMPII, & RELIGIONIS OMNIS EXPERTES miſerabilem in modum ſuſtinebant, „ iidem nunc, & RELIGIONEM „ COLERE DICUNTUR, & inſtaurare dominica ſua ſinuntur, quin & „ *jurium quorundam* δικαίων τινῶν „ eſſe participes idem tyrannus teſtatur „.

ſentimento, ſiccome ſcuoprì le impoſture de' ſacerdoti degl' Idoli (1), e numerò tra le religioni il criſtianeſimo, così non abbia avuto difficoltà di ammettere nel corpo, e nelle chieſe de' criſtiani un vero diritto di acquiſtare, e di poſſedere. Ma poichè non di reſtituzione da farſi al corpo, e alle chieſe (come Coſtantino (2), e Licinio nella loro legge), ma de' criſtiani ſoltanto fa egli nel ſuo editto menzione, non iſtimo di dovermi fermare di vantaggio ſu di una coſa non molto, anzi nulla conducente al noſtro caſo.

XI. Deſidererei ora, che l' Avverſario avente *fior di cognizione legale* mi provaſſe, che ſia ſtata una *reſtituzione quella de' cemeterj, e de' luoghi deſtinati alle preghiere, perchè dalle leggi eran permeſſi, e che l' odio del nome criſtiano avea fatti togliere a' criſtiani*; ma che non ſia ſtata una ugualmente giuſta reſtituzione quella di un pezzo *di terra, o di qualche eredità, poichè il diritto ſtava in contrario, e la reſtituzione fu ordinata per grazia fatta a' nuovi collegj de' criſtiani*.

Egli è pur falſo, che ſecondo eſſa legge di Coſtantino non ſia ſtata giuſta la reſtituzione de' terreni eccleſiaſtici.

Non eran eglino forſe beni ſtabili, o ſia fondi, le caſe deſtinate a orare, che fu ordinato che ſi rifabbricaſſero

ro

(1) *Euſeb. l.* IX. *c.* X. *p.*403.

(2) „ Si quæ domus, aut loca „ τοῦ δικαίου τῶν χριστιανῶν „ *juris chriſtianorum* ante hac pertinentia, ex juſſione divinorum parentum noſtrorum ad jus fiſci devolu„ ta ſunt, aut ab aliqua civitate oc„ cupata, aut certe vendita, aut ali„ cui dono data, cuncta εἰς τὸ ἀρ„ χαῖον δίκαιον τῶν χριστιανῶν „ *ad priſtinum jus chriſtianorum revocentur*. „

CAP. II.

ro (1)? e i luoghi ſu quali eſſe caſe erano ſtabilite, non erano per avventura pezzi di terra o comprati dal corpo de' criſtiani, o a eſſo donati, o laſciati per eredità da qualche pio fedele? E le leggi non proibivano a' collegj illeciti l'avere caſe, dove adunar ſi poteſſero? E in vero con qual coraggio ſi può aſſerire, che tali caſe, o luoghi di orazione foſſero dalle leggi permeſſe, o concedute a' collegj illeciti, ſe le medeſime leggi talmente diſpoſero lo ſpogliamento totale degli ſteſſi collegj, che de' collegj medeſimi ordinarono il diſcioglimento, e la diſtruzione? Non è egli il Ragionatore quel deſſo, che pocanzi avea ſtabilito, eſſere ſtato permeſſo all' uſo di certe particolari perſone criſtiane un luogo da eſſe occupato in Roma ne' tempi di Aleſſandro Severo, purchè ivi non vi celebraſſero collegio, perchè era ciò vietato dalle leggi? Con quale sfrontatezza egli dunque, mutandoci ora, come dir ſi ſuole, le carte in mano, ci fa apparire per giuſto ſecondo le leggi, ciò, ch'egli ſteſſo ci avea rappreſentato come proibito dalle leggi medeſime, e perciò ripugnante al diritto (2)? Non è egli queſto

„... Pu-

(1) *Maximin. edict. apud Euſeb. lib.* IX. *c.* X. *p.*404. τὰ κυριακὰ δὲ τὰ οἰκεῖα κατασκευάζειν συγχωρεῖται. *Dominicas autem domos ipſis extruere conceditur.*

(2) Vedi *p.*322. *ſeq.* di queſta opera, dove abbiam parlato della giuriſprudenza criſtiana addotta dall' Avverſario a ſuo favore.

„ ... Pugnantia ſecum

„ Frontibus adverſis componere .. ? (1).

Che ſe la reſtituzione de' luoghi ſanti, ancorchè non conforme alle Romane leggi, fu nientedimeno riconoſciuta da Coſtantino (2), e dallo ſteſſo Maſſimino per giuſta; perchè non avea ella a conſiderarſi da' medeſimi per altrettanto giuſta la reſtituzione dell' eredità avute, e de' *pezzi di terra* acquiſtati dianzi, e poſſeduti dal corpo de i criſtiani? E ciò ſia detto della 1. e della 2. legge di Coſtantino.

Veggia-

(1) *Horat. lib.*I. *Serm.*I. *v.*102. Dirà l'Avverſario, che avendo Gallieno (*apud Euſeb. l.*VII. *cap.*XIII. *H. E.*) ordinato, che da' luoghi ſacri de' criſtiani partiſſero quelli, che gli aveano occupati, ſi debba concedere, che da quel tempo i criſtiani abbiano ſecondo le leggi acquiſtato, e poſſeduto i luoghi medeſimi, e che perciò eſſi luoghi al diritto loro apparteneſſero. Riſpondo, che ſe l'Avverſario vuole ſtare al ſuo ſiſtema, biſognerà, che dica, che ingiuſtamente Gallieno ordinò a chi avea occupati legalmente i *luoghi religioſi* τοὺς τόπους θρησκευσμένους di abbandonarli, e di cedergli a' criſtiani, i quali fu di eſſi luoghi, giuſta le leggi, non aveano verun diritto; e che Diocleziano, il quale era di ugual autorità, che Gallieno, operò ſecondo le leggi, comandando, ch'eſſi luoghi religioſi di nuovo a' criſtiani ſi toglieſſero; laonde, ſecondo eſſo Ragionatore, dovrebbe ſeguire, che i criſtiani non aveano diritto veruno ſu de' medeſimi luoghi, e perciò la giuſtizia non richiedeva, che loro ſi reſtituiſſero. Di più, Diocleziano era principe. Potea dunque torre alla chieſa, ſecondo il Ragionatore, quel', ch' erale ſtato conceduto da Gallieno. Nè l'editto di Galerio Maſſimiano riferito da Euſebio nel *lib.*VIII. *cap.*XVII. e da Lattanzio *l.c. e c.*XXXIV. potea ſuffragar loro almeno in molte provincie, mentre queſto non fu pubblicato in tutto il dominio di Maſſimino, come appreſſo vedremo; e non contenea nulla, che riguardaſſe la reſtituzione de' ſuddetti luoghi. Ma Coſtantino, che non penſava così, come penſa il Ragionatore, non oſtanti le contrarie leggi umane, e la ſoppreſſione delle favorevoli, ordinò, che i luoghi ſacri di qualunque ſorta foſſero, aveſſero a eſſer reſtituiti al corpo de' criſtiani, al diritto di cui apparteneano.

(2) *Apud Lact. ibid. c.*XLVIII.

CAP. II.

Insussistenti riflessioni del Ragionatore sulla legge di Costantino dell' anno 324.

XII. Veggiamo ora, come il Ragionatore si studj di snervare la terza. Osserva egli adunque (1), che per la legge promulgata l'anno 313. da Costantino, e da Licinio, i ceti de' cristiani furono dichiarati collegj leciti, e cominciarono a possedere legittimamente, nè de' beni loro poteano essere, se non se ingiustamente, spogliati. Che Licinio ad ogni modo dopo la pubblicazione di una tal legge, fece demolir le chiese, vietò le unioni de' cristiani, tolse i beni tanto delle comunità, che de' privati, molti de' quali afflisse, ne fece morir molti, e molti ne mandò in esilio. Avea egli adunque ingiustamente operato, come colui, che operò contro la legge per lui medesimo stabilita, e promulgata. Laonde nella legge, di cui trattiamo, scritta (secondo la cronologia del Card. Baronio) e pubblicata (2) nella Palestina, e per tutto l'Oriente l'anno 318.

(1) *Pag.* CXXXIII. *seq.*

(2) Il Ragionatore cita il seguente testo del Cardinal Baronio *an.* CCCXVI. *n.* VIII: „ Non tantum in Palæstina „ Provincia, ubi ipse CONSTAN- „ TINUS agebat, atque (legem) „ descripsit, sed per totum fuisse pro- „ mulgatam Orientem, ditionemque „ omnem Licinio olim subjectam, „ certissimum est „. La citazione è falsa. In tutto l'anno CCCXVI. presso il Cardinal Baronio non si scorge nè pur ombra di un tal testo. Dirà il Ragionatore di avere egli dianzi citato l'anno CCCXVIII. Ma nè anco nel *n.* VIII. da lui citato di quest' anno si legge il testo medesimo. Leggesi nel *n.* XXXVI. verso il fine. Non afferma però ivi il Cardinale, che *Constantinus agebat* nella Palestina. Anzi nel numero seguente XXXVII. espressamente attesta, ch' era allora quell' Imperatore nella Tracia, o nella Bitinia. „ Quod vero ad locum perti- „ net, ne quis ERRORE ducatur, ut „ existimet illud (edictum) esse da- „ tum in Occidente, cum reversus „ est, eo quod in eodem (ut dictum „ est)

no 318. dopo la ſconfitta di Licinio, con tutta ragione potè dire Coſtantino, che quanto era ſtato *ingiuſtamente* tolto alle chieſe, *giuſtamente* loro ſi reſtituiſſe; e che il *fiſco, il quale ingiuſtamente teneva incamerati i beni, li reſtituiſſe ſenza riſarcimento.* „ Neque ſi quid ærarium „ earum rerum, quas ante poſuimus, poſſideat, firma retinere illi liberum erit; immo vero contra ſa„ croſanctas eccleſias nihil omnino dicere audeat, & „ quas res ad tempus per injuriam poſsederit, eas „ eccleſiis jure reſtituat.„ E notiſi, dice il Ragionatore, queſto *ad tempus*, che ſignifica un tempo breve. Si noti eziandio, egli dice, la differenza tra la reſtituzione ordinata l'anno 313. e queſta preſcritta dalla legge dell'an. 318. In quella è ſcritto, che coloro, *i quali reſti-*

„ eſt) idem teſtetur Imperator, ſe „ habere in animo proficiſci in Orien„ tem. Nam poſitus ipſe in THRA„ CIA, vel BITHYNIA boreali or„ bis parte, inſtituens profectionem „ in Aſiam, atque Syriam, jure ſe in „ Orientem profecturum, uſitato mo„ re eſſe loquutus apparet„. Il Cardinal Baronio nel *n.* XXXVI. dice non di Coſtantino, ma di Euſebio, che *agebat* nella Paleſtina, e che quivi *deſcripſit* quell'editto. Or chi crederebbe, che il Ragionatore, che non ha letto non dico tutti gli Annali del ſuddetto Cardinale, ma nè pur tutta la deſcrizione degli avvenimenti dell'anno CCCXVIII., e chi ſa, ſe ne ha letto il *num.* XXXVI. in fonte, mentre ne ha sbagliata la citazione; e che contro la verità della ſtoria, e la narrazione di quel gran Porporato, ha sbalzato Coſtantino nella Paleſtina; abbia potuto avere il coraggio, anzi la sfrontatezza di tacciare di poco oneſti i ſuoi Avverſarj, quaſichè queſti non ſi ſieno curati di leggere intieramente que' libri, che citano; e di accuſarli di negligenza, e anche di mala fede nel citare. Ma gli ſi potrebbe dire:

„ Cum tua pervideas oculis mala lippus inunctis,
„ Cur in amicorum vitiis tam cernis acutum,
„ Quam aut aquila, aut ſerpens Epidaurius?...

CAP. II.

reſtituiſſero le coſe tolte a' criſtiani, DOVESSERO eſſere riſarciti dalla CASSA IMPERIALE, PERCHE' IL LORO ACQUISTO ERA GIUSTO, E LA CONFISCAZIONE ERA FATTA IN ORDINE ALLE LEGGI: „ ſine receptione pretii, ſicut antea di-„ ximus, ea reſtituant; ſuas res, & facultates a noſtra „ beneficentia compenſandas pro certo expectent„. *In queſta PERCHE' lo ſpoglio fu ingiuſto, e tirannico, ſi volle una reſtituzione dichiarata, pronta, intiera, ſenza ſperanza di compenſo, e ſenza che oſaſſe il fiſco nè pure di aprir bocca*. Inſulta quindi il Ragionatore a' ſuoi contradittori, e li taccia di *bugia palpabile* (1), per aver eglino ſuppoſto, che in queſta ultima legge ſi parli della reſtituzione de' beni confiſcati ne' tempi di Docleziano; di *deſideroſi di paſſare per vera la impoſtura* (2), *che la chieſa poſſedeſſe fondi ne' tre primi ſecoli*; e di rei *di anacroniſmi malizioſi*. Declama dipoi contro gli eccleſiaſtici poſſidenti tanti gran fondi, e nientedimeno di cuor sì crudele, che nelle careſtie più grandi non vendono nè pure un palmo di terra per ſoccorrere i poveri, lo che per altro non ſarebbe ſtato fatto ne' primi ſecoli della chieſa. Loda appreſso gli ſcritti di uno chiamato (ſecondo *che gli fu detto*) Ciro Saverio Minervino, il quale ſi è preſo l' aſsunto di dimoſtrare *con computi aritmetici, e di fatto, che nel territorio di Molfetta, ſenza*

(1) *Confermaz. del Ragionamento pag.* CXXXVI.
(2) *Pag.* CXXXVII.

ſenza che reſti libero un palmo di terra, è tutto obbligato agli eccleſiaſtici. Conchiude, non eſsere ſtato provato da' ſuoi Avverſarj, che ne' tre primi ſecoli la chieſa abbia poſseduto legittimamente alcun fondo (1); e dopo alquante inſuſſiſtenti oſservazioni ſopra un'altra legge di Coſtantino, della quale ragioneremo nel capitolo IV. di queſto ſecondo libro, ci fa ſapere, che (2) ancor Dante *teologo, e inſieme poeta attribuiſce a Coſtantino le prime ricchezze della chieſa, ma compiagne in un tempo medeſimo l'eſito infelice di queſta ſua liberalità*:

„ Ahi Coſtantin di quanto mal fu matre
„ Non la tua converſion, ma quella dote,
„ Che da te ebbe il primo ricco patre. „

E avverte, che ſe i Veſcovi, i quali viveano ne' tempi di Coſtantino, aveſsero ciò preveduto, avrebbero ſenza dubbio diſsuaſo quell' Imperatore dal dare col ſuo eſempio, e colle ſue leggi occaſione a tante donazioni, che furono pietra d' inciampo nel cammino della vera diſciplina. Così egli.

Non contradico al Ragionatore intorno al tempo della pubblicazione della terza legge. Anzi voglio eſſere con lui liberale, e ammettergli, ch'ella non ſia ſtata ſcritta, e promulgata prima dell'anno CCCXXIII. (3).

(1) Vedi la *pag.* CXXXVIII.

(2) *Ivi pag.* CXLVI.

(3) Vedi il Tillemont *T.* IV. *H. des Empereurs Tit. Conſtantin. Art.* XII. e nel fine del tomo la tavola *Cronolog. an.* 323. il Baſnage *Annal. Eccl. Polit. an.* 325. *n.* II. e il Pagi *all'an.* 318. *n.* VI. *ſeq.*

CAP. II.

Ma non posso concedergli, che la legge di Costantinõ, e di Licinio dell' anno CCCXIII. addotta da noi di sopra in primo luogo, sia mai stata pubblicata nella Palestina o da Massimino, che verso l' agosto dello stesso anno CCCXIII. cessò di vivere (1); o da Licinio, che dopo di lui diventò padrone di quella parte dell' impero. Eusebio e Palestino, e vescovo della capitale di quella provincia ne assicura, che la prima legge favorevole al Cristianesimo mandata nella Provincia stessa fu quella, ch'è da noi chiamata la terza: τὸ μὲν πρωτον πρὸς ἡμᾶς κατα-πεμφθὲν βασιλέως γράμμα ταῦτα διεπάττετο: *Queste cose ordinava la prima lettera mandataci dall' Imperatore* (2).

La qual cosa vieppiù si conferma da ciò, ch'egli avea detto innanzi di aver riferita la stessa legge (3). *ALLORA PURE APPRESSO NOI, come DIANZI appresso coloro, che abitano nell' altra parte dell'universo, furon proposti gli editti dell' Imperatore pieni di umanità*. Opportunamente pertanto osservò il Valesio (4), che „ ait Eusebius, *primam* hanc Constantini „ sanctionem ad ipsos Palæstinos perlatam fuisse. Edi- „ ctum enim illud de pace, & libertate christianorum, „ quod post devictum Maxentium, Constantinus in „ orien-

(1) Tillem. *Chronol. T.* IV. *H. Imperat. ad an.* 313. Pagi *ad an.* 314. *n.*III. Basnage *ad an.*313. *n.*VI.

(2) *Lib.*II.*de vita Constant.c.*XLIII. *pag.*499.

(3) *Ibid. c.*XX. *p.*487. Ἡπλοῦτο δὲ καὶ παρ' ἡμῖν ὥσπερ οὖν καὶ πρότερον παρὰ τοῖς θἀτερον μέρος τῆς οἰκουμένης λαχοῦσι βασιλέως φιλανθρωπίας ἔμπλεοι διατάξεις.

(4) Valesius *in not. ad c.*CXLIII. *l.*II. *Eusеb. vit. Costantini*.

„ orientem miſerat, Maximini fraude ſuppreſsum eſt, „ ut ſcribit Euſebius (1)„. Nè queſta iſteſsa legge deſcritta l'anno 313. dopo la disfatta di Maſsenzio, fu mai da Licinio, che s'impoſseſsò della parte dell'Impero di Maſſimino, pubblicata nella Paleſtina, e in alcune altre provincie dell'oriente. Poichè oltre l'aver noi dagli ſcrittori di quell'età, che appena fu ſuperato Maſſimino da Licinio, che queſti cominciò a tendere delle inſidie a Coſtantino, e a penſare di muovergli guerra, come fece l'anno 314. e benchè ne foſse rimaſo inferiore, nientedimeno non ſi accordò più ſinceramente con eſso Coſtantino, nè ſi moſtrò più propenſo verſo il criſtianeſimo; oltre tutto (2) ciò, diſſi, è manifeſto ancora, che

 ſebbe-

(1) Euſebio nel *c.*1. *del l.*IX. della Storia eccleſiaſtica racconta, che nelle parti dell'oriente Maſſimino ſoppreſſe la Coſtituzione ſcritta da Galerio Maſſimiano a nome e proprio, e di Coſtantino, e di Licinio intorno al doverſi deſiſtere dal perſeguitare i criſtiani; e nel libro medeſimo *cap.*IX. ci fa ſapere, che avendo ricevuta Maſſimino la legge di Coſtantino, e di Licinio dell'an.313. non la volle pubblicare; ma un'altra ne pubblicò a ſuo nome, in cui non ordinava nulla circa la reſtituzione delle chieſe, e molto meno de' fondi ſpettanti al diritto delle chieſe medeſime. Laonde dopo ch'ebbe copiata queſta legge di Maſſimino il mentovato ſcrittore, ſoggiugne: „ Ita„ que nemo noſtrum aut conventus „ eccleſiaſticos agere, aut ſe ipſum „ palam facere auſus eſt; quippe cum „ nec epiſtola ipſa id nominatim con„ cederet; ſed tantum juberet, ut ab „ omni calumnia, & vexatione im„ munes ſervaremur. „ E' vero, che Maſſimino ſteſſo poco prima della ſua miſerabil morte fece un altra legge, per cui ordinò, che ſi rifabbricaſſero le chieſe, e che i beni loro ſi reſtituiſſero a' criſtiani *Euſeb. l. c. c.*x., ma non diſſe alle chieſe; nè potè pubblicar eſſa legge, che in un angolo del ſuo impero, eſſendo egli ſtato abbandonato da molti de' ſuoi, dopo ch'egli fu disfatto da Licinio.

(2) Zoſimo *l.*II. *c.*XVIII. *p.*254. *ediz. Jen. an.*1679. così ſcrive: *eſſendo l'Impero ridotto a Coſtantino, e Licinio,* POCHIS-

CAP. II.

ſebbene nella Siria, tenendo l' impero in quelle parti Licinio, il quale per timore di Coſtantino ſimulava (1) di non ci ſi opporre, furono fabbricate ſontuoſe chieſe, e le adunanze pubblicamente ſi celebrarono, tuttavolta ei non ſi curò di promulgare ivi, e ſpecialmente nella Paleſtina la ſuddetta legge dell' anno 313. perciocchè ſe l' aveſſe colà inviata, e aveſſe ordinato, che ſe le foſſe data eſecuzione, non avrebbe ſcritto Euſebio, che la prima legge colà mandata, la quale abbia fatto provare ivi a' fedeli gli effetti della umanità dell' Imperatore, fu la ſcritta dopo la depoſizione di Licinio dall' impero.

Or non eſsendo ſtata promulgata nella Paleſtina, nè colà mandata la legge del 313. da coloro, che n'erano ſtati i legittimi Sovrani, forza è (ſe pur vogliamo ſtare al ſiſtema del Ragionatore) che i ceti de' Criſtiani in quella Provincia ſiano ſtati compreſi nelle leggi riguardanti i collegj illeciti, finchè non fu ivi legittimamente pubblicata, o intimata per ordine del Sovrano la ſuddetta legge dell' anno 313. o qualche altra, in vigor della quale veniſsero a eſsere eſpreſsamente, o tacita-

POCHISSIMO TEMPO ὀλίγιστος χρόνος *s'interpoſe*, che nacquero tra loro delle diſcordie. Quindi Euſebio sì nella Storia *l.x. cap.v. ſeqq. e c.viii. ſeqq.* come nella vita di Coſtantino *l.i. c.xviii. e ſeq. e l.ii. c.i.*, il quale, riferita la morte di Maſſimino, dice, che gl' Imperatori Coſtantino, e Licinio pubblicarono delle leggi favorevoli a noi, e ch'ei le vuol riportare, ma non altre ne riporta fatte dall'un, e dall' altro, che quelle del 313. l'una al Proconſolo dell'Africa, e l' altra pubblicata, come dice Lattanzio, in Nicomedia; Euſebio, diſſi, non fa parola di veruna diſpoſizione di Licinio favorevole a' criſtiani; ma ne deſcrive anzi le inſidie, e le frodi, e i mancamenti a'patti, e le ſimulazioni contro del Collega, e l'aſtio contro de' criſtiani.

citamente almeno eccettuati, o non compresi nel numero de' vietati collegj; lo che, come si è pocanzi osservato, non avvenne secondo il Ragionatore, prima dell'anno 318. e secondo il nostro computo prima del 323. e forse del 324. Ma se prima del 324. i ceti de' cristiani nella Palestina erano secondo le leggi compresi nel numero de' collegj illeciti; bisognerà dire (se sussistono le massime dello stesso Ragionatore), che fin a quell'anno e il fisco legittimamente avea occupati, tenuti, venduti, e i particolari pur legittimamente avean comprati, o avuti in dono, e posseduti i fondi una volta acquistati contro le leggi degli stessi ceti de' cristiani; laonde non correa loro obbligo, nè dovere veruno di restituirli, senza almeno averne avuto la compensazione. Deve adunque essere falso, secondo lui, ciò, ch'egli stesso ora ci vuol dar ad intendere, che dopo l'anno 313. i ceti de' cristiani abbiano acquistato il diritto, che prima non avessero avuto, di legittimamente possedere beni stabili. Nè ci stia egli a opporre, che il fisco della provincia della Palestina, e i particolari altresì ingiustamente dall' anno 313. cominciarono a possedere i suddetti fondi, perchè Licinio loro Sovrano dovea in virtù de' patti con Costantino intimare loro la legge di quell' anno, e farla esattamente osservare. I sudditi (abbia pure fatti que' patti, che più gli aggradano, il Sovrano) non sono tenuti a recedere dalle leggi dello stato, finchè per qualche costituzione, o decreto, o atto legale non sia de-

CAP. II.

rogato dal Sovrano ſteſſo alle leggi ſuddette, e ſia loro intimata una tal derogazione. Or per le leggi dello ſtato era, ſecondo il Ragionatore, compreſa la chieſa nel numero de' collegj illeciti, nè alle leggi medeſime nella Paleſtina era ſtato da Licinio derogato, nè era ſtato mai notificato a'Paleſtini nulla, onde ſi comprendeſſe, che le chieſe poteſſero legittimamente poſſedere in avvenire de' fondi, e che colla dovuta compenſazione ſi aveſſero a reſtituir loro quegli ſtabili, che ad eſſe dianzi per mera apprenſione apparteneano. Non eran elleno pertanto, ſecondo il Ragionatore, eſcluſe dal numero de' collegj illeciti, nè doveanſi loro reſtituire que' beni, che legittimamente non aveano mai poſſeduto. Non ſo poi, ſe veramente ne' patti tra Coſtantino, e Licinio vi foſſe ancora queſto, che la legge dell'anno 313. ſi aveſſe a pubblicare per tutti gli ſtati, ch' e l' uno, e l' altro in avvenire aveſsero acquiſtati.

Sieno però ſtati que' patti di qualunque ſorta ſi vogliano, egli è manifeſto da quel, che abbiamo fin ora provato, che quantunque aveſſe ſaputo Coſtantino, che nella Paleſtina, e in alcun altre provincie dell'oriente i detentori de' fondi poſſeduti una volta dalle chieſe non eran rei di violazione della ſua legge dell'anno 313. come quella, che ivi non era mai ſtata pubblicata, tuttavolta dichiarò, che gli ſteſſi fondi erano ingiuſtamente da loro poſſeduti, e giuſtamente ſi doveano reſtituir alle chieſe medeſime. In fatti non ripetè egli la ragione della

la *ingiuſta* poſſeſſion di coloro dall'eſſere ſtata da eſſi tra- CAP. II.
ſgredita la ſua legge dell'anno 313. nè deduſſe la *giuſtizia*, per cui que' beni alle chieſe apparteneano, dall'averle egli rendute per la ſteſſa legge capaci di acquiſtare, e di poſſedere, o dichiarate per non compreſe nel numero de' vietati collegj; alle quali coſe talmente non vi pensò egli, che nè pure ſi curò di ſemplicemente mentovare quella ſua legge. Deeſi pertanto giudicare, che da qualche altra ragione abbia egli ripetuta e la ingiuſtizia dei detentori de' ſuddetti beni, e la giuſtizia con cui gli avea dianzi poſſeduti il corpo de' fedeli. Queſta ragione da chiunque attentamente abbia conſiderato la legge dell'anno 318. o piuttoſto dell'anno 323. ovvero 324. ſi comprende, non eſſere ſtata altra, che la irreprenſibile vita di coloro, che componean la Chieſa, e la divina iſtituzione, e la verità della Chieſa medeſima, per cui i ſanti Martiri ſparſero il ſangue loro; onde ſi argumenta, eſſer egli ſtato perſuaſo, che dagli uomini non poteſſe ella, ſe non ſe ingiuſtamente, eſſere numerata tra gl'illeciti ſodalizj; e che perciò nè eſſa, nè i ſuoi membri giuſtamente poteſſero eſſere ſpogliati de' loro fondi. In fatti egli condanna non il ſolo Licinio (come avrebbe dovuto fare, ſe gli almanacchi del Ragionatore fatti ſulle leggi de' collegj non permeſſi (1) valeſſero) egli, diſſi, condanna quai *di-*

(1) Perciocchè proverebbero, che prima della coſtituzione dell'an. 313. non eſſendo ſtata ſecondo le leggi dello ſtato la chieſa collegio lecito, chiun-

CAP. II.

disprezzatori della giustizia (1) non il solo Licinio, ma tutti ancora gl'Imperatori, i quali aveano prima spogliati i cristiani de' fondi (2), e delle altre facoltà loro; e vuole (*hac potissimum ratione* (3) *ministerium exhibens Deo*) che ad essi cristiani la roba loro, in *qualunque tempo* (4) ne sieno stati privati, sia senza tante scuse restituita, essendo eglino *senza colpa*, e immeritevoli *di riprensione* (5), e degni di premio, per avere patito per la causa di Dio (6), e non avendo perciò potuto verun altro diventare padrone (7) degli accennati loro beni, ancorché

chiunque a lei si univa, giustamente dovea essere privato non solo della sua roba, ma ancor della vita, come si è di sopra osservato.

(1) Apud Euseb. *lib.* II. *de vita Constant. c.*XXVI. ὅσοι δὲ τὸ δίκαιον ἀτίμως „ QUOTQUOT AUTEM „ JUSTITIAM IGNOMINIOSE „ abjecerunt, & qui nec Deum ipsi „ agnoverunt, & eos, qui Deum fi„ deliter colerent, contumeliis affi„ cere non dubitarunt, ... tandem „ victi succubuerunt. „ *Cap.* XXVII. „ Hinc est, quod tantæ impietatis „ auctores, in extremas delapsi cala„ mitates, aut funditus infelici exitu „ perierunt (*come Massimiano, Galerio pur Massimiano, e Galerio Valerio Massimino, e Licinio*) aut (*come Diocleziano*) vitam cum „ summo dedecore ducentes, eam „ quavis morte acerbiorem esse con„ fessi sunt, & æqua mensura injusti„ tiæ suæ paria supplicia perpessi sunt.

(2) Euseb. *ivi c.*XXX. *seqq.*

(3) *Ivi cap.*XXXVIII.

(4) *Ivi cap.* XXX. κατ' οὓς ἔτυχον ἕκαστοι χρόνους, *quibuscumque temporibus unicuique eorum contigerit*. Or veda il Ragionatore, se si ristrigne qui Costantino ne' soli tempi di Licinio.

(5) *Ivi cap.*XXIX. (6) *Ivi*.

(7) *Ibid. c.*XXXVIII. „ Sed fortasse „ pro defensione sua prætendentes di„ cent, qui horum bonorum domini „ constituti sunt (si tamen hoc nomi„ ne censeri aut merentur, aut pos„ sunt) fieri omnino non potuisse, „ ut ab iis rebus tunc abstinerent cum „ bonorum venditiones cernerentur. „ Certe si qui forte hujusmodi fermo„ nibus nituntur, & in avaritiæ suæ „ sermonibus perseverant, non impune „ id sibi fore sentient, præsertim cum „ hac POTISSIMUM RATIONE „ OPERAM NOSTRAM, ET MI„ NISTERIUM DEO EXHIBEA„ MUS.

chè gli abbia comprati. Ordina inoltre, che i confiſcati beni de' Martiri, quando non abbiano avuti legittimi eredi, ſi diano alla Chieſa, eſſendo conveniente, che a quella pervengano (1), per cui eglino corſero tanti pericoli, e ſoffrirono dopo crudeli ſtrapazzi la morte. Dichiara eziandio, che ſe a' privati fedeli ſi dee reſtituire tutto il loro e da' privati, e dal fiſco, molto (2) più ſi debbano rendere i ſuoi fondi alla Chieſa ſenza punto diminuirne il dominio. Finalmente de' luoghi onorati colle reliquie de' Santi Martiri, o ſervanti la memoria della glorioſa loro paſſione, dice, che *quis non præcipiat, ad Eccleſias pertinere* (3)? e in generale oſſerva, che *nec munus ullum præſtantius, nec labor ullus jucundior, atque utilior eſſe poteſt* dell'aver cura di tali coſe, *ut*, QUÆ AB INJUSTIS ὑπὸ τῶν ἀδίκων *ablata ſunt*, δικαίως JUSTE *ſanctis Eccleſiis denuo redhibeantur* (4). CAP. II.

Mi maraviglio poi, che il Ragionatore voglia far della forza ſu quelle parole, che il fiſco abbia ritenuto *ad tempus* i fondi eccleſiaſtici. Forſe ſe gli aveſſe avuti non dico per quindici, o venti anni, quanti corſero

(1) *Ivi cap.* XXXVI.

(2) Dico *molto più*, perchè avendo Coſtantino parlato de' beni de' privati, e ſtabilito, che non ſi conceda nè anco al fiſco di ritenerſeli, viene a' beni della chieſa, e caricando l'eſpreſſioni, *verum*, dice, *circa ſacroſanctas eccleſias* (*fiſcus*) *nihil reſpondere auſus* οὐδὲ ἀντιφθέγξασθαι τολμῶσας, *ea, quæ ἐπὶ χρόνον ad tempus* οὐ δικαίως NON JUSTE *detinuit, eccleſiis* δικαίως JUSTE *reſtituet. cap.* XXXIX.

(3) *Ibid. c.* XL.

(4) *Ibid.*

CAP. II.

sero dal principio della persecuzione di Diocleziano fino a quel tempo, in cui esso Costantino scrisse questa ultima legge, ma anche per quaranta, non gli avrebbe ritenuti *ad tempus*? Ma qui l' *ad tempus* significa tempo breve. Lo nego. Basta, che non sia perpetuo un possesso, o una detenzione, perchè ella sia *ad tempus*. E per verità, come può ivi intendersi l' *ad tempus* per un brevissimo tempo di due, o tre anni, e anche di cinque, se Costantino quivi ordina, e dispone delle cose avvenute *quibuscumque temporibus &c.* come si è dianzi veduto? e ἐπὶ πολὺν χρόνον, *per molto tempo* (1)? e dà la libertà a' condannati ignominiosamente di tornare con onore alle case loro, come da un pellegrinaggio χρονίῳ diuturno (2)? Non è meno insussistente, e falsa la osservazione, ch'egli fa sulla differenza della Costituzione prescritta l'anno 313., e della pubblicata l' anno 318. „ In quella, *egli dice*, si fa sapere, che quegli, i quali „ restituissero le cose tolte a' cristiani, dovessero essere „ risarciti dalla cassa imperiale, perchè il loro acquisto „ era giusto, e la confiscazione era fatta in ordine alle „ leggi. „ Nego, che nella prima si legga, che *DOVESSERO essere risarciti &c.* i restitutori de' beni tolti a' cristiani. Nego, che in essa si scorga vestigio veruno della causale, *perchè il loro acquisto era giusto*. Nego, che vi si ravvisi ombra, o fondamento dell' asserzione, *che la confiscazione era fatta in ordine alle leggi*. Tutti questi

(1) *Lib.* II. *de V. Const. c.* XXXI. (2) *Cap.* XXXII.

queſti penſamenti ſono finzioni, ſono ſogni, ſono impoſture del Ragionatore. Ma, aggiugne egli, che le parole preciſe della legge ſono le ſeguenti: *ſine receptione pretii, ſicut antea diximus, ea reſtituant, ſuas res, & facultates a noſtra beneficentia compenſandas pro certo expectent*. E bene? Dove ſi ſcorge in queſte parole veſtigio alcuno di quelle cauſali? Dove del *ſi doveſſero*? Stima egli forſe, che il Sovrano ſi dichiari *debitore* di ciò, che dice, ſi ſperi *dalla ſua beneficenza*? Che ſe non iſtima così, come nol dee ſtimare, e delle cauſali, che apporta, e dell'eſpreſſioni, che uſa, nella legge non rinvien nè pur ombra, con qual coraggio ſi avanza a tacciare i ſuoi avverſarj di bugiardi? Il *pro certo* ancora, che ei riferiſce come contenuto nella legge dell'anno 313. non ſolamente non ſi ravviſa nel teſto latino, ma nè manco nella traduzione greca di Euſebio. Nel teſto latino preſſo Lattanzio (1) noi leggiamo: „Supradicta ſcilicet ratione ſervata, ut ii, qui eadem ſine „ pretio, ſicut diximus, reſtituerint, indemnitatem „ de noſtra benevolentia ſperent. „ Dove è quì il *pro certo*? Ma il Baronio riporta queſte due parole come compreſe nella ſteſſa legge. Queſta non è ſcuſa da addurſi da

CAP. II.

(1) *De mortib. Perſequut. c.* XLVIII. p. 244. La traduzione di Euſebio è letteraliſſima, ed è la ſeguente τοῦ προφημένου λογισμοῦ δηλαδὴ φυλαχθέντος, ὅπως αὐτοὶ οἱ πιστοὶ τοὺς αὐτοὺς ἀνευ τιμῆς, καθὼς προεφήκαμεν, ἀποκαθιστῶσι τὸ ἀξιόμιον τὸ ἑαυτῶν παρὰ τῆς ἡμετέρας καλοκαγαθίας ἐλπίζοιεν.

CAP. II.

da chi non una, ma più volte riprende i ſuoi impugnatori, perchè, com'egli ſuppone, non leggono in fonte le autorità, che apportano. Inſta però egli, e pretende, che nella legge dell'anno 318. perchè lo ſpoglio era ſtato ingiuſto, e tirannico, *ſi volle una reſtituzione dichiarata, pronta, intiera, ſenza ſperanza di compenſo*. Sì eh? E non troviam noi nella fine della medeſima legge, dopo gli ordini della reſtituzione de' fondi, e degli altri beni eccleſiaſtici, le ſeguenti parole: „ Quotquot (1) emptionis jure aliquid a fiſco compa„ raverint, aut donationis titulo ſibi conceſſum poſſe„ derint; ſciant... noſtræ ſe benignitatis, quo fieri po„ terit, ac decebit modo, exortes minime futuros.„ E forſe ciò lo ſteſſo, che l' avere laſciati coloro ſenza ſperanza di compenſo? Quale gran differenza ravviſa egli tra queſte eſpreſſioni di Coſtantino dell'anno 318., o piuttoſto del 324. *ſciant noſtræ ſe benignitatis exortes minime futuros*, e le altre pure di Coſtantino, e di Licinio dell'anno 313. *indemnitatem de noſtra benevolentia ſperent?* Starei per dire, che il ſapere, che reſtituendo la roba comprata, o donataci, ſenza ripeterne il prezzo, non ſia per mancarci nel POSSIBILE, E CONVENEVOLE modo la BENIGNITA' del Sovrano;

(1) Apud Euſeb. *lib.* II. *de vita Conſtant. c.* XLI. *p.* 497. ὅσοι περ ἢ ὠνῆς συγχωρηθὲν . . . . . γνησιώτατον ἐπρίαντό τι παρὰ τοῦ τυράννου, ἢ κατά δωρεὰν κατέσχον οὐκ ἀτυχήσουσι.

no, ſia più, che il ſolo SPERARE dalla benignità, o *benevolenza* del Sovrano iſteſſo *la indennizzazione*. E pure il ſolo *ſperent &c.* è uſato nella legge 313. e il γνωσκέτωσαν *cognoſcant*, o *ſciant &c.* in queſta. Quì non ſi ricerca *fior di cognizione legale*. Occhi vi vogliono, e intendimento, ſe non della lingua greca, almeno della latina; e non iſcorrere all'impazzata la legge; e buona fede nel riferire ciò, ch' ella contiene. La prima di queſte condizioni, credo, che a lui non manchi. Della ſeconda non ſo che mi dire. Contro la terza, veggo, ch' ei ha gravemente peccato, non avendo ſcorſa tutta quella legge, non dico, com' è riferita da Euſebio, che la ricopiò dall' originale, ma nè pure com'è riportata dal Baronio, di cui ora ſi ſerve l' iſteſſo Ragionatore come di fonte, il qual Baronio per altro ne arreca l' antica poco eſatta traduzione. Non occorre, che noi parliamo della quarta condizione riguardante la buona fede. Gli opuſcoli da lui finora pubblicati ci fan temere, ch' egli non abbia a eſſere mai in iſtato di accettarla.

Ma nella legge del 318., egli dice, *perchè lo ſpoglio fu ingiuſto, e tirannico, ſi vuole la reſtituzione dichiarata, pronta, intiera; ſenza che ſi poſſa aprir la bocca*. Sì Signore. Ma che? forſe non ſi *vuole* per avventura altrettanto dichiarata, e pronta, e intiera in quella del 313.? Ripetiamone le parole: EA OMNIA (ecco che intieramente ne ordina la reſtituzione)

CITRA

CAP. II.

CITRA ULLAM PRORSUS AMBIGUITATEM, VEL CONTROVERSIAM (ecco il ſenza poter aprir bocca, e fiatare in contrario) *iiſdem chriſtianis, ideſt corpori, & conventiculis eorum reddi jubebis.. In quibus omnibus ſupradicto corpori chriſtianorum interceſſionem tuam EFFICACISSIMAM exhibere debebis, ut præceptum noſtrum QUANTOCIUS compleatur* (eccovi finalmente il doverſi fare la *RESTITUZIONE*, *REDDI*, coll' efficaciſſima interceſſione de' Preſidi, *QUANTOCIUS*, lo che vale più che preſtamente). Adunque ſe dall' ordine della *dichiarata*, *pronta*, *intiera*, incontrovertibile reſtituzione ſi argomenta eſſere ſtati ſotto Licinio prima dell' anno 318. ingiuſtamente, e tirannicamente ſpogliati i ceti criſtiani de' loro fondi; dall' equivalente ordine dell' anno 313. ſi argomenterà pure, eſſer eglino ſtati non meno ingiuſtamente, e tirannicamente de' fondi loro ſpogliati ſotto Diocleziano.

Ma in quella del 318., o 324. ſi legge, che il fiſco *nihil omnino dicere audeat*. E che? Nell' altra dell' anno 313. dove ſi legge, che ſi reſtituiſcano i beni alle chieſe *citra ullam prorſus ambiguitatem, vel controverſiam*, ſi dà per avventura con queſte parole al fiſco la permiſſione, *ut aliquid contra dicere audeat*? Nella legge però del 318., dirà egli, ſi avverte, che coloro, i quali aveano ſotto Licinio comprati i beni della Chieſa, e de' fedeli perſeguitati, o gli avean avuti in dono; gli aveano

no comprati, o ricevuti in dono per avarizia, e che aveano perciò demeritata la benignità del criſtiano Imperatore. O sì, che coloro, i quali aveano comprati, o avuti in dono i fondi degli ſteſſi ſacri templi, e de' particolari fedeli ſotto Diocleziano; gli aveano comprati, o ricevuti in dono per liberalità, e ſi erano meritati la grazia di quel Sovrano, che per altro gli obbligò a reſtituirli preſto, avendogli laſciati colla ſola ſperanza di eſſere compenſati, non dalla giuſtizia, ma dalla benevolenza ſua imperiale. Ma non ci tratteniamo in grazia a confutare sì fatte ragioni, meritevoli, non di riſpoſta, ma di diſprezzo (1).

XIII. Quanto alle ingiurie, ch' egli ſcaglia contro i ſuoi contradittori, dico che le ho indicate, affinchè i miei

Le ingiurie ſcagliate dall' Avverſario contro gli Eccleſiaſtici, ricadono ſopra di lui. De' vani conti dello Scrittore Molfettano. Del paſſo di Dante poeta contrario a S. Agoſtino, ed a' Profeti. Di un ſonetto del Berni riguardante il Papa. Della verità delle dottrine della S. Sede.

(1) E pure, chi il crederebbe? Quantunque il Ragionamento, e la Confermazione del Ragionamento medeſimo, come ſi è dimoſtrato finora, da pertutto non altro ſpirino, che paralogiſmi, che troncamenti, ſtiracchiature, travvolgimenti di paſſi, che patenti falſità, che aſtio, che rabbia, che veleno contro gli eccleſiaſtici; ha nientedimeno avuto il coraggio il Novelliſta Fiorentino di così ſcrivere nella colonna 816. delle ſue Novelle dell'an. 1768. 1„ Dopo, che io leſſi il „ forte, e nerboruto Ragionamento ſo„ pra i beni temporali della chieſa, „ ſtampato qualche anno fa a Vene„ zia, e la Confermazione del mede„ ſimo contro alcune lettere critiche „ uſcite poſteriormente alla luce, io „ ſtimo bagattelle i libricciuoli pubblicati in ſimili argomenti, perchè mi „ pare di trovare tutto il fondo, e la „ ſoſtanza in quel dotto Ragionamento.„ Così egli ſtima. Vorrei poterlo ſcuſare; ma non ſo come, ſe non ſe o dicendo, ch' egli, come ordinariamente non legge i libri, che riferiſce, così non abbia letti gli opuſcoli del Ragionatore, benchè ſi vanti di averli letti; o che quanto più s' invecchia, tanto più vada peggiorando a ſenſo comune.

CAP. II.

lettori vedeſſero, ſu di chi cadano giuſtamente: ſe ſopra di quegli, i quali a me certamente ſembra che ne ſieno immeritevoli (1); ovvero ſopra di lui, il cui merito non è certamente mediocre in queſto genere. Nel capo ſeguente vedremo, ſe ne' primi ſecoli ſi vendeano i predj delle chieſe per ſoccorrere i poveri ne' tempi di careſtia; e ſe gli eccleſiaſtici dell' età noſtra in sì fatti tempi abbiano imitato gli eſempli de' loro antichi.

De'

(1) S. Cipriano *Epiſt.* LV. *al.* LII. *ad Antonianum pag.* 105. „ Hoc eſt „ opus ſemper diaboli, ut ſervos Dei „ mendacio laceret, & opinionibus „ falſis glorioſum nomen infamet; ut „ qui conſcientiæ ſuæ luce clareſcunt, „ alienis rumoribus ſordidentur. „ *Epiſt.* XLV. *ad Cornelium al.* XLII. *p.* 87. „ Viderint, qui vel furori ſuo, vel „ libidini ſervientes, & divinæ legis, „ ac ſanctitatis immemores, jactitare „ interim geſtiunt, quæ probare non „ poſſunt; & cum innocentiam de„ ſtruere, atque expugnare non va„ leant, ſatis habent fama mendaci, „ & falſo rumore maculas inſpergere. „ *Epiſt.* LII. *al.* XLIX. *ad Cornel. p.* 97. „ Nec hoc quiſquam miretur in ta„ libus. Feruntur enim ſemper mali „ ſuo furore dementes. „ Vedi la *Epiſt.* LXI. *al.* LVIII. *ad Lucium pag.* 144. e la *Epiſt.* LXVI. *al.* LXIX. *ad Florentium*: „ Dolens profero, „ cum te judicem Dei conſtituens, „ & Chriſti, qui dicit ad Apoſtolos, „ ac per hoc ad omnes Præpoſitos, „ QUI AUDIT VOS, ME AUDIT, „ ET QUI ME AUDIT, AUDIT „ EUM, QUI ME MISIT &c. . . „ Quis enim hic eſt ſuperbiæ tumor, „ quæ arrogantia animi, quæ mentis „ inflatio, ad cognitionem ſuam Præ„ poſitos, & Sacerdores vocare, ac „ niſi apud te purgati fuerimus, & „ ſententia tua abſoluti, ecce jam. „ Deus non habeat ſacerdotem? . . . „ Dixiſti ſane, ſcrupulum tibi eſſe tol„ lendum de animo, in quem inci„ diſti. Incidiſti, ſed tua credulitate „ irreligioſa; incidiſti, ſed tua mente, „ ac voluntate ſacrilega; dum . . ne„ fanda contra fratrem, contra ſacer„ dotem facile credis, libenter cre„ dis; aliena mendacia, quaſi propria, „ & privata defendis &c. „

De' computi dello ſcrittor Molfettano parlerò in altro luogo opportunamente. Frattanto ſi avverta, che egli, il quale, come ſi è dianzi moſtrato, e ſi moſtrerà con ampiezza maggiore appreſſo, non è punto eſatto nel riferire i teſti della Scrittura, e de' Padri, ci dà fondamento di penſare, che non lo ſia ſtato ancora nell'eſaminare i computi del ſuo Minervino. CAP. II.

La concluſione poi del Ragionatore, che non ſia ſtato moſtrato dalle riferite leggi, che le chieſe ne' tre primi ſecoli aveſſero fondi, coſta quanto ſia mal dedotta, e quanto a' teſti delle ſteſſe leggi contraria. Di Dante non dirò altro, ſe non ch' egli era poeta sì, e poeta inſigne, ma non era quel teologo, che dal Ragionatore ſi ſuppone; e quando lo foſſe ſtato, ſi sà, che Marſilizzava. Citerò io un altro aſſai più antico di Dante, che non ſarebbe ſtato men di Dante medeſimo celebre nella poeſia, ſe più aveſse atteſo a quell'arte; ma fu teologo, e teologo davvero; e addurrò, non già alcuni verſi di lui, ma un teſto con eſtro cattolico ſcritto contro certi ſciſmatici, ed eretici dell'età ſua. Egli è Santo Agoſtino. Queſti nel Salmo, che compoſe contro i Donatiſti per iſtruzione del popolo ortodoſſo, dopo di aver detto, *numerate Sacerdotes vel ab ipſa Petri ſede, & in ordine illo Patrum quis cui ſucceſſit, videte: ipſa eſt Petra, quam non vincunt ſuperbæ inferorum portæ*; e dopo di aver inſegnato, che *illos Sanctos vi-*

CAP. II.

ros omnes ſolemus audire, alla qual coſa non ſi vuol adattare il Ragionatore; e dopo di avere diſcorſo alquanto della unità, e del batteſimo, così introduce la Chieſa a parlare.

Vos invidetis, quod Reges jam ſunt in chriſtiana fide.

Si filii eſtis, quid invidetis, quia auditæ ſunt preces meæ?

Quando enim dona miſerunt, noluiſtis acceptare,

Et obliti eſtis Prophetas, qui illud prædixerunt ante,

Quod gentium Reges magni miſsuri eſsent dona Eccleſiæ.

Io non credo, che Dante abbia invidiato alla Chieſa la converſione di Coſtantino, e l'attaccamento de' Sovrani del ſecolo alla fede di Gesù Criſto. Del Ragionatore non ſo che mi dire. Di molti altri del noſtro ſecolo imitatori de' Ruſseau, e de' Voltaire non ne dubito. Dico per altro, che Dante, e tutti i noſtri moderni avverſarj Ragionatori, Rifleſſioniſti, Oſservatori, Riformatori, Patriotti, e che ſo io, invidiano alla Chieſa ſteſsa, che i Principi ſecolari le abbiano fatto delle donazioni, e in conſeguenza le invidiano quel, ch'erale ſtato predetto in bene da' Profeti; e così parlano, come ſe chi iſpirava i Profeti medeſimi, non aveſſe preveduto quegli abuſi, che ſi ſono fatti da certuni, e ſi fan tuttavia

via de' beni donati alla ſteſsa Chieſa, la quale ſeguita a dire a sì fatti invidioſi preſso S. Agoſtino ivi: *Sed ego quid vobis feci veſtra mater in toto orbe?* Ma poichè il Ragionatore apporta i verſi di Dante poeta, che diſapprova la liberalità di Coſtantino verſo il *primo patre*, cioè il Papa; ſarà d'uopo, che noi pure gli citiamo contro un altro, pure Toſcano poeta, più grazioſo aſsai del ſuo. Legga egli adunque il ſonetto del Berni, una delle cui quartine incomincia pel verſo:

„ Il Papa è Papa, e tu ſei un furfante.

Sì Signore. Il Papa è Papa, capo della Chieſa, Succeſſor di S. Pietro, Pietra contro cui non prevarranno mai le ſuperbe porte dell' inferno, e in cui chiunque urta, come urtan pur troppo i noſtri Ragionatori, Rifleſſioniſti, Cattedratici del commercio, Riformatori, ſi rompe, e fa naufragio. Innumerabili ne ſono gli eſempli. *Expertus es* (ſcrive S. Siſto III. Papa a Giovanni (1) Antiocheno) *negotii præſentis* (della cauſa neſtoriana) *eventu, quid ſit ſentire nobiſcum. Beatus Petrus Apoſtolus in ſucceſſoribus ſuis, quod accepit, hoc tradidit. Quis ab ejus ſe velit ſeparare doctrina, quem ipſe inter Apoſtolos primum magiſter edocuit?* Ravvegansi, mentre han tempo, e aſcoltino l' eſortazioni di S. Pietro Criſologo fatte all' ereſiarca Eutiche, ſe non

(1) *Epiſt.* VI. *num.* 5. *pag.* 1260. *Epiſtolar. Romanor. Pontif. Tom.* I. *Edit. Pariſ. an.* 1721.

CAP. II.

vogliono ſortire la fine di Eutiche ſteſſo, che non le volle aſcoltare. „ In omnibus hortamur te, ut his, „ quæ a Beatiſſimo Papa Romanæ Civitatis ſcripta „ ſunt, obedienter attendas; quoniam Beatus Petrus, „ qui in propria Sede vivit, & præſidet, præſtat „ quærentibus fidei veritatem (1) „.

(1) *Epiſt. ad Eutych. Tom.* II. *Opp. S. Leon. Papæ Edit. Pariſien. an.*1755. *pag.*112.

* * * * *
* * * *
* * *
* *
*

INDI-

INDICE

DEL SECONDO TOMO.

LIBRO II.

CON qual diritto acquiſtino, e poſſeggano beni temporali, e ſpecialmente fondi le chieſe; e ſe un tal diritto ſia libero, aſſoluto, e non impedibile da qualunque poteſtà ſecolare. 3

INTRODUZIONE.

I. *DE' ſentimenti degli Avverſarj intorno al diritto della Chieſa di acquiſtare, e di poſſedere beni temporali; e de' fonti, onde ricavano eglino gli argumenti per confermargli; e dell'arte da eſſi uſata per circonvenire i ſemplici.* Pag. 4

II. *In queſto genere ſi è ſopra ogn'altro ſegnalato il Ragionatore; laonde confutato ch'egli ſia, tutti inſieme rimangono confutati gli Avverſarj medeſimi.* 5

III. *Inſuſſiſtenza de' principj del Ragionatore.* 7

IV. *La maſſima del Ragionatore non è nuova; ma ella è ſtata deteſtata da' noſtri maggiori.* 19

V. *Diviſione di queſto ſecondo libro.* 29

CAPO I.

COme vanamente ſi ſtudino gli Avverſarj di dedurre dalle ſacre lettere, che non per altro diritto gli eccleſiaſtici, e le chieſe acquiſtino, e poſſeg-

poſſeggano beni terreni, che per conceſſione de' Sovrani del ſecolo. 31

§. I.

I. *Dall'ordine di Mosè, che per la ſtruttura del tabernacolo non ſi offeriſſe più altro,* 32
II. *Non poſſono gli Avverſarj ritrarre nulla a favor della loro cauſa.* 33
III. *Mosè diede un tal ordine non come Principe temporale, ma come gran Sacerdote, Profeta &c.* ivi.

§. II.

I. *Degli argomenti, che gli Avverſarj pretendono di ricavare dalla Storia Evangelica.* 42
II. *Primo argomento degli Avverſarj dedotto, com'eſſi dicono, dall'avere Gesù Criſto laſciati i ſuoi miniſtri, e la ſua chieſa ſenza verun poſſeſſo, e dominio.* 43
III. *Aſſurdi, che ſeguono da un tale argumento.* 45
IV. *Secondo argomento, ch'eglino ricavano da non ſo quali preteſi teſti evangelici, che a' Principi ſecolari appartenga il porre argine agli acquiſti delle chieſe.* 48
V. *Il Ragionatore proponendo queſta ſua ragione, inſulta a' Chierici, e a' Monaci, come per l'appunto inſultavano loro i gentili nemici del criſtianeſimo, e gli eretici, che eſtremamente odiavano il cattoliciſmo.* 49
VI. *Mala fede del Ragionatore nel proporre una sì fatta obbiezione.* 52

VII. *Nè dalla Storia Evangelica, nè da altri libri ſacri può mai provare il Ragionatore, che a' Principi ſecolari appartenga il porre argine agli acquiſti delle chieſe, quando anche gli eccleſiaſtici ſe ne abuſino.* 57

VIII. *Vane interpretazioni date dal Ragionatore al teſto evangelico*, dignus eſt operarius mercede ſua. 63

IX. *Inſolenti, e vane riſpoſte dal Ragionatore all' argumento preſo dalla conſacrazione de' beni offerti a Dio.* 68

§. III.

I. *Dagli Atti de' SS. Apoſtoli non ſolamente non ſi ricava ciò, che pretendono gli Avverſarj; ma ſe ne deduce anzi tutto l' oppoſto.* 93

II. *Argomenti del Ragionatore, e di altri, malamente dedotti dall' Epiſtole de' SS. Apoſtoli.* 97

III. *L' Avverſario non ſegue i Padri, nè la ragione, nè la dottrina de' SS. Apoſtoli; ma la preſunzione ſua cogli Ereſiarchi Giovanni Hus e Marſilio da Padova.* 99

IV. *Dal teſto*, omnis anima poteſtatibus ſublimioribus ſubdita ſit, *quanto ſtortamente gli Avverſarj conchiudano i vani loro ſentimenti.* 102

Non eſclude l' addotto teſto, ma include anzi la poteſtà della chieſa nelle poteſtà più ſublimi. 103

Deeſi pertanto ogni anima ſoggettare alla eccleſiaſtica poteſtà, ſecondo S. Paolo; eſſendo tal poteſtà più ſublime della ſecolare. 105

Non ſi può dunque conchiudere nulla dal teſto di

di S. Paolo a favore della ſecolare poteſtà in iſvantaggio della eccleſiaſtica. 106
Limiti preſiſſi dalle Scritture, e da' Padri alla poteſtà laica. 107
Non vi è paſſo della Scrittura, o della Tradizione, che confermi le limitazioni della poteſtà eccleſiaſtica finte dagli Avverſarj. 110
Quando gli Avverſarj trovaſſero qualche teſto, che ſembraſſe loro favorevole per sì fatte limitazioni, non conchiuderebbero nulla ad ogni modo; non eſſendo, ſecondo la fede cattolica, giudici della intelligenza delle ſacre lettere i principi, ma la chieſa. 111
Idee, e caratteri degli Scrittori, contro de' quali ſi è finora diſputato in generale. 121
Dimoſtraſi in particolare, che le accennate limitazioni della poteſtà eccleſiaſtica ſieno contrarie al cattoliciſmo; e primieramente ſi oſſerva, che il Ragionatore procura di coſtituire ogni principe laico ne' ſuoi ſtati capo della chieſa, e d' introdurre lo ſciſma Anglicano ne' principati cattolici. 123
Gli Avverſarj coſtituiſcono i Principi laici giudici di ciò, che può ſciorre, o legare la chieſa, lo che è un error manifeſto. 125
La poteſtà della chieſa ſi ſtende anche alle azioni eſterne, che abbiano conneſſione col politico. 127
L' autorità della chieſa di giudicare le cauſe degli eccleſiaſtici. 131
Del diritto della chieſa di celebrare le adunanze eccleſiaſtiche. 136

E di ſcomunicare qualunque delinquente diſobbediente alla Chieſa medeſima. 137
E di poſſedere beni temporali in comune. 143
E di derogare alle leggi civili, qualora queſte foſſero d' impedimento agli ſpirituali progreſſi de' fedeli. 144
Ridicoloſa, e falſa oſſervazione di qualche politico, che in ciò non ſi abbia a obbedire a' paſtori, non dovendoſi veruno aſcoltare in cauſa propria. 165
Dimoſtraſi inſuſſiſtente l' oppoſizione degli Avverſarj, che ſe a' Principi non competeſſe il diritto di diſporre delle coſe eccleſiaſtiche, avrebbero ſcemato di diritto per aver abbracciato il cattoliciſmo. 177
V. *Teſto di S. Pietro, di cui dopo i Valentiniani, e alcuni Greci, e Marſilio da Padova &c., ſi è abuſato il Ragionatore.* 189
VI. *Il dover eſſere ſudditi a' Sovrani* propter conſcientiam, *e il doverſi pagare loro i tributi, non prova nulla a favore del ſiſtema del Ragionatore.* 193
VII. *A chi appartenga di giudicare del diritto, di cui ſi tratta.* 197
VIII. *Aſſurdi conceduti dagli Avverſarj, o ch'eſſi Avverſarj ſono aſtretti a concedere.* 199
Obbiettano gli Avverſarj, che Gesù fu ſoggetto a Pilato, e come tale pagò il tributo; e conchiudono, che la Chieſa debba eſſere ſoggetta a' Principi. 201
Così eglino ſi moſtrano ſeguaci dell' eretico Marſilio da Padova, e con iſpirito ereticale ſi oppon-

pongono alla Chiesa, ma non provano già il loro intento. 201
Dimostrasi falsa la proposizione, che Pilato abbia avuto legittima potestà sopra Cristo. 202
Impugnasi la ereticale proposizione di alcuni de' nostri Avversarj, che Gesù pagò il didramma, non per condiscendenza, ma per obbligo, e per mostrare di essere soggetto a Cesare. 212
Presunzione dell'Osservatore, e disinvoltura nello spacciare per certe le cose false, o almen dubbie. 214
Sua franchezza nel fingere de' fatti. 215
Sua mala fede nel riferire i testi. ivi.
Sua perversa dialettica. 219
Taccia di grossolana sottigliezza la osservazione de' Padri, che Gesù fece il miracolo di far trovare nella bocca del pesce lo statere per non toccare i loculi, ch' eran beni de' poveri, e ne accenna l' epoca. 220
Falsità di tal epoca fissata dal Vanespen, e seguitata dall' Osservatore. 221
La osservazione suddetta de' Padri non offende punto la somma verità, nè le attribuisce simulazioni, e raggiri. 222
Raggiri, e simulazioni dello Spirito avversario. 223
L' autorità di Urbano II. non giova punto allo Spirito Osservatore. 224
Giovanni XXII. e la Chiesa tutta condannò di eretica la proposizione, che Gesù pagò non per condiscendenza, ma per obbligo. 227

Della

413
Della vera intelligenza del teſto dell'Apoſtolo: non eſt poteſtas, niſi a Deo. 228

CAPO II.

DElla inſuſſiſtenza degli argomenti, che il Ragionatore s' ingegna di dedurre da' monumenti della ſtoria eccleſiaſtica, e civile.

I. *Il Ragionatore a imitazione di certi novatori ſi abuſa di varj paſſi della ſtoria per confermare la ſua falſa opinione.* 233

Gli ordini di Giulio Ceſare, e degli altri Imperatori gentili, mentovati dagli Iſtorici, o riferiti nel corpo del diritto civile, i quali ordini riguardavano i collegj illeciti, ſono dal Ragionatore applicati a' ceti Criſtiani. 234

II. *Perchè erano i ceti medeſimi corpi diſtinti dal comune de' cittadini.* ivi.

III. *A cagione di sì fatte ordinazioni erano, ſecondo lui, i ceti criſtiani incapaci di acquiſtare beni ſtabili.* ivi.

IV. *Soſtiene, che ne' tre primi ſecoli la Chieſa non ebbe, che una interrotta tolleranza pel ſolo motivo di religione, e non per altro.* 236

V. *E che Aleſſandro Severo permiſe all'uſo de' criſtiani, ma non alla proprietà loro, un luogo pubblico, affinchè privatamente ſi adunaſſero ivi a pregare; e che i decreti riguardanti i collegj illeciti erano giuſti, e perciò ſi poſſano applicare alla Chieſa.* 237

VI. *Oſſerva, che Gallieno non riconobbe la Chieſa tra' legittimi ſodalizj: e che ſe i criſtiani per tolleranza degl' Imperatori fecero delle fabbriche*

briche ſu certe grotte ; queſte fabbriche ſecondo la giuriſprudenza criſtiana non eran fondi, che poteſſero venire nell' ordinario corſo dell' umano commercio ; ſebbene nè pur queſti durarono molto. 238

VII. *Nega, che Aureliano abbia riconoſciute per collegj le chieſe ; e che ſia ſtato ſtimato da' Veſcovi, che al Papa ſpettaſſe il giudicare della cauſa di Paolo Samoſateno.* 241

VIII. *Che Diocleziano proibì pure i collegj, e che perciò le chieſe non poteano acquiſtare, e poſſedere ; e che i Santi Martiri avendo laſciato i beni loro alle chieſe medeſime, furono diſobbedienti.* 242

IX. *Che i Principi gentili così facendo, non faceano atto attentato, e che aveano poteſtà di promulgar tali leggi. Riſtretto dell'argumento del Ragionatore.* 243

X. *L' argomento tutto del Ragionatore ſi riduce in forma aſſai più breve. Diviſione della noſtra riſpoſta in otto paragrafi.* ivi.

§ I.

I. *Lo ſtorico argumento del Ragionatore apre la via all' empietà.* 247

II. *L' argumento del Ragionatore è affatto inconcludente.* 249

§. II.

La Chieſa col conſenſo, e cooperazione, e indirizzo de' SS. Apoſtoli, anzi di Gesù Signor noſtro,

noſtro, celebrò le ſue adunanze, e acquiſtò, e poſſedette beni terreni, non oſtanti i divieti de' Sovrani; e perciò ella non ebbe la capacità, e il diritto di fare tali unioni, e acquiſti, da' Sovrani medeſimi, ma da Dio.

I. *Dagl' Imperatori gentili fu compreſa la ſocietà Criſtiana nelle leggi contrarie a' collegj vietati.* 251

II. *Ciò ſi prova colle teſtimonianze degli antichi.* 252

III. *La Giudea ne' tempi del Signore, e dopo, era Provincia; laonde in eſſa valean le leggi riguardanti i collegj.* 257

La Chieſa ne' ſuoi principj era un corpo non approvato dal Senato, nè dagl'Imperatori. 258

IV. *Nientedimeno ella ſotto il governo, e l' indirizzo di Criſto acquiſtava beni terreni.* ivi.

V. *Lo ſteſſo ſeguitò ella a fare ſotto gli Apoſtoli. Il Ragionatore, ſtando al ſuo ſiſtema, dovrà dire, che abbia fatto male, lo che per altro non potrà dire, ſenza uniformarſi all' empietà de' gentili.* 259

§. III.

I. *Non altrimenti fecero i Diſcepoli de' SS. Apoſtoli ſotto Veſpaſiano, Domiziano, Nerva, e Trajano Imperatori.* 266

II. *E ſotto Adriano, e Antonino Pio.* 269

III. *E ſotto Marco Aurelio. Il Ragionatore ſi ſerve contro la Chieſa delle ragioni, che uſate furono da Celſo gentile, ed epicureo contro i criſtiani.* 271

IV. *Non altrimenti fecero i noſtri ſotto Settimio Severo.* 274

§. IV.

I. *Sebbene non furono rivocati gli editti degli antecedenti Imperatori da Aleſſandro, nientedimeno i criſtiani moſtravano di avere il diritto di adunarſi a celebrare le ſacre loro funzioni, e di acquiſtare in comune beni terreni anche ſtabili.* 280

II. *Oppoſizione del Ragionatore, ripugnante a' diritti de' Sovrani, e alla verità della ſtoria.* 284

III. *Dagl' inſegnamenti del Ragionatore ſeguirebbe, che Lampridio non abbia potuto affermare, che Aleſſandro abbia tollerato i criſtiani in Roma; ma Lampridio moſtra di averlo potuto affermare in guiſa, che l' affermò realmente.* 289

IV. *Falſo, che Aleſſandro non abbia tollerato, che i criſtiani celebraſſero le adunanze loro nel luogo, che aveano occupato in Roma. Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore a un teſto dell' antico giuriſconſulto Marciano.* ivi.

V. *Si ſpiega al Ragionatore il teſto medeſimo, ch' ei motteggiando i ſuoi primi contradittori, finge di deſiderare che gli ſia ſpiegato.* 292

VI. *Dal teſto di Lampridio ſi può conchiudere, che i criſtiani ſi appropriarono il luogo da eſſi occupato in Roma.* 297

VII. *I Criſtiani ebbero chieſe ſotto Aleſſandro Severo.* 301

VIII. *Falſo, che San Gregorio Magno ſi ſia ſervito delle leggi riguardanti i collegi illeciti; e che*

che Benedetto XIV. ne abbia fatto uſo nel ſenſo, che vuole il Ragionatore. ivi.

IX. L'Avverſario ragiona come l'eretico Claudio miniſtro in Charenton. Gli ſi accomoda la riſpoſta data allo ſteſſo miniſtro da Monſignor Boſſuet. 308

§. V.

I. Molto più ſotto Gallieno i fedeli credettero di avere il diritto di celebrare le adunanze loro, e di acquiſtare beni terreni. 310

II. Confermaſi ciò maggiormente co' ſentimenti de' fedeli, ch' eran viſſuti prima, che Gallieno aveſſe renduta la pace alla chieſa, e ſpecialmente coll' eſempio del gran Martire S. Lorenzo. 314

Paragone del Ragionatore col Preſetto, che condannò S. Lorenzo. 315

III. Inetto, e falſo ritrovato del Ragionatore circa le fabbriche ſacre de' criſtiani, che non foſſero di quella ſpecie di fondi, de' quali ei parla nel ſuo Ragionamento. 319

IV. Quanto infelicemente ricorra il Ragionatore alla giuriſprudenza criſtiana. 322

V. I Criſtiani ebbero delle chieſe ſenza veruno ſcrupolo, non oſtanti le leggi contrarie degl' Imperatori; e l' ebbero prima, e per tempo aſſai più lungo di quello, che penſa il Ragionatore. 324

VI. Paſſo di S. Cipriano portato fuor di propoſito dal Ragionatore, e contrario al ſiſtema del Ragionatore medeſimo. 325

VII. *Tuttocchè Gallieno non aveſſe rivocato le leggi riguardanti i Collegj, nè da' Collegj illeciti aveſſe eccettuati i criſtiani, nientedimeno queſti lecitamente ſi adunavano, e la chieſa giuſtamente acquiſtava, e poſſedeva.* 330

§. VI.

I. *La chieſa poſſedea beni ſtabili ſotto Aureliano, benchè le leggi contro i collegj illeciti foſſero in vigore.* 333

Scappatoje inette del Ragionatore. 334

II. *Ancorchè la caſa della chieſa di Antiochia foſſe ſtata piccola, tuttavolta avrebbe argomentato poſſeſſione. Si può per altro ragionevolmente dire, ch' ella foſſe grande.* 337

III. *Fuor di propoſito obbietta il Ragionatore, che i Padri del Sinodo Antiocheno non rimiſero la cognizione della cauſa di Paolo Samoſateno al Papa. Nulladimeno gli ſi dimoſtra la inſuſſiſtenza di una sì fatta obbiezione.* 338

IV. *Falſo, che i Veſcovi del Concilio Antiocheno abbiano riconoſciuto, che la cauſa riguardante la caſa della chieſa foſſe di giuriſdizion temporale del Principe.* 343

V. *Il ſentimento di Fra Paolo circa i fondi non prima della prigionia di Valeriano acquiſtati dalla chieſa, è capriccioſo, e ingiurioſo a' fedeli di quell' età.* 348

§. VII.

I. *Sotto Diocleziano i fedeli ſi adunavano, e poſſedeano*

no in comune, ancorchè non fossero state tolte da quell' Imperatore le leggi contrarie a' collegj non approvati, e da questi non fosse stata eccettuata la chiesa. 349

II. *Diocleziano, e i Colleghi non pe' motivi finti dal Ragionatore, ma per odio contro il nome di Cristo, perseguitarono il cristianesimo.* 350

III. *Dimostrasi il Ragionatore peggior dell' eretico Dodvvello, e imitatore dell'empietà del Voltaire nel trattare de' SS. Martiri.* 353

IV. *Falso, che gl' Imperatori Gentili non facessero atto incompentente proibendo alla chiesa l' acquistare, e il sussistere.* 355

V. *I testi allegati dall' Avversario provano tutto l'opposto di ciò, ch' egli pretende.* 357

§. VIII.

I. *Dalle leggi pubblicate da Costantino l' anno* 313. *e i seguenti, costa, che le chiese prima delle persecuzioni di Diocleziano giustamente possedeano anche fondi.* 358

II. *Ritrovati insussistenti dal Ragionatore per eludere la forza delle leggi di Costantino.* 361

III. *Falso, che allor Costantino abbia tollerata, ma non favorita, e seguitata la religione cristiana.* 364

IV. *Falso, che Costantino sia stato allora pagano, o idolatra.* 366

V. *Falso, che non abbia tenuto per legittimo il possesso de' beni temporali della chiesa.* 367

VI. *Si confuta un argomento non meno anticristiano, che ridicoloso dal Ragionatore.* 368

VII. *Dalle premeſſe, onde il Ragionatore deduce, che le chieſe ne' tre primi ſecoli non poſſedeano fondi, ſi dee dedurre tutto l' oppoſto.* 369

VIII. *Mente il Ragionatore ſcrivendo, che nella legge di Coſtantino non vi è parola, che indichi diritto precedente di acquiſtare.* 370

IX. *Impoſture del Ragionatore intorno a Euſebio, e Lattanzio.* 371

X. *Falſo, che Coſtantino nella legge ſteſſa dell' anno 313. abbia preſa la parola* jus *in ſenſo largo.* 376

XI. *Egli è pur falſo, che ſecondo eſſa legge di Coſtantino non ſia ſtata giuſta la reſtituzione de' terreni eccleſiaſtici.* 381

XII. *Inſuſſiſtenti rifleſſioni del Ragionatore ſulla legge di Coſtantino dell' anno 324.* 384

XIII. *Le ingiurie ſcagliate dall' Avverſario contro gli Eccleſiaſtici, ricadono ſopra di lui. De' vani conti dello Scrittore Molfettano. Del paſſo di Dante Poeta contrario a S. Agoſtino, ed a' Profeti. Di un ſonetto del Berni riguardante il Papa. Della verità delle dottrine della S. Sede,* 401

Errori	*Correzioni*
Pag. 39. lin. 1. ſtortileggi	ſtorcileggi
Pag.102. lin.17. *alle poteſtà ſupreme?*	*alle poteſtà ſupreme?* Vuol egli forſe, che, ſecondo S. Paolo, non ſi abbia a eſſere ſoggetti alle ſubordinate, ſicchè a queſte non ſi debba preſtare da' ſudditi obbedienza?
Pag.180. lin. 9. *pendere cœperunt*	*pependerunt*
Pag.180. lin.14. aveſſero abbracciato il cattolicíſmo.	aveſſero abbracciato il cattolicíſmo. Così pur penſa l'Autore delle Oſſervazioni ſul decreto di Clemente XIII., ſtampate ultimamente in Parma. Vedaſi l'opuſcolo di lui *verſo il fine*, onde ſi ſcorgerà quanto poco ſincero egli ſia nel riferire i fatti, e come tutto imbrogli, e corrompa.
Pag.181. lin.10. ſuffragj pe' morti)	ſuffragj pe' morti, quanto alle limoſine per le Meſſe)
Pag.188. not. col.1. lin. ult. roemio	Proemio
Pag.189. lin.13. Non meno pertanto	Non meno
Pag.201. lin.14. diſprezzando	diſprezza
Pag.202. lin. 1. pretendendo	pretende
Pag.208. lin.18. *falſi teſtimoniis*	*falſi falſimoniis*
Pag.234. lin. 2. dagl' Imperatori	dagli altri Imperatori
Pag.253. not. col.1. lin.2. *cap.*XVII. *T.*1. *Opp. edit. Havers. p.*750.	*Cap.*x. *al.*XVII. *Edit. Havercamp. an.*1706. *p.*705.
Pag.254. not.2. lin.1. *Ivi n.*16. not.3. *Ivi n.*18.*p.*710.	*Ivi num.*15. *Ivi n.*17. *ſeq. p.*709. *ſeq.*
Pag.257. not.4. lin.2. *p.*875. *Filone ivi pag.*862.	*pag.*879. *Filone in Flaccum ivi p.*972.
Pag.259. lin. 9. VII. Paſſiamo	V. Paſſiamo
Pag.260. not.4. lin.2. *Judaicar. c.*IX. *pag.*977.	*lib.*XX. *cap.*I. *pag.*956. *& c.*IX. *pag.* 975. *ſeq.* Vedi Gian Alberto Fabricio *Bibliograph. Antiquar. c.*XIII. *num.*v. *pag.*248. *edit. Amburg. an.*1716.
Pag.262. lin.4. DI CAMPI, E DI COSE	DI CAMPI, E DI CASE
Pag.268. not. lin.10. Rigie	Rigine
Pag.274. lin.22. X. Vengo	IV. Vengo
Pag.291. lin.11. forza è, che ſecondo l'avverſario medeſimo,	forza è, che Lampridio, ſecondo l'avverſario medeſimo,
Pag.293. lin.10. permittimus tenuioribus	permittitur tenuioribus
Pag.300. lin.14. *cauponariis*	*popinariis*
Pag.319. lin.15. fabbliche	fabbriche
Pag.320. lin. 8. avendo acquiſtato, e poſſeduto il comun de' fedeli	avendo acquiſtato, e poſſeduto sì fatti fondi il comun de' fedeli
Pag.322. lin.22. *commercio*, e *injuſſu populi Romani*	*commercio*, *injuſſu populi Romani*
Pag.324. lin.15. Ma	V. Ma
Pag.334. lin. 4. II. Quì	Quì

Pag.

Errori	*Correzioni*
Pag. 335. lin. 14. Sarebbero ſtati diſciolti, perchè	Sarebbero ſtati diſciolti que' comuni, perchè
Pag. 365. lin. 17. τελεότω UNA COMPITISSIMA LEGGE	τελεότατον UNA COMPITISSIMA, O PERFETTISSIMA LEGGE
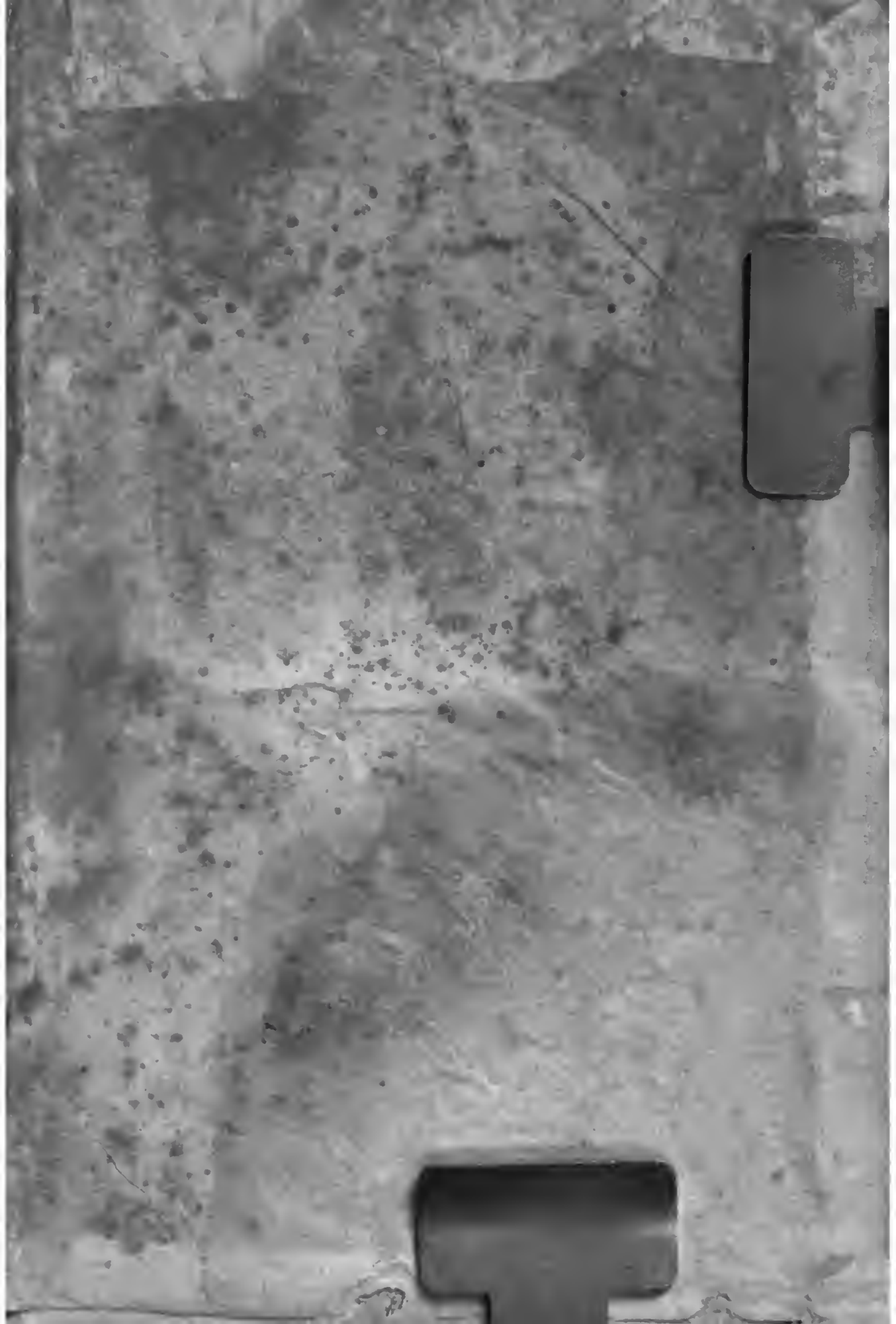
605512